



Università
Ca' Foscari
Venezia

Corso di Dottorato di ricerca
in Italianistica
ciclo 30

Tesi di Ricerca

Ca' Foscari Venezia

in cotutela con Université de Lausanne

**Edizione critica e studio lessicale
del più antico volgarizzamento
degli *Statuta Veneta***

SSD: L-FIL-LET/12.

Coordinatore del Dottorato

ch. prof. Tiziano Zanato

Supervisore

ch. prof. Daniele Baglioni

Supervisore cotutela

ch. prof. Lorenzo Tomasin

Dottoranda

Greta Verzi
Matricola 820884

Lavoro di ricerca sovvenzionato dalla *Fondazione Zerilli-Marimò* di Losanna (borsista per due anni).

*All'orso e al fiore d'inverno,
che sempre vegliano sul mio cammino.*

SOMMARIO

INTRODUZIONE	1
GLI STATUTA VENETA DEL 1242	3
I VOLGARIZZAMENTI TRECENTESCHI	9
DESCRIZIONE DEI MANOSCRITTI	17
CARATTERI DELLA PRESENTE EDIZIONE	37
CRITERI DI EDIZIONE	41
EDIZIONE CRITICA	43
PROLOGO I	45
CAPITOLO DE PRESUMPTIONE	47
PROLOGO SECONDO	49
PRIMO LIBRO	53
SECONDO LIBRO	100
TERZO LIBRO	111
QUARTO LIBRO	147
QUINTO LIBRO	174
LIBRO DE PROMESSION	185
GLOSSARIO GIURIDICO	199
ELENCO DEI TERMINI DEL GLOSSARIO GIURIDICO	553
GLOSSARIO 2	559
BIBLIOGRAFIA MANOSCRITTI E STAMPE	565
BIBLIOGRAFIA	567
APPENDICE I	589
APPENDICE II	613

INTRODUZIONE

Viene qui presentata l'edizione critica del più antico volgarizzamento degli *Statuta Veneta*, la principale norma statutaria e legislativa del medioevo veneziano, mantenuta in vigore fino alla caduta della Serenissima (1797). Essi vennero promulgati in latino dal doge Iacopo Tiepolo nel 1242, e ben presto volgarizzati, intorno al primo trentennio nel Trecento. Il caso di studio rappresenta, dunque, uno dei più antichi esperimenti di traduzione in volgare di una fonte normativa dell'Italia comunale.

Dal momento che gli *Statuta Veneta* rappresentano l'atto di fondazione di un registro linguistico, quello del veneziano d'uso giuridico, destinato ad evolversi, ma anche a restare riconoscibile e di fatto riconosciuto come un *unicum* nel panorama culturale italiano, l'edizione critica è corredata da un approfondito studio lessicale dei termini giuridici.

GLI STATUTA VENETA DEL 1242

Gli *Statuta Veneta* vennero promulgati in latino dal doge Iacopo Tiepolo nel 1242, poi ampliati tra la fine del Duecento e l'inizio del Trecento, e mantenuti in vigore fino al 1797, anno che sancisce la caduta della Serenissima. Essi rappresentano dunque la base del diritto civile veneziano e dell'ordinamento giudiziario della Repubblica.

Gli statuti tiepoleschi vennero redatti da una commissione di esperti per dare un ordine e una strutturazione precisa ed organica alle disposizioni statutarie precedenti, che fino a quel momento erano un insieme confuso e disomogeneo di ordinamenti risalenti a varie ordinanze antecedenti¹. L'ordine «fu senza dubbio uno degli scopi ed uno dei meriti precipui dei compilatori, i quali [...] non omisero di inserire a quando a quando delle *continuationes titulorum* e delle indicazioni della *ratio legis* atte a mettere in evidenza la *concinnitas*»².

Nonostante il tentativo di dare una struttura razionale al testo, l'ordine delle disposizioni rimane comunque abbastanza disorganico e a tratti incoerente.

¹ Non si tratta, comunque, del primo esperimento statutario veneziano, molti dogi cercarono di unificare e riordinare il vasto repertorio di leggi promulgate nei decenni precedenti. Per quanto riguarda gli Statuti antecedenti a quelli tiepoleschi si rinvia a BESTA – PREDELLI 1901; qui viene presentato e analizzato il cod. Marc. Lat. V, 130 (3198), che documenta le fasi principali della produzione statutaria dei dogi tra XII e XIII secolo: da Domenico Morosini (1148-1156), Vitale Michiel II (1156-1172), Orio Mastropiero (1178-1192), Enrico Dandolo (1192-1205), Pietro Ziani (1205-1229), fino alla prima fase di legiferazione statutaria dello stesso Iacopo Tiepolo (1229-1249). In questo manoscritto «Besta individua il corpo di una vera e propria compilazione statutaria: gli Statuti di Enrico Dandolo, promulgati tra il 1194 e il 1195, poi integrati da quelli del figlio e reggente Ranieri e completati infine, nel 1213, da Pietro Ziani, che all'insieme così ottenuto premise un prologo, dando alla silloge l'aspetto complessivo che essa ha nel codice marciano. Le disposizioni contenute nello Statuto di Enrico Dandolo si identificherebbero, secondo Besta, con il *Parvum Statutum*, cioè con il corpo legislativo delle origini ducali idoleggiato già dal giurista duecentesco Jacopo Bertaldo, ma presentano un impianto non molto diverso da quello degli Statuti del 1242, destinati a restare in vigore per oltre cinque secoli. Nel 1214 Pietro Ziani apportò alcuni supplementi agli Statuti dei due Dandolo [...]. Con la stesura del Prologo, premesso al corpus così ottenuto, si conclude la produzione statutaria anteriore al dogado di Jacopo Tiepolo» (TOMASIN 2001, pp. 45-46).

² BESTA - PREDELLI 1901, p. 91.

Il testo delle leggi venne organizzato e suddiviso in cinque libri di ampiezza variabile:

1. disposizioni procedurali per le liti civili (71 capitoli)
2. disposizioni sulla tutela dei minori e dei mentecatti (15 capitoli)
3. disposizioni contrattuali (64 capitoli)
4. disposizioni sulle successioni testamentarie e legittime (35 capitoli)
5. disposizioni di vario tipo: testamenti, debiti, donazioni (19 capitoli)

Si registrano molto presto, già negli ultimi decenni del Duecento, una serie di aggiunte e piccole correzioni: quelle dei dogi Giovanni Dandolo (1280-1289) e Pietro Gradenigo (1289-1311), ma soprattutto quelle di Francesco Dandolo (1329-1339) ed Andrea Dandolo (1343-1354), interventi, questi, più consistenti, che andarono a formare, successivamente, il sesto libro, costituito nel 1346 e sistematicamente allegato ai cinque libri originali.

Successivamente, dopo il 1346 appunto, le ulteriori correzioni ed aggiunte vennero riunite sotto forma di appendici. Si ricordano, ad esempio, le correzioni del doge Agostino Barbarigo (1486-1501), promulgate direttamente in volgare, in latino invece quelle del doge Leonardo Loredan (1501-1521), ancora in volgare le correzioni del 1521 di Antonio Grimani, quelle di Andrea Gritti (1523-1538) e quelle apportate dal collegio straordinario dei Savi sotto il dogado di Antonio Trevisan (1553-1554). Il collegio dei Correttori alle leggi, magistratura che veniva insediata dal Maggior Consiglio «ogni qual volta si riteneva opportuno apportare *correzioni* (modifiche) agli Statuti»¹, aggiunse vari altri capitoli alle correzioni tra il 1556 e il 1559 (periodi di vacanza di dogado). Esiste poi un altro insieme di aggiunte e deliberazioni, denominate *Corretioni nove*, emesse da due decreti del Maggior Consiglio nel 1586, sotto il dogado di Pasquale Cicogna (1585-1595): si tratta di venti articoli di legge in materia criminale e civile «intesi ad un'ampia riforma delle competenze di varie magistrature, delle norme procedurali da seguirsi nell'azione delle cause, e di varie regole in materia di diritto successorio»². Successivamente, i Correttori alle leggi promossero varie altre deliberazioni sotto i dogi Marcantonio Memo (1613), Giovanni Bembo (1617), Antonio Priuli (1619 e 1620), Francesco Contarini (1624), Francesco Erizzo (1639 e 1640), Carlo Contarini (1655 e 1656), Domenico Contarini (1667 e 1668) e in ultimo Alvise Contarini (1677).

¹ ZORDAN 1980, p. 228.

² TOMASIN 2001, p. 49.

Tornando ora al primo nucleo di leggi promulgate da Iacopo Tiepolo, si deve aggiungere che il primo atto statutario promosso dal doge fu un compendio di leggi e disposizioni in materia criminale, la *Promissio de maleficiis puniendis*¹, promulgata il 23 luglio 1232² (come si evince dal testo), che «in seguito fu sistematicamente pubblicata in calce al testo degli Statuti a completamento delle norme da essi dettate, di natura civile»³. La *Promissio* è costituita da una trentina di capitoli che regolamentano le pene e i reati contro la proprietà (furto, rapina, ricettazione, pirateria), contro le persone fisiche (stupro, lesioni, omicidio⁴), contro lo Stato (falsificazione di monete e sigilli), contro la fede pubblica (contraffazione di merci). Anche in questo caso, però, come precedentemente accennato per quanto riguarda i cinque libri degli Statuti, la materia non risulta essere organizzata in modo ordinato e ben strutturato per classi o per argomenti.

Benché gli *Statuta Veneta* si presentino come un compendio ed un riordino di norme e leggi precedenti, la legislazione veneziana fu sempre caratterizzata da una grande disorganicità interna. Come spiega TOMASIN 2001, «fino al Settecento inoltrato, mancò quasi sempre nel legislatore veneziano una precisa volontà di ridurre all'ordine e alla reale consultabilità la massa del materiale legislativo che si era accumulato lungo i secoli, parimenti alla Venezia medievale fece difetto la cura, altrove tanto avvertita, di rendere lo Statuto cittadino qualcosa di fisso, intoccabile, non modificabile nemmeno nei suoi aspetti più estrinseci, quali quelli materiali o quelli linguistici»⁵. La storia degli Statuti tiepoleschi, come è stato precedentemente accennato, segue invece percorsi differenti, fatti di modifiche, aggiunte, glosse e correzioni durante tutto l'arco di tempo nel quale sono stati utilizzati. Un unico tentativo di regolamentazione del testo

¹ Per un approfondimento del termine *promissio* si rimanda al glossario, s.v. *promission*.

² In realtà la *Promissio* del Tiepolo risulta essere una versione rinnovata del testo precedentemente emanato da Orio Malipiero nel marzo del 1181 (cfr. edizione del testo TEZA 1863), e successivamente ritoccata da Enrico Dandolo.

³ TOMASIN 2001, p. 46.

⁴ A tal proposito TOMASIN 2001, p. 47: «Non manca una trattazione specifica, pur se rapida, dell'omicidio (un reato menzionato anche in relazione alla rapina), per il quale la *Promissio* del 1181 presentava una tipica distinzione in due specie, con precisazione dell'aggravante a carico di chi uccide senza una "ragione giuridicamente valida" (*sine occasione*): un particolare che è stato messo in relazione con varie legislazioni altomedievali europee, onde mostrare come «ancora nel secolo XII il diritto veneziano *rimanesse* fedele all'idea spiccatamente altomedievale dell'esistenza di una ragione giuridicamente (e socialmente) ammessa per attaccare un'altra persona e perfino per ucciderla» (cfr. MARGETIĆ 1992, p. 691 s.). Questa distinzione sembra molto più sfumata nella compilazione tiepolesca, nella quale si ha anche un'attenuazione delle pene prescritte per il furto, che pure, a giudizio degli storici del diritto, restavano «crudeli» (*ibid.*): si tratta di un sistema punitivo di eredità probabilmente bizantina».

⁵ TOMASIN 2001, p. 50. Cfr. anche PADOVANI 1995a e, per quanto riguarda la diffusione e la consultazione pubblica degli statuti nelle altre città italiane, OROFINO 1989 per Siena, AZZETTA 1994 e BAMBI 1999 per Firenze.

risale al 3 maggio 1401, quando fu emanato dal Maggior Consiglio un decreto con il quale si vietava l'aggiunta di commenti e postille al testo¹, di modo che, oltre ad evitare possibili alterazioni delle leggi, la norma non potesse essere soggetta ad interpretazioni dottrinali tramite il lavoro dei commentatori².

Lo Stato veneziano non si adoperò a far circolare i propri testi legislativi e statutari, e non curò l'allestimento di codici di riferimento (come invece accadeva nelle altre città italiane, quali ad esempio Siena e Firenze). Roberto Cessi, che si occupò dell'edizione latina degli *Statuta* pubblicando nel 1938 il volume intitolato *Gli Statuti veneziani di Jacopo Tiepolo del 1242 e le loro glosse*, non riuscì ad individuare e ad «attribuire nemmeno agli esemplari più antichi un carattere ufficiale»³.

Fu Lorenzo Tomasin ad identificare il codice più antico attualmente conosciuto che tramanda la redazione latina originale degli Statuti⁴: si tratta del cod. 1237 della Biblioteca Riccardiana di Firenze, risalente al 1281, databile «grazie alla presenza (del tutto inusuale in un'epoca così alta) di un'annotazione cronologica nell'*explicit*, che allude molto oscuramente ad una correzione ed emendazione del codice "secundum statutum curie", cioè, forse, secondo un esemplare conservato presso una delle *Corti di Palazzo (Curie)*: "Explicit liber statuti veneto(rum) q(ui) e(st) totus corect(us) e em(en)dat(us) secu(n)du(m) statutu(m) curie. M CC L XXX J Indict(i)o(n)e nona martij"»⁵. Una preziosa scoperta, dunque, di un manoscritto che meriterebbe un'edizione critica accurata e approfondita, per poter aggiungere un ulteriore tassello alla storia di questo monumento legislativo veneziano.

Oltre a queste considerazioni sulla storia particolare degli *Statuta*, si deve tener conto del fatto che la situazione di Venezia dal punto di vista legislativo risulta essere abbastanza peculiare, dato che essa è influenzata sia dalla tradizione giuridica bizantina, sia dal diritto romano. Il caso degli Statuti tiepoleschi sembra essere di particolare interesse per la storia del diritto anche da questo punto di vista, dal momento che in essi si nota un progressivo allontanamento dalla tradizione giuridica bizantina, che era stata la base della legislazione veneziana delle origini.

¹ Cfr. BESTA 1896-1897.

² Cfr. TOMASIN 2001.

³ CESSI 1938, p. III. Alcuni manoscritti sembrano, comunque, allestiti in ambienti vicini al Palazzo, come ad esempio il codice Marc. Lat. V, 137 (10453), che fu copiato dal *cancellier grando* Bonicontra dei Bovi. Cfr. anche TOMASIN 2001.

⁴ Tale scoperta avvenne nel corso degli anni Novanta, nell'ambito di alcune ricerche riguardanti gli *Statuta Veneta* e lo studio dei codici veneziani della biblioteca del doge Marco Foscarini conservati presso la Biblioteca Nazionale di Vienna.

⁵ TOMASIN 2001, p. 49.

Al contrario, negli *Statuta Veneta* è stato riconosciuto dagli storici del diritto¹ un forte influsso del diritto romano. Tiepolo, infatti, ispirandosi con la sua legislazione alla tradizione del *Corpus juris civilis*, «mirava a porre un fondamento preciso per l'azione giudiziaria, con l'effetto di una riduzione dell'arbitrio dei giudici. Una linea di tendenza, questa, che verrà sostanzialmente sconfessata dal seguito della storia giuridica veneziana, caratterizzato da una certa diffidenza verso la tradizione romanistica, e tendente ad una sostanziale autonomia rispetto allo *jus commune*»². La natura degli Statuti tiepoleschi sembra avere, quindi, una posizione singolare nell'assetto giuridico della storia di Venezia.

¹ Cfr. in particolare PADOVANI 1995.

² TOMASIN 2001, pp. 47-48.

I VOLGARIZZAMENTI TRECENTESCHI

Originariamente redatti in latino, come tutte le compilazioni statutarie italiane dell'epoca¹, gli *Statuta Veneta* del 1242 vennero ben presto volgarizzati², già nei primi decenni del '300, come si approfondirà in seguito. Il motivo di questa rapida traduzione in volgare è probabilmente da ricercarsi tra le maglie della stessa società veneziana dell'epoca: una delle spinte maggiori venne probabilmente dalla classe mercantile³, che poteva trarre beneficio dalla conoscenza e dalla circolazione del testo volgare, un testo che fosse quindi comprensibile e utilizzabile anche da chi non conosceva il latino. Ciò poteva essere possibile a Venezia perché, già nel corso del basso medioevo, il tasso di alfabetizzazione era piuttosto alto, favorito dalla diffusione di scuole che orientavano anche alla conoscenza del volgare, come emerge dagli studi di Gherardo Ortalli in questo campo⁴.

Il volgarizzamento degli Statuti, come del resto anche il testo originario latino, dunque, non è stato realizzato per impulso di un'autorità politica, né nell'ambiente della Cancelleria ducale (almeno inizialmente), ma nell'ambito del notariato cittadino, a Venezia costituito dal clero secolare, o forse proprio in ambito mercantile. Questa ipotesi è corroborata anche dal fatto che i manoscritti che testimoniano i vari volgarizzamenti (ed in particolare il volgarizzamento più

¹ Cfr. FIUMI 1951; FASOLI - SELLA 1973; ORTALLI - PAROLIN - POZZA 1984; OROFINO 1989; PADOVANI 1993; AZZETTA 1994; BAMBI 1999; PINTO - SALVESTRINI - ZORZI 1999; RAVEGGI - TANZINI 2001; TANZINI 2004 e TANZINI 2007; STORCHI 2007; TROMBETTI BUDRIESI 2008.

² L'uso di volgarizzare e divulgare i testi statutari in volgare è, in realtà, una consuetudine diffusa in molte zone dell'Italia tardomedievale (cfr. FIORELLI 1994). Un caso particolare è presentato dalla redazione volgare degli Statuti di Trieste del 1421, «la cui stesura fu forse addirittura anteriore a quella in latino» (TOMASIN 2001, p. 50). A questo proposito cfr. anche PAVANELLO 1990. Per quanto riguarda gli statuti in area limitrofa a quella veneziana, si rimanda anche al *Corpus statutario delle Venezia* curato da Gherardo Ortalli.

³ Sull'importanza della figura del mercante a Venezia cfr. in bibliografia gli studi di STUSSI, FORMENTIN e TOMASIN.

⁴ Cfr. in particolare ORTALLI 1996.

antico), non sono di particolare pregio e raffinatezza, sono anzi, generalmente, di fattura alquanto modesta¹.

La particolarità della situazione veneziana, e degli *Statuta Veneta* in particolare, dunque, «sta nella sproporzione tra iniziativa pubblica (che, almeno in base al materiale superstite, risulta molto contenuta) e attività privata, o comunque non pubblicamente sancita, di produzione, utilizzo e messa in circolazione di volgarizzamenti legislativi e statutari. [...] L'esistenza, nel Trecento, di plurime redazioni pressoché coeve dei volgarizzamenti statutari sembra poi suggerire l'assenza di una vulgata ufficiale, e la sostanziale estraneità delle istituzioni pubbliche all'elaborazione delle traduzioni, confermata pure dalle caratteristiche materiali della documentazione»². A questo proposito, oltre alla fattura modesta cui si accennava precedentemente, si nota anche che generalmente i manoscritti non riportano la data della loro composizione³. Per ipotizzare una datazione, dunque, spesso è stato necessario servirsi di elementi connessi con l'assetto scrittorio dei manoscritti (analisi paleografica), oppure di criteri interni al testo, quali la presenza o meno di determinate leggi o correzioni databili con precisione, in modo tale da fissare almeno un termine *post quem* a cui affidarsi.

Gli *Statuta Veneta*, come si è precedentemente specificato, vennero dunque tradotti dal latino al volgare molto presto: il più antico volgarizzamento è databile entro gli anni Trenta del Trecento, ed è tramandato da due manoscritti: W e V.

¹ A tal proposito cfr. *Descrizione manoscritti*.

² TOMASIN 2001, p. 51.

³ Importanti le riflessioni di TOMASIN 2001 (p. 53) sulla tipologia dei codici statutari veneziani: «Una storia e uno studio tipologico dei codici statutari veneziani restano tuttora da scriversi. [...] Per quanto riguarda gli aspetti che possono interessare la presente ricerca, cioè gli elementi distintivi dei codici "volgari" rispetto a quelli contenenti il solo testo latino, si può osservare una tendenziale polarizzazione per cui i codici portatori del solo testo volgare [...] presentano in genere un aspetto più sobrio, e mancano di veri e propri apparati decorativi; al contrario, tra quelli contenenti il solo testo originale si contano alcuni tra i più preziosi ed elaborati prodotti scrittori veneziani: si tratta spesso di codici allestiti quasi certamente nell'ambito di pubbliche istituzioni (come nel caso degli *Statuta Veneta* oggi conservati nell'Archivio del Maggior Consiglio presso l'Archivio di Stato di Venezia), o comunque per una committenza di altissimo livello (ad esempio il codice IV, 1 della Biblioteca della Fondazione Querini Stampalia di Venezia), per la quale si allestiscono codici di grandi dimensioni, glossati e riccamente decorati, a imitazione di quelli in uso nell'ambiente dei giurisperiti professionisti. Una posizione per molti aspetti intermedia in questa sommaria ripartizione hanno i non pochi codici contenenti sia il testo latino sia quello volgare, la cui diffusione relativamente ampia già nel secolo XIV dimostra la fortuna di una tipologia destinata ad affermarsi stabilmente nelle edizioni a stampa. Si tratta comunque di categorie labili, spesso contraddette o sfumate da eccezioni e casi particolari, che solo uno studio complessivo sulla produzione libraria pubblica nella Venezia medievale potrà correttamente inquadrare». Cfr. anche MARIANI CANOVA 1995; BARTOLI LANGELI 1997.

Il primo è il cod. Palatino 2613 della Biblioteca Nazionale Austriaca di Vienna (W), il secondo è lo *Statuto di Venezia* conservato presso l'Archivio di Stato di Venezia, Senato e Collegio, Miscellanea, *Statuta Veneta*, b. 1, ex Brera 99 (V)¹.

Il codice viennese risulta essere il testimone conosciuto più antico. Innanzitutto, si può stabilire come termine *ante quem* della compilazione il 1346, anno di promulgazione delle *Correzioni* agli Statuti di Andrea Dandolo, assenti in W. In esso sono assenti anche i *Consilia et Ordinamenta* e le *Addizioni* promulgate da Francesco Dandolo rispettivamente nel 1333 e nel 1331. Si può quindi supporre che il codice sia stato redatto prima del 1331. Il volgarizzamento testimoniato da W presenta, inoltre, una *facies* linguistica particolarmente interessante per la sua «notevole arcaicità»², che permette di datare il manoscritto «al più tardi agli inizi del Trecento»³. L'analisi paleografica del testo condotta da Armando Petrucci negli anni Novanta⁴, infine, fa risalire la scrittura, una «gotica libraria fortemente spersonalizzata e tipizzata, [...] ad un periodo compreso tra la fine del secolo XIII e l'inizio del successivo»⁵.

La redazione del codice veneziano V risulta essere posteriore rispetto a quella di W: anche qui è assente il sesto libro di *Correzioni* di Andrea Dandolo del 1346, ma vengono riportati i *Consilia et ordinamenta* di Francesco Dandolo del 1333 e le *Addizioni* del 1331. Si può dunque ipotizzare che la sua composizione si situi tra il 1331 e il 1346. Anche dal punto di vista linguistico, inoltre, V sembra testimoniare una fase recenziore del volgare veneziano rispetto a quella testimoniata da W.

Il volgarizzamento degli *Statuta Veneta* testimoniato da W e V rappresenta, proprio per la sua considerevole arcaicità, uno dei più antichi esperimenti di traduzione in volgare di una fonte normativa dell'Italia comunale⁶.

È interessante sottolineare che in entrambi i testimoni è riportata, dopo il libro V, anche la *Promissio de maleficiis puniendis*, promulgata dallo stesso Jacopo Tiepolo nel 1232. In W si legge: *Comença li capitoli dello libro de promession. En nome dello Signor Deo e dello nostro Salvador Jexu Cristo, en l'ano dello Signor M CC XXX IJ, di VIJ ensando lo mese de Julio, en la quinta endicion en Rialto*; V, invece, riporta il testo parte in latino e parte in volgare: *Explicit*

¹ Per informazioni più dettagliate riguardo i codici si rimanda alla sezione *Descrizione manoscritti*.

² TOMASIN 2001, p. 53. Un commento linguistico approfondito è previsto per la continuazione del lavoro.

³ *Ibidem*.

⁴ Tale perizia paleografica, compiuta su un microfilm del codice viennese, venne eseguita nel corso delle ricerche per la tesi di laurea di Lorenzo Tomasin, confluite poi nel volume *Il volgare e la legge. Storia linguistica del diritto veneziano* TOMASIN 2001, da cui spesso qui si cita.

⁵ TOMASIN 2001, p. 54.

⁶ Cfr. TOMASIN 2001.

libri Statuti Venetorum que est totus corectus et emendatus secundum Statutum Curie. Incipit liber sextus de maleficiis puniendis. Incipiunt promissiones de maleficiis puniendis. In lo nome de messer Domene Deo e delo Salvador nostro Iesu Cristo, en l'anno delo Signor corando mille duçento trenta doi, dì VIJ exando lo messe de Jullio, indicion quinta in Riolto.

Oltre al volgarizzamento contenuto in W e V, se ne sono conservati altri sei.

Uno è tramandato da due testimoni, C1 e M1, rispettivamente conservati presso la Biblioteca del Museo Correr di Venezia (cod. 1506, ex Commissioni, 393, ex Libr. A, scaff. 6, n. 3), e l'altro nella Biblioteca Nazionale Marciana (Marc. It. VII, 373 = 7688); di quest'ultimo, però, si è conservata solamente la metà inferiore.

Gli altri volgarizzamenti, cinque in totale, vengono testimoniati da singoli manoscritti¹: A2 = Venezia, Archivio di Stato, *Senato e Collegio, Miscellanea, Statuta Veneta*, b. 2 (ex *Secreta – Statuta Veneta*; ex miscellanea codici 742), codice acefalo e mutilo del finale, contenente testo latino e testo volgare alternati; A3 = Venezia, Archivio di Stato, *Senato e Collegio, Miscellanea, Statuta Veneta*, b.3 (ex miscellanea codici 446); B3 = Oxford, Bodleian Libraries, MS. Bowyer 3; C2 = Venezia, Museo Correr, cod. Cicogna 1444, classe III, n. 399 (ex *Correr* 1213); M2 = Venezia, Biblioteca Nazionale Marciana, It. II 93 (4841).

È interessante notare tra i testimoni la presenza di manoscritti bilingui, A2 e C1, contenenti sia il testo latino, sia la relativa traduzione in volgare, alternati.

Similmente alla condizione degli *Statuta* in latino, anche i codici contenenti i volgarizzamenti non sono riconducibili direttamente all'ambiente della cancelleria veneziana, e non era in circolazione alcun testo di carattere ufficiale. Si può supporre, dunque, che la traduzione degli Statuti debba essere ricondotta a «quell'ambiente tra il cancelleresco e il notarile da cui esce pressoché tutta la documentazione in volgare dell'epoca»²; ciò spiegherebbe anche le notevoli somiglianze che intercorrono tra il veneziano dei testi statutari e quello dei testi documentari coevi³. Tali analogie rimasero stabili solo fino al Quattrocento, quando iniziarono a svilupparsi i primi elementi di differenziazione che poi «renderanno il volgare di uso giuridico un registro in larga parte autonomo rispetto alle altre realizzazioni del veneziano»⁴.

¹ Per una presentazione più accurata dei codici si rimanda alla sezione de *Descrizione manoscritti*.

² TOMASIN 2001, p. 57.

³ *Ibidem*: «La lingua della legge cerca, nei volgarizzamenti trecenteschi, di raggiungere una piena disinvoltura adottando gli unici modelli a disposizione».

⁴ *Ibidem*.

Nel corso del Quattrocento si registrano alcuni cambiamenti tra i manoscritti: prevalgono quelli che riportano il solo testo latino originario, i testi in volgare sono abbastanza scarsi e scompaiono del tutto i codici bilingui, almeno fino alla fine del secolo¹, quando le prime edizioni a stampa resero stabile e codificata la tipologia del testo bilingue, fino addirittura all'ultima stampa, la cosiddetta *Moceniga* del 1729: *Novissimum statutorum ac Venetarum legum volumen, duabus in partibus divisum, Aloysio Mocenigo venetiarum principi dicatum*², Venezia, Pinelli.

Per quanto riguarda le stampe degli *Statuta*, è importante sottolineare alcune caratteristiche delle prime due edizioni risalenti al Quattrocento.

L'*editio princeps* è del 24 aprile 1477 (Venezia), come si legge nel *colophon* dell'opera, per lo stampatore Filippo di Piero; essa fu, molto probabilmente, il primo statuto a stampa dell'intera Italia settentrionale³. Dal momento che «la presenza di statuti in volgare a stampa è una eccezione nel Quattrocento»⁴, almeno per quanto riguarda quest'area geografica, è di particolare interesse sottolineare che l'*editio princeps* riporti solamente il volgarizzamento degli Statuti, anonimo. La composizione della pagina è di tipo classicheggiante, umanistico; la *facies* linguistica risulta essere abbastanza innovativa rispetto a quella dei manoscritti ad essa precedenti, molto più vicina a forme latine e toscane, forse già nella direzione di un "volgare illustre"⁵.

La seconda edizione a stampa risale al 1492, è edita a Venezia da Dionisio Bertocchi, «probabilmente in concomitanza con l'emanazione di un provvedimento costituzionale, la *Leze*

¹ Cfr. TOMASIN 2001, p. 109.

² Si tratta di Alvise III Mocenigo, doge della Repubblica di Venezia, in carica dal 24 agosto 1722 al 1732.

³ Cfr. TOMASIN 2001, p. 109. Si sottolinea, inoltre che «un utile termine di confronto con la situazione veneziana può essere fornito dalla pubblicazione, nel 1484, del volgarizzamento delle *Constitutioni de la patria de Friouli* – cioè delle Costituzioni del territorio friulano, sottomesso alla Serenissima ma dotato, come tutta la Terraferma, di legislazione autonoma – ad opera dell'umanista Pietro Capretto [GOBESSI - ORLANDO 1998]. Alla luce delle dichiarazioni del volgarizzatore contenute nell'interessante prefazione al volume, si è voluto attribuire l'iniziativa di questo volgarizzamento all'«intento della divulgazione» ed all'autonoma iniziativa di editore e traduttore – e in effetti nella stampa delle Costituzioni friulane, così come in quelle degli Statuti veneziani, «non esistono formule di autenticazione di sorta» [GOBESSI - ORLANDO 1998, pp. 35-36]. Accanto, e, forse, al di sopra dei propositi di pubblica utilità si poneva, certo, anche il desiderio di realizzare vantaggiose operazioni editoriali, alle quali farebbero pensare, tra l'altro, le parole con cui lo stesso Capretto rassicura il suo editore nell'epistola introduttiva del volgarizzamento: «non dubitadi doverne cavar bon frutto» [GOBESSI - ORLANDO 1998]» (TOMASIN 2001, p. 109 e segg.).

⁴ CONTÒ 1993.

⁵ Cfr. TOMASIN 2001, p. 111.

pisana delle appellazion, promulgata in quell'anno, che fu aggiunta in appendice alla silloge statutaria ereditata dai tempi di Jacopo Tiepolo e, per il libro VI, di Andrea Dandolo»¹. Diversamente dalla *princeps*, nel *colophon* finale dell'opera viene riportato il nome dell'autore del volgarizzamento, cioè di chi avrebbe "rivisto e tradotto" il testo («castigavit et transutulit»). Il suo nome si trova abbreviato in *Fran. Gib.* (p. lxxxviii r), oppure in *Fran. Gi. Ran.* (in un altro *colophon* posto al termine di una sezione del libro, p. lxxviii r)². Il testo del privilegio di stampa accordato dal Collegio a lui e all'editore, conservato presso l'Archivio di Stato di Venezia e datato il 21 agosto 1492, riporta per esteso il nome *Franciscus Gisbertus*³, ma di questo personaggio non si hanno per ora ulteriori notizie. È un dato significativo che si tratti certamente di un privato che si rivolge alla Signoria domandando un'autorizzazione analoga a quella necessaria per la pubblicazione di qualsiasi altra opera a stampa, chiedendo dunque di «imprimere et imprimi facere Statuta inclyte urbis Venetiarum non tam latina quam vulgaria suis propriis impensis et industria»⁴. Anche in questo caso dunque, come per la stampa del 1477 e precedentemente per i manoscritti, si riscontra l'effettivo disinteresse dello Stato veneziano per la realizzazione e la diffusione di volumi statuari ufficiali.

La stampa del 1492 risulta essere significativamente differente rispetto alla *princeps*: si ritorna nuovamente all'accostamento del testo latino e di quello volgare, come nei casi dei manoscritti bilingui trecenteschi, diventando usuale anche in numerose stampe successive. L'assetto grafico è un altro elemento che differenzia in modo sostanziale queste due prime edizioni a stampa, e quella del 1492 sembra voler essere una fedele riproduzione della tipologia libraria

¹ TOMASIN 2001, p. 117.

² TOMASIN 2001 (p. 116) registra diverse possibilità per identificare tale volgarizzatore, e per sciogliere l'abbreviazione del suo nome: «L'erudito ottocentesco Emmanuele Antonio Cicogna identificava il personaggio con un *Francesco Gilberto*, senza dare altri riferimenti [CICOGLIA 1847, p. 175]. Ma quell'abbreviazione sembra piuttosto corrispondente a Francesco Giberti o Giberto, come hanno letto altri bibliografi, e quindi a un cognome di aspetto più toscano che veneziano [*Short-title catalogue of books printed in Italy and of Italian books printed in other countries from 1465 to 1600 now in the British Museum*, London, The British Museum, 1958]».

³ Cfr. TOMASIN 2001, p. 116: «A.S.V., *Collegio*, Notatori, reg. 14, c. 69v (21 agosto 1492). Il documento fu segnalato già da FULIN 1882 [...], in particolare p. 104, che trascrive erroneamente *Gibertus* anziché *Gisbertus*. Forse l'aveva visto il Cicogna, e aveva letto *Gilbertus* prendendo la *l* per una *s*».

⁴ TOMASIN 2001 (p. 117) specifica inoltre che «se col privilegio citato (uno dei più antichi esempi veneziani di questo tipo di decreti) lo Stato si impegna a salvaguardare gli interessi economici del volgarizzatore e del suo editore comminando penalità agli eventuali contraffattori e falsificatori dell'edizione *in fieri*, è un fatto che nel testo della delibera si alluda alla scarsa circolazione di copie degli Statuti volgarizzati ("quorum inopia hucusque est laboratum" come a un problema la cui soluzione spetta ai privati piuttosto che alla Signoria. Se essa bada a tutelare la stampa del '92 da una pirateria editoriale già agguerrita, non esclude però che altri traduttori e curatori possano emettere liberamente diverse versioni di quello stesso testo, come già era avvenuto in precedenza (s'intende: ancora per iniziativa privata) con l'edizione del '77: "Si vero alius quispiam impressor vellet imprimere aut imprimi facere Statuta Venetiarum alio modo et forma sicuti prius est factum, sit in arbitrio eiusdem imprimere et imprimi facere ad libitum"».

antica¹: si recuperano la grafia libraria, l'alfabeto gotico, la disposizione su due colonne del testo, la rubricatura e la paragrafatura tipiche della tradizione manoscritta statutaria precedente. Per quanto riguarda il volgarizzamento, inoltre, si è di fronte ad una traduzione che probabilmente riprende in parte quella precedente del 1477, ma che comunque se ne distanzia sotto vari punti di vista. TOMASIN 2001 a questo proposito evidenzia che «il fatto che per l'edizione del 1492 non si scegliesse di riutilizzare la versione data alle stampe solo quindici anni prima dovette dipendere da motivazioni estrinseche. Il volgarizzamento del '77 e quello del '92 sono complessivamente vicini dal punto di vista linguistico. Non ostante che ci si trovi in anni dominati in Italia dalla questione della lingua, pochi mutamenti sembrano essere intervenuti nella veste delle due traduzioni»².

Di ben maggiore importanza è, però, il fatto che il volgarizzamento della stampa del 1492 verrà ripreso, con ben poche modifiche, dalle future stampe, anche quando acquistò finalmente un carattere ufficiale con le edizioni dello “stampatore ducale” Pinelli³, cristallizzandosi come versione canonica fino alla fine della Repubblica, o almeno fino all'ultima edizione, risalente al 1729⁴.

¹ Tale assetto tipografico verrà poi abbandonato nell'edizione successiva, la grittiana del 1528, per poi ritornare, in modo isolato, nella terza edizione del 1537. Cfr. TOMASIN 2001, p. 118.

² TOMASIN 2001, p. 118.

³ TOMASIN 2001, p. 117: «A conferma dell'importanza della versione canonica nel seguito della tradizione degli Statuti, si osservi che ancora in pieno Settecento il loro testo è citato, in opere propriamente giuridiche, nella versione volgare: è il caso ad esempio di G. PAVISSI, *Storia delle cause civili agitate, e diffinitamente decise dagl'eccellent. Consigli, e Collegi della Serenissima Repubblica di Venezia*, Venezia, Deregni, 1765».

⁴ Per quanto riguarda le altre edizioni a stampa si rimanda sempre a TOMASIN 2001. Interessante, in questa sede, riportare alcune preziose osservazioni riguardanti il volgare delle edizioni a stampa che contribuirono a definire quella che diventerà la “lingua del foro”: «La versione canonica del testo statutario conserva per tre secoli, fino alla fine della Repubblica, uno stato di lingua sempre meno aggiornato, cioè sempre meno in linea con i nuovi usi di scrittura, sia dialettali sia italiani, tramandando uno dei più caratteristici esempi di veneziano cancelleresco del tardo Quattrocento. Il fatto che nulla riesca a scalzare questo modello, che si deve supporre sempre più obsoleto col passar del tempo, non può dipendere solo dalla tendenza conservativa a cui naturalmente induce la sacralità del testo di legge (invero assai poco avvertita a Venezia). La lingua del volgarizzamento statutario, che nel 1729 l'ultima edizione restaurerà in parte, liberandola di numerosi ritocchi linguistici imposti dalle precedenti stampe, doveva essere qualcosa di diverso dal puro e semplice dialetto, ma anche qualcosa di comparabile con esso. Basti a questo proposito la testimonianza di Daniele Manin, che nel 1847 ripercorreva la vicenda delle redazioni statutarie, partendo da quelle più antiche, a suo avviso “tradotte nel volgare dialetto veneziano verso la metà del sec. XIV”, e a proposito delle stampe più recenti affermava che “anche la traduzione pubblicata nelle ultime edizioni si scosta d'assai dal moderno attuale dialetto veneziano”: si scostava, evidentemente, nel senso di una maggiore arcaicità. Non al “moderno attuale dialetto veneziano” avrebbe dovuto guardare Manin per rintracciare il linguaggio più prossimo a quello delle traduzioni statutarie bensì, casomai, al veneziano che, solo mezzo secolo prima, risuonava ancora nelle aule de tribunali veneti, ultimi custodi di un'autonoma prassi giudiziaria, ma anche di una peculiare tradizione linguistica. Si tratta di quel veneziano “lingua del foro” [...], la cui esistenza vale forse a spiegare la sopravvivenza dell'antica lingua cancelleresca nelle edizioni settecentesche degli Statuti Veneti: per via di una tradizione ininterrotta e di una prassi consolidata, l'antica lingua elaborata per gli usi della Cancelleria

La vicenda degli *Statuta Veneta* e dei suoi volgarizzamenti, dunque, risulta particolarmente interessante sotto diversi punti di vista: essa rappresenta, infatti, uno dei più antichi esperimenti di traduzione in volgare di una fonte normativa e legislativa dell'Italia comunale; è l'inizio di una lunga tradizione di convivenza tra latino e volgare nella trasmissione degli Statuti, volgarizzati in varie altre circostanze fra i sec. XIV e XV, e costantemente ristampati, tra i secoli XIV e XVIII, presentando insieme testo latino e testo volgare alternati; rappresenta, infine, l'atto di fondazione del registro linguistico del veneziano d'uso giuridico, che, pur con delle evoluzioni nel corso del tempo, a Venezia rimase riconoscibile e riconosciuto come un *unicum* nel panorama culturale italiano, avendo un notevole successo nella cultura e nella letteratura italiane nell'età moderna (si pensi ad esempio alle opere di Carlo Goldoni).

ducale, riemergeva nelle ultime manifestazioni, scritte (gli Statuti) e orali (le arringhe degli avvocati settecenteschi), della civiltà giuridica veneziana».

DESCRIZIONE DEI MANOSCRITTI

W = Wien, Österreichische Nationalbibliothek, Cod. Palatinus 2613.

V = Venezia, Archivio di Stato, *Senato e Collegio, Miscellanea, Statuta Veneta*, b. 1 (ex Brera 99).

A2 = Venezia, Archivio di Stato, *Senato e Collegio, Miscellanea, Statuta Veneta*, b. 2 (ex *Secreta – Statuta Veneta*; ex miscellanea codici 742).

A3 = Venezia, Archivio di Stato, *Senato e Collegio, Miscellanea, Statuta Veneta*, b.3 (ex miscellanea codici 446).

B3 = Oxford, Bodleian Libraries, MS. Bowyer 3.

C1 = Venezia, Museo Correr, cod. 1506 (ex *Commissioni*, 393, ex. *Libr. A*, scaff. 6 n. 35).

C2 = Venezia, Museo Correr, cod. Cicogna 1444, classe III, n. 399 (ex *Correr* 1213).

M1 = Venezia, Biblioteca Nazionale Marciana, It. VII 373 (7688).

M2 = Venezia, Biblioteca Nazionale Marciana, It. II 93 (4841).

W

Wien, Österreichische Nationalbibliothek, Cod. Palatinus 2613.

Libro delli statuti delle leçe delli Venedhesi

Codice di modesta fattura non particolarmente pregiato, databile intorno ai primi decenni del XIV secolo, di origine veneziana. Menzionato per la prima volta in un catalogo di nuove acquisizioni (Cod. Ser. n. 2204) della Österreichische Nationalbibliothek, redatto tra il 1783 e il 1786 (quindi prima del periodo di dominazione austriaca su Venezia).

Membranaceo. Mm. 280 x 190.

52 carte. Numerazione in numeri arabi nell'angolo in alto a destra: una più antica in inchiostro scuro, l'altra moderna a lapis (sempre spostata più a destra rispetto all'altra, o addirittura sopra; assente in 8r, 24r, 25r, 28r, 33r, 37r).

Fascicolazione. I-II⁸, III¹⁰, IV-VI⁸, VII² (ultima carta tagliata a metà, presenta sul retro residui di colla animale e lacerti di altro materiale, probabilmente prima era attaccata alla coperta originale del codice). Da c.1 a c. 7 le carte hanno il margine esterno rifilato (cc. 2, 4 solo parte inferiore; cc. 3, 5, 6, 7 tutto). Regolari richiami orizzontali. Legge di Gregory generalmente rispettata, tranne fra c. 1 e c. 2, perché la prima carta è stata attaccata alla rovescia durante il processo il restauro e di rilegatura del codice (l'incipit del testo si trova su quello che adesso è il verso della prima carta, decifrabile solo consultando l'originale: *In nome Cristo Amen. Comença lo prologo delo libro delli statuti e dele leçe delli Venedhesi delo nobel seignor*).

Scrittura gotica libraria (non particolarmente raffinata) su due colonne (tranne in c. 51r e 51v, dove si ha una sola colonna pressoché illeggibile, e 52r, tagliata). In c. 37r si rileva una scrittura di altra mano (*ductus* veloce), solo in questa carta. Rigatura a lapis. Nelle ultime due carte (c. 51v, c. 52r) scrittura differente, posteriore, illeggibile a causa del degrado. Rigatura assente.

Testo dei capitoli in nero. Rubriche in rosso. Numerazione dei capitoli in numeri romani in nero (inchiostro un po' più chiaro rispetto a quello del testo dei capitoli) nella parte esterna delle due colonne, probabilmente di altra mano (*ductus* veloce). Rubricario in nero, con capilettera in rosso e numerazione dei capitoli in nero. Numerazione dei libri in numeri romani in nero (inchiostro più chiaro rispetto al testo) nella parte superiore del recto di ogni carta, al centro, probabilmente di mano successiva (*ductus* veloce, simile a quello della numerazione dei capitoli).

Legatura moderna. Coperta in cuoio; seconda coperta cartacea di protezione.

Condizioni. Il codice versa in uno stato di degrado preoccupante, soprattutto nelle carte iniziali e finali. Gore di umidità di colore marrone e macchie molto estese di colore violaceo (probabilmente funghi), presenza di muffe di diverso tipo, con numerosi fori causati dalla corrosione (nelle carte iniziali) e dai tarli (in particolar modo nelle cc. 47, 48, 49, 50). Le prime due carte, pesantemente corrose e rovinate, risultano illeggibili. Codice dedicato all'uso, non particolarmente pregiato: lato pelo poco curato e non perfettamente levigato (molto scuro, con traccia dei bulbi piliferi molto visibile); numerosi fori di costruzione, alcuni di grandi dimensioni (es. cc. 2, 5, 11, 13, 44). Segni di usura nella parte esterna delle carte, molto consumata, soprattutto nell'angolo inferiore (molto più scuro e logoro); fino a c. 14 margine esterno molto rovinato; da c. 14 in poi la pergamena sembra meglio conservata, a parte le ultime quattro carte corrose dall'umidità.

Restauro. A causa del considerevole degrado, il manoscritto è stato sottoposto ad un restauro di tipo conservativo tra il 2015 e il 2016, ad opera dell'Institut für Restaurierung della Österreichische Nationalbibliothek. Intervento incentrato sulle prime carte del codice, le più danneggiate. Il codice rimane comunque molto fragile e delicato. Restauro precedente a quello del 2015-16: legatura moderna, coperta in cuoio, tre carte di protezione all'inizio e alla fine del testo e altri piccoli interventi di conservazione all'interno del codice. Nel processo di rilegatura la prima carta, che probabilmente si era staccata, è stata attaccata alla rovescia¹.

Lingua: volgare.

Contenuto:

Primo prologo c. 1v²; *Capitolo de presumptione* c. 1r; *Secondo prologo antigo* c. 2r; Primo libro c. 3v; Secondo libro c. 18r; Terzo libro c. 21r; Quarto libro c. 33r; Quinto libro c. 42r; *Libro de promession* c. 46r; ultime due carte tagliate (cc. 51-52), con scrittura posteriore illeggibile a causa del degrado.

¹ La specularità lato carne - lato pelo tra c. 1 e c. 2 non è rispettata; la parte consumata di c. 1, più danneggiata e scura (oltre alla lacuna in basso a sinistra, ora risanata), si trova sul lato interno, e non su quello esterno, logorato dall'usura in tutto il codice; il foro in alto a destra non coincide con quello presente (e identico) in c. 2 e c. 3. L'incipit del testo si trova su quello che adesso è il verso della prima carta, decifrabile solo consultando l'originale: *In nome Cristo Amen. Comença lo prologo delo libro delli statuti e dele leçe delli Venedhesi delo nobel seignor.*

² Prima carta attaccata alla rovescia.

V

Venezia, Archivio di Stato, *Senato e Collegio, Miscellanea, Statuta Veneta*, b. 1

(ex Brera 99)

Statuto di Venezia 1232 - 1333

Codice di modesta fattura databile tra il 1333 e il 1346 (presenti i *Consilia et Ordinamenta* del 1333 di Francesco Dandolo, ma assenti le correzioni e addizioni di Andrea Dandolo del 1346), di origine veneziana.

Membranaceo. Mm. 250 x 180.

111 carte. Numerazione moderna in numeri arabi in alto a destra sul recto di ogni carta.

Fascicolazione. I¹²⁻² (prima carta attaccata alla coperta; penultima tagliata), II⁴ (carte lasciate in bianco), III-XIV⁸, XV²⁻¹ (ultima carta attaccata alla coperta). Regolari richiami orizzontali. Legge di Gregory rispettata, tranne fra I e II fascicolo: probabilmente I è stato aggiunto in seguito, e le carte bianche del fascicolo II sono in realtà le carte di guardia del testo centrale.

Scrittura gotica testuale su una colonna. Tre mani diverse: una nel primo fascicolo, con *ductus* sorvegliato ed un tipo di scrittura più grande rispetto alle altre, riporta la *Promissio de maleficiis puniendis* in latino, da c. 1r a c. 9v; la seconda riporta il testo vero e proprio degli *Statuta*, in volgare, da c. 14r a c. 92v; la terza, con un inchiostro differente più tendente al grigio, con un tratto più minuzioso e controllato, oltre che un modulo più piccolo, riporta le *Addizioni* e i *Consilia et Ordinamenta* di Francesco Dandolo, da c. 94r a c. 111v. Impostazione della pagina differente tra fasc. I e successivi: prima sezione (f. I con *Promissio*) margine di testa mm. 30, margine interno mm. 30, margine esterno mm. 35, margine di piede mm. 55; sezione successiva, da c. 14r a 111v, margine di testa mm. 25, margine interno mm. 25, margine esterno mm. 45, margine di piede mm. 65. Rigatura a lapis.

Promissio e *Consilia et Ordinamenta*. Testo dei capitoli in nero. Rubriche in rosso. Capilettiera in rosso e blu alternati e decorati (dove il capolettiera è rosso, la decorazione è in blu, e viceversa). *Statuta Veneta*. Testo dei capitoli in nero. Rubriche in rosso (da c. 90 in poi assenti). Rubricario in nero, con capilettiera alternati in rosso e blu. Numerazione dei capitoli in numeri romani in rosso.

Legatura in corda non originale. Coperta in legno rivestita in membrana (nella coperta anteriore manca un pezzo della parte inferiore della copertura); vi è scritto: [*Li*]bro *Gotico antico* [...] *Leggi* [...] 1232. B. 99 (numero stampato). Segni di chiusura, probabilmente due lacci in cuoio. Costa moderna in cuoio, decorata e abbastanza ben conservata; rivestimento membranaceo originale tagliato per lasciar posto al cuoio inciso della costa (diverso stato di degrado dei due materiali).

Condizione. Codice ben conservato: gore di umidità giallastre poco invasive, pochissimi fori di tarli; qualche strappo in alcune carte, nella parte esterna, ma che non compromettono il testo (es. c. 14). Pochi segni d'uso: solamente l'angolo in basso a destra risulta essere un po' più scuro. Lato carne non ben levigato: presenza di bulbi piliferi e di numerosi fori di costruzione (alcuni anche abbastanza grandi: cc. 52 e 83).

Lingua: bilingue latino e volgare. *Statuta* in volgare; in latino la *Promissio de maleficiis puniendis*, nel primo fascicolo, e i *Consilia et Ordinamenta* di Francesco Dandolo, negli ultimi tre fascicoli.

Contenuto:

Promissio maleficiorum c. 1r (solo parte in latino); Primo prologo c.14r; *Capitolo de presumptione* c. 15r; *Comença lo segundo prologo antigo* c. 16r; Primo libro c. 18r; Secondo libro c. 39r; Terzo libro c. 44r; Quarto libro c. 62v; Quinto libro c. 76v; *Incipiunt capitula libri sexti* c. 82r (in realtà si tratta del libro della *Promissio*, questa volta in traduzione volgare); *Addizioni* di Francesco Dandolo 1331 c. 94r; *Consilia et Ordinamenta* di Francesco Dandolo 1333 c. 109r; *Addicio f(a)c(t)a promissioni* c. 111r.

A2

Venezia, Archivio di Stato, *Senato e Collegio, Miscellanea, Statuta Veneta*, b. 2

(ex *Secreta – Statuta Veneta*; ex miscellanea codici 742)

Frammento degli Statuti Veneti

Codice di fattura modesta, acefalo e mutilo del finale, risalente al XIV secolo, di origine veneziana.

Membranaceo. Mm. 300 x 230.

34 carte. Numerazione moderna a lapis in numeri arabi in basso, nella parte centrale.

Fascicolazione. I-IV⁸. Due carte di guardia all'inizio e alla fine del codice. Regolari richiami orizzontali. Codice acefalo e mutilo del finale. In base ai riferimenti del numero del fascicolo presenti con i richiami, il primo fascicolo rimasto risulta essere il terzo del codice originario. Legge di Gregory rispettata.

Scrittura gotica su due colonne. Altra mano (gotica) dal terzo fascicolo; anche l'inchiostro sembra differente (prima più scuro, poi leggermente brunito).

Testo dei capitoli in nero. Rubriche in rosso, con capilettera rossi e blu alternati e decorati: se il capolettera è rosso, le decorazioni sono blu, e viceversa; alcuni capilettera con particolari in giallo. Numerazione dei capitoli in numeri arabi in rosso, nella parte esterna delle colonne (presente solo nelle sezioni in latino). Rubricario in nero (prima tutti capitoli in latino, poi quelli in volgare), con segni paragrafali in rosso e blu alternati. Indicazione del numero del libro in numeri romani in rosso, nella parte superiore della carta, al centro.

Legatura moderna. Coperta moderna in cartone finto marmorizzato.

Condizione. La parte conservata è in buono stato. Non si notano segni di degrado, e nemmeno di utilizzo.

Lingua: bilingue latino e volgare (prima rubrica e testo in latino, seguono rubrica e testo in volgare).

Contenuto (il testo rimasto inizia dal cap. 36 del primo libro, in latino, e termina con l'inizio del cap. 40 del terzo libro, in volgare):

Cap. 36 del Primo libro c. 2r; Secondo libro c. 12v; Terzo libro c. 18r; cap. 40 del terzo libro c. 33v.

A3

Venezia, Archivio di Stato, *Senato e Collegio, Miscellanea, Statuta Veneta*, b. 3

(ex miscellanea codici 446)

Codice di fattura medio-alta risalente al XIV secolo (posteriore al 1346, presente il sesto libro di Andrea Dandolo). Nel *colophon* finale dell'opera, in una sezione difficilmente decifrabile, è presente la data 1417.

Membranaceo. Mm. 220 x 155.

109 carte. Numerazione in numeri arabi nell'angolo in alto a destra, sul recto di ogni carta.

Fascicolazione. I⁴⁻¹ (carte di guardia lasciate in bianco, la prima attaccata alla coperta), II-VI¹⁰, VII¹⁰⁻² (ultime due carte strappate, rimane qualche traccia), VIII-IX¹⁰, X⁸, XI-XII¹⁰. Regolari richiami orizzontali. Legge di Gregory rispettata.

Scrittura gotica veloce su una colonna. Rigatura a lapis.

Testo dei capitoli in nero (un po' sbiadito). Rubriche in rosso, con numerazione capitoli in numeri romani in rosso. Capilettera alternati in blu e rosso, con varie decorazioni. Rubricario in nero, con i segni paragrafali per ogni capitolo in rosso e blu alternati. Numerazione dei capitoli del rubricario in numeri romani in nero, sul lato destro. Riferimenti al libro in alto nella parte centrale della carta: verso *L* in blu, e recto numero del libro in numeri romani in rosso. Richiami orizzontali nella parte inferiore della carta in nero e rosso alternati, con decorazioni in nero, rosso o blu.

Capolettera miniato nel prologo in c. 1r: stemma riconducibile a una famiglia appartenente alla borghesia veneziana, probabilmente la famiglia Mainardi, ma l'identificazione è tuttora incerta. Il primo capolettera di ogni libro è decorato. In c. 6r viene lasciato lo spazio vuoto per la miniatura.

Legatura di corda, probabilmente originale. Coperta in legno rivestita di cuoio, deteriorata da numerosi fori di tarli. Decorazioni sul cuoio abbastanza minuziose e pregiate.

Condizione. Il manoscritto, nella parte interna, è ben conservato: alcuni fori di tarli, non sembra essere stato danneggiato dall'umidità. Segni dell'uso sul lato esterno delle carte, più scuro.

Lingua: volgare.

Contenuto:

Primo prologo c. 1r; Secondo prologo antico c. 1v; *P(re)suption* c. 3r; Primo libro c. 4r; Secondo libro c. 19v; Terzo libro c. 23r; Quarto libro c. 36r; Quinto libro c. 47r; Sesto libro c. 52r (*Anno d(omi)ni MCCXXVIII, indicion ... a dì p(ri)mo del mexe de çugno, al tempo del serenissimo ... misser Jacomo Tiepolo inclito doxe de Veniexia, Dalmatia e Croatia, et signor dela quarta parte et metà de tuto lo Imperio de Romania. Questi sono i ordenamenti p(er) quel doxie facti, (et) p(er) el menor et maçor consei, (et) de quaranta, (et) i(n) la contion publicamente lecte (et) cu(n) laudation del puovolo aprobadi*); *Promission* c. 61r; *Correction di Statuti de Veniexia* di Andrea Dandolo c. 68r; *Capitolo di noderi de Veniexia* c. 96r (fine c. 101r); le ultime tre pagine sono lasciate in bianco, anche se preparate per essere scritte (presenza segni a lapis).

B3

Oxford, Bodleian Libraries, MS. Bowyer 3

Statutes of Venice, 1242-1346

Codice di media fattura risalente alla seconda metà del secolo XIV (posteriore al 1346, presente il sesto libro di Andrea Dandolo), di origine veneziana.

Membranaceo. Mm. 305 x 230.

43 carte. Numerazione moderna in numeri arabi nell'angolo in alto a destra, sul recto di ogni carta. Alcune imprecisioni nella numerazione: c. 1 segnata due volte, per la prima e la seconda carta; da c. 3 a c. 11 numerazione corretta; c. 11 segnata due volte, per undicesima e dodicesima carta; da c. 13 a c. 19 numerazione corretta; da c. 20 a c. 29 si riparte da 10 fino a 19; la trentesima è segnata correttamente 30; da c. 30 a c. 41 numerazione corretta.

Fascicolazione. I¹⁰⁻¹ (ultima carta tagliata), II-IV⁸, V¹⁰. Regolari richiami orizzontali. Legge di Gregory rispettata. Due fogli di guardia di carta di stracci inseriti successivamente (probabilmente durante la rilegatura e la rifacitura della coperta in cuoio per la biblioteca di George Bowyer, che presentò i manoscritti in suo possesso alla Bodleian Library nel 1838 e nel 1842).

Scrittura gotica piuttosto accurata su una colonna. Rigatura a lapis visibile solo in qualche carta. Altra mano annotazione in c. 40v.

Testo dei capitoli in nero. Rubriche in rosso (inserite dopo la stesura del testo dei capitoli). Capilettera alternati in rosso e blu. Capolettera del primo capitolo di ogni libro più grande degli altri; dal terzo libro i capilettera sono assenti e rimane lo spazio vuoto.

Legatura moderna. Coperta in cuoio.

Condizione. Il codice si trova in buono stato. Qualche foro di tarlo nelle prime carte.

Lingua: *Statuta Veneta* in volgare. Sezioni degli statuti delle navi in latino e volgare.

Contenuto:

Mancano i prologhi.

Capitolo dele presuncion c. 1r; Primo libro c. 1v; Secondo libro c. 8r; Terzo libro c. 9v; Quarto libro c. 15v; Quinto libro c. 20r; *Promission de malefici* c. 22r; *Correzioni e aggiunte* di Francesco Dandolo (1331 e 1333) c. 15r; *Correzioni e aggiunte* di Andrea Dandolo (1346) c. 31v; *Incipit prologus statutorum navium* del 1255 c. 35r (in latino fino cap. XLIII, poi volgare: *dì 26 novembrio 1400 vaca(n)do el dogado p(er) la mo(r)te de miss(er) Anthonio Venier et laudada i(n) publica concion*); *Finito statuto refferam(us) gratias Cr(is)to* c. 40r; nota finale firmata da *Priamus (Con)tareno e Antonius Gradenico* c. 40v (probabilmente di altra mano): *1433 die otavo me(n)se novembrio*.

C1

Venezia, Biblioteca Museo Correr, Cod. 1506

(ex *Commissioni*, classe III 393, ex *Libr. A*, scaff. 6, n. 35)

Statuta Veneta

Codice di media fattura risalente al 1369 (*subscriptio* c. 1r), di origine veneziana.

Membranaceo. Mm. 260 x 200.

151 carte. Numerazione in numeri arabi nell'angolo in alto a destra, di mano successiva (c. 1r = 1; c. 1v = 2 e così fino a c. 10 v = 30; poi la numerazione segue la prassi, ricominciando da c. 11)

Fascicolazione. 1 carta di guardia antica con pergamena diversa (non numerata). I-II⁸, III-IV¹², V-XVII⁸, XVIII⁴ (aggiunto successivamente – pergamena e scrittura differenti), XIX² (aggiunto successivamente - pergamena trattata in modo differente e scrittura diversa). Legge di Gregory rispettata. Foglio di protezione di carta con decori a tema floreale, forse risalente al 1506, secondo la data ivi riportata.

Scrittura gotica su due colonne (per il testo degli *Statuta Veneta*). Rigatura a lapis. Aggiunte posteriori in una libreria dal *ductus* veloce su due colonne, risalente alla prima metà del XV secolo (date 1433; 1435; 1449) in cc. 145r, 145v, 146r (fascicolo aggiunto successivamente). Aggiunte posteriori di un'altra mano, in una libreria dal *ductus* veloce e poco curato, in cc. 149v – 150r (fascicolo aggiunto successivamente). Annotazioni, correzioni e glosse a margine di un'altra mano, sicuramente successive, in una libreria con *ductus* veloce.

Testo dei capitoli in nero. Rubriche in rosso (con piccoli elementi decorativi in rosso negli spazi bianchi). Rubricario in nero con capilettera in rosso e blu alternati (alcuni con decorazioni). Numerazione dei capitoli a lato, in numeri romani in rosso. Riferimento al numero del libro in rosso, nella parte centrale in alto: sul verso delle carte *liber*, sul recto *p(ri)mus*, *secu(n)dus* (etc.); nel *libro delle promission*, v *Promissionis*, r *maleficiis*.

Capolettera miniato molto curato in c. 1r (un po' danneggiato nelle sezioni dorate).

Legatura moderna. Coperta in pergamena.

Condizione. Conservato in ottime condizioni. Pochi segni di degrado: né gore di umidità, né fori di tarli. Alcuni fori di costruzione.

Lingua: codice bilingue latino e volgare. Per ogni sezione prima testo latino, seguito dal volgare (ess. c. 1v: *Questo prologo sie p(er) vulgare*; c. 2v: *Incipit secundus prologus in latino de antiquis*; c. 3v: *Questo prologo sie per vulgare, e dissemo se come(n)ça lo prologo antiquo*; c. 6r: *Questo capitolo è p(er) vulgare, et dise: Questo è lo capitolo dele presoncion, (et) che quatro so(n) le maniere dele presuntion*).

Contenuto:

Primo prologo c. 1r; Secondo prologo c. 2v; *Presoncion* c. 5r; Primo libro c. 7r; Secondo libro c. 34r; Terzo libro c. 40v (indice: numerazione a lato originale cancellata – erasa, e aggiunta num. moderna numeri arabi); Quarto libro c. 64r; Quinto libro c. 83v (c. 92r fine quinto libro, parte successiva carta lasciata in bianco); *Promissionis maleficiis* c. 92v (c. 102 v fine; cc. 103 – 104 lasciate in bianco con struttura a *lapis*); Sesto libro c. 105r (*Incipit prologus addicionum et corecionu(m)conditaru(m) super Statutis et legis venetorum p(er) excelentissimu(m) d(omi)n(u)m Andream Dandulo*); c. 144 carta bianca; cc. 145r - 146r aggiunte in libreria *ductus* veloce; cc.147 – 148 lasciate in bianco, con struttura *lapis* visibile; c. 148v in basso a destra segni di scrittura erasa; cc. 149 – 150 aggiunte in libreria *ductus* veloce e poco curato.

C2

Venezia, Biblioteca Museo Correr, Cod. Cicogna 1444, classe III, n. 399

(ex *Correr* 1213)

Codice di modesta fattura risalente al XIV secolo (posteriore al 1346, è presente il sesto libro di *Adicion e corecion* di Andrea Dandolo), di origine veneziana.

Membranaceo. Mm. 255 x 180.

110 carte. Numerazione delle carte in numeri arabi nell'angolo in basso a destra, di mano successiva.

Fascicolazione. I-XI¹⁰. Regolari richiami orizzontali. Legge di Gregory rispettata.

Scrittura libresca corsiva (*ductus* abbastanza veloce) su una colonna. Rigatura a lapis.

Testo dei capitoli in nero. Rubriche in rosso. Rubricario in nero, con capilettera alternati in rosso e blu; numerazione in numeri romani in rosso. Capolettera del primo prologo decorato in rosso e blu. Riferimento al numero del libro in rosso sul recto di alcune carte (es. *libro primo*, oppure con numero romano).

Legatura di corda, probabilmente originale. Coperta in legno (con uno spessore di 10 mm circa), segni di chiusura metallica (ora mancante); costa in cuoio.

Condizione. Buono stato di conservazione. Unico segno di usura è la costa consunta e lacerata. Il codice è di fattura modesta, poco accurata, quasi grezza. Lo spessore delle pergamene non è omogeneo. Le carte non sono ben levigate: il lato pelo ha i bulbi piliferi a vista ed è di colore abbastanza scuro; il lato carne è poco lavorato ed ingiallito. Presenza di diversi fori di costruzione, alcuni di grandi dimensioni (es. c. 65 e c. 103).

Lingua: volgare.

Contenuto:

Primo prologo c. 1r; Secondo prologo c. 2r; *Presuncion* c. 4v; Primo libro c. 6r; Secondo libro c. 28v; Terzo libro c. 33v; Quarto libro c. 54r (numeri capitoli del rubricario a destra, non a sinistra, come nei precedenti); Quinto libro c. 69r; c. 76 carta bianca; *Addizioni e correzioni* di Andrea Dandolo c. 77r (*Qua come(n)ça lo prologo dele adicion e corecion* di Andrea Dandolo);

c. 106v *Qua comença le rubriche sopra la p(re)suncio(n) de maleficiis* (ma non è il libro della *Promission*); ultime due carte bianche.

Assente la *Promissio de maleficiis*.

M1

Venezia, Biblioteca Nazionale Marciana, It. VII, 373 (= 7688)

Statuti Veneti

Codice di modesta fattura risalente al XIV secolo (posteriore al 1346, sono presenti le aggiunte e correzioni di Andrea Dandolo), di origine veneziana.

Membranaceo. Mm. 200 x 185.

45 carte. Numerazione antica in numeri romani in basso, nella parte centrale del verso di ogni carta. Numerazione moderna in numeri arabi nell'angolo in alto a destra (sicuramente successiva al taglio del codice, come si evince dalla posizione delle cifre sulla carta).

Fascicolazione. I-V⁸, VI⁸⁻³ (le ultime tre carte sono state tagliate, rimane la traccia visibile). Regolari richiami orizzontali. Legge di Gregory rispettata. Codice tagliato a metà in senso orizzontale, rimane solo la parte inferiore: le carte hanno misure diverse (variano da mm. 190 x 175 a mm. 190 x 160) perché tagliate in modo differente (gruppi di taglio: cc. 1-2; cc. 3-8; cc. 9-16; cc. 17-24; cc. 25-38; cc. 39-45).

Scrittura gotica su due colonne. Rigatura a lapis.

Testo, rubriche e rubricario in nero. Capilettera alternati in rosso e blu. Numerazione dei capitoli in numeri romani in nero.

Legatura moderna. Coperta di cartone.

Condizione. Il codice è stato tagliato a metà in senso orizzontale¹; si conserva quindi solo la parte inferiore. Degrado: nella parte iniziale e in quella finale varie gore di umidità di colore viola; numerosi fori provocati dai tarli. La parte superiore e quella esterna sono molto rovinate, probabilmente dall'umidità: in alcuni punti è scomparso il testo, in altri l'inchiostro si è corroso,

¹ Per quanto riguarda il motivo per il quale sia stato tagliato in questo modo, situazione di certo assai rara, si ritrovano alcune informazioni nella descrizione del ms. presente nel *Catalogo dei manoscritti italiani della Biblioteca Nazionale Marciana di Venezia. Classe VII* di Pietro e Giulio Zorzanello, 1956-1979 (Firenze, Olschki): «Tutta la parte super. del cod. è stata tagliata via perché, a quanto pare, già rovinata dalla muffa e dall'umido; resta quindi un testo tutto frammentario, ma pregevole per l'antichità». Tale motivazione non è però sufficiente (e soddisfacente) per spiegare lo stato in cui versa il codice.

lasciando dei fori con la forma delle lettere. In c. 45r la seconda colonna sembra cancellata: forse erasa, o corrosa da qualche sostanza che anche in altri punti ha intaccato l'inchiostro.

Restauro. Non ci sono tracce di restauri; l'unico intervento sul codice è stato la rilegatura e l'allestimento della coperta di cartone (intervento non databile).

Lingua: volgare.

Contenuto (dal momento che manca tutta la parte superiore del codice, non sempre è ricostruibile con precisione):

Primo prologo c. 1r; Secondo prologo c. 2r o 2v; *Presuncion* c. 3r; Primo libro c. 4r; Secondo libro c. 18r; Terzo libro c. 21r; Quarto libro c. 33r; Quinto libro c. 41v.

Assente la *Promissio de maleficiis*.

M2

Venezia, Biblioteca Nazionale Marciana, It. II, 93 (= 4841)

Codice di buon livello esecutivo databile nella seconda metà del XIV secolo (posteriore al 1346, sono presenti le aggiunte e correzioni di Andrea Dandolo), di origine veneziana.

Membranaceo. Mm 270 x 205.

62 carte. Numerazione in numeri arabi nell'angolo in alto a destra, successiva all'intervento di risanamento del codice (in cc. 13, 14, 15, 20, 23, 33 la numerazione è stata inserita sopra rattoppi di pergamena).

Fascicolazione. I-III¹², IV¹⁰, V-VI⁸. Regolari richiami orizzontali. Legge di Gregory rispettata. 3 carte di guardia, aggiunte posteriormente (inizio e fine del ms.). Cc. 1 e 25 tagliate nella parte superiore (mancanza di una sezione della miniatura in alto a sinistra), forse a causa di una nuova rilegatura.

Scrittura gotica su una colonna. Rigatura a lapis.

Testo dei capitoli in nero. Rubriche in rosso. Rubricario con titoli in rosso e nero alternati; numerazione romana alternata in rosso e nero. Segni paragrafali per ogni capitolo alternati in rosso e blu.

Miniature (primo capolettera di ogni libro): cc. 1r, 4r, 13v, 16v, 25r, 31r, 35r, 39v.

Legatura moderna. Coperta in legno rivestita di pergamena chiara.

Condizione. Il codice è sicuramente stato esposto all'umidità: nella parte centrale delle carte si notano alcune pieghe abbastanza profonde e le gore di umidità, di colore marrone scuro, sono molto diffuse nelle prime carte del manoscritto, dove sono andate perdute anche porzioni di testo; nella parte centrale, invece, esso risulta essere meglio conservato. Ci sono alcuni fori di tarlo (non molto numerosi). La parte esterna non è molto consumata dall'uso.

Restauro. Traccia di un restauro antico (si rilevano alcuni strappi risanati con altro materiale pergameneo in c. 22, da c. 26 a c. 35, c. 39, cc. 41 e 42, da c. 45 a c. 54 e in c. 57; in c. 54r sopra il risanamento è stato riscritto il testo). In c. 1v sono stati inseriti lacerti di pergamena, forse perché uno degli inchiostri colorati delle miniature aveva corroso il supporto membranaceo.

Lingua: volgare.

Contenuto:

Primo prologo c. 1r; *Prologo antigo* c. 1v; *Presuncion* c. 2v; Primo libro c. 3r; Secondo libro c. 13r; Terzo libro c. 15v; Quarto libro c. 24r; Quinto libro c. 31r; *Promission de maleficii* c. 34v; *Correzioni di Andrea Dandolo (Qua comença li capitoli dele corecion fate sovra lo statuto)* c. 38v; *Qua comença lo prologo di statuti dele nave. Rubrica* c. 54r; *Incipiunt capitula iudicium petitionum* c. 59v (altra mano); cc. 60 – 61 in bianco.

CARATTERI DELLA PRESENTE EDIZIONE

Il più antico volgarizzamento degli *Statuta Veneta*, oggetto di questa edizione, è tramandato da due codici: W e V, che presentano la medesima traduzione volgare fino alla fine del quarto libro. La collazione integrale dei due manoscritti ha rivelato, infatti, che la parte finale del cap. 34 del quarto libro, tutto il quinto libro e la *Promissio* presentano in V un volgarizzamento differente¹. La scrittura del manoscritto rimane invariata, la mano è la medesima di quella dei libri precedenti², ma la traduzione volgare si distanzia notevolmente da quella testimoniata da W³, e l'aspetto formale della lingua cambia sensibilmente⁴. Tale volgarizzamento, inoltre, risulta essere differente anche da tutti quelli presenti negli altri testimoni esaminati.

Si mette dunque a testo la lezione di W, del quale in generale si rispetta anche la forma, intervenendo solo nei casi di notevoli tratti idiosincratici, come la forma *andocha* per *adoncha*, ripetuta più volte, o i tipi *den* per *de*, *en* per *e*, *sen* per *se*, che andrebbero spiegati come errori⁵.

Le differenze sostanziali tra W e V sono in genere risolvibili col ricorso al testo latino, che si elegge di solito ad arbitro nella scelta della lezione da mettere a testo.

¹ Dal momento che si tratta di un altro volgarizzamento si è deciso di proporre l'edizione del testo di V in *Appendice I*, come verrà spiegato in seguito.

² Dallo studio paleografico del manoscritto risulta che le note tironiane e le lettere più peculiari sono sicuramente della stessa mano (riflessione condotta in particolare sulle lettere *a, g, h, r, ç*). Si ringrazia il prof. Marco Corsi per i consigli riguardanti la perizia paleografica.

³ Ne discende un'interessante riflessione sul potere livellante delle mani e sul processo che VARVARO 1996 chiama "commutazione". Cfr. anche FOLENA 1973; BARBATO 2005; BAGLIONI 2016.

⁴ La caratteristica più evidente che compare sistematicamente in V da questo punto in poi è la caduta di *d* intervocalico, prima sempre conservato.

⁵ Gli errori e le imprecisioni di W sono registrati ed elencati in *Appendice II*, a cui si rimanda per un esame più approfondito.

Trattandosi in effetti del volgarizzamento di un testo noto non molto problematico dal punto di vista testuale (perché vicino nel tempo), si ha la possibilità di avere sempre a disposizione la versione latina del testo, una preziosa fonte di analisi costantemente e sistematicamente presa in considerazione, oltre che riportata in apparato, insieme alle lezioni differenti di V e degli altri manoscritti.

Uno dei primi problemi che si sono posti durante la collazione con il testo latino è stato quello di decidere quale testo utilizzare per il confronto, dal momento che l'edizione di CESSI 1938, *Gli Statuti veneziani di Jacopo Tiepolo del 1242 e le loro glosse*, risulta essere purtroppo poco utile per questo studio, dal momento che il suo lavoro non è segnatamente incentrato sul testo latino degli *Statuta*, ma piuttosto sulle glosse al testo: «La presente ristampa è subordinata e suggerita da un'altra necessità, dallo stretto collegamento cioè con l'apparato di glosse ora per la prima volta integralmente pubblicate, che illustrano con tanta abbondanza i singoli capitoli. Per chiarezza di comprensione è indispensabile che il lettore abbia sott'occhio il testo dei relativi statuti. Sarebbe anzi necessario avesse sott'occhio la lezione degli statuti, usata dai compilatori della glossa, qualunque essa fosse; ma (sarà bene subito avvertirlo) non è precisamente quella conservata nei codici, che hanno tramandato la glossa, perché in essi il testo degli statuti e il testo delle glosse sono stati trascritti indipendentemente l'uno dall'altro, attingendo ad apografi diversi»¹. Inoltre, Cessi non riuscì ad individuare alcun testimone dotato di un carattere di ufficialità su cui fondare il proprio studio: «Non potendosi attribuire nemmeno agli esemplari più antichi un carattere ufficiale, né stabilire la loro provenienza da un archetipo comune, la fatica di registrare varianti riuscirebbe superflua, poiché si potrebbe adottare soltanto un criterio selettivo empirico, che peccherebbe di arbitrio soggettivo, sterile di utili risultati. [...] L'attenzione e l'interesse dello studioso convergono invece sopra il larghissimo commento marginale, fino ad ora inedito, [...] che accompagna il testo [...]»². Per la sua edizione, dunque, Cessi si fondò sul codice Marciano Lat. V, 137 (=10453), risalente al XIV sec., non perché la sua lezione fosse «la migliore, né la più completa, ma perché si ha ragione di credere che con maggior rispetto conservi talune caratteristiche primitive del testo delle glosse»³.

¹ CESSI 1938, p. IV.

² CESSI 1938, p. IV.

³ CESSI 1938, p. XI. Gli altri manoscritti visionati da Cessi sono il codice Queriniano, cl. IV, n. I, risalente anch'esso al XIV sec., il codice Cicogna 234 (ex Cicogna 1212 - Mss. III, n° 433) del Museo Correr di Venezia, della fine del XV sec., e il codice Classense n. 446 del XVI sec.

Negli anni Novanta, nel corso delle sue ricerche sugli Statuti veneziani, Tomasin identificò il manoscritto più antico tra quelli noti che conservano il testo latino; si tratta del codice 1237 della Biblioteca Riccardiana di Firenze, risalente ad 1281, che purtroppo non gode ancora di un'edizione critica.

Dal momento che per ora non esiste un'edizione del testo latino puntuale e affidabile, si è pensato di rivolgere l'attenzione alle stampe. Come sottolinea Cessi, i cinque libri degli statuti tiepoleschi¹ «furono più e più volte stampati e ristampati in forma più o meno corretta, dalla fine del sec. XV in poi, con carattere ufficioso o no. [...] Le varianti di lezione e sopra gli esemplari manoscritti, abbastanza numerosi, e sopra quelli a stampa, si limitano a varietà verbali, dovute forse ad arbitrio di amanuensi o di compilatori, le quali non alterano il valore del testo né formalmente né sostanzialmente»².

Dato che l'*editio princeps* risulta essere inutilizzabile perché, come precedentemente accennato, riporta solamente il volgarizzamento, si è scelto di avvalersi dell'ultima edizione a stampa, la *Moceniga* del 1729, un testo accurato e rivisitato sugli originali secondo i criteri, quelli dell'erudizione primosettecentesca, che sono i più adeguati possibili in assenza di un testo filologicamente affidabile in mancanza di una vera e propria edizione.

Il testo latino citato in apparato, dunque, è quello della *Moceniga*. Il confronto tra testo latino di questa stampa e quello presente nei manoscritti bilingui (A2, C1) rivela una sostanziale affinità.

Nei casi in cui W presenta un errore manifesto, caso abbastanza frequente, dal momento che il manoscritto risulta essere poco accurato e pieno di imprecisioni³, si riporta a testo la versione corretta di V, segnalando in apparato la lezione di W e il testo latino, per giustificare la scelta compiuta.

Nel caso di concordanza in errore sostanziale di W e V, la presenza del testo latino consente di congetturare qualche risanamento, come sopra accennato; in questo caso l'integrazione a testo è in corsivo (come tutte le altre integrazioni) e spiegata in apparato. Nel caso questa

¹ L'edizione di CESSI 1938 considera solo i primi cinque libri degli *Statuta*, e non la *Promissio de maleficiis*.

² CESSI 1938, p. III; e proprio per questo motivo, secondo lo studioso, non «metterebbe conto ripetere una nuova edizione, sia pure con intendimento critico».

³ Per l'elenco degli errori di W si rimanda a *Appendice II*.

integrazione contenga forme attestate in W, si inserisce il termine corretto in base alla forma testimoniata in W. Se il termine, o la frase, non sono attestate in W (o in V), invece, si inserisce una forma coerente con la veste fonetica di W. In questi casi, in apparato, vengono registrate le lezioni di tutti gli altri testimoni (da notare che non sempre sono presenti le lezioni di A2, perché acefalo e mutilo del finale, e di M1, perché si conserva solo la parte inferiore del codice¹).

Nel caso in cui vengano rilevati errori nelle rubriche dei capitoli, essi vengono emendati grazie al rubricario, quando possibile (es. 3.24), altrimenti si seguono i criteri sopra precisati.

Per quanto riguarda il *Prologo I*, non è stato possibile ricostruire la lezione di W, perché troppo deteriorato². Si è deciso, dunque, di mettere a testo la lezione di V. Dal momento che la comprensione del testo risulta essere comunque particolarmente ostica per l'evidente difficoltà del volgarizzatore nel tradurre il testo, è stato inserito il testo latino in apparato.

Nella sezione in cui W e V risultano avere un volgarizzamento differente (dal trentaquattresimo capitolo del quarto libro alla fine della *Promission*) si è deciso di proporre l'edizione del testo di V in *Appendice I*, e non più in apparato come nei libri precedenti. Non era giustificabile, infatti, la presenza in apparato di V, dato che si trattava di un altro volgarizzamento, ma d'altro canto, per completezza, è sembrato opportuno rendere conto della continuazione del testo di V (e della sostanziale diversità tra le due sezioni del manoscritto).

In questa parte dell'edizione critica il corsivo segnala ciò che, essendo insoddisfacente in W, viene integrato con l'ausilio di V.

¹ Cfr. *Descrizione manoscritti*.

² Cfr. *Descrizione manoscritti*.

CRITERI DI EDIZIONE

Nell'edizione si conservano le oscillazioni grafiche presenti nel testo (es. *c – ch; ç-, ci-, ti-*). Si rispettano sempre le oscillazioni tra scempie e geminate, come anche tutte le altre forme alfabetiche utilizzate dallo scrivente; l'unico caso in cui si interviene è nella distinzione tra *u* e *v*.

Tutte le abbreviazioni sono state sciolte tra parentesi tonde. Si conservano, tuttavia, le abbreviazioni delle monete (es. *dr., libr., lib., lbr., lb., ll., l., sol., ss., s.*).

Per quanto riguarda maiuscole e minuscole ci si attiene all'uso moderno. Le lettere maiuscole all'inizio di parola vengono utilizzate, oltre che all'inizio di un periodo e dopo il punto fermo, in tutti i nomi propri di persona e di luogo, nei nomi indicanti festività religiose o civili. Si utilizzano le minuscole, oltre che per i nomi delle stagioni, dei mesi e dei giorni della settimana, anche per i nomi dei popoli e di abitanti di determinate città o regioni (es. *venedego, venedesi*). I titoli, tanto di funzione quanto onorifici, vengono riportati generalmente con la minuscola (es. *bailo, doxe, vescovo* etc.).

Per quanto riguarda la divisione delle parole, gli apostrofi, gli accenti e la punteggiatura ci si attiene all'uso moderno.

Si distinguono i monosillabi omografi: *a = a, à = ha; chi = chi, chì = qui; co` = con, co' = come; de = di, de' = deve, debba, dé = diede; fe' = fede, fé = fece; ço = ciò, çó = giù; si = se, sì = così, si' = sia.*

Il punto in alto viene utilizzato per indicare l'assenza fonosintatticamente legittima di una consonante iniziale o finale: es. *`de = nde (<INDE); co` = con; pe` = per; e` = en.*

Le lacune sono indicate con tre asterischi tra parentesi quadre [***].

Si utilizza il corsivo a testo per indicare tutte le integrazioni (di lettere, parole o segmenti di testo) compiute dall'editore.

La numerazione delle carte viene indicata tra parentesi graffe nel corpo del testo {1r}.

EDIZIONE CRITICA

Prologo I¹

{14r} In nome de Cristo ame(n). Comença lo p(ro)logo delo libro deli Statuti e de leçe deli venedisi delo nobel signor meser Jacomo Teupolo inclito doxe de Venexia.

Deo altor governando lo dogado nostro per li p(re)gi de mes(er) Sam Marco, lo qual dogado a nui p(er) p(er)missio(n) dela celstial gra(tia) è dato, e le bataie alegrementre nui fassemo, e la paxe ornando de forte lo stado dela terra honorevelmentre nui mantignemo. De ça adonca entanto li nostri animi allo nome de Deo nui drecemo, ké no de nostra potencia e deli nostri

¹ Il *Prologo I* è trasmesso solo da V, essendo illeggibile in W per usura delle carte. Dal momento che esso risulta essere di difficile comprensione a causa dell'evidente difficoltà del volgarizzatore nel tradurre il testo, si riporta il *Prologo I* anche in lat.: *Deo Authore Ducatum Nostrum B. Marci suffragiis gubernante, qui nobis permissione gratiae coelestis est collatus, et bella feliciter peragimus, et pacem iuribus decorantes statum Patriae honorabilius sustentamus. Hinc itaque adeo nostros animos ad auxilium Dei erigimus, ut non de nostra, nostrorumque fidelium potentia, seu ingenio confidamus, sed omnem spem ad solam referamus summae providentiam Trinitatis. Unde, et mundi huius elementa sub quadam nebula processerunt, et in orbem terrarum eius dispositio est producta. Cum igitur nihil tam studiosum reperiatur in rebus, quam venerabiles sanctiones, per quas res divinae, humanaeque ab improbis proteguntur, et suis propulsionibus omnibus iniquitas refrenatur, existimamus, necessarium, utile, possibile, et honestum ad ipsarum tramitem properare; ut earum metu humana refrenetur audacia, tutaque fit inter improbos in nocentia; et in ipsis improbis refrenetur nocendi facultas supplicio formidato, per quas etiam ius suum unicuique tribuitur. Reperimus namque omnia Statutae a nobis, et Predecessoribus Nostris aedita tanta confusione subnixa, ut iuxta eorum indebitam compositionem de quorundam observatione (quibusdam in omnibus praetermissis) frequenter Nostri Iudices vacillabant. Qua propter Nos Iacobus Theupulus Dei gratia inclitus Dux Venetiarum; viros disertissimos, nobiles, et discretos, videlicet Pantaleonem Iustinianum Ecclesiae Sancti Pauli Plebanum, Thomam Centernicum, Ioannem Michaellem, et Stephanum Baduarium, qui fidelitate plurima circa Nostram Republicam se adhibentes, in eius informatione, et statu eorum pro sapientia producuntur assidue in augmentum, super compositione, et reformatione Nostrorum Statutorum fecimus advocari, quibus imposuimus confidenter, ut secundum eorum floridam provisionem deberent ea corrigere, delucidare, componere, omniaque facere, quae ipsi operi noverit opportuna, quorum providentia, habito super his studio diligenti (votis nostris funditus ex auditiis) ad maxime utilia processerunt, quoniam dispersa, et disgregata, et nova Statuta per eos composita sub competentibus Rubricis, vel Titulis compilantes, ipsas Rubricas, vel Titulos in Libros debito ordine aggregarunt, quos quidem Libros in ipso Volumine disponere modo congruo studuerunt. Hac igitur compilatione Statutorum ab ipsis nobis exhibita, quoniam eam invenimus optima aequitate fulcitam, nostro regimini congruentem, subiectis Nostris utilem, et benignam auctoritate Nostra, et Consilii totiusque publicae concionis duximus approbandam. Volentes igitur, ut omnes Nostrae iurisdictioni suppositi ipsis Statutis utantur, districte volumus, et iubemus, ut Nostri Iudices in iudiciis ab earum sanctionibus non discendant, sed ea exacta diligentia abservantes plenam iustitiam reddant, et faciant universis. Et si quae aliquando occurrerit, quae precise non sint per ipsa decisa. (Cum plura sint negotia, quam Statuta) si occurrenti extraneae questionis in his aliquid simile reperitur, de similibus est ad similia procedendum, vel secundum consuetudinem approbatam: alioquin, si penitus est diversum, vel consuetudo minime reperitur, disponant Nostri Iudices, sicut iustum, et equum eorum providentiae apparebit, habentes Deum ante oculos mentis suae, sic ut in die districti examinis coram tremendo Iudice, dignam possint reddere rationem.*

fedelle, unde nui (con)fidemo grande speranza a sola provide(n)tia dela sovra trinitade. Onde elli elementi de questo mundo sovra una oscuritade vene, (e) en lo mondo delle t(er)re p(er) desposicion de Collui è p(ro)duti. Adoncha cu(n)çosiacausaché nesuna causa si studiosa sea trovada¹, ele cause convegnivel ordinamenti, p(er) le qual le cause divine e lle humane dalli malvasii ven defesse², in con li soi ferimenti ogna iniquitade ve(n) ref(r)enanda; nui stimemo eser necessario, utel, possibil (e) honesto ad anar ala via de queste, açoché p(er) la paura d'ese l'umana mateça sia refrenada, (e) segura sia la bo(n)tade entro li savii, (e) in quilli malvasii sia refrenada p(er) lo temor la possança de noser. Per le qual etiamdeo la rason soa a çascadun renderà³. P(er) certo nui trovemo tuti li statuti fati da nui, e deli nostri predecessor, esser sotoposti a tanta (con)fussion, che segu(n)do la no debita (con)position de quilli statuti de oservacion de alquante cause, alquante cause en tuti lagade, sovente li nostri si aude li nostri çùdesi dubitava. Per la qual chosa nui, Jacomo Teuplo, per la gracia de Dio enclito doxe delli venedessi, fésemo⁴ {14 v} clamar homini parventi nobeli e discreti, çoè Pantalon Iustiniam plovam dela glesia de Sam Paulo, Thomado Centranigo, Çuan Michel, Stephano Badoaro; li qual, circa la nostra cosa publica, diga(n)do molte fidelitate en le fomation de quela et en lo stado, p(er) la sclata de coloro (con)tinuamente produto en amplificazione sovra la composition e reformation deli nostri statuti. Ali qual homimi nui considerevelment(r)e enponésemo che, segundo la florevol p(ro)mission de collori, eli deve se li statuti coreçere, delucidar, conponere e far tute le chose le qualle eli cognoscerà besognevelle a quello vederà; p(er) la p(ro)videncia deli qual, abiando sovra queste cose diligente studio, li nostri desiderii cum intrigitade fondamente a chose granmentre eli procede, en per quello que lli despersi, e lli desp(ar)tidi, e novi statuti, p(er) colloro co(n)ponudi soto (con)petente rubriche, entro li(bri) metando quelle rubriche, entro libri cu(n) debito ordene, elli ordena. Li qual libri en veritade en quello vollume elli se studia a desponere cu(n) co(n)vegnivel modo. Aduncha questa co(n)pillation deli statuti da elli a nui darà, en per quello che nui la trovássemo ornada de grande d(r)etura co(n)vegnivole alo nostro riçimento, ali subditi nostri utel, e benegna p(er) nostra auctoritade, e del conseio, e de tuto lo plubico rengo nui lo confermàsemo. Aduncha nui, voiando che tuti li sotoposti ala nostra iurisdicion quisti statuti usa destretamente, volemo (e) comandemo che lli n(ost)ri çùdexi en lli çudéxi dali ordenamenti da quelli no se parta, ma quelli, cu(n) circha dilligentia oservando, plena iustixia renda (e) faça a tuti. Et s'algune cause ale fiade

¹ V *scatrepada*; lat. *reperiatur*.

² V *defosse* corr. *defesse*.

³ V *vendarà*; lat. *tribuitur*.

⁴ V *fasemo*; lat. *fecimus*.

{15r} avegnisse, le qual p(re)cisamente no fosse deteriminade p(er) li statuti, si adevegnando strania question in questi statuti alguna chosa simel ven trovada, ell'è da proceder da simel a simel, o segundo l'usança aprovada. En l'altra mainera s'ell'è a postuto strania, o tal usança no se trova, despona li nostri çùdessi secondo¹ che iusto o dreto ala soa p(ro)videntia parerà, abiano Deo ananti li ogli dela mente soa. En tal manera che en lo di dela streta xaminacion ananti lo çùdexe, lo qual è da temer, elli possa render degna raxon.

{1r}

Capitolo de presumptione: che IIII sé le presuntione² generale.³

Im per quello che in lo p(re)sente volume⁴ nui gravime(n)tre avemo fato me(n)cione dele p(re)suncione p(er) le qualle li çùdisi se move, açoch'eli toia lo sagrame(n)to dalle parte, sego(n)do la discrecion deli çùdesi, adoncha de queste cause e d'altre volemo plu copiosamen(n)tre co(n)formado tratar. Et en per quello que IIII è le generacio(n) delle p(re)su(n)pcion; de çascaduna p(er) ordene spacificado esempi nui diremo: p(er) certo è lle p(re)sumption dela raxo(n), (e) de rason necessaria, e violenta, provevel o temeraria. E· primo caso, çoè qua(n)do la p(re)su(n)cion è della rason, e de rason⁵, nui volemo che nesuna prova co(n)tra quella p(re)su(n)cion sia ricevuda, ma secondo quella li çùdisi diga se(n)te(n)cia. P(er) certo quest'è p(re)su(n)cion dela rasion, (et) de rasion, que se 'l todor en l'enve(n)tario scriva le cause dello pupillo, o del mato, se po volese dire, o provar, contra quella scrittura, nui no volemo che sia aldita. Ancora, se la femena tuti so filioli qu'elli sia redi, *s'ela à fiio in ventre, volemo qu'ello sia rede*⁶ cu(n) li altri so fradelli, en per quello che nui p(re)sumemo ch'ela

¹ V *segando*; lat. *sicut*.

² W illeggibile; lat. *De praesumptionibus, et quod sunt quatuor genera praesumptionum*.

³ Da qui in poi W a testo. La sequenza *Prologo I, Presution, Prologo II* è di W e V; gli altri mss. e la tradizione del testo latino hanno un ordine diverso: *Prologo I, Prologo II, Presuntion*.

⁴ W *volemo*; lat. *in praesenti volumine*.

⁵ W om. *e de rason*; lat. *nam est praesumptio iuris, et de iure*.

⁶ V *Anchora, se la femena tuto so fioli, e quei heredi cum li altri soi fradeli, en per quello che nui p(re)sumemo ch'ela abia fato heredi*; C1 *se algun farà tuti li figli soi a si heredi, s'ello abia fiio in vent(r)e de soa muire, e volemo che quello sia herede cu(n) li altri fradeli soi*; A3 *Item se la femena farà tuti i suo fiuoli suo heredi, s'ela ha fiio in ventre, volemo che quello sia herede insembre cum li altri fradeli suo*; B3 *E se la femena fa suo fioli tuti*

l'abia fato so redi, e contra chesto no sia ricevudo p(ro)ve en contrario. Et breveme(n)tre en çascadun logo que e' llo statuto se dirà alcuna causa, e serà açonto che co(n)tra quello no se receva p(ro)va, quela apelamo violente preso(n)cion¹. Èt ancora viole(n)te p(re)suncion cu(m) algu(n) acusato d'avolterio è, e defèndese, ché 'l è parente dela fe{2r}mena. Se po ello la to per muier, p(re)somemo qu'ello habia ça prima cometudo avolterio co(n) le', né no volemo che prove en co(n)trario se debia recevre. S(e)c(un)da p(re)suncio· è necessaria, o viole(n)ta: a questa si fase plena prova, sego(n)do la qual nui decernemo fir çudegado, se 'l contrario no serrà p(ro)vado: che alguno diga che algun sia stado² algu(n) tempo de sana mente³, quando el fé alcuna causa, o promese, p(re)sememo che 'l diga vero, e secondo ço li çùdesi dia sete(n)cia, salvo se co(n)trario se provase. Ancora, se la muier d'algu(n), la qual no porta niente del so en ca' del marito, se 'l à alguna cosa, nui ssi p(re)sumemo che l'abia vadagnato deli beni del marito, s'ela no provase lo contrario. Ancora, se algu(n) prova che la causa fo soa en algu(n) te(n)po, p(re)sumemo che la causa sia soa, e disemo ch'el'è da sente(n)ciar p(er) ello, se lo co(n)trario no se provasse. Ma se 'l crededor⁴ d'algu(n) re(n)de la carta delo dibito allo debitor, p(re)somemo che 'l dibito li hè pagado, se 'l credetor no volese p(ro)var lo co(n)trario. Ancora, se 'l algu(n) dissese che sego(n)do lo statuto ello pò fir alguna causa, ad elo crederemo, se altro no mostrase lo contrario. La te(r)ça p(re)suncion è provevelle, e questa no prova plename(n)tre, e ma(n)demo lo çùdesi a dar lo sagram(e)n(to) alla plu honesta parte: çoè che 'l si ve· trovado inscrito in libero d'algun che 'l de' dar cotanto ad altri, e qu'el' à ricevudo cotanto da altrui⁵, en quela fiada li çùdesi darà⁶ lo sagram(e)n(to), secondo che nui avemo dito de sovra. Questa medesima causa s'eo digo: la scrittura è de cotal, e l'otro la nega, se 'l se trova altra scrittura fata de colui ala qual a questa se semeia, o si prove p(er) uno testimonio. Ancora, se algu(n) è clamado a pledo, e no vole vinire. Ancora, se 'l algun lasa a so filio alguna cosa, e volese che po la morte dell filio un altro debia aver quella medesima causa, fortementre p(re)somemo che

heriedi a si, e ha fio in corpo, volemo che esso sia heriede co(n) tuti li soi fradeli; C2 Ancora, ch(e) la femena faça tuti li suo fioli heredi, se ella à fiol in ve(n)tre, volemo ch'elo sia heriede (cun) li altri suo fradeli; lat. Item si mulier faciat omnes filios suos sibi haeredes, sed habeat filium in ventre, volumus, quod, (et) ille sit heres cum aliis fratribus suis.

¹ W *preso(n)cion, et ancora violente presuncion no se receva p(ro)va, quela apelamo. Èt ancora; lat. quod contra illud probationes non admittantur, illam appellamus violentam praesumptionem.*

² W om. *se 'l contrario no serrà p(ro)vado: che alguno diga che algun sia stado; lat. secundum quam decernimus iudicari, nisi contrarium probetur. Iam se aliquid dicat aliquem aliquo tempore.*

³ W [***]; lat. *sane mentis.*

⁴ W [***]; lat. *sed si creditor.*

⁵ W om. *e qu'el' à ricevudo cotanto da altrui; lat. et vel quod altero tantum recepit.*

⁶ W *dare; lat. dabunt.*

'l testador volse che l'atro dovesse aver la causa quando lo filioli more çença fiilo, ni altri mascoli descendando dalo filio p(er) mascoli; et en altra manera lo testador no(n) volse che colui l'avesse, e secondo questo sia data la setencia, se 'l cotrario no fosse provado. Et quanvisdeo che nui digamo che queste p(re)sunciu(n) abia logo, ma nui no volemo ch'ele habia logo, ni vaia alguna causa, la quale parese i(n) alguna manera contradiar, o contravegnir¹ ali nostri statuti, leçe, p(ro)misione e usa(n)çe provade.

Comença lo segundo prologo antigo.

In p(e)r quello che per testimonio d(e) scrittura ven declarado che colui, lo qual entende per l'oficio so algun coreçe', o çudegar, cu(n) co(n)siença pura, cum mente clara², de' dar la corection, o lla sente(n)cia, açoché l'oglo della consciencia tenebroso de macula de peçadi a si no enporta³, ana(n)ti di {2v} ga(n)do: perché t'aforcestu a tocar la festuga dell'oglo de to fratre, cu(m)çosiacausaché tu presumi a portar lo trave e l'oglo to? P(er) certo en lo Vagnelio se dise: chi de' viver sença peçato, primo e quella geta la pera; certo elli era venudi a ponir l'autrui peçadi, e lli soi avea bandonati. Adoncha redùgase entro alla co(n)sciencia soa colui lo quall receve l'officio de çudegar, che p(ri)meramente li p(ro)prii peçadi, e po çudega e repre(n)da li altri, ch'ello no(n) desse desprisiar sé medemo coreçando o sente(n)cia(n)do. Adoncha cu(n) ço serà causa che dentro dalle màcolle delli peçadi, p(er) penite(n)cia del cor, l'oglo serà purgato p(er) rason, s'aforça a çercar, çoè dretame(n)tra çudegar, en p(er) quello che 'l non è çùdese s'ello non à çustissa en ello. Adoncha aida la çustisia, lla qual se defenise co(n)si dal filiosofo: la çudisia è cu(n)stante e p(e)rpetua vole(n)tate, la qual dà la soa rasion a çascadun, açoch'elo no caça, se 'l se marrise dalo senter da çustisia, et onde ello no sia çustificado, ma maormente desprisiando. Adoncha çudega no secondo la consciencia, ma secondo le alegacion, en p(er) quello che se tute le cause en questo segollo fosse çudegade, la Divina Çustisia non averave logo. Deo, alo qual tute le cause è palese (et) aperte, voiando de constre(n)çe(r) da

¹ W [***]; lat. *vel obuiare*.

² W [***]; lat. *et mente lucida*.

³ W [***]; lat. *maculis tenebrosus sibi inferat preiudicium*.

caçar p(er) prolacion de scentecia, aldithi li mali deli Sodomiti, ello no volse çudegar ana(n)ti ch'ello manifestam(en)tre ello no cognosese q(ue)le cause ke 'de sea. Unde el dise: eo descenderò (e) vederò s'il' à co(n)plido con ovra lo clamor la qual è vegnuta a nui. Per exe(m)plo dela qual nui vegnimo amonidi che en algu(n) te(n)po no siam trabucheval a dir sentencia, o en quall modo le cause che non è provade, e che non è cercate, no debiamo çudegar, digando lo Sinior: no vogia çudegar, çoè delle oculte cose, açoché vui no siai çudigadi. Certo se Deo cognosedor de tute le cose lli malli deli Sodomiti, lo clamor deli qual era vinido de chi a lo celo, sapiando tute cause, enprimeramente ni credere, né çudegar volse, ch'elo no provase como era li pecadi ch'ello avea aldito, certa(n)do dilige(n)temente quelli pecadi, çoè cu(n) li so ang(e)li fideli. Nui, li qual semo homini e peccatori, ali qual li çudisii de Deo è oculti, vegando questa causa en ello ana(n)ti la vera o çusta p(ro)vason, no devemo çudegar, né danar, testimonia(n)do manifestamente Paulo Apostolo: chi è tu che çudegas l'autrui servo, çoè delle oculte cause? Allo so Segno· elo sta, o caçe. Adoncha le oculte cose e· nessuna manera è da çudegar dementre che lo Signor vegna, lo qual le cause scose durà en luse, et enlumenerà le scose cause dele oscuritate, e manefesterà li co(n)sigi deli cor. Certo {3r} quamvisdeo che le cause sia vere, ma permordeçò ello non è da creere, se no quelle le qual è provade cu(n) manifesti çudisi, e se no quelle la qual è¹ cu(n)venente cu(n) manifesto çudisio, e se no quelle le qualle è provade cu(n) ordene iudiciario. Qua(m)visdeo circa lo presente fato molte razione se podese endradir, e provar, ché lle oculte cosse solamente è reservade allo Devino Çudisio, ma le predite basta. Ma per l'aventura lli çudisi dello comu(n) oponerà sagram(e)n(to), p(er) oservancia del qual elli è tegnudi a dar pena ali malfatori, sego(n)do lo p(ro)prio albitrio, sego(n)do que require l'usança dela citate, la quale rasion de coloro scrite manca, (e) altre cause defendre. Ma de drete rason ad elli claram(e)n(tre) se pò respondere che llo sagram(e)n(to) p(re)sente co(n)tra li ordename(n)ti della glesia, no sagram(e)n(to) de' eser dito, ma maorme(n)tre periurio, e que tal usança maorme(n)tre de' eser dita corecion che usança², la qual p(er) longença de tempo li homini en nesuna misura defende. E(n) p(er) quello ch'è tanto plu gravi li pecadi, quando plu fose longame(n)te l'anema elli ten ligata. Ma en per quello che ale fiade tute³ le cause no se pò p(ro)vare p(er) testimoni, alguna fiada se de' çudegar p(er) p(re)sencion. Ma de' saver che una presencio(n) è mata, l'otra è probabel, l'otra è forte, l'otra è⁴ necessaria. Mata p(re)sencio(n),

¹ V om. *provade cu(n) manifesti çudisi, e se no quelle la qual è; lat. nisi, quae manifestis iudiciis comprobantur, nisi, quae manifesto iudicio convincuntur.*

² lat. *quod sacramentum contra canonicas sanctiones praesumptum, non sacramentum, sed potius periurium est iudicandum, (et) quod consuetudo talis potius est dicenda corruptio, quam consuetudo.*

³ W om. *tute; lat. non omnia.*

⁴ V om. *forte, l'otra è; lat. alia violenta, et alia necessaria.*

o suspicion, o tolta dala rason: (e) e nesuna causa de' mover l'animo de collui che çudega, dela qual coma(n)da lo capitolo, che lli çùdesi nesun debia çudegar p(er) albitrio de sospesion; chesta nase dalli rei omini de vil cason. Allqua(n)ti ve' un homo una fiada parlar cu(n) la femena, encontene(n)te eli p(re)sume ch'ello li parla p(er) mal, (e) malemte¹. Questa p(re)suncion è da gitar, ma en p(er) quello che lle cause dubiose è da entrepetar en la maior parte. Presoncion probabel, la qual à dita presoncion dello çùdese; questa sì nase d'alqua(n)te suspicion, e nomena(n)ça crescendo, la qual enduse purgacion, secondo che p(er) molte rasion se prova, e contra tal p(re)suncio(n) la prova ven conceduta. Ma questa causa enduse lo çùdese in sentenciar contra l'enfamado, s'ello no(n) ma(n)chase en la purgacion. E qua(m)visdeo che tal p(re)soncion ne ducha lo çùdese p(er) sente(n)ciar, tanto cu(n) un testimonio, o cu(n) l'otra simel p(re)su(n)cio(n) ella fa plena fe'², sego(n)do che p(er) la rasion plename(n)tre se prova, (e) move lo çùdese che 'l dea lo sagramen(n)to a colui p(er) la qual p(re)soncion è, e dea sente(n)cia p(er) ello, (e) ecia(m)deo questa causa se prova p(er) le rason. Violenta p(re)soncion ve(n) tegnuda de prova p(er) le rason³ verisimel, e ve' dita p(re)suncion de rasion, {3v} en p(er) quello che la rason p(re)sume così eser. L'enstrume(n)to apar cancellado, le rason p(re)sume che 'l debitor sia liberado, secondo che p(er) leçe se prova; e⁴ presume la rason che nesun refuda la dignitate dela glesia, e po reçeua la vicaria, la qual causa se prova p(er) le rason. Questa p(re)soncion è tal ch'ella enduse lo çùdese a sente(n)ciar, s'ello no se prova co(n)tra cotal p(re)soncio(n), secondo che ecia(m)deo se prova p(er) le rason. Necessaria p(re)soncione, la qual è dita dela rason, e de rason, (e) duse lo doxie a sete(n)ciar, la qual no receve prova e co(n)trario, e enperçò ela è dita della rason, e de rason, quando de forteme(n)tre se presume così esser, o no esser. E p(er) cotal p(re)suncio(n) la rason è ordenada. Sì come quando algu(n) conose la soa sposa co(n)dicio(n)nal, la rason p(re)sume puro co(n)scentime(n)to eser, (e) ordena da servar p(er) lo matremonio, segodo che prova p(er) la rason. Ma de notar è che ogno ben fato se p(re)sume dretame(n)tre fato, (e) ogno mal fato se p(re)sume malame(n)tre fato, le qual cause envero se prova p(er) le rason. Ma manifesto dise che lla causa palese⁵ p(er) co(n)fessione, o p(er) prova, o per evede(n)cia dela causa, sego(n)do che se prova p(er) la decreta de meser Innocencio Papa, della significacio(n) delle pauraulle en lla decreta, la qual come(n)ça: "Cu(m) olim", en lo qual logo così respo(n)de. Quella offension nui scrivimo eser

¹ W om. *mal, (e)*; lat. *pro malo, et male loquatur*.

² V om. *fe'*; lat. *vel alia simili praesumptionem plenam fidem facit*.

³ V om. *p(er) le rason*; lat. *Violenta praesumptio habetur ex verisimili probatione*.

⁴ W *en*; lat. *et*.

⁵ V *que lla chosa ch'è plaxe*; lat. *Manifestum dicitur, quod patet per confessionem*.

manifesta, la qual o p(er) co(n)fession, o p(er) prova legitima, serà manifesta, o p(er) evidecia delle cause, la qual cu(n) nesun e a nesu(n)¹ corimento se pò celar. Manifesto p(ro)priame(n)tre se dase qu(e)l chi non à mester de provar.

¹ V *cu(m) nesun can nesum*; lat. *aut evidentia rei, quae nulla possit tergiversatione celari*.

{3v}

Incipiunt capitula libri primi statutor(um) et legum venetor(um) cum mobilib(us) monasterior(um) non alienandiis sine consensu personarum in lege comprehensar(um)¹.

I - Delle cause stabel che no(n) se de' anlienar deli monasteri sença lo co(n)setime(n)to delle p(er)sone comprese en la leçe.

II - Capitolo dela leçe sovra li plovani delle glesie.

III - Capitolo dela leçe sovra li vescevi de Venisa².

IV - Capitolo dela leçe sovra li metropolitanani, çoè li maor retori della glesia.

V - En qual manera le cause stabel delle glesie no se pò, o se pò perder³.

VI - De coloro li qual clama altri a pledo: che enprimeramente elli de' andar al doxe, (e) e qual menera en lo plaido se de' proceder.

VII - Un comandame(n)to aiba sença end{4r}usia de avogador collui che clama sovra l'evestison d'un altro.

VIII - Sovra coloro dello vescovado de Torcello.

IX - Se algu(n) serà clamado, (e) no vorà respondere.

X - Che en la podestade delli çudisi sia da ordenar termene a l'omo che farà testimoniar che 'l sia veçuto andar sopra lo teraio de Treviso.

XI - Colui che p(er) bina contestacion serà clamado vegnir a Venesia.

XII - Non est mester che la provacion se faça là ch'è publica fama delli fiiolli (e) deli parenti dalla⁴ sclata.

XIII - Se algu(n) serà clamado en çudissio, (e) proverà che 'l abia pane (e) vin i nave.

XIV - En qual manera li co(n)mandame(n)ti de' eser fati (e) re(n)duti p(er) li riveri⁵.

¹ V *Incipiu(n)t capitula p(r)imi libri. Scomença li capitoli delo p(r)imo libro deli Statuti e de Leçe de Venexia.*

² W ripete cap. II.

³ V *no se pò perder; lat. Quod immobilia ecclesiarum non possint amitti, et quod iudices examinatores super bonis ecclesiarum, cum in alios transferuntur, non debent dare investitiones, vel propria, nisi cum auctoritate domini duci.*

⁴ V *della; lat. de prole.*

⁵ V *deli riveri deli entraditi; lat. De interdictis (cap. XV).*

XV¹ - Deli intraditi.

XVI - Che quello lo qual p(er) si, o p(er) altrui co(n)mision², torà entradito a clamar sovra investison, o enveste posesion d'oltrui, de chi a³ un anno dapò l'e(n)tradito publicame(n)tre stia e· la tera.

XVII - Che l'entradito no se de' dar, si lli çùdesi enprimame(n)tre no vega rasonel cason.

XVIII - De l'enstrume(n)to d'aver p(er) man sovra alquante cause entradite.

XIX - Sovra collo(r) li qual no vol lagar lo lavore· p(er) come(n)dame(n)to della leçe, ma⁴ si lavorerà.

XX - Delle vadiie le qual se dà⁵ en li plaidi: ch'ele sia en descrecion delli çùdisi s'elle serà da receiver, o no.⁶

XXI - Sovra colloro li qual receve⁷ l'aver d'altrui in testimonio d'altri.

XXII - Delli testimonii chi se de' asaminar dalli çùdisi.

XXIII - Che tuti li çùdisi de corte nostra posa clamar testimonii a dar testimonio ala veritade delli plaidi che serà intro li venedisi.

XXIV - Della examinacion delli breviari che se de' far per li çùdisi examinatori.

XXV - Nelli⁸ briviarii, li qual se fa dalla⁹ leçe, se contegna chi serà stati li çùdisi.

XXVI - En qual manera le testimoniançe e lli breviarii valer debia, o non.

XXVII - Delli briviarii fati en Costantinopoli.

XXVIII - Lo briviario no vaia, s'ello non è fato enfra XXX dì poi la clamacion.

XXIX - Delli breviarii da¹⁰ certo te(m)po fati: en qual menera l'omo se pò defe(n)der.

XXX - Delli breviarii che se dà i(n) li plaidi p(er) prova(r) lo vadimonio.

¹ W om. *Deli intraditi*; V non riconosce *Deli intraditi* come rubrica e dunque ingloba il testo nel finale del capitolo precedente: *deli riveri deli intraditi*. Questo comporta una numerazione scorretta nei capp. successivi. Gli altri mss. e la tradizione del testo latino mantengono l'ordine corretto.

² V om. *altrui*; lat. *vel per commissionem*.

³ W *debia*; lat. *usque ad annum post interdictum*.

⁴ W *mo*; lat. *sed aedificant*.

⁵ W om. *le qual se dà*; lat. *De vadiis quae dabantur in placitis*.

⁶ W per errore anticipa la rubrica del cap. XXII *Delli testimonii che se de' axaminar per li çùdisi*, poi ripetuta anche di seguito. Ciò modifica da questo punto in poi la numerazione delle rubriche.

⁷ W *recevere*; lat. *qui recipiunt*.

⁸ W *Delli*; lat. *In breviariis*.

⁹ V *della*; lat. *quae fiunt a lege*.

¹⁰ W *a*; lat. *a certo tempore*.

XXXI - Delli breviarîi¹ delle femene, p(er) le qual provare pò lo vademonio della soa enpromessa.

XXXII - Che lla pena de V lbr. d'a{4v}uro se cò(n)puta libr. V (e) sol. XII de nostra moneda de dr. de Venesia, (e) que la pena se posa scoder ogno XV die.

XXXIII - Collui chi fa p(ro)misio(n), se(n)pre lo testo dela p(ro)missio(n) oserver debia.

XXXIV - Che lli beni del marito sia obligati alla muier dal tempo e· lo qual ello l'averà menada.

XXXV - Dello prego delli notarii sovra li enstrum(en)ti che se de' far: e· qual manera, (e) quanto tempo, valer de'.

XXXVI - Cha se 'l notero, ananti ch'ello faça la carta, mora, u(n) altro notaro quella conplir porà, sego(n)do che a meser lo doxe parerà, e per questa cason faça l'enbrivature delle carte².

XXXVII - Che lla carta la qual fa lo fiilo³ familias no vaia, s'ello no scriverà en essa doi delli çùdisi saminator.

XXXVIII - En qual manera che se de' far le carte p(er) li orfani ch'è enfra lo te(n)po de XVIIIJ anni.

XXXIX - Se lla femena en podestade de so marito alguna carta averà fato co(n)tra l'enpromessa⁴ soa, niente vaia.

XL - Chi fasse carta ad algu(n), lo fiiol de collui chi serà partito no(n) responderà, ma lo fiiol chi no serà partito senpre tegnudo 'de serà.

XLI - Sovra colloro li qual dà le carte soe cu(n) vigor (e) robor⁵.

XLII - No se pò documento dar cu(n) vigor (e) robor⁶.

XLIII - De collui lo qual p(er) fin receve algu(n) aver, (e) carta de ço farà.

XLIV - Da veder delli sacrame(n)ti li qual se de' tor en defeto delli testimonii e delli enstrumenti.

XLV - Lo statuto en qual manera lo venedego dello debito de libr. L (e) en çó posa co(n)seguer la so rason dana(n)ti li çùdisi de forester.

XLVI - Sovra quelli li qual dà llo so aver sença testimonio.

XLVII - Se de algu(n) lementança ferà sovra le cause mobil.

¹ W om. *Delli breviarîi*; lat. *De breviarîis mulierum*.

² V *caxon l'embrivadure dele carte faça*; lat. *et quod notarii hac de causa imbrivaturas faciant cartularum*.

³ V *Che la carta faça la qual fa li fiio*; lat. *Quod cartula, quam facit filius familias*.

⁴ V *averà fata la enpromessa*; lat. *aliquam cartam fecit contra repromissam suam*.

⁵ W *robar*; lat. *et robore*.

⁶ W *robar*; lat. *et robore*.

XLVIII - Dell'aver lo qual p(er) rogadia o trameso fi dema(n)dato: (e) en qual manera li çùdisi sovra procedere de'¹.

XLIX - Sovra colloro li qual p(er) menudo vende.

L - En qual manera çurar de' quelli che vorà scoder² li beni, o l'aver dele promesse, o delli testame(n)ti, o dele socision.

LI - De collui che çudegato serà en corte: che 'l paga (e) stia en corte³ secondo uso.

LII - Se algu(n) p(er) sé, o p(er) so pare, en dibito serà metudo.

LIII - Della carta de l'empromesa, e doni, o delo çudegado d'alguna femena.

LIV - Delle vedoe che quere ra{5r}son, et delo vademonio chi se de' p(ro)var.

LV - En qual manera la femena vedoa, o li redi, o li comesarii, o lli socedori, de' çurar.

LVI - Se 'l se contignerà en lo briviario che lla femena habia fato enp(re)steto, o che llo sosero⁴ habia ricevudo quella⁵.

LVII - En qual manera la carta dela segurtate delo crissime(n)to dele dote se pò far.

LVIII - Se algu(n) receve la nora sovra li so beni, e llo marito de colle' dapoi partirà da sé, daga(n)do⁶ ad elo tanto de proprietate, quanto fo la dota.

LIX - Della femena chi demanda rason dela dota, dapoi che ensembrementre cu(n) lo marido solene vodo de castitate *averà fato*⁷.

LX - Quanto te(m)po la muier, dapoi la morte delo marito, debia viver delli beni del marito.

LXI - Che p(er) l'empromese delle femene, che l'è possession conço(n)te (e) plu utel per le femene, sia p(re)siade.

LXII - En qual manera la femena, dapoi la morte de so marito, o dapoi la separacion de collui, pò demandar la dote soa⁸.

¹ V lo çùdexe sovra de' procedere lat. *et qualiter super hoc iudices procedere debent.*

² V çurar quelli che 'l vorà sodre; lat. *Qualiter iurare debeat, qui bona, vel habere repromissarum, testamentorum, et successionum excutere voluerit.*

³ V om. *che 'l paga (e) stia en corte; lat. ut appaget, et stet in curia secundum usum.*

⁴ W *socedor; lat. socer.*

⁵ W *celle; lat. receperit eam.*

⁶ V *digando; lat. dando.*

⁷ W V om. *averà fato; C1 averà fato; M1 se 'l marito o la muier farà solen votho de castitathe; A3 Dela dona che domanda raxion dela soa dota dapuo che serà stada carnalme(n)te cu(n) so marido; C2 Dela femena la qual doma(n)da la raxon dela dota dapuo i(n)sembre (con) lo marido la partiva lo desiderio solene dela castitade; M2 Dela femena che domanda raxon dela dota dapò ch'el' à p(ro)messo castitade; lat. *De muliere petente rationem dotis, postquam simul cum viro votum solemne promiserit castitatis.**

⁸ V *la soa dote; lat. dotem suam.*

LXIII Chi per la carta del debito la¹ possession, o la causa d'altrui, averà investuto.

LXIV - Lo dose de' co(n)plire tute le sentencie deli çùdisi.

LXV - Se algun pleda cu(n) collui lo qual à tegnuta de alguna possession.

LXVI - Se llo crededor domanda lo debito alo debitor dello debitor a si condenato.

LXVII - Se llo venedego se lamenta del forister.

LXVIII - Se llo forister domanda alo rede o comesario d'algun venedego.

LXIX - Che lo fiio del venedego no possa esser co(n)denato alo forester², se no en li beni padernali.

LXX - Se llo venedego alienerà la soa rason en lo forester: dananti qual çùdese³ doma(n)derà lo forester.

LXXI - De quelli li qual la rason soa conseguir vorà en li beni del debitor: no possa esser enpedegati da altri credetori, li qual no(n) volesse conseguir la soa rason.

Incipiunt capitula primi libri. Primo libro dello Statuto e de lleçe de Venesia⁴.

I - Delle cause stabel che no se de' alienar delli monasterii sença lo co(n)sentime(n)to dele persone co(n)prese en la leçe⁵.

Delle cause stabel delli monesterii⁶ li⁷ qual à-nde rendeda⁸ ogno anno, çoè saline, vigne, aque, molini, masone, staçone circa Riolto, delle qual se receve fiti, no se porà alienar, né inpignar⁹,

¹ V della; lat. *Quod pro cartula debiti possessionem, vel rem alterius investiverint.*

² W ali foresteri; lat. *forinseco.*

³ V quel çùdexe; lat. *coram quo iudice petet forinsecus.*

⁴ W *Incipiunt capitula [***] dello Statuto e de lleçe de Venesia; V Incipiu(n)t capitula p(r)imi libri. Incipit primus liber Statuto(rum) Veneto(rum).*

⁵ V *Dele chose inmo bele delli monesteri le qual no de' esser alienade; lat. De immobilibus monasteriorum non alienandis sine consensu personarum in lege comprehensarum*

⁶ W monesterii; V *Immobilia monasterio(rum); lat. Immobilia monasteriorum.*

⁷ W le; lat. *Immobilia monasteriorum, quae habent redditus annuatim.*

⁸ V à rendedi; lat. *habent redditus.*

⁹ W *inpignara; lat.*

né infeudar¹, se no cu(n) l'autoritate {5v} de l'abate e llo cu(n)sentim(en)to deli frati, e delo vescovo, o de l'avvocato de quelli monasterii, salvo la rason del quintello. Ma le altre cause porà solo l'abate alienar, cu(n) consentime(n)to dello capitollo e de l'avvocato.

II - Capitulo dela leçe sovra li plovani delle glesie.

Ma lli plovani le cause stabel delle soe glesie tute porà alienar cu(n) lo cu(n)sentime(n)to deli visini, e l'autoritate dello vescovo.

III - Capitullo dela leçe² sovra li vescovi de Venesia.

Li vescovi no porà allienar le cause stabelle delo vescovado, se no con lo consentim(en)to deli calònsi, (e) dello metropolita(n).

IV - Capitullo dela leçe sovra li metropolitani, çoè li maor retori dele glesie.

Li metropollitani no porà alienar, se no cu(n) lo consentim(en)to delli sofraganei. Ma quelle cause chi p(er)ten a qualle glesie, çoè cimatoria et officina de quelle glesie, al postuto alienar no(n) porà³, sì com'elli no porave alienar quelle glesie. Ma e' Il'alienacion delle cause stabel, la rason del quintello senpre de' eser salva. Ma lla rason del quintello de' eser salva⁴ se quella causa serà anlienada. Envero allienarcion s'entende cossì: se alguna causa sì ven data d'alienar, no de' così eser data en altri, que lo diminio sia trasportado en collui, ni no se de' dar ad algun l'usufruto de quella causa, ni no se de' quella causa enpignar, ni en pigno obligar, ni no se de' metre alguna servitudene a quella causa, ni no se de' dar quella causa a llivello. Ma quelle cause le qual sì ven en lo rede, o⁵ socedor, o p(er) socession per linea descendente, o ascendente della

¹ W V *infradar*; C1 *dare in feudo*; A3 *infeudade*; B3 *dar i(n) fito*; C2 *infeudade*; M2 *infeudar* lat. *infeudari*.

² V om. *Capitullo dela leçe*; lat. *De lege*.

³ V om. *no(n) porà*; lat. *non poterunt alienari*.

⁴ V om. *Ma lla rason del quintello de' eser salva*; lat. *In alienatione autem immobilium ius quintelli debet esse salvum. Quintelli vero ius salvum debet esse*.

⁵ V *a*; lat. *vel*.

sclata, no s'ente(n)de¹ eser allienate. Ancora, allienacion è quando p(er) testam(en)to, p(er) dimisoria e p(er) altro modo si' lagate, si' donate, si' alienate, o si' tranlatate, p(er) çascadun modo en strani, li qual non è della sclata, o dela linea de cullu' dallo qual elle si' lagade, si' donade, si' alienade o tranlatade le cause stabel.

V - En qual manera le cause stabel delle glesie no se pò, o se pò perdre².

Certo le quause stabel d(e) questa manera, le qual omo affita, p(er) nesuna posesione, ni corvertura, ni e(n)vistison, la glesia perder porà, se no per posesion de XL ani. Ma le altre cause stabel, le qual non à rendeda, la glesia p(er)der porrà, o p(er) envistison de XXX di, o LX, o p(er) {6r} longa posesion de XXX anni, sego(n)do lo general uso della tera nostra. Ancora, disemo ordenando che sovra le allienacion, pinoracion, o feudacion³, et livelli d(e)lle cause stabel delli monesterii (e) delle glesie, li çudisi envistison o p(ro)prio no debia ad algu(n) dar, se no de consentim(en)to (e) otoritate de meser lo dose. Né le p(re)dite cause se faça in detrimen(to) delli monasterii (e) delle glesie.

VI - De colloro li qual clama altri a pledo: che enprimeramente elli de' andar alo doxe, (et) en qual manera e' lo plaido de' proceder⁴.

Quando algun vol clamar algun a pledo, enprimamente de' andar alo dose, et da quello de' recevere coma(n)dame(n)to, et lo coma(n)dor, lo qual coma(n)da a⁵ collui, lo qual fi clamado vinar alo çudisio en certo di a pledo. (E) se colui clamado è, vinarà lo di ordenado ananti che 'l comença pledar, el porà domandare endusia pe(r) catar avogador de di IIIJ⁶, et en q(ue)lla fiada

¹ V *no scendente*; lat. *non intelliguntur esse alienata*.

² V *En q(u)al visa le cose i(n)mobel d(e)le gle(sie) no(n) se pò p(er)de(r), e como li (et)c.*; lat. *Quod immobilia ecclesiarum non possint amitti, et quod iudices examinatores super bonis ecclesiarum, cum in alios transferuntur, non debent dare investitiones, vel propria, nisi cum auctoritate domini ducis*.

³ W *fraudacion*; V *ffraudation*; C1 *ficti*; A3 *pheudi*; B3 *i(n)pheudacio(n)*; C2 -; M2 *infeudacion*; lat. *infeudationibus*.

⁴ V *De quelli li qual clama li altri a plaido: ke p(ri)mamente de' andar al doxe, et en que modo debia p(ro)cedere in lo plaido*; lat. *De illis, qui vocant alios ad placitum, quod prius debent ire ad ducem, et qualiter in causa debet procedi*.

⁵ V om. *a*; lat. *et ministerialem, qui precipiat ei, qui ad iudicium vocatur, venire certa die ad placitum*.

⁶ W om. *IIIJ*; lat. *quatuor dierum*.

plederà. Ma se a questa prima vocacion el no vignerà, o no ma(n)derà algun e· so logo, questo primo coma(n)damento sia abuto per un com(an)dam(en)to, et en quello li çùdisi consì proceda: che se collui, lo qual clama, vorà che 'l sia entradito a colui, lo qual clamado è, che de Venesia no esa, li çùdisi questo entradito farà, se alli çùdisi parerà che 'll abia rason, (e) de'-se notar en l'e(n)tradito p(er)ché l'e(n)tradito sia fato. Ma colui allo qual sia entradito che de Venesia no(n) exa, de' star in Venesia p(er) sé, o p(er) so meso, de chì a un ano¹ per questo entradito, de' ecia(m)deo esser² clamado una sego(n)da fiada, e no(n) plui, e se 'l vignerà, semeiantrementre endusia porà domandar p(er) catar avogador de IIIJ dì, e en quella fiada plederà. Ma se 'l no vignirà, en quella fiada li çùdisi audirà le rason delle parte p(re)sente, (e) s'ello serà manifesto ali çùdisi delo pledo, li çùdisi çudegarà, o darà podestade a colui lo qual clama ad entrometre li beni del debitor, (e) quella p(er)sona del debitor stea en corte sego(n)do uso, se questo serà doma(n)dato da l'ator. Et questo sia oservado si sia fiio, lo qual era en podestate del pare, ana(n)çi lo debito padernal, o fiio lo qual, o la qual, serà çudegado, o çudegada. E quel che nui disemo en la fiia, logo habia se 'l credetor, o cullui lo qual è en logo del crededor, proverà che colle' habia delli beni del pare, et e· li beni del pare sollamentre sia tegnuda de³ satisfar, (e)cepto de l'empromesa soa. Ma s'ell'averà marito, no sia {6v} çudegata star en corte. Et quella medema cosa disemo de tuti quelli li qual è tenudi in dibito, ch'en quello modo debia star en corte. Ma se 'l pledo serà endusiado, e no serà data sente(n)cia, en quella fiada li çùdisi asignirà t(er)mene, et t(er)mini, se 'l serà mester en lo plaido, et questo domentre ch'eli sente(n)cia darà. Et queste cause, le qual è dite, nui entendemo delli pledi delli qual pò esser tolto endusia de avogador.

VII - Un comandame(n)to habia sença endusia de avogador collui che clama sovra la investison d'un altro⁴.

Qui clamarà sovra investison d'altrui, habia solame(n)tre un coma(n)damento, ni no sia dato a colui endusia d'avogador. Ma colui lo qual enviste habia tanto un comandame(n)to, qua(n)do⁵ el serà clamado da collui lo qual clama, e serà dato a collui endusia de avogador.

¹ W *debia un ano*; lat. *usque ad annum*.

² W V *sia*; lat. *debet quoque secundo vocari*.

³ V *da*; lat. *et in bonis paternis teneatur tantum exceptio de repromissa sua*.

⁴ V *Quellui che clamarà sovra l'investixon abia pur un coma(n)dam(en)to*; lat. *Unum praeceptum habeat sine inducia advocatoris, qui clamat super investitionem alterius*.

⁵ Lat. *habeant tantum unum praeceptum, quando fuerit vocatus ab eo*.

VIII - Sovra coloro dello vescovado de Torcelo.

Queste cause le qual nui avemo sovradite delle vocacion en lo vescovado de Rialto, volemo que le sia oservade e lo vescovado de Torcello. Ma si deli altri vescovadi algun serà clamado en çudisio, solame(n)tre habia un coma(n)dame(n)to, (e)ceto quelli de Matamaucho, li qual cusì sia clamati com'elli fosse de Rialto.

IX - Se algu(n) serà clamado, e no vorà responder.

Quando algun, clamado a pledo, èt domandato da collui lo qual lo fé clamar sovra algu(n) pledo, e respondere enco(n)tene(n)te no vorà, sia audide le rasone de collui lo qual doma(n)da, (e) li çudisi çudegerà.

X - Che en la podestà delli çudisi sia ordenar termene a l'omo che farà testimoniar che 'l sia veçudo andar sovra lo teraio de Treviso¹.

Qu'ello no sia enpedegato per mallicia lo iudicial p(ro)ceso, sì co' che(n)ce endreto ale malicie delli homini pensàsemo da contradiar, (con)tra le qual nui pe(n)sàsemo² da ordenar, consì che se algu(n) da chence ana(n)ti dana(n)ti la leçe e lli çudisi farà testimoniar ch'ello sia viçuto andar sovra lo teraio enver Triviso, oltrosì en Lombardia com'e(n) Friul, o per çascaduna strada, o p(er) çascadun porto de Venesia, et dello destreto fora de Venesia; volemo che 'l sia en podestate delli çudisi ad ordenar termene a questo homo, lo qual fa testimonia(r) queste cause, dagando cognoscim(en)to p(er) lo river dela corte de l'ordenato termene, alla ca' de collui, o en logo {7r} qu'ello sta, o altro secondo la discricion delli çudisi; alo³ qual termene, se 'l no vignirà dana(n)ti li çudisi, o algun no(n) comparerà p(er) ello, en quella fiada li çudisi proceda,

¹ W om. *de Treviso*, pres. indice rubr.; V *Que i(n) balia deli çudexi sia ordena(r) termen a collui ke fa testimo(n)iare ke 'l sia veguto*; lat. *Quod in iudicum potestate sit, statuere terminum homini facienti testificari, quod sit visus ire super terraneo versus Tarvisium, vel alibi.*

² W om. *da contradiar, (con)tra le qual nui pe(n)sàsemo*; lat. *malitiis hominum duximus obviandum contra quas sic duximus statuendum.*

³ W *ali*; lat. *ad quem terminum.*

et alda la rason de l'otra parte, acosi¹ co' cului fosse p(re)sente. Et nisu· posa aver questa scusacion, se no una fiada en te(n)po de quilli çùdisi.

XI - Colui chi p(er) bina c(on)testacion serà clamado vegnir² a Venesia³.

Ordenemo en simel manera de collui, lo qual serà clamado p(er) bina c(on)testacion de⁴ fora de Venesia, che en lo termene a si ençonto a Venesia p(er) sé, o per so messo, vena. (E) de chî a un ano⁵ sia tegnuto da star p(re)sente a Venesia p(er) sé, o p(er) so⁶ suficiente messo, dapoi qu'ello serà presentato ala leçe, se 'l no fose asoluto p(er) li çùdisi; enfra lo qual termene colui lo qual clamado è p(er) bina contestacio(n), o⁷ lo qual serà entre so logo, se 'l vorà posa clamar ala corte collui lo qual lo fé clamar, che 'l vegna a dir p(er)ché ello lo clama. (E) se 'l no serà trovado, sia stridado. Ma se collui, lo qual fé clamar collui per bina contestacion, no vignirà a dir a collui ço che 'l vorà, la leçe asolva collui chi serà clamado. Quella medema causa disemo per tuto de cullui lo qual p(er) vadia èt tegnuto vegnir a Venesia allo termene a si dado⁸.

XII - Non è mester che la provacion se faça là ch'è publica fama delli fiioli (e) delli parenti dalla sclata⁹.

Se 'l serà publica fama che algun serà fiiol d'algun¹⁰, o fia, non abia mester che sovra ço alguna prova si' demandata ana(n)ti li çùdisi. Quella medema causa disemo delli cusini, delli nevodi (e) deli parenti.

¹ V *autressi*; lat. *ac si ipse esset presens*.

² W [***]; lat. *venire*.

³ V *De collui lo qual p(er) doi co(n)testaxon fosse clamado venir a Venexia. XJ*; lat. *De eo qui per binam contestationem vocatus fuerit venire Veniatias*.

⁴ V om. *de*; lat. *foris Venetiarum*.

⁵ W *debia*; lat. *usque ad annum*.

⁶ W o *p(er) so*; lat. *per se, vel per sufficientem missum*.

⁷ W om. *o*; lat. *vel qui*.

⁸ W *a si a dado*; lat. *sibi prefixum*.

⁹ V *Non è mester ke p(ro)va sia dada là o(v)'è plubica fama. XIJ*; lat. *Non est necesse ut exigatur probatio, ubi publica est fama de filiis, et parentibus de prole*.

¹⁰ W *algunaj*; lat. *filius alicuius, vel filia*.

XIII - Se algu(n) serà clamado in çudìsio, (e) proverà che 'l ebia pan (e) vin in nave.

Volemo che da quence ananti sia oservado che, se algun serà clamado en plaido, e per testimonii el prova che 'l ebia pan (e) vin e nave ad esir de Venesia, chelli testimonii per li çudisi sia asaminati; (e), asaminati queli, li çudisi faça de ço quello che ad elli iusto¹ parerà, çoè en dando² a collui termene, o retignando colui, se parerà ali çudisi che 'l faça questa causa per fraudo.

XIV - En qual manera li comandame(n)ti de' eser fati e renduti per li rivarii.³

E en per quello che per la defichultade delli⁴ comandame(n)ti, et per la scimplicitade delli comandatorii, li qual per piçola causa manca en le citacion, le qu{7v}al se devrà⁵ dir alli çudisi, plusor comandam(en)ti daventa vani della revocacion, de quelle citacion li pledadori sia grevadi de fadige et de⁶ spensarie. Nui ordenemo che en li pladi, en lli qual se pò domandar endusia de avogador, che 'l basta se 'l comandator *clama*⁷ co(n) queste pauraule, çoè: eo te coma(n)do che tu venes⁸ dana(n)ti li cotal çudisi⁹ a responder al cotal, e cotal di, sopra quello che te vorà dir; se 'l serà comanda(men)to sopra envistison, diga lo comandator de envistison, et de quel che 'l te vol dir. Ma en li altri pladi, en li qual no se dema(n)da endusie de avogador, çoè en l'i(n)traditi, en clamori, en forçi, e en tuti li altri, lo¹⁰ coma(n)dador comanderà en questo modo: eo te coma(n)do che dananti li cotal çudisi tu vegnes lo cotal di a respondere alo cotal homo

¹ W *que* [***]; lat. *quod eis iustum videbitur*.

² W *çoè* [***]; lat. *in dando eis terminum*.

³ V *En qual guissa li comandam(en)ti far e render se debia p(er) li. XIIIJ*; lat. *Qualiter praecepta fieri, et reddi debeant per praecones*.

⁴ W *delle*; lat. *difficultatem praeceptorum*.

⁵ W *rip. li qual per piçola causa manca en le citacion le qual se devrà per piçiola cause manca en le citacion le qual se d(e)vrà*.

⁶ V *om. de*; lat. *non modicum, et expensis*.

⁷ W *om. comandator*; W V *om. clama*; C1 C2 *clama*; A3 *comanda*; M2 *dixe queste parole*; lat. *sufficiat si praeco vocat his verbis*.

⁸ V *vegnis*; lat. *ut venias*.

⁹ V *lo cotal çudexe*; lat. *iudicibus*.

¹⁰ W *li*; lat. *praeco*.

sora entradito, o clamor, o forço¹, o altra causa, et sovra chel che 'l te vol dir, et così renda li comandame(n)ti dananti li çùdisi, et basta. E se colui, lo qual fa far lo qual comandame(n)to, averà rason d'altri, per lo qual elo farà comandar, çoè per co(n)mision, o per comessaria, o p(er) vigor (e) robor, o p(er) altro modo, lo coma(n)dator lo de' declarar² en lo comandame(n)to a quella p(er)sona, ala qual lo coma(n)damento serà fato, che³ per questa certa cason lo coma(n)dame(n)to è fato a colui: çoè p(er) co(n)mision, o per comessaria, o p(er) vigor e robor, o p(er) altro modo, e cossi re(n)da lo⁴ coma(n)dame(n)to dananti li çùdisi.

XV - Deli entraditi.⁵

Ordenemo per certo che, se quando p(er) la⁶ leçe èt entradito⁷ algun che de Venesia no esa, ma, allo t(er)mene co(n)stituido a si, vegna dana(n)ti li çùdisi a responder a collui lo qual domandava enpedegar l'ensime(n)to d(e) collui, che 'l breviario de ço sia fato p(er) l'oficial, en lo qual almen un deli çùdisi scriva, se l'ator⁸ vorà, (et) plename(n)tre se co(n)tegna en quello breviario certa cason, p(er) la qual elo è entradito che 'l no esa de Venesia. Et se 'l no vorà breviario, sia scritto l'e(n)tradito en lo quat(er)no deli çùdisi.

XVI - Che quello lo qual p(er) si, o p(er) oltrui co(n)mession, torà entradito a clamar sovra investison, o enveste posesion d'oltrui, de chì a⁹ un anno dapò l'entradito publicamente stia en la tera¹⁰.

¹ W *faça*; lat. *forcio*.

² W *declamar*; lat. *Denunciet*.

³ V *e*; lat. *quod*.

⁴ W *dalo*; lat. *et sic reddat praeceptum coram iudicibus*.

⁵ W pone qui la rubrica del capitolo precedente (errore simlie a quello riscontrato nell'indice delle rubriche, sempre collegato alla rubrica *Deli entraditi*). Per effetto di questo slittamento, fino al capitolo XXII compreso, le rubriche non coincidono. Lat. *De interdictis*.

⁶ V om. *la*; lat. *per legem*.

⁷ W *rip. èt entradito èt intradito*.

⁸ W *atro*; V *autor*; lat. *si voluerit actor*.

⁹ W *debia*; lat. *usque*.

¹⁰ V *Ke quello lo qual p(er) si o per comession, sostignerà, o averà intradito, o clamerà sovra la envestixo(n), o envestirà la posesion d'altri (et)c. XVJ*; lat. *Ut ille, qui per se, vel per commissionem tulerit interdictum, vel*

Volemo enciandeo ch'ello sia oservado che collui lo qual, per sé, o p(er) so¹ comession, torà entradito de chî a un ano, dapò {8r} l'entradito, p(er) sé, o p(er) altri ch'ebia² plena comision da³ collui, publicame(n)tre debia star en la tera, açoché la soa asencia no porta dano ad altri. E⁴ questa causa disemo⁵ de çascadun entradito. Et⁶ ecia(m)deò disemo quella medema causa de collui lo qual clama sovra envistison d'altrui, o lo qual enveste possession d'altrui. Che se sovra ço l'otra parte lo vorà clamar⁷, et ello no se porà trovar, per lo rivero sia stridato per autoritate delli çùdisi.

XVII - Che l'entradito no se de' dar, si lli çùdisi enprimamente no vega rasonevel⁸ cason.⁹

Envero l'etradito no de' eser dato dali çùdisi p(er) la leçe, si lli çùdisi no ve' enprimame(n)tre rasonevole cason p(er) la qual l'entradito debia eser fato, en lla qual cason¹⁰ en veritate coma(n)da che l'etradito sia fato p(er) leçe.

XVIII – De l'enstrumento d'aver p(er) man sovra alquante cose entradite.¹¹

clamat super investitionem, vel investit possessionem alterius usque ad annum post interdictum publice moretur in terra.

¹ V om. *so*; lat. *vel per commissionem*.

² V *ch'ello abia*; lat. *vel per aliquem habentem*.

³ W *de*; lat. *ab eo*.

⁴ W *en*; lat. *et*.

⁵ V *E queste chose dissemo*; lat. *Et hoc dicimus*.

⁶ V om. *Et*; lat. *Idem etiam*.

⁷ W *chamar*.

⁸ W *rason cason*; V *rasovevel rason*; lat. *rationabilem videant causam*.

⁹ V *Ke lo intrad(i)c(t)o no debia e(s)er dado, se lli çùdexi no vega rasonevel raxon(n)*. XVIIJ; lat. *Quod interdictum dari non debet, nisi primo iudices rationabilem videant causam*.

¹⁰ V om. *p(er) la qual l'etradito debia eser fato, en lla qual cason*; lat. *qua interdictum fieri debeat, qua utique causa*.

¹¹ V *De l'enstrum(en)to sovra quallu(n)quana cose introd(i)c(t)e abiandole p(er) mano*. XVIIJ; lat. *De instrumento super aliquibus rebus interdictis prae manibus habendo*.

En per quello che ll'entradito no solame(n)tre se dà, che della citade no debia ensir, ma ecia(m)deò sovra le cause chi no sia translade en altrui, ordenemo che se dalla leçe alcuni intradicti de cause mobel dati serà, sì colui lo qual è entradito, cha collui lo qual à demandato l'entradicto, habia per man l'estrume(n)to de quello entradicto e· llo qual li çùdisi de' scriver, et en lo qual se de' contignir perché fo fato l'entradito de queste cause mobel; che se p(er) algun te(n)po collui, al qual fo fato l'entradito, d'algun domandato serà, lo qual sora quel mobel habia rason, e collui mostrar posa pallesemente che l'entradito li fo fato p(er) la corte, se 'l no averà questo enstrume(n)to, o s'elo l'averà, e no llo mostra¹, p(ro)cédase e· tal manera, com'ello no fose entradito, ma en cotal manera que questo çùdisio no debia portar da(n)no a nisun altro, se no a cullui allo qual fo entradito questo aver. Ma collui lo qual è entradito dano d'ello sustignirà da tuti li altri, li qual sovra quello aver averà rason de restituirlo, o de pagarlo, così com'ello no l'avesse dato ad algun.

XIX - Sovra coloro li qual no vol lagar lo lavorer p(er) coma(n)dame(n)to della leçe, ma sì lavorerà.²

Quando ello³ serà entradito p(er) algun p(er) la leçe qu'ello no se lavora, e collui no(n) lassa da lavorare, ma lavora, se colui, per lo qual è fato l'entradito, vorà plediar cu(n) ello, collui allo qual fo fato l'entradito serà costreto a desfar tuto lo lavore·, lo qual el fé soto l'entradito, ananti che 'l vegna en {8v} çùdisio cu(n) collui lo qual fé far l'e(n)tradito.

XX – Delle vadiè le qual son dade⁴ en li plaidi: ch'ele sia en descrecion delli çùdisi s'elle serà da receive, o non.⁵

En per quello che molte fiade ad enpedegar le rasonè, et a dilatar li pledi ençustamente le vadiè se dava en li pledi, disemo, (e) ordenemo, che da quence ana(n)ti le vadiè, le qual se darà en li

¹ V mostrerà; lat. *vel si habitum non ostenderit*.

² V *Sovra quelli che no volse lasar lo lavorer (et)c. XVIIIJ*; lat. *Supra illos, qui nolunt dimittere opus praecepto legis, sed aedificant*.

³ W lo; lat. *Cum interdictum fuerit*.

⁴ W om. *le qual son dade*; lat. *De vadiis quae dabantur in placitis*.

⁵ V *Delle guardie le qual son dade i(n) li plaidi: che sia in discricion deli çùdexi (et)c. XX*; lat. *De vadiis quae dabantur in placitis: quod sint in discretionè iudicium, si sint recipiendae, vel non*.

pledi, sia en discrecion delli çùdisi s'elle è da receiver, o no: e¹ secondo che alli çùdisi parerà, così faça.

XXI – Sovra coloro li qual receve aver² d'altrui in testimonio d'altri.³

Quando algun homo averà ricevudo algun aver da un altro homo en testimonio⁴ d'altrui, che 'l debia dar quello aver ad algu(na) persona, o che 'l de' far⁵ alguna causa, ell'à mester che quello homo mostra en testimonio d'altrui ch'elo habia dato quello aver a quela persona, o che 'l abia fato quella causa, la qual li fo comessa, o à mester che 'l demostra sigurtade a si fata.

XXII - Delli testimonii che se de' axaminar per li çùdisi⁶.

Ordenemo etciamdeo che quando algune p(er)sone dananti li çùdisi in pledo algu(n)a causa vorà testimoniari, dali çùdisi debia eser dilligenteme(n)tre examinade s'ili dise vero, o no. Ma s'elo parerà en la co(n)sciencia deli çùdisi qu'elli habia testimoniato la veritate, li çùdisi de' receiver la soa testimonia(n)ça. Ma s'elo parerà ali çùdisi ch'illi no(n) diga veritate, la testimonaça⁷ de coloro non è⁸ da ricevere en nesuna manera.

¹ V om. *e*; lat. *et*.

² W om. *aver*; lat. *Supra illos, qui recipiunt habere alterius in aliorum testimonio*.

³ V *Sovra quelli li q(ua)l receve aver da altrui. XXJ*; lat. *Supra illos qui recipiunt habere alterius in aliorum testimonio*.

⁴ W *averà en testimonio*; lat. *Cum receperit homo ab altero homine aliquod habere in aliorum testimonio*.

⁵ W V *de' faça*; A3 C1 C2 *debia far*; M2 *lo debia dar ad altri, o far altra cosa*; lat. *facere debeat*.

⁶ W ripete il cap. precedente; da qui in poi il numero dei capitoli e le rubriche coincidono nuovamente, risanando dunque lo slittamento riscontrato al cap. XV. V *Deli testimonii li qual li qual de' esser examinadi dali çùdexi. XXIJ*; lat. *De testibus a iudicibus examinandis*.

⁷ V om. *Ma s'elo parerà ali çùdisi ch'illi no(n) diga veritate, la testimonaça*; lat. *Si autem veritatem esse, quam perhibent, iudicibus non apparverit, eorum testimonium nullatenus recipiatur*.

⁸ V *à*; lat. *recipiatur*.

XXIII - Che tuti¹ li çùdisi dela corte nostra posa clamar² testimonii a dar testimonio ala veritate delli plaidi che serà intro li venedisi³.

En per quello che molto par contradiar alla via della iustisia, se per lo defeto delli testimonii la rason d'algun perese⁴ quando a⁵ collui no(n) sia dato quella causa ch'è soa, perçò ordenemo che, quando la question serà entro li venedisi, che tuti li çùdisi della corte nostra posa e debia clamar li testimonii, ch'elli vegna ananti d'esi, (e) quelli testimoni che⁶ lla testimoniaça diga ananti li çùdisi. Ma enprimeramente li çùdisi farà li testimonii çurar ch'elli dirà la veritate, la qual chelli sa, p(er) l'una parte, et p(er) l'otra, removudo odio, o amore, e se 'l serà de volo(n)tade delle pa(r)te, enciamdeo li diti delli testimonii sia recevudi ce(n)ça sagramento. Ma collui lo qual serà stato çùdese, o avogador, sovra quelle cause le qual⁷ ello sape, o conose, per cason dello so officio, en nisuna manera sia costreto {9r} a far testimonia(n)ça. Et en veritate si lli testimonii vignirà allo termene ordenato a colloro p(er) li çùdisi, li çùdisi⁸ condenerà colloro en tre libre de veneciani en lo comu(n) de Venesia; et en cascadu(n) te(r)mene que lli testimonii despresierà da vignir, li çùdisi la dita pena sì renoverà, e de questa, e de cascaduna pena, o co(n)donason, li çùdisi⁹ farà far breviario de leçe, e daràlo a miser lo doxie, lo qual è tignudo da scoder la dita pena, o le dite pene. Et questo farà li çùdisi, se ad elli no serà provado que lli testimonii no pote vignir p(er) çuste¹⁰ caxo(n). Volemo ecia(m)deo que lli testimonii sia¹¹ stridati, se 'l parerà ali çùdisi qu'elli se sconde¹² fraudeletreme(n)tre. Ma questo sì volemo che sia oservado se ali çùdisi parerà che coloro li qual vol produr i testimonii doma(n)da questa causa sença engano. Ma se 'l parerà ali çùdisi qu'elli doma(n)da questo fato cu(n) engano, e-

¹ V om. *tuti*; lat. *omnes*.

² W *chamar*.

³ V *li testimonii a testimoniare la veritate. XXIIJ*; lat. *Quod omnes iudices curiae nostrae possint testes vocare ad perhibendum testimonium veritati de causis, quae fuerint inter venetos*.

⁴ W *pesere*; lat. *depereat*.

⁵ W om. *a*; lat. *cum ei, quod suum est minime retribuatur*.

⁶ V om. *testimoni che*; lat. *et ut testimonium coram eis dicant*.

⁷ V *quella chosa la qual*; lat. *super his, que*.

⁸ V om. *li çùdisi*; lat. *a iudicibus prefixum, iudices condemnabunt*.

⁹ V om. *la dita pena sì renoverà, e de questa e de cascaduna pena o co(n)donason li çùdisi*; lat. *iudices dictam penam reiterabunt, et de qualibet condemnatione faciant fieri iudices breviarium legis*.

¹⁰ W V *questa caxo(n)*; A3 M2 *çuste caxion*; B3 *iuste casion*; C1 *çuste casson*; C2 *çuste chaxon*; lat. *iustis occasionibus*.

¹¹ V om. *sia*; lat. *stridentur*.

¹² V *scoda*; lat. *quod se fraudulenter absentent*.

quella fiada enprimeram(en)tre li çùdisi toia sagram(e)n to a collui che soste· engano¹, e lli doma(n)da p(ro)dur² questi³ testimonii, che encia(m)deo elli crede che coloro sepe⁴ la veritade de quel, lo qual elli doma(n)da, o entende provar en lo plaido. Et⁵ quando li çùdisi clama⁶ li testimoni a far la testimoniaça, enpona⁷ a colloro te(r)mene, sego(n)do lo qual a quelli çùdisi parerà co(n)vegnir pro otolitate de quello plaido. Quela medema causa disemo de tuti li testimonii li qual serà introduti dale⁸ parte sença la clamacion delli çùdisi. Et questo ch'è dito, çoè che lli testimonii debia çurare, noi entendemo quando li testimonii si' introduti sovra la pri(n)cipal doma(n)dason da plaido, romagna(n)do tute le altre sovradite cause en la soa fermeça.

XXIV - De l'axaminacion breviarii che se de' far per li çùdisi examinadorii.⁹

¹ V a collui che questa chosa è p(er) engano; lat. *Sed si eis videbitur, quod in fraude hoc petant, tunc primo accipiant iudices ab eis sacramentum, quod sine fraude testes introducere petunt.*

² V perdur; lat. *quod sine fraude testes introducere petunt.*

³ W questo; lat. *testes.*

⁴ V semp(re); lat. *et etiam credunt testes illos scire veritatem de eo, quod petunt, vel intendunt probare in causa.*

⁵ V en; lat. *et.*

⁶ V sù clama; lat. *Et quando iudices vocant testes.*

⁷ V enpena; lat. *imponant eis terminum.*

⁸ W dalla; lat. *a partibus.*

⁹ Si nota la presenza di una glossa variamente attestata in W (in latino), V (parzialmente, in volgare), C1 (latino e volgare), A3 (in volgare). Essa non è attestata in B3, C2, M2 e in lat. In CESSI 1938 il codice Marciano messo a testo dall'editore non riporta la glossa, ma essa viene registrata nel codice Q (Queriniiano cl. IV, n. I).

W *Et quidam statutu(m) fuit ecia(m) olim t(em)p(o)re d(omi)ni Ranerii Dand., vice(m) fu(n)gentis d(omi)ni He(n)rici Dand., incliti ducis Venecie, patris sui, conditu(m) in ano D(omi)ni mill(esim)o ducent(esimo) quarto, me(n)se septembr(is), indicione otava Rivoalto;*

V *Dele examinatio(n) e breviarii li qual è da far p(er) li çùdexi exami(n)adori. E q(ue)sto statuto fo çà al te(m)po de mess(er) (et)c. XXIIIJ;*

C1 *Dele examinacio(n) deli breviarii li qual è da far p(er) li çùdesi examinadori. (E) questo statuto fo çà al tempo de mis(er) Rainier Dandolo, lo qualle iera in vese da (et) in logo de missier Rainer Dandolo, preclaro doxe de Venexia, pare so, facto e confermado in li anni del Signor mile CC III del messe de sete(n)bri, indicion VIII in Rialto;*

A3 *Dela examination di breviarii che se faça p(er) i çùdesi examinadori. Questa mediema cossa si fo ordenada altra fiada al tempo de mis(er) Renier Dandolo, luogotenente de mis(er) Rigo Dandolo so padre, inclito doxe de Venexia, facta (et) fermada i(n) li an(n)i del N(ost)ro Signor m(ille) CC III del mexe de septembr(e), indic(ion) octava i(n) Venex(ia). XXIIIJ;*

C1 lat. *De breviariorum extimatio(n)e facienda p(er) iudices examinadores. Hec quide(m) testatu(m) fuit (et) i(n) tempore d(omi)ni Rainerii Dandoli, vicem fu(n)ge(n)tis d(omi)ni Renerii Dandoli, incliti ducis Venec(ie), patris sui, co(n)ditum (et) firmatu(m) anno d(omi)ni M CC III, mense septembri, indicio(n)e octava Rivoalto;*

Noi ordenemo che per le testimoniançe o breviarrii che se de' far legitimame(n)tre¹, persone sia lete, le suscrecion delle qual, o a/men dele do, en tanto habia forteça et tegna fermeça che sença le suscrecion de quelle persone, o dua inte lle do, e no sia d'alguna fermeça o vigor². Envero quelle persone che serà lete, si serà costrete p(er) sagram(e)n(to) che tute le testimoniançe, o briviarrii, li qual {9v} a coloro p(re)sentadi serà a soscrivre, en quelli³ discretam(en)tre et en bona fe' et sença engano examinarà. (E) se lle p(er)sone, o li testimonii, li qual en quei breviarrii testimonia, co(n)venevel (e) boni ali çùdisi parerà, e che⁴ quelli diga veritade, removudo odio (e) amor, li çùdisi en quilli breviarrii a soscriver no recuserà. Che se lli testimoni de questi instrum(en)ti serà enfermi, o tal persone le qual no cu(n)vegnivelmentre potesse vignir dalli çùdisi, o d'algun d'isi, a quelle p(er)sone li çùdisi⁵, quando elli è domandati, andar no sciverà⁶, açoché maorme(n)tre la veritade sia manifesta. Volemo eciamdeo che li çùdisi, o do delli çùdisi almen, e' cascadun breviario, o testimoniança ch'è fata p(er) la leçe, çoè invistisone⁷ sença

Q Hoc quod statutum fuit et tempore Raineri Dandoli vice fungentis domini Henrici Dandoli, incliti Veneciarum ducis, patris suis, conductum et firmatum anno Domini MCCIII, mensis septembris, indictione VIII, Rivoalto.

¹ W V *legitimame(n)tre persone*; C1 *se de' far legitime p(er)sone*; M1 *se de' far legitimam(en)tre p(er)sone*; A3 *che sia facti legitimamente, over che se debia far, e 'l debia esser ellecte p(er)sone*; B3 *da esser fati ligittimi, se debia eleçer*; M2 *legittimi da esser fati, se debia eleger p(er)sonep p(er)suscricion*; C1 *lat. legitim(e) conficiendis p(ersonae)*; C2 *legitimame(n)te sia facti tre p(er)sone*; *lat. legitime conficiendis tres personae.*

² V *en tanto abia forteça, (e) tegna fermeça che sença le suscrecion de q(ue)lle p(er)sone, o comun delle do, elli no abia alguna fermeça ni vigor*; *lat. vel earum ad minus duarum subscriptionibus in tantum robur habeant, et teneant firmitatem, quod sine ipsarum, vel earum duarum subscriptione nullius sit valentiae, vel vigoris.*

³ W *quello*; *lat. in ipsis.*

⁴ W *om. e*; V *om. che*; *lat. et quod veritatem dicant.*

⁵ V *om. o d'algun d'isi, a quelle p(er)sone li çùdisi*; *lat. vel ad aliquem illorum accedere, ad ipsas tres dicti electi, cum requisiti fuerint.*

⁶ V *scriverà*; *lat. cum requisiti fuerint, non evitent.*

⁷ W *ex invistisone*; *lat. scilicet investitionibus.*

p(ro)prio (e) a propio, (e) en clamori sovra envistison sença p(ro)prio (e) a p(ro)prio¹ dati² da quelli çùdisi examinador, semeianteme(n)tre en ll'intraditi cu(n) p(ro)pria man s'ì soscriva³.

XXV - Nelli⁴ breviarrii, li qual se fa dalla leçe, se contena chi serà stati li çùdisi⁵.

Su lli breviarrii li qual sia fati dalla leçe, sempre se de' contignir chi fo li çùdisi ananti li qual, et dali quall, lo pledo fo çudegato; et s'elli no serà en concordio en la sentencia, s'illi serà do, IIIJ o plu en numero enval, et tanti sia d'una parte cu(m) de l'otra, entrambe le parte dirà le sone rason dananti lo doxe, (e) a quella pa(r)te alla qual lo doxe⁶ (con)sentirà⁷, quella serà sente(n)cia. Ma se 'l serà III, o V, o plui en déspar numero, quella⁸ che la maor parte cu(n)cordevelme(n)tre dirà per sente(n)cia, quella serà sent(en)tia⁹. Ma se un sol çùdese serà, et audirà lo pledo, ço che 'l dirà serà¹⁰ se(n)tencia.

XXVI - En qual manera le testimoniançe e lli breviarrii valer debia, o non.¹¹

¹ W V çoè *investitione sença p(ro)prio, (e) a propio, (e) en clamori, sovra envistison sença p(ro)prio, (e) a p(ro)prio dati*; C1 *in le i(n)vistixon sença proprio, et a proprio, i(n) li clamori sovra le investixon sença proprio, (e) a proprio dati*; M1 *çoè i(n) le i(n)vistiso(n) sença p(ro)p(ri)o, (e) a p(ro)p(ri)o dathi*; A3 *çoè i(n) investicion sença proprio, (et) a proprio, (e) clamori sopra investition a proprio, (e) sença proprio dati*; B3 *çoè i(n)vesticio(n) çe(n)ça p(ro)prio et a p(ro)prio, et i(n) clamori sovra i(n)vestiso(n) çe(n)ça p(ro)prio et a p(ero)prio dade*; C2 *çoè in le i(n)vestitione sença p(ro)prio, et a proprio dade*; M2 *çoè investixon sença proprio et a proprio, et in clamori sovra investison sença proprio et a proprio dade*; C1 *lat. investicionibus sine p(ro)prio (et) ad propriu(m), (et) clamoribus supra i(n)vesticio(n)es sine p(ro)prio (et) ad p(ro)p(ri)u(m) datis*; *lat. scilicet investitionibus, sine proprio, et ad proprium datis.*

² W *dana(n)ti*; *lat. datis.*

³ W *scriva*; *lat. subscribant.*

⁴ W *delli*; *lat. In breviarriis.*

⁵ V *Ke en li breviarrii, li qual fi f(a)c(t)i dala leçe, se (con)tegna a quelli ke serà stadi çùdexi. XXV*; *lat. In breviarriis, quae fiunt a lege, contineantur, qui fuerint iudices.*

⁶ V *om. (e) a quella pa(r)te alla qual lo doxe*; *lat. et ei, cui dux praestiterit consensum.*

⁷ W *consiçerà*; *cui dux praestiterit consensum.*

⁸ V *om. quella*; *lat. quod maior pars concorditer per sententiam dixerit, illa erit sententia.*

⁹ V *om. quella serà sent(en)tia*; *lat. illa erit sententia.*

¹⁰ V *om. serà*; *lat. firma erit eius sententia.*

¹¹ V *En que modo le testification, over breviarrii, valer debia, o no. XXVI*; *lat. Qualiter testificationes, sive breviarrii valere debeant, vel non.*

Ordenemo ecia(m)deo che dallo porto de Madamoco, de chî a Lauredo e Cavàrçere, se lle testimoniançe entro si fate serà, debia valer se doi alme(n) delli soi axaminatori en quelle averà suscrito. En altra manera no vaia. Ma se 'l venedego brivario averà fato co(n)tra coloro que sta dal porto de Madamocho en su, o quelli contra lo venedego, no vaia quel breviario sença la suscricion d'algu(n) delli prediti çùdisi saminatori, li qual èt en Rialto.

XXVII - Delli breviarii fati a Constantinopoli¹.

Nesuna breviaria, la qual² a Constantinopoli fato serà, no volemo ch'elle³ sia d'algu(n) valor, ni vigor, se no solam{10r}entre quelli en li qual la n(ost)ra podestade de Constantinopoli menterà ma(n), o cullui lo qual serà en logo dela podestade, o ma se un delli co(n)sigeri⁴, lo qual serà ma(n)dato p(er) Venesia.

XXVIII - Lo breviario no vaia, s'ello non è fato enfra XXX di poi la clamacion⁵.

Nisun breviario de clamason vaia, s'ello no serà fato enfra XXX di dal te(n)po dala⁶ fata clameson.

XXIX - Delli breviarii a ce(r)to te(n)po fati: en qual manera l'omo se⁷ pò defender.

¹ V *Deli breviarii che fi fati i(n) Costa(n)tinopoli. XXVIJ*; lat. *De brevariis Constantinopolim facti*.

² V *Nesun breviario li qual*; lat. *Nulla breviaria quae apud Constantinopolim facta fuerint*.

³ V *ch'elo*; lat. *valentiae alicuius esse volumus, vel vigoris*.

⁴ W o ma se un de o un delli co(n)sigeri, lo qual serà ma(n)dato p(er) Venesia; V o collui lo qual serà en logo dela podestade, o mascodio uno delli (con)seieri lo qual serà mandato p(er) Venexia; C1 o cholui lo qual serrà in so luogo costituito, o un deli consieri mandado da nui; M1 o cului lo q(ua)l serà i(n) so logo (con)stituido, o un deli (con)segleri ma(n)datho da Venesia; A3 over colui che i(n) luogo de quela serà (con)stituido, over alme(n) uno di conseieri mandado là da nui; B3 che s(er)à i(n) logo so, o almen deli co(n)seieri ma(n)dadi là p(er) nui; C2 o cholui lo qual serà (con)stituido in so luogo, over alme(n) un (con)seier mandado da nui; M2 over colui che serà in so luogo, o almen un deli consieri mandadi là per nui; lat. *vel ille, qui loco eius fuerit constitutus, aut saltem unus consiliarius missus a nobis*.

⁵ V *Nesun breviario vaia se no dapoi la clamason enfra di XXVIJ*; lat. *Breviarium non valeant, nisi post clamationem intra triginta dies sit factum*.

⁶ V *della*; lat. *a tempore factae proclamationis*.

⁷ W om. *se*; lat. *qualiter se homo potest tueri*.

Delli breviarii, e testimoniacce, le qual dala festa de Sen Michel, corando lo anno¹ del Signor mille CC IIIJ, lo mese de setembrio, endicion otava quence endredo, è fati sovra algun, disemo de cullui, contra lo qual fati sarà, se posa defendere secondo che 'l poteva de chi a questo tempo. Et questo ente(n)demo de quilli breviarii, li qual fo fati ananti che fose ordenati li çùdisi saminator.

XXX - Delli breviarii che se dà² en li plaidi per provar lo vadimonio.³

Ancora, delli breviarii de provar lo vadimonio, lo qual se dà en li pledi, cusì dicemo: che llo fideusor⁴ della vadia, e lli testimoni li qual vorà testimoniar, de' andar⁵ ananti la presençia delli çùdisi, li qual audirà lo pledo, e ananti quelli çùdisi debia testimoniar. Ma lli çùdisi examinando⁶ coloro descretame(n)tre, s'elle serà tal persone ch'elle sia da ricevere a testimoniar, e ale qual se posa crede ch'elle diga⁷ veritade sovra quella causa ch'elli vorà testimoniar, ma, conesude queste chose, e discretam(en)tre li testimonii axaminadi, li çùdesi⁸ en li breviari cu(n) la p(ro)pria ma: debia suscrivere. En altra manera en quelli breviarii scrive-recuserà, et quelli testimonii a testimoniar no receva.

XXXI - Delli breviarii delle femene, p(er) le qual provar pò lo vademonio della soa enpromessa.⁹

¹ W om. *lo anno*; lat. *currente anno domini MCCIV*.

² W om. *dà* (ripreso da rubr.); V *da fir dadi*; lat. *De breviariis in placitis dandis*.

³ V *Deli breviarii da fir dadi nili plaidi p(er) vademo(n)io co(n)p(ro)var. XXX*; lat. *De breviariis in placitis dandis pro vadimonio comprobando*.

⁴ V *lo pleço*; lat. *fideiussor*.

⁵ W *vorà testimoniar, debia testimoniar e andar*; lat. *et testes qui testificari voluerint debeant accedere ante iudicum praesentiam*.

⁶ W *axaminanlido*; lat. *Iudices autem eos discrete examinantes*.

⁷ V *a testimoniar, quello se possa credere che 'l diga*; lat. *in quibus credi poterit dicere veritate*.

⁸ W om. *li çùdexi*; lat. *iudices in breviariis propria manu subscribant*.

⁹ V *Delli breviarii d(e)le femene ali q(ua)l se de soe rep(ro)messe vadimo(n)io p(ro)va(r) porà. XXXJ*; lat. *De breviariis mulierum, quibus probare possit suae vadimonium repromissae*.

Delli briviarîi delle femene de provar la vadia della soa enpromesa, e delli oltri so beni niente disemo que lli saminatori en quelli suscriva, e p(er)ché 'l¹ no à mester ch'elli suscriva. Ma volemo ch(e), quando la femena çurerà dela soa empromessa, e de tuti li so beni, diga en lo so sagramen(to), sego(n)do ch'è la soa co(n)sciencia, ch'ell'è così veritate, sego(n)do che se conten e lo so breviario².

XXXII - Che lla pena de qui(n)qe libr. d'auro se cò(n)puta libr. V e sol. XII de nostra moneda d(e) dr. de Venesia, (e) que lla pena se possa scoder ogno XV {10v} die³.

Vegando ch'elo è ordenada causa che lli pati o convecion de çascadun co(n)trato, masimame(n)tre de quel contrato ch'è fermado p(er) testimonio de scrittura, sença rompime(n)to debia oservadi esere⁴, inperçò ordenemo che çascaduna carta che sia de⁵ definicion, o de promission, o de çascadun altro contrato, se mete⁶ pena de V libr. d'auro, le qual computemo libr. V (e) sol. XII della nostra moneda, se co(n)tra quella carta serà facto; encontenente la pena facta possa esser scosa, quando contra quella carta serà fato; la qual pena da cavo se possa scondre ogno XV di, numera(n)do ogna fiada dal te(n)po dela sentencia della co(n)danasion⁷, che quel chi se co(n)ten en quella carta serà adinplido ple(n)amentre⁸, que⁹ alme(n) spave(n)dadi co(n) questo temor li rei homini enprenda a oservar fe' alle carte.

XXXIII - Collui che fa promision, sempre lo testo della promision observar debia¹⁰.

¹ W *p(er)quel chel*; lat. *quia non est necesse*.

² W *lo lo breviario*; lat. *ut in suo breviario*.

³ V *de dener(i) venet(i)ani, e ke la pe(n)a. XXXII*; lat. *Quod poena quinque librarum auri computetur librae 5 sol. 12 nostrae monetae, et exigi possit singulis quindecim diebus*.

⁴ V *debia eser vardadi*; lat. *irrefragabiliter debeant custodiri*.

⁵ V om. *de*; lat. *diffinitionis*.

⁶ V om. *mete*; lat. *apponitur pena*.

⁷ W *condonason*; lat. *condemnationis*.

⁸ W *premerame(n)tre*; lat. *plenarie*.

⁹ W *quel*; lat. *ut saltem hoc timori*.

¹⁰ V *se(m)pre de' ob(ser)vare lo testo dela p(ro)mission. XXXIII*; lat. *Qui facit promissionem alteri; textum promissionis observare oportet*.

Quando algun fase promission ad altri, ello observarà lo testo della promision. Ma collui chi se defenderà en la promision, el se defenderà p(er) la possession conprada ço che 'l à prometudo, sença da parente, o da lladragno¹, p(er) rason de propinquitate, o de² latar(n)itate.

XXXIV - Che lli beni del marito sia obligati alla muier dal te(n)po en lo qual ello l'averà menada³.

Açoché da quence ananti nesuna question nasa⁴, qua(n)d'ella de' vegnire, che alguna carta de debito aparerà fata co(n)tra l'omo, dapò que lla muier èt vignuda en ca' del marito, et ananti que lla seguridade sia fata della soa enpromesa, (e) de ço chel iudega sé primo crededor, ordenemo che, dapò que lla femena serà venuta a ca' del marito, tuti beni de marito li sia obligati dal tempo ch'ell'è vignuta en ca' del marito, e da quello tempo chella⁵ sia prima a tuti li credidori, li qual co(n)trase dapò.

XXXV - Dello prego delli noteri sovra li enstrume(n)ti che se de' far: en qual manera, (e) quanto tempo, valer de'.⁶

Desira(n)do quanto⁷ nui podemo a contradiar alle malecie de coloro li qual scaltridamentre pensa en qual manera elli posa *ligar*⁸ cu(n) laço d'egano li puri e⁹ lli dereti homini, cu(n) piatossa insperacion procoremo ad ordenar che se algu(n) prega lo notario ch'ello faça tute le carte, le qual quel medemo dirà allo notaro de far, sia tegnudo lo notero da {11r} co(n)plir tute

¹ V e da l'altro anno; lat. *lateraneo*.

² W da; lat. *propinquitatis, et collateranitatis*.

³ V dal te(m)po ke la fo menada. XXXIIIJ; lat. *Quod bona viri obligata sint uxori a tempore, quo est transducta*.

⁴ V nosa; lat. *nulla questio oriatur*.

⁵ V colle'; lat. *ipsa*.

⁶ V *instrum(en)ti a far en q(ual) modo, e qua(n)to te(m)po, debia*. XXXV; lat. *De notariorum rogatu super instrumentis conficiendis, quomodo et quanto tempore valere debeant*.

⁷ V quando; lat. *quantum*.

⁸ W V om. *ligar*; A3 M1 *ligar*; C1 *ligare*; C2 *chaçarli intro li laçi*; B3 M2 *inguanar*; lat. *et rectos possint deceptionis laqueis innodare*.

⁹ W en; lat. *et*.

quelle carte, le qual colui de chî a meço anno dal te(n)po del¹ mese che fo fato lo prego, no(n) co(n)pedando quello mese, dirà allo notaro. Ma po lo dito te(n)po, vârdase llo notaro delligenterme(n)tre ch'ello no faça alguna carta per cason de quello prego, enperçoché dapò chello te(n)po li diti pregi nui decernemo eser ferivolli (e) vodi, e de ço sia astreti² tuti li noteri per sagramen(n)to. Ni questa causa no li demo³ endescusa, che se algun prega lo notero che cotal carte⁴, e tute le carte le qual el spacificarà⁵ a quello notero, faça; en quella fiada lo nodero posa far q(ue)lle ca(r)te spacificade de chî a XIII ani, e lli pregi vaia de chî a questo te(n)po, ma dapoi no. Questa causa ecia(m)deo cu(n) optima dretura deçernemo: che se algu(n) prega lo notaro che 'l faça tute le carte ogno mese⁶, le qual lo cotal dirà allo notero chi debia far, en quella fiada lo notero tute le carte de' far a nome de cullui lo qual prega, le qual carte dirà collui che 'l faça, del qual ell'è pregado de chî a meço anno dal te(n)po del mese che fo fato lo prego, quello mese no co(n)putado. Ma dapò cu(n)çosiaca(u)saqué lli pregii no vaia; p(er) la rason lo notero no de' alguna carta far p(er) rason⁷ de prego⁸. Ma questa causa⁹ aço(n)çemo a questo ordenamento: che p(er) rason dello dito prego lo notero no possa far carta de testame(n)to, ni de ve(n)deson, de donacion, a nome de collui che lo prega, s'ello no recevese sovra questa causa pregi spicial¹⁰.

XXXVI - Que se 'l notario, ananti ch'ello faça la carta, mora, un altro notero quella complir porà, secondo che a meser lo doxe parerà, e¹¹ per questa cason faça l'embreviature de carte¹².

¹ W *dal*; lat. *mensis*.

² W *descriti*; lat. *et ad hoc adstringatur omnes notarii iuramento*.

³ V *no lasemo*; lat. *Nec hoc praetermittimus indiscussum*.

⁴ W *carta*; lat. *ut tales, vel omnes cartas*.

⁵ V *spacificca*; lat. *specificat*.

⁶ V *se algun prega lo notero, faça che tute le carte anno messo*; lat. *si aliquis rogat notarium, ut omnes cartas faciat nomine suo, quas talis, quem nominabit, sibi dixerit faciendas*.

⁷ W *sason*; lat. *ratione*.

⁸ V *raon delo dito*; lat. *ratione precis illius*.

⁹ V *queste chose*; lat. *hoc*.

¹⁰ V *s'ello no recevesse sovra questo casso p(re)go spicial*; lat. *ni si super hiis preces receperit speciales*.

¹¹ W *en*; lat. *et*.

¹² V *che a mes(ser) lo doxe p(ar)erà. XXXVJ*; lat. *Quod si notarius antequam cartulam faciat moriatur, alter notarius eam complere possit secundum, quod domino duci videbitur, et quod notarii hac de causa imbreviaturas faciant cartularum*.

Cum laudevel trovame(n)to chesta causa eciamdeo pensamo d'esser ordenata: che se algun tempo lo notaro serà pregato sovra alguna carta, (e) ananti che 'l faça quella carta el mora, secondo che a meser lo doxe et al conseio parerà, un altro notero quella carta porà co(n)plir, secondo l'e(m)breviatura de quel notero lo qual è morto. Adoncha p(er) questa cason nui ordenemo che 'l sia tolto sacrame(n)to da tuti li notari, che agnu(n)chana te(n)po qu'elli serà pregadi d'alguna carta, lo plui tosto ch'elli porà, a bona fe' l'embreviatura de ço farà. En la qual enbreviatura se de' co(n)tegnir anu(n)quana causa ch'è dita da coloro, o da cului, li qual prega de questa carta. Ancora, se conteg(n)a en quella enbreviatura lo dì che fo fato lo prego, li ano d(omi)ni, e¹ ll'endicion; et encontene(n)te que lla carta serà fata, e co(n)pluda, l'e(n)breviason se de' cercordar de riga de englastro. (E)cepto en le carte {11v} de collega(n)çe², o en le breviature, no sia tenuti scriver lo dì. Ancora, no sia tegnuti³ li noteri ad abreviar: briviarii de lleçe, vadi de repromessa, çudegado, envistisone sença (pro)prio, (e) a (pro)prio, notiçe, breviarii de testimonii, segurtade de desimi⁴, (e) de demisorie, promissione, vadiemonie, divisione, comutacione, co(n)mision, procuracione, vendicione, ofercion, (e) segurtade de colegança.

XXXVII - Che lla carta la qual fa llo fiol familias no vaia, s'ello no scriverà en essa doi delli çùdisi saminator.⁵

Açoché lli fioli li qual non è partiti dal pare no posa esser enganati fraudole(n)treme(n)tre sovra algune carte che se debia far, plenam(en)tre nui ordenemo che nesuna carta de quence ana(n)ti, la qual lo fiio ke no(n) serà partito dal pare farà, vaia, s'ello no scriverà en quella doi delli çùdisi asaminatori. Ma en quella fiada vaia solam(en)tre po lamorte del pare, se 'l pare no li avese comeso p(er) carta publica de far carta, o carte.

¹ W *en*; lat. *et*.

² V *collegança*; lat. *cartulis de collegantiis*.

³ V *om. scriver lo dì. Ancora, no sia tegnuti*; lat. *vel imbreiaturis diem scribere non teneantur. Praeterea abbreviare non teneantur breviaria legum*.

⁴ V *desime*; lat. *securitate de decimis*.

⁵ W illeggibile, si riprende il testo della rubrica iniziale; V *Ke la carta la qual fa lo fiol dela feme(n)a, no vaia se do deli examinadori (et)c. XXXVIJ*; lat. *Quod cartula, quam facit filius familias non valeat, nisi duo de examinadoribus in ea subscripserint*.

XXXVIII - En qual manera che se de' far le carte p(er) li orfani ch'è enfra lo te(n)po de XVIII anni.¹

Ancora, delli orfani ordenemo, sì delli mascolli, cu(m) dele femene, che se algun da l'ano del Signor M CC XXX III, l'endicion sexta, lo mese de maço de quence anançi, fé carta enfra lo tempo de XVIII anni, no sia d'algun valor se un delli çùdisi saminatori no averà scritto en esa, secondo che (è) stato ordenato. (E) chi da quence ananti alguna carta farà enfra lo tempo de XVIIIJ anni, semeia(n)tementre no vaia², se doi deli saminatori no scierà en esa³. Ma carta d'ènpromessa, o testame(n)to, calucana ch'ell'averà fato, e⁴ da quence ana(n)ti farà, volemo qu'ella vaia, sego(n)do qu'ella valse de qui a qua⁵.

XXXIX - Se lla femena en podestade del marito alguna carta averà fato co(n)tra l'ènpromesa soa, niente vaia.⁶

La carta la qual à fato⁷ alguna femena maritata, en podestade de so marito, p(er) nesuna rason vaia co(n)tra la soa ènpromessa, (e) contra le demesorie, le qual serà vegnude en podestade de quel so marito. Ma de tuti li beni, li qual quella femena possede, ecia(m)deo sença consentim(en)to de so marido, carta possa far, (e) segurtade, (e) alienacion, sego(n)do ca lle plaserà. Ancora, (e) segurtade possa far per scodere dimisoria, o altre cause, le qual ella pò scoder.

¹ W illeggibile, si riprende il testo della rubrica iniziale; V *En que modo se debia far la carta p(er) li orfani ordinadi enfra te(m)po dexe octo anni. XXXVIIJ*; lat. *Qualiter debeant fieri cartulae per orphanos infra tempus 18 annorum constitutos.*

² V *no semeiantementre no vaia*; lat. *tum similiter non valeat.*

³ V *se doi delli çùdexi examinatori no scriverà entro*; lat. *ni si duo de examineribus in ea subscripserint.*

⁴ V om. *e*; lat. *quamcumque fecit.*

⁵ V *valese de ch'è a qua*; lat. *sicut hactenus valuit.*

⁶ W illeggibile, si riprende il testo della rubrica iniziale; V *Se lla femena i(n) balia del so marito algu(n)a carta farà (con)tra la soa ènp(ro)messa, no vaia niente. XXXVIIIJ*; lat. *Si mulier in potestate viri sui aliquam cartam fecerit contra repromissam suam, nil valeat.*

⁷ V *La carta vaia la qual à fato*; lat. *cartula, quam fecit.*

XL - Chi fasse carta ad algu(n), lo fiiol de collui chi serà partito non responderà, ma lo fiiol chi no serà partito senpre tegnudo {12r} de serà.¹

Quando algun, habiando fiiol partito da sé, (e) farà carta ad altri cu(n) li so heredi, lo fiol, lo qual (è) partito da ello, no serà obligado p(er) quella carta. Tuti li altri redi, li qual no serà partidi² dal pare, serà obligadi p(er) quella carta.

XLI - Sovra colloro li qual dà le carte soe cu(n) vigor (e) robor.³

Se ll'omo darà la carta soa ad altri cu(n) vigor (e) cu(n) robor, et vignerà cu(n) quella carta, (e) plederà en corte, nie(n)te vallerà quello vigor e⁴ quello robor, lo qual de ço serà facto contra quello çudisio.

XLII - No se pò documento dar cu(n) vigor (e) robor.⁵

No pò algun dar docum(en)to ad altri cu(n) vigor (e) robor, ni traslatar peno per segurtade, ni per noticia. Ma quelle cause, le qual se conte(n) en lo docum(en)to, (e) en peno, (e) en noticia, pò ve(n)der, donar, (e) en pigno obligar (e) comutar.

XLIII - De collui lo qual per fin receve algun aver, (e) carta de ço farà⁶.

¹ W illeggibile, si riprende il testo della rubrica iniziale; V *Ki carta fa ad alcu(n), lo fiiol de lui diviso niente responderà, ma llo fiiol no diviso senpre serà tegnudo. XL*; lat. *Quod fecit cartulam alicui, filius eius divisus nihil respondebit, filius autem eius non divisus semper tenebitur.*

² W *partito*; lat. *indivisi*.

³ W illeggibile, si riprende il testo della rubrica iniziale; V *Sovra quelor ke dà le soe cartole cu(n) vigor e robore. XLJ*; lat. *Supra illos, qui dant cartulas suas cum vigore, et robore.*

⁴ W *en*; lat. *et*.

⁵ W illeggibile, si riprende il testo della rubrica iniziale; V *No se pò dare amaistram(en)to co(n) vigore et cu(n) robore. XLLJ*; lat. *Non potest documentum dari cum vigore, et robore.*

⁶ W illeggibile, si riprende il testo della rubrica iniziale; V *de ço av(r)à f(a)c(t)o. XLIIJ*; lat. *De illo qui per finem recipit aliquod habere, cartam inde fecerit.*

S'algu(n) receve p(er) pato algun aver d'altri, e¹ averà de ço facto carta, ni no lo restituì al te(r)mene, sego(n)do ch'ello devea, e no osera l'ordene dela carta, lo perigollo serà de colui, (e) restituerà l'aver allo so crededor. Ma s'ello oserverà l'ordene della carta, (e) perigollo li vignerà, lo perigollo serà del crededor, (e) collui de ço no serà tegnuto. Ma s'ello oserverà l'ordene della carta, et² perderà parte dell'aver, (e) en llo romagne(n)te no oserverà, en quello romagne(n)te solamente lo perigollo de' restituir. Ma collui lo qual p(er) carta è tegnudo a pagar alguna causa, et de ço pagarà parte al termene ordenato, sovra quello lo qual ello à pagado, la carta no serà rota. Ma se sença carta, (e) sença testimonii, algu(n) aver d'algu(n) tu averàs ricevudo, sença carta, (e) sença testimonii, allo to crededor tu llo poràs rendere.

XLIV - Da veder delli sacrame(n)ti li qual se de' tor en defeto delli testimonii e delli enstrumenti.³

En per quello che nui de sovra avemo dito delle p(ro)vacion, le qual se fase⁴ pe(r) testimoni, o per enstrumenti, o per carte⁵, mo roma(n) a veder delle altre probacion, çoè de çuram(en)ti, li qual per defeto de quelle cause fi dema(n)dati dali çùdisi.

XLV - Lo statuto en qual manera lo venedego delo debito de libr. L en çò posa consegner la so rason dana(n)ti li çùdisi de forester.⁶

¹ W *en*; lat. *et*.

² V *o*; lat. *et*.

³ W illeggibile, si riprende il testo della rubrica iniziale; V *Da vede(r)e deli iuram(en)ti, li quali i(n) lo defecto deli varenti e dele carte de' fir e scose. XLIIIJ*; lat. *De iuramentis, quae in defectu testium, et instrumentorum exigii debent*.

⁴ V *fi fate*; lat. *fiunt*.

⁵ W *carta*; lat. *cartas*.

⁶ W illeggibile, si riprende il testo della rubrica iniziale; V *Statuimo come le ve(n)dicio(n) de lbr. L in çu possa (con)seguir soa raxo(n) ananti li cùdexi delli forester(i). XLV*; lat. *Qualiter venetus de debito librarum quinquaginta, et infra possit suam consequi rationem coram iudicibus forinsecorum*.

Ordinando ordenemo¹ che çascadun venedego, çoè sì mascoli, e femena, à debito de libr. L de {12v} dnr. de² Venesia, et da ende en çó, o de³ cose mobil de tanto valor, che algu(n) li sia tegnuto da V anni quence endredo, et di mo ananti, possa ananti li çùdisi delli forester del venedego far lem(en)tança, e declara⁴ la rason p(er)qu'ello domanda, et collui lo qual serà clamado debia responder allo primo termene, e non abia se no un coma(n)dame(n)to; et fata la lam(ne)tança ad ello debia co(n)fessar, ad ello se debia defendre per sagram(en)to, la qual causa s'ello far no vorà, sia co(n)denato, sego(n)do la lem(en)taça ch'è fata co(n)tra lui. Et se collui chi serà clamato⁵ no vignirà a pledo, ello de' esser condenado per lo sacram(en)to delo quiridor. Ma se collui lo qual serà clamado vignirà ananti li çùdisi, quelli çùdisi, o un d'elli, possa (e) debia, se mister serà, encontene(n)te logar⁶ a collui termene, o termini, de chi a che se darà la sente(n)cia. Ma se e· llo termene a si statuito ello no co(m)parerà en corte ananti li çùdisi, sia stridato en corte; et, facta⁷ la stridason, s'ello no(n) co(m)parerà, sia proceduto en pledo, e no(n) vaia a collui alguna scusacion che 'l fosse fora de Venesia. Et quando li diti çùdisi de' dar la sente(n)cia della condenason della lem(en)tança facta, en quella fiada⁸ debia meter lo debitor en dibito allo so crededor; a quello crededor en quella fiada debia dar ad entrometer li beni, (e) l'aver del so debito(r), e quella p(er)sona del debitor debia star en corte, secondo uso. En quello medemo pledo li çùdisi procedere debia en tute le cause le qual serà mester, sego(n)do l'uso⁹ della tera nostra. Et disemo che queste cause sia oservade en quilli debiti onde non è enstrume(n)ti, o briviarii facti, ni per testimonii se pò provar, e¹⁰ queste cause, le qual èt¹¹ ordenate de sovra, de debito de libr. L entro collui che dà, o colui che receve, solam(en)tre li vivi¹² sia entesi¹³. Voia(n)do ecia(m)deo che 'l debito de libr. XXV, e d'e(n)de en çó, possa

¹ W om. *Ordinando*; lat. *Statuentes, statuimus*.

² V *da*; lat. *venetorum*.

³ V *en*; lat. *vel tantum valentiae in rebus mobilibus*.

⁴ W *declarar*; lat. *et exprimat causam*.

⁵ V *se collui ch'è clamado*; lat. *et si vocatus ad placitum*.

⁶ V *longar*; lat. *locare*.

⁷ V *farà*; lat. *facta*.

⁸ W om *fiada*; lat. *tunc*.

⁹ V om. [*en quello medemo ... sego(n)do l'uso*]; lat. *et quod debitoris stare debeat in curia secundum usum. Et in eadem causa iudices procedere debeant in omnibus, quae fuerint opportuna secundum usum patriae nostrae*.

¹⁰ W *en*; lat. *et*.

¹¹ V om. *èt*; lat. *sunt*.

¹² W *divi*; lat. *et recipientem solummodo intelligantur vivantes*.

¹³ W *entresi*; lat. *intelligentur*.

esser doma(n)dato, (e) scosso¹, da XXV anni quence endredo, et proceda li diti çudisi en lo pledo en la dicta forma.

XLVI - Sovra quelli li qual dà lo so² aver sença testimonio.

Se tu daràs algu(n) aver ad altri, ni no³ lo daràs a collui en testimonio d'altri, né collui lo⁴ riceverà en testimonio d'altri, quando tu doma(n)daràs quello aver en çudisio, (e) collui dirà en çudisio qu'ello t'à re(n)duto quello aver, (e) tu lo negaràs, ello à mester che collui te llo prova en qual logo, o⁵ quando a ti ello lo dé⁶, o fermar⁷ p(er) sagram(en)to ch'ell'è veritade ço che 'l dise; la qual cosa, s'ello p(ro)var no porà, o çurar no vorà, el {13r} te sarà tegnudo a rendere tuto quello aver.

XLVII - Se de algu(n) lem(en)tança ferà sovra le cause mobil.⁸

Afermeno eciamdeo che da quence ana(n)çi⁹ sia oservado che se algu(n) co(n)tra algu(n) leme(n)ta(n)ça farà sovra cause mobil, (e) non à de ço publico enstrume(n)to, né testimonii, (e) II p(er)sone saverà la veritade, che collui li de' dar ço che lli fi dema(n)dato. Qua(m)visdeo qu'elli no sia clamati testimonii a questa causa¹⁰, collui al qual fi dema(n)dato habia podestade da defènderse de ço p(er) sagram(en)to que 'l non è vero¹¹, qu'ello li lo re(n)de da libr. V en su; e ss'ello no vorà çurar, sia creto alo so sagram(en)to de collui chi demanda.

¹ W e se fosse; lat. *et exegi possit*.

² V om. *lo so*; lat. *suum*.

³ W *mo*; lat. *nec*.

⁴ V *no lo*; lat. *nec ille receperit illud in aliorum testimonio*.

⁵ W *en*; lat. *vel*.

⁶ V *a ti ello te llo rende*; lat. *tibi dederit*.

⁷ V *o a fermar*; lat. *vel firmare*.

⁸ V *Se algu(n) opponerà q(ue)rimo(n)ia de algu(n) sovra le cosse mobebe. XLVII*; lat. *Si quis de aliquo querimonia deposuerit super rebus mobilibus*.

⁹ V om. *quence*; lat. *Affirmamus de caetero observari*.

¹⁰ V om. *causa*; lat. *ad hoc*.

¹¹ W *vara corr. varo*; V *che 'l non è veritade*; lat. *quod non est verum*.

XLVIII - Dell'aver lo qual p(er) roga(n)dia o tramesso fi dema(n)dato: en qual manera li çùdisi sovra p(ro)cedere de'.¹

En per quello ch'ell'è çusta causa che 'l sia co(n)siado alla puritade delli hominii, cu(n) discreta novitate nui pensamo ordenar che se algu(n) p(er) roga(n)dia alguna causa d'altrui dema(n)derà, o tramesso envero², si collui al qual ve(n) dema(n)dato negerà che 'l abia quella causa, o qu'ello no la receve mai, et collui lo qual dema(n)da no pò provar p(er) testimonii, o per enstrum(en)to³, ma provevel p(re)sencio(n) p(er) sé à⁴, la qual pò mover li çùdisi a crede ch'ell'è vero quel che 'l dise; en qualle fiada li çùdisi de' dar lo scam(en)to o a collui lo qual dema(n)da o a collui lo qual ven dema(n)dato, secondo che ali çùdisi parerà, veçuda la honestade e⁵ la bontade de l'una persona et de l'atra. E ssi empremeramente li çùdisi darà lo sacram(en)to a collui allo qual ven doma(n)dato, e collui no vorà çurar p(re)cisame(n)tre, po darà lo sacram(en)to a collui lo qual demanda. Ma se quello del qual se dise che 'l ave rogandia o tramesso, morto serà, se dello⁶ rede de collui, o socedor, o comesario, questa causa vegna doma(n)data, quella medema causa è da oserver, sego(n)do che de sovra è dicto. Ma en cotal manera che se⁷ alo rede, o comesario, lo sacramento ve(n) dato, elli çurarà sego(n)do la soa co(n)sciencia. Questa medema causa p(er) tute cause se de' osevar, quando dalli redi, o socedori, comesarii de⁸ collui, lo qual poteva doma(n)dar ch'eciamdeo costoro çura, sego(n)do la soa consiencia, et tute le cose proceda sego(n)do ch'è dito de sovra. Ma se collui, dello⁹ qual se dise ch'ell'abia habuto la roga(n)dia o tramesso, serà morto fora de Venesia cença testamento, e lli beni de collui vignerà alle mane delli çùdisi a destrubuirli entro li credori, si {13v} se collui, lo qual doma(n)da p(er) roga(n)dia o tramesso¹⁰, o lli soi redi, o socedori, o comesarii, no pò questa causa plenam(en)tre provar, ma p(re)so(n)cion à lli çùdisi provevelle,

¹ V *fia demandà, (e) en q(uo) m(od)o sov(r)a ço li cùdesi debia (et)c. XVIIJ*; lat. *De habere, quod per rogadiam, vel transmissum petitur, et qualiter super hoc iudices procedere debeant.*

² Lat. *vel transmissum.*

³ V *instrumenti*; lat. *instrume(n)tis.*

⁴ V om. *à*; lat. *sed probabile praesumptionem per se habet.*

⁵ W *en*; lat. *et.*

⁶ V *dallo*; lat. *si ab haeredes eius.*

⁷ W om. *se*; lat. *Ita tamen, quod si haeredi.*

⁸ V *da*; lat. *illius.*

⁹ V *lo*; lat. *de quo dicitur.*

¹⁰ V *con tramesso*; lat. *vel transmissum.*

sego(n)do che de sovra è compreso, çoè che en lo quat(er)no del morto questa causa (è) scritta, o altra co(n)vignivelle, li çùdisi darà a collui lo qual doma(n)da, o alo rede, o socedor, o comesaro so, lo sacram(en)to, si ali çùdisi parerà, veçuda, sego(n)do ch'è dito de sovra, la bontade e ll'onestade delle p(er)sone. Ma llo rede, o socedor, o comesario de collui lo qual domanda, o de collui dalo qual ve(n) doma(n)dato, çurerà secondo la so co(n)sciencia¹.

XLIX - Sovra colloro li qual p(er) menudo vende².

Li staçoneri, numularii e tavernarii, e lli altri li qual ve(n)de per menudo, se usar de' questo ordenamento: che qua(m)visdeo ch'elli receva cause d'altri, se(n)ça testimonii d'altrui, s'illi dirà qu'eli li abia renduto allo so crededor quel ch'ello li dovea dar, ello serà en la podestade de colloro a çurar ch'Il'è così la veritade, sego(n)do ch'elli dise, o darà lo sacramento alo so crededor. Quando li receve p(er) carta, en quella fiada elli è tegnuti sì co(mo) lli altri homini.

L - En qual manera çurar de' quelli che vorà scoder li beni, o l'aver dele promesse, o delli testame(n)ti, o dele socision.³

Ordenemo che tuti li homini, li qual vorà scodre algun beni, o aver de fato d'enpromesse, o de testam(en)ti, o de sucesion, s'illi çurerà, debia çurar secondo la soa consciencia ch'è così vero.

LI - De collui che çudegado serà en corte: che 'l paga (e) stia en corte secondo uso⁴.

¹ W om. *domanda, o de collui dalo qual*; lat. *illius, qui petit, vel illius, a quo petitur*.

² W illeggibile, si riprende il testo della rubrica iniziale; lat. *Supra illos, qui vendunt per minutum*.

³ W illeggibile, si riprende il testo della rubrica iniziale; V *En que modo debia iurare q(ue)lor li qual vol li beni, o l'av(er) de l'emp(ro)mese, deli test(ament)i (et)c. L*; lat. *Qualiter iurare debeat, qui bona, vel habere repromissarum, testamentorum, et successionum excutere voluerit*.

⁴ W illeggibile, si riprende il testo della rubrica iniziale; V *De quelui lo qual serà iudicado in corte p(er) ke ~~ke~~ lo pagi e stea en corte (et)c. LJ*; lat. *De illo, qui iudicatus fuerit in curia, ut appaget, et stet in curia secundum usum*.

En per quello che d'agnunca generacion de provason asai sufficientem(en)tre de sovra è¹ tratado, poi lo qual niente roma(n), se no que lla sente(n)cia sia data, et que lla secucion de quella segua, de queste cause de necesidade credemo esser de vardar². Ado(n)cha decernemo che çascadu(n) che serà çudegado en corte, che 'l paga, (e) che 'l stia en corte³, segundo uso, lo doxe de' coma(n)dar a collui per lo rivero che 'l vegna, (e) stea en corte, (e) che 'l paga de chì a VIII⁴ dì; e s'ello no vignerà, ello lo farà piiar, e retenir en corte. E se 'l serà p(re)sente, quando l'è çudegado⁵, lo doxe, o⁶ li çùdisi lo de' far enco(n)tene(n)te pagar, et en corte retenir s'ello no paga, e s'ello no darà sufficientemente pegno o pleçaria en albitrio delli çùdisi. Ma star en corte così entendemo: che en lo teratorio della glesia de miser Sa' Marco ello starà per XXX dì, en tal manera che algun ponte no paserà. Ma se 'l par{14r}tise dala corte, (e) avese pasato algu(n) ponte, lo doxe lo farà piiar, e sera(r) en carcere, et là de' sta(r) per XXX dì. Ma s'ello no se partirà della corte, ma solam(en)tre en corte (e) en lo teratorio de San Marcho ello starà, et allo so crededor enfra quelli XXX⁷ dì lo debito no pagarà, ello de' esser serado en carcere da chì a altri XXX dì⁸, li qual co(n)plidi, s'ello non averà pagado lo dibito, ello çurará de manefestar ço ch'ell'à, la qual causa lo doxe la torà, (e) daràla a quello crededor. Ma per quelle cause, le qual mancharà allo crededor del so debito, lo debitor farà a collui carta de promission, (e) çurerà che de tute le cause le qual ello vadagnerà, ello darà la terça parte allo so crededor de chì a che serà renduto lo dibito; en altra manera ello starà en carcere dem(en)tre che farà queste cause, o pegerà⁹. Et ecia(m)deo, stagando collui en carcere¹⁰, se saverà là che sia dell'aver¹¹ de collui, lo doxe comanderà ch'ello sia entromeso, (e) daràle allo so crededor, et eciamdeo se llo crededor vorà investir la proprietade del debitor, en quella fiada al crededor serà data envistison. Ma se lla femena che non è maritada serà condenata, segon(d)o ch'è dito de sovra, e tuto se farà sego(n)do¹² che nui avemo sovradito dell'omo, remetuda questa causa

¹ W *en*; lat. *est tractatum*.

² V *cremo esser da vedere*; lat. *credimus intuendum*.

³ V om. *che 'l paga, (e) che 'l stia en corte*; lat. *ut appaget, et ut stet in curia*.

⁴ W *che 'l paga de chì a paga VIII*; lat. *vel appaget usque ad octo dies*.

⁵ W *cudegada*; lat. *quando iudicatus est*.

⁶ V om. *o*; lat. *vel iudices*.

⁷ V om. *XXX*; lat. *triginta dies*.

⁸ W om. *altri*; lat. *usque ad alios triginta dies*.

⁹ W *pegerà*; lat. *vel persolvat*.

¹⁰ W *carecere*; lat. *in carcere*.

¹¹ W om. *dell'aver*; lat. *de habere illius*.

¹² W om. *segondo ch'è dito de sovra, e dito sego(n)do*; lat. *(ut supra dictum est) totum fiet, ut de viro supra diximus*.

ch'ella starà en lo teritorio de San Çacharia e de San Lorenço, en cotal manera ch'ella no paserà ponte, et en logo de carcere ella starà en camera¹ delli diti monasterii, o de² palaço.

LII - Se algun per sé, o per so pare, en dibito serà metudo.

Comandemo da quence ananti se observa che çascadun, lo qual p(er) leçe en dibito p(er) sé, o p(er) so pare, serà metudo, se collui vorà, allo qual ello serà metudo en debito, la leçe continuame(n)tre çudega qu'illi beni del debitor sia entromessi, e lla p(er)sona en corte star secondo uso, solam(en)tre cu· una prolacion de lleçe. Quella medema causa volemo ch'ello sia oservado p(er) tute cause dell'aver ch'è metuto en debito³ p(er) leçe: che sia entromesso se culluii, allo qual ello è çudegado, lo⁴ vorà p(er) prolacion della leçe una.

LIII - Dela carta de l'enpromesa, e doni, o delo çudegado d'alguna femena⁵.

Disemo che da quence ananti sia oservado che se alguna femena, per la soa enpromesa (e) done, secondo l'uso averà carta de çudegado, o algun la p(re)dita carta de gudegado averà p(er) colle', o da⁶ colle', che se collui, sopra li beni del qual la carta de çudegado fata è, si de femina, como de alguna altra p(er)sona, la qual habia la dita carta de çudegado denanti la leçe, domanda {14v}to serà, e no vorà pagar⁷ quelle cause, le qual se conte(n) en la carta de çudegado, debia⁸ star en corte sego(n)do uso, secondo se quella femena vorà, o collui lo qual averà quella carta de çudegado.

¹ W *ella en carcere*; lat. *stabit in camera*.

² V *o en*; lat. *vel palatii*.

³ V *debita*; lat. *de habere in debito*.

⁴ V *la*; lat. *si is, cui iudicatum est, voluerit unius legis pronunciatione*.

⁵ W illeggibile, si riprende il testo della rubrica iniziale; V *Dela carta dela enp(ro)messa, e delli doni, ov(er) de diiudicato d'algu(n)a femena. LIIJ*; lat. *De cartula repromissae, et donis, sive dijudicatus alicuius mulieris*.

⁶ W *de*; lat. *vel ab ea*.

⁷ W *pagar de cudegado denanti quelle*; lat. *et solvere noluerit ea, quae in dijudicatus cartula continentur*.

⁸ V *e debia*; lat. *stare debeat*.

LIV - Dele vedoe che quere rason, (e) dello vadimonio chi se de' provar. ¹

Così en viritade procederà le femene vedoe, le qual vorà proseguer le soe rason: envero la femena, morto so marito, o aldita la morte de collui, enfra un anno et un dì, ananti lo doxe (e) ananti li çùdisi de' andar, o ma(n)dar altri p(er) si, soto testimonio de do, (e) dar vadimonio de provar; la qual causa facta enfra VIIJ dì de² quella vadia, ella farà provar allo so fideiussor della soa enpromessa, (e) delli so done, le³ qual p(er)ten a quello aver da parte de so marito; et lo fideiussor de⁴ de ço far breviario, enfra XXX dì dal te(n)po che serà dato la vadia. Envero çurarà la femena en çascadun tenpo ch'ela vorà⁵ enfra XXX anni, che s'ella no darà questa vadia enfra l'ano e 'l dì, çà dapò no lla porà dar, ni çurar, s'ella no çurasse qu'ella no savea l'uso, e che, enfra XXX dì dapò qu'ella sape l'uso de ço, ella dé vadia.

LV - En qualla manera la femena vedoa⁶, o li redi, o li comesarii, o lli socedori, de' çurar⁷.

Envero e· cotal manera la femena, o lli so redi, o comesarii, o socedori, de' çurar che vero è che lle cause che se co(n)ten en llo breviario de quelle, secondo la⁸ soa co(n)siencia, etcepto quelle cause le qual p(er) aventura ella volesse tra· fora p(er) reato⁹ dello sacram(en)to. E ke so marito ave en soa¹⁰ podestade l'enpromessa soa; et colle' ave en podestade de quello so marito tuti li doni, li qual se conte(n) en lo so breviario, ni so marito, n'ella, alguna causa dredo lo don de ço abia fato, (e) qu'ella manifstarà quanto valse la soa arçella da libr. L della moneda den Sa· Marco, et en çó; (e) manifstarà se alguna causa ella porta¹¹ en la soa arcella, la quale ella

¹ V e de vademonio conprovar. LIIIJ; lat. *De viduis quaerentibus rationes, et de vademonio comprobandi dando.*

² W om. *de*; lat. *eiusdem vadie.*

³ W lo; lat. *et donis eius, quae.*

⁴ V om. *de*; lat. *debet.*

⁵ V *ch'ela la vorà*; lat. *iurabit enim mulier quandocumque voluerit infra triginta annos.*

⁶ W *vadoa*; lat. *vidua.*

⁷ V rip. cap. LIIIJ: *Dele vedoe che ademanda raxo(n), e de' dar vadamonio de (con)provar. LV*; lat. *Qualiter mulier vidua, haeredes, vel commissarii, seu successores iurare debeant.*

⁸ W *sa la*; lat. *secundum sua conscientiam.*

⁹ W *p(er) liatro dello sacram(en)to*; V *per li altro delo sagramento*; C1 B3 M2 *p(er) pecado del sagram(e)n(to)*; A3 *p(er) la pena del sacramento*; C2 *p(er) lo pecado del sacram(en)to*; lat. *pro reatu sacramenti.*

¹⁰ V om. *soa*; lat. *in sua potestate.*

¹¹ W V *porta*; C1 *qu(an)to valeva la soa arcela*; C2 *porta*; A2 *portò*; A3 *ha tolto*; B3 *s'ela tolse*; M2 *s'ela tolse*; lat. *si aliquid detulit in arcella sua.*

rendese endredo sença encambio, et che niente de tuti quelli beni, o dell'aver dello marito a pe' de sé¹ non à ni dato², ni donato, ni come(n)dado, p(er) algun³ engano, o⁴ e(n)çegno. Et quanto dello complito termene d'un anno (e) d'un dì ell'aveve abuto, ella manifesterà (e) p(re)sentarà ali çùdisi enfra VIIJ dì; ma i(n)fra VIIJ dì la femena manifesterà alli çùdisi e presenterà ço ch'ell'averà delli beni del marit. La qual causa li çùdisi, dilligentem(en)tre considera(n)do, s'illi vederà che sia del marido quella causa que lla femena p(re)sentarà, quella causa⁵ se de' dar alla femena per parte del p(re)sio de l'enpromessa (e) deli so beni; ma delli so beni en cotale manera che, se li redi, socedori⁶, o comessarii d(e){15r}l morto⁷, alle mane de çascadun li⁸ beni del morto de' vignir, s'illi vorà⁹, p(er) lo p(re)sio stimado quelle cause en sé recever, enco(n)tene(n)te paga, et quelle cause receva; en altra manera no¹⁰. Ma per quelle cause le qual mancharà lo dose farà far, p(er) çudisio delli so çùdisi, carta de çudegado, p(er) la qual elli darà alla femena podestade d'entrometere tanto delle¹¹ p(ro)rietade e delli beni dello marito, (e) ad p(ro)prio dominar quanto è quelle cause le qual mancha. P(er) la qual causa eciamdeò ella receverà delli beni de marito p(er) croxna (e) p(er) peliça vedoar, la qual femena per usança ave¹² p(er) centenaro facta¹³ la rason de l'enpromesa da CXXV libr. en çó della moneda de San Marco.

¹ V *aprovo*; lat. *apud se habebat*.

² W om. *dato, ni*; lat. *nec donatum, nec datum, nec comandatum*.

³ W *alguna*; lat. *aliqua fraude, vel ingenio*.

⁴ W *ed*; lat. *vel*.

⁵ V *che la presenterà la femena quella*; lat. *si viderint esse viri quod mulier praesentabit*.

⁶ W *crededori*; lat. *successores*.

⁷ W *si morto*; lat. *defuncti*.

⁸ V *deli*; lat. *ad cuius manus bona defuncti*.

⁹ V *s'elli vorà*; lat. *voluerint*.

¹⁰ V *no pò*; lat. *Alioquin minime*.

¹¹ V *della*; lat. *de proprietatibus*.

¹² V *la qual le femene p(er) usança àno*; lat. *quam mulieres ex consuetudine habent*.

¹³ V *farà*; lat. *facta*.

LVI¹ - Se 'l se contignerà en lo breviario che la femena à fato enprestedo, o che llo sozero habia ricevuda ella².

Se 'l se contignerà en lo breviario della femena ch'el'abia fato enprestedo, sia llo modo³ della quantitate en descricion deli çùdisi. Se p(er) l'avventura se co(n)tignerà e lo briviario dela femena che llo sozero habia ricevuto colle', che 'l se meterà en llo sacram(en)to de colle' che llo sozero, e lo marito, ave la soa enpromessa en la soa podestade, (e) daràse podestade ala femena en lo so çudegato delle soe p(ro)prietate e deli beni del marito; et s'ele no serà suficiente le p(ro)prietade del marito, de p(ro)prietade (e) delli beni dello socero, tanto dell'empromesa. Se 'l se co(n)tignerà en lo breviario dele femene che algu(n) {15v} habia ricevuto colle' p(er) carta de magnifestacion, et magnifestarà chella carta, sia dito en lo çudegado ch'ella debia scodre enprimam(en)tre delli beni de so marito; (e) se delli beni de so marito⁴ no fosse, o alquante cause s'entrovasse⁵, (e) no fosse suficiente, en quelle fiade⁶ tute se traça, o llo romagnente de collui lo qual à ricevudo colle', osia pare del marito lo qual à ricevudo cole', osia altra p(er)sona.

LVII - En qual manera la carta della segurtate dello cresime(n)to della dote sse possa far⁷.

Si per quello che sovençe fiade devigniva⁸ che lli cresim(en)ti, li qual se fasea sopra le dote, p(er)magnando lo matremonio p(er) defeto de segurtade, le femene no le potea scodre. Ordenemo che se 'l⁹ pare¹⁰, o algun altro, mariterà alguna femena, se chella femena,

¹ W inverte rubrica e testo dei capp. LVI e LVII. Si ristabilisce qui l'ordine corretto. V *Se 'l se co(n)tignerà en lo breviario dele femene aver f(a)c(t)o inprestedo, ov(er) ke lo socer l'averà ricevuda. LVJ*; lat. *Qualiter cartula securitatis fieri possit de augumento dotis.*

² V *Se 'l se co(n)tignerà en lo breviario dele femene aver f(a)c(t)o inprestedo, ov(er) ke lo socer l'averà ricevuda. LVJ*; lat. *Si continebitur in breviario mulieris eam fecisse imprestitum, vel quod socer receperit eam.*

³ W *mondo*; lat. *sit modus.*

⁴ V om. (e) *se delli beni de so marito*; lat. *et si viri bona non fuerit*

⁵ W *s'andetrovase*; lat. *vel aliqua fuerit.*

⁶ V *en quella fiada*; lat. *tunc.*

⁷ V *En que modo la carta de segurtade possa fir fata de acrisim(en)to dela enp(ro)messa. LVIIJ*; lat. *Qualiter cartula securitatis fieri possit de augumento dotis.*

⁸ V *devegna*; lat. *occurrerat.*

⁹ V *chel se 'l*; lat. *quod si pater.*

¹⁰ W *parera*; lat. *pater.*

p(er)magnando en lo matrimonio, alguna causa açonçer vorà sovra la soa enpromessa se 'l marito sovra ço alguna segurtade averà fata¹, vaia la segurtade, se do alme· delli çùdisi saminatori en quella suscriverà; en altra manera no vaia. Ma li çùdisi saminatori, dilige(n)tementre asaminado, envegna se lla dita segurtade ven fata en fraudo o no. Et se a quelli çùdisi parerà, domanda sacram(en)to dallo marito, o dala² muier, o de entrambi doi, che così è veritade, sego(n)do che se co(n)te(n) en la segurtade. Ma p(er) q(ue)sta segu(r)tade la femena posa, e³ debia, scodre questo cresime(n)to, sì co' la soa enpromessa. Ma cossì che p(er) questo encrisim(en)to li beni del marito no sia obligati⁴, se no dal tempo en lo qual fo fata le segurtade del crescimento.

LVIII - Se algu(n) receve la nora sovra li soi beni, e llo marito de cole' dapoi partirà da sé, daga(n)do ad ello ta(n)to de proprietade, quanto⁵ fo la dota⁶.

Se tu riceverà nora en ca' toa, et farà dapò la segurtade, et parte a to fiiol, marito de colle', (e) darà a collui tanto dela toa p(ro)rietade quanto è⁷ lo valler dell'enpromesa della⁸ muier de collui a toa nora, no sis tegnudo dapò a restituir l'enpromessa a toa nora, né a colle', se darà en algu(n) tempo podestade de tor l'empromessa soa delli beni to, se lla proprietade la qual tu desti a to fiio serà suficiente allo pagamento della dote, en quello tempo en lo qual se scode la⁹ dote.

¹ V *fato*; lat. *haec fecerit*.

² W *dela*; lat. *ab uxore*.

³ W *en*; lat. *et*.

⁴ V *obligado*; lat. *non sint obligata*.

⁵ W *quando*; lat. *quantum*.

⁶ V *Se algu(n) riceverà nora sov(r)a li beni soi e llo marido de lei poi p(ar)tirà da sé dando a lui tanto della p(ro)rietade, q(uan)to fo la enp(ro)messa. LVIII; lat. Si aliquis receperit norum in domum suam super bonis suis, et virum eius postea a se dimiserit, danso ei tantum de proprietate, quantum fuit dos.*

⁷ W *en*; lat. *sit*.

⁸ W *dalla*; lat. *uxoris*.

⁹ W *le*; lat. *dotis*.

LIX - Dela femena che dema(n)da rason dela dota, dapoi che enseblementre cu(n) lo marito solene vodo de castidade averà fato¹.

Se 'l marito e lla muier farà solene vodo de castidade, e lla femena vignirà dana(n)ti li çùdisi a conseguir (e) ad scoder la rason della soa dote, li çùdisi co(n)siderade² diligenteme(n)tre le qualitate e lle condizion d(e)lle p(er)sone, s'illi vederà ch'elli habia fato questa causa³ p(er) engano, o que lle rason d'algu(n) perisca, no(n) alda la peticion de questa femena. Ma se a⁴ quelli çùdisi parerà che en queste cause no se cometa⁵ engano, en quella fiada p(ro)ceda, (e) alda la rason della femena, sego(n)do l'usa(n)ça dela tera o dell'empromesse⁶.

LX - Quanto tempo la muier, dapoi la morte dello marito, debia viver delli beni del marito⁷.

Cumçosiacausaché, secondo la consuetudene aprovada⁸, la⁹ femena un anno (e) un dì dapò la morte del marito delli beni del marito¹⁰ posa viver, che de ço question no possa naser¹¹. *Determinando*¹² si disemo: che ogra fiada enfra l'ano e 'l dì la femena farà çudegado dela soa enpromessa, da ende ananti no debia viver deli beni del marito, ma remagna en la casa dementre

¹ W om. *averà fato*; V *Dela feme(n)a ke adoma(n)da raxo(n) de dote, poi ke ensenbre cu(n) lo marido vodo sole(m)pne de castidade av(r)à f(a)c(t)o. LVIIIJ*; lat. *De muliere petente rationem dotis, postquam simul cum viro votum solemne promiserit castitatis.*

² V *considerave*; lat. *iudices inspectis diligenter.*

³ W *cause*; lat. *hoc.*

⁴ W om. *a*; lat. *iudicibus.*

⁵ V *comova*; lat. *non esse commissam.*

⁶ W *emp(ro)messa*; lat. *de repromissis.*

⁷ V *Qua(n)to te(n)po debia viver(e) la muier deli beni del marido, poi la morte (et)c. LX*; lat. *Quantum tempus vivere debeat de bonis viri uxor post mortem mariti.*

⁸ W *aprovarda*; V *approvarà*; lat. *approbatam.*

⁹ W *della*; lat. *mulier.*

¹⁰ V om. *delli beni del marito*; lat. *de bonis mariti vivere possit.*

¹¹ W *delli beni del marito posa viver, che de ço question delli beni del marito posa viver, no possa naser*; V *posa vivere de ço question delli beni del marito possa no possa nasser*; lat. *de bonis mariti vivere possit, ut inde quaestio non oriatur.*

¹² W *detrin(en)to*; V *detrimento*; A2 A3 C1 *determinando*; B3 -; C2 *a determinarlo*; M2 -; lat. *determinantes.*

qu'ela receverà plen pagamento¹ della soa dota. Ma s'ella serà pagada dell'enpromesse o dello çudegado enfra l'ano e 'l di², simiamente da ende i(n) ana(n)ti no viverà deli benni dello marito, salvo questo: che lla femena³ debia aver {16r} e gauder tute quelle cause, le⁴ qual li è lagade de so marido.

LXI - Che p(er) l'empromesse delle femene, che l'è possession conço(n)te (e) plui utel p(er) le femene, sia p(re)siade⁵.

Ma que lle femene p(er) la no co(n)vignivelle (e) no co(n)ço(n)ta stimason delle possession, le qual a quelle de' esser date p(er) la dote, p(er) la qual s'elle vignise enganade delle dote, alle qual nui devemo eser favorabel, volemo che, quando li çùdisi apresierà algune possession che lli sia date p(er) la dote ale femene, o a colloro li quall è en logo de colloro, habia li çùdisi ogno seno che eli p(re)sia quelle possession, le qual sont coniu(n)te, o plui utel p(er) le femene. E s'ile non è tante possession conço(n)te, le qual basta ale dote, en quella fiada elli ap(re)sierà quanto elli porà de quelle le qual maorm(en)tre è conço(n)te, e plui utel p(er) le femene, ma⁶ enpermeram(en)tre elli ap(re)sierà le possession de fora, segundo che nui avemo en altro⁷ capitolo.

LXII - En qual manera la femena, dapoï la morte de so marido, o depoi la separacion de collui, pò demandar la dote soa⁸.

¹ W *pagando*; lat. *solutionem plenariam*.

² W *e lor*; lat. *et diem*.

³ V *ch'ella debia*; lat. *mulier*.

⁴ W *li*; lat. *quae*.

⁵ W illeggibile, si riprende il testo della rubrica iniziale; V *Que p(er) le enp(ro)messe dele femene, ke possessio(n) ke è (con)iu(n)te, e plu utile (ser)à tolte (et)c. LXJ*; lat. *Quod, pro repromissis mulierum, possessiones, quae coniunctae sunt, et utiliores pro mulieribus appetientur*.

⁶ V om. *ma*; lat. *primo tamen*.

⁷ V *en l'autro*; lat. *in alio capitulo habemus*.

⁸ V *En q(ual) modo la femena, poi la morte de so marido, e despartixo(n) de lui, possa demandar (et)c. LXIJ*; lat. *Qualiter mulier post obitum viri sui, vel separationem possit petere dotem suam*.

Ancora, ordenemo che se algu(n), abiando muier, o sopra li beni so recevese enpromesa d'alguna femena, alguna soa p(ro)prietade ve(n)derà, o en alguna manera alienarà, e lla muier, poi la morte de so marito o lla separacion, o llo socedor, o comessario de quella femena, sì se lla femena morise ananti so marito, como dapoi, s'ella vorà trovar¹ la soa volo(n)tate, recora a quelle cause, lle qual a colle' çustam(en)tre ve(n) secondo lo costume della tera. E² se llo socedor de quella femena, o comessario, o quella medema femena, delle cause i(n)mobel delle qual ella se de' pagar en plaido, ella serà metuda fora cu(n) carte, o co(n) rason, le qual sia drede le rason de quella femena, o p(er) carta de segurtade, la³ qual ell'avesse fata, la qual parese ali çùdisi fraudole(n)te, li çùdisi, o lo çùdese, la sete(n)cia de quello plaido no(n)⁴ lagerà co(n)plir, se collui lo qual vadagnerà lo plaido no çura alli Santi Dei Evagnelli qu'ello no(n) sa ch'en quello plaido sia comeso algu(n) engano, p(er) lo qual ello vadagnase lo plaido. E se 'l farà questo sacram(en)to, sia denotado en la sete(n)cia delo plaido, çoè en lo briviario de leçe, lo qual se fa de ço, lo qual breviario, co(n)plido de ço, sia dato a collui che vadagna lo plaido. (E) qua(m)visdeo che llo vadagnador del plaido faça chel sacram(en)to, enp(er)mordeçò semeiante sacram(en)to li sovradi çùdisi dema(n)derà, (e) torà della femena, o dallo socedor, o comessario so. Envero così çurerà: ch'ella no ssa che en lo plaido p(re)dicto sia comeso algu(n) engano, p(er) lo quallo plede se perdese. Ma se lla femena, o socedor, o comessario, enfra III dì dapoi ch'elli serà reque{16v}ridi dalli çùdisi, o dallo çùdese, qu'elli faça quel sacrame(n)to, e recuserà de far⁵ quel sacram(en)to, de tanto que lla femena, o socedor, o comessario, sustignerà da(m)pno dela soa enpromessa, de quanto serà en co(n)sencia delli çùdisi che quella causa valesse, della qual quella femena, secondo ch'è dicto de sopra, èt messa fora, o socedor, o comessario. Ma envero, s'ella farà lo sacram(en)to alli altri beni de so marito, o de collui lo qual receve l'enpromessa, secondo che quella femena deverà, o so socedor, o comessario, de quello ch'ell'averà a scoder⁶, da ente ananti se⁷ tegna. Ma se lla femena, o successor⁸, o comessario, sego(n)do ch'è dito, (e) no vorà far quel sacram(en)to, li çùdisi de ço faça far publico i(n)strum(en)to, lo qual, subscripto delle mane delli çùdisi, a colloro o a quello

¹ V a trovar; A3 retorà; C1 M1 p(er)vignerà; A2 C2 vorà domandar; B3 -; M2 vorà p(er) soa voluntade; A2 lat. *repetere*; C1 lat. *reperire voluerint*; lat. *sua repetere voluerit voluntate*.

² W o; lat. *Et*.

³ W delle; lat. *quam fecerit*.

⁴ V che; lat. *non*.

⁵ W star corr. far; V da star; lat. *facere recusaverint*.

⁶ V scoderà; lat. *quod excutere habebit*.

⁷ W sen; lat. *se teneat*.

⁸ W V posedor; C1 socedor; A2 A3 B3 C2 M2 successor; lat. *successor*.

sì llo dea, li qual socede ali beni dello marito de colle', o de collui lo qual receive l'enpromessa, o a quel¹ marido, o a collui che receive l'enpromessa, secondo che ali çùdisi meio parerà, li qual cu(n) quello enstrum(en)to se possa defendre en ta(n)to, qua(n)to serà quello aver dello qual, sego(n)do che co(n)ten de sovra, en plaido la dita femena, o socedor, o comessario, serà misi fora. Ma se quelli li qual averà ricevudo colle', o lli so² socedori, no(n) co(n)parerà en quello te(n)po alo³ qual quello i(n)strum(en)to possa esser dato, li çùdisi e· ma(n) delli procuratori de San Marco quel enstrum(en)to en co(n)mandaria a tagnir meterà⁴ p(er) nome de colloro, açoch'elli possa aver quello, quand'elli lo doma(n)darà dalli procuratori a defèndrese delle dite cause.

LXIII - Qui per la carta del debito la possession, o la causa d'altri, averà investito⁵.

Quando algu(n) la possession, o lla causa d'altri, p(er) carta de debito envistirà, (e) averà l'e(n)vistison quieta, li çùdisi anderà, (e) ap(re)sierà della causa investuda quanto⁶ mo(n)ta lo debito, et disignerà parte al crededor, (e) darà a collui p(ro)prio. (E) co(n)plito lo te(m)po dello p(ro)prio, li çùdisi translaterà en collui ço ch'ell'à ap(re)siado⁷ pro çudegato, lo qual lo doxe p(er) lo çudisio delli çùdisi a collui farà far, en lo qual se narerà lo testo de quella carta, evacuando la carta elli la taierà. (E) questo entendemo qua(n)do la carta serà tuta çudegada, ch'ella debia esser taiada (e) vacuada. Che se per l'aventura la posesion no valesse ta(n)to, qua(n)to lo p(re)sio dela carta, p(er) lo romagne(n)te a collui se darà tal podestade en quello çudegado en li altri beni, o possession del debitor, chal ello averave cu(n) la soa carta. Contegnasse⁸ en quello çudegado che, se 'l adivignise che 'l p(er)desse la posesion, e lla causa che lli ffosse data p(er) debito, o p(er) rason d'altri p(er) leçe, che 'l abia tal podestade cu(n) lo so çudegado, qual ello averave cu(n) la carta. Se ecia(m){17r}deo algun aver a collui serà dato per parte de presio della soa carta, p(er) lo romagnente a collui se de' dar podestade en lo so

¹ W *qual*; lat. *ipsi*.

² V om. *so*; lat. *eius*.

³ W *ali*; lat. *quo*.

⁴ W *metere*; lat. *deponant*.

⁵ V *Que p(er) carta se debito serà investido la possessio(n), o la casa de uno altro. LXIIJ*; lat. *Qui pro cartula debiti, possessionem, vel rem alterius investiverit*.

⁶ W *quando*; lat. *quantum*.

⁷ W *ap(re)sianto*; lat. *quod appretiatum fuerit*.

⁸ V *(Con)tegnisse*; lat. *Contineatur*.

çudegado, secondo ch'è dito. E¹ volemo che lli çùdisi a l'otra parte dea semel carta de çudegato, ché p(er) chella elli se² posa defendere, e mostrar quello ch'elo è³ satisfato dello dito debito.

LXIV - Lo doxe de' co(n)plire tute le sentencie delli çùdisi⁴.

Disemo che tute le leçe,⁵ (e) ecia(m)deo le noticie, le qual se darà, e le qual li çùdisi suscriverà, (e) a miser lo doxe serà presentade per collui allo qual pertèn, o per so meso, lo dito meser lo doxe faça co(n)plir, s'ello no⁶ de vegnisse mostrado⁷ segurtade, (e)cepto lo proprio, onde se de' aver noticia.

LXV - Se algu(n) pleđa cu(n) collui lo qual à tegnuda de alguna possession⁸.

Çascadun homo che plēdiçerà⁹ cu(n) algu(n), lo qual habia tegnuda alguna possession¹⁰, el pleido serà, (e) collui, lo qual averà la tegnuta, respo(n)derà ch'ello la ten per si, debia procedere la leçe sego(n)do l'uso vendre, çoè ch'ella conosca la rason delle parte. Et s'ello responderà ch'ell'abia la tenuta p(er) altri, conosuda la rason de collui lo qual dema(n)da, leçe p(ro)nuncia, s'ello li¹¹ parerà, che quanto è en collui debia ensir della tegnuda, (e) en quella fiada debia esser collui clamado alla corte, per lo qual ello resposse ch'ello avea la tegnuda; (e) clamado collui,

¹ W en; lat. et.

² W om. se; lat. ut per eam se tueri possit.

³ W ch'è; lat. et ostendere, quae satisfacta fuerint de debito memorato.

⁴ V Mess(er) lo doxe debia fare (con)plire tute le sente(n)cie delli çùdexi. LXIIIJ; lat. Dux debet complere omnes sententias iudicum.

⁵ V le sente(n)çe; lat. leges.

⁶ V om. no; lat. nisi securitate ostenderit.

⁷ V mostrando; lat. nisi securitate ostenderit.

⁸ V De quello medemo. LXV; lat. Si aliquis placitat cum eo, qui tenutam possessionis alicuius habet.

⁹ V pladerà; lat. placitaverit.

¹⁰ W om. tegnuda; lat. qui possessionis alicuius tenutam habuerit.

¹¹ W la; lat. si sibi videtur.

la leçe p(ro)ceda secondo uso, lo qual *convento*¹, de' collui lo qual vadagnerà p(er) la leçe aver la tegnuda o envistison, secondo che serà pledato, o de envistison, o de tegnuda².

LXVI - Se llo crededor dema(n)da lo debito allo debitor dello debitor a si conde(m)pnato³.

Disirando che cascadun consegua lo proprio debito, ordenemo che se algun crededor dema(n)da dalo so debitor quel ch'ello li de' dar, e per leçe deli çùdisi è dato podestade allo crededor d'etrometre *li beni de*⁴ lo debitor, et se 'l crededor dema(n)da lo debito del⁵ debitor dello so debitor, lo qual li è sentenciam(en)tre co(n)de(n)nato⁶, e⁷ quel debitor del debitor diga ch'ello è presto de⁸ pagar, se collui lo qual è co(n)denato rendese a collui l'enstrum(en)to, lo qual ello à contra d'ello, et collui no re(n)dese, li çùdisi⁹, li qual cognose de questa causa, plena segurtade a quello debitor del debitor faça, e(n) cotal manera ch'ello sia seguro co(n)tra tuti, (e) collui constrença da pagar.

LXVII – Se llo venedego se llam(en)ta dello forester.

Quando algu(n) venedego se llam(en)ta¹⁰ de algu(n) forester, allo doxe de' andar et mostra(r)¹¹ ch'ell'abia rason contra collui. Lo doxe mandarà collui con le soe letere alla pode{17v}stade, o ali cònsolli de collui, sopra quel che llo vegnedego se llem(en)ta, che se rason dello so citadin no farà al vegnedego, coma(n)derà lo doxe quel che 'l forester, o altro¹² de quella citade, o della

¹ W V *vento*; lat. *quo convincito*.

² V o *en tegnuda*; lat. *aut de tenuta*.

³ V *dal debitor deli soi debitor(i)*. LXVIJ; lat. *Si debitum petit creditor a debitore sui debitoris sibi condemnati*.

⁴ W V om. *li beni de*; C1 M1 A2 A3 B3 C2 M2 *li beni del debitor(e)*; lat. *per legem iudicum facultas data est creditori intromittendi debitoris bona*.

⁵ V *dal*; lat. *a debitore*.

⁶ V è *sentenciado (e) (con)de(m)pnato*; lat. *sententialiter condemnati*.

⁷ W *en*; lat. *et*.

⁸ V *da*; lat. *dicat se ad solutionem paratum*.

⁹ V *no lo rendese ali çùdexi*; lat. *et illo non reddiderit, iudices qui de hoc cognoscunt*.

¹⁰ V *s'allamenterà*; lat. *cum conquestus fuerit*.

¹¹ V *alo doxe e mostrerà*; lat. *duci ostendens se habere aliquod ius adversus eum*.

¹² V *altri*; lat. *alterum*.

villa de collui sia enpinorado, e darà li pegni en varda dello so visd(omi)no. E¹ ma(n)derà chel vegnedego alla podesstade, o alli cònsolli² de collui, notifica(n)do a colloro p(er) soe letere com'ell' à coma(n)dato que lla pignoracion sia fata, et prega(n)do ch'elli debia far çustisia allo so fedell. Et envero, si lli cò(n)solli³, o la podestade, farà rason al venedego, li peni serà restetuidi a colloro alli qual elli è tolti⁴. En altra manera çurerà⁵ lo venedego da dir veritade, e lla quantitate delle cause le qual ello doma(n)da allo forister, e p(er) lo coma(n)dam(en)to delo doxe ello serà pagado de chelli pegni.

LXVIII - Se llo forester domanda alo rede o comesario d'algun vegnedego⁶.

Ordenemo che, da quence ana(n)ti, se algun forester sença enstrum(en)to doma(n)derà dallo rede, o dallo comessario d'algu(n), che so pare o llo so comesario deveva⁷ dar a collui certa causa, sia licita causa a quello rede, o⁸ comesario, di ço a defènderse, en cotal maniera che quello rede, o comessario, çurerà che de quello debito ello no sa, ni no crede, (e) de' eser asoluto della doma(n)dason dello forister. Ma se llo rede, o llo comesario, questa causa no vorà, o no porà çurar, (e) çurando lo forester che 'l sia vero ço qu'ello⁹ doma(n)da, debia eser co(n)de(m)p(n)ati en li beni del pare venedego, alo forester, (e) en quella maniera li beni del comesso. (E) si 'l forister dema(n)da p(er) so pare morto, e llo ffiol del vegnedego, o¹⁰ llo comesario, no vorà çurar secondo ch'è dito de sovra, questo forister çurerà¹¹ de credulitate.

¹ W en; lat. *et*.

² W *consilli*; lat. *consules*.

³ W *consilli*; lat. *consules*.

⁴ V *ali q(ua)l ello tollti*; lat. *restituentur illis pignora, quibus ablata sunt*.

⁵ W *çurare*; lat. *iurabit*.

⁶ W illeggibile, si riprende il testo della rubrica iniziale; lat. *Si forinsecus petit ab haerede, vel commissario alicuius veneti*.

⁷ V *deva*; lat. *debut*.

⁸ W om. *o*; lat. *vel*.

⁹ V *como ello*; lat. *quod quaerit*.

¹⁰ W *e*; lat. *vel*.

¹¹ V om. *çurerà*; lat. *iurabit*.

LXIX - Che lo fiol de venedego no posa esser co(n)denato allo forister, se no en li beni padernali¹.

Ordenemo che se² algun venedego cu(n) li so redi farà algu(n) enstrume(n)to ad algu(n) forister, se dappoi lo fiol del dibitor per quello debito serà convento, no possa esser condenato, se no en li beni del pare.

LXX - Se llo venedego alienerà la soa rason en lo forester: dana(n)ti qualli çùdisi demanderà lo forister.

Decernemo che da quence ana(n)ti sia orservado che se 'l vegnedego ad algu(n) forester alguna soa rason alienerà, chel forester proseverà³ questa rason dana(n)ti li çùdisi de proprio. Et pro co(n)trario: se 'l forister alienerà ad algu(n) vegnedego la soa rason, quel venedego la prosiverà ana(n)ti li çùdisi de forister. Volemo che tute queste cause sia sanam(en)tre⁴ ente {18r} se onde questa rason habia nasim(en)to.

LXXI - De quilli li qual la rason soa co(n)seguir vorà en li beni del debitor: no possa esser enpedegati da altri crededori, li qual no volse conseguir la soa rason⁵.

S'ello serà plusor cha habia rason de debito de carte sovra li beni e lle possession de algu(n), (e) algu(n) de colloro vorà co(n)seguir la soa rason sovra li beni e lle possession del⁶ debitor, se li altri crededori, o crededor, no vorà en quelli beni, (e) en quelle possession, co(n)seguir la soa rason, (e) vorà enpedegar⁷ collui, lo cal vorà conseguir la soa rason, volemo, (e) ordenemo, che

¹ W illeggibile, si riprende il testo della rubrica iniziale; V *Ke lo fiol delo v(en)eciam (con)de(m)pnado no possa (et)c. LXX*; lat. *Quod filius veneti condemnari non possit forinseco, nisi in bonis paternis.*

² W *sel*; lat. *si*.

³ V *p(ro)siguerà*; lat. *prosequit*.

⁴ W *saminam(en)tre*; lat. *sane*.

⁵ V *K(e) q(ue)li ke vo(r)à (con)seguir(r) soa raxo(n) i(n) li be(n)i d(e)l debito(r) no possa fir i(n)pedito dali alt(ri) c(re)ditori, lo q(ua)l vo(r)à (con)seguirà (et)c. LXXIJ*; lat. *Quod illi, qui rationem suam consequi voluerint in bonis debitoris, non possint impediri ab aliis creditoribus, qui noluerint suam consequi rationem.*

⁶ V *delli*; lat. *debitoris*.

⁷ W *enpignar*; lat. *voluerit impedire*.

collui¹ algun enpedegam(en)to no possa far qu'ello no possa co(n)sseguir la soa rason e llo so²
aver, secondo che pertèn ad ello per lo debito della soa carta çudegada.

Expliciunt libri primi. ³

¹ V *a collui*; lat. *quod eidem*.

² V om. *e llo so*; lat. *et habere*.

³ V *Explicit primus liber*.

{18r}

Incipiunt capitula libri secundi.

I - Che s' lo mascolo, co' lla femena, poi XII anni co(n)pliti habia etade.

II - En qual manera se de' far todori ali menor de XII anni.

III - Delli mati: et en qualla manera a colloro ve(n) co(n)stituidi todor.

IV - Dello todor del mato: en fra XXX di, en li qual ello serà co(n)stituido, debia clamar la carta, la qual no fose clamada en fra tempo de XXX anni.

V - Dello todor: abia podestade de clamar sovra l'investison e lli lavoreri e li qual lo mato¹ à² alguna rason.

VI - Che lli çùdisi dia clamor alo todor del mato, secondo uso, sovra l'envistisone, et sovra li proprii, e lli lavorerii delle possessione en le qual lo mato è cognessuto aver rason³.

VII - Che e⁴ quanto lo todor⁵ debia dare al mato de quelle cause ch'ello averà ricevuto del so.

VIII - Che lli fiiol del mato, habiando⁶ etade, habia ministrason en li beni dello pare.

IX - Che llo todor sia dato al mato se tuti li fiiolli, o lli mascolli d'escende(n)te, è⁷ menor de XIJ anni.

X - Che 'l todor, de tute le cause le qual el f'è p(er) lo mato, éntegra⁸ rason faça alli⁹ redi, o socedori, o comessarii del mato.

XI - Qual podestade debia aver lo todor en li beni et en li fati¹⁰ del mato.

¹ V *marito*; lat. *mente alienatus*.

² W *ad*; lat. *habuerit*.

³ V *sovra l'investixone, e lli lavoreri, en li qual lo mato àd alguna raxon, e sovra p(ro)pii, e lli lavoreri delle possessione*; lat. *super inventionibus, propriis, et laboreriis possessionum, in quibus mentecaptus habere noscitur rationem*.

⁴ W *en*; lat. *Quid, et quantum*.

⁵ W *li todori*; lat. *tutor*.

⁶ V *elli habiando*; lat. *aetatem habentes*.

⁷ V *om. è*; lat. *sunt*.

⁸ W *éntrega*; lat. *integram*.

⁹ V *li*; lat. *heredibus*.

¹⁰ W *rip. en li beni e e li beni et en li fati*; lat. *in bonis, et negotiis mentecapti*.

XII - Che¹ lo mato desomença esser comessario, et vegna la comessaria en li parenti de collui del qual el fasea la comessaria.

XIII - Lo todor è tegnudo de far rason, se 'l mato tornerà alla possança della me(n)te, de tuti li beni soi², et perçò carta de inventario de ço se de' far.

XIV - Che llo fiio del mato possa far testam(en)to. {18v}

XV - Ch'e' lle femene mate sia oservado³ quella medema causa che se oserva en li mascolli.

Explicit capituli libri secundi.

Incipit libri secundus.

I - Quod tam masculus, qua(m) femina, poi XIJ anni conplidi habia etade⁴.

En per quello che nesun è certo⁵ convignivelle en li çudisi, o en co(n)trati, s'ello non à co(n)plito ligitima etade, nui decernésemo eser perfecta causa a defenir alguna causa delli termini dell'etade. Enperçò nui afermemo che çascadu(n), sì se 'l serà mascolo, co' femena, dapò XIJ ani co(n)pliti, el sia çudegado ch'ell'abia cunvenevelle etade.

II - En qualla⁶ manera se de' far todori al menor de XIJ anni⁷.

¹ W *Del mato*; lat. *Quod fatuus*.

² V *li soi beni*; lat. *omnibus bonis suis*.

³ W *sia oservar se de'*; lat. *Quod in feminis fatuis illud idem observetur, quod in masculis*.

⁴ V *poi XIJ an(n)i (et)c. J*; lat. *Quod tam masculus, quam femina, post duodecim annos completos legitimam aetatem habeat*.

⁵ W *creto*; lat. *Quoniam nullus idoneus intelligitur in iudiciis*.

⁶ W *quella*; lat. *Qualiter*.

⁷ V *En que modo debia creadi li todori ali menor de XIJ anni. IJ*; lat. *Qualiter tutores creari debeant minoribus duodecim annorum*.

Conçosiacausaché nui siamo debitori della çudisia de tuti li pupilli¹, ma no solam(en)tre dela çudisia², ma ad agnù(n)chana p(re)videncia et gran cura³, açoché lli fati⁴ e lle cause se posa eser tratade plu utelmentre. Conçosiacausaché nui disiramo⁵ esser organi o vose de coloro per la nostra claritade se(m)plando⁶ chella causa, la qual la debel natura, manca(n)do en coloro, no pò tachar, et en p(er) quello che nui semo enpedegati de publica utilitade, *non*⁷ podemo esser p(er)sonalm(en)tre ali so fati, el plasete alla nostra gra(n)deça, che ad alguna persona discreta li so fati li qual è de far cu(n) gra(n) sublimitade sia comessi. Et perçò volemo che lli menor de XIJ anni, abadonati da soi pari⁸ morti sença testam(en)to, todor en cotal manera sia dato: che 'l vegna dali pare(n)ti da parte del pare, o dela mare, ana(n)ti la presencia de meser lo doxe et deli çùdisi, e debia da elli demandar todor, et assignar cason p(er)qu'elo lo doma(n)da. E si lli parenti dello pare, o della mare, no vorà vignir, enp(er)çò ch'elli no vole che lo todor sia fato, en quella fiada la leça ma(n)derà per esi⁹, (e) dema(n)darà la cason per lo qual elli no vol esser¹⁰, et perch'elli¹¹ no vol che todor sia facto. Et si lli presente, li qual doma(n)da¹², averà *meior*¹³ rason che non averà li asenti, li qual no lo doma(n)da, o sse li asenti clamadi no vorà vegnir, lo doxe e lli çùdisi adenplirà la peticio(n) delli p(re)senti, et darà todo(r), se co(n)venevelle todor¹⁴ èt doma(n)dato. (E) en altra manera no llo darà. Et s'elli non averà parenti se no da parte del pare sollam(en)tre, o¹⁵ dalla mare, basta li pare(n)ti d'una delle parte. Ma se 'l venedego non averà parenti da alguna parte, si lli stranii demanderà todor, sia en descricion delli çùdisi de

¹ W *populli*; V om.; lat. *pupillorum*.

² V om. *de tuti li populli, ma no solam(en)tre dela çudisia*; lat. *Cum simus omnium iustitiae debitores, pupillorum tamen non solum iustitiae*.

³ V *e rancura*; lat. *sed omnis providentiae, et rationis, ut negotia sua*.

⁴ V om. *fati*; lat. *et res possint utilius procurari*.

⁵ V *desirando*; lat. *cum esse cupiamus eorum organa*.

⁶ V *sapia(n)do*; lat. *supplentes*.

⁷ W V *nui*; A2 A3 B3 C1 C2 *no(n)*; lat. *Non possumus suis factis personaliter interesse*.

⁸ W *da so pare*; lat. *relictis a patribus*.

⁹ V *elli*; lat. *pro eis*.

¹⁰ V *non devol esser*; lat. *petat causam, quare nolunt interesse*.

¹¹ W *per quello ch'elli*; lat. *et quare nolunt*.

¹² W *domando*; lat. *qui petunt*.

¹³ W V *menor*; A2 *meiore*; A3 B3 C1 C2 M2 *mior*; lat. *meliozem*.

¹⁴ V om. *todor*; lat. *tutor*.

¹⁵ W om. *o*; lat. *vel*.

co(n)stituir todor. Ma alli¹ todori così fati, li çùdisi o llo doxe, a domandason delli pare(n)ti del *menor*², {19r} darà a colloro quella podestade sopra le cause del menor en lle aministracion de quelle cause (e) en scodre li diti de quell menor, la qual elli vederà co(n)vignir a l'utilidade de quel menor; ma en cotal manera che se quilli todori per lo menor *domanderà p(er) nome del menor*³ debito da algu(n), en quella fiada sia tegnudi et ecia(m)deo a nome del menor respondre a collui alo qual elli doma(n)da, se da collui elli serà co(n)vegnuti. Et volemo che allo todor no sia dato l'enstrum(en)to della todoria, ma apresso li çùdisi sia tegnudo, deme(n)tre che quel todor farà carta en la qual serà scrite⁴ tute le cause mobil et stabel, e⁵ lli enstrumenti de debito p(er) singolo, le qual cause el entromete delli beni del menor. E lli çùdisi sia p(re)senti a veder (e) a stimar li beni, li qual se de' notar en la carta. Et questa carta sia data en ma(n) delli p(ro)coratori de San Marco. Et volemo che li çùdisi dia podestade alli todori de merchadar a nome del menor della soa pecunia, (e) a so perigolo solam(en)tre en Venesia, ma en questa manera: che dello vadagno li todori habia la quarta parte, lo romagne(n)te sia delli menor. Ancora, volemo che llo todor de tute queste cause sia tegnudo, sego(n)do che lla rason doma(n)da, (e) eciamdeo p(er) sacram(en)to farà rason, et restutuir li beni del menor ad ello enfra meço⁶ anno dapoi que 'l menor serà vegnuto ad etade, o a collori li qual socederà li beni dello menor, se 'l morise ana(n)ti itade. (E) se dapoi etade ello morise, no recevuda la rason e lli beni, alli⁷ so comesarii, s'illi serà, sia facto la rason e lla restitucion delli beni. Et si ana(n)ti etade ello morise, sia tegnudo lo todor alli soçedori de collui far⁸ la rason e lla restitucio(n) delli beni enfra meço anno. Et si per l'ave(n)tura lo todor morise no fata la rason e⁹ lla restitucio(n) delli beni, li redi, o li comesarii, o lli socedori de collui, la rason e¹⁰ lla restitucio(n) delli diti

¹ W lli; lat. *tutoribus*.

² W V morto; C1 B3 C2 M2 *menor*; A2 *de l'infante*; lat. *ad petitionem parentum minoris*.

³ W V om. *domanderà p(er) nome del menor*; C1 *se quelli tudori p(er) lo minore domanderà p(er) nome del menor debito ad alcun, i(n) quella hora li tudori sia tegnudi eciamdio p(er) nome del minore respondere*; A2 *se p(er) lo infante domandarano a nome de esso li diti tudori respondere debiano*; C2 *se quelli tutori doma(n)derà lo debito da algun p(er) lo plu menor, allora ecia(m)deo li diti tutori sia tegnudi a responder*; B3 *se li tutori doma(n)da debito d'algun p(er) nome del meno(r), sia tegnudi de respo(n)der*; lat. *Ita tamen si ipsi tutores pro minore petierint nomine minoris debitum ab aliquo, tunc teneantur etiam nomine minoris ei respondere*.

⁴ W *scrita*; lat. *scripta sint*.

⁵ V *en*; lat. *et*.

⁶ W *meço*; lat. *medium annum*.

⁷ W li; lat. *commissariis eius*.

⁸ W *farà*; lat. *exhibere*.

⁹ W V *a lla*; A3 B3 C1 C2 M2 *et*; lat. *ratione et restitutione*.

¹⁰ V o; lat. *et*.

beni en simelme(n)tre enfra meço anno sia tenuti de far, sì com'era tegnuto lo todor de¹ far. Et se per chelo² elli serà constreti a çurar, çura sego(n)do la soa consciencia, et receva segurtade da³ collui, o da colloro, della rason, o deli beni, li qual serà restituidi.

III - Delli mati: et en qual manera a colloro ven costituito todor⁴.

En per quello che lli mati, abandonati de discreta provide(n)cia, no pò li so fati utelme(n)tre ministrar, nui ordenemo che a colloro semeianteme(n)tre, et cu(n) quella solenitade, todor debia esser co(n)stitudo, secondo come delli⁵ menor de sovra nui avemo ordenado, et questo dapoi c'a meser lo doxe o alli çùdisi p(er) covegnivelle testimonii⁶ serà provado che colloro sia mati⁷.

IV - Dello todor del mato⁸: enfra XXX di, en li qual ello serà constuido, debia clamar la carta, {19v} la qual no fosse clamada enfra tenpo de XXX anni⁹.

Queste cause ordenemo: che se 'l mato, enfra lo trecesimo anno de clamacion delle carte¹⁰, el vignerà mato, (e) averà ca(r)ta la qual enfra lo te(n)po de XXX anni, sego(n)do l'usa(n)ça della tera, no serà¹¹ clamada, lo todor, lo qual li è dato, enfra XXX di, e lli qual elo è facto¹², quella¹³ carta debia clamar.

¹ V *da*; lat. *facere tenebatur*.

² V *questo*; lat. *ob hoc*.

³ W *de*; lat. *ab eo*.

⁴ V *ven (con)stituido*. *IIJ*; lat. *Qualiter constitui debeant tutores mentecaptis*.

⁵ W *li*; lat. *de minoribus*.

⁶ V *testimonio*; lat. *per idoneos testes*.

⁷ W *ch'ello sia mato*; lat. *eos esse mente alienatos*.

⁸ V *delli mati*; lat. *mentis alienati*.

⁹ V om. *de XXX anni*; lat. *infra tempus 30 annorum*.

¹⁰ W *carta*; lat. *cartularum*.

¹¹ W *nostra*; lat. *non fuerit*.

¹² lat. *quibus institutus fuerit*.

¹³ W *ella*; lat. *ipsam debeat proclamare*.

V – Che llo¹ todor habia podestade de clamar sovra l'envistison e lli lavoreri en li qual lo mato alguna rason averà².

S'ello serà metudo envistison, od ovra, o lavore(r) serà fato sovra la posesione, o possessione³, en le qual lo mato à alguna rason, en quello tenpo en lo qual ello è co(n)nesuto mato, lo so todor, dapò k'elo saverà, i(n)fra XXX dì, abia podestade de clamar, etcepto en quelle cause en le qual⁴ fose fato noticia. Quella medema causa disemo quando l'invistison, o p(ro)prio, o lavorer fato fo quando ell'era savio, ma anna(n)ti XXX dì *dal di* della⁵ envistison, del p(ro)prio, o dello lavorer, ello vene mato.

VI - Che lli çùdisi dea clamor allo todor, secondo uso, sovra l'envistisone, (e) sovra li p(ro)prii, e lli lavoreri dele possessione en le qual (è) cognosuto ave· rason⁶.

Ma se lle envistison o p(ro)prio metudo serà, od ovra o lavorer fato serà sovra la posesio(n), o possessione, en le qual lo mato è cognosudo⁷ aver rason alguna⁸, en quello te(n)po en lo qual ello era savio, vollemo che lli çùdisi dea clamor allo todor secondo uso. Et se de questa causa serà pledato, et oponuto, (e) provado, quando l'envistison fo metuda, o ll'overa, che 'll era savio, en quella fiada lo todor posa çurar, se 'l vol⁹, che 'l mato no sope l'envistison o ll'overa. (E) questo sacram(en)to farà secondo la soa credença. Questa medema causa serà se 'l clamor se trovarà fato dal mato, quando ell'era savio, ma no a tenpo çoè de XXX dì ch'ello çura

¹ W *Dello*; lat. *Quod tutor*.

² V *alguna (et)c. V*; lat. *Quod tutor potestatem habeat proclamandi super investitionibus, et laboreriis, in quibus mente alienatus aliquam habuerit rationem*.

³ W om. *o possessione*; lat. *super possessione, vel possessionibus*.

⁴ W om. *en le qual*; lat. *exceptis illis, in quibus*.

⁵ W *XXX dì della*; V *XXX dì dal i della*; C1 M1 *deli XXX die dela*; A2 *dì XXX dalo dì dela*; A3 *trenta dì dal dì dela*; B3 *XXX dì dal dì dela*; C2 *XXX dì dalo dì dela*; M2 *infra dì XXX dapuò che*; lat. *sed ante 30 dies a die facte investitionis*.

⁶ V *delle possessio(n) (et)c. VJ*; lat. *Quod iudices dent clamorem tutori secundum usum super investitionibus, proprii, et laboreriis possessionum, in quibus mentecaptus habere noscitur rationem*.

⁷ W V om. *è*; C1 M1 om. *è cognosudo*; A2 *fì cognosudo*; A3 *serà cognosudo*; C2 *è cognosudo*; B3 *i(n) le qual lo mentecapto à rason*; M2 *i(n) lo tempo ch'elo iera ça alienado*; lat. *noscitur*.

⁸ V *aver alguna rason*; lat. *aliquam habere noscitur rationem*.

⁹ W *ve*; lat. *si vult*.

segondo la soa credença, che enfra XXX di ello fé lo clamor dal te(n)po che 'l sape l'envistison, o ll'ovra¹ metuda o fata.

VII - Quanto² lo todor debia dar al mato de quelle cause ch'ello averà ricevudo del³ so.

Ma llo todor darà al mato ognù(n)chana anno de quelle cause, le qual ello averà ricevudo del so, tanto o(n)de 'l mato, la muier, e lli fiolli, s'ello li averà, (e) tuta la soa fameia en ber, (e) e-mançar, (e) en vistir sse possa convignivelme(n)tre sustegnir⁴.

VIII - Che lli fiolli del mato, illi abiando⁵ etade, habia aministracion en li beni dello pare.

Ma en per quello che spesse fiade ven che 'l mato à fiolli, li qual à co(n)plito l'etade de XIIJ anni, envero s'illi serà tuti de maor etade, tuti habia engual aministracion en li beni del par, (e) ecia(m)deo tal qual l'averave so pare, se 'l fosse savio. {20r} Ma se alquanti de quilli fiol fosse menor, e quello, o quilli li qual fosse maçor, ministrerà⁶ li beni de so pare mato, segondo che dito è de sopra, ma en cotal manera, dapò che un o plusor delli fradelli vignirà ad etade de XIIJ anni, questo o questi li quali aministra⁷ a quello, o a colloro, farà rason della ministracion, e tuti ensembrem(en)tre aministrarà segondo che dito è de sopra⁸. E⁹ quello che nui avemo dito¹⁰ en li fradelli dentro sé¹¹, quella medema causa sia oservada en li nevodi, (e) en tuti li mascolli descedando dal fiol, o dalli fiol, o dalli fiolli d'altri¹² descendente p(er) mascolli dal mato.

¹ W o llo averà; lat. *vel opus positum, sive factum*.

² W Quando; lat. *Quantum*.

³ W sel; in de suo.

⁴ V co(m)moditate sostegnir; lat. *commode sustentari*.

⁵ W pigando; lat. *etatem habentes*.

⁶ W ministrare; lat. *administrent*.

⁷ V ami(ni)strerà; lat. *administravit*.

⁸ V ch'è dito de sopra; lat. *ut supra dictum est*.

⁹ W a; lat. *et*.

¹⁰ V fato e dito; lat. *diximus*.

¹¹ V dentro d'essi; lat. *inter se*.

¹² V dal fiol, o dalli fiolli da altri; lat. *a filio, vel filiis, vel ab aliis descendantibus per masculos a mentecapto*.

Volemo ecia(m)deo che quisti li qual amenistra¹, possa e debia maritar le serore ponçe o neçe descendando da fiiol no partido, o dalli fiioli no partiti, o ch'agnùcana altre da quello o da quelli descendando per mascollo; (e) possa et debia dotar quelle, o metre en religion, se lle femene vorà, sì delle cause mobil, co' delle cause stabel, secondo la facultade del mato, co(n) co(n)seio delli so parenti. Ancora, volemo che colloro possa obligar p(er) la dote de soa muier le posesion e lli beni dello pare p(er) la parte soa, (e) ecia(m)deo, p(er) rason de collegança, possa per la parte soa obligar la posesion en lli beni del pare. Ancora, abia podestade de doma(n)dar, d'e(n)trepellar, de plaidar, de tor avogator, de scodre et de far carta de segurtà et de tute le altre cause le qual fose mester, sì co' porave far so pare, se 'l fose savio.

IX - Che llo todor sia² dato al mato se tuti li fiiolli, o li mascolli descende(n)te, è menor de XIJ anni.

Ma se tuti li fiiol e mascolli descendent dal mato èt menor de XIJ anni, en quella fiada sia dato todor al mato secondo ch'è dito de sovra. E dura lo todor dome(n)tre che algu(n) delli fiioli del mato, o delli mascoli desendente, ven ad etade de XIJ anni. E d'ende quello todor farà³ rason della ministrason allo fiiol, o allo⁴ descende(n)te del mato, e chello fiiol o desende(n)te, secondo⁵ ch'è dito de sovra, aministra sego(n)do che dito è de sovra en l'aministracion delli fiioli maor. E tute le cause così possa e debia far como⁶ de sovra declarado è. Ecia(m)deo questa causa ende(n)demo delli todori facti de chì a questo tempo.

X - Che 'l todor, che tute le cause le qual el fé per lo mato, éntrega rason faça alli redi, o socedori, o comesari del mato⁷.

¹ V *ami(ni)strerà*; lat. *administrant*.

² W *soa*; lat. *Quod tutor detur mentecapto*.

³ V *faça*; lat. *faciet*.

⁴ W om. *o*; lat. *vel descendenti*.

⁵ W om. *segondo*; lat. *ut supra dictum est*.

⁶ W *con*; lat. *ut superius declaratum est*.

⁷ V *faça li redi (et)c. X*; lat. *Quod tutor de omnibus, quae gessit pro mente alienato, rationem integram faciat haeredibus, vel successoribus, vel commissariis mentecapti*.

Ma se 'l mato morirà ana(n)ti che allgu(n) delli fioli o delli mascolli descende(n)te da collui vignise ad etade de XIIIJ anni, et ecia(m)deo s'ello no lagasse¹, po la soa morte, algu(n) fiio o descendente, {20v} en quella fiada lo todor de tute le cause le qual el fé p(er) lo mato alli redi, o socedori, o comesari ordenati dal mato, en lo te(n)po en lo qual ello era savio, farà éntrega² rason, secondo che dema(n)da l'ordene della rason, (e) ecia(m)deo p(er) sacram(en)to. Et se p(er) l'aventura lo todor morise no fata rason e lla restitucion delli beni, li redi³, o lli comessarii, o lli socedori dello todor, sia tegnudi da far la rason e lla restitucio(n) delli dicti beni enfra meço ano, secondo ch'era tegnuto lo todor da far, li qual çurerà⁴ secondo⁵ la soa consciencia, e receva segurtade da colloro della rason e delli beni li qual serà restituidi⁶.

XI - Qual podestade debia aver lo todor en li beni et en li fati⁷ del mato.

Quando lo todor serà fato al mato, nui volemo che quello⁸ todor abia plena podestade de doma(n)dar, de pleidar, de tor avogador, de scoder, de respondere, de audir leçe. Et s'ello dema(n)derà debito p(er) lo mato, sia tegnudo da respo(n)dre a collui allo qual el doma(n)da, secondo ch'è dito en lo todor del menor⁹. Ancora, tute lle cause¹⁰ possa far p(er) quello mato secondo che 'l mato porave far, se 'l fosse savio, sença que 'l no possa obligar en pegno, o alienar li beni stabel del mato. Volemo eciamdeo ch'ell'abia podestade de maritar, de dotar, de me(n)tre e monester, se lle femene vorà, la fiia o lle¹¹ fiie, le ponçelle et maridevelle; ancora, le neçe le qual è nasude del fiol, o altre p(er)sone descendando p(er) mascollo da collui, verguene (e) maridevelle, secondo la facultate del mato, et cu(n) lo co(n)seio delli parenti soi.

¹ V *lasse*; lat. *reliquit*.

² V *entregamentre*; lat. *rationem integram faciat*.

³ W *rede di*; lat. *heredes*.

⁴ W *çurare*; lat. *qui iurabunt*.

⁵ V om. *ch'era tegnuto lo todor da far, li qual çurerà secondo*; lat. *quemadmodum tutor facere tenebatur, qui iurabunt secundum suam conscientiam*.

⁶ W *restetuido*; lat. *fuert restituta*.

⁷ W *rip. en li beni (e) en li beni et en li fati*; lat. *Qualem potestatem habere debet tutor in bonis, et negotiis mentecapti*.

⁸ W *quallo*; lat. *quod ipse tutor*.

⁹ V *sego(n)do co' en lo todor del menor dito è*; lat. *sicut in minori dictum est*.

¹⁰ W *causa*; lat. *Item omnia*.

¹¹ W *llo*; lat. *vel filias*.

XII – Che lo mato desome(n)ta esser comessario, (e) vegna la comesaria en li parenti de collui del qual el fasea la comesaria¹.

Envero se 'l mato en sana me(n)te ave comessaria d'algu(n), demsome(n)ta esser comessario, e vegna la comessaria en li parenti de collui, secondo uso, la comessaria del qual ello fasea.

XIII - Lo todor serà tegnuto, se 'l mato tornerà e la soa posança della m(en)te, de tuti² li so beni far rason, (e) p(er)çò ca(r)ta d'inventario se de' far³.

Ma se quello lo qual serà mato tornerà a seno, e quello todor ancora non averà facto la dita rason allo mato, quella rason faça a plen de quelle cause le qual ello averà abuto o ricevudo⁴ del so. Ma en la rason se co(n)tignerà tute le cause ricevute a nome del mato, e tute le cause date a nome del mato o delli desce(n)de(n)ti d'ello p(er) li qual à conceduto a dar. Ancora, e lle cause pagade, se 'l paga alguna causa a nome de quel mato. Ancora, {21r} tuti li beni de' vignir⁵ en ello, (e) ecia(m)deo la comesaria de' tornar ad ello, s'ello avea comesaria ana(n)ti⁶ che 'l fosse mato, de quelle cause le qual non è conplide e la comesaria. Et p(er)çò vollemo che de tuti li beni del mato sia fata carta d'inventario, secondo ch'è dito en li menor, e sia metuda en la vardia delli p(ro)curatori de San Marco.

XIV - Che lli fiol del mato possa far testam(en)to.

¹ V en li pare(n)ti de collui (et)c. XII; lat. *Quod fatuus definat esse commissarius, et veniat commissaria in propinquos illius, cuius commissariam gerebat.*

² W tute; lat. *de omnibus bonis suis.*

³ V Tudor è tegnudo de far raxo(n), se 'l mato tornerà en la posanca dela me(n)te, de tuti li beni soi, e p(er)çò carta (et)c. XIII; lat. *Quod tutor teneatur facere rationem, si mentecaptus ad mensis compositionem reversus fuerit, de omnibus bonis suis, que receperit, et ideo cartula inventarii inde fieri debet.*

⁴ V abute o ricevude del so; lat. *que de suo habuerit, sive receperit.*

⁵ V Anchora, tuti li beni soi de' devegnir; lat. *Item omnia bona sua debent in eundem venire.*

⁶ V alcu(n)a cho(me)ssaria; lat. *si quam prius quam esset fatuus habebat.*

Vollemo ecia(m)deo che se 'l mato à solam(en)tre un fiio, o un nevodo del fiio e no plusor, o ecia(m)deo non à altri desende(n)ti, chel fiol o nevodo, conplidi XX anni, posa far testame(n)to, ecia(m)deo viva(n)do lo mato, ma en cotal manera che 'l testam(en)to no vaia se no poi la morte del mato. Ancora, se 'l mato vignirà savio, simiantem(en)tre no vaia lo testame(n)to. Et questa causa disemo dello fiol o dello nevo lo qual è soto podestade del pare o de l'avo, qu'ello li sia licita causa a far testam(en)to delli beni del pare o dell'avo.

XV - Ch'e' lle femene mate sia oservado quella medema causa che se oserva en li mascolli¹.

Ordenemo ch'e' tuti li casi de sovra comp(re)si delli mascolli, ecia(m)deo alle femene referir se de'.

Explicit liber secundus.

¹ W illeggibile, si riprende il testo della rubrica iniziale; V *Ke en le femene mate sia oservado quella medema causa (et)c. XV*; lat. *Quod in femini satuis illud idem observetur, quod in masculis.*

Incipiunt capituli libri tercii¹.

I - Se algu(n) riceverà algu(n) aver per collegança.

II - A colui lo qual receve li beni da algu(n) o en rogadia, o e(n) collega(n)ça, alo so credetor declara ordenatam(en)tre en qual manera quello envistì, (e) vendé, (e) fê.

III - Delle collegança: en qual manera lo vadagno de quelle se de' partir, e che lle carte p(er) un medemo viaço habia enval vigor.

IV - Capitollo della fraterna compagnia.

V - Delle possession le qual se de' partir entro li fradelli.

VI - Per quelli li qual à² posesion no devisa, (e) algu(n) de colloro che lla vorà partir, et cognosce(r) la soa parte.

VII - De quelli li qual à³ posesion comuna, et aliqua(n)ti sont asente, (e) alquanti p(re)sente, se un o plusor vol partir.

VIII - Dilli fiti e delle pison dele chase che le se paga: en chal manera p(er) lo pagam(en)to⁴ de quelle se de' p(ro)cedere en lo plaido.

IX - Delli habitadori, no de' eser caçati dala casa de chî al⁵ t(er)mene, se no p(er) certe cason speçificade.

X - En qual manera le possession se pò ve(n)dre secondo l'uso novo.

XI - Che dati li pegni en man delli çùdesi debia eser facta carta de vendeda della possession.

XII - En qual manera al parente e allo laterano, no siando en Ven{21v}esia lo te(n)po della stridason, li clamori se de' dar.

XIII - Che 'l clamor se dea sî allo stranio, como allo parente o allo laterano, p(er) dibito o per altre rason.

XIV - Se lla⁶ invistison no serà quieta, licita causa sia allo co(n)prador, como allo vendedor, a recevre le soe cause.

¹ W om. *tercii*.

² V om. *à*; lat. *habent*.

³ W om. *à*; lat. *habent*.

⁴ V *sagramento*; lat. *pro solutione*.

⁵ W *a al*; lat. *ad terminum*.

⁶ W *le*; lat. *investitio*.

XV - Che llo comprador, se vendedor vorà, çura che 'l darà overa a bona fe', che lli clamori¹ fati, o altre rasona sovra la metuda envistison, debia eser evacuadi.

XVI - De collui lo qual clamerà no possa dar le rason ad altri.

XVII² - Che tute le carte, le qual ensirà de queste vendison, devena en ma(n) delli procuratori de San Marco.

XVIII - Del pegno de X pro centenario.

XIX - Qual ordene debia esser oservado en li pare(n)ti li qual vorà comprar.

XX - Si lli plui p(ro)ximi ad ensenbre no se lla vorà³ concedre a compra, envalme(n)tre sia recevudi.

XXI - Delle femene le qual vol vendre le soe possessione.

XXII - Che lle fiie del vendedor a tuti li parenti della sclata sia preponude a comprar.

XXIII - En qual manera de'-se allo laterano aver la possession la qual se vende.

XXIV - En qual manera collui della sclata del vendedor, se 'l serà en plu proxima(n) grado che collui lo qual à ça envistido la possession, debia aver la possession, quamvisdeo en lo te(n)po della stridason ello fosse fora de Venesia.

XXV - Che 'l parente della sclata a questo co(n)pagno(n) sia preponudo a comprar.

XXVI - En qual manera lo comun de Venesia èt tegnudo a co(n)pra la possession la qual se vende⁴.

XXVII - En qual manera a collui lo qual non averà etade de' esser co(n)stituido todor pro plaidar o co(n)prar la possession.

XXVIII - En qual manera li çùdisi saminator de' receive lo sacram(en)to dele⁵ femene chi à marito della quantitate delle soe enpromese per la posesion chi se vende.

XXIX - De quilli li qual vol vendre la possession sego(n)do uso novo, et à muier o nora.

XXX - Che eciamdeo le possession ve(n)dute et alienate, le qual era obligade alla dote delle femene, posa esser envestide per rason dell'empromesse.

XXXI - Se algu(n) no vorà en la vendison della soa possession oservar⁶ l'uso novo, venda secondo ch'è usado.

XXXII - Se algun venderà la soa possession ad algu(n) lo qual non è parente o lateraneo.

¹ V *clamadori*; lat. *clamores*.

² V non numera il capitolo, provocando uno slittamento della numerazione seguente.

³ V *ad ensenbre no serà la la vorà*; lat. *Si propinquoires ad invicem deferre noluerit ad emendum*.

⁴ V om. cap.; lat. *Qualiter commune Venetiarum teneatur possessionem venalem emere*.

⁵ V *dalle*; lat. *a mulieribus*.

⁶ V *conservar*; lat. *observare*.

XXXIII - Che una sola p(re)sentacion fata p(er) la leçe valle in perpetuo.

XXXIV - Delle investison che no val se doi testimonii e llo rivero no¹ serà presente.

XXXV - Sovra quelli li quall enveste la {22r} causa de collui lo qual non à etade.

XXXVI - Che nesun possa entrom(en)tre la causa, ni altri caçar de tegnuta, s'ello no serà metudo en tegnuda p(er) lo doxe.

XXXVII - Delle invistisone le qual se fa p(er) le femene p(er) lo so çudegado.

XXXVIII - Se alguna femena, o algu(n) p(er) ela, domanderà ch'ello sia dato p(ro)prio per virtute dello çudegado.

XXXIX - Se lla femena à carte de çudegado, pò investir le possession de so marito.

XL - Se lla femena desira aver noticia.

XLI - Che lli çùdisi de p(ro)prio li p(ro)prii delle femene, li qual serà dati dali p(re)decisori p(er) l'ènpromesse, habia rati e fermi.

XLII - Delle done che no se pò trar, le qual è fate ala femena constituida soto lo marito.

XLIII - Dapò che lla possession p(er) l'ènpromessa serà investida, coloro² li qual à 'l dibito dapoi pò investir.

XLIV - De far lo sacram(en)to de collui lo qual envistison, o p(ro)prio, o³ clamor doma(n)da: qu'ello no faça questa causa en fraudo.

XLV - A nesun homo sia licita causa a clamar, s'ello no ve(n) enp(ri)meram(en)tre alli çùdisi, (e) con⁴ l'atoritate de colloro clama.

XLVI - Delle carte le qual se de' clamar enfra XXX anni.

XLVII - De quelle carte abesogno chi sia clamade p(er) le qual se pò demandar a tenpo.

XLVIII - Della carta la qual non è clamada enfra XXX anni.

XLIX - Se algu(n) domandarà ch'ello li sia dato clamor dalli çùdisi sopra la possession investida, la qual el dise eser soa.

L - Del clamor lo qual non è fato enfra certo te(n)po: che se debia far.

LI - De quello lo qual clama sopra l'envistison d'algu(n): che lle soe rason no debia dar a plui ch'a una p(er)sona.

LII - De quello lo qual clama sopra l'envestison d'altri, o enveste la casa d'altrui, (e) dà lle so rason cu(n) vigor (e) robor.

¹ V om. no; lat. *De investitione, quod non valeat, nisi duo testes, et ministerialis fuerint presentes.*

² V a colloro; lat. *Postquam possessio pro repromissa fuerit investita, habentes dibitum possint investire.*

³ W om. o; lat. *aut.*

⁴ W com; lat. *cum.*

LIII - Che lla muier, vivando lo marido, no nosa¹, s'ella no clama, se lle possession de so marido serà investide et a(pro)piade.

LIV - Delli çùdisi asaminator de tuti li clamori, li qual elli darà sovra l'eventisone e lli p(ro)prii delle femene, onde se de' far noticie p(er) l'enpromesse, fa manefesto en scritto ali çùdisi de p(ro)prio.

LV - En qual manera se de' dar lo clamor p(er) p(ro)pi(n)quitade o p(er) lataranitade.

LVI - Della clamason facta sovra la p(ro)pietade enfra XXX di.

LVII - Se 'll forister envistirà alguna possession sovra la qual lo vegnedego clamarà.

LVIII - Che qua(m)visdeo² algu(n) faça algun³ lavorer sovra la possession d'altri, lo qual è dibitor ad altro homo, e collui no clama sovra {22v} lo lavorer, ma permordeçò niente sia menuida la rason delli soi crededor.

LIX - Se doi à possession ad ensenbre: se ll'un edifica all'otro no de' noser.

LX - Se algu(n) sererà la calle comuna, et oltri clamerà, enprimeram(en)tre averça la calle collui che ll'à serà, ana(n)ti qu'ello co(n)me(n)ça plaidar; e chi vorà miiorar la calle, o rio, o piscina, l'autro no possa contradiar.

LXI - Se algu(n) clama, ni no declara la cason p(er)qu'ello clama, vaia ad ello lo clamor sovra tute le soe rason.

LXII - Che lla p(ro)prietade da quence ana(n)ti no sia⁴ alienada p(er) noticia, s'ella no ven stridada publicame(n)tre per lo rivero.

Expliciunt capituli libri te(r)ci.

Comença lo libro terço.

I - Se algu(n) riceverà algu(n) aver per collegancia.

¹ V om. *no*; lat. *non noceat*.

² V om. *qua(m)visdeo*; lat. *Quod licet faciat quis aliquid super possessionem alterius*.

³ W om. *algun*; lat. *Quod licet faciat quis aliquid super possessionem alterius*.

⁴ W V om. *sia*; C1 *non sia alienada*; A2 *alienada no(n) sia*; A3 C2 *no sia alienada*; B3 M2 *no se traslata*; lat. *non alienetur*.

Se algun receverà da algun¹ algu(n) aver per collegança, e farà de ço carta, ell'à mester che 'l texto della carta sia oservado. E vignando al² termene ordenado, el farà rason allo so crededor de quella collegança, ma renderà lo crededor la carta allo so debitor con la soa segurtade. Ma ss'ello devignise che 'l dibitor perda dela collegança, et alguna causa de ço sca(n)perà, e no vignirà allo termene ordenado a far rason sovra quelle cause le qual ello sca(n)pa, la carta serà rota en quello ch'ello scanpa, se per l'aventura ello no metese quello en logo de³ comandaria a nome del crededor.

II - A collui lo qual receive li beni da algu(n) o en rogadia⁴, o en collegança, allo so c(r)ededor declara ordenatam(en)tre en che manera quello investi, e ve(n)dé, e fé⁵.

Nui disemo che da quence ana(n)ti sia oservado che cascadun lo qual averà ricevudo li beni da algu(n), o e(n) rogadia, o en collegança, allo sso crededor p(er) ordene declara en qual manera ell'e(n)vistì e vendé, (e) en qual manera el fê de qual causa la qual ell'ave en⁶ collegança, o en rogadia, o secondo che tute queste cause ordenadame(n)tre ello declarerà dana(n)ti la leçe, sia tegnudo da firmar⁷ p(er) sacram(en)to. Se llo crededor vorà, e s'ello daràlo me(n) de cavadal, diga perch'ello dà me(n), (e) questa causa sia metuda en lo briviario della presentacion. E se 'l crededor, o llo rede, o llo *successor*⁸ so en questo caso vollese provar ch'ello sia en altra manera que llo dibitor dise, sia ricevudo le soi prove. E se 'l proverà legitimam(en)tre, li çùdisi proceda⁹ sego(n)do quelle prove. E s'ello no lo vorà p(ro)var, o no porà¹⁰, o no se p(re)senterà a p(ro)varllo, sia dato lo sacram(en)to allo debitor, e questa causa volemo, *exceptadi quelli li qual*

¹ W om. *da algun*; lat. *Si receperit quis ab aliquo aliquod habere*.

² W om. *al*; lat. *ad terminum*.

³ W om. *logo de*; lat. *in loco commendationis*.

⁴ W *en trogadi*; lat. *in rogadium*.

⁵ V *alo so crededor (et)c.*; lat. *Quod qui receperit alicuius bona, sive in rogadium, sive in collegantiam suo creditori exprimat ordinatim qualiter investiverit, et vendiderit, et egerit. II.*

⁶ W *o*; lat. *in collegantia*.

⁷ V *femar*; lat. *firmare*.

⁸ W V *comessario*; A2 *successore*; A3 B3 C1 C2 M2 *successor*; lat. *successor*.

⁹ W *procederà*; lat. *procedant*.

¹⁰ W om. *o no porà*; lat. *si probare noluerit, vel non potuerit*.

sostignerà naufragio, coè p(er)igollo, od ecia(m)deo raubadi, o brusadi¹, delli qual nui {23r} vollemo ch'ello sia oservado, secondo ligitima (e) antiga usança.

III - Delle collega(n)çe: en qual manera lo vadagno se de' pa(r)tir, e² que lle carte p(er) un medemo viaço ebia enval vigor³.

Eciamdeo ordenemo che 'l sia oservado delle collegançe che collui lo qual da algun averà ricevudo pecunia, açoché vadagna cu(n) essa, niente meta en la collega(n)ça. Ma de⁴ chì ali ordenadi te(n)pi el se fadiga cu(n) quella pecunia, ricevudo la carta parte, o quanto se cu(n)te(n) en la carta, dello vadagno a si de' retinir⁵. Ma le altre parte, ensemble(en)tre cu(n) lo cavidal, sego(n)do uso, de' dar allo crededor. (E) envero se plusor carte a plusor homini, o ad un medesimo, serà facte p(er) un medemo viaço en diversi dì o messi, enval vigor habia le carte en scodre. Ma de quelle carte disemo le qual serà fate en Venesia, ma delle altre carte, le qual fose fate oltro, niente disemo en questo caso.

IV - Capitollo de fraterna compagna.

Volemo che lli fradelli, morto lo pare, remagna cu(n) frat(er)na co(n)pagnia, dem(en)tre ch'elli se partirà; chella medema causa volemo e· li çermani, cosini, fiiolli delli fradelli, entro si o cu(n) li barbani, et no proceda oltra la frat(er)na co(n)pagnia. Ma lle serore, entro sé cu· li fradelli, no sia en frat(er)na co(n)pagnia, ma entro sé le sorore faça rason solam(en)tre de quelle cause le

¹ *W e questa cosa volemo, ecatadi li qual colloro retrati, od ecia(m)deo; V ecatadi li qual nui - om. colloro retrati, od ecia(m)deo raubadi, o brusadi, delli qual; C1 e questo exceptadi quelli li qual sostignerà naufragio, coè p(er)igollo, (et) ecia(m)dio che serà robadi; M1 et q(ue)sto sia exceptadi [***] sostignirà naufragio çoè [***], ecia(m)deo chi serà robadi, o brusathi; A2 e ço trati quelli che ano sostegnudo p(er)igolo de mare, o robadi, o bruxadi; A3 et questo excludando quelli che à perigolado i(n) mar, over fosse sta robadi, o brusadi; C2 e questa cossa sia fuora quelli li qual âbudo o sostegnudo pericolo i(n) ma(r), et ecia(m)dio robadi, o bruxadi; M2 e questo s'entenda ecepto quelli che è totti, robadi, over brusiadi; lat. et hoc exceptis illis, qui naufragium passi sunt, vel etiam depredati, vel combusti, de quibus volumus secundum consuetudinem observari antiquam.*

² *W en; lat. et.*

³ *V p(er) un medemo viaço (et)c. III; lat. De collegantiis, qualiter earum proventus dividi debeant, et quod cartulae pro uno, et eodem viatico aequalem vigorem habeant. III.*

⁴ *W om. de; lat. sed usque.*

⁵ *V om. de'; lat. vel quantum in carta continebitur, sibi teneat de proventu.*

qual elle ave dal pare, o da l'avo, o da algu(n) altro delli mascolli de sovra¹ p(er) linea asende(n)te², et ecia(m)deo cu(n) li fradelli, si lli fradelli entro sé roman en frat(er)na compagna, se quilli no façese divison. Ma se 'l pare, o algun delli ascende(n)ti, algune cause specialm(en)tre lagase al fiol, o âlgu(n) delli inferiori³, quello no serà en frat(er)na co(n)pagnia.

V - Delle possession le qual se de' partir entro li fradelli.

Deçernemo cu(n)çosiacausaché de chî a qua sia usado en Venesia che 'l maor fra· parta la possessione del pare, e llo menor, o lli menorii fradelli, toia le parte descegnade dallo maor frar; da quence ana(n)ti volemo che lli fradelli en partir le possession del pare sia enval. E così de tuti colloro li qual à possession comune en ogra parte.

VI - Per quelli li qual à possession no devisa, (e) algu(n) de colloro che la vorà partir, (e) cognosa: la soa parte⁴.

Disemo che, se 'l serà plusor li qual habia possession no devisa, e⁵ tuti serà presente en Venesia, et algu(n) de colloro lo qual serà en Venesia vorà partir quella possession, o cognoser la parte soa, debia clamar col{23v}lui, o tuti quelli li qual à parte en quella possession, et denu(n)ciar a collui o a quelli che vol partir quella possession. La cal causa s'elli recusasse de⁶ far, o no se podese concordar entro sé, li çùdisi debia partir quella possession, e metre⁷ le tesere.

VII - De quelli li qual à possession comuna, (e) alquanti so· ascende, et alquanti p(re)sente, se un o plusor vol partir.

¹ W *sup(er)rioribus*; lat. *de superioribus masculis*.

² V *p(er) la ligna descendando*; lat. *per lineam ascendentem*.

³ W *inferiorib(us)*; lat. *de inferioribus*.

⁴ V *che la vorà partir*; lat. *eam dividere voluerit, et cognoscere partem suam*.

⁵ W *en*; lat. *et*.

⁶ V *da*; lat. *quod si facere recusaverint*.

⁷ W *mentre*; lat. *sortes ponere*.

Se plusor à comuna possession, et aliqua(n)ti sun ascenti¹, et alquanti presente, se un o plusor vol partir, faça li çùdisi stridar li ascenti una fiada a San Marco, una fiada a Rioalto et una fiada a cha' soa. Dea a colloro termene convignivelle, sego(n)do ch'alli çùdisi parerà, e semeia(n)teme(n)tre comanda li çùdisi alli presententi che, de chì alo termene ordenato alli asenti, sia en la citade de Rialto per sé o p(er) so messo. E s'elli en lo termene serà tuti presente p(er) sé o per altri, pòssase far la devisa per colloro, eciamde sença çùdese. Ma s'elli no serà tuti p(re)sente, en quella fiada sia fata la divison per li çùdisi a doma(n)dason d'algo(n) de colloro, e p(er) la leçe sia fate le divison, e questa causa sia scritta en lo quat(er)no delli çùdisi. Ma se l'un è maçor e ll'altro non à etade, en quella fiada li çùdisi debia eser alle partesone delle possessione de colloro, le quali se de' partir per tessere, e lla leçe faça le devisa. Ma se 'l menor à todor, o è constitudo soto comessario, se 'll à podestade p(er) lo testam(en)to de partir, ello partirà sença çùdese. Ma s'ello non à podestade, et ven clamado alla division da l'altro, serà fata la devisa cu(n) lo çùdese, sego(n)do ch'è dito² de sovra, ma se quello comessario o menor no porà doma(n)dar la partiso, se a colloro ello³ no fosse conceduto en testam(en)to, ni ecia(m)deo lo todor, se a collui ello no fosse conceduto en la todoria.

VIII - Delli fiti o delle pison delle cha' que lle se paga: (e) en qual manera per lo pagam(en)to de quelle se de' procedre en lo plaido.

Cognosando ch'ell'era malvasia causa che llo signor sia defraudato dello so fito, nui ordenemo che se algo(n) sta a fito en la ca' d'algo(n), o receve, o ten la cha' a fito, lo signor dela casa p(er) soa otoritade possa a collui tor pegno per rason del fito, dom(en)tre ch'ell'è en la casa o quella ten, çoè delli beni de collui, li⁴ qual serà trovadi en la casa, secondo che de chì a qua èt oservado p(er) unsança. Ma se ll'abitador ensirà della ca', o lla cha' abandonerà ana(n)ti lo t(er)mene, o poi lo termene, lo fito no pagado, o stando en la casa, o tignado la casa, lo fito no pagerà, secondo ch'ell'è⁵ tegnuto, vole{24r}mo che llo signor della casa possa da collui doma(n)dar e scoder lo fito. Et de'-se dar lo sacram(en)to allo signor della casa, o all'abitador, o a collui lo qual tene o receve la casa, secondo la discrecion delli çùdisi. Et se enprimam(en)te

¹ W om. *et aliqua(n)ti sun ascenti*; lat. *et quidam sint absentes*.

² W *dibito*; lat. *ut dictum est*.

³ W om. *ello*; lat. *sit ei concessum*.

⁴ W *lo*; lat. *de bonis scilicet illius, que inventa fuerint in domo*.

⁵ V *no pagerà cho 'le è tegnuto*; lat. *ut tenetur*.

lo sacrame(n)to serà dato allo signor, e no vorà çurar, çura l'abitador, o¹ collui lo qual tene e receve la casa. Et se llo signor no fosse presente en Venesia, questa causa posa far collui lo qual à llo domino o lla desposicion e² lla soa fameia, o³ collui allo qual ello avesse cometudo questa causa. Ancora, lo so rede o comesario, ma tuti questi çurerà secondo la soa consciencia. Et vollemo che questa causa vaia de chi a V anni dallo tenpo en lo qual l'abitador è ensido della casa⁴, o⁵ collui lo qual receve o tene la casa, lo qual a nui se debia contar, ma poi questo tenpo lo fito no possa esser doma(n)dato. Ma se collui lo qual doveva o poteva demandar serà menor, questo tenpo cora da quello tenpo en lo qual ello è vegnuto a etade. En simel modo volemo che 'l sia oservado en colloro li qual è tegnudi da pagar li fiti da V anni endredo.

IX - Que lli habitadori no de' esser caçati della cha' de chi al termen, se no per certe cason spacificade⁶.

Eçiamdeò açonçemo questo ordename(n)to: se 'l signor afito la casa a certo tenpo, qu'ello no possa caçar l'abitador della casa, ni no possa tor la casa a collui allo qual el l'à afitada de chi a certo tenpo, se llo signor no vollese entro habitar, o lla casa refar, o sse ll'abitador no stese, o collui che ten la casa *inonestame(n)te*⁷, ov(er) en mala manera en essa habitasse, o lla casa tignise, et en quella fiada paga⁸ l'abitador, o collui lo qual tene la casa, solame(n)tre lo fito p(er) quello te(n)po lo qual ello stete en la casa o quella tene⁹. Ma ell'abitador no posa d'ensir dela casa, o collui lo qual receve o tene la casa no pò¹⁰ quella anba(n)donar de chi a quello te(n)po, e ss'elo d'ensirà, o lla casa abandonerà, paga tuto lo fito; e quello habitador possa afitar la

¹ V e; lat. *sive ille*.

² V o; lat. *in familia sua*.

³ V e; lat. *vel ille*.

⁴ W dallo tenpo en lo qual l'abitador è en lo qual ensido della casa; lat. *ab eo tempore, quo habitator exivit de domo*.

⁵ V a; lat. *vel*.

⁶ V p(er) c(er)te (et)c. VIIIJ; lat. *Quod habitatores, expelli non debeant de domo usque ad terminum, nisi pro certis causis specificatis*.

⁷ W V onestame(n)tre; C1 M1 A3 i(n)honestamente; A2 C3 desonestamente; B3 -; M2 colui che tien la casa no(n) la usasse per rio muodo; lat. *inhoneste*.

⁸ V pagada; lat. *et tunc solvat habitator*.

⁹ W no tene; lat. *vel eam tenuit tantum*.

¹⁰ V om. *d'ensir dela casa, o collui lo qual receve o tene la casa no po'*; lat. *Sed habitator non possit exire de domo, vel ille qui recepit, et tenuit domum, non possi team relinquere usque ad illud tempus*.

casa, o collui lo qual tene, o receve la casa ad onesta p(er)sona, p(er) tanto tempo quanto ello doveva star o tignir la casa, se llo signor no lli volesse lagar lo fito p(er) quello te(n)po. Et questo plaido sia ana(n)ti li çùdisi de forester, e non abia se no un coma(n)dame(n)to sença endusia d'avogador. E se collui lo qual serà clamado no vignirà alo plaido, o alo termene ordenado, sia stridado en corte; e fata¹ la stridason, s'ello no co(n)parerà, sia condenado p(er) sacrame(n)to dello signor della cha', o de collui lo qual è en so logo, sego(n)do ch'è dito de sovra. E p(er) una sentencia li çùdisi mete {24v}rà l'abitador, o collui lo qual receve o tene la casa, en debito, e² dé a entrometre li soi beni e lla p(er)sona en corte secondo uso; et que lli dicti çùdisi debia dar termene, o termini, sovra queste cause ale parte, e far tute le altre cause secondo che parerà co(n)vignir. Et questo s'entenda da quelle pissone³, o fiti de case⁴, onde no è plublichi enstrume(n)ti o briviarii fati, ni p(er) testimonii se pò provar. Vollemo eciamdeo che llo rede, o comessario dello habitador, o de collui lo qual receve o tene la casa, possa esser en plaido, e co(n)vegnudi per lo fito della casa, e da elli se posa dema(n)dar e scodre lo fito en questa forma ch'è declarada de sovra; ma elli çurerà secondo la soa co(n)sciencia, se llo sacrame(n)to a elli serà dato.

X - En qual manera le possession se pò vendre secondo l'uso novo⁵.

Ordenando ordenemo⁶ che da quence ananti sia oservado che collui lo qual vol vendre la soa o lle so⁷ posesione, e quelle le qual li è cometude p(er) comission, o p(er) testam(en)to, o en altro modo, enprimerame(n)tre de' andar alla presencia de miser lo doxe o delli çùdisi saminatori, e dar entendre a elli ch'ello vol vendre la soa possession. Fato questo, li çùdisi, de coma(n)dame(n)to de miser lo doxe, a doma(n)dason del vendedor, de' andar et ap(re)siar le possession, le qual se vende a bona fe' sença fraude. Et ap(re)siade le possession le qual se ve(n)de⁸ p(er) li çùdisi, p(er) lo coma(n)dame(n)to de meser lo dose debia eser stridatta en broio

¹ V farà; lat. *et facta stridatione*.

² W en; lat. *et*.

³ W posone; lat. *pensionibus*.

⁴ W e de cause; lat. *sive fictibus domorum*.

⁵ V secondo l'uso. X; lat. *Qualiter possessiones vendi poffint secundum usum hunc novum*.

⁶ W om. *Ordenando*; lat. *Statuente statuimus*.

⁷ W om. *lle*; lat. *qui vult vendere possessionem, vel possessiones suas*.

⁸ V om. *a bona fe' sença fraude. Et ap(re)siade le possession le qual se ve(n)de*; lat. *et appetiunt possessiones venales bona fide sine fraude. Appretiatis itaque possessionibus venalibus*.

de San Marco lo dì de domenega, e lli altri dì che segue de luni, e de marti, et de mercore, en la scalla de Rialto, que lla cotal possession posta en lo cotal co(n)finio, la qual ferma sì e sì, per li çùdisi co(n)ta(n)to è ap(re)siada. Çascadu(n) che quella co(n)perar vorà, secondo che se co(n)ten en lo statuto della te(r)ra, sì quelli li qual è della sclata de vendedor, como altri, en fra XXX dì dapò che lla prima stridason fo fata; en tal manera che quello rivero en çascaduna stridason la qual el farà, della prima stridason quando ella fo fata, faça me(n)cion; vada li compradori alla presencia deli çùdisi asaminatori, e preséntase ana(n)ti elli, dàndoli a saver che lla possession stridata elli vol co(n)pra, e presenta colloro pegno de X libre p(er) centenaro en auro o arçento, de quello che lla possession la qual se ve(n)de serà stimada.

XI - Che dati li pegni en ma(n) delli çùdisi debia eser facta carta de vendeda della possession¹.

Adoncha, dati li pigni en man delli çùdisi da² collui lo qual la possession vol conprar, secondo ch'è dito, lo vendedor de' far carta de vendeson alo conprador, sego(n)do l'ordene compreso de soto. Ma llo conprador la possession de' envistir, e cotal envistison debia star della festa de San Pero de kì ale calende d'avosto, e dale kale(n)de d'avosto da kì a J ano. E se ana(n)ti la d(i)c(t)a festa de S. Pero {25r} el metese l'envistison, enp(er)mordeçò questa envistison debia star quanto è dicto, et a nesu(n) parente o lladragno debia esser dato clamor per p(ro)pinquitate o p(er) lateranitate, s'illi no l'avese doma(n)dato dallo te(n)po della prima stridason de chì a XXX dì, e se quello pare(n)te o lladragno no ffosse fora de Venesia lo te(n)po della stridason.

XII - En qual manera al parente o allo laterano, no siando en Venesia lo te(n)po della stridason, li clamori se de' dar³.

Decernemo eciamdeo delli clamori che se de' dar allo pare(n)te o llateraneo, lo qual non è en Venesia al te(n)po della stridason, la qual se dapoi elli vignirà, e vorà clamar, volemo che nesun clamor sia dato a colloro p(er) p(ro)pinquitate o p(er) lateranitate, s'illi no dese,

¹ V carta (et)c. XJ; lat. *Quod datis pignoribus in manibus iudicum fieri debeat carta venditionis de possessione.*

² W a; lat. *ab illo.*

³ V lo te(n)po dela stridaxo(n). XIJ; lat. *Qualiter propinquo, vel lateraneo non existentibus in Venetiis stridationis tempore clamores dari debeant.*

enprimame(n)tre de tor¹ la possession, pegni en ma(n) delli çùdisi de X per centenaro, sego(n)do che de sovradito è.

XIII - Che 'l clamor se dea sù allo stranio², como allo parente o allo laterano, per debito e per altre rason³.

Ma se algu(n), sù stranio, come pare(n)te o lateraneo, vorà clamar per dibito, o per algune altre rasone sovra queste envistisson, dome(n)tre ch'elle no sia p(er) p(ro)pinquitate o p(er) co(n)lateranitate, lo clamor sia dato a collori e a collui, secondo l'usança della terra. E se collui lo qual averà questo clamor vorà usar en lo plaido de algune rasone, le qual apparà alli çùdisi f(r)audule(n)te, no sia audito en queste rasone, si enprimerame(n)tre ello no fassese lo sacrame(n)to, secondo l'uso della terra. Ma collui lo qual clamarà per sé, o p(er) comision, sovra questa envistison, debia star publicame(n)tre en Venesia p(er) sé, o p(er) algu(n) lo⁴ qual habia da ello plena comision de plaidar e de respondre, secondo che porave far ello medemo da quello tempo e· llo qual elo clama, de chì a quello tempo⁵ lo qual è dito de sovra dell'envistison che de' star. Ma se collui lo qual averà clamado no se porrà trovar, allo co(n)prador sia dato stridor, e proceda li çùdisi sù come⁶ collui lo qual clama fose presente.

XIV - Se lla i(n)vistison no serà quieta, licita causa sia sù allo conprador, come allo ve(n)dedor, a recevre le soe cause⁷.

Ancora, disemo che, se en lo predicto te(n)po en lo qual l'envistison no serà quieta, sia licita causa sù allo co(n)prador, como allo vendedor, eciamdeo contradiando l'un a l'autro, da recevre le soi cause. Ma s'elli serà entrambi en co(n)cordio, sù llo co(n)prador, como lo ve(n)dedor, che

¹ W de dor; lat. *accipiana possessiones*.

² W stralico; lat. *extraneo*.

³ V p(er) debito (et)c. XIIIJ; lat. *Quod clamor detur, tam extraneo, quam propinquo, vel lateraneo per debitum, vel alias rationes*.

⁴ W la; lat. *vel per aliquem*.

⁵ V om. e· llo qual elo clama, de chì a quello tempo; lat. *a tempore illo, quo proclamaverit usque ad tempus*.

⁶ W con; lat. *tanquam*.

⁷ V alo ve(n)dedor (et)c. XIIIJ; lat. *Si inquieta investitio non fuerit, tam emptori, quam venditori liceat sua recipere*.

queste envistison debia star plui sia en volo(n)tade de colloro, ma d'elli sia spedegade le rason, secondo l'usança della tera; et ogno te(n)po che lle rason serà spe{25v}degade, sia proceduto a far la noticia¹.

XV - Che llo conprador, se 'l vendedor vorà, çura² che 'l darà overa³ a bona fe', che lli clamori fati, o altre rasones sovra⁴ la metuda envistison, debia esser evacuadi⁵.

Ma llo conprador, se llo vendedor vorà, debia far sacram(en)to che a bona fe' çença fraudo el darà overa, che lli clamori li qual è fati, o lle altre rasones sovra l'e(n)vestison la qual è metuda, debia esser evacuadi. E se llo vendedor no li evacuerà, sia co(n)vegnivelle causa allo conprador avacuarle⁶. Ma se allo dito te(r)mene che de' star l'investison metuda serà quieta, li çùdisi de' proceder a dar p(ro)prio, et a nisu(n) debia eser dato clamor sovra lo p(ro)prio, se no a collui o a quelli li qual, enfra lo tempo che de' star l'envistison, fosse⁷ fora de Venesia. E questo sego(n)do l'uso de la terra. Se llo p(ro)prio serà quieto, li çùdisi debia procedere a far la noticia.

XVI - De collui lo qual clamarà no possa dar le rason ad altri⁸.

Ancora, ordenemo che collui lo qual clamarà sovra queste envistison, o sovra lo p(ro)prio, no possa dar le soe rasones ad altri.

XVII - Che tute le carte, le qual enserà de queste vendeson, devegna en ma(n) delli procuratori de San Marco⁹.

¹ W om. *a far la noticia*; lat. *et quodocunque rationes fuerint expedite, procedatur ad notitiam facienda*.

² W V *çurar* (*çura* ripreso dall'indice delle rubriche di W); lat. *iuret*.

³ W *ovora*; lat. *operam*.

⁴ W om. *sovra*; lat. *super posita investitione*.

⁵ V *investixon (et)c. XV*; lat. *Quod emptor, si venditor voverit, iuret, quod dabit operam bona fide, quod clamores facti, aut aliae rationes super posita investitiones, debeant evacuari*.

⁶ W *avacoarlle*; lat. *liceat emptori evacuare*.

⁷ V om. *fosse*; lat. *fuerint*.

⁸ V *no possa dar le so raxon. XVJ*; lat. *non possit dare rationes alteri*.

⁹ V *delli p(ro)curatori (et)c. XVIJ*; lat. *in manus procuratoris Sancti Marci*.

Volemo, ancora, che tute le carte le qual ensirà de queste ve(n)desone, sì la carta della ve(n)deson, come tute le altre carte insando de quella vendeson, devegna en ma(n) delli procuratori de San Marco. Et colloro debia quelle mostrar en çascadun logo che mester sarà. Ma se questa vendison no vegnirà a co(n)plime(n)to, vollemo che tute le carte, sì le mare, como le simple de quelle, se en algu(n) tempo elle apparesse, en nesuna manera vaia, et a postuto sia case e vacue.

XVIII - De pegno de¹ X per centenaro.

Ma llo pegno, lo qual li çùdisi riceverà da collui lo qual vorà conprar de X per centenaro, sia metudo p(er) li çùdisi en ma(n) delli procuratori de San Marco, ananti ch'elli essa dello so officio.

XIX - Qual ordene debia esser oservado en li parenti li qual vorà conprar².

Ma quello ordene debia esser oservado en li parenti li qual vol conprar, en questa manera nui pensiamo de vender, çoè che llo german cosim della sclata de collui che vol vendre habia la p(ro)pietade p(er) VIIIJ libr. me· per centenero de quello ch'ella serà ap(re)siada, ed da³ germa(n) cussi· en su en la linea *asendente*⁴, çascadu(n) dela sclata del vendedor l'abia p(er) VIIIJ libr. men per centenaro de quello ch'ella serà ap(re)siada. En cotal manera {26r} che collui, o colloro li qual allo ve(n)dedor è en plui p(ro)xima(n) grado e· lla linea *asendente*, sia p(re)ponudi a tuti li altri a⁵ co(n)prar; et⁶ a questi sia p(re)ponudi quelli li qual è⁷ en lla *descendente*⁸. Ma llo fiio dell germa· cossin, e lli *desendenti* della sclata de chì alo fiio del

¹ V *de' esser*; lat. *De pignore decem per centum*.

² V *li qual vorà*. XVIIIJ.; lat. *Qualis ordo debeant in propinquis emere volentibus observari*.

³ W *a*; lat. *à germano consanguideo*.

⁴ W V *desendente*; C1 *linea absende(n)te*; M1 *linea ase(n)de(n)te*; A2 A3 B3 *linea ascendente*; C2 *in la ligna amo(n)tando*; M2 *per linea assendente*; lat. *in linea ascendente*.

⁵ V om. *a*; lat. *ad emendum*.

⁶ V om. *et*; lat. *et*.

⁷ V *à*; lat. *qui sunt*.

⁸ V *en la linea ascendente descendente*; lat. *in linea descendentibus*.

segondo cosin inclusive, habia la p(ro)prietade p(er) VJ libr. me(n) per centenaro de quello ch'ella serà ap(re)siada. Ma dallo fiol del segundo cosin, li descendente della sclata del vendedor habia la proprietade p(er) IIIJ libr. men per centenaro de quello ch'ella serà stimada. En cotal manera che en tuti li gradi de consanguinitate, sì en la linea ascendente, como dascendente, o cu(n)latera(n)¹, çascadun della sclata, lo qual serà plui p(ro)xima(n), sia p(re)ponudo alli altri a conprar.

XX - Si lli plui proximi a ensembre no se lla vorà co(n)ceder a conprar, envalm(en)tre sia recevudi².

Se 'l serà plusor en un medemo grado, e plui p(ro)ximani sia alli altri a collui que lla vorà vendre, s'illi no se vorà (con)sentir³ ad ense(n)bre, tuti envalme(n)tre sia recevudi a conprar, e chello me(n) che serà per centenaro dello ap(re)siame(n)to entro de sé comunam(en)tre⁴ sia partito.

XXI - Delle femene le qual vol ve(n)dre le soe possession.

Ma delle femene le qual vol vendre le possession, collui o colloro sia metudi ana(n)ti a conprar, li qual a quelle femene plui pertèn in cosanguinitade, si⁵ mascollo, co' femena⁶. E tuto quel ordene, sì en lo presio, como en le altre cause, sia oservado, segundo che sovra en li mascoli èt ordenando de oservar.

XXII - Delle fiie del vendedor: a tuti li parenti della sclata sia p(re)ponude a conprar.

¹ V o c(un)lateranitate; lat. *sive collateralis*.

² V Se lli p(ro)ximani ad ensembre no se la vorà (con)cedere a conprar. XX; lat. *Si propinquiores sibi ad invicem deferre noluerint ad emendum, periter admittantur*,

³ W *consentirla*; lat. *si deferre sibi ad invicem noluerint*.

⁴ V *comunalmente*; C1 M1 *per pa(r)te sia p(ar)tido*; A2 p(er) *eguale se debia partire*; A3 C2 *particularmente sia spartido*; B3 M2 *partasse intro de lor engualmente*; lat. *inter se proportionaliter dividatur*.

⁵ W *sia*; lat. *tam masculis, quam feminis*.

⁶ W *femene*; lat. *tam masculis, quam feminis*.

Ancora, ordenemo che se 'l venedor non averà fioli, et averà sollamente fiia o fiie, et quella fiia o fiie vorà co(n)prar la possession la qual se vende, che a tuti li pare(n)ti della sclata le fiie sia metude ana(n)ti, et habia la possession per VIII men per centenaro de quello ch'ella serà apresiada.

XXIII - En qual manera de'-se allo lateraneo aver la possession la qual se vende¹.

Ma se algu(n) della sclata del venedor no sserà, o se 'l serà, e conprar no vorà, secondo che de sovra è dito, en quella fiada sia licita causa allo ladragno so ad aver la possession la qual se ve(n)de, s'ello vorrà conprar quella per IIIJ libr. men per centenaro de quello ch'ella serà a(pre)sia'. Questa medema causa ordenemo en lli ladragni delle femene. Ma se llo ladragno la possession no vorà, en quella {26v} fiada sia licita causa al venedor, sì al mascolo, como ala femena, a vendre la possession a cascadun quel che 'l venedor vorà.

XXIV - En qual manera collui della sclata del venedor serà en plui prosima(n) grado, che collui lo qual à ça envistido la possession², *debia aver la possession*³, qua(m)visdeo lo tempo della stridason ello fosse fora de Venesia.

Ancora, volemo ch'ello sia oservado che, se algun della sclata del venedor è en plui p(ro)xima(n) grado de cosagunitade allo venedor cha collui lo qual à envistido la possession, la qual se vende en quella manera ch'è dito de sovra dell'e(n)vistison, en lo tempo che fo stridada la possession la qual se vende, fosse fora de Venesia, et vignirà en Venesia ana(n)ti che ll'envistison e llo p(ro)prio serà co(n)plido, o ana(n)ti che lla possession sia data⁴ per noticia, se collui la possession vorà conprar, debia aver la possession per tanto me(n) per centenaro de quello ch'ella serà stimata⁵, secondo l'ordene ch'è compreso de sovra. Ma en per quello che llo

¹ V *En qual mainera de'-se aver allo laterano la possession la qual (et)c. XXIIJ*; lat. *Qualiter liceat lateraneo possessionem venalem habere.*

² V *la possessio(n) (et)c. XXIIIJ*; lat. *Qualiter ille de prole vendentis, si in proximiori gradu fuerit, qua mille, qui possessionem iam investiverit, debeat possessionem ipsam habere, licet tempore stridationis fuerit foris Venetiis.*

³ W om. *debia aver la possession*, si riprende dal testo della rubrica; V om. tutta sezione; lat. *qui possessionem iam investiverit, debeat possessionem ipsam habere.*

⁴ W dato; lat. *vel data per notitiam.*

⁵ V *ap(re)siada*; lat. *quod apreciata fuerit.*

vendedor tropo serave agrevado, s'ello dovesse ancora de novo investir la posesio(n) la qual se ve(n)de, volemo che quella investison, o quello p(ro)prio pe(r) lo qual collui investì et ap(ro)prià, vaia a questo parente lo qual sovra vene, e proceda li çùdisi a far la noticia a questo p(ro)pinquo, secondo qu'elli averave fato a collui lo qual¹ aveva envistido et ap(ro)priado. Volemo ecia(m)deo che quella investison, e quello p(ro)prio, le qual serà fate per collui, en nesun² te(n)po debia noser a questo plui p(ro)xima· pare(n)te, lo qual vol conprar, ni a collui en alguna manera debia çovar lo qual averà envestudo et a(pro)priado.

XXV - Che 'l parente della sclata a questo co(n)pagno(n) sia p(re)ponudo a conprar³.

Ancora, ordenemo ch'ello sia oservado che, sse lla possession la qual se venda serà de doi compagnioni, et è partida entro d'essi, qua(m)visdeo qu'elli permagna soto un teto⁴ no partido, enpermordeçò lo p(ro)pinquo della sclata a questo co(n)pagno(n) sia preponudo a conprar, ma questo copagno(n) serà p(ro)ponudo a co(n)prar a tuti li ladragni. Et vollemo che nesuna causa la qual non è partida debia esser stimada dome(n)tre ch'ella serà partida.

XXVI - En qual manera lo comu(n) de Venesia è tenuto a co(n)prar la possession la qual se vende⁵.

Ma s'ello devignerà che nesun dello parentado, o della sclata dello vendedor, o llo ladragno, né algu(n) altro la poseson vorà conprar, lo comu(n) de Venesia sia tegnudo de conprarla per XX libr. men per centenero de quello ch'ella serà ap(re)siada. Et dapò che llo comu(n) de Venesia la possession la qual se ve(n)de averà per noticia⁶, secondo ch'è dito de sovra della noticia che se de' {27r} far, sia licita causa a quello comu(n) da vendre quella possession a çascadu(n) che

¹ W a colloro li qual; lat. *sicut fecissent illi, qui investiverat.*

² W investison; lat. *nullo tempore.*

³ V sia p(re)ponudo (et)c. XXV; lat. *Quod propinquus de prole socio ad emendum praeponatur.*

⁴ W terato; lat. *tecto.*

⁵ V la possession (et)c. XXVJ; lat. *Qualiter commune Venetiarum teneatur possessionem venealem emere.*

⁶ V noticia per; lat. *habuerit per notitiam.*

Illa vorà, et a nesuna p(er)sona debia esser dato clamor dalli çùdisi sopra l'investison che se de' metre da collui allo qual lo comu(n) la possession venderà¹.

XXVII - En qual manera a collui lo qual non averà etade de' esser co(n)stituito todor² p(er) plaidar o conprar la possession³.

Ma se collui, lo qual à dibito sulla possession la qual se ve(n)de, è constituido infra legitima etade, açoché la rason de collui no pera, volemo ch'ello li sia constituido todor, solame(n)tre sopra questa possession a pleidar le rasone⁴ de collui lo qual non à ligitima etade, et conprar per ello quella possession secondo questo uso, se 'l vorà. Questa medema causa disemo de collui lo qual è mato.

XXVIII - En qual manera li çùdisi asaminatori de' receive lo sacrame(n)to delle femene ch'à marito dela qua(n)titade delle soe enpromesse per Ila possession che se vende⁵.

Ma se Ila possession la qual se vende (è) sotoposta a dibito d'alguna enp(ro)messa⁶ de femena o femene, le qual à li maridi vivi, vollemo che Ili çùdisi de quelle femene receva lo sacram(en)to de dir la viritade qua(n)to è l'enpromese de colloro et tute le altre ca(u)se delle qual secondo l'uso della tera è usado⁷ de far noticia. Et se Ila femena maliciosame(n)tre recusase de çurar, lo marido o Ilo socero çurerà, o Ilo comessario delo socero, e questi secondo la soa cosiencia çurerà. La qual causa facta, li çùdisi dello presio ricevudo della⁸ possession ch'è venduta da çascadun, chella possession serà venduta per algu(n) ençegno, tanto meta⁹ en varda delli

¹ W *vendreà*; lat. *vendiderit*.

² W *dotor*; lat. *tutor*.

³ V *todor (et)c. XXVIJ*; lat. *Qualiter ei, qui non habuerit aetatem, tutor constitui debet pro possessione placitanda, et emenda*.

⁴ V *la raxone*; lat. *rationes*.

⁵ V *della qua(n)titade (et)c. XXVIJ*; lat. *Qualiter iudices examinatores a mulieribus viros habentibus sacramentum recipiant de quantitate suarum repromissarum pro possessione venali*.

⁶ W om. *enp(ro)messa*; lat. *alicuius repromissa mulieris*.

⁷ W *usando*; lat. *secundum usum terrae notitia fieri consuevit*.

⁸ V *dalla*; lat. *de precio venditae possessionis*.

⁹ V om. *meta*; lat. *deponant*.

p(ro)curatori de San Marco a nome de quelle femene; en quella fiada quando se de' far la noticia della vendeson, quanto a quelli çùdisi per lo seramento de quelle femene, o delli altri sovraditi, serà manifesto qua(n)to asce(n)dese le soe enpromesse cu(n) tute le altre ca(u)se delle qual se sol far noticia.

XXIX - De quelli li qual vol vendre le possession secondo uso novo, (e) à muier o nora.

Ancora, ordenemo che se algu(n) vorà vendre la soa possession secondo questo uso novo¹ de sovra specificado, et averà muier o nora, (e) averà un'altra possession che val tanto quanto l'enpromesse de soa muier o de soa nora², quella possession, se 'l vorà, sia data a colloro secondo questo uso novo, et sia stimada de quanto serà l'enpromessa. Ma s'elle no vorà, podestade habia quello medemo marito, tanto quanto serà le dite enpromesse dello p(re)sio della pecunia³ della possession venduta, investir (e) desvestir en auro (e) en arçento ad utilidade (e) a vadagno⁴ so. Ma en cotal manera che 'l cavedal senpre sia metudo en varda (e) {27v} deposito delli procuratori de San Marco p(er) segurtade de quelle enpromesse, et che de quel cavedal li procuratori sia be(n) securi ch'ello no sia menoido. Et en simel manera si disemo ch'ello sia oservado de l'aver⁵ dele promesse, le qual è mo en deposito delli diti procuratori de San Marco, che 'l debia esser investido (e) devestido en auro⁶ (e) en arçento. Et se de questa pecunia ello volese co(m)prar possession convegneville, o della parte de quella pecunia, volemo ch'ello possa co(n)prar secondo lo dito uso novo. E lla noticia sia facta a nome della femena. (E) sia metuda la noticia a pe⁷ delli procuratori de San Marco. Quella medema causa disemo quando lo comessario del socero vol ve(n)dre dele possession del socero.

¹ V *uso questo novo*; lat. *secundum hunc usum novum*.

² V *de soe nore*; lat. *et nurus*.

³ W om. *della pecunia*; lat. *de precio pecuniae*.

⁴ V *vantaio*; lat. *et proficuum ipsius*.

⁵ W om. *de l'aver*; lat. *de habere repromissarum*.

⁶ W *auero*; lat. *in auro*.

⁷ V *ap(re)ssio*; lat. *apud procuratores*.

XXX - Che¹ ecia(m)deo le possession vendute et alienate, le qual era obligade alla dote delle femene, possa esser investide per rason delle promesse².

Ordenemo, ancora, che se llo marito, o llo socero, o lo comesario del socero, le possessione obligade per l'e(n)promesse venderà, o alienarà³, secondo l'uso vendre, la muier, o lla nora, o collui lo qual serà en logo de quelle femene, quand'elle vorà scodre l'enp(ro)messe, posa ecia(m)deo investir quelle possessione vendute o alienade. Ma a quelle femene debia esser tanto pagade delle possession del marito, o dello socero, le qual non è ve(n)dute, s'elle basta, et s'elle no basta, p(er) lo ma(n)gam(en)to habia recurime(n)to alle sovradite possession vendute, e d'ella sia pagade secondo che requere l'ordine della rason. Ma se alli çùdisi parerà che questa investison et allienacione sia fate per f(r)auda en detrime(n)to delle enpromesse, lo pagame(n)to dell'enpromesse debia esser fato sì⁴ de quelle possession vendute e allienade, como de quelle le qual non è ve(n)dute o allienade, secondo che parerà alla discrecion delli çùdisi.

XXXI - Se algu(n) no vorà e· lla vendeson delle soe possession oservar l'uso novo, venda sego(n)do ch'è usado.

Ma s'ello serà algu(n) lo qual no vorà en la vendeson della soa possession osservar questo ordine de sovra co(n)preso, sia licita causa a collui a vendre la possession secondo che de chi a qui en queste vendeson è usado.

XXXII - Se algu(n) venderà la soa possession ad algu(n) lo qual non è parente o ladragno.

Cumçosiacausaché a nui molto desa a defender li p(re)vilegii li qual alli p(ro)pinqui o alli ladragni nui avemo conceduto sença p(re)iudicio d'altri, cu(n) dreto favor nui pensàsemo da ordenar che se algu(n) ve(n)derà la soa possession ad algu(n) lo qual non è p(ro)pinquo dela scl{28r}ta, ni so ladragno p(er) docume(n)to, et collui lo qual compra envistirà et⁵

¹ W De ; lat. *Quod etiam*.

² V investide (et)c. XXX; lat. *ratione repromissarum*.

³ W om. o alienarà; lat. *vel alienaverint*.

⁴ V om. sì; lat. *tam ... quam*.

⁵ V o; lat. *et*.

ap(ro)priaverà, o¹ solame(n)tre investirà o ap(ro)pierà, se llo p(ro)pinquo della sclata o lladragno clamerà sovra l'investison o p(ro)prio, volemo che li çùdisi, li qual dà lo clamor allo p(ro)pinquo o allo ladragno, quello clamor retegna a pe' de sé, (e) receva pegno co(n)venivele, segundo ch'è dito de sovra en l'uso novo, da quello p(ro)pinquo o² ladragno, lo qual vol conprar quella possession. La qual causa fata, quei çùdisi clamerà collui lo qual vende e collui lo qual compra, se mester serà, o dema(n)derà da quello lo qual ve(n)de lo sacrame(n)to, o da collui lo qual co(n)pra, sego(n)do che mester serà, per quanto presio ello ve(n)de o co(n)pra quella possession. Et se algu(n) per lo sacram(en)to so espremerà o dirà la qua(n)titade del presio, en quella fiada se llo p(ro)pinquo o ladragno la vorà recevre p(er) ta(n)to p(re)sio qua(n)to çurato serà, enco(n)tene(n)te sia data ad ello. E lla vendeson sia fata. E ll'envistison o p(ro)prio lo qual collui, lo qual aveva inprima co(n)prado, avea³, vaia a questo p(ro)pinquo, o lladragno, ricevudo enprimeramente da ello lo presio o⁴ segurtade co(n)venivelle dello presio. Ma se collui lo qual ve(n)de, o⁵ ecia(m)deo lo qual compra, no vorà çurar en lo dito modo, li çùdisi darà allo p(ro)pinquo o lladragno lo qual clama lo so clamor. E⁶ quella medema causa disemo quando plusor p(ro)pinqui o lladragni vol clamar⁷ e conprar. Eciamdeo⁸ quella medema causa disemo qua(n)do un delli p(ro)pinqui o lladragni co(n)pra sego(n)do che dito è, e lli altri p(ro)pinqui o lladragni vol co(n)prar per la parte la qual li ven, ma en cotal manera che en tuti li gradi de co(n)sanguinitade, sì en la linea ascendente, como descendende, o cu(n)lateran, çascadu(n) della sclata che serà plui p(ro)pinquo a tuti li altri sia metudo ana(n)ti a conprar. Semeia(n)teme(n)tre li p(ro)pinqui senpre sia metudi ana(n)ti li ladragni a co(n)prar. Le qual tute cause en veritade habia logo qua(n)do la vendeda è fata per l'uso ve(n)dre, e qua(n)do della possession è fata translacio(n) en li sovrascriti parenti o lladragni, li çùdisi asaminatori faça⁹ a colloro far un enstrum(en)to en lo qual se co(n)tegna¹⁰ que lla vendeda, l'investison e llo p(ro)prio, li qual de ço serà fati, vaia a questo parente o ladragno, sì como allo co(n)prador. Et

¹ W om. *o*; lat. *vel*.

² W V om. *o*; lat. *vel*.

³ V *lo qual collui, lo qual collui lo qual avea i(n)prima (con)prado avea*; lat. *quae ille, qui primo emit, habuerit*.

⁴ V *cu(n)*; lat. *vel*.

⁵ V om. *o*; lat. *vel*.

⁶ W *En* ; lat. *Et*.

⁷ W *clamor*; lat. *volunt clamare, et emere*.

⁸ V *eciamdeo de*; lat. *Idem etiam*.

⁹ V *farà*; lat. *faciant*.

¹⁰ W *co(n)ta*; lat. *contineatur*.

se per l'ave(n)tura lo p(ro)pio no fosse dato, sia dato a questo p(ro)pinquo o lladragno. Ma se 'l vendedor recuserà ad oserver l'ordene spacificado de sovra, e llo plaido serà duto ana(n)ti li çùdisi de p(ro)pio, en quella fiada li çùdisi proceda en quello medemo plaido segundo lo modo e l'ordene sovrad{28v}ito, et alda le rason d'entranbe do¹ le parte.

XXXIII - Che una sola p(re)sentacion fata per la leçe val en p(er)petuo.

Decernemo che una sola p(re)sentacio(n) la qual serà fata per la leçe ana(n)ti che lla allienacio(n) d'alguna p(ro)prietade serà facta, o enfra XXX dì dapò che lla allienacion serà fata, vaia en perpetuo.

XXXIV - Delle investison che no val se dui testimonii e llo rivero no serà presente.

Nesuna investison vaia s'ello no serà dui testimoni e llo rivero presente quando fo co(n)ceduto de quella investison che se de' far. Et receva lo comandador podestade dallo dose de quella investison che se de' far, e lli diti testimonii sia presente qua(n)do lo rivero meterà la g(u)iffa, e si² lo rivero, co' lli testimonii, faça lo breviario, e prega lo notero de quel breviario che se de' far de quelle envistison enfra XXX dì dapò que lla dita g(u)iffa serà metuda.

XXXV - Sovra quilli li qual investe la causa de collui lo qual non à etade³.

No pò algu(n) investir la causa dello so dībitor morto, lo qual averà rede, s'ello no clama enprima lo rede; ecepto quando⁴ per enpromessa fi fata l'evestison. Ma sse lli redi non averà etade, lo c(r)ededor speterà dome(n)tre che lli redi vignirà ad itade. Ma sse llo morto non averà

¹ V om. *do*; lat. *et audiant utrarumque partium rationes*.

² W *se*; lat. *tam ... quam*.

³ V *lo qual (et)c. XXXV*; lat. *qui non habeat aetatem*.

⁴ W *qua(m)deo*; lat. *excepto quando*.

redi, enprimerame(n)tre el clamerà lo plui p(ro)pinquo; et s'ello non à p(ro)pinquo, sia clamado en la glesia ove¹ stava lo morto, o alla² ca' p(er) III domenege.

XXXVI - Che nesun possa entrometre la causa, ni altri caçar de tegnuta, s'ello no serà metudo en tegnuda p(er) lo doxe³.

En per quello che cascadu(n) p(ri)ncipo, che 'l no possa de possession algu(n) caçar, se no con gra(n) rason, con gra(n)de dretura ordenemo che qua(m)visdeo algu(n) habia investido la possession d'altri, e quella investison quieta averà, ma enpermordeçò no possa quella causa entrom(e)tre, ni altri caçar de tegnuda, s'emprimerame(n)tre ello no meterà lo p(ro)prio sovra quella possession⁴, e quella quieta averà. Ma en quella fiada lo doxe meterà collui en tegnuda, salva la rason de tuti. En cotal manera che enprimeram(en)tre el farà stridar una fiada a San Marco, et una fiada en Rialto, et una fiada en la glesia in la qual possession è posta. Se algu(n) sovra quella investison o p(ro)prio à clamor⁵, quello clamor mostra ananti li çùdisi o ananti lo doxe enfra VIII dì.

XXXVII - Delle investisone le qual se fa per le femene per lo so çudegado.

Ordenemo delle femene le qual vol per lo so çudegado investir le possessione de so marito, o de so socero, o d'altri, {29r} ch'elle debia dilige(n)teme(n)tre dema(n)dar quante et qual è possessione dello so dibitor (e) ov'elle è poste. Fato questa causa, tute quelle possession debia investir secondo l'usança dela tera. Et s'ella divignerà⁶ ch'elle no investisse tute quelle possessione dello so debitor, en quella fiada, quand'elle demanderà che lli⁷ sia dato p(ro)prio, debia çurar che ananti ch'ell'investisse le possessione⁸ delige(n)teme(n)tre ell'à dema(n)dà

¹ W V o; lat. *ubi*.

² W V lla; lat. *vel ad domum per tres dominicas*.

³ V *metudo i(n) tegnuta (et)c. XXXVJ*; lat. *nisi ponatur per dominum ducem in tenutam*.

⁴ W om. *quella possession*; lat. *super eadem possessione, et eam quietam habuerit*.

⁵ W *clamar*; lat. *habet clamorem*.

⁶ V *devegnisse*; lat. *Et si contigerit*.

⁷ V *ch'ello li*; lat. *quando petierint proprium sibi dari*.

⁸ V *che l'investixon se lle possession*; lat. *antequam eas investiverit, diligenter interrogaverint quot, et quante erant, et ubi essent possessiones positae sui debitoris*.

quante e qual era, ove era le possession poste dello so debitor, (e) che en quella fiada elle no(n) saupe, ni no crete che¹ lli soi debitori avese altre possessione cha quelle ch'ell'e(n)vestì. Li çùdisi, ricevudo lo² sacram(en)to de questa causa qu'elle habia così investido, darà ad elle plen pagame(n)to, sego(n)do l'usança della tera. Ma se en quella fiada el pervignerà allo cognoscime(n)to delli çùdisi, (e) ad elli serà menefesto, que lle femene no investì tute le possessione dello so debitor, debia investir le possessione le qual non era investide, ananti ch'elle receva³ pagame(n)to; e questa⁴ investison starà per XXX dì, li qual co(n)plidi, sia fato lo pagame(n)to⁵ de l'empromesse per li çùdisi delle sovradite possession, secondo l'usança della nostra terra. Eciamdeo questa causa sia entesa delli altri li qual demanda per queste femene.

XXXVIII - Se alguna femena, o algu(n) p(er) ella, demanderà ch'ello li⁶ sia dato p(ro)prio p(er) vertute dello so çudegado⁷.

Statuimo che da quence ana(n)ti sia oservado che qua(n)do la femena, o⁸ algu(n) per ella⁹, doma(n)darà che lli sia dato p(ro)prio p(er) vertute dello so çudegado sovra la possession, o possessione, da ela o per ella investide, que lli çùdisi, daga(n)do¹⁰ a colle' p(ro)prio çerta causa della possession o delle possessione investide, a colle' debia asignar, et sovra la certa causa meta p(ro)prio. Et se quella possession no serà partida, en quella fiada li çùdisi parta la possession sego(n)do la parte che ve(n) a çascadu(n). E meta le tesere sovra la parte la qual vignerà alla femena, meta certo p(ro)prio.

XXXIX - Se la femena à carte de çudegado, pò investir la possession de so marito¹¹.

¹ V om. *che*; lat. *et tunc, quod nescierunt, nec crediderunt*.

² V *lo so*; lat. *hoc iuramento*.

³ V om. *receva*; lat. *recipiant*.

⁴ W *ora*; lat. *et talis*.

⁵ W *sia facto lo dicto lo pagamento*; lat. *fiat solutio repromissarum*.

⁶ W om. *li*; lat. *sibi*.

⁷ V *p(er) vertute (et)c. XXXVIIJ*; lat. *dari per virtutem sui dijudicatus*.

⁸ V om. *o*; lat. *sive*.

⁹ W *elle*; lat. *pro ea*.

¹⁰ W V *diga(n)do*; C1 A3 *dando*; C2 *dagando*; B3 M2 *dagandoli*; lat. *dando*.

¹¹ V *del marito (et)c. XXXVIIIJ*; lat. *Si mulier habens cartulam dijudicatus possessionem viri sui investire poterit*.

Ma la femena, abiando çudegado dell'e(n)promessa e delli so beni, ogno te(n)po ch'ella vorà, porà investir la possession de so marito, qua(m)visdeo ch'ello abia redi li qual à o no à etade. Ma cotal investison starà ogno tenpo che lla serà metuda dale calende dello mese d'avosto, de chì ala festa delli apostolli San Pero et San Paulo. Se clamor non è fato¹ sopra quella investison, vignirà la femena, co(n)plido lo te(n)po della soa investison, alla corte e, dato lo so çudegado e llo breviario dell'investison en ma(n) delli çùdisi, li çùdisi anderà del comandame(n)to dello doxe a considerar le possessione; (e) envero, s'illi troverà {29v} possession de fora delle qual la femena possa esser pagada, ap(re)sierà de quelle possession, o tanto della² p(ro)prietade, se de fora elli no troverà quel che basta che lla femena possa esser pagada dello p(r)esio so. Ma quello ch'elli ap(re)sierà s'investirà a p(ro)prio a nome de quella, e sstarà questa³ investison de chì a XXX di; li qual pasadi, lo doxe p(er) se(n)te(n)cia delli çùdisi darà alla femena plenisima podestade de quello lo qual fo investido a⁴ p(ro)prio. E questo per carta de noticia, la qual a colle' de ço farà, p(er) la qual ello renderà colle' segura da tuti li ho(min)i de quelle cause le qual a colle' ello translaterà. Ma sia en desposicion delli çùdisi s'ell'è meio dar alla femena delle possession d'entro o delle possession de fora.

XL - Se lla femena desira aver noticia.

Certo, vigna(n)do la femena a corte, s'ella desira aver la noticia la qual nui disemo, se clamor fato serà sopra la soa investison, o se 'l serà altra investison sopra la causa, la qual la femena investì, l'evacuacion del clamor et dell'investison ella de' most(r)ar alli çùdisi; la qual evacuacion envero se de' declarar⁵ en la noticia della femena. Certo, se della noticia fata algu(n) clamor o alguna investison aparese, la qual no fose evacuada, se lla noticia serà fata e data⁶, per certo tignirà quella noticia, dome(n)tre ch'ello no fosse vegnudo⁷ allo saver delli çùdisi.

¹ V *no ve(n) fato*; lat. *non est factus*.

² V *delle*; lat. *ex proprietate*.

³ W om. *questa*; lat. *et stabit ipsa investitio*.

⁴ W om. *a*; lat. *ad proprium*.

⁵ V *se de' clamar*; lat. *narrabitur*.

⁶ W *serà fata etade*; lat. *facta, et data fuerit*.

⁷ W *tegnudo*; lat. *venerit*.

XL I - Che lli çùdisi de p(ro)prio li p(ro)prii delle femene, li qual serà dati dalli soi p(re)decessori per l'ènp(romesse), habia rati (e) fermi.

Adonqua co(n)çosiacausaché lli çùdisi de p(ro)prio secondo li nostri ordeni¹ debia aver plen cognosime(n)to en scriti dalli çùdisi asaminatori se tuti clamori, li qual li çùdisi asaminatori darà sovra l'investisone e lli p(ro)prii delle² femene, onde se de' far noticie, cu(n) p(ro)vida³ deliberacion çudegemo a schivar le dilacracion⁴, (e) ecia(m)deo l'enspensarie, che lli çùdisi de p(ro)prio li p(ro)prii delle femene, li qual serà dati⁵ da so p(re)decessor alle femene, o altri li qual serà en logo delle femene, p(er) l'ènpromesse habia rati (e) fermi, como se da elli li p(ro)prii fosse dati; ni no debia quelli p(ro)prii refar da qui ennanço⁶, sego(n)do ch'elli facea de chì a qua, ma proceda en pleido a far la noticia, secondo che dema(n)da l'ordene della rason.

XLII - Delle done che no se pò trar, le qual è fate alla femena constituida soto lo marito⁷.

Ma lo statuto lo qual quence endredo fo fato en l'anno dello Signor melle (e) duçento (e) XXIII⁸, lo mese de decenbrio, di VJ, entra(n)do l'endicio(n) XII, dele done delle femene le qual à marito, le qual done fate e donate⁹ a quelle femene co(n){30r}stituide soto lo marito, qu'eli no possa esser doma(n)dati, ni scosi delli beni del marito, cu(n) necessaria rason aprovemo (e) coma(n)demo ch'ello sia oservado fermamente.

¹ V *ordenam(en)ti*; lat. *secundum nostras institutiones*.

² W om. *delle*; lat. *et propriis mulierum*.

³ V *privada*; lat. *provida*.

⁴ V *diletato(n)e*; lat. *ad evitandas dilationes pariter, et expensas*.

⁵ V *serano*; lat. *data fuerint*.

⁶ V *refar da cavo*; lat. *nec debeant ea de cetero reiterare*.

⁷ V *soto (et)c. XLII*; lat. *sub viro constitutae*.

⁸ W *XXXIIJ*; lat. *XXIII*.

⁹ V *li qual doni ven fati e donati*; lat. *quae fiunt, et donantur*.

XLIII - Dapò che lla possession p(er) l' enprom(e)ssa serà envestida, colloro li qual à 'l dibito dapoi pò¹ envestir.

Quando la possession d' algu(n) morto, o dalla muier, o da algu(n) altro per l' enpromessa della muier serà envestida, tuti li qual à 'l dibito sovra lo morto, dapoi pò envestir. E qua(n)do quella, o altri per la soa enpromessa, prolo(n)gerà a tor noticia, li çùdisi a colle' darà termene secondo lo so arbitrio e² quella noticia toia. Ma se, po lo termene ad ella dato, quella noticia no vollesse tor, en quella fiada quel li qual à debito sovra lo morto toia cunfidevelleme(n)tre delli beni dello morto³.

XLIV - De far lo sacram(en)to de collui lo qual envestison, o p(ro)prio, o clamor domanda: ch'ello no faça questa causa en fraudo.

Se algu(n) da quence ana(n)ti vignerà alla p(re)sencia delli çùdisi, o dello çùdese, cu(n) algu(n)a carta, o carte, o cu(n) algune rason⁴, et doma(n)darà envestison, o p(ro)prii, o clamori, o entraditi, (e) alli çùdisi, o allo çùdese, parerà que lle carte, o carta, o rason, cun le quall ello d(e)manda le sovradite⁵ cause, sia facte p(er) fraudo, açoché lla rason d'altri pera, o *sia* dellatada⁶ per fraudo, o che lle p(re)dite cause el d(e)ma(n)da⁷ en fraudo, açoché lla rason d'altri pera o sia dilatada p(er) fraudo, li çùdisi, o llo çùdese, per quella carta, o carte⁸, o rason, a quello⁹ doma(n)dador no dia envestisone, ni p(ro)prii, ni clamori, ni entraditi, se 'l no çura sença condicion dana(n)ti li çùdisi che lle sovradite carte, o carta, o rason, no è fate p(er) fraudo, açoché lla rason d'altri pera o sia dilatada p(er) fraudo¹⁰, che lle sovradite cause ello no

¹ W om. *pò*; lat. *possint investire*.

² W *de*; lat. *et eam notitiam*.

³ V *marido*; lat. *defuncti*.

⁴ W *cu(n) algu(n)a carta, o cu(n) algune delli çùdisi o dallo çùdese rason*; lat. *cum aliqua cartula, vel cartulis, aut aliquibus rationibus*.

⁵ W *sovraconte*; lat. *predicta*.

⁶ W *dellatarda*; V *dilatar*; lat. *vel dilatetur per fraudem*.

⁷ V *demanderà*; lat. *petat*.

⁸ W om. *o carte*; lat. *vel cartas*.

⁹ V *né a quello*; lat. *eidem petitori non tribuant investitiones*.

¹⁰ V om. *açoché lla rason d'altri pera o sia dilatada p(er) fraudo*; lat. *ut alterius ratio depereat, vel dilatetur per fraudem*.

dema(n)da en fra(u)do, açoché lla rason d'altri pera¹ o ssia dillatada per fraudo. E questa causa sia oservada quando la carta, o lle carte, o quelle rasone è² p(ro)piamente de collui che domanda, çoè en cotal manera che ad ello elle no sia desese d'altri. Ma se lla carta, o carte, o quelle rasone³, serà dessese a quello doma(n)dador da altri, cu(n) le qual ello dema(n)da le sovradite cause, (e) quello doma(n)dador çurerà se quelle rasone li fose calognade dalli çùdisi o dallo çùdese, che lla carta, o carte, o quelle rasone, secondo la soa co(n)sciencia no è fate per fraudo, açoqué lla rason d'altri pera o sia dillatada per fraudo, o quelle p(re)dite cause ello no dema(n)da en fraudo, açoché lla rason d'altri pera o ssia dillatada p(er) fraudo. Ma sse llo dator della carta, o delle carte, o delle rasone, vorà far questo {30v} sacram(en)to per collui allo qual⁴ ello à dato le dite carte, o carta, o rasone, çoè se dallo çùdese, o dali çùdisi, secondo che alla soa descriçion parerà da recevre, o da çascadun receva questo sacram(en)to, se alli çùdisi parerà⁵. E si lli çùdisi sovraditi riceverà questo sacram(en)to e la carta dell'investison, o del p(ro)prio, o del clamor, o de l'entradito del qual d'ella desce(n)derà, sia denotado per la⁶ qual causa que llo sacram(en)to serà fato. Onde en quella causa che serà çurada sollame(n)tre algu(n) da nisun delli çùdisi plui possa esser enpedegado. Quanvisdeo po questo sacramento dato allo doma(n)dador a collui, niente sia dato dalli çùdisi o dallo çùdese, decernemo che de questo sacrame(n)to questi çùdesi faça far per man publica un enstrume(n)to, scrivando⁷ en eso cu(n) la p(ro)pria man, p(er) lo qual en nisun te(n)po lo fator del sacram(en)to, o llo socedor de ço, possa esser duto a sacrame(n)to. Lo qual, en veritade, enstrume(n)to serà de questo tenor: Nui tal çùdisi⁸ Tal e Tal volemo che 'l sia manifesto a tuti che cu(n)çosiacausaché lo tal homo vinise dana(n)ti de nui, e demandase envistison, o clamor, o entradito, o p(ro)prio, secondo che serà,

¹ W om. *pera*; lat. *depereat*.

² W o; lat. *erunt*.

³ V rip. *rason rasone*; lat. *sive rationes ipsae descenderint*.

⁴ W *per collui lo qual allo qual*; lat. *pro illo, cui dederit prefatus cartulas*.

⁵ W V sic.; C1 çoè se 'l dalo çùdesse, o dali çùdesi, serà calupniade, sia ricevudo lo predito sagram(en)to dali p(re)dicti çùdessi, sì como ala soa discrecion parà che ssia da recever, o da l'uno o da l'altro receva questo sacram(en)to, se ali çùdisi parà; A3 çoè se dal çùdexe, over çùdesi, serano calupniade, sia ricevudo dai çùdexi p(re)dicti, como ala soa discretion parerà che sia da recever, over da una p(ar)te (et) da l'altra receva questo sacramento, se ai çùdesi parerà; C2 çoè se dalo çùdexe, o dali çùdesi, le serà ofendevele, sia ricevudo dali diti çùdesi, cossì chomo parerà ala soa discrecion da recever, o se ali çùdesi parerà da l'un e da l'altro sia ricevudo q(ue)sto sagram(en)to; M2 çoè se elle li s(er)à callumpniade dali çùdexi, li çùdexi lo receva como li parerà, over da çascun d'essi; lat. *videlicet si a iudice, vel iudicibus fuerint calumniati, recipiatur a iudicibus memoratis, sicut suae discretioni videbitur recipiendum, vel ab utroque recipiatur iuramentum hoc, si iudicibus videbitur*.

⁶ W li; lat. *pro quo ipsum iuramentum factum fuerit*.

⁷ W om. *scrivando* lat. *subscribentes*.

⁸ V *un tal cudexe*; lat. *nos tales iudices*.

çoè p(er) tal (e) tal carte, le qual se declarerà en quel enstrum(en)to, sì che, aparando a nui quelle carte fraudolente, ello çura a nui cossì e cossì, p(er) le qual carte nui no volemo che plui sacrame(n)to sia tolto. Ancora, aço(n)çemo che no solame(n)tre lo p(re)dicto sacrame(n)to sia fato da quelli li qual doma(n)da clamor per algune carte, o per algune rasone, ma volemo eciamdeò che illi debia çurar que llo clamor, lo qual illi dema(n)da que lli sia dato¹, illi no llo doma(n)da en fraudo, ni per animo d'e(n)pedegar la rason d'algun.

XLV - A nesun homo sia licita causa a clamar², s'ello no ve(n) enprimerame(n)tre alli çùdisi, (e) cu(n)³ l'atoritate de colloro clama.

A nisun sia licita causa a clamar sovra alguna investison, s'ello no ve(n) enprimame(n)tre ali çùdisi, e mostra⁴ rason per la qual el vol clamar. E sse li⁵ çùdisi dirà che 'l pò clamar, clama en quella fiada, en altra manera no; poi pleidarà cu(n) tuta la soa rason, certo secondo que lle investison no se fa, se no cu(n) lo çùdese, cossì ni clamori sia fati se no cu(n) lo çùdexe⁶.

XLVI - Delle carte le qual se de' clamar enfra XXX anni.

Volemo ch'ello sia *observado*⁷ delle carte le qual ven clamade enfra XXX anni, qu'elle debia esser clamade en p(re)sencia del comandador; lo qual rivero per coma(n)dame(n)to de meser lo doxe faça manifesta quella clamacion a collui, o a colloro li qual fé far quella carta, o alli so redi, o so {31r}cedori, o alla ca' de colloro s'elli no fose presente.

XLVII - De quelle carte abesogno che sia clamade p(er) le qual se pò demandar a tempo.

¹ W om. *dato*; lat. *quem petunt sibi dari*.

² W *clamor*; lat. *clamare*.

³ V *como*; lat. *cum*.

⁴ W *mostrar*; lat. *et ostendat*.

⁵ W *loi*; lat. *et si dixerint iudices*.

⁶ W om. *cossì ni clamori sia fati se no cu(n) lo çùdexe*; lat. *sicut enim investitio non fit, nisi cum iudice, sic nec clamor fiat, nisi cum iudicibus*.

⁷ W V A3 om. *observado*; B3 *Volemo che se os(er)va*; C1 *observado*; C2 *Volemo oservar*; M2 *volemo eciandio che 'l se oserva*; lat. *Volumus observari de cartulis*.

Ancora, volemo che tute le carte per le qual alguna causa se pò doma(n)dar, da quel te(n)po en lo qual se pò dema(n)dar, sia mester ch'elle sia clamade secondo uso de chi a XXX anni, ma le altre no.

XLVIII - Della carta la qual non è clamada enfra XXX anni¹.

Volemo eciamdeo ch'ello sia² oservado: che se alguna carta apparesse, la qual fosse fata pasando XXX anni, e no fosse clamada, et enfra XXX anni con essa fosse placitato, e d'ende fosse proceduto a lleçe, o con ³ essa fosse investido, o mostrar se podesse breviario per envistison, o per leçe. Ancora, se per cason dala carta clamor averà tolto dallo çùdese, o dalli çùdisi, en lo qual clamor se contegna che p(er) cason della carta è clamado, vaia la carta, cossì com'ella fosse clamada enfra XXX anni.

XLIX - Se algu(n) doma(n)derà ch'ello li sia dato clamor dalli çùdisi sopra la possession investida, la qual el dise esser soa⁴.

Ordenemo che da quence ana(n)ti çascadu(n) che doma(n)derà che lli sia dato clamor dalli çùdisi sopra la possession investida, la qual ello dise esser soa, o p(er)tigner a ssé⁵, ell'à mester che enprimerame(n)tre el mostra, o per carta, o p(er) testimoni, dananti li çùdisi che de quella possession investida alguna causa ad ello pertegna, e ch'ello declara là ch'ell'à posto la possession investida, et en qual manera ella ferma; en altra manera nisun clamor sia dato a⁶ collui. Ma se collui lo qual doma(n)derà clamor crederà, o suspicion averà, che dela⁷ soa possession sia alguna causa investida, se alli çùdisi parerà che collui lo qual doma(n)da lo clamor, e llo doma(n)da sença fraudo, a collui sia dato clamor, en cotal manera che

¹ V ripete il capitolo precedente: *Dele carte q(ue) lle abesog(no) ke sia clamad(e) p(er) le qual se pò doma(n)dar (et)c. XLVIIIJ*; lat. *De carta non proclamata infra triginta annos.*

² W om. *sia*; lat. *volumus etiam observari.*

³ W V *com*; lat. *cum ea.*

⁴ V *la q(ua)l (et)c. XLVIIIJ*; lat. *quam dicit suam esse.*

⁵ W *ssa*; lat. *sive ad eum pertinere.*

⁶ W om. *a*; lat. *ei detur.*

⁷ W *dalla*; lat. *de possessione.*

enprimerame(n)tre el declara¹ ove è posta la possession investida, et en qual manera *ella ferma; en altra manera*² li çùdisi ricevudo lo sacram(en)to da collui³ ch'ello no dema(n)da lo clamor en fraudo, ni p(er) anemo dilatar lo clamor a collui sia dato sego(n)do che de sopra è clarado dello punime(n)to e della fermason della possessio(n) e(n)vestida.

L - De clamor lo qual non è fato enfra certu(n) te(n)po: che se debia far⁴.

Eciamdeo çudegemo: se 'l clamor no è fato enfra XXX dì dapò che lla investison è posta, çura collui lo qual clama che 'l clama enfra XXX dì⁵ dapò che 'l saupe che l'envistison è metuda⁶. Ma se llo sacrame(n)to a ello d'ella avignirà secondo lo ve(n)dre uso, ecia(m)deo volemo {31v} che a çascadu(n), qua(m)visdeo per alguna rason ello envistisse, o ap(ro)piasse quence endredo algune p(ro)prietade, de cavo sia licita causa, p(er) quella rason primera quella p(ro)prietade, (e) ecia(m)deo a collui, o a quelli, o alo qual, o ali qual⁷ quella rason fosse data, d'e(n)vestir e da ap(ro)piar cu(n) l'ordene conçeduto, çoè conservato della colonia en queste cause.

LI - De quello lo qual clama sopra l'e(n)vestison d'algu(n): che lle soe rason no debia dar a plui ch'a una persona⁸.

Se algun clamerà sopra l'investisone d'algu(n), e lle rason no se vorà dar ad altri, no lle debia dar plui ch'a una p(er)sona, la qual enfra XXX dì en li qual quelle rasone fate sarà, a nome d'altri sopra quelle investisone debia clamar. Ma collui, se quelle medeme rason ad altri vorà dar, no possa dar a plui como ad un solo; e collui enfra XXX dì, e li qual quelle rason serà fate

¹ V *declarerà*; lat. *exprimat*.

² W V om. *ella ferma; en altra manera* [testo ripreso dalla parte precedente]; C1 (*et*) *in quale guissa aferme; e sse no*; A3 (*et*) *como la (con)фина; in altramente*; C2 *equalme(n)tre la ferma; in altra maniera*; B3 M2 *e como ella ferma; altramente*; lat. *et qualiter firmet. Alioquin*.

³ V rip. *da collui da collui*; lat. *Alioquin iudices excepto ab eo sacramento*.

⁴ V *De clamor lo qual ven fato enfra certo te(n)po (et)c. L*; lat. *De clamore infra certum tempus non facto, quod fieri debeat*.

⁵ V *collui lo qual clama enfra XXX dì*; lat. *iuret, qui proclamavit, se clamasse infra triginta dies*.

⁶ V *è investida*; lat. *positam esse*.

⁷ V *ecia(m)deo a cotal, a collui, o quelli alo qual*; lat. *etiam illi, vel illis, cui, vel quibus*.

⁸ V *no debia dar (et)c. LJ*; lat. *quam uni personae dare debeat*.

alo nome so, secondo ch'è dito, debia semeiente clamar, en cotal manera che a nesun altro plui de quella fiada possa esser date. Et se enfra XXX di ello no clamasse, quelle rasone sia ad elli o ad altri de nisun vallor, ni vigor.

LII - De quello lo qual clama sovra l'investison d'altri, o e(n)veste¹ la casa d'altri, (e) dà le soe rason cu(n) vigor et robor².

Se algu(n) clamerà sovra l'envistison d'altri, o envistirà la ca' d'altri, e darà le soe rasone ad altri³ cu(n) vigor (e) robor, et poi serà clamado alla corte, (e) serà vuidato lo clamor o la envistison, nisuna virtute averà quelle rasone le qual fo date cu(n) vigor (e) cu(n) robor co(n)tra la vacuacion del clamor o de l'envistison, se⁴ per l'ave(n)tura collui lo qual ave la rason cu(n) vigor (e) robor, non avesse clamado ananti, o investido, che fosse evacuado lo clamor o ll'investison.

LIII - Che lla muglier, viva(n)do lo marido, no⁵ nosa, s'ela no clama, sse lle possession de so marido serà invistide (e) apropiade⁶.

Cumçosiacausaché alla femena⁷ constituida soto lo marido per la soa honestade sia vergo(n)çosa causa a clamar en li pledi lo conspeto delli çùdisi publichi, volemo che se viva(n)do lo marido le possession soe serà investide et ap(ro)piade⁸, no nosa alla muier s'en vita del marido ella no clama. E questa causa tegna se lla noticia no serà vegnuda. Ma po la morte

¹ V o *investixo(n)e* o *investe*; lat. *qui clamat super alterius investitionem, vel domum alterius investiverit.*

² V e dà le soe raxo(n) (et)c. LII; lat. *et rationes cum vigore, et robore alteri dederit.*

³ W om. e darà le soe rasone ad altri; lat. *dederitque rationes suas alteri cum vigore, et robore.*

⁴ W om. se; lat. *nisi.*

⁵ W om. no; lat. *non noceat.*

⁶ V se(r)à investide (et)c. LIII; lat. *investitae, appropriatae.*

⁷ V alle femene; lat. *cum mulieri.*

⁸ W V sic.; C1 M1 serà i(n)vestithe o ap(ro)p(ri)athe, o solam(en)te i(n)vestithe o ap(ro)p(ri)athe; A3 serano i(n)vede (et) apropiade; C2 serà i(n)vestide o aprop(r)iade, opur i(n)vestide et ap(ro)piade; M2 s(er)à investide over apropiade, over pur i(n)vestide o pur apropiade; C2 lat. *fuert investite (vel) appropriate, vel t(antu)m i(n)vestite, (vel) appropriate; lat. quod si vivente viro possessiones ipsius viri fuerint investitae, et appropriatae, vel tantum investitae, vel appropriatae, non noceat uxori.*

del marido¹, o aldita² la morte no cora a colle' te(n)po d(e) clamar, se no d'un anno et d'un di dalla morte del marido, o aldita³ morte, cu(n)putando. E⁴ così sia osservado quando algu(n) lavora sovra la possession de marido da novo.

LIV - Che lli çùdisi examinadori de {32r} tuti li clamori, li qual elli darà sovra l'investitione e lli p(ro)prii delle femene, onde se de' far noticie per l'e(n)promise, farà manifesto en scritto alli çùdici de p(ro)prio⁵.

Certo, li çùdisi examinadori tuti li clamori li qual elli darà sovra l'investitione e lli p(ro)prii delle femene dell'enprome, onde se de' far noticie, de' notificar en scripto alli çùdisi de p(ro)prio. Li qual çùdisi de p(ro)prio farà scriver queste cause a retergnirse⁶ a memoria, açoché le cognosca plename(n)tre, quand'illi vignirà a far la noticia ale femene, o ad⁷ altri a nome delle femene, se tuti li clamori serà vidati. Per questa medema rason volemo che lli çùdisi asaminadori totu li clamori li qual elli darà sovra l'investitione, o lli p(ro)prii, delli qual quelli çùdisi de' dar noticia, abia en scritto a ppe' d'essi.

LV - En qual manera se de' dar⁸ lo clamor per propinquitade o per lateranitate.

Ordenemo che da quence ananti sia osservado che çascadun che doma(n)derà che lli sia dato clamor p(er) p(ro)pinquitade, o cu(n)lateranitate⁹, a collui sia dato clamor¹⁰, se alli çùdisi parerà che 'l no sia dema(n)dato en fraudo. En altra manera, ricevudo da collui lo sacrame(n)to ch'ello

¹ V om. [*fella no clama ... po la morte del marido*]; lat. *si in vita viri non clamat. Et hoc obtineat, nisi notitia fuerit subsequuta. Post mortem autem viri.*

² V *aldirà*; lat. *audita*.

³ V *aldirà*; lat. *audita*.

⁴ W *che*; lat. *et*.

⁵ V *e lli p(ro)prii delle femene. LIIIJ*; lat. *unde fieri debent notitiae pro repromissismulierum, notum faciant in scriptis iudicibus de proprio.*

⁶ W *reternile*; lat. *ad memorie retinendum.*

⁷ W om. *ad*; lat. *vel aliis.*

⁸ V *En qual mainera se de' far*; lat. *Qualiter clamor dari debet.*

⁹ V *ul(tre) cu(n)lateranitate*; lat. *vel collateranitatem.*

¹⁰ W *clamor per p(ro)pinquitade*; lat. *clamor ei detur, si iudicibus.*

no dema(n)da lo clamor en fraudo, ni per anemo d'enpedegar ad algu(n) le soe rason, lo clamor domandato a collui sia dato. E cotal clamor no vaia en altre rason, se no solame(n)tre en propinquitade, o en latarnitade, o segundo che en questi IJ casi ello è domandato. E sia metudo en breviarioro perché el clama o per p(ro)pinquitade, o¹ p(er) latarnitade.

LVI - Della clamason fata sovra la p(ro)pietade enfra XXX di.

Confermemo che, se algu(n) da quence ananti clamerà enfra XXX di sovra le p(ro)pietade² dal tempo che serà come(n)çato lo lavoro, quella clamason vaia sovra tuto lo lavoro; lo qual serà fato en quella p(ro)pietade de chi a per un ano co(n)tinuo della principal p(er)sona, o dallo so rede, o soçedori, o altri per elli³.

LVII - Se 'l forester envistirà alguna possession sovra la qual lo venedego clamarà⁴.

Comandemo *che*⁵, se 'l forister alguna possession envistirà, che 'l venedego lo qual clamerà sovra l'investison de collui, se quello forester no troverà en Venesia, ni en lo so albergo, quella clamason sia facta manifesta alli visdomini.

LVIII - Che qua(m)visdeo che algun faça algun lavoro sovra la possession d'altri, lo qual è dibitor ad altro homo, e collui {32v} no clama sovra lo lavorer, ma permordeçò niente sia menuida⁶ la rason delli soi crededori⁷.

¹ W a; lat. *vel.*

² W la p(ro)pietade; lat. *super proprietatibus.*

³ W elle; lat. *pro eis.*

⁴ V sov(r)a la qual lo venedego. LVIIJ; lat. *super quam proclamaverit venetus.*

⁵ W V om. *che*; lat. *Praecipimus, quod si forinsecus.*

⁶ W menuido; lat. *nihil tamen minuitur ius suorum creditorum.*

⁷ V Qua(m)visdeo che algu(n) faça algu(n) lavorer sovra la possessio(n) d'alt(ri), lo qual è debitor ad altr(ro) homo, e collui no (et)c. LVIIJ; lat. *Quod licet faciat quis aliquid super possessionem alterius, qui debitor sit altero viro, et ille non clamat super opus, nihil tamen minuitur ius suorum creditorum.*

Quamvisdeo c'algo(n) faça algo(n) lavore· sovra terra o possession d'altri, lo qual sia dibitor ad altro homo, e collui no clama sovra quel lavore· lo qual ven fato sovra la terra, o sovra la soa possession, enpermordeçò no sia menoida la rason de quel homo lo qual à dibito sovra collui, se no per¹ l'aventura collui lo qual fa lo lavore· no investise², o per longa possession de XXX anni ello possedese quella çerta t(er)ra³ sovra la qual ello fa lo lavore·.

LIX - Se doi à possessione adensembre: se ll'uno edifica all'autro no de' noser.

S'ello serà possession entro do no partida, et algo(n) de colloro farà lavore· sovra quella, qua(m)visdeo che ll'autro no clama, niente⁴ enp(er)mordeçò p(er) lo fato dell'ovre la rason soa et no de' menemar, (e) s'ello no fose manefesto che collui avese investido, lo qual fé lo lavore·, o p(er) XXX anni avese poseduto le possession⁵. Ma se en le possession no partide elli avesse fraterna co(n)pagnia, nisuna envistison o posidime(n)to fato entro de sé nose a elli en quelle possessione, ni (e)cia(m)deo alli rede o soçedori de colloro.

LX - Se algun sererà le calle comuna, (e) altri clamerà, enprimerame(n)tre averça la calle collui che ll'à serà, ananti ch'ello come(n)ça plaidar; e chi vorà miiorar la calle, rio, o piscina, l'autro no possa co(n)tradiar⁶.

Quando plusor dise ch'elli à rason da pasar per una calle, se algun de colloro sererà quella calle, tuti li altri, o un sovra quello seramento⁷ dana(n)ti lo çùdese clamerà, sia co(n)streto collui ad avrir⁸ la calle, et po plederà, se 'l vorà. Ma se çascu(n) vorà miiorar la calle o lla via, le qual ell'à comune cu(n) altri en tal manera che 'l⁹ sia comuna utilidade, volemo che ll'autro no possa

¹ V *sempre*; lat. *nisi forte ille*.

² W *investe*; lat. *investiverit*.

³ W om. *t(er)ra*; V *quella t(er)ra*; lat. *possederit terram illam*.

⁴ V *clama allo*; lat. *non clamaverit, nihil tamen*.

⁵ V om. *investido lo qual fé lo lavore·, e p(er) XXX anni avese*; lat. *nisi constiterit illum, qui fecit opus, investisse, vel per 30 annos possedissee possessionem*.

⁶ V *miiorar la cale, o (r)io, o pisi(n)a (et)c. LX*; lat. *vel piscinam, alter non possit contradicere*.

⁷ W *serà metudo*; lat. *super eandem clausuram*.

⁸ W *avirlla la calle*; lat. *illea perire callem*.

⁹ V *ch'ella*; lat. *ita quod fit communis utilitas*.

co(n)tradiar ad ello questa causa. Questa medema causa disemo delli rii¹, (e) dele pessine², et delli ponti, si³ en cavar, como en far, en altre co(m)mune utilidade.

LXI - Se algu(n) clama, ni no declara la cason p(er)qué 'l clama, vaia ad ello lo clamor sovra tute le so rason.

Se algu(n) clama, ni no declara p(er) qual rason el clama, sovra tute le soe rason lo clamor vaia a custui⁴. Ma se lla rason d'alguna comessaria, o de comission, o de todoria, o p(er) queste cause volese clamar, declara che 'l clama per comessaria, o comission, o todoria, e così vaia lo clamor a ello⁵. E sse en così no declara, niente vaia lo clamor a ello. E vollemo ogno tempo che 'l clamor val sovra tute le {33r} rason, se 'l serà vacuado, sia enteso vacuado sovra tute le rasone⁶ ale qual ello valea solame(n)tre.

LXII - Che lla p(ro)prietade da quence ananti no sia alienada p(er) noticia, s'ella non è stridada publicame(n)tre p(er) lo rivero⁷.

Ordenemo che nesuna p(ro)prietade da quence ananti sia alienada per noticia, s'ello no serà stridato plublicame(n)tre per lo rivero una fiada a San Marcho, (e) una fiada a Rialto, et una fiada alla glesia en lo co(n)finio della qual quella p(ro)prietade è posta, enfra XXX dì po l'e(n)vistison fata a p(ro)prio. Questa stridason sia fata en li p(re)diti logi, secondo che alli çùdisi parerà bon, enfra un mese poi que 'l p(ro)prio serà metudo.

Explicit liber tercius.

¹ V *chelli delli*; lat. *de rivis*.

² W om. *dele pessine*; lat. *pissinis*.

³ W om. *si*; lat. *tam ... quam*.

⁴ V *a ssé*; lat. *sibi*.

⁵ V om. *lo clamor a ello*; lat. *sic valeat*.

⁶ W om. *se 'l serà vacuado, sia enteso vacuado sovra tute le rasone*; lat. *Et volumus, quancuncunq; clamor super omnibus rationibus, si evacuatus fuerit super omnibus rationibus, evacuatus intelligatur quibus valebat tantum*.

⁷ V *stridata publicam(en)tre (et)c. LXIJ*; lat. *nisi publice stridata fuerit per ministerialem*

Incipit capituli libris quartis¹.

I - Che lla deredana ordenacion per testame(n)to senp(re) è da tegnir. E se breviarioro *apparese*, lo breviarioro² se de' çurar.

II - Che llo briviarioro iurado dal comessario sia metudo cun recordason apreso li procuratori de San Marco, et en qual manera lo breviarioro se pò çurar da colloro li qual doma(n)da alguna causa d(e) quello breviarioro.

III - Delli breviarioro fati fora de Venesia.

IV - Que llo notero sia tegnudo da dar lo testame(n)to alli comessari et alli altri, li qual p(er) esso pò dema(n)dar alguna causa, lo senplo: et enperçò lo notero retegna en sé una ote(n)ticha mare dello testame(n)to, (e) móstrala segundo che mester serà.

V³ - Que lla dimisoria da altre p(er)sone lasada possa fir desponuda p(er) collui a collui ella serà lasada, et che ancora li so redi la possa doma(n)dar.

VI⁴ - Que lli redi, (e) tuti descendenti da elli, possa doma(n)dar et scodre la demissoria no pagada, çoè la qual da pare, o da mare, allo fiio, o alla fiia, (è) lagada.

VII - Qual ordene debia fir oservado de p(ro)rietade a fiol, o a nevodo, o ad altri descendando della sclata per dimisoria lagada, la qual debia vignir en li descendenti della sclata.

VIII - Delli⁵ beni a fiol, o a fiollii familias, per demessoria lasadi⁶, e delli mobel donadi ali p(re)diti, (e) de demessoria e done a fiia familial, e de mobelle cause ali p(re)diti donade da⁷ çascaduna persona.

IX - Qu'ello no sia fato çudegado sopra li beni del marido de quella qua(n)titade de pecunia, la qual li serà lasada p(er) demessoria della muier.

X - Della p(ro)rietade lasada a fiol, e tale modo che, s'ello mor sença redi, devegna quella p(ro)rietad(e) en la fiia del testador.

¹ V *Incipiu(n)t capitula libri quarti*.

² W V om. *apparese, lo breviarioro* (frammento di testo ripreso dalla rubrica del cap. I); lat. *et si per breviarium apparverit, debet breviarium iurari*.

³ Nel testo le rubriche dei capitoli V e VI sono invertite.

⁴ Nel testo le rubriche dei capitoli V e VI sono invertite.

⁵ W *Chelli*; lat. *De bonis*.

⁶ W *lassada*; V *lassade*; lat. *De bonis filio, vel filiis familias per dimissoriam dimissis*.

⁷ V *a*; lat. *a quibuscumque*.

XI - Quelle *possession*¹ le quel ven lasade e· tal manera: che se collu' a cu' le è llasade morçe(n)ça redi, a çascadu(n) quelle sia date, o altr{33v}a causa ·de sia fata, qu'elle se possa oblegar p(er) dote; simelme(n)tre le p(ro)prietade le qual è² a quintello, o a livello, o a ce(n)so.

XII - Del p(ro)pinquo allo quall è lagada la possession a co(n)prar en certo modo: reporta una utilidade solame(n)tre, e no IJ.

XIII - Se algu(n) laga possession ad algu(n) a conprar, e llo pare(n)te, e llo plui p(ro)pinquo che l'averà co(n)prado, l'utilidade la qual lo morto volse che collui avese, allo qual cossì laga, entregame(n)tre receva dello presio.

XIV - Se lla possession è llagada che algu(n) co(n)pra quella p(er) certo presio, sia³ licita causa al p(ro)pinquo, o allo plu p(ro)pinquo, quella co(n)pra; e llo presio sia dato a collui allo qual lo morto laga, *eceto*⁴ la qua(n)titade la qual⁵ lo morto volse che collui pagase.

XV - Che causa e qua(n)to se de' entender che lla muier debia aver delli beni del marido morto, la qual ello laga dona (e) domina en casa soa.

XVI - Que causa è massaria, (e) que causa s'ente(n)de p(er) nome de massaria.

XVII - Delli comessarii: en qual manera elli de' entrome(n)tre la comessaria, (e) aministrar, (e) enfra que t(er)mene elli pò⁶ entrometre.

XVIII - Che llo tavellio, lo qual è pregado de far lo testam(en)to, enfra VIIIJ dì de' clamar questa causa alli comesarii.

XIX - Delli comessarii ordenati li qual no è presenti.

XX - De quelli li qual more fora de Venesia et lagerà comesarii.

XXI - Che nesun comesario possa pignorar l'aministracion della comessaria.

XXII - Che lla intromission⁷ della comessaria no faça preiudicio alli comessarii en le soe rasone.

XXIII - Che çascadu(n) comesario possa entrometre la comesaria.

XXIV - En qual manera li fioli, le fiie, e li nevodi, e lli altri plui p(ro)pinqui della sclata desce(n)de(n)ti (e) ascendenti⁸, li beni del morto sença testame(n)to de' socedere⁹ et redditar.

¹ W V *p(er)sone*; A3 C2 *pos(e)sion*; C1 B3 M2 *possession*; lat. *possiones*.

² W V om. è; C1 *sé*; A3 *son*; B3 om. parte finale; C2 M2 è; lat. *sunt*.

³ V om. *sia*; lat. *liceat*.

⁴ W *e tuto*; V *e tuta*; C1 *fuora la*; A3 M2 *excepto*; B3 *açeto*; C2 om. parte finale; lat. *excepta quantitate*.

⁵ V *dela qual*; lat. *excepta quantitate, quam solvere voluit eum defunctus*.

⁶ V *eli la pò*; lat. *intromittere possint*.

⁷ W *D'entrometre*; lat. *Quod intromissio*.

⁸ W om. (e) *ascendenti*; lat. *de prole descendentes, et ascendentes*.

⁹ V *scodre*; lat. *succedere*.

XXV - Se 'l morto lagerà solame(n)tre fiie.

XXV - Se 'l morto lagerà solame(n)tre fiie.¹

XXVII - En qual manera la sucesion e lla hereditade delli beni deve(n) alli *ascendenti*², s'ello no serà descendenti.

XXVIII - Che lla sucesion delli beni d(e)lle femene, mora(n)do sença testame(n)to, en quello modo p(ro)ceda secondo che delli mascoli è dito.³

XXIX - Que 'l fiio nasudo ana(n)ti lo legitimo matremonio sia reputado legitimo (e) sia rede⁴ en li beni del pare, se 'l pare⁵ de collui torà colle' legitimamente p(er) muier⁶.

XXX - Che collui lo qual entrerà en monastero, fata la promission, no possa far testame(n)to.
{34r}

XXXI - Che llo munego, o lla munega, no pò vegnir a sucesio(n).

XXXII - Se algun, ananti l'entrame(n)to del monasterio, o ananti la profesion, serà co(n)stituto comessario: en qual tempo ello la porà⁷ menistrar.

XXXIII - La femena partida p(er) avolterio p(er) lo çudisio della glesia no sia aldita sovra l'enpromessa da scoder.

XXXIV - Che lla femena, poi la morte del marito sença testame(n)to, pò aver delli beni del marito, s'ella vorà vedoar.

XXXV - Che lla reditade delli beni de lliberti vegna en li signori, s'illi murirà sença testame(n)to, (e) sença fiioli, o p(ro)pinqui.

XXXVI - Nisun pò desiritar lo fiiol⁸.

Explicit capitulli libris quartis⁹.

¹ Questo cap. non è presente nel rubricario, ma si trova due volte (capp. XXV e XXVI) nel testo.

² W V *descendenti*; C1 A3 B3 M2 *ascendenti*; C2 *asendenti*; lat. *ascendentes*.

³ W ripete il capitolo precedente: *Delle sucesion delle femene che mor sença testame(n)to: en quello modo p(ro)ceda secondo che delli mascoli è dito*; lat. *Qualiter successio bonorum mulierum, ab intestato morientium eodem modo procedat, ut de viris dictum est*.

⁴ W *redi*; lat. *heres sit*.

⁵ V om. *se 'l pare*; lat. *si pater*.

⁶ W *legitima muier*; lat. *legitime in uxore*.

⁷ W *para*; lat. *possit eam administrare*.

⁸ V *lo fiiol so*; lat. *filium suum*.

⁹ V om. [*Explicit capitulli libris quartis*].

Incipit libris quartis.

I - Che lla deredana ordenacion p(er) testame(n)to senpre è da tignir. Et se breviarario apparesse, lo breviarario se de' çurar¹.

L'ultimo ordename(n)to senpre è da tignir, qua(n)d'ello appar facto per testame(n)to. Ma s'ello apparerà esser facto per breviarario, per certo lo breviarario de' esser çurado da collui, o da colloro li qual alguna causa dise² che lli de' esser data per quello testame(n)to. E çurerà ch'ell'è così secondo la soa co(n)sciencia, e de' esser fermado en testame(n)to p(er) çudegado dal doxe e p(er) çudisio delli çùdisi. Questa medema causa disemo se 'l testame(n)to serà fato per notero forester che dapò lo çùdesse, o llo retor de quello logo eunde ello è notero, p(er) le soe letere quello notero proverà lial che en lo medemo modo³ secondo ch'è sovradito questo testame(n)to debia esser çurado. Ma contra lo testame(n)to nesun breviarario vaia, ni carta de testame(n)to fata per notero forester. Questa medema causa disemo qua(n)do algun⁴ vorà çurar senplo de carta, o de carte: çura secondo la soa consciencia.

II - Che llo breviarario çurado dal comessario sia metudo cu(n) recordason⁵ apresso li procuratorii de San Marco, (e) en qual⁶ manera lo breviarario se pò çurar⁷ da coloro li qual dema(n)da alguna causa de quello breviarario⁸.

Se algu(n) ordenado comessario p(er) breviarario, quello breviarario çurerà, sia metudo lo breviarario in coma(n)daria a pe' delli p(ro)curatori de San Marco, cu(n) recordason en la qual se contegna

¹ V *aparesse lo brevia(r)io (et)c. J*; lat. *Et si per breviarium apparverit, debet breviarium iurari.*

² V *dissemo*; lat. *dicit.*

³ W om. *modo*; lat. *eodem modo.*

⁴ W *alguna*; lat. *aliquis.*

⁵ V *recomandaxo(n)*; lat. *recordatione.*

⁶ V *quella*; lat. *qualiter.*

⁷ W *çurara*; lat. *possit iurari.*

⁸ V *li q(ua)l domanda algu(n)a chosa. IJ*; lat. *qui petunt aliquid ex ipso breviarario.*

che 'l comessario abia çurado lo breviario, e che p(er) tuti li qual à rason de quel breviario¹, quello breviario e lla recordason mostra alli çùdisi, e llà che serà mester. E p(er) questa recordason se possa p(ro)var sufficienteme(n)tre che collui habia çurado quello breviario, e per questo habia entromesso² la comesaria. E dapoì³, p(er) {34v} questo breviario cossì çurado, tuti chelli alli qual de' esser dato alguna causa, p(er) quello breviario possa domandar, eciamdeo s'elli no çura che quel breviario fi tegnudo sù co' testame(n)to⁴, servado l'ordine sovradito. E se 'l comessario no vorà çurar, l'altro, allo qual lo morto à lagado demessoria, a collui lo qual p(er) altra cason alguna causa demanda p(er) quello breviario, pò chello breviario çurar, e sia ricevudo al sacrame(n)to, e serà dato a collui sollame(n)tre podestade de tor la demessoria⁵, e quel⁶ che 'l domanda⁷. Cu(n) quello breviario altro⁸ no torà, s'ello no çura en simiiante modo.

III - Delli breviarii fati fora de Venesia.

Ma lli breviarii delli ordename(n)ti de coloro che mor en Ancona, o d'A(n)cona en su, ancora en Polla, o da Polla en su, li qual breviarii serà fati p(er) coloro en le dite citade, et en testimonio delli qual li morti ordena le soe cause, sença suscricio(n)⁹ d'algu(n) asaminator, secondo antigame(n)tre, nui çudegemo valler.

¹ V om. *e che p(er) tuti li qual à rason de quel breviario*; lat. *et que pro omnibus, qui habent ius ex ipso breviario*.

² V *enp(ro)messo*; lat. *intromisisse*.

³ W *dapoi che*; lat. *et postmodum*.

⁴ V *(con)stanto*; lat. *testamentum*.

⁵ W *de comessaria*; lat. *tollendi dimissoriam suam*.

⁶ W *qual*; lat. *quod*.

⁷ W *domanderà*; lat. *petit*.

⁸ V *altri*; lat. *alius*.

⁹ W *suspicion*; lat. *subscriptione*.

IV - Che llo notero sia tegnudo da dar lo testame(n)to alli comessarii (e) âltri, li qual p(er) esso pò doma(n)dar alguna causa, lo senplo: et enperçò lo notero¹ retegna en sé una ote(n)tica mare dello testame(n)to, et mostrarla secondo che mester serà².

Açoché nesun sia privado della demessoria p(er) povertade de prove, ma lla volo(n)tade del morto sia manifesta a tuti claram(e)ntre, volemo che, co(n)plido lo testame(n)to, lo notero sia tegnudo lo testame(n)to dar allo comessario, o alli comesarii. Et çascadu(n), s'elli vorà, retigna(n)do lo notero³ ecia(m)deo i(n) sé la otentica mare dello testame(n)to, a mostrar quella⁴ ogno te(n)po, (e) en çascadu(n) logo, (e) ogna fiada *se 'l serà mestier*⁵. (E) açoché de quella ote(n)tica mare el possa tra` senpli, e far, e dar⁶ a tuti li qual doma(n)da, alli qual en quello testame(n)to dimisoria serà lagada, (e) a tuti quelli li qual alguna causa p(er) quello testame(n)to porà domandar, et eciamdeo alli comessarii, se llo semplo serà d(e)mandato da elli.

V⁷ - Che lli redi⁸, et tuti li descende(n)ti de elli, possa doma(n)dar et scodre la demesoria no pagada, çoè la qual da pare, o da mare, allo fiio, o alla fiia, èt lagada.

Volemo che per la pegreça⁹ d'algu(n) lo qual no scose la dimisoria, la qual li fo lasada dalli parenti, li so redi nesun pregiudicio sostena. Ordenemo che se da pare, o da mare, demesoria serà lagada a fiio, o a fiia, e quello fiio o fiia¹⁰ mor ana(n)ti que lla dimisoria sia pagada a collui, li re{35r}di de collui quella dimissoria possa dema(n)dar¹¹ e scoder. Ma eciamdeo se quelli redi

¹ W *tenotero*; lat. om. la parte finale.

² V *e mostra(r)la (et)c. IIIJ*; lat. om. parte finale: *Quod notarius teneatur dare testamentum commissariis, et ceteris omnibus, qui pro ipso aliquid petere possunt, si petierint testamenti exemplum.*

³ W *tenotero*; lat. *notarius*.

⁴ V om. *quella*; lat. *ipsam*.

⁵ W V om. *se 'l serà mestier*; C1 *ello fosse mestiero*; A3 *la serà de bixogno*; B3 *mostrarla ogno t(em)po ch(e) farà mestie(r)*; C2 *serà bexogno*; M2 *se 'l serà mestier*; lat. *ad ostendendum ipsam omni tempore, ubicumque fuerit opportunum.*

⁶ V om. *e dar*; lat. *facere, et exhibere*.

⁷ V inverte le rubriche dei capp. V e VI.

⁸ V *tuti li redi*; lat. *Quod heredes*.

⁹ V *p(re)geça*; lat. *desidiam*.

¹⁰ W om. *e quello fiio o fiia*; lat. *et ipse filius, vel filia moritur*.

¹¹ V om. *demandar*; lat. *petere et excutere possint*.

no la scoderà, semeiantementre poi la morte de colloro, li redi de quelli redi¹ la possa domandar; e così de tuti li redi li qual segue. Ancora, quando l'avo, o l'ava, laga a sso nevodi, o a soe neçe, che quisti nevodi, o neçe, e lli redi d'elli, (e) tuti li redi li qual segue, secondo ch'è dito de sovra, possa domandar, et en questo caso apellemo redi² tuti li qual descende da elli. Ma vollemo che lle dite p(er)sone, le qual pò scodre, pode quelle ordenar, ananti ch'ele³ mora, sì co' delle altre soe cause, qua(m)visdeo ch'elle non abia scoso quelle. (E) quelle cause, le qual nui avemo dite de sovra, abia logo quando le dite p(er)sone niente ordena.

VI - Che lla demessoria d'altre p(er)sone lasada⁴, possa fir despo(n)duta p(er)⁵ quelli a cui ella serà lasada, et⁶ che ancora li soi redi la possa domandar.

Ma se tute le altre p(er)sone sença queste lagerà demissoria ad algu(n), et collui allo qual la dimissoria serà lagada, quella no scoderà, volemo ch'ello⁷ possa de quella ordenar, sì como⁸ delle altre soi cause. Ma se niente ordenarà de quella, vollemo che quella domandar (e) scoder possa li redi so, sì como le altre soi cause. Ma se li redi soi quella no scoderà, no possa da ende ananti li redi delli redi, o lli altri li qual segue, domandar ni scodre. Et apellemo en questo caso colloro redi li qual ve(n) ad sucession del morto.

VII - Qual ordene debia fir oservado de p(ro)prietade a fiiol, o a nevodo, o ad altri descendando della sclata p(er) dimissoria lagada, la qual debia vegnir e· lli descende(n)ti della sclata⁹.

Se algu(n) laga p(ro)prietade per dimissoria a fiiollo, o a nevo, o ad altri descendando della sclata, en tal o(r)dene che 'l se debia metre ananti secondo l'ordene li descendententi della sclata,

¹ W om. *de quelli redi*; lat. *heredes ipsorum heredum*.

² V *de redi*; lat. *appellemus heredes*.

³ W *elo*; lat. *moriantur*.

⁴ W *lasade*; lat. *relicta*.

⁵ W *o p(er)*; lat. *sit disponi per eum*.

⁶ W *ni*; lat. *et*.

⁷ W *ch'ello la*; lat. *ipse possit de ea disponere*.

⁸ W *con*; lat. *sicut*.

⁹ V *debia veg(ni)r e(n) li. VII*; lat. *quae debeat devenire in descendentes de prole*.

volemo che quella p(ro)prietade d(e)bia enprima¹ deferir² a tuti li descendenti³ della sclata d(e) collui a cui ella serà lagada secondo ordine, en tal manera che a collui lo qual è en primo grado sia enprima deferida⁴, et cossi ordenatame(n)tre alli altri, enfina tanto che algu(n) de quella sclata serà en l'ordine descendente. Ma se un sollame(n)tre remagnisse della sclata en ordine desce(n)dente, volemo che collui en soa vita no lla possa alienar, se no sollamente en ultima volu(n)tate. Et se plusor della sclata en ordine descende(n)te en quello medemo grado serà stati, alli qual la p(ro)prietade debia vignir p(er) quella co(n)strucion ch'eo ai dito de sovra, tuti⁵ envalmentre l'abia⁶, (e) quella p(ro)prietade vegna de rede en rede. Manchando li redi, vegna de un d(e) questi, li qual è en un enstesso grado, en un altro, lo qual sia en simel grado. Quello ensteso {35v} disemo de tuti quelli che per questo modo soa p(ro)prietade laserà ad algun.

VIII - Che lli beni a *fiiol*, o a⁷ ffilli familias, per demessoria lasadi⁸, et delli mobil donadi alli prediti, et d(e) demessorie (e) done a fiia familial, et de mobil cause alli p(re)diti donade da çascaduna p(er)sona⁹.

Se algun(n)e cause p(er) dimissoria ven lagade a fiiol, o a fiioli familias da çascadune p(er)sone, volemo che quella dimissoria sia de quelli fiioli, ma en questa manera che 'l patre, domentre che 'l vive, abia l'usufruto de quella, e llo vadano lo qual vignirà d'esa, et a pe' de sé quella retegna¹⁰. Questa medema causa disemo quando algune cause stabel ven donate solame(n)tre a questi fiioli da çascadune p(er)sone. Ma se llo fiio morisse ananti del pare, la p(re)dita dimissoria, o doni, cu(n) plena rason devegna en lo pare, se llo dito fiio no llasase redi, alli qual

¹ W *debia en prima debia*; lat. *ut ipsa proprietas debeat deferri*.

² V *referiri*; lat. *deferri debeat*.

³ W *descendendo*; lat. *descendentibus*.

⁴ V *referida*; lat. *deferatur*.

⁵ V om. *tuti*; lat. *omnes*.

⁶ W *debia*; lat. *omnes equaliter habeant eam*.

⁷ W V om. *fiiol, o a*; C1 *deli beni alo fio, o ali figli familias*; A3 *al fio, over fiioli de fameia*; B3 *deli beni lassadi alo fio familial p(er) dimissoria*; C2 *alo fio, o ali fioli*; M2 *Deli beni lassadi al fio familial*; lat. *filio, vel filiis familias*.

⁸ W *lasada*; lat. *per dimissoriam dimissis*.

⁹ V *e de mobil cause. VIIJ*; lat. *et de mobilibus rebus eisdem donatis a quibuscumque*.

¹⁰ W *tegna*; lat. *retineat*.

nui volemo che lli diti beni debia p(er)vegnir¹, o s'ello no(n) ordenasse cu(n) volu(n)tate del pare en ultima volu(n)tate alguna causa delle p(re)dite cause. Ma lla dimissoria, o doni lagadi², o dati alla fiia familias, sollame(n)tre sia del pare, s'ella no fosse demissoria lagada ad ella da mare, o da parenti de mare, la qual nui volemo alla fiia pertegnir, en tal manera che 'l pare retena la demessoria a pe' de si, et receva l'osofruto, o llo vadagno de ço, deme(n)tre che lla fiia se maridarà, o entrerà en religion. Questa medema causa disemo quando algune cause stabelle da mare, o da parenti d(e) mare, ven donate alla fiia. Ma lle cause mobil donate allo fiio, o alla fiia familias da çascadune p(er)sone, precisame(n)tre sia del pare.

IX - Ch'ello no sia fato çudegado sopra li beni del marido de quella quantitate de pecunia, la qual li serà lasada per demessoria della mugler³.

Se lla muier laga dimissoria allo marido en quantitat(e) de pecunia, vollemo che de ta(n)ta quantitate qua(n)ta fo la demessoria no sia fato çudegado, ma sollame(n)tre dello romane(n)te, e lla demessoria romagna a pe' del marido, que lla rason lo vol.

X - Della p(ro)prietade lasada a fiio, en tal modo che, se 'l mor sença redi, devegna quella p(ro)prietade en la fiia de testador.

Se algu(n) laga allo fiio p(ro)prietate en cotal manera che, se 'l mor sença redi, quella p(ro)prietade devegna en la fiia de collui che fé lo testame(n)to, se lla fiia de collui lo qual fé lo testame(n)to mor ananti del fiio de collui che fé lo testame(n)to, allo qual fiio en lo dito mo' quella p(ro)prietate è lagada⁴; et quella fiia de collui che fé lo testame(n){36r}to lagerà fiio, o fiia, se llo ffiio de collui che fé lo testamento⁵ mor dapò, volemo che llo fiio, o lla fiia della fiia de collui che fé lo testame(n)to niente possa aver de quella p(ro)prietade p(er) rason de demessoria cusì lagada da collui che fé lo testamento, ma remagna cu(n) plena rason a quello fiio d(e) collui che fé lo testame(n)to, e possa de quella ordenar, secondo che ad ello plasserà.

¹ W *vignir*; lat. *pervenire*.

² W *lagada*; lat. *vel dona filiae familias relicta*.

³ V *p(er) demissoria (et)c. VIIIJ*; lat. *quae ei relicta fuerit per dimissoriam ab uxore*.

⁴ W *laga*; lat. *relicta est*.

⁵ W om. *lagerà fiio, o fiia, se llo ffiio de collui che fé lo testamento*; lat. *et ipsa filia testatoris reliquerit filium, vel filiam, si postea moriatur filius testatoris*.

Questa medema causa volemo che sia oservada¹ en tuti li pare(n)ti, (e) en tuti li stranii, li qual en cotal manera laga² demessoria a çascadu(n)ne p(er)sone ch'elli vorà.

XI - Que lle *possession*³ le qual ven lasade en tal manera: che se collui a colle' è llasade mor sença redi, a çascadu(n) quelle sia date, o altra causa ·de⁴ sia fata, ch'elle se possa⁵ oblegar per dote; simelme(n)tre le p(ro)prietade le qual è⁶ a qui(n)tello, a llivello, o a censo.

Se algu(n), o alguna, laga a so fiio, ad un, o a plusor, o ad altri descendenti da elli, ecia(m)deo asendenti p(er) mascolo, algune p(ro)prietade cu(n) cotal ordene che, se collui allo qual elle è lagade mor sença redi, ad algu(n) altro sia date, o altra causa de ço sia fata, volemo che solamente quelle p(ro)prietade se possa oblegar p(er) la soa dote, o de so fiio, o de çascadu(n) altro desce(n)dente da collui per mascolo; qua(m)visdeo que 'l mora sença redi, enp(er)mordeçò la muier de collui, o lla nora, eciamdeo de çascadu(n) descendente de collui, possa tornar a quelle p(ro)prietade secondo l'usança della terra. Ma se collui averà altre p(ro)prietade libere, li çùdisi de' enprimerame(n)tre quelle dar p(er) le dote a quelle⁷ femene. Et se quelle libere possession no(n) basta⁸, li çùdisi darà de queste, o queste cossì lagade. Semeianteme(n)tre disemo che se algu(n) à p(ro)prietade a qui(n)tello, a llivello o censo, quel possa quella obligar p(er) tal enpromessa, o enpromesse qual è dite de sovra, ma en questa manera che eciamdeo en questo caso, se collui à p(ro)prietade libera, enprimeramente faça lo pagame(n)to della dote della p(ro)prietade libera. Et se lla libera no bastasse, en quella fiada recora a queste le qual è a qui(n)tello, a llivello o a censo. Et darà⁹ queste alla femena cu(n) lo so encarego, çoè secondo qu'ello l'aveva, così ella femena le abia. La qual causa no se farà en lo caso de sovra, qu(ando) per demessoria en lo sovradito modo alguna causa ven lagada. Et en un caso (e) en l'altro, li

¹ V *os(er)vado*; lat. *decernibus observari*.

² V *lagada*; lat. *relinquentibus*.

³ W V *p(er)sone*; A3 C1 C2 *pos(e)sion*; B3 M2 *proprietade*; lat. *possessiones*.

⁴ V om. *·de*; lat. *inde*.

⁵ W om. *possa*; lat. *possint obligari*.

⁶ W V om. *è*; C1 A3 *so(n)*; C2 *è*; B3 M2 om. tutta la frase; lat. *sunt*.

⁷ V *quella*; lat. *mulieribus*.

⁸ W om. *no(n) basta*; lat. *non sufficiunt*.

⁹ V *data*; lat. *et dabunt*.

çùdisi en lo pagame(n)to serverà lo¹ dito modo; o² quelle p(ro)prietade, le qual è gravade³, specialme(n)tre serà obligade alla femena sença le altre p(ro)prietade, o serà obligade universalme(n)tre, o spicialme(n)tre cu(n) le altre p(ro)prietade, açoché p(er) questo alle malicie deli rei ho(min)i sia co(n)tradiado per qual se forcerave a oblegar engagnevalmentre p(er) le soe dote le p(ro)prietade cossì co(n)dicionade, et secondo que{36v}sto ordene li çùdisi farà lo çudegado. Ecia(m)deo volemo che questa causa sia oservada qua(n)do lo frar, o la sor, laga a so frar en lo dito modo. Ma en tute le altre p(er)sone, alle qual cossì ve(n) lagado com'è dito, volemo che en questo modo no possa allienar, ni ecia(m)deo obligar.

XII - Del p(ro)pinquo allo quall è lagada la possession a co(n)prar en certo modo: reporta una utilidade solame(n)tre, e no IJ⁴.

Statuimo che, se algu(n) laga p(ro)prietade ad algu(n) so p(ro)pi(n)quo en tal ordene che se⁵ la vorà co(n)prar, quello l'abia⁶ per X, o p(er) XX, o p(er) altra quantitate plui proximana al p(re)sio che s'ende porà aver, o qu'ella serà stimada. Se quella possession serà venduta p(er) l'uso vedre, la volu(n)tade d(e)l morto sia servada, se per⁷ novo uso⁸, adoncha habia podestade lo p(ro)pinquo da l'leger se 'l vol co(n)prar p(er) l'ordene dito dal morto, et l'utilidade abia que llo morto à ordenada; o vol, lasado quell'ordene, sollame(n)tre aver quel beneficio che lli serà dato dalla leçe, no habiando l'un e ll'autro.

¹ W so; lat. *dictum modum*.

² W e; lat. *sive*.

³ W *graveda*; lat. *quae gravatae sunt*.

⁴ V *solam(en)tre. XIJ*; lat. *Quod propinquus, cui relicta est possessio ad emendum certo modo, commodum reportet unum tantum, et non duo*.

⁵ V *se 'l*; lat. *si vult*.

⁶ V *abia*; lat. *habeat eam*.

⁷ V *semp(re)*; lat. *si per*.

⁸ W om. *uso*; lat. *usum*.

XIII - Se algun laga possession ad algu(n) a co(n)prar, e llo parente, e llo plui p(ro)pinquo que ll'averà co(n)prado, l'utilidade la qual lo morto volse ch'ello avese, alo qual così laga, entregame(n)tre receva dello presio¹.

Ancora, ordenemo che se algu(n) en lo predito modo lagerà ad algun possession a co(n)prar, envero se 'l p(ro)pi(n)quo, o llo plui p(ro)pinquo chella vorà co(n)prar, sia licita causa a collui a co(n)prar quella, ma vollemo che collui habia l'utilidade, la qual lo morto volse qu'ello devese aver, allo qual ello laga la possession a co(n)prar, (e) entregame(n)tre la receva del p(re)sio lo qual vignirà d'esa.

XIV - Se lla possession è lagada che algu(n) co(n)pra quella p(er) certo p(re)sio, sia licita causa al p(ro)pinquo, o al plui p(ro)pinquo², quella co(n)prar, e llo presio sia dato a collui allo qual lo morto laga, *eceto*³ la quantitate la qual lo morto volse che collui pagasse⁴.

Ancora, coma(n)demo che se algu(n) lagerà possession ad algu(n), quello co(n)pra quella, s'ello vol, p(er) algu(n) ordenado p(re)sio; se p(ro)pinquo, o lo plui p(ro)pinquo quella vol conprar, sia licita causa a collui a co(n)prar quella, ma cu(n) çusto p(re)sio, o sego(n)do qu'ella serà stimada, e tuto lo presio sia dato a collui alo qual lo morto laga cossì a co(n)prar la possession, *eceto*⁵ quella ordenada⁶ qua(n)titade la qual lo morto volse che collui pagasse.

XV - Que cause (e) qua(n)to se de' entender che lla muier debia aver delli beni dello marido morto⁷, la qual⁸ ello laga dona (e) d(omi)na e· ca' soa⁹.

¹ V alo qual (et)c. XIII; lat. *Si quis possessionem reliquit alicui emendam, et propinquus, vel propinquior eam comparaverit, utilitatem, quam defunctus voluit illum habere, cui sic reliquit, integre percipiat de precio.*

² W om. o al plui p(ro)pinquo; lat. *liceat propinquo, vel propinquiori eam emere.*

³ W e tuta; V en tuta; C1 exceptada; A3 excepto; B3 eceto; C2 fora; M2 ecepto; lat. *excepta quantitate.*

⁴ V la quantitate la qual (et)c. XIII; lat. *excepta quantitate, quam solvere voluit eum defunctus.*

⁵ W e [***]; lat. *excepta.*

⁶ V ordena; lat. *pretaxata quantitate.*

⁷ W om. morto; lat. *De uxore, que est relicta dona, et domina.*

⁸ W om. la qual; lat. *De uxore, que est relicta dona, et domina.*

⁹ V del marido morto lo qual (et)c. XVI; lat. *De uxore, que est relicta dona, et domina; C1 lat. Quid et quantum de bonis defuncti uxor h(abe)re intelingat(ur), quam reliquit dopnam (et) dominam in domo sua.*

Ordenemo che se algu(n) laga la¹ soa muier dona et domina en casa soa, che p(er) queste paraule ella abia delli beni del morto² sollame(n)tre quelle cause le qual è² ad ella necessarie a ma(n)çar et a ber³, segundo la facultade delli beni⁴ del morto, e sia dona en casa.

XVI - Que causa è massaria, (e) que causa⁵ s'e(n)te(n)de p(er) nome de masaria.

Se algu(n) lagerà massaria, vollemo che per nome de massaria s'e(n)te(n)da tute quelle cause, delle quall collui lo qual laga usava en casa soa a comun uso, et utilidade, et com(o)do de sé (e) della soa fameia, (e)cepto quelle cause le qual è en auro et en arçento, geme (e) pere p(re)ciose, et arme de fero, scudi (e) elmi.

XVII - Delli comessarii: en qual manera elli de' intrometre la comessaria, et aministrar, (e) enfra che termene elli pò⁶ intrometre⁷.

En per quello che ll'amaistrame(n)to della rason nui amaistra⁸ che lle ultime volu(n)tade per tuto sia oservade; et en p(er) quello che 'l voler delli testadori è comesso alli comessarii, enp(er)çò d'essi e delle aministracion d'(e)si⁹, volemo favorabelme(n)tre p(ro)vedre. Deçernemo adoncha che, se algu(n) se ordenarà plusor comessarii, (e) un o plusor d'esi recuserà d'entrometre la comessaria, li altri possa entrometre e lla comun aministration far delli beni del morto. Et en¹⁰ per quello che algu(n) en perigolo del morto¹¹, (e) alguna fiada en detrimento¹²

¹ W om. *la*; lat. *uxorem suam*.

² V om. *è*; lat. *sunt necessaria*.

³ V *(e) a bevrela*; lat. *commestione et potum*.

⁴ W *bene*; lat. *bonorum*.

⁵ W *cause*; lat. *et cuiusmodi res nomine massaritici intelligatur*.

⁶ V *elli la pò*; lat. *intromittere possint*.

⁷ V *elli la pò (et)*. *XVIJ*; lat. *et infra quem terminum intromittere possint*.

⁸ V *l'ami(n)istracio(n) della rason nui amagro(n)*; lat. *Iuris namque nos edocet disciplina*.

⁹ W *esi si*; lat. *eorum*.

¹⁰ W om. *en*; lat. *et quia quidam*.

¹¹ W *morte*; lat. *in periculum defuncti*.

¹² W *en destrume(n)to*; lat. *detrimentum*.

d'altri, fradolenteme(n)tre deferre apre(n)dre la comessaria, açoché nui posemo co(n)trastar all'ingani de colloro, volemo (e) coma(n)demo che cascadu(n) che serà lasado comessario, si' se serà un, si' s'elli serà plusor, che de chî a LXXXX di no(n)brandose dalla¹ sepultura del morto, se 'l vorà, si entrometa la comessaria, (e) se 'l no lo farà, che dapò no lla possa entrometre, cossi com'ello l'avesse exp(re)same(n)tre recusada d'entrome(n)tre. E se algu(n) d(e)lli comessarii lagadi dal² morto enfra lo dito te(n)po de LXXXX di entrometerà, et li altri, un o plusor, ceserà, chello o quella che l'entrometerà non aministra, se no per la soa parte; dapò chesto tenpo si aministrarà tuto. (E) questo volemo che sia oservado se 'l testador murirà a Venesia, e se tuti li comessarii serà p(re)sente. En Venesia disemo ch'è quelli ch'è e Rialto, (e) da Grandò de³ chî a Cavàrçere.

XVIII - Che llo tavellio, lo qual è pregado de far lo testame(n)to, infra VIII di⁴ de' clamar chesta causa alli comessarii⁵.

Ancora, ordenemo che llo notero, lo qual serà pregado de far lo testame(n)to enfra VIII di nobrando dalla sepultura del morto, debia declarar al comessario, o comessarii⁶, che lli cotal èt fati comessarii o comessario dello morto. Et se 'l notero no farà questa causa, enpermordeçò lo dito tenpo de {37v} LXXXX di senpre corra ali ordenati comessarii.

XIX - Delli comessarii ordenati li qual no è prese(n)ti.

Ma se 'l morto en Venesia a si ordenarà comessario asente un anno dal te(n)po dela sepultura del morto a collui pensamo d'andar⁷, et enfra lo qual el vena o ma(n)da algu(n), lo qual sovra ço abia soa special comession e plenisima podestade sì come sé med(e)mo. (E) se 'l vignirà enfra l'anno, da cavo ad ello demo tenpo d(e) LXXXX di, no(n)brando dallo di d(e)llo so

¹ W della; lat. a sepultura.

² V o dal; lat. a defuncto.

³ V e de; lat. usquem.

⁴ W om. di; lat. dies.

⁵ V enfra VIII di de' clamar (et)c. XVIIJ; lat. infra octo dies denuntiet hoc commissariis.

⁶ W o comessaria; lat. commissariis.

⁷ V pensa d'andar; lat. duximus largiendi.

avinime(n)to, enfra lo qual tempo el possa entrometre la comessaria. Ma s'ello no lla entrometerà, poi no sia ricevudo, ma sia abiudo così como espresame(n)tre ello no lla volese aver ricevuda. Ma s'ello no(n) venne, ma ma(n)da algun, secondo ch'è dito de sovra, quella medema causa serà, e p(er) tuto questa medema causa sia fata, asi com'ello fosse vegnudo, ecepto questo, che quando algu(n) ma(n)da lo meso enfra l'ano, s'ello non dé LXXXX di da l'ano pò lo so avignime(n)to, lo meso non averà, se no(n) ta(n)to te(n)po dall'ano quanto è a vegnir, dall'ano poi lo so avinime(n)to. Ma se cota(n)ti di, çoè LXXXX, o plui è dell'ano ben averà lo meso tanto tempo, çoè LXXXX di, enfra li qual ello debia entrometre, e s'ello no l'entrometerà enfra quelli di, dapoi no lla porrà entrometre. Questa medema causa p(er) tuto disemo quando plusor comessarii èt ordenati, li qual tuti è fora de Venesia: che secondo che nui avemo dito de l'un, cossì et de plusor sia oservado, ma en cotal manera che se algu(n) de colloro vignirà enfra l'ano, sollame(n)tre per la soa parte possa entrome(n)tre enfra LXXXX di dapoi che 'l vene. Questa medema causa volemo se collui ma(n)derà messo cu(n) tal comession, com'è dito de sovra, ma lo meso averà poi lo so avignime(n)to sollame(n)tre lo te(n)po sovra designado. Ma lli altri dapoi no vignando, ni ma(n)dando enfra l'ano, questi li qual vene o ma(n)da possa entrometre tuta la comessaria. Ma se delli comessarii li qual è ordenadi altri è presente (e) altri asenti, questi li qual è p(re)sente entrometa¹ p(er) la parte soa enfra lo dito tempo delli LXXXX di. Et se enfra quello tempo elli no entrometerà, poi² entrometre no porà. Ma li asenti per un anno serà aspetadi. (E) se enfra l'ano elli vignirà, elli averà lo dito tempo delli LXXXX di. Et se enfra quel tempo elli no entrometerà, entrometre³ no porà. Ma s'elli ma(n)da enfra l'ano, questa medema causa serà p(er) tuto, cossì⁴ co' ss'elli fosse vegnudi⁵, ma lo meso averà sollame(n)te lo tempo de sovra declarado. Ma se⁶ lli asenti no(n) vignirà, o no(n) manderà, o vignirà, o ma(n)derà, e recuserà a entrometre la comessaria, li altri, o l'altro, comessarii li {38r} qual entromettesse, tuta la comessaria debia entrometre (e) aministrar. Ma se lli sovraditi comessarii la comessaria no entrometarà, o messo spicial no manderà, secondo che de sovra è dito, o po l'entromession elli passerà de questa vita, la comessaria no co(n)plida, la comessaria al plui p(ro)pinquo, o alli plui p(ro)pi(n)qui, vegna, (e) abia ta(n)to te(n)po quanto li comessarii sovraditi, enfra lo qual debia entrometre la comessaria, e poi l'e(n)tromession aministrar. Ma ss'elli recusase a entrometre,

¹ W om. *questi li qual è p(re)sente entrometa*; lat. *illi, qui sunt presentes per parte sua intromittat*.

² W o; V -; C1 *no porrà po intrometer*; A3 *dapuo*; B3 *e dapuo*; C2 *poy*; lat. *postea*.

³ W o *entrometre*; lat. *intromittere non poterunt*.

⁴ W om. *cossì*; lat. *idem per omnia erit, ac si venissent*.

⁵ W *venudo*; lat. *ac si venissent*.

⁶ W om. *se*; lat. *Verum si absentes*.

li altri plui p(ro)pinqui li qual segue de grado en grado, la comessaria possa entrometre (e) aministrar, oserva(n)do en tute le cause l'ordene sovradito.

XX - De quili li qual mor fora de Venesia, et lagerà comessarii¹.

Et en p(er) quello che sovence fiade adev(e)n che lli nostri fedel mor fora de Venesia en altre parte, consi pensamo da ordenar che en veritade s'ello ordenerà comessarii, un o² plusor, li qual ell' à p(re)sente, debia entrometre la comessaria de chì a XXX dì, no(n)brando dal dì en lo qual lo testador è sepilido. Et se algu(n)na causa elli no entrometerà, o p(er) lo dito tempo elli lagasse d'e(n)trometere, coloro li qual vol entrometre, e, se 'l fosse un, possa e debia entrometre tuta la comessaria, e³ far sollame(n)tre en li beni li qual lo morto aveva là en lo te(n)po della soa vita. Ma delli altri beni sia oservado secondo ch'è dito e p(er) tuto delli beni de collui lo qual è morto en Venesia. Ma questa medema causa disemo qua(n)do aliqua(n)ti delli comessarii su(n)t là p(re)sente, et aliqua(n)ti asenti, en p(er) quello che lli presenti⁴ la pò entrome(n)tre tuta enfra lo dito te(n)po, e tuta la comessaria far en li beni che 'l à, secondo ch'è dito⁵ de sovra. Ma se⁶ tuti li comessarii su(n)t asenti⁷, o nesun vol entrometre, ordenemo que llo legato n(ost)ro, lo qual serà là, tuti li beni del morto li qual serà là toia, (e) ma(n)da, o duga en Venesia, secondo ch'ad ello parerà, a periculo de coloro li qual à alguna causa en quelli beni, secondo uso, e vegna questi beni a ma· de meser lo doxe e del co(n)seio, li qual beni de' eser metudi en custodia delli procuratori de San Marco. E questa causa disemo delli venedisi li qual no è borçesi. Ma quando li comessarii sun asenti da collui lo qual mor fora de Venesia, così pensamo d'ord(e)nar⁸: che s'elli è tuti en Venesia en lo te(n)po en lo qual l'ordename(n)to del morto vignirà en Venesia, ordenemo che enfra LXXXX dì, no(n)brando dal te(n)po en lo qual l'ordenam(en)to vene en Venesia, debia entrometre la comessaria; ma dapò no de' entrometre, ma de ço se cognose, {38v} così com'ello avesse recusado d'entrometre. Ma s'elli è tuti asenti,

¹ V *De quelli li qual lasserà comessarii*; lat. *De illis, qui extra Venetias moriantur, et commissarios ordinaverint.*

² W om. o; lat. *vel.*

³ W V om. e; C1 A3 B3 C2 M2 e; lat. *et ipsam facere.*

⁴ W *presente*; lat. *presentes.*

⁵ V om. e tuta la comessaria far en li beni che 'l à, secondo ch'è dito; lat. *et totam commissariam facere in bonis ibi existentibus, ut supra dictum est.*

⁶ W sa; lat. *Sed si.*

⁷ W V *asente*; A3 B3 C1 M2 *absenti*; C2 è no *presenti*; lat. *absentes.*

⁸ V a *ordenar*; lat. *sic duximus distinguendum.*

en quella fiada elli averrà un anno, (e) p(er) tuto serà oservado secondo ch'è dito de sovra en collui lo qual mor en Venesia qua(n)do li comesarii sun asenti. Questa medema causa se alqua(n)ti son asenti, (e) alqua(n)ti¹ p(re)senti, ma en questi casi lo tempo dall'ano ven coputado dapoi che ll'ordenam(en)to so vignirà en Venesia, ma en cotal manera che alli collega(n)ti sia pagado, (e) alli altri li qual à rason en questi beni de questo tasaço.

XXI - Che nisun comesario possa pignorar l'aministracion della comesaria².

En per quello che molti constetuidi comesarii, li qual trata enganevelementre de scampar lo nome de inganator, no ecia(m)deo lo fato, soto ombria d'altri enganevelleme(n)tre eli se volçe en queste cause, le qual p(er) colloro deverave eser vardade co(n) favor alla ministracion della comessaria a sé creduta, pinorando en altri. Adoncha nui, voia(n)do³ che lli maliciosi da tute parte abandonadi de covram(en)ti de scudo elli sia manifesti, e lla malicia soa en ap(er)to, ché semeia(n)teme(n)tre da nui elli receva vederdon p(er) la fadiga, ordenemo che nesun comesario possa enpignar l'aministracion della comessaria, (e) s'ello lo farà no tegna la pignoracion. Questa medema causa volemo che, se 'l serà plusor comessarii, un comesario no possa l'aministracion della soa parte enpignorar⁴ all'altro comessario, deçernemo che no tegna agnùchana causa che sovra ço serà fata.

XXII - L'entrometre della comessaria no faça p(re)iudicio alli comessarii en le soe⁵ rasone⁶.

¹ W om. *son asenti, (e) alqua(n)ti*; lat. *Idem, si quidam sunt absentes, quidam presentes.*

² V *l'aministracion (et)c. XXJ*; lat. *Quod nullus commissarius pignorare administrationem possit commissariae.*

³ W om. *en altri. Adoncha nui voia(n)do*; lat. *sibi credite alteriis pignorando. Volentes igitur.*

⁴ V om. *l'aministracion della comessaria, (e) s'ello lo farà ... no possa l'aministracion della soa parte enpignorar*; lat. *Sancimus, ut nullus commissarius pignorare possit administrationem commissarie, et si fecerit, non teneat pignoratio. Idem volumus, que si plures fuerint commissarii, unus commissarius non possit administrationem sue partis alteri commissario pignorare.*

⁵ W *soi*; lat. *in rationibus suis.*

⁶ V *alli (con)messarii (et)c. XXIJ*; lat. *Quod intromissio commissariae commissariis non faciat preiudicium in rationibus suis.*

Açoché çascadu(n) cu(n) aldacia possa entrometre cu(n)fidevelleme(n)tre la comessaria d'altri, cu(n) novo ordename(n)to *ordenemo*¹ che çascadu(n) che entrometerà la comesaria d'altri² de' desponer en le cause et en le rason soe, e a ssi³ nesun preiudicio faça p(er) questa cason.

XXIII - Che çascadu(n) comessario possa entrometere la comesaria.

S'ello serà plusor comessari d'algu(n) morto, qua(m)visdeo che algun de colloro no se vorà entrometere della comesaria, (e) li altri li qual vol, un o plusor, ben pò entrometre⁴ quella comessaria; domentre che 'l vive, pò oblegar en peno (e) vendre secondo la podestade a ssi data, ecepto alla comessaria lagada ad algu(n) nisun⁵ de' socedre.

XXIV - En qual mainera⁶ li fioli, e fiiole⁷, e lli nevodi, e lli altri plu p(ro)pinqui della sclata descendent⁸ (e) ascende(n)ti⁹, li beni del morto sença testame(n)to de' socedre et reditar¹⁰.

Certo secondo che nui pe{39r}nsemo eser çusto (e) convegnivel ad ogna rason che le ultime volu(n)tade de coloro chi mor, po le qual altro no pò esser, lo stilo sia francho, en cotal manera credemo esser molto çusto che cercha li beni de coloro li qual mor çença testam(en)to, discretame(n)tre (e) cu(n) ogna diligencia studiosame(n)tre pensando, de queste cause desponemo çusta l'utilidad(e) delli redi e de colloro¹¹ li qual li socede. Et enp(er)çò ordenemo che qua(n)do algu(n) mor çença testame(n)to, s'ello laga sollame(n)tre fiiolli, chelli vegna

¹ W V om. *ordenemo*; C1 *çudegamo*; B3 M2 *ordenemo*; C2 *la fermemo*; lat. *prefigimus*.

² W rip. *cu(n) novo ordename(n)to che çascadu(n) che entrometerà la comesaria d'altri*; lat. *nova sanctione prefigimus, ut quicumque intromiserit commissariam alterius, disponendis in rebus*.

³ W *sia a sia*; lat. *iuribus suis sibi nullum preiudicium faciat hac de causa*.

⁴ V om. *della comesaria, (e) li altri li qual vol, un o plusor, ben pò entrometre*; lat. *intromittere de commissaria, reliqui, qui volunt unus, vel plures bene possunt eandem commissariam intromittere*.

⁵ V om. *nisun*; lat. *nullus*.

⁶ W om. *mainera*; lat. *Qualiter*.

⁷ W om. *e fiiole*; lat. *filie*.

⁸ W *desc(en)di*; lat. *descendentes*.

⁹ W om. *(e) ascende(n)ti*; lat. *et ascendentes*.

¹⁰ V *li beni del morto sença testam(en)to. XXIIIJ*; lat. *debeant succedere, et hereditare*.

¹¹ W om. *e de colloro*; lat. *iuxta utilitatem eis succedentium, et heredum*.

envalme(n)tre alla sucession en cotal manera che se algu(n) delli fiiolli era partito dal pare p(er) segurtade, tanto receva men quanto ell'ave dal pare. Ma s'ello ·d'è fiioli, e nevodi dal fiio, questi suceda en cotal manera que lli nevodi abia tanto qua(n)to averave so pare se 'l vivese, (e) quello evalme(n)tre parta dentro da sè. Et se elli fosse partidi da l'avo, tanto receva me(n)¹ qua(n)to elli ave dall'avo. Et se un de quelli nevodi serà partito dall'avo, en la soa parte tanto sia co(n)putado quanto ello ave dall'avo. Ma se 'l morto laga solame(n)tre nevodi d'un fiiol, quelli averà tuto. Et se un de colloro, o plusor, serà partito, o partidi dall'avo, quella medema causa ch'è dita de sovra sia oservada. Ma s'ello laga nevodi de plusor fiiolli mascoli, questi riceverà tuto. (E) tanto abia li fiiolli d'un fiio, qua(m)visdeo qu'elli sia me(n), qua(n)to li fiioli² dell'autro, quavisdeo qu'elli sia plu, en cotal manera che se algu(n) serà partito dall'avo, questa medema causa sia oservada, secondo ch'è dito de sovra. Questa med(e)ma causa disemo en casso³ d'un mascolo descendando dal morto per sexum mascoli. Et vollemo che se 'l fiio, o nevo, o çascadu(n) descendente da mascolo averà tolto muier, (e) ave dote, so pare, o so avo, o altri delli ascendenti, receva quella ana(n)ti parte collui, o lli redi de collui, sollame(n)tre delli beni mobil.

XXV - Se 'l morto lagerà sollame(n)tre fiie.⁴

Ma se 'l morto laga fiio, o fiia, un (e) una, o plusor, volemo che se lla fiia no fo, ni è maritada, en li beni mobil dello pare envalme(n)tre soceda cu(n) lo fiio del morto, (e) no abia niente delle cause stabel, se lle cause mobil basta ad ella a tal dote cu(n) la qual ella se posa

¹ V om. *me(n)*; lat. *tanto minus percipiant*.

² V om. *li fiioli*; lat. *nati ex alio*.

³ W *casa*; lat. *idem dicimus in quolibet masculo*.

⁴ Si registrano varie alterazione tra i capp. XXV e XXVI:

In W la rubrica del cap. XXV è *Se 'l morto lagerà sollame(n)tre fiie*; la rubrica del XXVI è quella del cap. XXVII (e così via sino al cap. XVIII);

V ripete due volte la stessa rubrica in XXV e XXVI: *Se 'l morto lagerà sollame(n)tre fiie*;

In A3 il testo dei due capitoli viene unito in un unico capitolo XXV;

In C2 viene mantenuta la divisione dei capitoli (con i rispettivi testi), ma con rubriche differenti; risulta esserci anche un problema di numerazione dei capp.: il cap. XXV in questo caso è il XXIV, e la rubrica è del cap. XXIV; il cap. XXXV ha invece la rubrica del cap. XXXVI;

In CESSI 1938 ritroviamo la stessa situazione riscontrata in C2;

In B3, C1 e M2 si ritrovano le rubriche con la divisione e la rubrica presente in lat.: XXV *Unde supra*; XXVI *Si defunctus reliquit tantum filias*.

co(n)vignivelme(n)tre maritar. Et se ad ella par que llo mobel no li basta, e llo fiio no vorà a colle' plui dar, en quella fiada sia licita causa a quella femena, quand'ella serà en etade, clamado so frar, se serà a itade, (e) s'ello no serà ad itade, ecia(m)deo no clamado, a convocar IIIJ o IIIJ¹ delli soi parenti da parte del pare, (e) tan{39v}ti da parte de mare, s'ella li à, o sollame(n)tre da una parte, s'ella li par, o lli çùdisi saminador sollame(n)tre se la femena vorà. Li qual parenti, o lli çùdisi, delliciente vegna se lla parte della femena del mobel sia tanta la qual li basta alla dote cu(n) la qual ella se possa cunvinivelme(n)tre maritar o no. E veçuta la qualitate della femena, e lla quantitate delli beni li qual elli à, (e) ecia(m)deo le altre circu(n)sta(n)cie veçute, s'ello apparerà ad elli tuti, o alla maor parte d'elli, que lla soa parte delle cause mobel basta alla femena alla dote, si conte(n)ta la femena de quella parte. (E) en altra manera quelli decerna tal dote cu(n) la qual ella se possa convignivelme(n)tre maritar, e tuto questo debia far quelli parenti enfra XV dì dapò qu'elli receve lo fato en lo so albitrio. Ma se questi parenti no se porà, o no se vorà concordar lo dito tempo, o tanti de una parte quanti da l'otra, en quella fiada sia duto lo fato ananti li çùdisi examiner, se lla femena vol, açochè elli, enfra XV dì dapò que llo fato ana(n)ti d'elli duto serà, diga sopra ço quel ch'ad elli parerà. Et s'elli dirà p(er) sentencia que lla parte del mobel della femena sia ad ella bastevelle a co(n)trar co(n)vegnivel matremonio, sia la femena conte(n)ta de quella parte. En altra manera li çùdisi ordenerà maor dote secondo che ad elli parerà. En questo medemo modo, li çùdisi de' determenar qua(n)do li parenti della femena sopra queste cause no se vol o no se pò entrome(n)tre, o quando la femena no à parenti a Venesia. Ma se ll'è manefesto che lla parte del mobel della femena no basta, o lli parenti, o lli çùdisi averà dito que lla parte no basta², ordena convegnivel dote, anco ecia(m)deo qua(n)do niente è³ de mobel, volemo che sia en podestade del fiio, s'ell'averà itade, se 'l vol dar tuta la dote, quando niente è de mobel, o supler la dote, quando alguna causa è del mobel, e tuto lo mobel⁴ a sé retenir, o cu(n) la fiia del morto soa sor tute le cause, sì mobel, co' stabel, partir envalme(n)tre. Et s'ello non averà itade, questa causa remagna en descriçion delli çùdisi. Ma se queste cause no serà oservade enfra meço ano dapoi che lla femena domanda per⁵ li parenti

¹ W om. e IIIJ; lat. *vel quatuor*.

² W rip. o lli parenti o lli çùdisi averà dito que lla parte no basta; lat. *vel propinqui seu iudices dixerint eam partem non sufficere, et dotem statuerunt congruam*.

³ V o; lat. *est*.

⁴ W om. e tuto lo mobel; lat. *et omnia immobilia sibi retinere*.

⁵ W om. per; lat. *per parentes, vel iudices*.

o lli çùdisi, volemo che lla femena¹ vegna co· lo frar del mobil e del stabel² ad eval parte, çoè de quelli beni li qual (è) lagadi dal morto. Questa medema rason³ sia oservada per tuto: qua(n)d'ello è plusor fiiolli cu(n) una fiia, o plusor fiie cu(n) un fiio, o çascasduna parte èt plusor. Ma se 'l morto laga un fiio, o plu{40r} sor, e simiianteme(n)tre una fia, o plusor, cu(n) nevo o cu(n) nevodi, o⁴ cu(n) altri mascoli descendenti p(er) mascolo da fiio o da fiiolli, questa causa p(er) tuto, secondo ch'è dito de sora, volemo che sia oservada⁵, eceto questo: che en la division delle cause mobil sollame(n)tre, secondo ch'è dito de sovra, o d(e)l mobil, o del stabel, li nevodi, o altri descendenti en lo sovradito modo, receva ta(n)to quanto lo pare⁶, o lli pari de colloro, s'ili vivese. Et se algu(n), o algu(ni) de colloro, fosse partito, o partiti da avo, o da pare, o da altro delli asende(n)ti⁷, et delli beni de collui alguna causa abia ricevudo, tanto receva men en la soa parte; e questo volemo quando li beni ven partiti entro li mascoli. Questa medema causa sollame(n)tre i nevodi, o un, o plusor, o altri descendenti en lo predito modo, semeianteme(n)tre se 'l serà un, o plusor, cu(n) una fiia, o plusor⁸, ma se cu(n) fiiolli, e nevodi, e altri descendenti en lo p(re)dito modo, o cu(n) un, o cu(n) plusor de colloro, e llo serà una fiia, o plusor, e una neça, o plusor, o altre descendente da fiio, o da fiiolli per mascolo, questa medema causa p(er) tuto se de' far, ma en cotal manera que lla neça, o lle altre desendente en lo p(re)dicto modo, tanto delli beni mobil, s'illi basta alla dote, o del mobil, o del stabel, abia en la parte soa, quanto lo pare, o lli pari de coloro averave, sego(n)do che nui avemo dito de sovra en li nevodi. Quello ensteso si statuimo quando le neçe, o lle altre descenda(n)do en lo modo p(re)dito, una o plusor, serà romase dal morto cu(n) fiio, o cu(n) fiioli del morto sollame(n)tre, o cu(n) nevodi un, o plusor, sollame(n)tre, o cu(n) altri descendendo en lo modo p(re)d(i)c(t)o. En tuti questi casi, se 'l fiiol un, o plusor, o nevo⁹, o nevodi, o altri descenda(n)do en lo modo p(re)dito, averà muier, e lli pari, o li avi, o algu(ni) altri delli ascendenti averà le soe dote, volemo che queste dote se debia tor sollame(n)tre delli beni mobil ana(n)ti parte

¹ V om. *domanda li parenti o lli çùdisi, volemo che lla femena*; lat. *posquem mulier requisiverit, per parentes, vel iudices non fuerint observata, volumus, que mulier veniat.*

² W om. *e del stabel*; lat. *et immobilibus.*

³ V *chosa*; lat. *ius.*

⁴ W om. *o*; lat. *vel.*

⁵ W *os(er)vado*; lat. *volumus observari.*

⁶ W *parere*; lat. *pater.*

⁷ V *desce(n)dentibus*; lat. *de ascendentibus.*

⁸ V om. *o plusor*; lat. *vel pluribus.*

⁹ W [***]; lat. *vel nepos.*

d'essi, o lli soi redi, o lli soi socedori. Le fiie che à o averà maridi¹, en neguna manera cu(n) li diti mascolli, o cu(n) algu(n) de colloro soceda, ma sia co(n)tente della soa dote. Questo ensteso sia en la neça una, o plusor, che à o ave marido, et en çascaduna altra descende(n)te.

XXVI – Se 'l morto laga solam(en)tre fiie.²

Ma se 'l morto laga sollame(n)tre fiie, e de quelle alguna abia, o abia abiudo marido, (e) alguna no l'abia, ni l'abia abuto, volemo che quelle que ll'à, o que ll'à abuto³, ensemble cu(n) le altre ch'è dite, soceda en tal manera che quelle che è, o fo maritade, tanto receva men en soa parte, q(u)anto fo le dote. (E) se cu(n) queste {40v} fiie lo morto laga neçe del fiio, o deli fioli, o en altra manera descenda(n)do p(er) mascolo del fiio, o deli fiioli, se tute⁴ è⁵ tal qu'elle non abia mai abuto marido, ensemble cu(n) le fiie soceda, en tal manera ch'elle abia tanto quanto averave abuto li pari, s'illi vivese. Et se una, o plusor, de queste neçe, o delle descendente⁶ en lo modo p(re)dito, è o fo maridade, tanto receva men en la soa parte, quanto fo lle soe dote, o se 'l mascolo lagerà sollame(n)tre neçe, o descendando e(n) lo modo sovradito del fiol, quelle ch'è en quello grado soceda envalmentre; le altre descenda(n)do abia tanto quanto so pari devea aver, oserva(n)do lo sovradito ordene que lle maritade receva men. E⁷ quel che nui avemo dito en la fiia, (e) en çascadu(n) descenda(n)do en lo dito modo, çoè s'ell'à marido, o ave, tanto men⁸ sempre receva quanto ell'ave en dote, questo entendemo quando la dote fo delli beni del morto. Ma se de⁹ plusor fiioli è¹⁰ plusor neçe, no de' aver plui quelle ch'è nade d'un fiio, ca quelle dell'autro. Et se altre descendando del fiio per mascolo serà cu(n) quele neçe le fie, si

¹ W *marido*; lat. *viros*.

² W riporta la rubrica del cap. successivo: *En qual manera la sucession e lla redate deli beni deven ali ascendenti, se 'l no serà descendenti*; lat. *Si defunctus reliquit tantum filias*.

³ V om. *volemo che quelle que ll'à o que ll'à abuto*; lat. *volumus, que ille, que habent, vel habuerunt viros*.

⁴ V *se cute*; lat. *si omnes sunt*.

⁵ W *en*; lat. *sunt*.

⁶ W *desce(n)da(n)do*; lat. *vel descendantibus*.

⁷ V *En*; lat. *Et*.

⁸ W *o ave, che tanto men*; lat. *vel habuit, tanto minus percipiat*.

⁹ W om. *de*; lat. *Sed si ex pluribus filiis plures neptes sunt*.

¹⁰ W V *en*; lat. *Sed si ex pluribus filiis plures neptes sunt*.

abia sì¹ co' averave so pari²; elle descendando en lo dito modo abia sì co' pare, et en questi casi tuto sia oservado quel ch'è dito de sopra. Li nevodi, o lle neçe descendando de fiia, en neguna manera soceda, si 'l concore cu(n) le dite p(er)sone; ma s'ell'à lagado fiia, o fiie, ch'eba, o abia aibuto marido, queste envalme(n)tre soceda.

XXVII - En qual manera la sucession e lla reidate deli beni deven ali ascendenti³, se 'l no serà descendenti⁴.

Ma s'ello no(n) ·de serà descendenti, ma sollame(n)tre ascende(n)ti, volemo che enprimerame(n)tre lo pare vena a sucesion dello fiio e po⁵ l'avo padrenal, se pare no(n) ·de fosse, et così en çascadu(n) mascolo ascendente p(er) sexo mascolo, en ta(l) manera che enprimerame(n)tre coloro vegna li qual fo al morto en plui p(r)oximo grado. Ma se 'l morto averà lagado cu(n) li diti ascendenti frar, o fradelli, volemo che quelli fradelli, o frar, vegna cu(n) quelli ascendenti a sucesion, (e) enval divison sia fata entro quelli. Ma se 'l morto averà lagado nevodi da frar, o da fradelli, cu(n) ascendenti, o cu(n) altri fradelli, o sollame(n)tre cu(n) ascendenti⁶, semeianteme(n)tre volemo⁷ che quelli nevodi da frar soceda cu(n) quelli, ma en cotal manera che questi nevodi abia tanto qua(n)to averave so pare se 'l vivese. Ma ad altri d(e)scende(n)ti da frar questa sucesion no se desce(n)de en questa causa. E qua(n)do è sollame(n)tre ascendenti⁸ dal morto, se 'l morto no laga ascendenti, o descende(n){41r}ti, ma sollame(n)tre fradelli, quelli fradelli suceda envalme(n)tre. Ma s'ello laga cu(n) fradelli nevodi da frar, vegna quelli nevodi alla sucesion ensembleme(n)tre cu(n) li fradelli, en tal manera que

¹ V om. *sì*; lat. *filie percipiant, sicut patres earum perciperent*.

² V *pare*; lat. *patres*.

³ W *descendenti*; lat. *ascendentes*.

⁴ W e V anticipano la rubrica del cap. XXVIII, che in questo modo viene ripetuta due volte (andando così a risanare lo slittamento della numerazione dal cap. XXV); la rubrica a testo è tratta dalla rubrica del cap. precedente, che in W era stata anticipata; lat. *Qualiter successio bonorum, et hereditas ad ascendentes, si non fuerint descendentes, deveniant*.

⁵ W V *della*; C1 e poi; A3 *dapuo*; B3 e po; C2 *delo fiio d'ela ana(n)ti lo avo*; M2 e puo; lat. *quod primo veniat pater ad successionem filii deinde avus paternus*.

⁶ V om. *o cu(n) altri fradelli, o sollame(n)tre cu(n) ascendenti*; lat. *Si vero nepotes ex fratre, vel fratribus defunctis relinquerit cum ascendentibus, et cum aliis fratribus, vel cum ascendentibus tantum*.

⁷ V *rip. semiiantementre vollemo cu(n) ascendenti semiianteme(n)tre vollemo*; lat. *similiter volumus, que ipsi nepotes ex fratre*.

⁸ V *ascende(n)te*; lat. *ascendentes*.

questi nevoli receva tanto quanto so pare se 'l vivese. Ma lle¹ sorore no ricevude, quando è fradelli, ma sollame(n)tre cu(n) nevoli da frar le soror vergene no maritade ve(n) ricevude envalme(n)tre. Et se nesuna delle dite p(er)sone desce(n)denti, (e) ascende(n)ti, e cu(n)lateral, è llagada dal morto, en quella fiada sia fato della sucession de cului sego(n)do l'usança della tera.

XXVIII - Delle sucession delle femene che mor sença testame(n)to: p(ro)ceda en quel medemo modo segundo che delli mascoli è dito.²

Ma lle sucession delle femene che mor sença testam(en)to proceda en quel medemo ord(e)ne, segundo ch'è dito de sovra, ma en cotal maine(r)a³ che s'ì alli mascoli, co' alle femene vergene, maritade (e) vedoe, de tuto 'l mobil o stabel, envalmentre vegna la sucession.

XXIX - Che 'l fiio nasudo ana(n)ti lo legitimo matremonio sia reputado legitimo (e) sia rede⁴ en li beni del pare, se 'l pare de collui torrà cole' legitimame(n)tre p(er) muier⁵.

Ma açoché nisuna q(ue)stione segundo che quence endredo venia⁶ fata, e possa da quence ana(n)ti naser, nui deçernemo ordena(n)do che llo fiio nasudo della femena, ananti che la femena⁷ sia data allo marido cu(n) legitimo matremonio cu(n) quella medema femena, se 'l pare del fante cu(n) quella medema femena co(n)tragerà ligitimo matremonio, quello fiio sia reputado legitimo p(er) la rason, (e) sia rede en li beni del pare, così co' se 'l fosse nado poi fato⁸ matremonio; et questa causa sia entesa del fiio lo qual serà nado, de soluto, e de soluta⁹, la qual è libera.

¹ W *Ma se lle*; lat. *Sorores autem*.

² V *en quel medemo ~~logo~~ modo (et)c. XXVIIJ*; lat. *Quod successio bonorum mulierum, ab intestato morientium eodem modo procedat, ut de viris dictum est*.

³ W om. *maine(r)a*; lat. *ita tamen*.

⁴ V *redi*; lat. *heres*.

⁵ V *se 'l pare de colui torà colle' (et)c. XXVIIIJ*; lat. *si pater eius eam mulierem receperit legitime in uxorem*.

⁶ V *vegnirà*; lat. *fiabat*.

⁷ W om. *ananti che la femena*; lat. *ante quam mulier*.

⁸ W *poi lo fato*; lat. *post contractum matrimonium*.

⁹ W om. *e de soluta*; lat. *qui de soluto et soluta, que fit libera, natus fuerit*.

XXX - De algu(n) che entra e monasterio sença testame(n)to, (e) farà p(ro)fession: volemo che po la professio(n) ello no possa far testam(en)to.

Se algu(n) entra¹ en monasterio se(n)ça testame(n)to, (e) farà² p(ro)fession, volemo che po la p(ro)fession³ ello no possa far testam(en)to, e ss'ello lo farà, niente no vaia. Ma da quella fiada tuti li so beni stabel vegna ali redi o p(ro)pi(n)qui so, secondo l'ordene lo qual nui disemo de sovra, quando algu(n) mor sença testam(en)to, ma en cotal manera che del mobil tanta parte abia lo monasterio, qua(n)ta averave un deli fiioli. Ma s'ello non averà fiiolli⁴, o fiio, o fiia, o fiie vergene, o nevo, o nevodi, o neça, o neçe virgine, de fiio o de fiioli, en quella fiada tute le cause stabel d(e)vegna en lo monastero.

XXXI - Che llo monego, o lla munega, no pò venir a sucessio(n).

{41v} Ancora, ordenemo che 'l monego, o monega, proffeso, o professa, no possa vignir a succession, se 'l pare, lo qual morì sença testame(n)to, averà lagado fiio, o fiia, o nevo, o neça de fiio o de fiia⁵, frar, o nevo, o neça de frar.

XXXII - Se algu(n), ana(n)ti l'e(n)tram(en)to del monasterio, o ana(n)ti la p(ro)fessio(n), serà costituito comesario: en qual te(n)po ello la porà⁶ aministrar⁷.

Volemo che se algu(n) monego, o monega, ana(n)ti l'entram(en)to del monastero, ana(n)ti la p(ro)fessio(n), serà costituito, o cu(n)stituida, comesario, o comesaria, s'ell'entromete la comessaria, et dapò farà professio(n), possa quella comessaria aministrar de coscentim(en)to

¹ W om. *entra*; lat. *ingreditur*.

² W *enfra*; lat. *fecerit*.

³ V *p(ro)mession*; lat. *post professionem*.

⁴ W om. *Ma s'ello non averà fiiolli*; lat. *Sed si non habuerit filios*.

⁵ W *fiio*; lat. *vel filia*.

⁶ W *par*; lat. *possit eam administrare*.

⁷ V *en q(ua)l te(n)po (et)c. XXXIJ*; lat. *Si quis ante ingressum monasterii, vel ante professionem constitutus fuerit commissarius, quomodo possit eam administrare*.

dello abado, o dello prior, o della soa abbadessa, o prioressa. Ma dapò la profession en nisun te(n)po possa esser co(n)stituidi comessari, o comessarie; (e) s'elli serà co(n)stituidi, o cu(n)stituide, no vaia, eceto li abbadi, abadesse, priori, o prioresse, *li qual*¹ no abia superior en quello monasterio, o en altro, certe² questi, o queste, pò esser costituiti comessarii o comessarie.

XXXIII - La femena partida³ p(er) avulterio p(er) lo çudìsio della glesia no sia audita sovra la promessa da scodre⁴.

Se algu(n)a femena p(er) çudìsio della glesia serà partida p(er) avolterio da so marido, (e) dema(n)derà dalli nostri çudisi che lli sia fato çustisia sovra la soa enpromessa, volemo che sovra ço⁵ en nesuna manera sia aldita. Ma se 'l marido, dapò cotal separacion, quella femena a si gongerà, trando quella sì co(me) muier, secondo che pò publicamente aparer, la rason dela dote a quella torna⁶, secondo ch'ella l'avea ana(n)ti la separacion⁷.

XXXIV - Che lla femena, po la morte d(e)l marito sença testam(en)to, pò aver delli beni del marido, s'ella vorà vedoar⁸.

Se algu(n) mor sença testam(en)to, lagada muier⁹, la qual farà vodo de sollene venduitade poi la morte del marido enfra l'a(n)no e 'l dì, lagadi fiiolli, o p(ro)pinqui, un o plusor mascollì, o femene, volemo che quella femena niente habia delli beni del marido, se no stallo en la cha' de

¹ W V om. *li qual*; C1 C2 *li qualli priori o prioresse non à*; A3 *che no ano*; B3 M2 *li qual no(n) ha*; lat. *prioribus, vel priorissis, qui priores, vel priorissae non habent superiores.*

² V *certi*; lat. *Isti enim, vel iste.*

³ V *p(ar)tidi*; lat. *separata.*

⁴ V *sov(r)a la p(ro)messa (et)c. XXXIIJ*; lat. *super exigenda repromissa.*

⁵ W om. *ço*; lat. *super hoc.*

⁶ V *retorne*; lat. *redeat.*

⁷ V *sì cho(m)e ananti la sep(ar)axon avea*; lat. *sicut ante separationem habebat.*

⁸ V *s'ella vorà (et)c. XXXIIIJ*; lat. *si viduare voluerit.*

⁹ Da qui in poi V ha una redazione differente, per questo motivo il testo, che si discosta molto da quello di W (sia dal punto di vista del volgarizzamento, che formalmente e linguisticamente), viene riportato in Appendice (1).

morto dome(n)tre ch'ella viverà, sego(n)do che co(n)vignivelle parerà, en¹ cotal manera che se 'l serà mester che quella casa p(er) l'enp(ro)messe de fiia, o de neçe d(e) fiio un, onde plusor, sia data, o ve(n)duta, essa della casa. E questa causa disemo se d'altronde serà beni p(er) le dote delle p(re)dite femene, ma niente nosa questa causa en l'enpromessa de quella k'è vedoa. Ma se 'l morto lagerà fiiolli, o fiie, nevodi, o neçe d(e) fiio un, o plusor, li qual è co(n)stituidi en menor etade, e quella ch'è vedoa co(n) coloro vorà star, envero se colle' serà mare, o ava {42r} de colloro, abia ancora vito e vestito delli beni del morto, secondo la facultade de colloro, deme(n)tre che llo menor de colloro, o de colori, vignirà a itade.

XXXV - Che lla reditade delli beni delli liberti vegna en li signori, se illi murirà sença testam(en)to, et sença fiiolli, o p(ro)pinqui.

Se algu(n) dé libertade allo so s(er)vo, e quello libero morirà sença testam(en)to, s'ello non à fiiolli (e) p(ro)pinqui, l'ereditade de colloro vegna en lo signor, o en li redi dello signor.

XXXVI - Nisun no pò desreditar so fiioll.

Invero, nisun pò desreditar so fiio en tuto, che 'l no faça ad ello alguna particolla della soa reditade, (e) a ello la laga en testam(en)to. E questa particolla ent(er)pretemo e disemo che se(n)pre se de' entendre la t(er)ça della soa parte delle cause stabel, la qual ella avese abudo dal pare p(er) l'aventura, s'ello no fosse manefesto, la qual causa no sia que llo fiio cun anemo d'ençuriar avese metudo man en lo pare, la qual causa en veritade èt uribelle felonia.

Explicit liber quartus.

¹ *W ma en; lat. ita tamen.*

Comença li capitoli delo libro quinto.

I - De quelli li qual mor for de Venesia sença testam(en)to.

II - De quelli li qual entrometerà li beni (e) l'aver d'algo(n) vegnedego morto for de Venesia sença testam(en)to.

III - Se algu(n) entrometerà li beni o ll'aver d'algo(n) morto sença testam(en)to for de Venesia.

IV - Che la leçe faça stridar p(er) comandador dela¹ corte che quelli li qual à rason en l'aver dello morto sença testam(en)to vada ala leçe.

V - De collui lo qual entromete li beni d'algo(n) morto, açoché en Venesia quelli beni debia restetuir alli comessarii.

VI - Che fata la stridason le carte debia esser metude en coma(n)daria p(er) l'aver delo morto sença testam(en)to, lo qual aver serà fora de Venesia.

VII - Del debitor lo qual vignirà allo t(er)mene: s'ello no porà² regovrar dal crededor la carta cu(n) la segurtade, rep(re)senta la pecunia del debito a miser lo dose (e) ali çùdisi.

VIII - De quelli li qual è tegnudi de pagar algo(n) debito for d(e) Venesia.

IX - Se llo debito se de' pagar en tal logo là no è logo de come(n)dacion.

X - Chi vorà la possession del so debitor p(er) lo so debito, se llo p(ro)pi(n)quo o lladrano vorà pagar lo debito a collui, ello li darà la carta dello so debito a collui cu(n) vigor (e) robor.

XI - Se algu(n) darà la soa possession ad altri p(er) peno o segurtade.

XII - No vaia la donacion se doi {42v} almen delli axaminator no soscrie en la carta della donacion.

XIII - De forço.

XIV - De collui lo qual p(re)somerà sença liçencia enpignorar altrui.

XV - De collui lo qual p(re)senterà ad algo(n) vadia de far lo pagam(en)to: encontenente debia dar peno e· man delli çùdisi.

XVI - Que lla pecunia o altre cause le qual se de' pagar ogno ano, e no serà pagade plusor ani, ensembrementre d(e)bia esser pagade.

XVII - Cascadun lo qual ven calu(n)pniado dell'aver del compagnion serà clamado cu(n) una clamason.

¹ W *desa*; lat. *ministerialem curie*.

² W *porta*; lat. *poterit*.

XVIII - De un coma(n)dam(en)to solame(n)tre che se de' far de raubarìa, de preda, de furto, de forço (e) delle altre cause che se co(n)te(n) e· llo capitollo.

XIX - De int(er)p(re)tason che se de' far de quì a un anno p(er) miser lo doxe e per coloro chi fé questo Statuto.

Expliciunt capituli libri quinti.

Comença lo libro qui(n)to.

I - De quili li qual mor fora d(e) Venesia sença testam(en)to.

Comandemo delli ho(min)i li qual sença testam(en)to mor fora de Venesia che tuti chelli li qual en diverse parte del mondo per meser lo doxe, o p(er) li ho(min)i de Venesia, li qual è tegnudi dello pro e della honor de Venesia, p(er) sacrame(n)to for de Venesia debia entrometre, o far entrometre, li beni e ll'aver d(e)l morto sença testam(en)to. E sse a coloro parerà che p(er)tegna a utilidade delli socedori, o delli crededor en quelli beni (e) aver, faça vendre, o venda, o ca(m)bia de quello aver, o de quelli beni, li qual beni, aver, o ca(n)bio, o p(r)esio manda, o envesta, o faça envestir, sego(n)do che a ssi meio parerà. Le qual tute cause en Venesia duga o manda p(er) çerto homo in testimonio d(e) boni ho(min)i, e debia eser *dade*¹, ove meser lo doxe cu(n) la maor parte d(e)l so conseio dirà enfra XX dì che 'l entrerà en Venesia, o alla leçe, recevando sollame(n)tre d(e) ço segurtade da miser lo doxe e dal conseio, o dalla leçe dalo qual, o p(er) lo qual, elli dellibererà. Et abia collui, o quelli li qual de tute le sovradite cause riceverà, secondo ch'è dito, dalli retori o dali baili² sovrascritti, (e) entregame(n)tre secondo ch'è dito en Venesia le durà, e daràlli IIIJ p(er) centenaro o men, secondo che allo retor parerà, p(er)çò quello sia tegnuto de vardar o envestir, e de mantegnir tute queste cause fedelme(n)tre. En altra

¹ W *dala*; V *darla*; lat. *in testimonium bonorum hominum danda*.

² W *beni*; V *baili*; lat. *baiulis*.

manera lo bello, o llo retor, queste cause tute meta, e no ma(n)d(e)rà se en quello logo serà statu{43r}ido logo de coma(n)daria; en altra manera en lo mior logo che ad elli parerà en testimonio de boni ho(min)i, cu(n) cotal ordene che tuti chelli beni (e) aver entregam(en)tre debia dar, sego(n)do che meser lo doxe p(er) letre soe co(n)tignano cu(n) lo so cu(n)seio, o cu(n) la maor parte d'eso, co(n)ma(n)darà, o p(er) la leçe. Ma tuti questi beni (e) aver de' esser en pericollo sì delli crededori, co' delli socedori.

II - De quelli li qual entrometerà li beni (e) l'aver d'algo(n) venedego morto for de Venesia sença testam(en)to.

Affermemo che çascadu(n) lo qual entrometerà fo· d(e) Venesia li beni (e) l'aver delli ho(min)i, o d'algo(n) morto sença testam(en)to, abia podestade de dur tute queste cause a Venesia, le qual de' esser date e refudate alla leçe entregame(n)tre p(er) sacrame(n)to a meser lo doxe, o allo so co(n)seio, enfra XX dì dapò ch'ell'entrerà en Venesia, (e) abia de ço IJ p(er) centenaro. Ma se quelli beni, e aver, serà tal che 'l parà p(er)tignir a l'utilidade delli crededori o delli socedori, abia podestade de ca(n)biar chel aver, o d'investir, e tute cause de dur a Venesia (e) de dar enfra XX dì, sego(n)do ch'è dito p(er) sacrame(n)to, e de ço aver debia IIIJ p(er) centenaro. E dalla leçe o da meser lo doxe, e dalo so conseio, de ço, secondo ch'è dito, receive segurtade. Ma questi tuti sovrascripti beni et aver del morto sença testam(en)to sia en pericollo sì d(e)lli *crededori, co' delli*¹ socedori, secondo ch'è dito.

III - Se algo(n) entrometerà li beni o l'aver d'algo(n) morto sença testame(n)to fora de Venesia.

Disemo che se algo(n) da quence ana(n)ti entrometerà fora de Venesia li beni o ll'aver d'algo(n) morto se(n)ça testam(en)to, e no oserverà l'ordene co(n)preso de sovra, çoè no presenterà enfra lo dito te(n)po, o no refutando debia mendar alli crededori, o socedori, en quelli beni et aver, tanto en doplo quanto ell'averà entromesso. Ni no laga qu'ello no presenta, e refuda, sego(n)do ch'è dito, li beni e ll'aver p(er) ocasion d'algo(n) entradito. Ma l'entradito, e tuti li beni, e ll'aver vegna alla ma(n) della leçe. E lla leçe meta l'entradito, e lli beni, e ll'aver apreso li procuratori de San Marco. E ll'entradito vaia ana(n)ti li çùdisi, secondo che 'l doveva valler co(n)tra collui allo qual fo fato l'entradito.

¹ W om. *crededori, co' delli*; lat. *tam creditorum, quam succedentium*.

IV - Che lla leçe faça scridar p(er) coma(n)dador della corte che quelli li qual à rason en l'aver del morto sença testame(n)to vada alla leçe.

Certo, la leçe farà publicame(n)tre en bando stridar p(er) lo gastaldo, o rivero, o p(er) lo ministirial della corte, che se algu(n) sovra quello aver del presente taseço averà rason cu(n) carte, o sença carte, a {43v} quella leçe no tarda ad andar, la qual quantitate che basta (con)vegnevelleme(n)tre a tuti a pagar lo cavadal. Ma se lla qua(n)titade serà menor, e collui lo qual averà rason en esa quello men vorà receive, façando segurtade dello ricevime(n)to, abia quella. (E) se de quello lo qual manca dalli redi del morto, qua(n)d'elli p(er)vignirà a plena itade, dal dì della fata enquisicion p(er) la leçe enfra lo mese co(n)siguirà la debita presentacion, la qual serà cotal. P(er) vero quello rede çurerà che, sego(n)do qu'ello crede, miior rason no pote esser fata a collui, eceto de llibr. IIIJ de viniciani, o men, o de do p(er) centenaro, le qual la leçe à ordenado che sia dato a collui lo qual entromete quell'aver, et quella fiada riceverà plena segurtade. Et se llo crededor recuserà da receive l'aver, de quell'aver li çùdisi della corte ad utilidade delli socedori, enfra lo termene dello so çudegado, d(e)spona ale man delli procuratori de San Marco. E se 'l morto sença testame(n)to non averà debito, semeiantemente dispona questo aver en ma(n) de quelli p(ro)curatori enfra lo t(er)mene dello so çudisio ad utilidade del socedor, alli qual procuratori che, quand'ello vignirà a itade, secondo che çusto serà, alli crededori recora. Ma no volemo che 'l debito de quelle carte, en tanto quanto a colloro p(re)sentado fo, debia montar. Ma se 'l serà maor quantitate del cavedal delli credetori, domanda li çùdisi en qual manera è stati li vadani d'altri. E secondo ch'elli troverà demandando, (e) ad elli discretame(n)tre parerà, quel che serà lo romagne(n)te entro quelli parta, alli qual parerà convegnivel. Volemo ecia(m)deo che tute le cause, le qual li çùdisi en lo tempo dello so çudisio riceverà en comandaria, quelli çùdisi enfra lo termene dello so regime(n)to tute quelle cause debia dar en comandaria alli p(ro)curatori de San Marco, secondo l'ordene ch'elli receive.

V - De collui lo qual¹ entromete li beni d'algu(n) morto, açoché en Venesia quelli beni *debia*² restituir alli comessarii.

¹ W om. *lo qual*; lat. *qui*.

² W V om. *debia* (forma ripresa dal rubricario di W); C1 *rinstituiscia*; A3 *restituia*; C2 *restituisa*; B3 M2 *li renda*; lat. *ut ea commissarii Venetias restituat*.

Certo, se collui lo qual mor fora de Venesia enfra lo t(er)mene che en quelle carte se co(n)tignerà, alle qual en quelli taxegi en quella fiada serà fati, ordenerà p(ro)curatori a dur li beni alli comesarii, li qual serà en Venesia, e llo p(ro)curator no troverà li comesarii a Venesia, quello p(ro)curator enfra lo te(n)po lo qual serà denotado en lo testame(n)to a desinar li beni alli comesarii, o, se te(n)po no se {44r}rà ordenado, enfra IIIJ mesi, quelli beni entragame(n)tre alla leçe dea, e segurtade della leçe receva. La qual causa, s'ello no farà, d(e)bia me(n)dar alli crededori o alli socedori en quelli beni (e) aver, tanto en doplo, qua(n)to ello entromese (e) ave, ni no laga ch'ello¹ no(n) p(re)senta, e refuda li beni e ll'aver, sego(n)do ch'è dito, p(er) occasio· d'algu(n) entradicto, delle qual cause, secondo la leçe la qual parla de quelli ch'è morti sença testame(n)to, li savii çùdisi despona.

VI - Che fata la stridason le carte debia esser metude en coma(n)daria p(er) aver dello morto sença testame(n)to, lo qual aver serà fora de Venesia.

Ordenemo² che quando lo doxe, o li çùdisi, fa stridar che çascadun lo qual à carta, o carte, o altra rason sovra li beni d'algu(n), lo qual è morto fora de Venesia sença testame(n)to, quela carta o quelle carte meta en coma(n)daria; volemo che, se algu(n) no le meterà, enp(er)mordeçò le cause del morto vegna en Venesia allo p(er)icollo sì de colloro li qual no le mete, como de coloro li qual no le à messe. E niente vaia a ço collui lo qual no meta³ la carta, qua(n)to a quelli beni li qual serà ma(n)dati a Venesia, se pericolo en quella vignirà. E questa causa entedemo delle carte le qual no serà rote.

VII - Del debitor lo qual vignirà alo termegne: s'ello no porà recontra· dal crededor la carta⁴ cu(n) segurtà, rep(re)senta⁵ la pecunia a meser lo doxe e⁶ alli çùdisi.

¹ W rip. *laga ch'ello laga ch'ello*; lat. *Nec pretermittat, quin bona, et habere representet.*

² W *Ardenemo*; lat. *Statuimus.*

³ W *mera*; lat. *qui non posuerit cartam.*

⁴ W *quarta*; lat. *cartam.*

⁵ W *p(re)sença*; lat. *representet.*

⁶ W om. *e*; lat. *et.*

Cum çosiacausaché algu(n) debitor ana(n)ti lo t(er)mene, o dapò, en lo qual ello è tegnudo da pagar lo debito allo crededor, legitimame(n)tre o rasonevelleme(n)tre à p(re)sentado, s'ello no pò regovrar la carta cu(n) la segurtade dallo so crededor, rep(re)senta la pecunia dello debito allo dose (e) alli çùdisi, p(er) sé o p(er) so meso, reçeवंdoli darà allo co(n)ma(n)dador, lo qual p(re)senta quella allo crededor, e se 'l serà asente, rende lo debito, se lla carta cu(n) la segurtade allo d(e)bitor serà renduta. En lo dito modo, de cavo lo dibitor ana(n)ti meser lo doxe e lli çùdisi rep(re)senta quella medema pecunia, la qual pecunia lo doxe p(er) sente(n)cia delli çùdisi farà e(n) un sacadello co(n) sigelo de plu(m)bo sigilato, e darà quella pecunia sigillata alli p(ro)curatori de San Marco, soto pericollo de collui lo qual quella no volse reçeuvre, cu(n) cotal ord(e)ne qu'ella no lla re(n)derà al crededor, se 'l crededor no renderà la ca(r)ta al debitor o alli p(ro)curatori de San Marco, et segurtade ad ello farà sopra questo debito. E ricevuda la segurta{44v}de e lla carta dal p(ro)curator de San Marco, o dal dibitor, quello p(ro)curator sia tegnudo a re(n)dre la pecunia allo crededor, o a collui lo qual è en so logo. Et chesta causa ch'ello no pò far allo crededor meior rason, en cotal manera che collui lo qual è en logo del debitor s'ente(n)da, se 'l debitor, o collui lo qual è en logo del debitor, çura secondo la soa co(n)sencia. Ma poi questa desposion, la carta plui no cora en pena. Ma se ana(n)ti la p(re)sentacion la carta serà rota, da quel te(n)po che lla carta fo rota¹, de chi alo te(n)po della p(re)sentacion, nui no vedemo² que lla pena comesa no sia scosa. Ma se 'l serà, p(re)senterà parte del debito, e 'l crededor no lla vorà recevre, quelle cause le qual è dite de tuto lo debito sia fate delle parte del debito, quanto a quella parte, ma p(er) l'otra parte, la qual no è p(re)sentada, remagna quella carta en lo so vigor.

VIII - De quelli ch'è tenuti de pagar algu(n) debito³ fora de Venesia.

Che quando algu(n) è tegnudo a pagar algu(n) debito fora de Venesia, se 'l serà corte p(er) Venesia, o ello serà trovado ana(n)ti che 'l t(er)mene sia fenido, e poi lo debitor presenterà la pecunia al crededor, s'ell'è p(re)sente, e ss'ello no lla vorà recevre, ello la p(re)senterà allo legato. Ma se llo crededor no serà p(re)sente, ello la p(re)senterà en questo medemo modo allo meso, la qual pecunia, s'ella serà legitimame(n)tre e rasonevelleme(n)tre p(re)sentada, lo meso la sigillirà cu(n) lo so segello d(e) plonbo i(n) testimonio de boni ho(min)i, e serà metuda i(n)

¹ W *rata*; lat. *rupta*.

² lat. *vetamus*.

³ W *debitor*; lat. *debitum*.

custodia, se coma(n)daria serà là, en testimonio de boni ho(min)i. Ma se no ella serà renduta allo debitor sigelata, e po la carta no lavorerà en pena, ma se ana(n)ti la carta serà rota, oservado o en parte o en tuto, sego(n)do che nui avemo dito de sovra de collui lo qual p(re)senta en Venesia. (E) questa causa volemo che sia oservada se 'l debitor no lla desigilla. Ma s'ello la desigilla monta la carta cossì co' s'ello no ll'avese presentada. Ma se llo debitor serà trovado en tal logo *ove* no è corte de Venesia, en *quela*¹ fiada, se 'l p(re)senta legitimame(n)tre (e) rasonevelleme(n)tre al crededor, s'ell'è p(re)sente, e no la volse recevre, lo dibitor sigellerà la pecunia en testimonio de boni ho(min)i, e soto lo testimonio de colloro el meterà la pecunia en custodia en algu(n) logo o sia comandaria.

IX - Se llo debito se de' pagar en tal logo li *ove* che logo *no* sia de coma(n)daria.

Ma s'ell'è tegnudo a pagar dibito en tal logo *ove* no sia coma(n)daria, *manderà*² quello aver en V{45r}enesia en testimonio de boni ho(min)i per seguro homo. Ma se nave, né homo vignirà de quello logo en Venesia, ma(n)da quello aver allo crededor en Costadinopolim, o farà quello aver metre là en alguna conma(n)daria en testimonio de boni ho(min)i. Ma se nisun homo, ni nave, troverà, la qual vegna en Venesia, o vada en Costa(n)tinopoli, ello porterà la pecunia del dibito en algu(n) logo *ove* sia coma(n)daria, e meterà quello aver³ en coma(n)daria.

X - Chi vorà la possession dello so debitor p(er) lo so debito, se llo p(ro)pi(n)quo o lladragno p(ro)verà pagar lo debito a collui, ello li darà la carta dello so debito a collui cu(n) vigor (e) cu(n) robor.

Quando algu(n) vorà la possession dello so debitor p(er) lo so debito, se llo p(ro)pinquo o lladragno del debitor vorà pagar lo debito alo crededor, e se 'l crededor se vorà pagar, el darà la carta del debito so cu(n) vigor (e) robor allo p(ro)pinquo o lladragno del debitor, lo qual vorà pagar lo debito al crededor. E sse 'l crededor averà abuto investison, o proprio, ana(n)ti che lli XXX dì del p(ro)pio sia compliti, tute queste cause çova allo p(ro)pinquo o allo ladrano.

¹ W *qua*; lat. *tunc*.

² W om. *manderà*; lat. *mittet*.

³ W *en quello*; lat. *et ponet illam in commendaria*.

XI - Se algu(n) darà la soa possessio(n) ad altri p(er) pegno (e) segurtad(e).

Se algun darà la soa possessio(n) ad¹ altri p(er) peno e p(er) segurtade, en lo dito modo lo p(ro)pinquo o ladragno la de' aver, ma si darà al signor del peno quello che se co(n)ten en lo pegno, et se 'l proverà che 'l signor del pegno abia dato me(n) de ço che se co(n)ten en lo pegno, lo signor del pegno çurerà da dir la veritade, quanto p(re)sio de ço paga, (e) quanto el dirà ad ello, tanto cum *prode*, doplo pagerà. Ma s'ello no vorà çurar, ello no pagerà plu ad ello, se né proverà ch'ell'abia pagato cu(n) lo pro(de), emp(er)mordecò² e llo doplo. Certo, se 'l p(ro)pinquo, o lladragno, voiendo quella possessio(n), elli p(re)senterà quelli peni a collui lo qual fé lo pegno enfra XXX dì del fato pegno, (e) en quella fiada no lavorerà lo pegno de pro(de). Et volemo, quando algu(n) en lo dito modo mete la³ soa possession en pegno, che doi delli axaminator suscriba, se ad elli parerà que lla pignoracion no sia en fraude del p(ro)pinquo o del ladragno; en altra manera no de' suscriber. La pignoracion fata en altra manera della posesion no valerà.

XII - No vagla la donacion se doi alme(n) delli examinadori no scrive e lla carta de donason.

Ancora, disemo qua(n)do algu(n) vol donar la soa causa stabel, ch'ella no possa esser ferma donacion⁴, se almen doi delli asaminator no soscrive en la donacion. E questi asaminator co(n)sidererà se lla donacio(n) è fata en fraude, secondo ch'è dito d(e) sopra, açoch'elli possa saver {45v} si⁵ de⁶ suscrive en la donacio(n) o no.

XIII - De forço.

¹ W *al*; lat. *quis det possessionem suam alteri*.

² W *pagato mascollo pro(de)*; lat. *appagasse probaverit cum prode tamen, et duplo*.

³ W *en la*; lat. *dicto modo possessionem suam ponit in pignore*.

⁴ W *la donacion*; lat. *ut non possit esse valida donatio*.

⁵ W *fi*; lat. *ad hoc ut scire possint, utrum subscribere in donation debeant, vel non*.

⁶ W *de' lle*; lat. *ut scire possint, utrum subscribere in donation debeant, vel non*.

Se algun entrometerà la posesio(n), o lla causa d'altri p(er) força, tuta la rason la qual ell'à en quella causa, o possession p(er)da, et dea vadia de me(n)dar alla corte. Ecia(m)deo cu(n)sì sia fato a collui lo qual se fa çustisia p(er) viole(n)cia. Collui lo qual farà asalto en cha' d'altri, en tal manera ch'ello ro(n)pa la porta, o lla pare' della casa, o d(e)lle cause della casa torà, una causa que vaia cotanto, o lla stimason de quella causa, sia çudegado a me(n)dar, e sia data allo signor della casa en la qual ello fé l'asalto. Ma se i(n)sigando algu(n) ello fé l'asalto en ca' d'algu(n), menda¹ allo signor della ca' en pecunia, secondo che alli çùdisi parerà, e dà vadimonio de me(n)dar alla corte.

XIV - De collui lo qual p(re)sumerà se(n)ça liçencia enpignorar altrui.

Ca collui lo qual sença *licencia*² p(re)somerà a far pignoracio(n), sia çudegado a rendere li pegni, e darà vademonio de me(n)dar alla corte.

XV - De collui lo qual p(re)senterà vadia ad algu(n) de far lo pagam(en)to: enco(n)tene(n)te debia dar pegno e· ma(n) delli çùdisi.

Comandemo che da quence ana(n)ti sia oservado che çascadu(n) lo qual p(re)senterà vadia dana(n)ti li çùdisi de far pagam(en)to ad algu(n), debia enco(n)tenente dar pegno e· ma(n) delli çùdisi d(e) XIJ dnr. p(er) libr. en quanto mo(n)ta lo cavedal, se 'l parerà alli çùdisi da recevre la vadia. Ma s'ello no lo oseverà, li çùdisi debia dar quelli pigni p(er) le p(re)d(i)c(t)e chose³ en man del camarle(n)go dello cumun de Venesia.

XVI - Che lla pecunia, o altre cause le qual se de' pagar ono anno, (e) no serà pagade plusor anni, ensebleme(n)tre debia esser pagade.

¹ W *mender*; lat. *emendet*.

² W om. *licencia*; V *parola*; lat. *licentia*.

³ W *p(er) perduti*; lat. *pro predictis*.

In per quello ch'ello no par lo debito a dementre e· llo qual non è satisfato e(n) llo t(er)mene, nui ordenemo che se algu(n) ognùchan ano devea¹ pagar alguna cantitade de pecunia o altra causa, e plusor anni ello no ll'à pagà, ad *ensemble* tuto quello lo qual en quelli² anni ello devea pagar possa esser d(e)mandato.

XVII - Çascadu(n) lo qual ven calognado dell'aver del co(n)pagnion serà clamado cu(n) una sola³ clamason.

Se serà plusor en una casa, o e(n) una nave, (e) algu(n) de colloro p(er)derà algu(n) aver, e dubiterà sse d'algu(n) de colloro sovra l'aver a ssi tolto, ello poria calognar çascadu(n) che 'l vorà de colloro. (E) collui lo qual quello calognerà, çurerà da dir la veritade, la qual che 'l sa, (e) a far sta causa ello serà clamado cu(n) una solla vocacion. Adoncha p(er) la qual vocacion se 'l no vignirà, en quella fiada çurerà collui {46r} che ll'aver, lo qual li è tolto, ello⁴ ll'avé en la casa, o en la nave, en la qual collui fo, (e) d'ella li fo tolto; ni no crete ch'ello possa recovrar quello aver, se no p(er) Deo (e) per colloro li qual fo co· ello. Ma collui lo qual fo clamado, (e) disprisierà a vegnir, serà çudegado a rendre quello aver.

XVIII - De un comandame(n)to sollame(n)tre che se de' far de raubarìa, p(re)da, furto, forço (e) dele altre cause che se co(n)ten en lo capitolo.

Ordenando ordenemo che de raubarìa, et p(re)da, (e) de furto, (e) de forço, e de clamori, e d'entrediti, e de p(re)sentacio(n)e, sollame(n)tre abia un comandam(en)to sença endusia de avogador.

XIX - De int(er)p(re)tacion che se de' far de chì a un anno p(er) meser lo doxe (e) p(er) colloro che fé questo Statuto.

¹ W *davea*; lat. *debeat*

² W *quella*; lat. *in his anni*.

³ W om. *sola*; lat. *una sola vocatione vocabitur*.

⁴ W *ella*; lat. *ille*.

En per quello che a nesun no de' esser dubito che colloro de' ent(er)pretar le leçe, e lle oscuritade de quelle redur en luse de verasio entindime(n)to, li qual fé quelle co(n) p(ro)pria fadiga, volemo che se algu(n) dubito o oscuritade e· li dicti n(ost)ri Statuti de chî a un anno ocorese, tuti, o doi de colloro, li qual quelli fé ensemble metre cu(n) nui, de chî allo dicto te(n)po habia libera facultade d'entrepetar e de delucidar, alla qual ent(re)pretacio(n) o dellucidacion così fata en ogra manera sia obedito.

Explicit liber qui(n)tus.

Comença li capitulli dello libro de promession.

E· nome dello Signor Deo (e) dello nostro Salvator Iexu Cristo, en l'ano dello Signor M CC XXX IJ, dì VIJ ensando lo mese de Iulio, en la quinta endicion e· Rialto¹.

I - Delle nave le qual ronpe.

II - Capitulo delli latroni: de furto da sol. XX (e) en çó, o da sol. XX de chi a cento.

III - Capitulo de furto da libr. X de chi a V, da XX de chi a X, (e) da XXX de chi a XX, (e) da LX de chi a XXX.

IV - Per furto facto da libr. LX en su, sia apeso lo ladro.

V - De plusor latroni trovadi: çascadu(n) de colloro tal pena sostegna qual sustignerave un sollo, se fosse p(re)so en lo furto.

VI - Dello ladro lo qual serà trovado en cha' d'altri.

VII - De collui lo qual serà trovado en ca' d'algu(n), e serà en co(n)sciencia delli çùdisi ch'ello sia intrado² p(er) furto.

VIII - Sovra collui lo qual serà trovado cava(n)do o ronpando casa d'autri.

IX - Capitulo de raubarìa o de p(re)da.

X - Sovra colloro li qual receve sienteme(n)tre robarìa, o preda, o furto.

XI - Capitulo sovra colloro li qual mete violente man en altri.

XII - Colloro che serà accusati de homecidio: s'illi no confenserà, {46v} o provar no se porà, sia co(n)de(n)pnati sego(n)do la discrecio(n) delli çùdisi.

XIII - En qual manera li testimonii debia valer co(n)tra li malfatori.

XIV - Che contra li acusadi e clamadi, li testimonii entraduti sia clamadi.

XV - Che delli malleficii, li qual serà fati fora de Venesia, lo malfator debia esser ponido e çudegado.

¹ W eialto; lat. *In nomine Dei, et Salvatoris nostri Iesu Christi. Anno Domini 1232 die septimo mense Iulii exeunte Inditione 5 Rivoalti.*

² W ch'ello de(n)tra; lat. *Quicumque in domum alicuius repertus fuerit nocte.*

XVI - Che lla significacio(n) delle letre delli retori, li qual serà p(er) meser lo doxe, (e) p(er) lo cumu(n) de Venesia, sovra li maleficii fati, debia valer contra li malfatori.

XVII - Contra colloro li qual fa algu(n) maleficio o herbaria¹.

XVIII - Che nesun p(re)suma a far, se(n)ça licencia de meser lo doxe, pignoracio(n) sovra forester.

XIX - Capitulo de debito fato d'algu(n) forester: che lla p(er)sona çudegada sia data allo forester, s'ello la dema(n)derà.

XX - Sovra colloro li qual fauserà lo sigello del doxe, o della sal, o serà fausator de moneta.

XXI - Capitollo sovra colloro li qual è clamadi a dir la veritate sovra li malficci.

XXII - Capitolo sovra colloro li qual receve soldo o marinareça.

XXIII - Capitulo de colloro li qual cu(n) gallea, o altro legno, ese (e) ofende li amisi de Venesia.

XXIV - Capitolo d'enprestedo.

XXV - Capitollo sovra colloro li qual fausa le marcadandie.

XXVI - Capitollo sovra collor li qual vende nave contra statuto.

XXVII - Che nesun debia entrometre de² possession d(e) Turo, de Charon, della Torre Nova e de Baiba.

XXVIII - Che llo semplo de promisson, la mare della qual non aparese, debia esser aldito se alli çùdisi parerà.

XXIX - Capitollo sovra colloro li qual le ponçelle desponcellerà p(er) força, o cu(n) maritada, o co· u(na) altra femena serà.

XXX - Chelli malleficii varii (e) diversi no spacificadi: la sente(n)cia sia en descriçion(n) delli çùdisi, secondo la qualitate del maleficio.

Comença lo libro de promesion.

Cumçosiacausaché per força de çustisia nui siamo tegnudi da mendar li mali, (e) da ponir li malificii, p(er) merito de sulicitudine a nui data a far questa causa, tanto plui studiosame(n)tre volemo entendre qua(n)to la correçion delli vicii tuto 'l paese ven dito plui laudevel, adoncha

¹ W *herabia*; V *Sov(r)a quellor ke fasse algun maleficio o hebaria*; lat. *De maleficiis et herbariis*.

² W *da*; lat. *de possessionibus Turi et de Carone*.

nui, *Jacomo Teupolo*¹, p(er) la Gracia de Deo de Venesia, de Dalmacia (e) de Grovacia doxe, cu(n) li n(ost)ri çùdisi e lli savii del conseglo, cu· laudame(n)to del pòvollo de Venesia, p(er) questa nostra publica carta de p(ro)missio(n).

I - Delle nave le qual ronpe.

{47r} Ordenando ordenemo che se da quence ana(n)ti alguna nave, sì de veniciani², co' de stranieri, en tuto lo destreto de Venesia se ronperà, çascadu(n) che a quella nave vignirà, (e) alguna causa delli beni, o dell'aver, o delli beni d(e) quella nave p(er) caxon d'alturio, o p(er) força torà, débiala re(n)dre enfra IJJ dì all'omo de chi le cause serà, o alla mason de collui, o llogarlle en comandaria a pe' delli procuratori de San Marco, a nome de collui del qual le cause serà, d(e)lle qual cause tal parte averà qual nui, o lli socedor nostri, cu(n) lo nostro co(n)seio, asigneremo a collui. Ma s'ello no farà così, tuto quello che 'l *tollse*³ alla p(er)sona della qual el fé, en doplo debia mendar, (e) ancorâ nui lo nostro bando; voiando che collui de cui fo la causa habia podestade de provar a collui lo qual tolle le cause quanto ello porrà delle cause tolte, (e) ancora da callognarllo, che 'l debia declarar la veritade p(er) sacram(en)to, s'ell'ave p(er) lui della causa, (e) qua(n)to, (e) ecia(m)deo tuti li homini li qual el saverà che abia abuto d(e)lli beni de quella nave. E tuto quel che ad ello serà provado, o p(er) sacrame(n)to confeserà ch'ell'abia abuto, en doplo renda alla p(er)sona de cui la causa fo, (e) ancora a nui lo bando nostro. Et s'ello non averà onde che 'l renda, la ca' de collui sia ruinada en tera; (e) a(n)cora collui tanto *in p(re)son*⁴ debiamo aver enfin⁵ deme(n)tre que 'l dea tute le cause ch'ell'ave, e llo ba(n)do nostro. Ma simel lege sovra colloro li qual va a fogo, e p(er) cason d'alturio, o p(er) força, alguna causa tolle, vollemo che p(er) tuto sia oservado.

II - Capitulo delli latroni: de furto da sol. XX en çóso, o da sol. XX de chì a C.

¹ W om. *Jacomo Teupolo*; lat. *Iacomo Theupulo*.

² W *Venesia*; lat. *Venetiarum*.

³ W *troverà*; lat. *abstulerit*.

⁴ W om. *in p(re)son*; lat. *et illum in vinculis tantum*

⁵ W *enferi*; lat. *et illum in vinculis tantum insuper debeamus habere, quousque det, que habuit universa*.

Delli latroni ordenemo che *se*¹ algu(n) *farà*² furto da sol. XX en çó, la prima fiada sia frustado. Et se 'l farà furto da sol. XX de chì a C, sia frustado (e) bolado. Se po bolame(n)to e lla frustason, el serà trovado da cavo en furto da sol. C (e) en çó, p(er)da un oculo, se 'l serà en co(n)sciencia delli çùdisi che 'l sia frustado o bolado.

III - Capitulo de furto da libr. X de chì a V, da XX de chì a X, da XXX de chì a XX, da XL de chì a XXX.

Ma se algu(n) farà furto la prima fiada de dineri de Venesia da libr. X de chì a V, sia privado d'un oglo; ma da XX de chì a X libr., p(er)d(a) l'oglo e lla man; da XXX libr. d(e) chì a XX, sia privado d'entra(n)bi li ogli; de libr. XL de chì a XXX, p(er)da li ogli e una ma(n). Ma se 'l serà trovado un'altra fiada en quella qua(n)titade de fur{47v}to, sia apeso, se 'l serà en co(n)sciencia delli çùdisi che 'l habia p(er)duto li ogli e lla man p(er) furto.

IV - P(er) furto facto da libr. XL en su, sia apeso lo latrone.

Se algu(n) la prima fiada farà furto da XL libre (e) en su, sia apeso.

V - De plusor laroni trovadi: cascadu(n) de colloro tal pena sostegna qual sustignerave u(n) solo, se fosse preso en lo furto.

Ma se 'l serà trovadi plusor latroni a far furto, tal pena sostegna çascadu(n) de colloro qual sustignerave un solo, se 'l fosse preso en lo furto.

VI - De laro lo qual serà trovado en ca' d'altri.

¹ W om. *se*; lat. *si*.

² W om. *farà*; lat. *furtum fecerit*.

Ancora, se algu(n) ladro serà trovado en ca' d'altri, e cu(n) algu(n) cortello defendevel el presumerà a defendrese ello, o fuçando el firirà algu(n) co(n)¹ cortello, la man dextra sia taiada a collui, (e) ancora si' orbado.

VII - Sovra collui chi firà trovado i(n) ca' d'altrui, e serà i(n) coscienza delli çùdisi che p(er) furto serà intrado.

Ancora, se algu(n) serà trovado de note en ca' d'altrui, e serà en cosienca delli çùdisi che p(er) far furto ello entra en quella casa, sia frustado (e) bollado. E se p(er) quella medema cason un'altra fiada serà preso, (e) serà en co(n)sienca delli çùdisi che p(er) quella medema cason el fo frustado (e) bollado, p(er)da l'oglo. E se algu(n)na causa ello torrà della ca', ancora sia ponido secondo la forma de questa promesio(n).

VIII - Sovra collui lo qual serà trovado cavando o ronpando la ca' d'altrui.

Ancora, se algu(n) serà trovado cavando o ronpando la ca' d'altri, p(er)da un oglo. E se alguna causa ell'averà tolto della casa, ancora sia punido secondo la forma della p(ro)mission.

IX - Capitulo de² raubarìa o de preda.

Ancora, se algu(n) chi farà raubarìa o preda en lo d(e)streto de Venesia, de Grando de chì a Cavàrçere, dentro (e) d(e) fora, çoè en mar da migera L de chì alli *liti*³ descorando da Grando de chì alo porto vendre de Lloredo, lo qual fo oltra questo lo qual è mo, sovra algu(n) vignando en Venesia, o ensando de Venesia, da sol. XX (e) en çó, la prima fiada debia esser frustado e bolado. Et se un'altra fiada el serà preso en quello medemo maleficio, debia p(er)dre un oglo. Ma se lla raubarìa o preda la prima fiada serà da sol. C, la man a collui li sia taiada. Ma sse lla raubarìa serà da XX libr. de chì a C sol., p(er)da li ogli; e se lla raubarìa serà da XX libr. et en su, sia apesso. Ma se 'l fugerà fata la raubarìa o preda, e serà en cosienca delli çùdisi {48r}

¹ W *cu(n) algu(n) co(n)*; lat. *vel fugiens percusserit aliquem gladio*

² W *Capitulu(m) da*; lat. *De raubarìa, sive preda*.

³ W *diti*; V om. *liti*; lat. *usque ad littora discurrentia a Gradu*.

ch'ello fé la raubarìa o lla preda, e serà trovado, tanto dèbiase entrometre delli beni soi, quanto la raubarìa o lla p(re)da la qual el fé, e llo bando nostro, lo qual vignirà en nui, e tute le altre cause entromesse debia esser date a collui lo qual fo raubado. Se 'l fugerà sença la man taiada, ognu fiada ch'ello serà trovado la man li sia taiada ad ello. Et s'ello firirà algu(n) cu(n) la ma(n) averta, o cu(n) lo pugno, façando raubarìa o p(re)da, e farà sangue, p(er)da la man. Ma se en altra manera en çascadu(n) altro modo el farà sangue façando raubarìa o p(re)da, sia apeso. Ma se 'l serà trovado plusor a far raubarìa o preda, çascadu(n) de colloro sostena tal pena qual sustignirave un se 'l fosse preso en¹ la raubarìa o en la p(re)da. Ecia(m)d(e)o queste cause le qual è dite de raubarìa, p(re)da (e) de lautrocino, volemo che sia oservade², e colloro li qual serà confesi, o cu(n)venti p(er) provo de testimonii, e ss'elli no vol confesar, ni no pò esser ad elli provadi, ni no è manifesto, sia en discrecio(n) delli çùdisi ad enponer a colloro tal pena qual elli vorà.

X - Sovra colloro li qual receve scie(n)teme(n)tre raubarìa, o preda, o furto.

Se algu(n) furto, o raubarìa, o preda scientemetre riceverà, et questo serà manifesto, o elli lo cu(n)fererà, od ello li serà p(er) testimonio provado, elli de' s' co' latroni, o raubatori, o predatori, fir ponidi.

XI - Sovra coloro li qual mete violente mane en altri.

Ancora, statuimo che çascadun che firirà altrui doi bandi debia mendar: un a nui, (e) un a collui che serà ferido. Et s'ello firirà cu(n) cortello³, (e) farà sange, soiaça allo nostro bando, et allo ferido debia me(n)dar XXV libr. E s'ello lo firirà en altra manera, e farà sangue, p(er) descrecion delli çùdisi sia çudegado. Se collui chi firirà alciderà, for cha si defendando, sia enpresso. (E) tuti quelli padessa simel pene li qual cu(n) lui serà stado (e) averà firido.

¹ W se 'l fosse preso s'ello en; lat. *qualem sustineret unus solus, si deprehenderetur in raubarìa, vel preda.*

² W oservado; lat. *Hec quoque, que dicta sunt de raubarìa, preda, et latrocinio, in his volumus observari.*

³ W ca(n) colloro; lat. *cum gladio.*

XII - Choloro chi serà acusati de homicidio: s'elli no cu(n)fesserà, o provar no se porà, sia co(n)dep(n)nati sego(n)do la discrecio(n) delli çùdisi.

Ancora, ordenemo che se algu(n) serà preso e duto dananti da nui e delli nostri çùdisi p(er) maleficio d'umicidio, s'ello no co(n)feserà l'umicidio, o ello no lli se porà provar p(er) testimonii, o ello no serà manifesto che 'l l'a{48v}bia fato, sia en consciencia d(e)lli çùdisi, e descrecion, de condonarlo e de ponirlo, s'illi averà consciencia ch'ell'abia fato l'omecidio del membro¹ o de membri, sego(n)do ch'a lloro discrecion parerà.

XIII - En qual manera li testimonii debia valer contra lo malfator.

Ancora, se algu(n) serà p(re)so p(er) algu(n) maleficio, li testimonii li qual dananti nui el malfator testimonierà p(er) sacrame(n)to, la veritade vaia tanto quanto dana(n)ti li çùdisi, delli qual testimonii serà scriti li diti².

XIV - Che co(n)tra li acusadi et clamadi, li testimonii entraduti sia clamadi.

Ancora, se algu(n) serà stridato ch'e· llo cotal di³ sia dana(n)ti de nui e delli n(ost)ri çùdisi, a deféndrese d'algu(n) maleficio onde el serà calonado, e no vignirà, nui e lli nostri çùdisi li testemonii introduti p(er) sacrame(n)to devemo auldir. E tanto vaia ogno te(n)po li diti de quilli testimonii, quanto se collui lo qual è acusado fosse p(re)sente, li diti delli qualli testimoni sia scriti.

XV - Che delli maleficii, li qual serà fati for de Venesia, lo malfator debia esser ponido e çudegado⁴.

¹ W *nebro*; lat. *membro*.

² lat. *quorum testium dicta scribantur*.

³ V *ke tal e tal di*; lat. *q(ue) tali (et) tali die*.

⁴ W *ponidi e çudegadi*; V *ponido e çudegado*; lat. -.

Ca delli maleficii li qual fora de Venesia e alguna parte de questo mo(n)do vegnedego en venedego, e 'ncontra venedego averà fato, si dello malleficio fato for de Venesia lo malfator no serà ponido, volemo (e) ordenemo che se quel malfator serà duto dananti li nostri çùdisi p(er) li diti malleficii fati for de Venesia, che p(er) questi nostri çùdisi lo malfator sia ponido e çudegado, secondo la forma de questa promission, secondo la qualitate¹ del maleficio.

XVI - Che lla significacion delle letre delli retori, li qual serà p(er) meser lo doxe, o p(er) lo cumu(n) de Venesia, sopra li maleficii fati, debia valer cu(n)tra li malfatori.

Ancora, volemo (e) ordenemo che se algu(n) venedego algu(n) maleficio contra venedego, (e) en venedego, farà for de Venesia, e de ço no serà ponido, se sopra ço la podestade, o 'l bello, o rector delli nostri logi a nui manderà le soi letre, acusando lo malfator del maleficio fato, (e) significando lo malleficio ch'ello fo provado p(er) testimonii, o ello lo cu(n)fessa dananti da ello, ta(n)to vaia questa acusacio(n), e lla significacio(n) de queste letre, se 'l serà provado secondo ch'è dito p(er) testimonii, o confessa, sarà alla podestade, o baillo, o rector, ch'ell'abia fato questo maleficio, se {49r} dana(n)ti nui e lli nostri çùdisi questo maleficio p(er) testimonii fosse provado. E sia ponido, e çudegado lo malfator, se 'l serà trovado o duto dana(n)ti li çùdisi nostri, secondo la quallitade del pecado.

XVII - Contra coloro li qual fa algu(n) maleficio o erbaria.

Eçiamdeò ordenemo che se algu(n) homo, o femena, darà ad algu(n) maleficio o erbaria a mança· o a ber, o farà alguna causa p(er) la qual el d(e)bia perir, o esser mato, sia frustado e bollado, se en cosiencia delli çùdisi serà che 'l abia fato lo maleficio. Ma se 'l serà provado p(er) testimonii, o ello co(n)ffesserà ch'ell'abia fato lo malleficio, o in publico, o manefesto serà, p(er)da li ogli e la man, secondo la discrecion d(e)lli çùdisi. Ma se p(er) occasion d(e) questo maleficio, o d'erbaria, algun murirà, o lla me(n)te p(er)derà, sia apeso o brusado lo malfator, s'ello confesserà, o co(n)vento p(er) testimonii serà, o publico, o manefesto serà. E simel² pena volemo che sostena collui, o coloro li qual a far queste cause conseio darà, en questo modo e ordene ch'è dito de sopra e questo capitulo: ma se algu(n) homo, o femena, farà

¹ W li *qualcade*; V la *qualitade*; lat. *qualitatem*.

² W *simael*; lat. *similem*.

maleficii li qual ven dite dal povolo amatoria, o algun altri malefactori che algu(n) homo, o femena sia vadiada, sia frustado e bollado. E chi conseio darà sostena simel pena.

XVIII - Che negun p(re)suma a far, sença licencia de meser lo doxe, pi(n)gnoracion sovra forester.

Ancora, ordenemo che nesun presoma a far pignoracion sovra algun forester sença la nostra licencia e delli nostri socedor, contra la qual causa se algu(n) p(re)sumerà a far p(er) baldeça dela mateça, volemo che collui lo qual serà pignorado abia podestade de teginirse della facta pignoracio(n) a collui lo qual fé la pignoracion, o a cui ello vorà de colloro li qual fo con ello, li qual nui volemo restituir, li debia tuti li pigni, et a nui paga lo nostro bando, (e) un altro al comun, (e) ancora la mitade della causa, p(er) la qual el pignora' vegna en la nostra podestade, e dello nostro comu(n), e ll'otra mitad(e) en elo. E se 'l fuçerà, o serà en consciencia delli çùdisi ch'ell'abia fato la pignoracio(n), debia esser stridato a casa soa, e ss'ello no vignerà allo termene ordenado, e delle soi cause serà trovade, tanto debia esser entrometudo delli beni soi, quanto serà la fata pignoracion, e llo nostro bando, lo qual de' vignir en nui, e tute le cause entromesse debia esser date a collui lo qual {49v} fo pignorado. Ma se lli beni de collui no se po(r)rà trovar, en quella fiada la p(er)sona de collui, o delli soi redi mascolli, dar devemo a collui lo qual fo pignorado, s'ello la demanderà, (e) ancora lo nostro bando a nui debia eser oservado.

XIX - Capitollo de debito fato d'algu(n) forester: que lla p(er)sona çudegada sia data allo forester, s'ello lo demanderà.

Ordenemo ecia(m)deo a çascadu(n) che serà çudegado en la nostra corte de debito fato âlgu(n) forester, debia rendre lo debito. Ma s'ello no lo renderà, la p(er)sona de collui sia data allo forester, s'ello la d(e)mandarà. Ma se no serà p(re)sente, o po lo comandame(n)to nostro lo debito no pagerà, semianteme(n)tre la p(er)sona sia data allo forester, se lla demanderà.

XX - Sovra colloro li qual fauserà lo sigello del doxe, o della sal, o serà falsador de moneta.

Ancora, ordenemo che se algu(n) fauserà lo nostro sigello, o della sal, o serà fausator della nostra moneda, che 'l debia p(er)dre la ma(n), se de questa causa el serà co(n)fesso o cunve(n)to p(er) testimonii.

XXI - Capitollo sovra colloro li qual è¹ clamadi a dir la viritade sovra li malleficii.

A questa causa² eciamdeo ordenemo che se algu(n) serà clamado a dir la veritade sovra fato de furto, sovra fato de preda, o sovra raubarìa, sovra fato de ferime(n)to, o de omecidio, o sovra fato de maleficio³, p(er) nui o p(er) nostri socedori, o p(er) quella p(er)sona cu(n) la volu(n)tade nostra allo qual fato p(er)tignerà, e recuserà da dir la veritade p(er) sacram(en)to, dea marche d'arçento L allo nostro comu(n), lo qual se ad ello trovado no serà, debia esser fata⁴ carta sovra ello de çudegado, sego(n)do l'usança d(e) quella terra, debia L marche. E de tute queste cause, çoè de furto, de preda, de raubarìa, d(e) p(er)cussion, d'omicidio, de maleficio, se algu(n) dana(n)ti de nui, o lli nostri socedori, co(n)feserà, la paraula ch'elli co(n)fesserà ch'elli l'abia audito della bocha de colloro, basta a çudegar colloro.

XXII - Capitollo sovra colloro li qual receve soldo o marinareça.

Ancora, ordenemo che cascadu(n) che torà lo soldo del cumu(n) o marinareça d'alguna nave, o fuça, o no(n) fuça⁵, no(n) farà lo s(er)visio p(er) lo qual ello à ricevudo lo soldo o lla marinareça, ogra fiada ch'ello serà trovado, sì longame(n)tre *sia tegnudo en p(re)son*⁶, che quello soldo o marinareça ello renda en doplo, (e) a nui lo bando nostro, s'ello no avesse abuto iusto enpedime(n)to, ma dome(n)tre qu'ello renda quello soldo o marinareça. Ma se enfra VIIIJ di ello no llo farà, sia frustado (e) bollado.

¹ W *el*; V *è*; lat. *est*.

² W *cause*; lat. *Ad hac statuimus*.

³ W *omecidio*; lat. *maleficii*.

⁴ W *fato*; lat. *diiudicatus carta secundum terre consuetudinem usque ad marcas 50 debeat fieri super eum*.

⁵ W *faça*; lat. *sive non fugiat*.

⁶ W om. *sia tegnudo en p(re)son*; lat. *tandiu debeat in carcere detineri*.

XXIII - Capitollo de coloro li qual cu(n) gallea, o altro legno, esse {50r} (e) offende li amisi de Venesia.

Ordenemo, ancora, de quilli li qualli co(n) gallea o altro leno, ensendo de Venesia, ofe(n)derà alli amissi de Venesia, tuti quelli che de quella p(re)da o quella raubararia averà parte, debia re(n)dre tuto. Collui lo qual serà raubato abia podestade da tegnirsse a ca ello vorà, un o¹ plusor d(e) quelli che averà abuto parte del da(n)pno che lli serà fato, s'ello, o elli, no se porà p(er) sacram(en)to defendre, qu'elli no habia saputo che colloro sia amisi de Venesia.

XXIV - Capitollo de enp(re)stedo.

Ancora, ordenemo che quand'el serà ordenato che lli ho(min)i d(e) Venesia faça avedadego, (e) el serà algu(n) che no l'abia fato, che color se serà trovado che 'l fia co(n)streto a farlo, sego(n)do che 'l serà trovado, o che 'l fo trovado en lo te(n)po che ll'avedadego fo ordenado, sego(n)do che allo nostro comun plaserà.

XXV - Capitollo sovra colloro li qual falsa le marcadandie.

Ancora, ordenemo che se algu(n) da quence ana(n)ti fauserà merchadandie, et el serà trovado, perda la marchada(n)tia; (e) en collui che l'averà conprade vegna çença presio, (e) altratanto me(n)da allo nostro comu(n), né en algu(n) tenpo da ende ana(n)ti abia lialtade, e sia stridato en scalla ch'ello no sia mai abuto p(er) lial. Se questo no se podese provar, abia podestade lo co(n)prador da metre collui sovra ço a sacram(en)to. De colloro li qual averà conp(r)ado, ordenemo che de ço no faça nesuna concordia, e se 'l serà trovado.

XXVI - Capitollo sovra colloro li qual vende nave co(n)tra statuto.

Ancora, ordenemo che çascadu(n) de quilli ch'à çurado da no ve(n)dre soa nave co(n)tra nostro statuto, s'elli la ve(n)derà, p(er)da quanto elli à al mundo, e quel tuto vegna en lo nostro comu(n), e sia stridato sperçurio en scala.

¹ W en; lat. *vel*.

XXVII - Che nesun se debia entrometre della posesio(n) de Suro, de Co(n)ron, della Torre Nova e d(e) Baiba.

Ancora, ordenemo che nesun s'entrometa d'aver alguna possession de quelle che nui avemo a Suro, a Corone, a Tore Nova o lla Torre d(e) Baiba, poi lo te(n)po en lo qual a si serà concedude, se altra p(er)sona enprimerame(n)tre, po collui, no entrometése quelle posseso(n) p(er) nostra co(n)cession.

XXVIII - Qu(o)d exenplu(m) p(ro)missionis, cuius mater no apparet, audiri debeat, si iudicibus videbitur.

En per quello che una carta de p(ro)mission, la qual fé meser *Enrigo Dandolo*, nostro p(re)decesor de bona memoria, cu(n) li soi çùdisi e lli sav{50v}ii del co(n)seio, *cun laudo* del pòvollo de Venesia, en l'ano del Signor MCCLXXXV, lo mese d'avril, di VIII, entra(n)do quel medemo mese, se trova ordenado che s'ell'apare da ende ana(n)ti exemplo fato d'alguna publica promission, la *mare* della qual non aparesse alli çùdisi che quel semplo fosse ensudo de bona mare, cossì sença sacrame(n)to dovesse esser aldito, sì co' lla mare de quello ffosse p(re)sente. E nui volemo che questa causa sia oservada (e) tegnuda, ecia(m)deo da quello te(n)po en lo qual la promessio(n) fo fata, e da mo ana(n)ti semeianteme(n)tre.

XXIX - Capitollo sovra colloro li qual le poncella desponcellerà p(er) força, o cu(n) maritada, o cu(n) altra femena serà.

Ancora, ordenemo che se algu(n) p(er) força desponcellerà la po(n)cella alguna, o violenteme(n)tre serà cu(n) maritada, o cu(n) femena çà corota, o de questo serà co(n)fesso, o cu(n)vento p(er) testimonii, enco(n)tenente sia metudo en carcere; lo qual se enfra VIII di da l'emp(ro)mesa alla dita ponçella, o alla femena corrota, e no maritada, no pagerà qual co(n)siderade le p(er)sone de colloro li nostri çùdisi dirà, o *tanto*¹ alla maritada no darà, quanto

¹ W om. *tanto*; lat. *aut tantum*.

è l'enpromessa de colle', perda entra(n)bi li ogli. Ma se queste *cause*¹ no serà manifeste, ni provar no se porà, sia en discricio(n) delli çùdisi d'enponer tal pena a colloro li qual serà enpedegadi c'abia fato queste cause ch'a 'lli parerà d'enponer, co(n)siderade le p(er)sone d(e) quelle femene.

XXX - Chelli malleficii varii (e) diversi no spacificadi: la se(n)te(n)cia sia en discrecio(n) delli çùdisi, sego(n)do la calitade del maleficio.

Ma delli altri maleficii li qual en p(er) quello che e' vario e diverso modo porrà devenir, nui no poremo a çascadu(n) delli çùdisi spacificar p(er) singollo, avemo trovado che questo ordene sia oservado: che se algu(n) maleficio, sença questi li qual'è diti, a nui o alli socedori n(ost)ri lame(n)ta(n)ça serà fata, o co(n)fessado lo vero, o cu(n)vento en çudisio serà collui lo qual è acusado del maleficio, sia la sente(n)cia en discrecio(n) delli çùdisi sego(n)do la qalitade del maleficio. S'ello serà co(n)fesso del maleficio, ni ad ello porrà eser provado, la p(er)sona, o le p(er)sone, la qual p(er) nui, o p(er) ello, lo qual sé reclamaria a dir testimonio de veritade sovra quelle cause le qual serà adevenute, serà clamad(o) e no vignirà, e çurerà da dir la veritad(e), quella pena sustena la qual çùdisi ad ello dirà da enponer, e lla sente(n)cia dello malleficio p(er)magna en la discricio(n) delli çùdisi. E questa carta della n(ost)ra p(ro)missio(n) p(er)magna e' lla soa fermeça. Ma a maor fimitad(e) e çerteça de colloro che lla vederà, comendàsemo che questa *carta*² della n(ost)ra p(ro)messio(n) fosse {51r} segellata dello nostro sigello, data p(er) la man de Gabriel notero e scriva(n) dello nostro ducal masom de Venesia e' llo nostro pallaço, en p(re)sencia (e) testimonio de Domenego Dulfìn, de Pero Balbo, de Jacomo Acotanto, *de*³ Stephano Badoario consigerii, (e) de Pangrati Dauro, de Romeo Quirino zùdisi, de Fofio Zeni, de Bartolomeo de Canale, de Joh(ann)e Dauro, de Mapheo Marinoni, et altri plusor.

¹ W om. *cause*; lat. *Si vero haec manifesta non fuerint*.

² W om. *carta*; V *cartula*; lat. *cartam*.

³ W *se*; lat. *consiliatorum Stephani Baduario*.

GLOSSARIO GIURIDICO

STRUTTURA.

Gli *Statuta Veneta* rappresentano una delle fonti principali del linguaggio giuridico veneziano medievale (e non solo). In questo testo si ha per la prima volta tradotta in volgare l'intera terminologia di base del diritto veneto, una tradizione destinata a restare in vita fino alle soglie dell'età contemporanea, grazie alla permanenza nelle leggi veneziane del Settecento di elementi lessicali di antica tradizione (nomi di magistrature, istituti giuridici locali, riferimenti a costumi sociali tipici ...).

Il glossario giuridico qui presentato seguirà una struttura che permetta di avere una panoramica della storia e della diffusione del termine analizzato.

In **grassetto** si riporta la voce attestata nel volgarizzamento di W (eventuali forme attestate in V saranno segnalate con il simbolo ▷). Tra parentesi tonde, in **grassetto corsivo**, si registra la voce (o le voci) del testo latino di riferimento (stampa *Moceniga* 1729). Si forniscono, successivamente, il significato del termine e le eventuali locuzioni riscontrate nel testo. Si riportano alcuni esempi tratti dal testo¹ e tra parentesi tonde viene segnalato il numero di occorrenze totali (se l'attestazione è unica, non si indica il numero).

Segue una sezione dedicata alla diffusione del termine, sia dal punto di vista cronologico (rintracciando la prima attestazione), sia dal punto di vista geografico (testi tosc.; testi med. / merid.; testi sic.; testi sett.). Viene riservata una particolare attenzione alle attestazioni in veneziano, segnalate con il simbolo ☼ Venez.

¹ Si dà il riferimento per libro e capitolo; le abbreviazioni *Pr.*, *Pres.*, *Pm.* identificano rispettivamente *Prologo*, *Presoncion* e *Promession*.

Eventuali ragguagli e informazioni aggiuntive in questa sezione vengono inseriti secondo la seguente simbologia (per permettere una lettura più agevole e immediata dei dati):

- ◆ eventuali informazioni lessicografiche aggiuntive o specificazioni;
- ❖ eventuali riferimenti particolari inerenti al diritto romano;
- ♣ note aggiuntive riguardanti gli *Statuta Veneta*¹.

Si ha poi una sezione dedicata alla lessicografia (introdotta dal simbolo ■). In questa parte vengono riportate le attestazioni nei principali strumenti lessicografici del veneziano (in ordine cronologico di pubblicazione)²: PATRIARCHI 1775; BOERIO 1829; MUTINELLI 1851; REZASCO 1881; PRATI 1968; FOLENA 1993; SALLACH 1993; CORTELAZZO 2007; CRIFÒ 2016; BAMBI 2018. Ciò permette non solo di avere una panoramica della diffusione e dell'uso effettivo del termine nel corso dei secoli, ma anche di notare eventuali mutamenti di significato.

Segue poi un paragrafo in corpo minore (introdotta dal simbolo ▣) dedicato alle informazioni reperite nel *Dizionario del Diritto Comune e Veneto dell'Avvocato Marco Ferro* (FERRO 1845): non un dizionario linguistico, quindi, ma di carattere storico – giuridico, rivelatosi uno strumento prezioso per quanto riguarda la pratica del diritto veneziano.

L'ultima sezione è dedicata all'etimologia (strumenti principali: REW, LEI, EVLI, DELI).

¹ Gli *Statuta* verranno sempre abbreviati in *S.V.*

² Per non appesantire troppo il testo, si riporta solamente il cognome degli autori, senza l'anno di pubblicazione dell'opera.

A

acusación (*accusatio*)

s. f. ‘presentazione formale di un’accusa’.

Pm.16 E significando lo malleficio ch’ello fo provado per testimonii, o ello lo cunfessa dananti da ello, tanto vaia questa acusacion, e lla significacion de queste letre, se ’l serà provado secondo ch’è dito per testimonii.

TLIO s.v. *accusazione*, 2 [Dir.] «Addebito di reato, imputazione, riconoscimento della trasgressione di una norma», con esempi a partire da Brunetto Latini, *Rettorica*, c. 1260-1261 (fior.). In testi tosc. anche *accusatione* [Giordano da Pisa, *Pred. Genesi*, 1309], forma attestata pure in area med. [*Stat. perug.*, 1342], dove si alterna a *accusacione* [*Cost. Egid.*, 1357 (umbro-romagn.)]. In testi sic. *accusaciuni* [Accurso di Cremona, 1321/37 (mess.)]. In area sett. *acuxacione* [*Laudi Battuti di Udine*, XIV m. (tosco.-ven.)]. Ven. ant. *acusasone*: sec. XIII, Monaci 159/8, 7 (LEI). ❁ Venez. ant. *accusation*: *Cronica deli imperadori*, 1301; *Stat. venez.*, 1366. ♦ *Accusatio* si trova accanto a *accusa* nel lat. del Duecento, nei *Consigli del Comune di Prato*, 15 ottobre 1252-24 febbraio 1285 (PIATTOLI 1940, pp. 77-78 e 103-05). ❖ *Accusatio* nel diritto romano, LAFFI 2001: «L’*accusatio* è un atto complesso che a rigore si può considerare perfetto soltanto con l’accettazione da parte del magistrato (*nominis receptio*, con la conseguente *inscriptio inter reos*) dell’accusa presentata formalmente dall’accusatore (*nominis delatio*). Ma poiché la *nominis delatio* è il momento fondamentale della procedura accusatoria, *accusatio* è comunemente usato con lo stesso valore di *nominis delatio*. Considerando altresì che la presentazione formale dell’accusa, in questa epoca, è indicata anche con il semplice termine *postulatio* e *nominis delatio*». ❖ *Accusa* non attestato in *S.V.*, ma testimoniata in venez. ant.: *Lio Mazor*, 1312-14 (ELSHEIKH 1999) (TLIO). ♦ La forma qui attestata *acusacion*, rifatta sul latino ACCUSATIO, non sembra dunque avere vitalità post-medievale a Venezia.

■ BOERIO ha solo *acusar*: «Accusare». REZASCO s.v. *accusa*: «I. Il Manifestare al Magistrato

le altrui colpe; onde, Accusa di Stato». FOLENA ha solo *accusar*: «Accusare».

■ FERRO s.v. *accusa*: «L'*Accusa* è intentare un'azion criminale contro qualcheduno o in nome proprio, o in nome del pubblico. L'*accusatore* è differente dal *delatore* in ciò, che il primo si suppone interessato nella perquisizione del delitto che pubblica, al contrario del delatore. [...] Perché l'accusa possa esser ricevuta deve contenere l'anno, il mese, il giorno, il nome dell'accusatore, dell'accusato e del giudice, e la qualità del delitto. [...] Molti sono i doveri che appartengono alla persona dell'accusatore; e primieramente deve dar idonea piegghiera di proseguir l'accusa, e di sottostare alle spese in caso di calunnia, o di errore. [...] Deve provare dentro un certo limitato tempo la sua accusa, altrimenti il querelato viene assolto, ancorché non faccia alcuna giustificazione, o prova della sua innocenza, presumendosi questa, quando specialmente l'accusatore sia di mala fama. [...] È tenuto l'accusatore di non abbandonare la sua accusa, altrimenti se si ritira, non può regolarmente di nuovo accusare, ma il giudice ha la facoltà di poter proseguire sopra l'accusa medesima. [...] Anche l'accusa va soggetta alla prescrizione, e regolarmente si prescrive in venti anni; [...] né può il giudice procedere sopra la medesima, passato il suddetto tempo. [...] In Venezia hanno luogo moltissime delle regole accennate, e si ricevono le accuse, o con memoriali, o con denunzie pubbliche, ed anche secrete. [...] Rapporto alle accuse si deve notare, che gli antichi avvocati Romani facevano distinzione tra questi tre termini, *Postulatio*, *Delatio*, *Accusatio*; col primo era domandata licenza di prendersi questo carico contro alcuno, e ciò veniva chiamato *postulare*; quando colui aveva ciò ottenuto, conducevasi innanzi al giudice, e quest'azione dicevasi *deferre*, ovvero *nominis delatio*; e finalmente l'impiego era assegnato, e quest'azione era propriamente quella, che chiamavasi *accusatio*».

- lat. ACCŪSĀTIO (LEI); fr. *accusation*, dal 1270 ca. (FEW 24, 94; LEI).

vd. anche *acusado*, *acusar*.

acusado, acusato (*accusatus*)

s. m. 'reo'.

Pm.14 Che contra li acusadi e clamadi, li testimonii entraduti sia clamadi. (2)

TLIO s.v. *accusato*, 3 «Colui a cui si attribuisce una colpa o il mancato rispetto di una regola», con esempi a partire da Brunetto Latini, *Rettorica*, c. 1260-61 (fior.); s.v. *accusato*, 3.1 [Dir.] «Chi riceve un addebito di reato, un'imputazione; colui al quale si addebita la trasgressione di una norma», con esempi a partire da *Stat. pis.*, 1304; in testi med. / merid.: *Stat. perug.*, 1342; testi sic.: Accurso di Cremona, 1321/37 (mess.); testi sett.: Giovanni da Vignano, XIII/XIV (bologn.>ven.).

■ REZASCO ha solo *accusare*: «I. Manifestare in giudizio le altrui colpe». FOLENA ha solo *accusar*: «Accusare».

■ FERRO s.v. *accusa*: «L'*accusato* va soggetto a molte eccezioni, tosto che il di lui nome viene ricevuto, ed annoverato tra i rei. Quindi non è già per questo riputato come reo, ma è tale quando viene convinto di aver commesso qualche delitto. [...] Non può dunque l'*accusato*, fino a tanto che non si purghi dal delitto, che gli viene imputato, riaccusare il suo accusatore, né può quindi godere dell'azione, che chiamasi *Recriminatio*. [...] Secondo. L'*accusato*, inquisito, o denunziato di qualche delitto capitale, o grave, pendente la causa, non viene ammesso per testimonio, e specialmente quando si tratti di affari criminali; vi sono per altro alcuni delitti eccettuali, pe' quali potrebbe servire di testimonio. [...] Terzo. Non ha azione l'*accusato* di poter far ripetere a sua istanza l'accusatore sopra gl'interrogatorii dal medesimo prodotti; né il giudice lo deve permettere, per il timore di collusione tra' medesimi. [...] Quarto. L'*accusato*, o inquisito, pendente l'accusa, o l'inquisizione, non può esser promosso agli onori e dignità. [...] L'*accusato* non deve esser ammesso ad un beneficio ecclesiastico, quantunque non sia stato provato il delitto. [...] Se l'*accusato* muore *integri status*, cioè a dire senza infamia, (il che accade, quando muoia prima che il giudice proferisca la sentenza, quantunque formato fosse il processo, e rilevate concludenti contro il medesimo le informazioni, o quando anche fosse nato un primo giudizio, e da questo si fosse appellato, se per altro il delitto non sia di lesa maestà) i di lui beni non vanno soggetti alla confiscazione, e gli eredi del medesimo non ne vengono privati».

- lat. ACCUSATUS (LEI; EVLI, DELI s.v. *accusato*).

vd. anche *acusación, acusar*.

**acusar (accusare)*

v. tr. 'accusare; incolpare; denunciare come colpevole'.

Pm.16 *acusando* lo malfator del maleficio fato; Pm.14, 30 collui lo qual è *acusado* del maleficio.
(5)

TLIO s.v. *accusare*, 1.2 [Dir.] «Addebitare un reato, un'imputazione; riconoscere la trasgressione di una norma (giuridica, statutaria)», con esempi a partire da Brunetto Latini, *Rettorica*, c. 1260-61 (fiorentino); in testi med. / merid.: *Stat. tod.*, 1305; testi sic.: Accurso di Cremona, 1321/37 (messinese); testi sett.: Pietro da Bescapè, 1274 (lombardo). In ☼ Venez.: *Cronica deli imperadori*, 1301. In ☼ Venez. si registrano anche occorrenze con sign. diverso: s.v. *accusare*, 1 «Attribuire una colpa (un peccato, una mancanza) a qno o riconoscerla a se stesso; dichiarare qno colpevole di qsa; biasimare, rimproverare», in *Pamphilus volg.*, c. 1250; *Lio Mazar* 1312-14 (ELSHEIKH 1999); Paolino Minorita, 1313/15. Nei *Proverbia que dicuntur*, XII u.q. si registra il sign. «Denunciare pubblicamente» (s.v. *accusare*, 1.1).

■ BOERIO s.v. *acusar*: «*Accusare - Raccusare* vale *Accusar* di nuovo». REZASCO s.v. *accusare*:

«I. Manifestare in giudizio le altrui colpe». FOLENA s.v. *accusar*: «Accusare».

■ FERRO ha solo *accusa* (cfr. *acusación* e *acusado*).

- lat. ACCUSĀRE (LEI; EVLI, DELI s.v. *accusare*).

vd. anche *acusación*, *acusado*.

adinplir (*adimplebunt*)

v. tr. ‘adempiere; compiere’.

1.32 quel chi se conten en quella carta serà adinplido plenamente; 2.2 Ili çùdisi adenplirà la peticion delli presenti. (2)

TLIO s.v. *adempiere*, 1 «Portare a concreto compimento, ad effetto; dare o mandare ad esecuzione, esercitare nella pratica»; la prima attestazione risale al *Doc. montier.*, 1219, con la forma *adimpiere*; locuz. *adimplere la lege* in Matteo dei Libri, XIII sm. (bologn.); *adimplire li commandamenti* in Giovanni Campulu, 1302/37 (mess.); *adimplita* in *Lett. napol.*, 1356 e *adimplire* in *Destr. de Troya*, XIV (napol.). In ❁ Venez. le attestazioni più antiche si trovano in *Pamphilus volg.*, c. 1250 (*ademplidhi*); *Doc. venez., Testamento di Geremia Ghisi* 1282 (STUSSI 1965) (*atemplir*); Fr. Grioni, *Santo Stady*, a. 1321 (*adinplir*). ♦ LEI spec. accezione giuridica *adimplere la lege*: «Fine sec. XIII, MatteoLibriVincenti, con il sign. di ‘adoperare’; latinismo isolato del Duecento».

■ REZASCO s.v. *adempiere*: «Adempiere le leggi ed altra cosa debita e comandata. Osservarla».

FOLENA s.v. *adempir*: «Adempiere».

- lat. ADIMPLĒRE (LEI); passaggio di coniug. *-īre* più frequente nel v. semplice IMPLĒRE > *implīre*, cfr. *Glossae Emilianenses* del 900 ca. (LEI; EVLI, DELI s.v. *adempiere*).

afito

vd. *fito*.

***agrevar**

agrevado (*gravaretur*)

v. tr. ‘gravare; gravare d’accuse; incriminare’.

3.24 Ilo vendedor tropo serave agrevado, s’ello dovesse ancora de novo investir la posesion la qual se vende.

TLIO s.v. *aggrezare*, 1 «Imporre un peso; gravare, pesare; appesantire», con esempi a partire da * Venez.: Paolino Minorita, 1313/15 (*agrevasse*). Le altre attestazioni sono in *Tristano Veneto*, XIV (*agrievà, agrievasse*). ♦ LEI s.v. *aggravāre* I.1. sign. giuridico.

■ BOERIO s.v. *agravar*: «Aggravare; Gravare; Aggrezare». REZASCO s.v. *aggravare*: «I. Gravare o Battere; detto delle imposizioni. [...] II. Sottoporre a forti gravezze. [...] III. Accrescere le gravezze od imposte». CORTELAZZO s.v. *agrevàr* rimanda ad *agravàr*: «Aggravare, pesare».

- lat. AGGRAVĀRE, da GRAVĀRE, deriv. di GRAVIS con pref. AD- (REW 279; LEI); AGGREVĀRE forma analogica, rifatta su GREVIS < GRAVIS. Cfr. fr. *agrever* ‘opprimere; stancare’, sec. XII - XV (FEW 4, 261a).

albitrio, arbitrio (*arbitrium*)

s. m. ‘decisione; facoltà di compiere una scelta o di esprimere un giudizio’.

locuz. *a, di, per arbitrio di* ‘a discrezione, secondo la volontà propria o di qualcuno’.

Pr.2 secondo lo proprio albitrio; per albitrio de sospesion; 1.51 en albitrio delli çùdisi; 4.25 en lo so albitrio. (5)

TLIO s.v. *arbitrio*, 1 «Facoltà di compiere una scelta o di esprimere un giudizio; potere decisionale; potere discrezionale», con esempi a partire da Andrea da Grosseto (ed. Selmi), 1268 (tos.); in testi med. / merid.: *St. de Troia e de Roma Amb.*, 1252/58 (rom.); testi sic.: Accurso di Cremona, 1321/37 (mess.); testi sett.: Bonvesin, *Volgari*, XIII tu.d. (mil.). In * Venez.: *Doc. venez., Deposizione di Vidal Badoero* 1299 (STUSSI 1965) (*albitrio*); Paolino Minorita, 1313/15 (*arbitrio*). La locuz. *a, di, per arbitrio di* è attestata a partire da *St. de Troia*

e de Roma Amb., 1252/58 (rom.). ♣ Negli *S.V.* il termine si riferisce sia alla discrezionalità del privato, sia a quella del giudice.

■ BOERIO s.v. *albitro*: «Voce bassa, *Arbitrio*». REZASCO s.v. *arbitrio* altri sign. FOLENA ha solo *arbitrar*: «1. Arbitrare, esser arbitro, decidere. [...] 2. Giur. Dirimere una lite».

- lat. ARBITRIUM (REW 605; LEI).

aldir (*audire*)

v. tr. ‘sentire; ascoltare in giudizio’.

Pr.2 aldit li mali; Pr.28 debia esser aldito; 1.59 non alda la peticion; 3.32 et alda le rason; 4.33 no sia aldit sopra l’enpromessa. (8)

TLIO non ha la voce *audire / udire*. Il tipo sett. *aldir*, come si evince dal *Corpus OVI*, è attestato a partire da *Rainaldo e Lesengr. di Udine*, XIII (ven.) e da *Legg. S. Margherita*, XIII ex. (piac.>ver.). In ☼ Venez.: *Pamphilus volg.*, 1250; *Cronica deli imperadori*, 1301; Paolino Minorita, 1313/15; Fr. Grioni, *Santo Stady*, a. 1321; *Cronaca di Venezia*, 1350-61 (CARILE 1969). ♦ *Aldir* resiste come tecnicismo giuridico a Venezia, almeno fino alla caduta della Repubblica, mentre AUDIRE non dà esiti nel lessico giuridico comune.

■ BOERIO s.v. *aldir*: «Udire, Ascoltare. Parola vernacola antica, ch’era però in uso anche negli ultimi tempi del Governo Veneto nelle scritture forensi, non nella lingua volgare. Dicevasi di alcune sentenze civili, *Aldide le ragioni delle Parti*, cioè *Sentite le ragioni*»; BOERIO s.v. *realdir*: «Voce pretta veneziana, registrata dall’Alberti come usata dal Bembo, e vale Riudire una causa, Ascoltar di nuovo in giudizio. Ora direbbesi *Riassumere un processo*». MUTINELLI s.v. *aldir*: «Udire, ascoltare. Questa antica voce era in uso anche negli ultimi tempi della repubblica, però nelle sole scritture forensi. *Aldir le ragioni delle parti* valeva quindi, udir le ragioni delle parti». REZASCO s.v. *audire*: «Dare udienza; ma in discorso d’Ambasciatore significò altresì implicitamente Ammetterlo, Accettarne la missione». PRATI ha solo *aldidore*: «*Uditore* (giudice compromissario)». CORTELAZZO s.v. *aldir*: «‘Sentire, ascoltare’ (Boerio), rimasto nell’uso giuridico fino alla caduta della Repubblica».

- lat. AUDĪRE > **awdire* > *aldire*, con introduzione della *l*, reazione ipercorretta (REW 779; LEI; ROHLFS 1966-1969, §42; TUTTLE 1991).

alfito

vd. *fito*.

alienación, allienarción (*alienatio*)

s. f. ‘trasferimento di proprietà; cessione del diritto di possesso’; anche il ‘documento attestante tale atto giuridico’.

1.4 Ma e ll’alienacion delle cause stabel la rason del quintello senpre de’ eser salva; 1.39 carta possa far, e segurtade, e alienacion. (2)

TLIO s.v. *alienazione*, 1 [Dir.] «Trasferimento di proprietà di un bene», con esempi a partire da *Stat. sen.*, 1305; in testi med. / merid.: *Stat. perug.*, 1342.

■ REZASCO s.v. *alienazione*: «Ufficiali delle alienazioni». BAMBI s.v. *alienamento*: «*Alienatio*. ‘Trasferimento’. [...] *Alienamento* non si trova spesso nella lingua delle origini; oltre alle due occorrenze del volgarizzamento del *Liber* di Ranieri, se ne registra un’altra in Toscana [...] (*Ricordanze di Santa Maria di Cafaggio* 1295-1332); poi ancora qualche altro esempio trecentesco riportato dai dizionari (*V Crusca*, GDLI), ma con significati che non attengono al mondo del diritto; mentre dell’accezione giuridica s’accorgono solo il TLIO e il GAVI (vol. XVIII, s.v. *alienare*, § 3). ‘Trasferimento’ è in perfetta consonanza con il valore del latino *alienatio* della formula tradotta, vocabolo diffuso nelle fonti giuridiche, tanto da meritare l’onore di una specie di definizione, nel *Codice* di Giustiniano: “est autem *alienatio* omnis actus, per quem dominium transferunt” [...]. È caratteristico della lingua notarile (non soltanto di quella dei primi secoli) l’infilare uno di seguito all’altro una serie di quasi sinonimi per essere certi che nessuna fattispecie concreta possa sfuggire alla previsione dei contraenti: uso giustificato anche da ragioni tecniche, visto che – come nel diritto romano – ancora nel medioevo la vendita produceva effetti meramente obbligatori e che per il trasferimento della proprietà dovevano porsi in essere formalità ulteriori. Per il notaio, dunque, una ragione in più per mettere accanto al nome dell’atto di trasferimento meramente obbligatorio (la vendita), quell’*alienatio* / *alienamentu* con il richiamo al quale la parte garantiva davvero di non aver ceduto a nessun titolo la proprietà del bene»; BAMBI specifica inoltre che il termine più diffuso, dai primi del Trecento fino ad oggi, è sicuramente *alienazione* (cfr. anche BAMBI 2009).

■ FERRO s.v. *alienazione*: «L'*Alienazione* è l'atto di trasferire in un altro qualunque proprietà o gius; e perciò il nostro Statuto dice forse l'*alienazione*, quando si dà la cosa ad alcuno in maniera che in esso se ne trasferisca il dominio. [...] Quindi si fa l'*alienazione* in molte maniere, cioè per via di donazione, di vendita, di permuta, di accomodamento, di pegno ecc. [...] Essa richiede il consenso, e perciò quello al quale viene proibito di alienare non può acconsentire all'*alienazione*. Si può considerare l'*alienazione* sotto varii aspetti, cioè rapporto alle cose che non si possono alienare, quali sono quelle de' pupilli, delle mogli, delle chiese, e delle università; rapporto ai casi ne' quali viene permessa, o proibita, e finalmente quando la medesima vietata, formi o no fedecompresso. [...] Se il marito alienerà il fondo dotale senza saputa della moglie, ciò non porta alla medesima alcun pregiudicio. [...] Anzi è nulla anche l'*alienazione* fatta dalla moglie col consenso del marito, e si può rivocarla in costanza di matrimonio, ed anche dopo sciolto; [...] e si convalida se il matrimonio venga disciolto colla morte del marito. Si deve per altro avvertire, che si possono fare delle *alienazioni* tanto dei beni appartenenti alle mogli, quanto ai pupilli senza le ricercate statutarie solennità, quando si tratti dell'affrancazione di livelli passivi, per esercitare il gius di congruo, prelazione ecc. [...] Anche per le nostre leggi il marito non può alienare i beni dotali o obbligati alla dote; poiché la moglie ha l'azione di ripeterli, volendo riscuoter le sue repromesse. [...] Così al contrario la moglie non può far carta alcuna d'*alienazione* dei beni alla stessa assegnati in dote; ha per altro piena libertà sopra i beni dimissoriali e d'altro genere, che non sono pervenuti nelle mani del marito; purché provi di non averli acquistati col mezzo di quelli del marito medesimo. [...] Le *alienazioni* appresso noi si danno in nota al Magistrato dell'Esaminador, e quello che primo notificò ha la prelazione in confronto degli altri; né si possono eseguire le notificazioni senza far precorrere le pubbliche stride».

- lat. ALIĒNĀTIO, deriv. di ALIĒNU(M), a sua volta deriv. di ĀLIUS (REW 339; LEI).

vd. anche *alienar*.

alienar, anlienar (*alienare*)

v. tr. 'trasferire ad altri un diritto, specialmente di proprietà, su qualche cosa'.

1.1 Delle cause stabel che no se de' alienar delli monasterii; 1.1 Ma le altre cause porà solo l'abate alienar; 1.69 Se llo venedego alienerà la soa rason. (15)

TLIO s.v. *alienare*, 1 [Dir.] «Trasferire la proprietà di un bene», con esempi a partire da ☼ Venez.: *Doc. venez., Testamento di Geremia Ghisi* 1282 (STUSSI 1965); in testi tosc.: *Doc. sen.*, 1289; testi med. / merid.: *Stat.perug.*, 1342. In ☼ Venez.: *Doc. venez., Testamento di Geremia Ghisi*, 1282 (STUSSI 1965); *Cronica deli imperadori*, 1301; *Doc. venez., Cedola di Tommaso Dandolo*, 1316 (STUSSI 1965).

■ REZASCO ha solo *alienazione* (cfr. *alienación*). BAMBI s.v. *alienare*: «*Alienare*. 'Trasferire'. [...] La più antica attestazione volgare di *alienare* è nel testamento del mercante veneziano

Geremia Ghisi del 1282. [...] Riusciva naturale ai notai scrivere prima il verbo che copriva la grande maggioranza dei casi d'alienazione, ed era insieme il più comprensibile per i clienti e in generale per i lettori meno pratici: *vendere*; e poi fargli seguire per cautela e per più esattezza quest'altro, *alienare*, che copriva anche i casi meno frequenti, e pazienza se non era capito da tutti altrettanto bene. E anche se *alienare* ancora nel medioevo, quanto agli effetti giuridici, era ben più d'un semplice *vendere*».

▣ FERRO ha solo *alienazione* (cfr. *alienación*).

- lat. ALIĒNĀRE, deriv. di ALIĒNU(M), a sua volta deriv. di ĀLIUS (REW 339; LEI).

vd. anche *alienación*.

amministrar, ministrar (*ministrare*)

v. tr. 'amministrare; occuparsi della gestione economica di qualcosa'.

2.3 En per quello che lli mati abandonati de discreta providencia no pò li so fati utelmentre ministrar; 2.8 dapò che un, o plusor, delli fradelli vignirà ad etade de XIIJ anni, questo, o questi, li quali aministra a quello, o a colloro, farà rason della ministracion, e tuti ensembrementre aministrarà segundo che dito è de sovra. (13)

TLIO s.v. *amministrare*, 1 «Gestire (ricchezze, beni pubblici o privati, anche fig.); condurre; reggere, governare (uno Stato, una provincia, un ente)», con esempi a partire da *St. de Troia e de Roma Amb.*, 1252/58 (rom.); in testi tosc.: Bono Giamboni, *Vizi e Virtudi*, a. 1292 (fior.); testi sic.: Accurso di Cremona, 1321/37 (mess.); testi sett. in * Venez.: *Cronica deli imperadori*, 1301. Ulteriore accezioni del termine s.v. *amministrare*, 1.2 «Occuparsi della gestione economica», con esempi a partire da *Stat. sen.*, 1309-10 (Gangalandi); in testi med. / merid.: *Stat. perug.*, 1342.

■ REZASCO s.v. *amministrare*: «I. Guidare per ufficio le cose pubbliche: Maneggiare, Curare, Procurare, Governare. [...] II. Aver cura specialmente delle cose economiche: Maneggiare, Dispensare, Gerere, Castaldare. [...] III. Amministrare un ufficio. Adempirne gli obblighi. [...] IV. Amministrare la giustizia. Esercitare ufficio di giudice: Render ragione, Fare ragione, Tener ragione [...]».

▣ FERRO ha solo *amministrazione* (cfr. *amministrasón*).

- lat. ADMINISTRARE (EVLI, DELI s.v. *amministrare*).

vd. anche *aministrasón*.

aministrasón, aministración, ministración, ministrasón (*administratio*)

s. f. ‘amministrazione; gestione economica’.

2.8 Che lli fiiol del mato, habiando etade, habia ministrason en li beni dello pare; 2.8 tuti habia engual aministracion en li beni del pare. (9)

TLIO s.v. *amministrazione*, 1 «Cura di affari pubblici o privati», con esempi a partire da *Stat. sen.*, c. 1303; in testi med. / merid.: *Stat. perug.*, 1342; testi sic.: Accurso di Cremona, 1321/37 (mess.); testi sett.: *Stat. trent.*, c. 1340.

■ REZASCO s.v. *amministrazione*: «II. Cura delle faccende economiche: Maneggio, Ministero, Azienda, Attoria, Castaldia. [...] IV. Amministrazione della giustizia o della ragione. L’amministrarla».

■ FERRO s.v. *amministrazione*: «L’amministrazione significa la direzione degli affari o degli interessi di qualche persona, che ha affidate le cose sue ad un’altra; la quale si dice anche commissario, fattore, tutore, ministro».

- lat. ADMINISTRATIO (EVLI, DELI s.v. *amministrazione*).

vd. anche *aministrar*.

apresiamento (*appreciatio*)

s. m. ‘apprezzamento; stima; valutazione di un bene in denaro’.

3.20 men che serà per centenaro dello apresiamento.

TLIO s.v. *apprezzamento*, 1 «Valutazione di un bene in denaro»: solo due occorrenze dell’unico sign. registrato, in *Stat. sen.*, 1309-10 (Gangalandi) e in *Passione cod. V.E.* 477, XIV m. (castell.).

■ REZASCO ha solo *apprezzo*: «I. Lo Apprezzare: Stima. [...] II. Particolarmente, Stima de’

beni, fatta per sottoporli all'onciario od a gravezza [...]. FOLENA ha solo *aprezzar / apprezzar* (cfr. *apresiar*). CORTELAZZO ha solo *apriesiàr* (cfr. *apresiar*).

- lat. APPRETIĀRE, deriv. di PRĚTIUM (REW 6746) con prefisso rafforzativo AD (LEI).

vd. anche *apresiar*.

apresiar (*appreciar*)

v. tr. 'determinare il prezzo di un bene; stimare; valutare'.

1.60 en quella fiada elli apresierà quanto elli porà; 1.60 elli apresierà le possession; 1.62 e apresierà della causa envestuda quanto monta lo debito; 3.10 apresiade le possession le qual se vende. (9)

TLIO s.v. *apprezzare*, 1 «Determinare il prezzo di un bene», con esempi a partire da Patecchio, *Splanamento*, XIII pi.di. (crem.); in testi tosc.: *Egidio Romano* volg., 1288 (sen.); testi med. / merid.: Jacopone (ed. Contini), XIII ui. di. (tod.); testi sic.: Accurso di Cremona, 1321/37 (mess.). In ❁ Venez. si registrano att. solo con accezione morale, s.v. *apprezzare*, 2 «Valutare positivamente, stimare ammirare», in *Cronica deli imperadori*, 1301 e in Paolino Minorita, 1313/15.

■ BOERIO s.v. *apreziar*: «O *apriezar* (colla z dolce). T. ant. dal barb. *Appretiare*, e vale *Apprezzare*, Dar valore alle cose». REZASCO s.v. *apprezzare*: «Stimare, Valutare». FOLENA s.v. *aprezzar / apprezzar*: «Apprezzare». CORTELAZZO s.v. *apriesiàr*: «Apprezzare (Boerio: *apreziar*, *apriezar*, come termini antichi, e *preziàr*)».

- lat. tardo APPRETIĀRE, deriv. di PRĚTIUM (REW 6746) con prefisso rafforzativo AD (LEI).

vd. anche *apresiamento*.

apropriar, apropiariar (*appropriare*)

v. tr. 'fare proprio, prendere il possesso di qualcosa'.

locuz. *investir e apropiari* ‘impiegare denaro nell’acquisto di un bene ed averne il possesso’.

3.24 aveva envistido e apropiado; 3.50 quamvisdeo per alguna rason ello envistisse, o apropiasse; 3.53 Che lla muglier, vivando lo marido, no nosa, s’ela no clama, sse lle possession de so marido serà invistide e apropiade. (10)

TLIO s.v. *appropriare*, 1 «Fare proprio, impossessarsi di qsa; dichiarare di proprietà di qno, assegnare a terzi», con esempi a partire da *Egidio Romano* volg., 1288 (sen.); testi med. / merid.: *Poes. an. urbin.*, XIII; testi sic.: Accurso di Cremona, 1321/37 (mess.); testi sett.: Jacopo della Lana, *Par.*, 1324-28 (bologn.).

■ BOERIO ha solo *appropriamento*: «Appropriazione».

- lat. tardo APPROPRIĀRE (EVLI, DELI s.v. *appropriare*).

aprovar (*approbare*)

v. tr. ‘approvare; rendere operanti provvedimenti legislativi’.

1.60 Cumçosiacausaché, secondo la consuetudene aprovada, della femena un anno e un dì dapò la morte del marito delli beni del marito posa viver, che de ço question no possa naser; 3.42 cun necessaria rason aprovemo e comandemo. (2)

TLIO s.v. *approvare*, 3.1 «Rendere operanti provvedimenti legislativi o amministrativi, ratificare un atto; riconoscere l’idoneità di un’opera pubblica o la corrispondenza di un bene alle normative», con esempi a partire da *Doc. bologn.*, 1287-1330; in testi tosc.: *Stat. fior.*, 1280-98; testi med. / merid.: *Stat. perug.*, 1342; testi sett.: *Stat. moden.*, 1335. In * Venez.: *Stat. venez.*, *Capitolare degli Ufficiali sopra Rialto*, 1366 (PRINCIVALLI - ORTALLI 1993).

■ BOERIO s.v. *aprovar*: «Approvare, assentire. *Approvar*, dicesi qui da molti idioti per *Provare*, Far prova». REZASCO s.v. *approvare*: «I. Tener per buono, detto di proposta fatta a’ Consigli: Accettare, Lodare, Passare; quello che oggi dicono Adottare. [...] III. Approvare semplicemente un decreto, una legge, una proposta, e simili. Accettarla tal quale venne messa innanzi, senza variazione alcuna». FOLENA s.v. *aprovar / approvar*: «Approvare».

- lat. ADPROBĀRE (REW 556; LEI; EVLI, DELI s.v. *approvare*).

asaminar

vd. *examinar*.

ascendente, asendente (*ascendente*)

s. m. 'parente per linea diretta'.

locuz. *linea ascendente* (cfr. anche *linea*).

3.4. Ma se 'l pare, o algun delli ascendenti, algune cause specialmentre lagase al ffiol; 3.19 En cotal manera che en tuti li gradi de consanguinitate, sì en la linea ascendente, como dascendente, o cunlateran, çascadun della sclata, lo qual serà plui proximan, sia proponudo alli altri a conprar; 4.24 En qual manera li ffioli, le fiie, e li nevodi, e lli altri plui propinqui della sclata, discendenti e ascendenti, li beni del morto sença testamento de' socedere e redditar; 4.27 Como le succession di beni vien ai ascendenti. (25)

TLIO s.v. *ascendente*, 3 «Parente a cui si risale per linea diretta», con tre occorrenze: *Andrea Cappellano* volg. (ed. Ruffini), XIV in. (fior.); *Stat. perug.*, 1342; *Cost. Egid.*, 1357 (umbro-romagn.). Per quanto riguarda la locuz. *linea ascendente*, si registra un'unica occorrenza s.v. *acendente* 1, «Che va verso l'alto», ma con sign. generale, senza riferimenti alla parentela: Nicolò de' Rossi, *Rime*, XIV pi. di. (tosc.-ven.).

■ BOERIO s.v. *assendente*: «*Ascendente*. T. Legale. *Acendente* o *Ascendenza*, dicesi anche per Superiorità». CORTELAZZO s.v. *assendènte*: «*Ascendente* (Boerio)».

■ FERRO s.v. *ascendenti*: «*Ascendenti* propriamente si chiamano il padre e gli altri maschi antenati, da' quali si trae l'origine, e che sono più vicini alla radice o allo stipite della famiglia [...]. Generalmente per altro si dicono ascendenti anche la madre e gli autori di questa, non che tutti i maschi e le femmine, che nelle linee ascendenti si ritrovano in qualche grado di parentela con noi congiunti [...]. Nella computazione dei gradi degli ascendenti e discendenti in linea retta, convergono il gius civile e canonico, che tanti sieno i gradi quante le persone, non compreso lo stipite comune [...]. Per le Venete leggi col nome di ascendenti vengono dinotati i soli maschi, e quindi questi soli godono il diritto di succedere ai discendenti, escluse le femmine, e la madre stessa non ha la preferenza nella successione al figliuolo morto senza discendenti, se non in confronto del solo fisco. L'ordine di succedere degli ascendenti nei beni dei discendenti secondo alcuni Romani giureconsulti importa che il padre ad esclusione della madre succeda nei beni pervenuti al figliuolo dal lato paterno, e la madre ad esclusione del padre

succeda in quello che riconoscono la loro origine dal lato materno; negli altri beni poi che il figliuolo si è procurato con la sua industria, il diritto di successione è uguale tanto per il padre come per la madre [...]. Molti sostengono al contrario, che non si debba mai fare alcuna distinzione de' beni, e che indistintamente tanto al padre che alla madre si abbia ad accordare egual diritto di successione [...]. Gli ascendenti poi nella successione ai discendenti godono la prerogativa del grado, cosicché il più prossimo esclude sempre il più remoto. [...] I beni degli ascendenti sono sempre obbligati alla costituzione, ed alla restituzione della dote a favore di tutti i discendenti [...].»

- lat. ASCENDERE (LEI; EVLI, DELI s.v. *ascendente*).

vd. anche *cunlateral*, *cunlateranitate*, *grado*, *lateraneo*, *lateranitate*, *linea*, *propinquitade*, *propinquo*, *sclata*.

ascente, asente (*absentem*)

s. m. (e agg.) 'assente; chi non si trova in un luogo determinato'.

2.2 Et si lli presente li qual domanda averà meior rason che non averà li asenti, li qual no lo domanda, o sse li asenti clamadi no vorà vegnir, lo doxe e lli çùdisi adenplirà la peticion delli presenti; 3.7 De quelli li qual à possession comuna, et alquanti sont asente, e alquanti presente; 3.7 faça li çùdisi stridar li asenti una fiada a San Marco. (17)

TLIO s.v. *assente*, 1 «Che non si trova in un luogo determinato (detto di una persona)», con esempi a partire da Bono Giamboni, *Orosio*, a. 1292 (fior.); in testi med. / merid.: *Stat. tod.*, 1305; testi sic.: Giovanni Campulu, 1302/37 (mess.); testi sett. in ☼ Venez.: *Cronica deli imperadori*, 1301; *Stat. venez., Capitolare degli Ufficiali sopra Rialto*, 1366 (PRINCIVALLI - ORTALLI 1993). ♦ La forma *ascente* non è registrata nel *Corpus OVI*, si attesta però *abscente* in *Doc. padov.*, c. 1375.

■ CORTELAZZO s.v. *assénte* altro sign.: «Esente, esentato».

■ FERRO s.v. *assente*: «Dicesi generalmente *assente* quello, che è lontano dal luogo in cui viene ricercato. In tre maniere per altro si può esaminare l'assenza, cioè per vari rapporti che può avere colle leggi civili, colle criminali, e colle canoniche. [...] Primieramente fa d'uopo osservare le varie distinzioni, che le leggi fanno dell'assenza; poichè in primo luogo si divide in ordinaria locale, ossia naturale, che viene prodotta dalla diversità del paese, o domicilio di quello che si ricerca; ed in straordinaria personale, o accidentale, e questa è cagionata dalla partenza, o assentazione accidentale dalla patria e domicilio proprio. [...] Questa seconda specie di assenza si suddivide in molte altre, cioè in necessaria, in probabile, in volontaria, e finalmente in necessaria e probabile nello stesso tempo; le quali specie tutte, come possano giustificare una persona, che non comparisce, e se ne sta lontano. [...] In

Venezia si chiama assente tanto quello che è fuori della Dominante, quanto chi se ne sta rinchiuso nella sua casa. [...] Molti effetti produce l'assenza, e in primo luogo chi non comparisce venendo legittimamente citato, quanto alle leggi civili, si viene a costituire da sé per debitore, oppure rinuncia alle sue azioni e difese, confessando con questo atto di contumacia il proprio torto; perciò le leggi lo condannano nella somma, che dall'attore comparente in giudizio viene domandata [...]. Ciò si osserva pure dalle leggi Venete, le quali condannano l'assente nella somma che dal presente viene giurata a norma della domanda in giudizio; il che si dice tra noi *spedire in assenza*. [...] Un altro effetto prodotto dall'assenza si è di far perdere la cittadinanza, quando sia una lunga assenza dalla patria con fermo domicilio fuori della medesima, quindi tali assenti perdono insieme anche i loro privilegi, e si reputano come esteri [...].».

- lat. ABSENS (LEI; EVLI, DELI s.v. *assente*).

vd. anche *presente*.

asòlver (*absolvere*)

v. tr. 'prosciogliere da un'accusa; liberare da un'obbligazione'.

1.11 Ma se collui lo qual fé clamar collui per bina contestacion no vignirà a dir a collui ço che 'l vorà, la leçe asolva collui chi serà clamado; 1.69 quello rede, o comessario, çurerà che de quello debito ello no sa, ni no crede, e de' eser asoluto della domandason dello forister. (3)

TLIO s.v. *assolvere*, 1 «Prosciogliere da un'accusa; liberare da una condanna; annullare un processo», con esempi a partire da *Egidio Romano* volg., 1288 (sen.); in testi tosc.: *Fiore di rett.*, red. beta, a. 1292 (fior.); testi merid.: *Destr. de Troya*, XIV (napol.); testi sic.: Accurso di Cremona, 1321/37 (mess.); testi sett.: *Rainaldo e Lesengr.* (Oxford), XIII ex. (ven.). In ❁ Venez.: *Stat. venez., Capitolare degli Ufficiali sopra Rialto*, 1366 (PRINCIVALLI - ORTALLI 1993). TLIO s.v. *assolvere*, 2 «Esentare da un compito, esonerare (da un compito, da un ufficio, dall'osservanza di leggi e normative, dal pagamento di tributi)», con esempi a partire dal ❁ Venez.: *Cronica deli imperadori*, 1301; in testi tosc.: *Stat. pis.*, 1302; testi sic.: *Stat. palerm.*, 1343. In ❁ Venez.: *Cronica deli imperadori*, 1301; *Stat. venez., Capitolare degli Ufficiali sopra Rialto*, 1366 (PRINCIVALLI - ORTALLI 1993). Il termine viene registrato anche in altri testi ❁ Venez., ma con sign. relig.: s.v. *assolvere*, 2.1 «Sciogliere da un voto o da una scomunica», con att. in *Doc. venez., Cedola di Marino Davanzago* 1312 (STUSSI 1965) e in Paolino Minorita, 1313/15).

■ REZASCO s.v. *assolvere*: «I. Dare licenza autorevole di non osservare promessa, patto,

obbligo, qualunque sia: Prosciogliere, Dispensare, Liberare. [...] III. E generalmente, Assolvere dal giuramento. Dispensare altrui dall'osservarlo. [...] V. Assolvere in avere e in persona. Assolvere o Graziare dalla pena pecunaria e dalla afflittiva». FOLENA s.v. *assolvere*: «Giur. Assolvere». CORTELAZZO ha solo *assolto*: «Esentato (1), Assolto (2)». FOLENA s.v. *assolvere*: «*Absolvere*. 'Liberare da un'obbligazione'. [...] Il significato più frequente oggi di 'prosciogliere da un'accusa' è attestato in volgare prima dell'altro di 'liberare da un'obbligazione', così rispettivamente: [...] 1288 *Del reggimento de'principi di Egidio Romano*; [...] 1298 *Statuto dell'Università ed Arte della lana di Siena*. Negli statuti ricorre di frequente anche il valore di 'esentare da un compito, dagli obblighi di un ufficio, dall'osservanza di certe norme': TLIO, s.v., § 2».

■ FERRO s.v. *assolto*: «*Assolto* si dice quello che per sentenza definitiva viene rilasciato e dichiarato innocente, quantunque accusato d'un qualche delitto. [...] Vi sono per altro alcuni casi ne' quali quantunque vi sia stata la libera assoluzione si disamina nuovamente il processo. Chi fu assolto in frode della verità e della giustizia non va esente dalla revisione del suo processo e dal pericolo d'una nuova e più conveniente sentenza, poiché dalla frode non può risultare alcun vantaggio. E poiché di questa frode può essere l'autore così il giudice, come l'accusatore, per indolenza o collusione col reo, come anche il notaio e i testimonii, da qualunque parte essa frode proceda, porta l'effetto di poter alterare l'assoluzione». FERRO s.v. *assoluzione*: «Questa parola si usa appresso di noi nelle scritture contestative di risposta contro una dimanda ingiusta dell'avversario, il quale pretendesse ciò che in realtà non gli è dovuto, o volesse imporre un aggravio, o una servitù, e in tali scritture appunto viene implorata l'assoluzione dal giudice, cioè la liberazione dalla pretesa dell'avversario. La parola assoluzione si applica anche ad un giudizio, col quale un accusato è dichiarato innocente, e come tale sottratto alla pena che le leggi minacciano contro il delitto, del quale viene accusato».

- lat. ABSOLVERE, deriv. di SOLVERE (LEI; EVLI, DELI s.v. *assolvere*).

ator (actor)

s. m. 'esecutore; chi domanda qualcosa in giudizio'.

l.15 che 'l breviario de ço sia fato per l'oficial, en lo qual almen un deli çùdisi scriva, se l'ator vorà, et plenamentre se contegna en quello breviario certa cason, per la qual elo è entradito che 'l no esa de Venesia.

TLIO s.v. *attore*, 3 [Dir.] «Chi agisce in giudizio promuovendo un'azione legale contro altri». La forma più frequente e arcaica è *actore*, attestata in *Stat. sen.*, 1298; *Stat. pis.*, 1302; *Stat. sen./umbr.*, 1314/16; *Stat. perug.*, 1342; *Cost. Egid.*, 1357 (umbro-romagn.). Si

registra, inoltre, una occorrenza di *attore* in *Stat. fior.*, 1334. ♦ LEI s.v. *actor*: «Dapprima attestato nell'it. come voce dotta nel significato giurid., ammin.: es. Giovanni dalle Celle, 1388».

■ REZASCO s.v. *attore*: «Amministratore». FOLENA s.v. *attor*: «Attore».

▣ FERRO s.v. *attore*: «*Attore* si dice quello che dimanda qualche cosa in giudizio e propone un'azione, e il suo avversario si dice reo. [...] È dunque l'attore il capo principale sopra cui si pianta tutta la macchina del Giudicio¹. [...] Il primo passo, che deve fare l'attore contro il reo è quello di citarlo dinanzi al giudice, cui spetta la materia. In conseguenza della qual citazione, egli deve produr la sua dimanda, ossia libello, e le scritture tutte delle quali vorrà servirsi per provare le sue pretese; [...] e nella domanda deve essere chiaramente espressa la sua azione e le ragioni, delle quali egli viene determinato a proporla. [...] Il primo a parlare è l'attore, essendo quello che dà la domanda».

- lat. ACTOR (LEI; EVLI, DELI s.v. *attore*).

axaminar

v. *examinar*.

autoritade, autoritate, otoritade, otoritate, hotoritade (auctoritas)

s. f. 'autorità; idoneità ad emanare atti pubblici amministrativi o giurisdizionali'.

locuz. *per autoritade de* 'per scelta di, a discrezione di'; *con consentimento e autoritade de* 'con l'approvazione e l'autorizzazione di'.

¹ FERRO continua: «Appresso i Romani il padre, ed il figliuolo erano risguardati come una sola persona; quindi tra' medesimi non vi poteva essere alcuna questione, né giudizio, e perciò né attore, né reo, [...] nel che concordano anche le nostre leggi, non permettendo esse, che il figliuolo possa chiamare in giudizio il proprio padre, se prima gli arbitri non abbian riconosciuta lecita la domanda del medesimo. I servi, che dalle leggi Romane erano considerati non come persone, ma come cose, non potevano essere attori. [...] Anche i minori, i furiosi, i mentecati, i prodighi, i pupilli non possono farsi attori in giudizio senza l'autorità dei loro tutori; poiché siccome la contestazione in forza della quale si acquista il carattere di attore è un quasi contratto, dal quale nasce una mutua obbligazione, non potendo le indicate persone obbligarsi in nessuna maniera senza l'autorità del tutore, non potranno nemmeno senza la medesima farsi attori. [...] Il primo obbligo dell'attore è quello di seguire il foro del reo. [...] Anche dalle nostre leggi viene eccettuato il caso, in cui si tratti di contratti fatti in Venezia, per i quali è lecito all'attore di citare il reo a questi tribunali di Giustizia quantunque esso abiti in altro luogo».

1.1 se no cun l'autoritate de l'abate e llo cunsentimento deli frati; 1.5 se no de cunsentimento e otoritate de meser lo dose; 1.16 per lo rivero sia stridato per autoritate delli çudisi; 3.8 lo signor dela casa per soa hotoritate possa a collui tor pegno per rason del fito. (6)

TLIO s.v. *autorità*, 1.1 «Idoneità ad emanare atti pubblici di valore amministrativo o giurisdizionale, ambito di competenza (di un'istituzione o di una legge)», con esempi a partire da *Doc. sen.*, 1289; in testi med. / merid.: *Stat. perug.*, 1342; testi sett.: Giovanni da Vignano, XIII/XIV (bologn.>ven.). In ☼ *Venez.: Stat. venez., Capitolare dei vaiai*, c. 1334 (MONTICOLO-BESTA 1914). In TLIO s.v. *autorità*, 1.1.1 «Atto del concedere o permettere il compimento di una determinata azione, autorizzazione, licenza», si trova traccia dell'uso della locuz. *auctorità overo cunsentimento* in *Stat. perug.*, 1342. TLIO s.v. *autorità*, 1.2.1, «Locuz. avv. *A, di, per autorità* di qno: a propria discrezione, per scelta e iniziativa personale», con esempi a partire da *Cronica fior.*, XIII ex.; in testi med. / merid.: *Stat. perug.*, 1342; testi sic.: *Stat. palerm.*, 1343; testi sett.: *Doc. bologn.*, 1287-1330.

■ REZASCO s.v. *autorità*: «I. Diritto proprio di chicchessia o del suo ufficio, di comandare o fare alcun che ne' maneggi dello Stato, non assoluto o libero, ma obbligato alle leggi. [...] II. Balìa, Facoltà, Diritto, non proprio, ma ricevuto straordinariamente da altri. [...] III. Il Magistrato che ha l'autorità, quello in ispecie che governa: Podestà, Magistrato, Signoria». BAMBI s.v. *autorità / autoritate*: «*Auctoritas, verbum.* – 'Potere consentito', che viene concesso alla controparte contrattuale, ad es. di dare esecuzione alla garanzia promessa. [...] – 'Potere' che si dà al rappresentante legale di un ente. [...] – 'Assenso' per integrare la capacità di chi non è pienamente *sui iuris*. [...] In volgare *autorità* si presenta nella prima metà del Dugento con il significato di 'potere' in genere (nel caso, spirituale più che legato ad una contingenza terrena) [...] (1243 G. Faba, *Parlamenti in volgare*). Non ci si allontana nei nostri passi da questo valore, solo lo si adatta ai contesti privatistici che interessano l'agire giuridico. Così, [...] qualora la parte promittente non dovesse adempiere ai propri obblighi, si consente alla controparte di prendere possesso dei beni ricevuti in garanzia, e poi di venderli, *sua auctoritate* cioè in forza di un 'potere' che le è attribuito fin dalla stipula contrattuale, senza bisogno di ulteriori autorizzazioni o permessi; così non diversamente [...] lo stipulante garantisce le sue obbligazioni con tutto il suo patrimonio presente e futuro, ed a questo fine l'acquirente ne viene fin dal contratto messo in possesso: *tua* [cioè del venditore] *auctoritate*, ovvero anche qui in forza di uno specifico 'potere' che gli è attribuito dal venditore, in caso di inadempimento il compratore potrà direttamente tenersi indenne da ogni pregiudizio aggredendone il patrimonio senza bisogno di alcuna forma di cooperazione da parte del primo. [...] Quanto poi al valore di

‘assenso’ per integrare la capacità del minore o del pupillo, qui la coincidenza con *auctoritas* è assoluta».

▀ FERRO s.v. *autorità*: «L’*autorità* è il potere che i superiori sogliono esercitare sopra gl’inferiori ad essi soggetti. [...] *Autorità* si chiamano anche le leggi, le regole, le decisioni etc. che si portano in prova d’una qualche proposizione, disputando o scrivendo. Di queste vi è un uso grandissimo appresso di noi nella trattazione delle cause, quando si appoggiano le discussioni alle leggi, alle sentenze, alle opinioni dei giureconsulti, agli spazzi dei consigli etc., le quali cose tutte formano un cumulo di prove, ed una fondata *autorità*».

- lat. AUCTŌRITĀS (LEI; EVLI, DELI s.v. *autorità*).

avedadego

vd. *enpréstedo*.

aver (*habere*)

s. m. ‘avere; proprietà; patrimonio; possessi, rendite’.

1.18 sopra quello aver averà rason; 5.3 Se algun entrometerà li beni o ll’aver d’algun morto sença testamento for de Venesia. (34)

TLIO s.v. *aver* att. riferite solo al verbo. La prima attestazione del sost. nel *Corpus OVI* risale al *Doc. march.*, 1193. In *Venez. le occorrenze più antiche risultano essere presenti in *Proverbia que dicuntur*, XII u.q. e in *Pamphilus volg.*, c. 1250.

■ BOERIO s.v. *aver*: «*Avere*, cioè Facoltà, possessi, patrimonio, rendite». REZASCO s.v. *avere*: «I. Tutti i beni mobili e immobili. Quanto uno possiede oltre alla persona: Roba, Facoltà, Sustanza, Cose. [...] III. Credito; in opposizione di Dare, per Debito; parole de’ ragionieri e de’ mercanti». CORTELAZZO s.v. *avér*: «Sostanze, valori».

- lat. HABĒRE (EVLI, DELI s.v. *avere*).

avocato (*advocatus*)

s. m. 'avvocato; chi rappresenta qualcuno nelle cause giuridiche o di fronte all'autorità'.

1.1 Illo cunsentimento deli frati, e delo vescovo, o de l'avvocato de quelli monasterii; 1.1 Ma le altre cause porà solo l'abate alienar, cun consentimento dello capitollo e de l'avvocato. (2)

TLIO s.v. *avvocato*, 1 [Dir.] «Chi rappresenta o sostiene altri nelle cause o davanti all'autorità; chi esercita tale professione», con esempi a partire dal tosc. Brunetto Latini, *Rettorica*, c. 1260-61 (fior.); in testi med. / merid.: *Poes. an. urbin.*, XIII; testi sic.: Giovanni Campulu, 1302/37 (mess.); testi sett.: *Doc. ver.*, 1266. In ❁ Venez.: *Doc. venez., Attergato di Guglielma Venier*, 1287 (STUSSI 1965); *Cronica deli imperadori*, 1301.

■ BOERIO s.v. *avvocato*: «Difensore delle cause civili. [...] L'ufficio dell'Avvocazione in Venezia era in origine appoggiato ai Patrizii a tal uopo nominati metodicamente dal Maggior Consiglio, in numero fra tutti di 32 non obbligati però a studii legali né ad esami. Sei erano detti *Avvocati ai Consigli*; diciotto *Avvocati per le Corti*, cioè per le Magistrature di giurisdizione civile dette Corti (v. *Zudegado*); sei per gli *Uffizii di Rialto*; e due *Avvocati de' prigioni*. Quindi gli Avvocati patrizii si dicevano *Ordinari* per distinguerli dagli *Estraordinari*, ch'erano i non patrizii, detti anche solamente *Avvocati*. Era permesso a tutti lo scrivere a favore degli'imputati criminali, e questi chiamavansi *Avvocati criminali*; ma l'arringare nelle cause criminali era di esclusivo diritto degli Avvocati ordinari o estraordinari». MUTINELLI s.v. *avvocati*: «Anche fra i Veneziani di alta nascita la qualità di giureconsulto non era rara, e ciò per considerarsi lo studio delle leggi siccome nobilissimo. Da questo avvenne, che ciascheduno si facesse gloria di esercitare l'avvocatura, ministero, che ugualmente nobile per sé stesso, fu professato sempre con tutta nobiltà a Venezia. Gli avvocati, che appartenuto non avessero al patriziato, dovevano essere Cittadini originarii Veneti, o nati in Venezia e nello Stato, pur che a Venezia, in questo secondo caso, domiciliato avessero per anni dieci; esclusi dall'avvocatura erano i falsarii, i ladri, i felloni e chiunque altro, il quale fosse reo di simili infamie; a ciò soprantendevano gli *Avvogadori del Comune*, al cui ufficio doveva presentarsi chiunque aspirato avesse all'esercizio dell'avvocatura. A similitudine della pratica usata negli antichi fori di Grecia e di Roma, ella era professata colla orazione, frenato però l'impeto della eloquenza da apposite leggi, per le quali vietavansi le parole mordaci, le satiriche e le offensive; l'avvocato non poteva impiegare nell'aringa tempo maggiore di un'ora e mezzo, e a quest'oggetto si facea uso dell'oriuolo a polvere. Or il giudice udiva la sola voce dell'oratore, né obbligato era per ciò di leggere le lunghe scritture a difesa dei litiganti esibite dall'avvocato, né costretto di riscontrare a grande sua pena le ragioni introdotte nelle scritture medesime, in cui soventi volte si fa scempio delle leggi, ed uso di testi disparatissimi dalla controversia, di deduzioni trascinate a violenza, di

capricciose interpretazioni, e di frivole citazioni di Consultisti, Trattatisti, di Responsisti, di Casisti. Ad ogni modo non erano sostenute le liti senza documenti; e questi, spogli affatto di testi legali e di opinioni di Giuristi, unicamente servivano a dimostrare i semplici fatti, sopra i quali si dovea basare la ragionata orazione dell'avvocato. Siccome poi cosa conforme ad ogni bene istituito governo è, che non periscano le ragioni dei pupilli, delle vedove e dei poveri per la incapacità di supplire alle mercedi, così ogni magistrato imponeva quella difesa ad idoneo avvocato, astretto a prestarla, senza alcun premio, sino al termine della lite. Parimente, siccome un governo giusto non dee negar difesa agl'inquisiti, e pietoso e clemente (sapendo che i più di coloro miserabili sono del tutto) deve lor porgere gratuito il mezzo di quella difesa, così a patrocinio degl'inquisiti poveri il Maggior Consiglio sceglieva due patrizii stipendiati mensilmente in compenso dell'opera loro. *Agli avvocati nobili dei prigionieri* col titolo di *Avvocati nobili dei prigionieri*, si aggiugnevano pure altri dieci avvocati dei più celebri della città, e da questi, qualora fosse accaduto il bisogno, erano estratti a sorte due, i quali unitamente agli *Avvocati nobili dei prigionieri* dovean senza premio difendere il reo, esclusi, in caso di rifiuto, per anni cinque dall'esercizio. In conseguenza di questi ordini la eloquenza, la quale, siccome ognuno ben sa, ha grande forza sugli animi, e per la quale più validamente si destano le passioni, maravigliosamente era conosciuta e trattata dai Veneziani avvocati; ed aiutati essi eziandio, e potentemente, da un dialetto facile nella struttura, dolce nella inflessione, metrico nei numeri, or compiacévansi di sfoggiar semplicità ed evidenza nel narrare, ora sceltezza e spontaneità nel discutere, ora grandezza, veemenza ed agilità nelle parole, ora squisitezza nelle sentenze in guisa e di commuovere gli animi degli assorti ascoltanti, e di offrire contemporaneamente ad ogni tempera di giovani apprenditori svariati esempj di vera eloquenza forense, in ogni genere degnissimi d'imitazione». REZASCO s.v. *avvocato*: «I. I. Avvocato del Comune. Ufficiale leggista che difendeva le cause del Comune; talvolta confuso col Sindaco: Savio del Comune, Avvocato del Comune». PRATI s.v. *avogaro*: «*Avvogadore* (vèn. ant.) 'avvocato'». FOLENA s.v. *avvocato* / *avvocato*: «Avvocato». CORTELAZZO s.v. *avvocato*: «Avvocato, difensore delle cause civili».

■ FERRO s.v. *avvocato*: «La professione dell'avvocato in Venezia unisce insieme anche le funzioni del giureconsulto e dell'oratore, ed è in tal forma antica quanto lo sono i consigli e gli altri consessi della Repubblica. Singolarissima è la maniera di esercitare l'avvocatura; poiché si disputa a viva voce, e non per allegazione, come si usa in quasi tutti gli altri fori. [...] Vengono distribuiti ai giudici alcune carte a stampa, le quali contengono i fatti semplici e le leggi, sopra le quali l'avvocato pianta e prova la sua proposizione, ed egli poi durante il suo discorso le fa leggere, e richiama l'attenzione del giudice alle medesime, quando crede più opportuno. [...] La legge medesima determina molte altre qualità essenziali agli avvocati, cioè che nella capitale debbano essere cittadini originarii Veneti, o nati in Venezia, ovvero nativi dello Stato, e domiciliati in Venezia da un decennio, e da quindici anni se nati all'estero, sempre insieme con le loro famiglie [...]».

- lat. ADVOCATUS, a sua volta da ADVOCĀRE (LEI; EVLI, DELI s.v. *avvocato*).

avogador (advocator)

s. m. ‘magistrato dell’antica repubblica veneta; procuratore’.

1.6 el porà domandare endusia per catar avogador; 1.23 collui lo qual serà stato çudese, o avogador; 2.8 abia podestade [...] de tor avogator. (14)

TLIO s.v. *avvocato* 2, [Dir.] «Nome di un magistrato veneziano», att. solo in *Venez.: *Lett. venez., Lettere di Marin Faliero*, 1355 (LAZZARINI 1894) (*avogadori*); *Stat. venez., Capitolare degli Ufficiali sopra Rialto*, 1366 (PRINCIVALLI-ORTALLI 1993) (*Advogaduri*). [Nelle altre att. il termine risulta essere sinonimo di ‘avvocato’, e non si registra il sign. tipicamente veneziano: TLIO s.v. *avvocato*, 1 [Dir.] «Chi per professione rappresenta o sostiene altri nelle cause o davanti all’autorità. || Cfr. *avvocato* 1», con un’att. in Sacchetti, *Trecentonovelle*, XIV sm. (fior.); TLIO s.v. *avvocato*, 1.1 «Chi difende e sostiene altri. || Cfr. *avvocato* 1.2.», con un’att. in *Doc. sen.*, 1308; e in ambito religioso, s.v. *avvocato*, 1.2. «Chi difende gli uomini davanti a Dio, chi intercede per i peccatori. || Cfr. *avvocato* 1.3.», in *Laude cortonesi*, XIII sm. (tosc.)].
❖ Si sottolinea che negli *S. V.* il volgarizzamento *avogador* spesso traduce il lat. *advocatus*.

■ BOERIO s. v. *avogador*: «Magistrato della cessata Repubblica Veneta istituito l’anno 864, ch’era composto di tre patrizii col titolo di *Avogadori di Comun*, detti già latin. *Advocatores Communis*; i quali avevano una grande autonomia, e molte distinte attribuzioni. Il loro uffizio dicevasi *Avvogaria*. In questa Magistratura si è sempre mantenuto l’uso fino a’ giorni nostri, di scrivere gli atti pubblici in latino (v. *intromission*)». MUTINELLI s.v. *Avogadori del Comun*: «Molto incerta è l’epoca della loro istituzione, però anterior sempre al 1296. Erano tre, scelti dal senato e confermati dal Maggior Consiglio; avean posto distinto sì nell’uno che nell’altro di quei consessi, e vestian veste violacea con *stola*, o batolo, rossa. Gli Avogadori del Comun esercitavano il ministero pubblico nelle cause civili e criminali; avean cura di conservare le leggi, procedendo rigorosamente verso i contravventori; decidevano a quali tribunali portar doveansi i processi; opponevansi alla promulgazione dei decreti contrari al ben pubblico, né le deliberazioni del Maggior Consiglio e del senato erano valide senza il loro intervento; agivano come accusatori contro chiunque avesse voluto violare l’ordine stabilito; opponevansi al possesso delle cariche di que’ cittadini, i quali fossero sostenuti, o processati; esigevano le multe dai magistrati, che adempiuto non avessero le loro funzioni; custodivano il così detto

Libro d'oro, nel quale si registravano le nascite ed i matrimoni dei patrizii, e formavano i processi delle femmine non nobili, le quali avessero voluto provare l'abilità loro di maritarsi con un patrizio, ricevendo pure le prove della cittadinanza originaria di Venezia. Finalmente, gli Avogadori conservavano gli originali di tutte le deliberazioni del Maggior Consiglio e dei decreti del senato, facendone di tempo in tempo lettura pubblica ai patrizii affin di ribadire nella memoria loro e le une e gli altri. Da questi originali pertanto si possono trarre, come da sorgenti chiarissime, i documenti autentici sulla polizia della repubblica. Soprantendendo gli Avogadori anche al governo della plebe nelle minori cose, furono anticamente pur detti *Tribuni plebis*; avuto poi riguardo alle molteplici e assai gelose loro funzioni, chiamati erano a sostenerle uomini integerrimi e severi». REZASCO s.v. *avvocato*: «Ufficio solenne di tre gentiluomini, anteriore all'anno 1297, di cui molte e svariate le cure secondo i tempi. Innanzi all'istituzione della Quarantia, determinare per appello tutte le sentenze criminali; dopo, risolvere della giustizia delle appellazioni criminali ed introdurre nella Quarantia, accusare il Doge e i Consiglieri che mancassero dell'ufficio loro, procurare l'osservanza delle leggi, comporre le liti di piccole somme, riconciliare mariti e mogli discordi, castigare i figlioli all'istanza de' parenti; custodi de' beni pubblici e della pubblica sicurezza con larghissima balia; giudici delle provanze della nobiltà; sedenti nel Consiglio de' Dieci, di cui rivedevano i decreti delle confiscazioni, e compilavano i processi colla facoltà della cattura dell'imputato; necessari nel Gran Consiglio, ove correggevano i dicatori scapestrati [...]; ammessi nel Consiglio de' Pregati, pur dopo usciti d'ufficio, per tanto altro tempo quanto erano durati Avvocatori, ch'era sedici mesi». PRATI s.v. *avogaro*: «*Avvogadore* (vèn. ant.) “avvocato”». CORTELAZZO s.v. *avogador*: «Alto magistrato della Repubblica Veneta». ♦ Sulla datazione dell'Avvogaria: ESV riporta 1187 o 1180, specificando che i tre componenti, anche se il numero variò nel tempo, «erano eletti dal Maggior Consiglio e duravano in carica dapprima un anno, in seguito (dal 1314) 16 mesi»¹.

¹ Gli *avogadori de Comun* fungevano in pratica da avvocati del Comune e da pubblici ministeri nei processi civili e penali: «a loro spettava la tutela e la salvaguardia delle patrie leggi e quindi vigilavano per evitare danni al *Commune Veneciarum*; [...] quali garanti della formazione della legge, essi vigilavano sulla sua applicazione per cui la loro presenza era necessaria nelle sedute dei vari consigli, sancita esplicitamente fin dal 27 novembre 1311: uno degli Avogadori doveva essere presente ad ogni riunione pubblica del Maggior Consiglio, del Senato, o del Consiglio dei X» (ESV). Dal 1532 essi furono aiutati in questo compito da due avvocati fiscali, un nobile ed un cittadino con competenze specifiche; ogni magistratura ebbe infine il proprio avvocato fiscale eletto dagli stessi magistrati. Come organo di controllo tale magistratura si divise talvolta in due uffici: *de intus* e *de foris*, rispetto alla Dominante e allo Stato (dalla seconda metà del sec. XIII). Tra i vari compiti, l'Avvogaria decideva a quale tribunale dovevano essere affidati i processi, faceva parte del pubblico ministero, poteva sospendere le sentenze, indagava sulle accuse di corruzione mosse ai giudici dei tribunali, perseguiva le violazioni delle leggi marittime, giudicava i funzionari che non consegnavano i fondi dovuti ai Camerlenghi de Comun (i tesoriери dello Stato), conservava gli originali delle deliberazioni del Maggior Consiglio e del Senato, giudicava «le richieste di quanti

■ FERRO ha solo *Avvogaria*: «L'origine dell'Avvogaria è affatto ignota, né si accordano gli storici Veneti nello stabilirne l'epoca: certo è, che da alcuni monumenti si desume che essa fu anteriore alla riforma del Serenissimo Maggior Consiglio, cioè al 1297. [...] Erano gli avvogadori nella loro origine quasi avvocati, o giudici del fisco, quindi detti del *Comune*. Incomincia il loro capitolare dal giuramento, che devono prestare tosto che sono eletti, di eseguir le leggi, nel capitolare medesimo registrate, di procurare il profitto ed onore di Venezia, di custodire e difendere i beni tutti del comune, tanto mobili che stabili, detenuti da qualunque Magistrato, o corpo, e di astringere i debitori pubblici al pagamento dei loro debiti. Molte leggi sistemarono il Magistrato dell'Avvogaria, e specialmente quella del 1264 [...]».

- lat. ADVOCĀTOR, conservato nella sua forma nominativale in significati originariamente giuridici, solamente in ven. e lomb. (LEI); it. *avvocato* si riferisce soprattutto al magistrato dell'antica repubblica veneta; nel significato di 'avvocato' fu sostituito ADVOCATUS (LEI).

avoltèrio (*adulterium*)

s. m. 'adulterio; violazione dell'obbligo di fedeltà coniugale'.

4.33 La femena partida per avolterio per lo çudisio della glesia no sia aldita sovra l'enpromessa da scoder. (3)

TLIO s.v. *adulterio*, 1 «Relazione amorosa illecita, che comporta la violazione della fede coniugale per uno di coloro che vi sono coinvolti o per entrambi; [anche, più gen.] peccato commesso contro la morale sessuale», con esempi a partire da Ugucione da Lodi, *Libro*, XIII in. (crem.) (*avolterio*); in testi tosc.: Brunetto Latini, *Tesoretto*, a. 1274 (fior.) (*avolterio*); testi med. / merid.: *Destr. de Troya* (ms. Parigi), XIV (napol.) (*avulterio*). In ❀ Venez.: *Paolino Minorita*, 1313/15 (*adulterio*).

■ CORTELAZZO ha solo *adùltera*: «Adultera».

■ FERRO s.v. *adulterio*: «L'*Adulterio* è un delitto, che si commette da persone maritate con violazione del talamo maritale, e della fede, che reciprocamente si son giurata nella solennità del matrimonio [...], il che propriamente dicesi adulterio doppio; oppure anche da persone non maritate, le quali hanno commercio con quelle che sono legate in matrimonio, che chiamasi adulterio semplice. [...] Molte altre specie di adulterio vengono distinte e numerate dai moralisti, canonisti o teologi, e sono: l'adulterio manifesto [...], adulterio secreto ed occulto [...],

volevano provare di essere cittadini originari e delle donne non nobili che volevano dimostrare d'avere i requisiti necessari per sposare un patrizio così da garantire all'eventuale nascituro l'ingresso al Maggior Consiglio», provvedeva alla tutela della legalità costituzionale (cfr. ESV).

adulterio di presunzione [...], adulterio interpretativo [...], adulterio improprio [...], adulterio incestuoso [...].
L'adulterio fu annoverato tra i pubblici delitti, ne' quali è lecito a ciascheduno del popolo di farne l'accusa, e ciò per la gravità del medesimo, per la dignità del matrimonio, che viene offeso, e per la pubblica utilità; nascendo bene spesso molti disordini in forza del medesimo nella civil società».

- lat. *ABULTERARE (LEI); ADULTERĪUM (EVLI, DELI s.v. *adulterio*).

axaminar

vd. *examinar*.

axaminatór

vd. *examinadór*.

B

bando (*bannum*)

s. m. [1] ‘editto, proclama; ordine o decreto comunicato pubblicamente’.

5.4 la leçe farà publicamentre en bando stridar per lo gastaldo; Pm.1 E tuto quel che ad ello serà provado, o per sacramento confeserà ch’ell’abia abuto, en doplo renda alla persona de cui la causa fo, e ancora a nui lo bando nostro. (6)

[2] ‘condanna: pagamento di una pena pecuniaria’.

Pm.11 Ancora, statuimo che çascadun che firirà altrui doi bandi debia mendar: un a nui, e un a collui che serà ferido.

[1] Per quanto riguarda il primo sign. TLIO s.v. *bando*, 1 «Annuncio, ordine o decreto pubblicamente comunicato per volere di un’autorità», con esempi a partire da *Elegia giudeo-it.*, XIII in. (it. mediano); in testi tosc.: Brunetto Latini, *Tesoretto*, a. 1274 (fior.); testi med. / merid.: *Elegia giudeo-it.*, XIII in. (it. mediano); testi sic.: *Stat. palerm.*, 1349; testi sett.: *Lib. Antichr.*, XIII t.q. (ven.eug.>umbr.-march.).

[2] Per quanto riguarda il secondo sign. TLIO s.v. *bando*, 3 «Condanna, in partic. al pagamento di una pena pecuniaria; beni confiscati a chi subisce il bando», con esempi a partire da *Doc. fior.*, 1279-80 [la maggior parte delle occorrenze è tosc.: *Stat. sen.*, 1280-97; *Stat. pis.*, 1304; *Stat. sen.*, Addizioni, 1320-26]; una occorrenza sett.: *Stat. vicent.*, 1348. Si attestano due att. in ☼ Venez., ma con sign. diverso: s.v. *bando*, 2 «Condanna all’esilio, proscrizione, esilio (anche fig.)», in *Cronica deli imperadori*, 1301.

■ BOERIO s.v. *bando*: «Bando, Esilio». REZASCO s.v. *bando*: «I. L’Atto del Banditore, dopo tirata a sé l’attenzione della moltitudine con alcuni suoni di tromba o di corno, anticamente sul Petrone o dalla Ringhiera, o dalla Loggia, di pronunziare ad alta voce alcuna legge, decreto, ordine, od avviso de’ Magistrati, dopo la quale proclamazione soleva appiccarlo alla vista del pubblico ne’ soliti luoghi, affinché ognuno potesse leggerlo: Banno, Grida, Proclamazione, Strida. [...] X. Andar bando. Essere pubblicata una cosa per via di bando: Bandirsi. [...] XI.

Citare in bando. Citare giudizialmente un assente, facendo leggere ad alta voce la cedola di citazione dal Banditore, dopo suono di tromba. [...] XXI. Quallsivoglia candannagione o pena, anche di danaro; onde Torre un bando, valse Condannare in alcuna pena. Sottoporre ad alcuna pena, Torre la pena. [...] XXVIII. Andare, Essere, Mettere in bando. Andare, Essere, Mandare in esilio, e simili». PRATI s.v. *bando* rimanda a *de bando*, con altro sign.: «Gratis». FOLENA s.v. *bando* solo loc. avv. *de bando*; s.v. *bandir* altri sign.: «Mettere al bando, esiliare». CORTELAZZO s.v. *bando*: «Pubblico annuncio, editto; *piera del bando* piedistallo collocato all'angolo della chiesa di S. Marco, su cui saliva un banditore a pubblicare gli editti del governo». BAMBI s.v. *bando*: «*Exbannire*. 'Pubblico avviso'. [...] *Metter bando* 'dare pubblico avviso' s'incontra proprio dai tempi del nostro passo, [...] e i *bandi messi* talvolta costituiscono il paramento per retribuire il banditore [...] (1286 *Quaderno dei pagamenti degli ufficiali dei sei della biada sopra il divieto*). Il vocabolo era comparso in volgare agli inizi del secolo XIII e ha mantenuto sino ad oggi il suo aspetto semantico»; cfr. anche BAMBI 2009.

■ FERRO s.v. *bando*: «Il *Bando* in generale è una solenne proclamazione di qualche cosa, qualunque ella si sia. [...] In pratica per altro si dice bando l'esilio imposto da una sentenza penale pronunciata dal giudice, secondo la disposizione degli statuti, contro i rei assenti e contumaci. [...] Il bando è o perpetuo, o a tempo; quando è perpetuo equivale alla deportazione, all'interdetto dell'acqua e del fuoco; ma quando non è che a tempo, esso corrisponde alla relegazione dei Romani. [...] Perché il bando ottenga il suo effetto è necessario prescrivere in esso qualche alternativa penale per chi o non si portasse fuori dei limiti prescritti, ovvero osasse violarli: tali alternative sono la frusta, berlina, corda prigione, galera e morte; anzi per maggior freno de' contumaci, in ogni bando si propone premio, ossia taglia a chi catturasse ed anche uccidesse il bandito che ha passato i confini».

- got. *bandwjan* 'dare un segno, indicare' (LEI - *Germanismi*; EVLI, DELI s.v. *bando*).

*barba

barbani (*patruis*)

s. m. 'zio paterno'.

3.4 chella medema causa volemo e li çermani, cosini, fiiolli delli fradelli, entro si, o cun li barbani, et no proceda oltra la fraterna compagna.

TLIO s.v. *barba*, 1 «Fratello di un genitore, zio. || Gli ess. non consentono di specificare se di un genitore in particolare o di uno dei due indifferentemente». Tutte le occorrenze sono al sing. *barba*. Le prime attestazioni sono in ❁ Venez.: *Cronica deli imperadori*, 1301; *Doc. venez.*,

Cedola di Marco Granello, 1305 (STUSSI 1965). Si registrano anche occorrenze di altra provenienza: Anonimo Genovese (ed. Cocito), a. 1311; Dante, *Commedia*, a. 1321; *Tristano Veneto*, XIV. TLIO s.v. *barba*, 2 «[Come appellativo generico:] compare, amico», si ha un'occorrenza in Sacchetti, *Trecentonovelle*, XIV sm. (fior.).

Nel TLIO si trova anche il lemma *barbano* «Zio», con esempi a partire da * Venez.: *Pamphilus volg.*, c. 1250 (venez.). Due occorrenze in testi tosc.: Bono Giamboni, *Orosio*, a. 1292 (fior.); Guido da Pisa, *Fiore di Italia*, XIV pm. (pis.), con il plur. *barbani*. In testi sett.: Jacopo della Lana, *Inf.*, 1324-28 (bologn.). In * Venez.: *Pamphilus volg.*, c. 1250; *Doc. venez.*, *Cedola di Nicolo Basadonna*, 1319 (STUSSI 1965), qui al plur. *barbani*.

■ PATRIARCHI s.v. *barba*: «Zio, barba, barbano: correlativo di nipote». BOERIO s.v. *barbàn*: «Termine antico, ma usato ancora dai Chioggiotti e in altre isole dell'Estuario: dalla voce barbarica *Barbanus*, e vale Zio». MUTINELLI s.v. *barbano*: «Zio». PRATI s.v. *barba*: «“Zio” in disuso in molti luoghi, e sostituito da *zio*, *zio*». FOLENA s.v. *barba*¹, (pl. *barbi*): «Zio». SALLACH s.v. *barba* altro sign.: «Mento». CORTELAZZO s.v. *barba*: «“Zio” (Boerio)».

- lat. mediev. BARBANUS ('zio paterno': 643 Edictum Rothari); deriv. di BARBA¹ (REW 944; FEW 15/1,67°

¹ LEI s.v. *barba*: «Una evoluzione semantica 'persona di rispetto' > 'zio' pare probabile. [...] Dopo l'abbandono dell'opposizione lat. class, fra PATRUUS 'zio paterno' e AVUNCULUS 'zio materno' nel latino tardo, AVUNCULUS 'zio' [cfr. LEI], fu soppiantato quasi totalmente dal gr. θεῖος nella Pentapoli, nell'Italia merid., in Sardegna e nell'Iberoromania, da BARBA nel resto dell'Italia. In seguito *barba*, confinato oggi alla sola Italia sett., fu ricacciato da θεῖος verso nord, scomparendo nel sec. X nel centro e sud Italia (Aebischer 25seg., 54, 62). La ripartizione geografica di θεῖος e *barba* / *barbàn*- nella Tarda Antichità, che rispecchia la divisione dell'Italia in un a sfera bizantina ed una longobarda (Wartburg, ZrP 57,651) e l'apparizione di BARBA, BARBAS nelle leggi longobarde, hanno fatto ipotizzare un'origine germanica della parola a Bruckner, Bertoni (ElemGerm; ElemGermAnticritic a 34), Jud, v. Wartburg, Rohlfs (FestsRheinfelder 291; SLeI 1), Varvaro (Storia 271-276), Lurati (ParoleMetodi 4,242) e Zeli (VR 44,87-104). È stato supposto un composto germanico *bar* 'uomo' + *bas* 'cugina, sorella del padre', cioè 'uomo nel grado di parentela di una *bas*' (BrucknerLangob 40; Jud, ASNS 121,100), o anche una reduplicazione infantile di un **bas* masch., che sarebbe diventato *barbas* per dissimilazione consecutiva di *s-s* a *r-s*, forse sotto influsso paraetimologico di *barba* 'barba' (Jud, ASNS 127,437; FEW 1, 250, 15/1,67b; Zeli.VR 44,95seg.). Fu anche proposto un germ. **baswan*, masch. di **baswón* (> *base*), con rotacismo **barwan*, e con assimilazione posteriore *barbanus* (Jud. ASNS 127, 437; FEW 15/1,67b). Dal punto di vista geolinguistico l'ipotesi di un germanismo è plausibile: *barba(s)*, *barban-* è stato usato dai longobardi e dalle loro cancellerie. La derivazione morfologica dell'ipotetico etimo germanico invece non convince. Le attestazioni nell'Edictum Rothari sono *barba* e *barbas*, già al nominativo. Le forme *barbanus* (nominativo), *barbanem* o *barbanum* all'accusativo (tutte attestate nell'Edictum Rothari) e *barbani* (dat. di *barba* [...]) seguono una declinazione analoga alla 3^a con ampliamento del radicale *-an-*, formazione probabilmente analogica ai maschili lat. *-o* / *-óne* (RohlfsGrammStor § 357), piuttosto che per influsso di una declinazione germ. *-o* / *-an* (cfr. Jud, ASNS 124, 405). Il tipo it. *barbano* si interpreta dunque come relitto dell'obliquo, che si era generalizzato nell'Italia merid. già nel lat. mediev. (Aebischer 55), o - nell'Italia sett. - come retroformazione moderna con pl. *barbani* (cfr. RohlfsGrammStor § 371). [...] È da chiedersi però perché unicamente una parte dell'Italoromania,

; LEI; EVLI, DELI s.v. *barba*²).

bello (*baiulus*)

▷ V anche *bailo*.

s. m. ‘ambasciatore; rappresentante della Repubblica’.

5.1 En altra manera lo bello, o llo retor, queste cause tute meta, e no manderà, se en quello logo serà statuido logo de comandaria; 5.1 dalli retori, o dali belli. (2)

TLIO s.v. *balio* non riporta il sign. specifico prettamente veneziano che ha negli *S.V.*, ma accezioni di ordine più generale: s.v. *balio*, 1 «Alto funzionario rappresentante di un’ autorità politica (stato o principe)», con l’attestazione più antica in ven. *Patto Aleppo*, 1207-8 (ven.), al plur. *bailii*. La forma *bailo* si ha anche in ❁ Venez. in *Doc. venez., Testamento volgare scritto in Persia*, 1263 (venez.>pis.-lucch.) (STUSSI 1962), dove si fa riferimento al *bailo di Venesia in Achan*. Le occorrenze del tipo tosc. *balio*, il più frequente, non riportano alcun riferimento a Venezia [*Doc. prat.*, 1288; Dino Compagni, *Rime*, XIII ui.di. (fior.); *Fatti di Cesare*, XIII ex. (sen.); Zuccherò, *Esp. Pater*, XIV in. (fior.); *Ottimo, Par.*, a. 1334 (fior.); Giovanni Villani (ed. Porta), a. 1348 (fior.); A. Pucci, *Centiloquio*, a. 1388 (fior.)]. TLIO s.v. *balio*, 1.2 «Governante, reggente, plenipotenziario», con esempi fior.: Paolino Pieri, *Cronica*, 1305 c. (*balj*); *Libro vermiglio*, 1333-37 (*baglio*); Marchionne, *Cronaca fior.*, 1378-85 (*balio*). TLIO s.v. *balio*, 1.2.1 «Reggitore. || Con sfumatura morale, non necessariamente implicante una carica ufficiale», in *Microzibaldone* pis., XIII/XIV (*bailo*); Angelo di Capua, 1316/37 (mess.) (*baylu*). TLIO s.v. *balio*, 1.3 «Messo, rappresentante, ufficiale (al servizio di una magistratura

abbandonando la distinzione tra PATRUUS e AVUNCULUS abbia reintrodotta BARBA(S), corrispondente a PATRUUS. Si accetta la spiegazione data da moderno Jud (ASNS 121,101), che nella Lex Langobardorum il centro della famiglia era la *fara*, una *gens*. Quando un Longobardo sposava una donna di un’altra *gens*, quella entrava col *faderfio* ‘corredo della sposa’ nella *fara* di suo marito. I loro figli conoscevano dunque soprattutto i loro BARBA(S) e le loro AMITAE. Per i Longobardi “l’avuncolato” era un concetto ben preciso, dato che all’interno della famiglia l’unico uomo adulto - e non ancora vecchio - a parte il padre, era lo zio (Jud, ib.; Aebischer 57 e n 295; Zeli, VR 44,93). Riassumendo si può dire che l’origine morfologica di *barba*/*barbane* ‘zio’ non è longobarda ma greca. Per l’aspetto semantico della voce un influsso longobardo pare probabile. Anche l’estensione soprattutto nell’Italia settentrionale e nel grigion. *barba* / *bérba* (Engadina e Surmeir, DRG 2, 154segg.) non contraddice una tale ipotesi. Aebischer non si pronuncia sull’etimo dell’it. sett. *barba* che spodestò AVUNCULUS. La soluzione più probabile pare l’etimo latino BARBA con influssi greci per BARBANE. La semantica di *barba* ‘zio’ e la distribuzione geolinguistica mostrano però anche un influsso del superstrato longobardo. BARBA è dunque forma latina con un’impronta semantica germanica».

comunale, o di una persona o azienda)», in testi tosc. (con il tipo *balio*): *Doc. sen.*, 1263; *Doc. fior.*, 1279-80; *Doc. pist.*, 1300-1 (*baglie*); *Doc. fior.*, 1274-1310; *Lett. pist.*, 1331; *Doc. aret.*, 1349-60, che presenta la forma *bailo*. In testi med.: *Stat. perug.*, 1342 (*bailio, overo bailie*); *Cost. Egid.*, 1357 (umbro-romagn.) (*baylio*). TLIO s.v. *balio*, 1.3.1 «Sottoposto, inserviente», con una sola occorrenza in *Stat. sen./umbr.*, 1314/16 (*balio*).

■ BOERIO s.v. *bailo*: «*Balio*, Titolo che davasi all’Ambasciatore della Repubblica Veneta residente presso la Porta Ottomana». MUTINELLI s.v. *bailo*: «*Bailo*, a Costantinopoli. Oltre i consoli spediti dalla repubblica in Oriente col titolo di *Bailo*, sin dal secolo decimoterzo sedette a Costantinopoli a quella corte imperiale un ambasciatore ordinario appellato esso pure *Bailo*. Caduto il greco dominio, e successogli quello dei Turchi, continuò il Veneto *Bailo* a dimorare in Costantinopoli, colla singolare facoltà di reggere eziandio civilmente i sudditi della sua repubblica. Essendo poi tenuto il governo del Gran Signore di prestargli assistenza qualora ne fosse stato richiesto, consideravasi così il *Bailo* nella doppia figura di ambasciatore ordinario, e di assoluto giudice della propria nazione: distintissimo era per ciò questo officio, che durava due anni, e che non era abbandonato sin all’arrivo del successore. Il *Bailo*, oltre generoso stipendio pagatogli dall’erario affin di abilitarlo a sostenere con decoro innanzi ad una superba e voluttuosa corte la propria carica, percepiva dai sudditi Veneti un mezzo per cento sopra il valore delle merci, che introducevano in Costantinopoli, l’uno per cento su le altre, che da quivi estraevano; dovea poi rendere esatto conto del danaro pubblico per esso amministrato alle tre magistrature dei *Revisori alla Scrittura*, dei *Provveditori sopra conti*, e delle *Rason vecchie*». REZASCO s. v. *balio*: «V. Governatore di provincia esterna o colonia, quale era quello che reggeva pe’ Veneziani l’Isola di Corfù. - *Statut. Venez.* (1477), *Lib. Crim.*, cap. 16: El Podestà o Bailo over Rector de li nostri luoghi manderà soe lettere accusando el malfattor. [...] VI: «Console veneziano o fiorentino in Costantinopoli, il quale titolo i Veneziani dettero un tempo a tutti i loro Consoli in qualunque parte del Levante, poi solamente a quei di Costantinopoli e di Cipro, e finalmente, venuta Cipro sotto di loro, si riserbò al Console di Costantinopoli, che era insieme Console della Nazione e Ambasciatore». CORTELAZZO s.v. *bàilo*: «Ambasciatore della Repubblica veneta presso l’impero ottomano (Boerio)». CRIFÒ s.v. *baylo*: «‘Ambasciatore di Venezia a Bisanzio presso la corte bizantina e, dopo il 1453, ottomana’. [...] *Bailo* è il titolo dell’emissario di Venezia ad Acri già nel trattato con il sultano di Aleppo del 1225 (OVI: «lo so bailo de Acre»). Appare in un trattato in veneziano ancora precedente, ma solo nell’accezione più generale di ‘alto funzionario rappresentante di un’ autorità politica’ (1207-

1208, TLIO¹)».

■ FERRO s.v. *bailo*: «Questo è il nome, che si dà in Costantinopoli all'ambasciatore di questa Serenissima Repubblica residente alla Porta Ottomana. Trae la sua origine il Bailaggio dal diritto di conquista, sin dal tempo in cui le armi Venete e Francesi nel secolo XIII presero Costantinopoli. Imperciocché impadronitosi della città medesima Paleologo sotto il Regno di Balduino II, e con ciò cessato essendo l'impero Veneto e Francese in Oriente, i Veneziani pensarono di pacificamente accordarsi col Paleologo, e patteggiarono a un dipresso in questa guisa: che i Veneziani, i quali volessero abitare o mercanteggiare in quella città, goder dovessero in ogni franchigia; che potessero tener in essa città un loro Bailo, che dovesse stare sempre appresso l'Imperatore e successori, nel suo tribunale con baculo d'argento in mano; che facesse ragione a tutti i sudditi Veneziani, cosicché l'Imperatore non potesse ingerirsi in alcun atto civile o criminale, dovendo esso Bailo sopra i nazionali avere il diritto di sangue: inoltre si accordò ad esso Bailo la giurisdizione sopra tutti gli altri nazionali Veneti, in qualunque luogo fossero, soggetto all'Impero d'Oriente ecc. Si rinnovarono queste capitolazioni col conquistatore Maometto II e furono dallo stesso giuratamente confermate, e meglio spiegate: che cioè potesse la Repubblica di Venezia ad ogni suo volere mandar e tener a Costantinopoli un suo Bailo colla famiglia secondo la consuetudine, il quale avesse libera facoltà di amministrare la giustizia per Veneziani eziandio mercatanti di qualunque condizione. Molte altre capitolazioni riguardavano il commercio, e il reciproco buon trattamento tra i naviganti [...]. Quindi è che il Bailo oltre gli affari politici e di Stato, de' quali viene incaricato, esercita anche le funzioni di giudice e console della nazione appresso il Gran Signore, e dallo stesso dipendono gli altri consoli stabiliti negli scali del Levante».

- lat. BAIULUS (LEI; EVLI, DELI s.v. *balivo*).

***bene**

beni (*bona*)

s. m. 'bene; avere'.

locuz. *b. mòbel* 'beni mobili'; *b. stàbel* 'beni immobili'.

1.60 Quanto tempo la muier, dapoi la morte delo marito, debia viver delli beni del marito; 1.71 De quelli li qual la rason soa conseguir vorà en li beni del debitor: no possa esser enpedegati da altri credetori, li qual non volesse conseguir la soa rason. (164)

TLIO non ha la voce. Nel *Corpus OVI beni* in questa accezione è documentato a partire da *Doc. pis.*, 1230-31. In ❁ *Venez.: Doc. venez., Testamento di Geremia Ghisi 1282* (STUSSI 1965); *Doc. venez., Attergato di Guglielma Venier 1287* (STUSSI 1965); *Doc. venez., Codicillo*

¹ Si tratta del *Patto Aleppo*, 1207-8 (ven.).

testamentario di Geremia Ghisi, 1283-95 (STUSSI 1965); *Doc. venez., Sentenza di arbitri* 1300 (STUSSI 1965); *Cronica deli imperadori* 1301; *Doc. venez., Nota su una quietanza*, 1305 (STUSSI 1965); *Doc. venez., Deposizione di Michele Zancani*, 1307 (STUSSI 1965); *Doc. venez., Cedola di Biagio Bon*, 1310 (STUSSI 1965); *Doc. venez., Cedola di Marino Soranzo*, 1311 (STUSSI 1965); *Doc. venez., Cedola di Marino Davanzago*, 1312 (STUSSI 1965); *Doc. venez., Cedola di Marco Michel*, 1314 (STUSSI 1965); *Doc. venez., Cedola di Filippa de Bernardo*, 1316 (STUSSI 1965); *Doc. venez., Cedola di Federico di Ragusa*, 1317 (STUSSI 1965); *Doc. venez., Cedola di Enrico Dolfin*, 1318 (STUSSI 1965); *Doc. venez., Cedola di Andrea Memmo*, 1319 (STUSSI 1965); *Doc. venez., Cedola di Pietro Sagredo*, 1320 (STUSSI 1965); *Doc. venez., Cedola di Costanza da Fano*, 1321 (STUSSI 1965); *Stat. venez., Capitolare dei Camarlenghi di Comun*, 1330 (TOMASIN 1997). ♦ *beni mòbel*: ‘beni mobili; che si possono trasportare da un luogo ad un altro’ (prima att. 1319, STUSSI 1965); *beni stàbel*: ‘beni immobili; che non si possono trasportare da un luogo ad un altro’ (prima att. 1353 Boccaccio, LEI); *beni padernali*: ‘beni paterni; beni trasmessi ereditariamente dal padre ai figli’ (prima att. 1353 Boccaccio, LEI).

■ BOERIO s.v. *ben* altri sign. REZASCO s.v. *bene*: «I. Per lo più al plurale. Facoltà, Ricchezze, qualunque esse siano. [...] III. Beni immobili o stabili. Tutti quegli effetti che non possono mutarsi di luogo, come case, poderi, ecc. [...] IV. Beni mobili. Quelli che si possono trasportare, come masserizie, contanti». FOLENA s.v. *ben* altri sign. CORTELAZZO s.v. *bèn*: «Proprietà (4)». BAMBI s.v. *bene*: «*Bona, fructus redditus et proventus*. – ‘Ogni cosa che possa formare oggetto di diritti’. [...] Non ci si allontana da usi e significati che già erano propri del latino classico e di quello delle fonti giuridiche. Anche se il medioevo qualcosa aggiunge. Il plurale *bona* per ‘ricchezze’ e – più in generale – per ‘patrimonio’ è già in Cicerone [...], e naturalmente poi spesseggia nel *Digesto*. [...] Per un uso al singolare occorrerà però aspettare il primo secolo del nuovo millennio. Il volgare accoglie la parola nel nostro significato tecnico proprio al tempo del volgarizzamento delle formule di Ranieri, o un poco prima [...] (1230-31 *Promemoria riguardante beni e privilegi della Primaziale di Pisa*). [...] *Bene* non necessariamente è una ‘cosa mobile o immobile’, ma può riferirsi anche a cose ‘incorporali’, come il diritto alla percezione di frutti, di redditi, di proventi [...], le quali tutte comunque possono essere asservite alla garanzia degli obblighi assunti dal loro titolare».

■ FERRO s.v. *beni*: «*Beni* sono ogni sorta d’effetti, ricchezze, terre, possessioni, diritti, azioni [...]. I beni si chiamano tali, o naturalmente, o civilmente. Naturalmente si dicono beni, perché beatificano, cioè rendono gli uomini beati e felici. [...] Perciò non si possono chiamar beni quelli che portano maggior incomodo, che comodo [...]. E perciò stesso si dicono beni soltanto quelli che sopravanzano, detratti i debiti [...]. Civilmente poi la parola

Beni dinota l'intero patrimonio, in cui si succede, lasciato da un defunto [...], il che equivale a ciò che chiamiamo eredità [...]. Molte sono le specie di beni; cioè i mobili, *res moventes, et mobiles*; immobili *res non moventes, immobiles*. I diritti incorporali, che di fatto non sono né mobili, né immobili, si riferiscono all'una e all'altra di queste classi, secondo i diversi rapporti, che hanno coi mobili e cogli immobili corporali; quindi il diritto di ricupera è immobile, perché tende all'acquisto d'una cosa immobile; al contrario una carta d'obbligazione è riputata mobile, perché ha per oggetto una somma di denaro, che è cosa immobile [...]. Si dividono inoltre i beni in proprii, paterni, patrimoniali, ereditarii, in acquistati [...]. Alcuni beni si chiamano reali, ed altri personali. Beni avventizii si chiamano quelli che non provengono per successione dal padre o dalla madre, né da un diretto antecessore al discendente. Beni profetizii sono quelli, che riconoscono un principio paterno [...]. Beni dotali si dicono quelli che risultano da una dote, e che il marito non può alienare. Beni parafernali sono gli accessori alla dote, de' quali la moglie si riserva la proprietà, concedendone a suo talento l'usufrutto al marito».

- lat. BENE (REW 1028; LEI; EVLI, DELI s.v. *bene*).

***bollare**

bolado (*bullari*)

v. tr. 'marchiare i malfattori e i condannati'¹.

Pm.2 Et se 'l farà furto da sol. XX de chî a C, sia frustado e bolado; Pm.2 se 'l serà en consiencia delli çùdisi che 'l sia frustado o bolado; Pm.9 la prima fiada debia esser frustado e bolado. (3)

TLIO s.v. *bollare*, 2.1 «Fig. Bollare d'infamia: dare reputazione disonorevole, screditare», in un'unica occorrenza: Valerio Massimo, prima red., a. 1338 (fior.).

■ PATRIARCHI s.v. *bolare*: «Suggellare, improntare». BOERIO s.v. *bolar*: «*Bolar qualcun, Bollare, Marchiare*, [...] Segnar la carne a' malfattori col ferro infuocato e con marchio». REZASCO s.v. *bollare*: «Improntare col bollo: Segnare, Marchiare». FOLENA s.v. *bolar* riporta altri sign.: «1. Bollare, apporre un contrassegno ad un oggetto per attestarne la regolarità.[...] 2. Bollare, sequestrare». CORTELAZZO s.v. *bolar*: «'Sigillare', 'Marchiare'».

- lat. mediev. BULLĀRE, deriv. BULLA (REW 1385; EVLI, DELI s.v. *bollare*).

¹ GDLI s.v. *bollare*: «3. Ant. Marcare con ferro rovente (come punizione dei condannati per reati particolari)».

***borçese**

borçesi (*burgenses*)

s. m. ‘cittadini’.

4.20 E questa causa disemo delli Venedisi li qual no è borçesi.

TLIO s.v. *borghese*, 1 «Abitante di una città o di un borgo, persona che gode dei diritti di cittadinanza di un dato luogo», con esempi a partire da *Novellino*, XIII u.v. (fior.); in testi med./merid.: *Stat. perug.*, 1342; testi sic.: *Lett. palerm.*, 1358; testi sett.: Anonimo Genovese (ed. Contini), a. 1311. Si registra un sign. spec. s.v. *borghese*, 1.1 «[Con esplicito rif. all'appartenenza ad una specifica classe sociale:] persona non nobile e non villana, appartenente al cetto medio (dedito generalmente al commercio)», con esempi a partire da *Egidio Romano volg.*, 1288 (sen.); testi sett.: *Legg. S. Caterina ver.*, XIV in. In ❁ Venez.: Fr. Grioni, *Santo Stady*, a. 1321.

■ BOERIO ha solo *borghesan*: «*Borghese e Borgese, o Borghigiano, Abitante ne' borghi*». REZASCO s.v. *borghese*: «I. Abitatore di Borgo: Borghigiano. [...] III. III. Popolare, significato francese. [...] IV. In opposizione a Militare». CORTELAZZO ha solo *borghesan*: «‘Borghigiano’, abitante dei borghi (Boerio)».

- germ. **būrgs* (REW 1407), lat. tardo BŪRGUM, lat. mediev. *burgensem* (EVLI, DELI s.v. *borgo*).

breviario (*breviarium*)

s. m. ‘atto; documento; testimonianza; esame giudiziale’.

1.24 Della examinacion delli breviari che se de' far per li çùdisi examinatori; 1.27 En qual manera le testimoniançe e lli breviarii valer debia, o non; 1.32 Delli breviarii delle femene, per le qual provare pò lo vademonio della soa enpromessa. (73)

TLIO e nel *Corpus OVI* solo sign. eccles. (con esempi a partire da *Doc. fior.*, 1295-1332). LEI s.v. *breviarium* II.1.a. «It. *breviario* m. ‘compendio, sommario, opera breve’ (sec. XIV, SGirolamoVolg, TB - ante 1569, Del Rosso, B; Crusca 1866; TB; dal 1913, B. Croce, B; Zing 2000), venez.a. - (1477, Statuto, Frey). It. *breviario* m. ‘compendio di leggi romane’ (1673, De

Luca, TB). Venez. *breviario* m. ‘testimonianza; esame giudiziale’ Boerio. [...] cfr. lat.mediev. dalm. *breviarium* (1425, Kostrenčić); s.v. *breviarium* 3.a.: «*Breviario* ‘luogo in cui si conservano brevi statuari’ TB 1863; it. *breviario* ‘libro contenente brevi statuari’ (Zing 1970 - ib. 1994)».

■ PATRIARCHI s.v. *breviario*: «Breviale, Breviario». BOERIO s.v. *breviario*: «Termine antico del Foro e del vernacolo veneto, molto usato nello Statuto, e vale *Testimonianza*, *Esame giudiziale*». REZASCO s.v. *breviario*: «Testamento fatto a voce, in Venezia». CORTELAZZO s.v. *brève / briève*: «‘Lettera di un personaggio importante’ (1), ‘documento notarile’ (2), ‘breve scritta’ (3)».

■ FERRO s.v. *breviario*: «*Breviario* è un testamento verbale, del quale i soli testimonii possono far fede; ed ha luogo allorquando uno colpito o da ferita mortale, o da altro male che non ammette dimora, è per morire, e non avendo pronto il notaio, dichiara a viva voce alla presenza di testimonii la sua volontà. La parola *Breviario* dinota anche il mezzo facile e breve di scoprire la verità, qual è appunto quello de’ testimonii. Quindi le nostre leggi si servono spessissimo di questa parola, trattandosi di quelle prove, le quali si fanno per via testimonii. [...] Quindi si rileva essere in fatto il *breviario* un testamento messo in essere colla sola voce de’ testimonii che furono presenti, ed udirono le parole del moriente testatore»¹.

- lat. BREVIĀRIŪM (REW 1289; LEI; EVLI, DELI s.v. *brève*).

bròio (*brolio*)

s. m. ‘orto delle monache di San Zaccaria’; ‘cortile del palazzo ducale’.

3.10 per lo comandamento de meser lo dose debia eser stridatta en broio de San Marco lo dì de domenegna, e lli altri dì che segue de luni, e de marti, et de mercore, en la scalla de Rialto, que lla cotal possession posta en lo cotal confinio, la qual ferma sì e sì, per li çùdisi contanto è apresiada.

TLIO riporta altri sign.: s.v. *brolo*, 1 «Giardino alberato», con esempi a partire da Bonvesin, *Volgari*, XIII tu.d. (mil.); in testi tosc.: Fazio degli Uberti, *Dittamondo*, c. 1345-67 (tosco.). TLIO s.v. *brolo*, 2 «Corona di fiori», con un’att. in Dante, *Commedia*, a. 1321. LEI s.v. **brogilos* 3. «It. a. *brolo* m. ‘luogo dell’assemblea’ (prima meta sec. XIV, LivioVolg, TB). Derivati: it. *broletto* m. ‘piazza in cui si teneva l’assemblea popolare o il mercato; palazzo comunale

¹ FERRO riporta esempi tratti dagli *S.V.* (1.26, 1.30), con definizione pratica e metodo di costituzione dei *breviari*.

costruito davanti al piazzale dell'assemblea' (1554, Bandello, B)». LEI specifica che «la voce **brogilos*, derivata di *broga* 'campo, limite' (scoliate di Giovenale, Gaff., TLF 4, 944a), pare essere relitto gallico, dato che continua unicamente nell'Italia settentrionale e nella Galloromania (cfr. Pellegrini)».

■ PATRIARCHI s.v. *brogio*: «Brogljo, bucheramento»; s.v. *brolo* solo sign. di 'giardino'. BOERIO s.v. *brogio*: «*Brogio* o *Piazza del Brogio*, chiamavasi sotto il Governo Veneto tutto il tratto della Piazzetta di S. Marco, ch'è verso il palazzo ducale, dove concorrevano la Nobiltà patrizia in vesta a brogliare pubblicamente, per ottenere le cariche lucrose o d'onore che si disponevano dal Maggior Consiglio ed anche dal Senato. Quando i giovani patrizii indossavano per la prima volta la veste pubblica, facevano il loro solenne ingresso nel Foro, cioè nel luogo del brogljo, passeggiando più volte, e dicevasi *Entrar* o *Vegnir in brogio*». MUTINELLI s.v. *brogljo*: «*Brolio*, *Brolium*, *Brolo*, *Bruolo*, terreno piantato ad alberi, che occupava in antico il circuito, in cui presentemente si trova la piazza di san Marco, principiando precisamente da quella chiesa e dal ducale palazzo, per terminare all'altra chiesa detta *S. Maria in capite brolii* (poi l'*Ascensione*), ora albergo *alla Luna*»; s.v. *Brogljo* / *Broio*: «Prima di sedere nei Consigli e nei tribunali, i patrizii si radunavano sotto le loggie del palazzo ducale. Ivi, chi aspirava ad un pubblico ufficio, o domandasse una grazia era obbligato di presentarsi in supplichevole atto, che si dimostrava togliendo e ponendo sul braccio il batolo, comunemente appellato *stola*, che portar si soleva sopra la spalla: quell'atto diceasi *calar stola*. Or, facendosi dai patrizii quest'ambito in un sito, che anticamente era vicino al *Brogljo*, venne al sito stesso, ed eziandio all'ambito il nome di *brogljo* o *broio*». REZASCO s.v. *Brolo*: «I. Orto, Verziere [...]. II. In Venezia, pure Quello spazio tra il Palazzo ducale e la Chiesa dell'Ascensione, forse perché in antico usato ad orto o piantato d'alberi, dove si riducevano i Gentiluomini prima di raunarsi ne' Consigli. [E dove chi doveva andare a partito per alcun Magistrato od Ufficio si presentava cercando favori a quei Signori colla stola calata, in atto supplichevole, donde la voce *Brogliare*; quivi pure, accompagnato da' suoi Compari, si presentava il giovane innanzi di salire la prima volta a Consiglio, e vi si facevano alcune pubblicazioni o stride]¹». PRATI s.v. *brolo* con sign. di 'frutteto' e 'orto'. FOLENA s.v. *brogio* riporta altri sign.: «Brogljo, briga, maneggio»; s.v. *brolo*: «Frutteto, parco da frutti». CORTELAZZO s.v. *brògio* / *brògljo* / *bròlo* altro sign.: «Briga, intrigo».

¹ REZASCO riporta proprio l'esempio degli *S.V.*: «*Statut. ven.* (1477) lib. III, cap. 11: Se debia stridar (*la vendita delle possessioni*) in lo Broilo de San Marcho».

■ FERRO s.v. *broglio* altro sign.: «Vizio del broglio».

- gall. **brogilos*, derivato di *broga* ‘campo, limite’; lat. mediev. piem. *brolio* ‘piazza pubblica’ (Piverone 1215, Bosshard), lat. mediev. lomb. *broilu* (Pavia 1164, ib.), *brorio* (Cremella 1232, ib.), *brolio* (Lodi 1287, ib.) (LEI; EVLI, DELI s.v. *brolo*).

C

calognar, calonar (*calumniare*)

v. tr. ‘calunniare’.

5.17 Çascadun lo qual ven calognado dell’aver del compagnoion serà clamado cun una clamason;
5.17 ello poria calognar çascadun che ’l vorà de colloro; Pm.14 Ancora, se algun serà stridato ke tal e tal di sia dananti de nui, e delli nostri çùdisi, a defendrese d’algun maleficio onde el serà calonado, e no vignirà. (8)

TLIO s.v. *calunniare*, 1 «Dire (dolosamente) false cattiverie, diffamare; parlare male di, offendere; accusare (falsamente)», con esempi a partire da Giordano da Pisa, *Quar. fior.*, 1306 (pis.>fior.); in testi med./merid.: Bosone da Gubbio, *Spir. Santo*, p. 1345 (eugub.); testi sett.: *Cinquanta miracoli*, XIV pm. (ven.). Con sign. spec. [Dir.] «[In un contenzioso giudiziario]», con una att. in *Cost. Egid.*, 1357 (umbro-romagn.).

▀ FERRO ha solo *calunnia* (cfr. *calònia*).

- lat. CALUMNIĀRE (LEI), CALUMNIĀRI (EVLI, DELI s.v. *calunnia*), deriv. di CALUMNIA (REW 1527).

vd. anche *calònia*.

***calònego**

calònisi (*canonici*)

s. m. ‘canònico; membro del capitolo di una chiesa metropolita’.

1.3 Li vescovi no porà allienar le cause stabelle delo vescovado, se no con lo consentimento deli calonisi e dello metropolitan.

TLIO s.v. *canonico*, 4 [Eccles.] «Sost. Ecclesiastico appartenente al capitolo di una chiesa metropolitana (cattedrale o collegiata)», con esempi a partire da *Doc. fond.* (rom.), XII, in cui si attesta la forma *calonaci*, che si ritrova anche in testi tosc. quali *Stat. pis.*, a. 1340 (*chalonaci*), *Lett. volt.*, 1348-53, *Doc. orviet.*, 1339-68, come anche il singolare *calonaco* (*Doc. fior.*, 1256; *Doc. sen.*, 1263; *Doc. prat.*, 1275; *Doc. pist.*, 1296-97), accompagnato anche dalla forma *chalonico* in *Libro mem. Donato*, 1279-1302 (lucch.). Si ha inoltre *canonaci* nell'abruzz. *Cronaca volg. isidoriana*, XIV ex. e *carunixi* in *Purgatorio S. Patrizio*, XIV sm. (mil./com.). Il plurale attestato dagli *S. V.* si registra nel bologn. Guido Faba, *Parl.*, c. 1243 e, con la forma *calonnexi*, in pav. *Paraf. pav. del Neminem laedi*, 1342. In ❁ Venez. si registra *canonego* in *Doc. venez.*, *Cedula di Enrico Dolfìn*, 1318 (STUSSI 1965). Si segnala, inoltre, un'ulteriore occorrenza in ❁ Venez., ma con sign. differente: s.v. *canonico*, 1.1 «Conforme alle norme ecclesiastiche», in *Cronica deli imperadori*, 1301 (*canonicha*).

■ BOERIO s.v. *calonego*: «*Canonico e Calonaco*»; s.v. *canonico*: «Dignità ecclesiastica». MUTINELLI s.v. *canonici* sign. diverso: «Diceansi gli zingari; perciocché (fra il volgo) que' furfanti andavano spargendo di essere obbligati a vagabondare per *canonica* penitenza loro imposta». CORTELAZZO s.v. *calònego*: «*Canonico*».

▣ FERRO s.v. *canonici*: «Nel senso più esteso la parola *Canonico* significa quello che vive secondo le regole particolari del corpo o capitolo, del quale egli è parte. Alcuni la derivano da *canone*, che significa regola, altri dalla medesima parola *canone*, che significa pensione o prestazione annuale, perché ogni canonicato ha ordinariamente la sua prebenda assegnatagli col mezzo d'una pensione. [...] Nell'uso ordinario, quando si parla d'un canonico semplicemente, s'intende un ecclesiastico che possiede un canonicato con prebenda, in una Chiesa cattedrale o collegiale; e questi si dicono canonici secolari. Vi sono delle comunità di religiosi e di religiose, che hanno il titolo di canonici e di canoniche, e questi sono i canonici regolari. [...] Nell'Oriente erano di antica istituzione i canonicati, ma nell'Occidente non si conobbero se non al tempo di S. Agostino, il quale prima di tutti ha ristabilita la vita comune dei chierici, ma non si chiamavano ancora canonici. [...] Furono quindi i canonici risguardati come il clero attaccato alla sua Chiesa, composto di sacerdoti e di diaconi, che formavano il consiglio del Vescovo, che si chiamava il suo presbiterio, il che viene a formare i capitoli delle cattedrali».

- lat. CANONICUS (REW 1609; LEI; EVLI, DELI s.v. *cànone*).

vd. anche *metropolitan*, *sofragàneo*.

calònia (*calumnia*)

s. f. 'calunnia'.

3.51 d'investir e da apropiar cun l'ordine conceduto, çoè conservato della calonia, en queste cause.

TLIO s.v. *calunnia*, 1 «Accusa infondata (ai danni di qno), falsa ingiuria; offesa, insulto», con esempi a partire da *St. de Troia e de Roma Amb.*, 1252/58 (rom.); in testi tosc.: Alberto della Piagentina, 1322/32 (fior.); testi sett.: *Paraf. pav. del Neminem laedi*, 1342. TLIO s.v. *calunnia*, 1.2 [Dir.] «[In relazione al giuramento con il quale si assicurava di non essere spinti da intento persecutorio e di non muovere accuse dolosamente false contro la parte avversa in un contenzioso o in una lite]», con esempi a partire da *Stat. sen.*, 1280-97; in testi med./merid.: *Stat. perug.*, 1342. TLIO s.v. *calunnia*, 2 [Dir.] «[In un'azione legale:] cavillo, raggio. || Latinismo semantico», con esempi a partire da Accurso di Cremona, 1321/37 (mess.); in testi tosc.: *Valerio Massimo*, prima red., a. 1338 (fior.). TLIO s.v. *calunnia*, 3.1 «Locuz. avv. *Senza calunnia*. || Lat. giuridico *sine calunnia* 'senza chiamata in giudizio', 'senza azione civile' (cfr. Bonolis, *Calunnia*, pp. 301-302)», con esempi a partire da *Fiori di filosafi*, 1271/75 (fior.).

▀ FERRO s.v. *calunnia*: «La *Calunnia* è un discorso mendace che viene fatto sopra i vizii e le imperfezioni d'una persona. La calunnia, dice il *Beda*, è un delitto, col quale il nemico ci accusa di ciò che non abbiamo fatto, o tenta di volgere in mala parte il bene che abbiamo operato. [...] Si presume la calunnia quando l'accusatore non prova in qualche maniera il delitto o quando propone la querela lungo tempo dopo di aver ricevuta l'ingiuria».

- lat. CALUMNIA (REW 1527; LEI; EVLI, DELI s.v. *calunnia*).

vd. anche *calognar*.

camarlengo (*camerarium*)

s. m. 'tesoriere del comune'.

locuz. *camarlengo dello comun de Venesia* 'magistratura veneziana sopra l'esazione e l'amministrazione delle entrate pubbliche'.

5.15 Ma s'ello no lo oseverà, li çudisi debia dar quelli pigni per le predicte chose en man del camarlengo dello cumun de Venesia.

TLIO s.v. *camarlengo*, 1 «Chi è addetto all'amministrazione delle finanze di un ente pubblico o privato, tesoriere, cassiere», riporta esempi a partire da *Doc. montier.*, 1219; in testi med. /

merid.: Jacopone (ed. Contini), XIII ui.di. (tod.); testi sic.: *Stat. palerm.*, 1343; testi sett.: Jacopo della Lana, *Purg.*, 1324-28 (bologn.). In ☼ Venez. si registra una sola occorrenza registrata s.v. *camarlengo*, 2 «Carica affidata a un elettore dell'impero Germanico; ministro delle finanze pontificie», in *Cronica deli imperadori*, 1301. Nel *Corpus OVI* risultano esserci molte attestazioni del termine in ☼ Venez.: *Stat. venez., Capitolare dei Camarlenghi di Comun*, 1330 (TOMASIN 1997); *Stat. venez., Capitolare dei Camarlenghi di Comun, Aggiunta 1335* (TOMASIN 1997); *Stat. venez., Capitolare degli Ufficiali sopra Rialto*, 1366 (PRINCIVALLI-ORTALLI 1993).

■ PATRIARCHI s.v. *camarlengo*: «Camerlingo». BOERIO s.v. *camarlengo*: «*Camerlingo e Camarlengo*, Titolo di Magistratura che sotto il cessato Governo Veneto esercitavasi nella città di provincia da' patrizii, a' quali apparteneva la custodia del pubblico danaro che tenevasi nella Camera fiscale. Anticamente dicevasi *Questore*». MUTINELLI s.v. *camarlenghi*: «Camerlenghi del Comun. Camarlengo diceasi un tempo il tesoriere del papa e dell'imperadore. Sembra poi, che a Venezia i *Camerlenghi detti del Comun* riconoscessero l'origine loro con quella della repubblica stessa, essendo stati istituiti per la pronta esazione, per la custodia, e per la giusta distribuzione delle pubbliche entrate. Anche all'amministrazione del danaro del Consiglio dei Dieci era destinato un Camarlengo, e nelle città di provincia v'erano Camerlenghi destinati dal Maggior Consiglio alla esazione, custodia e distribuzione delle regalie». REZASCO s.v. *camarlengo*: «Camarlengo del Comune, o della Camera del Comune, o Camarlengo assolutamente. Custode della Camera o del danaro del Comune, talora anche Esattore, anche Custode del Sigillo pubblico come in Viterbo, qualche volta più d'uno insieme: Camerario, Camerajo, Cameriere, Borsiere, Massajo, Canovaro, Chiavajo, Chiavigero, Depositario, Tesoriere, Cassiere, Banco, Erario. [...] II. Camarlenghi del Comune o di Comune. Tre Ufficiali veneziani, menzionati anche nel secolo tredicesimo, sopra la sollecita riscossione, la custodia e la giusta distribuzione delle imposte. [...] III. Camarlengo della pecunia. Ufficiale che custodiva il danaro del Comune, così chiamato per distinguerlo dal Camarlengo che custodiva altre cose, non il danaro». CORTELAZZO s.v. *camarlengo*: «Antica magistratura della Repubblica Veneta, composta di tre patrizi che vigilavano sull'esazione, la custodia e l'amministrazione delle entrate pubbliche».

■ FERRO s.v. *camarlengo*: «Questo nome si adoperava un tempo per dinotare un tesoriere del Papa, e dell'Imperatore. [...] Si dà il medesimo nome presentemente in Roma a quel Cardinale che regola lo Stato della Chiesa, amministra la giustizia, presiede alle finanze di quella corte. [...] Nelle camere delle città suddite di Venezia presiedono i Camerlenghi destinati dal Maggior Consiglio alla custodia, esazione, e distribuzione delle pubbliche regalie, che formano gran parte del pubblico patrimonio. [...] Anche al maneggio del danaro dell'Eccelso Consiglio di X è destinato un Camarlengo nobile, il quale paga i salarii, le taglie, ed altro, che dal

detto consiglio gli fosse ordinato. Rilascia lo stesso i mandati delle licenze d'armi per il prezzo stabilito dalle leggi, e riscuote certa, gravezza dai Magistrati. [...] Per la pronta esazione, vigile custodia, e giusta distribuzione delle pubbliche entrate, furono creati i Camerlenghi detti del Comune. Sembra ragionevole, che la origine di questa Magistratura sia coeva all'origine della Repubblica stessa. Per mezzo della medesima si fecero in tutti i tempi i varii pagamenti e dispendii necessari, cioè salarii, imprestanze pubbliche, doni, ossia provvisioni, particolarmente ad essa commessi nell'anno 1263; cosicchè qualunque pagamento fosse stabilito, non poteva eseguirsi che con la mano dei Camerlenghi del Comune. [...] Ad essi per questo furono indirizzate le pubbliche cedole che ordinavano pagamenti, con facoltà di eseguirli. [...] Fu imposto obbligo a tutti i Magistrati di consegnare il danaro pubblico ad ogni richiesta de' Camerlenghi. [...] Si concesse ai medesimi il diritto di esigere, ed impor pene ai debitori del Comune. Fu vietato ai Camerlenghi di disporre di alcuna somma che oltrepassasse ducati dieci, senza l'autorità del Dominio, sotto pena di privazione dell'ufficio. [...] Spetta agli stessi il diritto di rivedere se gli ufficii tutti d'esazione facciano il loro dovere, con facoltà di scemare i pubblici salarii. [...] Si accordò loro il gius di suffragio nel Senato, e si assoggettarono per la revisione al Collegio de Savii nel 1471. [...] Prima dell'anno 1527 da due soli era composta questa Magistratura, ma si prescrisse dappoi che fosse composta di tre. Nell'anno 1596, tempo nel quale si diede una nuova regolazione alla zecca, si stabilì che tutte le entrate pubbliche sieno portate a quello dei tre Camerlenghi del Comune che era deputato alla cassa di zecca, dal quale poi si pongano in quei depositi, come viene stabilito nella regolazione stessa».

- lat. mediev. CAMARLINGUS, deriv. del germ. *kamerlinc* (REW 4668; DELI s.v. *camerlengo*).

cambio (*cambium*)

s. m. 'capitale disponibile (o garanzia scritta) per il passaggio monetario'.

5.1 en quelli beni, e aver, faça vendre, o venda, o cambia de quello aver, o de quelli beni, li qual beni, aver, o cambio, o presio manda, o envesta, o faça envestir, segundo che a ssi meio parerà.

TLIO s.v. *cambio*, 1 «Sostituzione di oggetti o persone; il dare qsa per ottenere qsa altro con vantaggio o con svantaggio delle parti in causa», con esempi a partire dal tosc. *Doc. fior.*, 1286-90; in testi med. / merid.: *Destr. de Troya*, XIV (napol.); in testi sett.: *Parafr. pav. del Neminem laedi*, 1342. Il sign. che sembra essere attestato negli *S.V.* è però s.v. *cambio*, 2.1 [Econ./comm.] «Capitale disponibile per il passaggio monetario o garanzia scritta che sostituisce il denaro contante per la medesima operazione (lettera di cambio)», con un'unica occorrenza in *Lett. sen.*, 1265. In * Venez. si ha un solo esempio in *Doc. venez., Deposizione di Leonardo Corner*, 1299 (STUSSI 1965), ma con sign. diverso: s.v. *cambio*, 2 [Econ./comm.] «Conversione dei metalli preziosi in valuta o passaggio dalla moneta di un sistema valutario a quella di un altro in vigore altrove (attraverso la mediazione dei mercati finanziari o attraverso

contrattazioni private, con o senza interessi passivi o attivi sul capitale convertito); il valore della conversione».

■ BOERIO s.v. *cambio*: «T. merc. propr. dinota il Negozio o traffico di moneta o danaro che corre e si fa tra un luogo ed un altro col mezzo di lettere o cedole di cambio». MUTINELLI s.v. *cambii*: «Facevansi sopra banchetti, situati nelle piazze, o campi, e particolarmente intorno il campanile di San Marco, nei quali banchetti a vista di tutti si tenevano sempre esposte le monete». REZASCO s.v. *cambio*: «I. Il commercio de' denari, che si fa pagandoli ad uno in un luogo, per esserne, mediante una certa mercede, soddisfatta da chi riceve o chiede il servizio, rimborsato in un altro [...]». FOLENA s.v. *cambio*: «Cambio. [...] *Comm.* cambio di valori o titoli». CORTELAZZO s.v. *cambio*: «Traffico di denaro che si fa tra un luogo ed un altro per mezzo di lettere o cedole di cambio (Boerio)».

■ FERRO s.v. *cambio*: «La voce *Cambio* propriamente dinota il negozio, o traffico di moneta, o danaro, che si fa fra un luogo ed un altro, col mezzo di lettere o cedole di cambio, cioè col dare il danaro in una città, e ricevere una cedola. Che dà titolo di ricevere la valuta in un'altra città. Questo è il commercio delle cambiali, il quale è un baratto di moneta per moneta. Vi è un'altra specie di cambio, chiamata *cambio secco*, o *cambio dell'usurajo*, che consiste nel dar danaro in luogo, da essere riscosso dopo un certo tempo nel luogo medesimo, con una certa somma in aggiunta, che d'ordinario è superiore al solito e legittimo interesse. *Cambio* parimenti significa il guadagno o profitto, che un mercante, negoziante, o sensale, ritrae da una somma di danaro ricevuta, e per la quale si è tratta una lettera di cambio pagabile in qualche altro luogo, e da qualche altra persona, come per salario, e ricompensa della sua negoziazione. [...] Quindi si conosce, che non vi può essere commercio di cambio senza commercio di mercanzie, e che il cambio e il suo corso, da altro non dipendono se non dal flusso e riflusso del commercio delle cose. Non si possono infatti trarre lettere di cambio sopra una piazza mercantile, se non si hanno nella stessa dei crediti o dei corrispondenti, né si possono aver crediti, quando non vi si abbiano mandate mercanzie o danaro. Dall'altra parte colui che ti domanda una cambiale, non la domanda se non perché è debitore alla piazza, verso la quale tu sei creditore [...]».

- lat. tardo CAMBIARE (REW 1540) di origine gallica (LEI; EVLI, DELI s.v. *cambiare*).

capitolo (*capitulum*)

[1] 'articolo in cui è diviso un documento con valore giuridico, pubblico o privato'.

1.2 Capitolo dela leçe sovra li plovani delle glesie; 1.60 Ma enpermeramente elli aprieserà le possession de fora secondo che nui avemo en altro capitolo; 5.18 De un comandamento sollamente che se de' far de raubria, preda, furto, forço e dele altre cause che se conten en lo capitolo. (26)

[2] ‘corpo e adunanza dei canonici addetti alla gestione di un’istituzione religiosa’.

1.1 Ma le altre cause porà solo l’abate alienar, cun consentimento dello capitollo e de l’avvocato.

[1] Per quanto riguarda il primo sign. TLIO s.v. *capitolo*, 2 [Dir.] «Articolo in cui è ripartito un documento con valore giuridico, pubblico o privato», con esempi a partire da *Doc. pis.*, 1264; in testi med./merid.: *Doc. ancon.*, 1345; testi sic.: *Stat. palerm.*, 1341; testi sett.: *Doc. bologn.*, 1295. In ☼ Venez.: *Doc. venez.*, *Deposizione di Orio Pasqualigo*, 1299 (STUSSI 1965). TLIO s.v. *capitolo*, 2.1 [Dir.] «[In partic. rif. a un contratto:] condizione vincolante, clausola», con esempi a partire da *Lett. sen.*, 1283; in testi sett. in ☼ Venez.: *Doc. venez.*, *Cedula di Tataro Ruzini*, 1315 (STUSSI 1965).

[2] Per quanto riguarda il secondo sign. TLIO s.v. *capitolo*, 4.1 [Relig.] «Adunanza di religiosi addetti alla gestione e al buon funzionamento di qualsiasi istituzione religiosa (chiesa, convento, ecc.). *Andare a, in capitolo; stare a capitolo; venire di capitolo*», con esempi a partire da *Lett. sen.*, 1262; in testi med./merid.: *Stat. casert.*, XIV pm.; testi sic.: *Stat. catan.*, c. 1344; testi sett.: Pietro da Bescapè, 1274 (lomb.).

■ PATRIARCHI s.v. *capitolo* registra un altro sign.: «Chiamar i sensi a capitolo. *Rientrare in se; pensar seriamente*». BOERIO s.v. *capitolo*: «*Capitolo*, Riduzione di Frati o altri confratelli di qualche luogo pio. [...] *Capitoli*, si chiamavano in T. For. Veneto gli *Articoli probatorii* nelle cause civili. Con *Capitoli a perpetua memoria* si diceva la Prova testimoniale in causa non per anche incoata, da valersene all’uopo». REZASCO s.v. *capitolo*: «I. Una delle parti che serve a dividere certe scritture, detta così dal ricominciarsi da capo a scrivere o dal far capoverso, le più volte numerato. [...] II. Ciascuna Disposizione particolare, Patto, Clausola di contratti, di trattati diplomatici, ec: Articolo. [...] V. E le Leggi da regolare l’amministrazione di ciascuna Comunità: Statuto, Decreti. [...] XI. In Venezia, l’Adunanza del Collegio di un’Arte. [...] XIV. Corpo de’ Canonici d’ogni Chiesa collegiata, e in particolare della Cattedrale. [...] XV. Adunanza di Frati per deliberare». FOLENA s.v. *capitolo*: «1. Capitolo, componimento poetico. [...] 2. Assemblea dei membri di una congregazione o comunità». CORTELAZZO s.v. *capitolo*: «‘Articolo di una disposizione o di un patto’ (1), [...] ‘anziani della parrocchia, che accompagnavano il parrocchiano defunto alla sepoltura’ (Boerio) (3)».

■ FERRO s.v. *capitolo*: «Furono ritrovati i capitoli dalla sapienza dei legislatori per indagare la verità di qualche fatto di cui non consta. Questi si propongono in via affermativa citando i testimonii, i quali debbono esser persone indifferenti, capaci di stare in giudizio, e senza eccezione. All’attore dunque spetta proporre i capitoli, ed il reo produce gl’interrogatorii, sopra quali devono esser esaminati i testimonii. Si rilevano perciò i capitoli in forma

solenne e legale, *citatis citandis, et servatis servandis*, ed in ciò sono differenti dalle *posizioni* del gius comune, in uso anche nella terra ferma, colle quali l'attore interroga il di lui avversario, invitandolo a negare, o a confermare ciò che egli propone. Viene definito adunque il capitolo, una parte dell'intenzione, che contiene quanto vuole provar l'attore. [...] *Capitolo* in legge canonica è la unione dei chierici nelle Chiese cattedrali o collegiate. [...] Nelle Chiese cattedrali i capitoli godono certi diritti, privilegi ed esenzioni durante la vacanza della sede vescovile, ed anche quando non è vacante. Primieramente sono considerati come il consiglio del vescovo. [...] Ma presentemente i capitoli delle cattedrali non hanno più parte alcuna nel governo della diocesi: i vescovi esercitano soli, e senza che vi abbia parte il capitolo, quasi tutte le funzioni, che si chiamano *ordinis*, e quelle che sono di giurisdizion volontaria e contenziosa, come sarebbe di fare statuti e regole per la disciplina della loro diocesi ecc.».

- lat. CAPĪTŪLUM (EVLI, DELI s.v. *capitolo*).

carta (*carta, cartula*)

s. f. 'carta; documento; atto; contratto; documento che attesta accordi giuridici, pubblici o privati'.

locuz. *c. del débito* (vd. *débito*); *c. della donación* (vd. *donación*); *c. dell'investisón* (vd. *investisón*); *c. de magnifestación* (vd. *magnifestación*); *c. de promissión* (vd. *promissión*); *c. de testamento* (vd. *testamento*); *c. de vendesón* (vd. *vendesón*); *c. de çudegado* (vd. *çudegado*); *c. de çudisio* (vd. *çudisio*); *c. case e vacue* (vd. *caso e vacuo*); *c. rota, c. taiada* 'documento annullato'.

1.36 Cha se 'l notero, ananti ch'ello faça la carta, mora, un altro notaro quela conplir porà, secondo che a meser lo doxe parerà, e per questa cason faça l'enbrivature delle carte'. (218)

TLIO non ha la voce *carta*. Nel *Corpus OVI carta* è documentato a partire da *Doc. osim.* 1151 (CASTELLANI 1976); *Patto Aleppo*, 1207-8 (ven.). In ❁ *Venez.: Doc. venez., Domanda di testamento di Alessandro Novello*, 1281 (STUSSI 1965); *Doc. venez., Capi di accusa in volgare*, 1281/84 (BELLONI-POZZA 1987); *Doc. venez., Attergato di Guglielma Venier*, 1287 (STUSSI 1965); *Doc. venez., Codicillo testamentario di Geremia Ghisi*, 1283-95 (STUSSI 1965); *Doc. venez., Cedola di Marco Navagero*, 1300 (STUSSI 1965); *Doc. venez., Deposizione di Enrico Dolfin*, 1300 (STUSSI 1965); *Doc. venez., Deposizione di Pasqualin dalli Paviioni*, 1301 (STUSSI 1965); *Doc. venez., Cedola di Marco Granello*, 1305 (STUSSI 1965); *Doc. venez., Confessione di falsa testimonianza*, 1307 (STUSSI 1965); *Doc. venez., Deposizione di Nicolo Mazzaporco*, 1307 (STUSSI 1965); *Doc. venez., Deposizione di prete Vendramino*, 1307 (STUSSI 1965); *Doc. venez., Cedola di Contardo Cazolo*, 1309 (STUSSI 1965); *Doc. venez., Cedola di Biagio Bon*,

1310 (STUSSI 1965); (STUSSI 1965); *Doc. venez., Cedola di Marco Zen*, 1312 (STUSSI 1965); *Doc. venez., Cedola di Marino Davanzago*, 1312 (STUSSI 1965); *Doc. venez., Cedola di Bon de Mosto*, 1313 (STUSSI 1965); *Doc. venez., Cedola di Marco Michel*, 1314 (STUSSI 1965); *Doc. venez., Cedola di Pietro Zen*, 1314 (STUSSI 1965); *Doc. venez., Cedola di Rezerin Zamani*, 1315 (STUSSI 1965); *Doc. venez., Cedola di Enrico Dolfin*, 1318 (STUSSI 1965); *Doc. venez., Cedola di Nicolo Basadonna*, 1319 (STUSSI 1965); *Doc. venez., Cedola di Lorenzo de Ventura*, 1321; *Zibaldone da Canal*, 1310/30 (STUSSI 1967); *Stat. venez., Capitolare dei vaiai*, c. 1334 (MONTICOLO-BESTA 1914); *Doc. venez., Testamento di Ordelafo Faliero*, 1348 (LAZZARINI 1892); *Vang. venez.*, XIV pm.

■ BOERIO s.v. *carta*: «Carta. [...] *Carta d'obligazion o de debito*, carta obbligatoria; carta debitoria». MUTINELLI s.v. *carte*: «Con questa voce veniva indicato qualsivoglia contratto, scrittura, istrumento, negoziato, processo e testamento, laonde le *Carte* si consideravano come i principali fondamenti delle azioni, delle difese e delle quistioni civili». REZASCO s.v. *carta*: «III. Convenzione ed obbligazione fra privati, fatta ordinariamente per mano del notaio. [...] IV. Scrittura d'obbligazioni o convenzioni fra l'uno Stato e l'altro, anch'essa fatta un tempo per mano di Notajo; quindi Carta della pace, della lega, e simili: Contratto, Trattato. [...] V. Carta autentica. Carta fatta nelle forme prescritte dalla legge: Carta vallata, stanziale, solenne. [...] X. Carta della dote. Contratto pubblico che testimoniava il pagamento della dote della sposa, e che si faceva da due Notai, uno per parte. [...] XI. Carta della giura. Contratto notarile che faceva testimonianza della fede data di sposarsi l'un l'altro. [...] XIII. Carta della promissione della dote. Quel contratto, nel quale si prometteva o costituiva, come diciamo, la dote della sposa; il quale soleva farsi prima della Carta della giura, e vi si poneva il termine ad andare a marito. [...] XVI. Carta del testamento. Atto notarile del testamento di alcuno. [...] XVII. Carta di fine. Contratto notarile di quietanza d'alcun debito. [...] XVIII. Carta falsa. Obbligazione o Contratto, in parte o per intero contrafatto, alterato, falsificato. [...] XIX. Carta fermata. Carta vallata. [...] XXIII. Carta solenne. Carta autentica. [...] XXXV. Statuto. [...] Carta di Promissione in Venezia, lo Statuto della Promissione ducale e di quella de' maleficj. [...] XXXVII. Scrittura od Atto, col quale s'intendeva provare la verità o legalità di checchessia, o se ne faceva fede; modernamente Documento, Recapito». FOLENA s.v. *carta*: «1. Carta. [...] 2. Documento». CORTELAZZO s.v. *carta*: «'Carta'; [...] 'Documento scritto'». BAMBI s.v. *carta*: «*Instrumentum*. – 'Atto rogato da un notaio'. [...] *Carta* nella lingua dei primi secoli (e anche il latino *charta*, già nell'epoca classica) può semplicemente voler dire 'materiale scrittorio'. Ma non nelle prime manifestazioni in volgare del vocabolo. Ché invece li assume un significato tecnico: 'documento redatto da un notaio' e come tale capace di spiegare quei

particolari effetti giuridici che gli si collegavano. Ad iniziare dall'esempio, sardo, più antico, nella *Carta Arborea* [...] (*post* 1114); e poi attorno alla metà del secolo nella *Carta osimana* [...] 1151. Nelle nostre formule il corrispondente latino – quando è presente – è *instrumentum*: nome, che sebbene già conosciuto nelle fonti giuridiche romane ('prova scritta'), nel Dugento ha ormai assunto una particolare qualificazione tecnica frutto d'una evoluzione recente, avvenuta tra XII e XIII secolo: nell'*instrumentum* è il notaio con la sua *fides* che attribuisce una particolare forza all'atto, ed è solo lui a sottoscriverlo; mentre nella vecchia *charta*, cara all'alto medioevo, tutto era legato a requisiti formali dell'atto. Troppo tecnico *instrumentum* perché potesse essere volto in volgare con un semplice cambio di desinenza per spiegare alle parti della contrattazione le conseguenze giuridiche di ciò che andavano facendo; e i notai ricorrono infatti al più familiare e risalente *carta*: tanto non si correva rischio di equivocare, o per la successiva specificazione del contratto cui la *carta* si riferiva, o per il riferimento espresso alla mano del notaio che la stendeva, o per la qualifica *publica* (cioè stesa *manu publica*, dal notaio) che la definiva».

■ FERRO s.v. *carte*: «Con questa parola s'indica presso di noi qualunque contratto, scrittura, istrumento, testamento, negoziato, processo, ecc. Quindi le carte sono i fondamenti principali delle azioni, delle difese, e delle quistioni civili. In questa materia una delle cose più interessanti si è la produzione delle carte. Quando dunque taluno, per convalidare le sue ragioni o per provvedere alla sua difesa, abbia bisogno di scritture e carte che esistono in mano del suo avversario, può allo stesso dimandarle, e se questo le nega, ricorre o al giudice dinanzi a cui pende la lite, o all'Avvogaria, dove ottiene un atto suffraganeo, che dicesi comandamento, col quale viene imposto al reo, di presentare in giudizio le carte ricercate entro un dato termine. Si deve però avvertire, che non si possono domandare carte estranee alla materia di cui si tratta, poiché sarebbe cosa ingiusta ed irragionevole l'impetire taluno in un punto, cui non è tenuto a rispondere; perciò vi vuole un titolo per domandarle, dovendosi far constare dell'azione che ha bisogno di appoggio. Se l'avversario non presenta le carte dopo il primo comandamento, si fa luogo al secondo, ed al terzo in pena, si leva il mandato, e tre giorni dopo l'intimazione si manda ad eseguirlo. [...] Quando la parte impetita avesse ragione di negare al suo avversario ciò ch'egli ricerca o perché esso non abbia titolo sufficiente, o per altri giusti motivi, si procede per invocazione dei comandamenti, nel qual caso si contesta e si tratta la causa con l'ordine solito. Se poi la parte è disposta ad aderire alla domanda, allora presenta le carte in ufficio, dove rimangono per giorni tre, passati i quali, si possono liberamente levare. Sogliono per altro i causidici onesti amichevolmente a vicenda consegnarsi le carte per averne copia, e ciò dentro uno spazio di tempo conveniente. Alla consegna delle carte, quello che fu chiamato a presentarle, quando sa di certo di non averne altre, suol fare apporre alla presentazione la clausola: *promptus jurare nil aliud habere*, e se il ricercante si vedesse privo delle carte occorrenti, protesta contro l'oblazione del giuramento, e si fa luogo ad altri comandamenti con la controclausola: *nonostante delusoria oblazion di giuramento*; e tale controversia viene decisa dal giudice. Nel caso poi che venisse accettata l'esibizione del giuramento, si dà la formula degl'interrogatorii. [...] Nelle cause della terra ferma spesso ricorrono le parti per impetrare all'Avvogaria il suffragio della presentazione, che si suol concedere con lettere, le quali hanno la stessa forza dei comandamenti. La ricerca delle carte si fa non solo per averne copia, ma anche per domandarne il taglio, come contrarie alle leggi, o per querelarle, ne' quali casi si

ricercano gli autentici; e quindi nei comandamenti si pone la clausola: *e ciò per gli effetti di giustizia*. Un effetto singolarissimo della ricerca di presentazioni di carte all'Avvogaria, si è quello di sospendere qualunque atto ed esecuzione presso gli altri Magistrati, poiché venendo citato taluno ad un Magistrato, egli ottiene un comandamento di presentar carte, esprimendo delle stesse il titolo ed il nome, facendovi inserire la clausola: *non dovendo intanto far novità, purché non vi sia citazione, o causa di volontà*. [...] Quando il reo in giudizio presenta la sua risposta per esser assolto dall'ingiusta dimanda dell'attore, deve unitamente presentare le carte tutte, colle quali egli crede di poter convalidare una conveniente difesa. Possono i contendenti presentare qualunque carta, scrittura, regolazione di scrittura ecc., sino a tanto ch'è pendente la decisione in prima istanza, e può la parte avversaria lasciar correr o no la trattazione della causa, se dopo la deputazione della medesima venissero presentate carte di qualsivoglia sorte. Una maniera per altro di far tramontar la causa, si è la produzione di aggiunte di domande, di conversi ecc., nel giorno stesso in cui cade la trattazione della causa, non potendosi questa spedire, se prima non sia stato risposto alle nuove pretese. Nelle appellazioni agli Auditori contro le sentenze *partibus auditis*, non possono le parti valersi di altre carte, che delle usate in prima istanza, poiché lo spazio che deve seguire, va a ferire le sentenze medesime nate sopra quelle tali carte, né si potrebbe più giudicare sopra nuovi amminicoli: non così per altro nelle spedizioni assenti. Quando poi la causa è portata ai consigli o collegii, non si possono presentare altre scritture o costituiti. [...] Carte illegali si chiamano quelle che sono mancanti dei requisiti voluti dalle leggi; tale sarebbe un testamento senza la presenza de' testimonii ecc. Invalide si dicono quelle carte che si fanno da persone incapaci di contrarre un'obbligazione, o sopra cose le quali non si possono alienare. Quindi sono invalide le carte fatte dalle donne maritate in pregiudicio della loro dote e dimissoria, la quale sia passata nelle mani del marito; [...] nulle e di niun valore si dicono anche quelle, che vengono fatte dai figliuoli di famiglia indivisi dal padre, quando non sieno fatte o col consenso del padre, o sottoscritte da due giudici dell'Esaminador, nel qual caso vagliono solamente dopo la morte del padre stesso. [...] Lo stesso prescrivono le leggi per le carte fatte dagli orfani prima dell'età di anni 18, se due degli Esaminatori non vi saranno sottoscritti; soltanto da questa regola si eccettuano i testamenti e le doti. [...] Le carte false si querelano in via mista all'Avvogaria».

- lat. CHARTA (LEI; EVLI, DELI s.v. *carta*).

***caso**

case (*cassae*)

agg. 'abolito; cancellato, annullato'¹.

3.17 Ma se questa vendison no vegnerà a complimento, vollemo che tute le carte, sì le mare, como le semple de quelle, se en algun tenpo elle apparesse, en nesuna manera vaia, et a postuto sia case e vacue.

¹ Detto di azione o atto ufficiale, di legge, statuto o sua parte, di contratto, pagamento, debito, di sentenza o condanna (Cfr. GDLI s.v. *casso*³).

TLIO s.v. *casso*, 1 [Dir.] «Nullo, privato di valore (detto di azione o atto ufficiale)», s.v. *casso*, 1.1 [Dir.] «[Detto di legge, statuto o sua parte]», s.v. *casso*, 1.2 [Dir.] «[Detto di contratto, pagamento, debito]», con esempi a partire da *Stat. sen., Addizioni* 1298-1309 (e diffuso soprattutto in testi tosc.). In quest'ultima accezione si registra anche la locuz. 'Casso e vano' (simile al *case e vacue* degli *S. V.*), con att. in tosc.: *Doc. fior.*, 1279; *Stat. sen.*, 1309-10 (Gangalandi); *Stat. pist.*, 1313; *Stat. fior.*, c. 1324. In ☼ Venez.: *Stat. venez., Capitolare degli Ufficiali sopra Rialto*, 1366 (PRINCIVALLI-ORTALLI 1993) (s.v. *casso*, 1).

■ BOERIO s.v. *cassar*: «Cassare; Cancellare». FERRO e MUTINELLI altri sign. REZASCO s.v. *cassare*: «1. Abolire». CORTELAZZO s.v. *casso*: «Part. pass. e agg. 'perduto, distrutto'». BAMBI s.v. *cassato / casso*: «*Cassus*. – 'Privo di valore'. [...] Difficile dire se *casso* sia una forma sincopata del participio *cassato*, oppure un calco sul latino *cassus* che dal significato di 'vuoto, inutile' dell'età classica era passato a indicare quello di 'nullo, inefficace' nelle fonti giuridiche. Certo è che la forma è molto diffusa nella lingua giuridica volgare dei primi secoli, soprattutto in espressioni dittologiche»; cfr. anche BAMBI 2009.

- lat. CASSUS (REW 1741; LEI; EVLI s.v. *casso*).

casón (causa)

s. f. 'causa; ragione; motivo'.

1.15 plenamente se contegna en quello breviarario certa cason per la qual elo è entradito che 'l no esa de Venesia; 1.16 Che l'entradito no se de' dar, si lli çùdesi enprimamente no vega rasonevel cason; 1.36 Cha se 'l notero, ananti ch'ello faça la carta, mora, un altro notaro quella conplir porà, secondo che a meser lo doxe parerà, e per questa cason faça l'enbrivature delle carte. (25)

TLIO non ha la voce *cagione*. Nel *Corpus OVI* la forma *cason* è documentata a partire dal ☼ Venez.: *Proverbia que dicuntur*, XII u.q. Voce molto diffusa a Venezia: *Doc. venez., Deposizione di Nicolo da Fano*, 1306 (STUSSI 1965); *Doc. venez., Deposizione di prete Vendramino*, 1307 (STUSSI 1965); *Doc. venez., Cedola di Marino Soranzo*, 1311 (STUSSI 1965); *Doc. venez., Cedola di Marco Michel*, 1314 (STUSSI 1965); *Stat. venez., Capitolare dei Camarlenghi di Comun*, 1330 (TOMASIN 1997); *Stat. venez., Capitolare dei vaiai*, c. 1334 (MONTICOLO-BESTA 1914); *Stat. venez., Statuto della confraternita di S. Giovanni Battista in*

Santa Sofia a Venezia, 1344 (ZANELLI 2000 – 2001); *Libro de conservar sanitate*, XIV sq. (TOMASIN 2010); *Stat. venez., Capitolare degli Ufficiali sopra Rialto*, 1366 (PRINCIVALLI - ORTALLI 1993); *Stat. venez., Capitolare dei vaiai. Addizioni 1384-1407* (MONTICOLO-BESTA 1914).

■ BOERIO s.v. *cason*: «Voce antiquata, che vale *Cagione*; *Causa*; *Motivo*». FOLENA e CORTELAZZO s.v. *casón*: «Cagione, causa». BAMBI s.v. *cagione*: «*Causa, nomen, [...] occasio, pretextus, ratio, ratio vel occasio*. – ‘Causa, motivo’. [...] – ‘Titolo: atto o fatto giuridico per il quale si acquista o cede un diritto, o si determina una particolare condizione rilevante per il diritto’. [...] Più antico quello generico, che s’incontra alla fine del XII secolo; pressoché contemporaneo all’occorrenza di Ranieri [...] quello di ‘titolo’ [...] (1231). Vario lo spettro semantico nelle fonti giuridiche anche per i corrispondenti latini; così *occasio* non solo ‘motivo’, ma anche ‘titolo’ [...]; con il medesimo valore anche *nomen* [...]; per non dire di *causa* o di *ratio*»; cfr. anche BAMBI 2009.

- lat. volg. *ACCASIŌNEM, da OCCASIŌNEM (GDLI s.v. *cagione*; EVLI, DELI s.v. *cagione*).

catàr (*invenire*)

v. tr. ‘trovare’.

1.6 E se colui clamado è, vinarà lo di ordenado ananti che ’l comença pledar, el porà domandare endusia per catar avogador de di IIII, et en quella fiada plederà per catar avogador. (2)

TLIO s.v. *cattare*, 1 «Imbattersi in qsa o in qno; trovare», con gli esempi più antichi in * Venez.: *Doc. venez., Attergato di Guglielma Venier*, 1287 (STUSSI 1965); *Doc. venez., Deposizione di Giovanni prete di San Moisè*, 1305 (STUSSI 1965); *Doc. venez., Cedola di Pietro Zen*, 1314 (STUSSI 1965); *Stat. venez.*, 1366; *Legg. Sento Alban*, c. 1370.

■ PATRIARCHI s.v. *catare*: «Trovare; Ritrovare; Rinvenire». BOERIO s.v. *catar*: «Trovare; Ritrovare; Rinvenire». PRATI s.v. *catare*: «Trovare». FOLENA s.v. *catar*: «Trovare».

- lat. *CAPITĀRE / CAPTĀRE (LEI; REW 1661, 1665; EVLI, DELI s.v. *captare*), deriv. di CAPĒRE (LEI).

cavedàl (*capitale*)

s. m. ‘capitale; patrimonio in denaro’.

3.29 Ma en cotal manera che 'l cavedal senpre sia metudo en varda e deposito delli procuratori de San Marco, per segurtade de quelle enpromesse, et che de quel cavedal li procuratori sia ben seguri ch'ello no sia menoido; 5.15 dar pegno e man delli çùdisi de XIJ dnr. per libr. en quanto monta lo cavedal, se 'l parerà alli çùdisi da recevre la vadia. (4)

TLIO s.v. *capitale*, 1 [Econ./comm.] «Patrimonio fruttifero in denaro accantonato da un singolo o da un gruppo di individui», con attestazioni a partire da *Doc. pist.*, 1259 (*kapitali*). Antiche anche le attestazioni in * Venez.: *Doc. venez., Testamento volgare scritto in Persia*, 1263 (venez.>pis.-lucch.) (STUSSI 1962) (*chapitale*); *Doc. venez., Cedola di Giovanni Cappello* 1307 (STUSSI 1965) (*cavedal*). Anche in altri testi sett.: Anonimo Genovese (ed. Cocito), a. 1311 (con la caduta della *d* intervocalica nella forma *cavear*) e *Legg. sacre Mgl. XXXVIII.110*, XIV sm. (*cavedale*). TLIO s.v. *capitale*, 2 «Estens. Qualsiasi bene o patrimonio, mobile o immobile», con esempi a partire da *Doc. fior.*, 1293. In questo caso non ci sono attestazioni venez., e la forma *cavedale* è testimoniata solo in *Doc. bologn.*, 1295. TLIO s.v. *capitale*, 3 «Somma di denaro prestata a qno, al netto degli interessi», con esempi a partire da *Doc. fior.*, 1211; le attestazioni con questa accezione sono principalmente tosc. e non si registra il tipo *cavedale*. TLIO s.v. *capitale*, 3.1 «Estens. Qualsiasi bene dato in prestito», con un'unica occorrenza *chapitale* in *Libro mem. Donato*, 1279-1302 (lucch.). TLIO s.v. *capitale*, 4 «Prezzo di una merce», con una sola attestazione *capitale* in *Doc. castell.*, 1361-87. Nel *Corpus OVI* si hanno molte altre att. di *cavedal* in * Venez.: *Doc. venez., Cedola di Giovanni Cappello*, 1307 (STUSSI 1965); *Doc. venez., Cedola di Contardo Cazolo*, 1309 (STUSSI 1965); *Doc. venez., Cedola di Caterina Loredan*, 1310 (STUSSI 1965); *Doc. venez., Cedola di Pietro da Monte*, 1311 (STUSSI 1965); *Doc. venez., Cedola di Marino Davanzago*, 1312 (STUSSI 1965); *Doc. venez., Cedola di Marco Michel*, 1314 (STUSSI 1965); *Doc. venez., Cedola di Filippa dei Prioli*, 1315 (STUSSI 1965); *Doc. venez., Cedola di Rezerin Zamani*, 1315 (STUSSI 1965); *Doc. venez., Cedola di Enrico Dolfìn*, 1318 (STUSSI 1965); *Stat. venez., Capitolare dei Camerlenghi di Comun*, 1330 (TOMASIN 1997); *Doc. venez., Testamento di Ordelauffo Faliero*, 1348 (LAZZARINI 1892).

■ BOERIO s.v. *cavedal*: «Voce antica andata quasi in disuso, *Capitale*, la sorte principale, fondo, e ancora quella quantità di danari che pongono i mercanti sui traffici». MUTINELLI s.v. *cavedal*: «Capitale, e propriamente quello formato da somme date a prestito al pubblico in circostanza di strettezze dell'erario». REZASCO s.v. *capitale*: «I. Sorte principale, di cui si hanno gli assegnamenti che si dicono Frutti: Fondo. [...] II. Mettere i frutti a capitale, Computarli in capitale, e simili. [...] IV. La quantità di danaro messa insieme per fare alcuna spesa». FOLENA s.v. *cavedal* rimanda a *capital*: «1. Somma di denaro che frutta interesse. [...] 2. Patrimonio, anche in moneta». CORTELAZZO s.v. *cavedal*: «Capitale, patrimonio, spesso usato nella locuzione figurata *far cavedal far conto* (di qualcuno)». BAMBI s.v. *capitale*: «*Capitale*. – ‘Somma di denaro produttiva di interessi’. [...] La più antica attestazione della parola è in un libro di conti di banchieri fiorentini [...] (*Frammenti d'un libro di conti di banchieri fiorentini del 1211*). [...] Il latino classico e quello delle fonti giuridiche per *capital* non conoscono questa accezione, di sicura nascita medievale».

■ FERRO s.v. *capitale*: «*Capitale* nel commercio significa una data somma di danaro d'una compagnia commerciante, somministrato da ciascun membro di essa, acciocché venga impiegato nella mercatura. Si dice anche capitale la somma di danaro, che un mercadante mette in commercio per suo conto particolare. Si oppone questa parola a quella di guadagno o profitto, benché sovente il guadagno accresca il capitale, e divenga tale esso pure, quando a questo sia aggiunto. Quindi capitale fruttante è quello dal quale si trae un frutto, capitale giacente è quello che non rende alcuna utilità. [...] I capitali fruttanti depositati nella pubblica zecca di Venezia godono di molti privilegi, tra i quali specialissimo è quello di non poter esser sequestrati, se non nei due casi di fallimento, o di morte naturale».

- lat. CAPITĀLIS (REW 1632; LEI; EVLI, DELI s.v. *capitale*).

censo (*censum*)

s. m. ‘vincolo sulla proprietà terriera’.

locuz. *avere a censo* ‘avere qualcosa sotto la propria giurisdizione, dando un tributo a chi ha l'effettiva autorità su quella cosa’ (TLIO).

locuz. *avere a quintello, a livello o a censo*: 3.11 simelmente le proprietade le qual son a quintello, a llivello o a censo. (4)

TLIO s.v. *censo*, 1 [Dir.] «Somma di denaro (o altro bene) che deve essere corrisposta all'autorità civile o religiosa dai soggetti a tale autorità; tributo», con esempi a partire da *Doc.*

aret., 1240; si registra un'attestazione in ☼ Venez.: *Cronica deli imperadori*, 1301. Il sign. riscontrato nella locuz. presente negli *S. V.* si trova s.v. *censo*, 1.1.5 «Avere a censo: avere qsa sotto la propria giurisdizione dando un tributo a chi ha l'effettiva autorità su quella cosa», con un'unica occorrenza nel fior. Matteo Villani, *Cronica*, 1348-63.

■ REZASCO s.v. *censo*: «VII. Le Facoltà del cittadino, particolarmente de' beni immobili». FOLENA s.v. *censo*: «Merc. deposito temporaneo ad interesse».

■ FERRO s.v. *censo*: «Il Censo, appresso i Romani era una dichiarazione autentica, che facevano i cittadini del loro nome, beni, residenza, ecc. innanzi ai Magistrati stabiliti per farne il registro, i quali si chiamavano Censori in Roma, e Cernitori nelle provincie e colonie. [...] Giustiniano adopera la parola censo per dinotare le facoltà, e i beni. [...] La stessa voce si usa anche per indicare il libro nel quale erano registrati i censi. [...] Presentemente questo termine si adopera soltanto per indicare un tributo solito a pagarsi annualmente. [...] Si chiamava [...] censo, l'annuo tributo che appresso noi si chiama livello, canone, pensione».

- lat. CENSUS (REW 1809; LEI; EVLI, DELI s.v. *consire*).

citación (*citationem*)

s. f. 'citazione in giudizio; atto formale in cui si comunica la convocazione di qualcuno davanti a un giudice'.

1.14 plusor comandamenti diventa vani della revocacion de quelle citacion li pledadori sia grevadi de fadige et de spensarie. (2)

TLIO s.v. *citazione*, 1 [Dir.] «Atto formale in cui si notifica una convocazione davanti a un giudice in un tempo prefissato», con esempi a partire da *Doc. fond.* (rom.), XII; in testi tosc.: *Stat. sen.*, 1298; testi med. / merid.: *Doc. fond.* (rom.), XII. Si riscontra anche un sign. spec. s.v. *citazione* 1.1: «Estens. Chiamata in giudizio», con un'unica occorrenza nel pis. Giordano da Pisa, *Prediche*, 1309.

■ PATRIARCHI ha solo *citare*: «Chiamare in giudizio». BOERIO s.v. *citazione*: «In T. del Foro ex-Veneto si distinguevano le seguenti citazioni – *Citazione per depenazion*, dicevasi quando si citava per far dichiarare un atto improcedibile. – *Citazione per nomine ordenarie*, cioè per convenire nella scelta degli Avvocati ordinarii. – *Citazione per deputazion*, per destinar giornata ad arringar la causa in prima istanza. – *Citazione per bene o male prosatum*, per far decidere se le assunte deposizioni testimoniali avessero o non avessero provato le circostanze articolate. –

Citazion per intromission, era un mezzo per impugnare le sentenze e i decreti inappellabili. – *Citazion a pender*, era la chiamata della controparte per essere presente alla concessione di giornata per arringare la causa. – *Citazion per nomine confidenti*, per elegger giudici confidenti nelle cause fra congiunti». FOLENA s.v. *citazion*: «Giur. citazione, notifica di comparizione».

■ FERRO s.v. *citazione*: «La *Citazione* è il primo atto che si fa, quando si vuole procedere in giudizio contro qualcheduno. Viene perciò definita dai giurisperiti per un atto di chiamata di alcuno che vi ha interesse, fatto per disposizione delle leggi, o giudizialmente dietro mandato del giudice, o per commissione dell'arbitro, ad istanza della parte, *ex officio*, qualche volta col mezzo dello stesso giudice, di nunzio o altra persona in sussidio, qualche volta anche per lettere, per il trombetta, per suono di campana. [...] Acciocché la citazione sia fatta perfettamente, deve contenere il nome e cognome del citante e del citato, il giorno e l'ora in cui si deve consumare la citazione, e finalmente il Magistrato, innanzi al quale si deve comparire. È necessaria anche una sottilissima precauzione nell'indicar bene i titoli che convengono tanto all'attore, che al reo; poiché se si fa citare un commissario, un cessionario, un fattore ecc., la citazione deve essere fatta sotto gli stessi nomi, il che viene in certa maniera a spiegare l'intenzione dell'attore, e perciò il reo si può accinger alla difesa. [...] Presso di noi non è necessario che la citazione contenga il tenore della domanda, come vuole il gius civile [...], e perciò in massima generale si deve fare secondo l'uso del foro [...]. La citazione finalmente richiede per la sua validità l'ordine del giudice, la esecuzione del nunzio, e la relazione del medesimo. [...] Quantunque si soglia fare la citazione dai nunzii, o comandadori, ciò nondimeno secondo il gius comune si può fare anche dallo stesso giudice, anzi un solo comando di questo ha la forza stessa di tre citazioni [...]. Si devono citare quelle persone che hanno, o pretendono aver interesse rapporto all'atto di cui si tratta, e che possono risentirne un danno, altrimenti l'atto è nullo. [...] Le citazioni si devono fare personalmente, cioè alla stessa persona che viene chiamata in giudizio, e quando questa dopo diligenti ricerche non si potesse ritrovare, si possono fare alla casa di sua abitazione. [...] Quando le citazioni sieno fatte ed eseguite legittimamente, producono molti effetti; danno principio al giudizio, inducono pendenza di lite, fanno la cosa litigiosa, interrompono la prescrizione, perpetuano la giurisdizione, inducono prevenzione, sospendono la podestà al giudice durante il termine di esse, abilitano la persona del citato, inducono contumacia e finta confessione, remissione di caducità, inibizione, mora, obbligo di aspettare il citato sino all'ultimo momento».

- lat. tardo CITATIO, deriv. di CITĀRE (EVLI, DELI s.v. *citare*).

clamación, clamason, clamesón (*clamatio*)

s. f. 'chiamata; convocazione'.

1.23 Quela medema causa disemo de tuti li testimonii, li qual serà entroduti dale parte sença la clamacion delli çùdisi; 1.28 Nisun breviario de clamason vaia, s'ello no serà fato enfra XXX di dal tempo dala fata clamason. (13)

TLIO non ha la voce *chiamata*. Nel *Corpus OVI* si ha una sola att. di *clamazione*: *Stat. Montecassino*, XIV (luc.).

■ REZASCO ha solo *chiamata*: «IV. Carta della chiamata, valse lettera d'elezione. [...] V. Nominazione, quella particolarmente fatta a voce. [...] VII. Convocazione [...]». FOLENA ha solo *chiamar*: «Chiamare [...] Convocare». CORTELAZZO ha solo *chiamar*: «Chiamare».

- lat. CLAMĀRE (REW 1961).

vd. anche *clamar*.

clamar (*clamare, vocare*)

v. tr. 'chiamare; convocare'.

1.6 De coloro li qual clama altri a pledo: che enprimeramente elli de' andar al doxe, e e qual menera en lo plaido se de' proceder; 1.9 Se algun serà clamado e no vorà respondere; 1.11 Colui che per bina contestacion serà clamado vegnir a Venesia; 1.13 Se algun serà clamado en çudissio; 1.24 quando li çudisi clama li testimoni a far la testimoniaça. (138)

TLIO non ha la voce *chiamare*. Nel *Corpus OVI* si registrano esempi di *clamar, clamado* (ecc.) a partire da *Glossario di Monza*, X. In ❁ *Venez.: Proverbia que dicuntur*, XII u.q.; *Pamphilus volg.*, c. 1250; *Doc. venez., Testamento di Geremia Ghisi*, 1282 (STUSSI 1965); *Doc. venez., Registrazione di una lite tra un mercante veneziano e uno raguseo*, 1284 (DOTTO 2008²); *Cronica deli imperadori*, 1301; *Doc. venez., Confessione di falsa testimonianza*, 1307 (STUSSI 1965); *Lio Mazor, Appendice* 1312 (LEVI 1904); *Lio Mazor* 1312-14 (ELSHEIKH 1999); Paolino Minorita, 1313/15; Fr. Grioni, Santo Stady, a. 1321; *Zibaldone da Canal*, 1310/30 (STUSSI 1967); *Amaistramenti de Sallamon*, 1310/30 (STUSSI 1967); *Tristano Zib. da Canal*, 1310/30 (STUSSI 1967); *Stat. venez., Capitolare dei Camarlenghi di Comun*, c. 1330 (TOMASIN 1997); *Stat. venez., Capitolare dei vaiai*, c. 1334 (MONTICOLO - BESTA 1914); *Tariffa pesi e misure*, p. 1345; *Cronaca di Venezia*, 1350-61 (CARILE 1969); Enrico Dandolo, *Cron. Venexia*, 1360-62 (CARILE 1969); *Stat. venez., Capitolare degli Ufficiali sopra Rialto*, 1366 (PRINCIVALLI-ORTALLI 1993).

■ BOERIO s.v. *chiamàr*: «Chiamare». REZASCO s.v. *chiamare*: «I. Convocare. [...] II. Chiamare a Consiglio. [...] III. Eleggere. [...] IV. Nominare; specialmente se si faceva a viva

voce [...]». FOLENA s.v. *chiamar*: «Chiamare [...] Convocare». CORTELAZZO s.v. *chiamar*: «Chiamare».

- lat. CLAMĀRE (REW 1961).

vd. anche *clamación*.

clamasón

v. *clamación*.

clamor (*clamor*)

s. m. ‘chiamore; atto, azione giudiziaria particolare’, che consiste nel denunciare un torto subito al cospetto di autorità legali (TLIO).

2.6 Questa medema causa serà se ’l clamor se trovarà fato dal mato quando ell’era savio, ma no a tempo çoè de XXX di ch’ello çura secondo la soa credença, che enfra XXX di ello fé lo clamor dal tempo che ’l sape l’envistison, o ll’ovra metuda, o fata; 3.13 Che ’l clamor se dea sì allo stranio, como allo parente o allo laterano, per dibito o per altre rason; 3.49 Se algun domandarà ch’ello li sia dato clamor dalli çùdisi sovra la possession envestida, la qual el dise eser soa. (79)

TLIO s.v. *clamore*, 3 [Dir.] «Azione giudiziaria che consiste nel denunciare un torto subito al cospetto di autorità legali. || Cfr. anche lat. mediev. *clamor* ‘idem quod clameum’ (DU CANGE s.v. 2 *clamor*) e fr.a. *clameur* ‘demande ou citation devant le juge’», con un’unica attestazione (*clamor*) in ven.: *Rainaldo e Lesengr.* (Oxford), XIII ex. TLIO riporta inoltre la locuz. verb. *Fare clamore*, con un esempio tratto da Paolino Pieri, *Merlino* (ed. Cursietti), p. 1310-a. 1330 (fior.) (*farà chiamore*).

■ BOERIO s.v. *chiamòr*: «In T. del Foro ex-Veneto, era un atto civile con cui uno impediva al suo vicino la progressione d’una fabbrica». MUTINELLI s.v. *chiamor*: «Era atto, col quale alcuno impediva al suo vicino di recargli qualsivoglia servitù».

■ FERRO s.v. *chiamore*: «Il *Chiamore* è un atto, col quale alcuno impedisce al proprio vicino d’imporgli una servitù; per esempio d’innalzare una casa, di aprir finestre, od altri fori, di pascolare, di passare. Due sono a

Venezia i Magistrati, appresso i quali si esercita questo atto: a quello del Proprio, quando si tratta d'introdurre qualche servitù nella città e Dogado, e all'Avvogaria, quando si tratta dei beni di fuori. Si deve avvertire, che il chiamore deve essere fatto nel termine di giorni 30, dal dì in cui fu cominciato il lavoro, altrimenti conviene proceder per via di estesa, ed instare perché sia disfatto ciò che è stato fatto. L'effetto di questo atto si è di sospendere il lavoro. Il comandadore v'è sopra luogo, prende ispezione del lavoro stesso, perché non si avanzi, lo intima ai lavoratori nell'attualità dell'opera, e riferisce nel libro del suo ufficio con sincerità ciò che ha veduto. [...] Quando il fabbricante volesse opporsi al chiamore, cita il suo avversario per rivocazione del chiamore, si contesta la causa con l'ordine solito, tenendo luogo il chiamore, e la citazione per rivocazione, di domanda e di risposta; si presentano modelli e disegni a' quali si può contraddire, nel qual caso la parte a cui fu contraddetto, intima alla contraddicente di dover dichiarare la causa della sua contraddizione, altrimenti la medesima è nulla. Alle volte si chiama il giudice sopra luogo, in una giornata a tal effetto destinata, andando a peso di chi fa il sopraluogo il pagamento de' caratti, quando l'altra parte non voglia concorrervi. [...] Se poi il lavoro incominciato minacciasse rovina, e perciò non si potesse sospendere, si fa istanza innanzi al Magistrato, il quale in vista di tali circostanze fa un atto *ex officio*, con cui permette la prosecuzione del lavoro, salve le ragioni delle parti nel merito. Lo stesso si osserva all'Avvogaria, colla differenza che in luogo de' chiamori, direttamente, si prendono lettere per lo stesso effetto, alle quali chi vuol opporsi, cita per rivocazione, e si definisce la causa nei modi soliti. La parola chiamore alle volte si adopera anche per dinotare le stride».

- lat. voce dotta CLĀMOR, deriv. di CLAMĀRE (REW 1961); lat. mediev. *clamor* 'idem quod clameum' (DU CANGE s.v. 2 *clamor*) e fr.a. *clameur* 'demande ou citation devant le juge' (TLFi).

collegança (*collegantia*)

s. f. 'contratto di commenda', nel diritto veneto¹.

1.36 L'embreviason se de' cercordar de riga de englastro, ecepto en le carte de collegança, o en le breviature, no sia tenuti scriver lo dì; 2.8 volemo che colloro possa obligar per la dote de soa muier le posesion, e lli beni dello pare, per la parte soa, e eciamdeo, per rason de collegança, possa per la parte soa obligar la posesion en lli beni del pare; 3.1 A colui lo qual receive li beni da algun o en rogadia, o en collegança, alo so credetor declara ordenatamente en qual manera quello envisti. (15)

TLIO s.v. *colleganza*, 1 «Partecipazione in una società marittima nella quale i membri investivano differenti capitali, secondo che fossero o no naviganti, ma dividevano equamente i profitti. || (cfr. Stussi)». Si registrano tre att. in ☼ Venez.: il testo più antico in cui si trova il

¹ Diffuso in special modo nel commercio marittimo (cfr. GDLI).

termine è il *Doc. venez., Cedola di Marco Granello*, 1305 (STUSSI 1965); qui vengono riscontrate due att.: *cholegança* (s.v. *colleganza*, 1) e la locuz. nom. *carta de cholegança* (s.v. *colleganza*, 1.2), presente anche negli *S.V.* Si riscontra inoltre, in un altro testo, un'ulteriore accezione: s.v. *colleganza*, 1.1 [Dir.] «[Detto di una somma di denaro:] fras. *Dare in colleganza*»: *Doc. venez., Cedola di Marco Michel*, 1314 (STUSSI 1965). Nel *Corpus OVI* si hanno altri esempi del termine *collegança*: *Doc. venez., Deposizione di Nicola da Fano*, 1306 (STUSSI 1965); *Doc. Venez., Cedola di Marino Davanzago*, 1312 (STUSSI 1965); *Doc. Venez., Cedola di Enrico Dolfin*, 1318 (STUSSI 1965).

■ REZASCO s.v. *colleganza* altro sign.: «Collegazione».

- lat. mediev. COLLEGĀNTIA, forma di società medievale - Venezia 1262 (GDLI); DU CANGE s.v. *collegantia*: «Canfoederatio, societas, ex Italico Colleganza, in *Statutis Venetor.* ann. 1242. lib. 1. cap. 36. lib. 3. cap. 2. 3»); deriv. di COLLIGĀNTIA, da COLLIGĀRE (DELI s.v. *collegare*).

vd. anche *comandaria*.

comandador (*praeco*)

s. m. 'messo incaricato di notificare gli atti giudiziari e pubblicare gli editti', a Venezia¹.

1.14 lo comandator lo de' declamar en lo comandamento, a quella persona ala qual lo comandamento serà fato; 5.4 Che lla leçe faça scridar per comandador. (9)

TLIO s.v. *comandatore*, 3 «Funzionario che comunica o fa eseguire gli ordini del suo superiore; messo, banditore», con esempi a partire dal ven. *Rainaldo e Lesengr. di Udine*, XIII; in testi tosc.: Giordano da Pisa, *Quar. fior.*, 1306 (pis.>fior.). In ❁ Venez.: *Lio Mazor* 1312-14 (ELSHEIKH 1999); *Stat. venez., Capitolare degli Ufficiali sopra Rialto*, 1366 (PRINCIVALLI-ORTALLI 1993). Si registra un'ulteriore accezione nel venez. ant., ma con sign. diverso: s.v. *comandatore*, 1.2 «Insegnante, precettore», in *Cronica deli imperadori*, 1301.

■ PATRIARCHI s.v. *camandador*: «Messo. V. Fante»; s.v. *fante*: «Messo. Famiglio di luoghi pubblici, e magistrati». BOERIO s.v. *comandador*: «Comandatore o Messo, Basso Ministro de'

¹ Cfr. anche GDLI.

tribunali, così chiamato ai tempi del Governo Veneto, al quale incombeva intimare gli atti giudiziari e pubblicare gli editti, in latino all'Avogaria dicevasi *Praeco*». MUTINELLI s.v. *comandador*: «Pubblico ministro incaricato di far conoscere gli ordini del giudice, e di pubblicar le leggi e le gride leggendole al popolo ad alta voce. Annotava eziandio le citazioni e i mandati, faceva le stride dei beni, ponea al possesso di quelli, ricevea la parola di volontà dalle parti litiganti, intimava cogniti, sequestri, ed eseguiva finalmente tutto ciò che gli fosse stato ordinato. Affinché poi non gli si facesse ingiuria, e venisse rispettato solea portare in capo una berretta rossa colla impresa della repubblica, cioè colla effigie del leone di San Marco». REZASCO s.v. *comandatore*: «III. Ministro o Servente pubblico [...] con diverse incumbenze, secondo i luoghi. [...] In Venezia più d'uno, i quali eseguivano le sentenze civili, pubblicavano i Consigli, ed erano eletti dal Doge e da lui dipendenti, chiamati nel linguaggio forense Ministeriali». FOLENA s.v. *comandadore*: «Messo, basso ministro de' tribunali, così chiamato ai tempi del Governo Veneto, al quale incombeva intimare gli atti giudiziari e pubblicare gli editti». SALLACH s.v. *comandaori/comandatori*: «'Venezianischer Amtsdienner'; 'pubblico usciere veneziano'; [...] 'messo del giudice'». CRIFÒ s.v. *comandador* altro sign.: «Titolo nobiliare o militare. [...] Date la recenziarietà della voce e le caratteristiche contestuali dei *Diarii*, almeno in essi potrebbe costituire più precisamente uno spagnolismo da *comendador* con reinterpretazione paretimologica su *comandare*, o più probabilmente sull'omonimo *commandadore* 'a Venezia, messo incaricato di intimare gli atti giuridici e pubblicare gli editti' (1585, Garzoni, BIZ e cf. GDLI; assente in Cortelazzo 2007)».

▪ FERRO s.v. *comandadore*: «Il *Comandadore* è un pubblico ministro, istituito per notiziare gli ordini e comandi del giudice. In Roma vi erano i *praecones*, i quali dovevano citare tanto l'accusatore che il reo, quando il pretore comandava che dovessero comparire. [...] Poiché i comandadori sono ministri pubblici, l'incombenza de' quali si è di eseguire i pubblici ordini, essi non devono essere insultati da quelli cui per pubblico comando fanno qualche intimazione. Perciò vengono muniti di berretta rossa, col segno di San Marco. Pubblicano essi le leggi, i proclami, i bandi ecc., leggendoli ad alta voce alla presenza del popolo, perché universale ne sia la cognizione. Essi registrano le citazioni, segnano i mandati, fanno le stride de' possessi, ricevono la parola di volontà delle parti litiganti, mettono al possesso de' beni, fanno intimazioni, cogniti, sequestri, e finalmente eseguono tuttociò che viene ad essi ordinato».

- lat. mediev. COMANDATOR, lat. volg. *COMMANDĀRE, deriv. di COMMENDĀRE (REW 2084; EVLI, DELI s.v. *comandare*).

comandamento (*praeceptum*)

s. m. 'ordinamento, disposizione; atto legislativo o giudiziario'.

1.7 Un comandamento habia sença endusia de avogador collui che clama sovra la envestison d'un altro; 1.14 En qual manera li comandamenti de' eser fati e renduti per li rivarii. (29)

TLIO s.v. *comandamento*, 2 «Principio, norma, delibera emessa da un'autorità; atto legislativo o giudiziario», con esempi a partire dal ven. *Patto Aleppo*, 1207-8; in testi tosc.: *Doc. montier.*, 1219; testi med. / merid.: *St. de Troia e de Roma Laur.*, 1252/58 (rom.). In ☼ Venez.: *Doc. venez.*, *Capi di accusa in volgare*, 1281/84 (BELLONI - POZZA 1987). TLIO s.v. *comandamento*, 2.1 «Ciò che la legge prescrive; disposizione; articolo», con esempi a partire da *Doc. fior.*, 1279-80; in testi sic.: *Formula di confessione sic.*, XIII. Si registrano, inoltre, altre accezioni in ☼ Venez., ma con altri sign.: s.v. *comandamento*, 1.1 «Estens. Volere, intendimento; disegno, fine», in *Pamphilus volg.*, c. 1250; s.v. *comandamento*, 2.2.1.1 «Locuz. nom. *Comandamenti di Dio*», in *Zibaldone da Canal*, 1310/30 (STUSSI 1967); s.v. *comandamento*, 2.3 «Fondamento teorico, dettame (di un'arte, una disciplina, una tecnica); insegnamento, dottrina; consiglio», in Fr. Grioni, *Santo Stady*, a. 1321; s.v. *comandamento*, 4.2 «Locuz. prep. *Di comandamento di qno*: per ordine di qno», in *Cronica deli imperadori*, 1301; s.v. *comandamento*, 4.8 «Fras. *Giurare il comandamento, i comandamenti* (di qno o di un'istituzione): giurare di osservare le leggi di uno stato o di sottomettersi all'autorità di qno o di adempiere ad un comando specifico», in *Lio Mazor, Appendice 1312* (LEVI 1904).

■ BOERIO s.v. *comandamento*: «Termine del Foro ex-Veneto, *Precetto giudiziale*». REZASCO s.v. *comandamento*: «I. Il comandare, e La cosa comandata: Mandato, Mandamento, Ordine, Ordinamento, Precetto». CORTELAZZO s.v. *comandamento*: «Prescrizione giudiziaria».

▣ FERRO s.v. *comandamento*: «Il *Comandamento* è un atto del giudice, col quale egli usa della sua autorità comandando l'esecuzione di ciò che ordina. Da qualunque Magistrato si possono rilasciar comandamenti nelle materie ad esso spettanti. I comandamenti poi per prescrizione di carte si fanno per lo più all'Avvogaria. [...] Contro chi non obbedisce né al primo, né al secondo comandamento, viene rilasciato dal giudice il terzo in pena, e si leva il mandato di esecuzione contro il contumace. Così pure all'Avvogaria si ottengono comandamenti e suffragi contro quelli che tentassero di offendere qualcheduno, di imporre una servitù, o di detener in via di fatto e di propria autorità roba altrui. [...] Vi sono anche i comandamenti esecutivi degli spazii di laudo, e d'infinite altre specie, che non giova enumerare. Basta soltanto riflettere che chi non risponde, o non comparisce dietro i comandamenti, è dichiarato inobbediente, e come tale porta la pena della sua inobbedienza».

- lat. COMMENDĀRE (REW 2084; EVLI, DELI s.v. *comandare*).

comandar (*praecipere, mandare*)

v. tr. ‘comandare; ordinare; citare in giudizio’.

1.6 Quando algun vol clamar algun a pledo, enprimamente de’ andar alo dose, et da quello de’ receive comandamento, et lo comandor lo qual comanda a collui lo qual fi clamado venir alo çudisio en certa dì a pledo; 3.47 aprovemo e comandemo ch’ello sia oservado fermamente; 5.15 Comandemo che da quence ananti sia oservado. (9)

TLIO s.v. *comandare*, 1 «Manifestare la propria volontà e imporre che sia eseguita; richiedere con autorità, ingiungere», con esempi a partire da *Ritmo cass.*, XIII in.; testi tosc.: Brunetto Latini, *Tesoretto*, a. 1274 (fior.); testi sett.: Guido Faba, *Parl.*, c. 1243 (bologn.); testi sic.: *Stat. palerm.*, 1343. In * Venez.: *Doc. venez., Attergato di Guglielma Venier*, 1287 (STUSSI 1965). TLIO s.v. *comandare*, 3 [Dir.] «Prescrivere (come legge); decretare, emettere (una norma, una sentenza, una sanzione)», con esempi a partire dal Patecchio, *Splanamento*, XIII pi.di. (crem.); in testi tosc.: *Stat. sen.*, 1280-97; testi med. / merid.: *Doc. castell.*, 1261-72; testi sic.: *Stat. catan.*, c. 1344. Si registra un’occorrenza con un sign. spec., s.v. *comandare*, 3.2 [Dir.] «Citare (in giudizio)», in un testo * Venez.: *Stat. venez., Capitolare dei vaiai*, c. 1334 (MONTICOLO-BESTA 1914). Si riscontrano, inoltre, altre occorrenze in testi * Venez., ma con sign. differenti: s.v. *comandare*, 5 «[Rif. a facoltà mentali o spirituali, sentimenti o stati d’animo:] determinare o imporre (un’inclinazione, una condizione interiore, un comportamento); prendere il sopravvento, assumere il controllo, dominare (anche pron.)», in *Pamphilus volg.*, c. 1250; *Paolino Minorita*, 1313/15. Ed infine, s.v. *comandare*, 7 «Signif. non accertato. || Prob. testo corrotto», in *Cronica deli imperadori*, 1301).

■ BOERIO s.v. *comandar*: «Comandare». REZASCO s.v. *comandare*: «I. Commettere autorevolmente ad altrui di fare o non fare una cosa: Imporre, Ingiungere, Ordinare, Mandare. [...] II. Comandare per saramento o giuramento. Comandare alcuna cosa con l’obbligo di giurare di farla [...]». FOLENA s.v. *comandar*: «Dare ordini, comandare, [...] ordinare» CORTELAZZO s.v. *comandar*: «Comandare, ordinare».

- lat. volg. *COMMANDĀRE, deriv. di COMMENDĀRE (REW 2084; EVLI, DELI s.v. *comandare*).

comandaria (*commendatio*)

▷ *V comendaria, commendaria.*

s. f. ‘contratto di commenda’¹.

5.4 Volemo eciamdeo che tute le cause, le qual li çudisi en lo tempo dello so çudisio riceverà en comandaria, quelli çudisi en fra lo termene dello so regimento, tute quelle cause debia dar en comandaria alli procuratori de San Marco, secondo l’ordene ch’elli receve; 5.6 fata la stridason, le carte debia esser metude en comandaria per l’aver delo morto sença testamento, lo qual aver serà fora de Venesia; 5.8 e soto lo testimonio de colloro el meterà la pecunia en custodia en algun logo ove sia comandaria. (15)

TLIO s.v. *commendaria*, 1 [Dir.] [Econ./comm.] «[Nel diritto veneto:] società per la gestione di un’impresa di navigazione commerciale regolata da un contratto di commenda», con un’unica att. in ❁ Venez.: *com(m)andarie* in *Doc. venez., Cedola di Pietro Zen*, 1314 (STUSSI 1965).

■ MUTINELLI s.v. *comandaria*: «L’ufficio del Comandador. Nello Statuto di Mazzorbo, compilato nel 1315, si legge: “iuro, quod meum officium *comandariae* bene et legaliter exercebo”». REZASCO s.v. *comandaria*: «Ufficio del Commendatore [...] Comandatoria»; s.v. *commendaria*: «Si diceva in Venezia l’Uffizio di chi custodiva, a petizione de’ Tribunali, qualsivoglia oggetto, sopra il quale fosse contesa giuridica».

■ FERRO ha solo *commenda*: «S’intende per *Commenda* un beneficio regolare, quale sarebbe un’abbazia, o un priorato concesso dal Papa ad un ecclesiastico secolare, il quale ha il diritto di percepire i frutti del beneficio stesso, durante il tempo in cui ne sarà possessore, e questi chiamasi *Commendatario*. [...] Differiscono tra di loro il commendatario, ed il titolato, poiché il titolato è quegli che viene provveduto d’un beneficio in titolo, ed il commendatario viene provveduto soltanto in commenda».

- lat. volg. *COMMANDĀRE, deriv. di COMMENDĀRE (REW 2084).

vd. anche *collegança*.

comendaria, commendaria

¹ TRECCANI: «La commenda consiste in un’associazione di capitale e lavoro in virtù della quale uno dei contraenti consegna all’altro un capitale (detto anche *havere* o *heutica*), generalmente in denaro, talvolta anche in merci o carati di navi, con l’incarico di trafficarlo e trarne frutti per dividerne poi il lucro percepito».

▷ V

v. *comandaria*.

comesario, comessario (*commissarium*)

s. m. 'commissario; esecutore testamentario'.

1.55 En qual manera la femena vedoa, o li redi, o li comesarii, o lli socedori, de' çurar; 1.68 Ma llo rede, o socedor, o comesario de collui lo qual ven domandato, çurerà secondo la so consciencia; 4.21 De quelli li qual more fora de Venesia, et lagerà comesarii. (106)

TLIO s.v. *commissario*, 1 [Dir.] «Esecutore testamentario», con esempi a partire dal ven. *Patto Aleppo*, 1207-8. In testi tosc. la prima attestazione risale al *Doc. fior.*, 1279-80; testi med. / merid.: *Stat. perug.*, 1342. In ❁ Venez.: *Doc. venez., Testamento di Geremia Ghisi*, 1282 (STUSSI 1965). Si registra, inoltre, un'ulteriore occorrenza del termine nel *Doc. venez., Cedola di Marco Navagero*, 1300 (STUSSI 1965), ma con sign. spec.: s.v. *commissario* 1.1, [Dir.] «Locuz. nom. *Fedele, fido commissario*: lo stesso che commissario, fedecommissario».

■ REZASCO s.v. *commissario*: «I. Quegli a cui fu data la commissione di fare alcuna cosa. [...] IV. [...] In Venezia, Inquisitore e Sindaco [...]». CORTELAZZO s.v. *comesario*: «Chi esercita una funzione o un incarico privato, esecutore».

■ FERRO s.v. *commissario*: «Il *Commissario* è quello alla cui fede fu commessa la cura di una persona, di una cosa, o l'esecuzione di una commissione: deriva dal latino *committere*, che tra gli altri significati ha anche quello di raccomandare all'altrui fede. Appresso noi con questa parola s'indicano generalmente i tutori ed i curatori. [...] I commissarii sono di tre sorta, cioè testamentarii, legittimi, e dativi. Per diritto Romano i tutori si assegnavano dai testatori ai figliuoli impuberi, ma tra noi possono essere sottoposti a commissaria i figliuoli, quantunque adulti e maggiori. I commissarii o tutori legittimi sono quelli dati dalla legge, cioè gli agnati più prossimi, in mancanza dei testamentarii. Finalmente i dativi sono quelli che vengono assegnati dal giudice, in mancanza dei testamentarii, e dei legittimi. [...] I commissarii testamentarii, se sono presenti, sono tenuti ad accettare o ricusare la commissaria nel termine di trenta giorni; se poi sono lontani, hanno tempo un anno e un giorno, dentro il quale termine venendo a Venezia, sono obbligati ad assumere il carico dentro un mese e un giorno dal loro ritorno, passato il qual tempo non possono più assumerlo. [...] Quando poi i commissarii accettano la commissaria, devono far fare per mano di pubblico notaio, un distinto inventario di tutti i beni di ogni sorta del defunto, e presentarlo ai cancellieri inferiori, dai quali viene custodito, acciocché sia sempre libero agli eredi di esaminare l'amministrazione delle cose lasciate dal testatore».

- lat. mediev. COMMISSĀRIUM, deriv. di COMMĪTTĒRE (EVLI, DELI s.v. *commissario*).

comesaria, comessaria (*commissaria*)

s. f. ‘delega amministrativa, in particolare all’esecuzione di testamenti; incarico di amministrare un’eredità’.

1.14 E se colui, lo qual fa far lo qual comandamento, averà rason d’altri, per lo qual elo farà comandar, çoè per comission, o per comessaria, o per vigor e robor, o per altro modo, lo comandator lo de’ declamar en lo comandamento; 2.12 Envero se ’l mato en sana mente ave comessaria d’algun, desomenta esser comessario, e vegna la comessaria en li parenti de collui, secondo uso, la comessaria del qual ello fasea. (51)

TLIO s.v. *commissaria*, 1 [Dir.] «Incarico di amministrare un’eredità; collegio di persone delegato a dare esecuzione a un testamento», con att. solo in ☼ Venez.: *Doc. venez., Attergato di Guglielma Venier*, 1287 (STUSSI 1965); *Doc. venez., Cedola di Bonaventura Romano*, 1309 (STUSSI 1965); *Doc. venez., Cedola di Filippa dei Prioli*, 1315 (STUSSI 1965); *Doc. venez., Testamento di Ordelafo Faliero*, 1348 (LAZZARINI 1892); *Capitolare degli Ufficiali sopra Rialto*, 1366 (PRINCIVALLI - ORTALLI 1993).

■ REZASCO s.v. *commissaria*: «Ufficio del commissario: commissione. [...] II. Procura [...]».
CORTELAZZO s.v. *comessaria*: «Commissaria, esecuzione testamentaria».

- lat. mediev. COMMISSĀRIA, deriv. di COMMĪTTĒRE (EVLI, DELI s.v. *commettere*).

cométer (*committere*)

v. tr. ‘commettere; compiere; affidare’.

3.10 Ordenando, ordenemo che da quence ananti sia oservado che, collui lo qual vol vendre la soa, o lle so posesione, e quelle le qual li è cometude per comission, o per testamento, o en altro modo, enprimeramente de’ andar alla presencia de miser lo doxe; 4.17 et en per quello che ’l voler delli testadori è comesso alli comessarii, enperçò d’essi, e delle aministracion d’esi, volemo favorabelmente provedre; Pm.4 en questa carta de promission, disse che lo malfactor

debia fir apesso per maleficio comesso, e s'ello serà per femena comesso lo maleficio, non sia apesa la femena, ma sia condenpnada a morte secondo la discrecion delli çùdexi. (9)

TLIO s.v. *commettere* (3), 1 «Assegnare (un compito, una missione, un lavoro); conferire una carica; delegare qno ad agire in rappresentanza o per conto di altri», con esempi a partire da *Doc. ver.*, 1266. In testi tosc.: *Doc. prat.*, 1275; testi med. / merid.: Jacopone (ed. Ageno), XIII ui.di. (tod.); testi sic.: *Doc. palerm.*, 1361. In * Venez.: *Doc. venez., Testamento di Marino da Canal*, 1282 (STUSSI 1965); *Lett. venez.*, 1309 (STUSSI 1996); Paolino Minorita, 1313/15. TLIO s.v. *commettere* (3), 2 «Affidare, sottoporre (alla custodia, all'attenzione, alla discrezione di qno)», con esempi a partire dal tosc. Andrea da Grosseto (ed. Selmi), 1268. In testi sic.: *Lett. palerm.*, 1370; testi sett.: *Doc. ven.*, 1361. TLIO s.v. *commettere* (3), 2.2 [Dir.] «Dare disposizione per un lascito, un vitalizio; devolvere (un bene); liquidare (un debito)», con esempi a partire dal * Venez. *Doc. venez., Testamento volgare scritto in Persia*, 1263 (venez.>pis.-lucch.) (STUSSI 1962); *Doc. venez., Cedola di Caterina Zaparin*, 1318 (STUSSI 1965).

■ BOERIO s.v. *cometer*: «Commettere, comandare». REZASCO s.v. *commettere*: «1. Commettere officio o cariche, vale Darle o Conferirle». FOLENA s.v. *cometter*: «Compiere, commettere». CORTELAZZO s.v. *cometer*: «Comandare». BAMBI s.v. *commèttete / comméttate*: «*Commictete*. – ‘Irrogare’. [...] *Commettere* per ‘irrogare’ spesso è sfuggito alla lessicografia pur legandosi ad un analogo significato del latino *committere* nelle fonti classiche e in quelle giustiniane. Non al TLIO che ne attesta l'uso a partire dai primi del Trecento nella legislazione statutaria».

- lat. COMMĪTTĒRE (REW 2086; EVLI, DELI s.v. *comettere*).

comesión, comisión, comision, comisión (*commissio*)

s. f. ‘incarico; mandato; delega; esecuzione testamentaria’.

locuz. *per commissione di* ‘per mandato di, in nome di’; *avere commissione* ‘ricevere un ordine o un'autorizzazione’; *avere in commissione*; *far la commission de* ‘delegare un compito o un incarico a qualcuno’.

1.16 Volemo enciandeo ch'ello sia oservado che collui lo qual, per sé o per so comession, torà entradito de chì a un ano dapò l'entradito, per sé o per altri ch'ebia plena comision da collui, publicamente debia star en la tera, açoché la soa asentencia no porta dano ad altri; 4.19 manda

algun lo qual sovra ço abia soa special comession e plenisima podestade, sì come sé medemo; 3.61 Ma se lla rason d'alguna comessaria, o de comission, o de todoria, o per queste cause volese clamar, declara che 'l clama per comessaria, o comission, o todoria, e così vaia lo clamor a ello. (9)

TLIO s.v. *comissione* (1), 1 «Incarico da svolgere per conto o in rappresentanza di qno; ordine, mandato (con cui si assegna un compito); nomina (a ricoprire una carica o ufficio)», con esempi a partire dal tosc. Giordano da Pisa, *Quar. fior.*, 1306 (pis.>fior.); in testi med. / merid.: *Cost. Egid.*, 1357 (umbro-romagn.); testi sett.: Jacopo della Lana, *Inf.*, 1324-28 (bologn.). TLIO s.v. *comissione* (1), 1.1 «Mandato che specifica scopi e modalità esecutive di una missione affidata; istruzione», con esempi a partire da *Doc. ven.*, 1347; in testi tosc.: Giovanni Villani (ed. Porta), a. 1348 (fior.). In * Venez.: *Lett. venez., Lettere di Marin Faliero*, 1355 (LAZZARINI 1894). TLIO s.v. *comissione* (1), 1.1.1 «Mansione (di lavoro); documento che stabilisce i compiti relativi ad una data carica o impiego», con un'occorrenza in *Cost. Egid.*, 1357 (umbro-romagn.) e in * Venez. negli *Stat. venez., Capitolare degli Ufficiali sopra Rialto*, 1366 (PRINCIVALLI - ORTALLI 1993). Nello stesso testo si registra, inoltre, un'ulteriore accezione del termine, s.v. *comissione* (1), 3.2 [Dir.] «Esecuzione testamentaria». In *Doc. venez., Contratto per compravendita di sapone*, 1302 (STUSSI 1965), il termine assume anche un ulteriore sign.: s.v. *comissione* (1), 4 [Econ./comm.] «Ordinazione di una merce, di un prodotto; scrittura che costituisce mandato per una fornitura».

■ BOERIO s.v. *comission*: «*Commissione* o *Commissione*, Incombenza». REZASCO s.v. *comissione*: «I. Ciò che ad altri si commette di fare. [...] II. Particolarmente Incumbenza data all'Ambasciatore. [...] X. Avere una cosa in commissione. Averla in mandato [...]». FOLENA s.v. *comission*: «*Commissione*, incarico». CORTELAZZO s.v. *comission*: «*Commissione*, incarico; (*libro de le*) *comission* 'libro manoscritto in carta pecora che era consegnato dal governo della Repubblica veneta ad alcuni funzionari dello Stato, nel quale erano raccolte le leggi ed i regolamenti da osservare nelle provincie affidate alla loro amministrazione'».

- lat. tardo COMMĪSSIO, deriv. di COMMĪTTĒRE (EVLI, DELI s.v. *comissione*).

comutación (*commutatio*)

s. f. 'scambio; permuta'.

1.36 [breviarii de] vadiemonie, divisione, comutacion e commision.

TLIO s.v. *commutazione*, 1 «Scambio di una cosa con un'altra di pari valore», con esempi solo in tosc.: *Ottimo, Inf.*, a. 1334 (fior.); Ciampolo di Meo Ugurgieri, a. 1340 (sen.); *Libro del difenditore della pace*, 1363 (fior.).

- lat. COMMUTĀTĪO, deriv. di COMMŪTĀRE (EVLI, DELI s.v. *commutare*).

comutar (*commutare*)

v. tr. 'scambiare'.

1.42 Ma quelle cause, le qual se conten en lo documento, e en peno, e en noticia pò vender, donar, e en pigno obligar, e comutar.

TLIO s.v. *commutare*, 1 «Scambiare una cosa o una persona con un'altra che la sostituisce», con esempi a partire da Jacopone (ed. Ageno), XIII ui.di. (tod.); in testi tosc.: Alberto della Piagentina, 1322/32 (fior.); testi sett.: Jacopo della Lana, *Par.*, 1324-28 (bologn.). Una occorrenza, *commudà*, anche in ❁ Venez.: *Cronica deli imperadori*, 1301.

- lat. COMMŪTĀRE, deriv. di MŪTĀRE (EVLI, DELI s.v. *commutare*).

concòrdio (*concordium*)

s. m. 'accordo; concordia'.

1.25 s'elli no serà en concordio en la sentencia; 3.14 entrambi en concordio. (2)

TLIO s.v. *concordio*, 1 «Lo stesso che concordia, pace, accordo», con esempi a partire dal crem. Patecchio, *Splanamento*, XIII pi.di. Le occorrenze sono tutte sett., ed in particolare in ❁ Venez.: *Pamphilus volg.*, c. 1250; *Disticha Catonis venez.*, XIII; *Doc. venez.*, *Deposizione di prete Vendramino*, 1307 (STUSSI 1965).

■ BOERIO s.v. *concordio*: «Concordato, Accordo, Convenzione». MUTINELLI s.v. *concordio* altro sign. spec.: «Transazione». BAMBI s.v. *concorditer et communiter*, in questa spec. locuz.

- lat. tardo CONCORDĪUM (REW 2117), deriv. di CONCORS (EVLI, DELI s.v. *concorde*).

condenar (*condemnare*)

v. tr. ‘condannare; dichiarare qualcuno colpevole; infliggere una pena’.

1.23 li çùdisi condenerà colloro en tre libre de veneciani en lo comun de Venesia; 1.45 et se collui chi serà clamato no vignirà a pledo, ello de’ esser condenado per lo sacramento delo quiridor; 1.69 Che lo fiio del venedego no possa esser condenato ali foresteri, se no en li beni padernali. (12)

TLIO s.v. *condannare*, 2 [Dir.] «Dichiarare, riconoscere qno colpevole di un reato; infliggere una pena», con esempi a partire dal lomb. Pietro da Bescapè, 1274; in testi tosc.: *Trattati di Albertano* volg., a. 1287-88 (pis.); testi med. / merid.: *Poes. an. abruzz.*, XIII; testi sic.: Accurso di Cremona, 1321/37 (mess.). Le occorrenze del ☼ Venez. testimoniano due sign. spec.: il primo esempio si trova in *Lio Mazor* 1312-14 (ELSHEIKH 1999), «*Condannare in una det. somma in denaro: infliggere una pena pecunaria*» (s.v. *condannare*, 2.1); il secondo, presente in *Cronica deli imperadori*, 1301, si riferisce all’ambito relig.: s.v. *condannare*, 4.1 «[Detto di una dottrina:] ripudiare pubblicamente come falso, eretico».

■ REZASCO s.v. *condannare*: «I. Impor pena altrui de’ misfatti. [...] II. Condannare in una cosa. Condannare nella perdita di quella cosa. [...] III. Condannare in una legge. Condannare l’uomo nella pena posta da quella legge [...]». FOLENA s.v. *condanar*: «1. Giur. Condannare». CORTELAZZO s.v. *condanar*: «Condannare».

▣ FERRO ha solo *condanna* (cfr. *condenasón*).

- lat. CONDEMNĀRE, comp. CUM e DAMNĀRE (EVLI, DELI s.v. *condannare*).

vd. anche *condenasón*.

condenasón, condonasón (*condemnatio*)

s. f. ‘condanna; risarcimento in denaro per una colpa commessa’.

1.23 de cascaduna pena, o condonason, li cùdisi farà far breviarior de leçe; 1.45 quando li diti cùdisi de' dar la sentencia della condenason della lementança facta, en quella fiada debia meter lo debitor en debito allo so crededor. (2)

TLIO s.v. *condannazione*, 2 [Dir.] «Lo stesso che condanna; risarcimento in denaro o in altri beni per una colpa commessa, multa», con esempi a partire da *Doc. fior.*, 1262-75; in testi med. / merid.: *Doc. castell.*, 1354; testi sic.: Accurso di Cremona, 1321/37 (mess.); testi sett.: *Rainaldo e Lesengr.* (Oxford), XIII ex. (ven.). In ❁ Venez.: *Stat. venez., Capitolare dei Camarlenghi di Comun*, c. 1330 (TOMASIN 1997) (*condanason*). ❖ Si registra, oltre a *condannazione* e *condannagione* (ecc.), anche la forma *condennazione*, ma non *condonazione*, presente invece negli *S.V.*

■ REZASCO s.v. *condannagione*: «L'atto di condannare». FOLENA hs solo *condana*: «1. Giur. Condanna». CORTELAZZO s.v. *condenassión* (*condemnasón, condenasón*): «Condanna».

■ FERRO ha solo *condanna*: «La *Condanna* è un giudizio che costringe qualcheduno a fare, dare, o pagare qualche cosa, o che lo dichiara decaduto dalle sue pretese. La persona sopra la quale cade il giudizio si dice condannato. Il condannato a morte naturale o civile è privato del dominio dei beni civili, dal momento che viene pronunciato il giudizio, poiché la pubblicazione del giudizio è il principio dell'esecuzione, e tosto il condannato viene consegnato al ministro di giustizia. Se poi la sentenza può esser appellata, lo stato del condannato resta sospeso sino al giudizio d'appellazione. Nel caso che il condannato morisse, prima che nascesse il giudizio sopra di lui, si dice ch'egli morì *integri status*. [...] È comune l'assioma che non si può condannare alcuno, senza prima ascoltar le sue difese, oppure senza averlo citato a difendersi. [...] Ad ogni condanna deve dunque precedere un processo, ed esame legale. [...] Le condanne ordinariamente sono personali, ma pure in materia di delitti, i padri sono responsabili civilmente delle azioni dei loro figliuoli che sono sotto la loro potestà, i padroni di quelle dei loro servi e domestici. Vi sono esempi in materia criminale, nei quali la pena fu estesa anche sopra i figliuoli del condannato, e sopra tutta la sua posterità, colla privazione della nobiltà, o in altra maniera; ciò, per altro, nei casi gravissimi, come di lesa maestà ecc. I condannati in vita alla galera perdono l'azione attiva e passiva di far testamento, ed il gius di succedere *ab intestato*, ed in loro vece si ammettono alla successione altre persone, perché essi vengono considerati per morti, e perfino il testamento da essi fatto prima della condanna è di niun valore. [...] I condannati a morte, se desiderano di far testamento, devono ottenerne la licenza dal Principe, poiché la condanna li priva delle loro azioni. I condannati definitivamente di regola non si giudicano più, né si procede ad un nuovo esame del loro delitto. Quando però ad un reo di grave colpa sarà stata imposta una pena non solo inferiore al suo merito, ma manifestamente lesiva della giustizia, la quale apporti scandalo, e faccia sospettare prevaricazione nel giudice, potrà esso reo, nonostante la prima condanna, punirsi con una seconda. [...] Contro le sentenze troppo miti dei pubblici rappresentanti si può appellare ai superiori, il che serve di ritegno al giudice di prima istanza, e di consolazione agli offesi. [...] Il reo di delitto capitale, che per mancanza di prove fu condannato a pena straordinaria *ex indicis*, sembra potersi di nuovo esaminare, quando si rilevino le prove che precedentemente mancavano. [...] I condannati in Venezia per qualche delitto vengono registrati dai rispettivi Magistrati in un libro detto *Raspa*, acciocché appariscano in ogni tempo i loro misfatti. Quindi, essendo cosa tanto gelosa l'esercizio

delle cariche, non sono ammesse al concorso quelle persone che in tal libro sono notate, poiché tutti i concorrenti devono portare le fedi di non aver mai avuto alcun processo criminale. [...] I condannati per falsità o mala fede non possono esercitare la professione di avvocato. [...] Nei placiti che vengono fatti dagli Avvogadori, quando sia presa parte di condannare il placitato (che si chiama il *proceder*), immediatamente deve esser posta parte perché sia condannato, né si può differire ad altro consiglio. [...] Le condanne pecuniarie vengono applicate al fisco, né possono i rettori disporre in alcuna maniera delle stesse. La quarta parte di esse appartiene alla cassa del Consiglio di X, la metà ai Camerlenghi di Comun, e l'altra metà viene erogata in ispese pubbliche di ristauri ecc.».

- lat. CONDEMNATIO, deriv. di CONDEMNĀRE (EVLI, DELI s.v. *condannare*).

confesar (*confiteri*)

v. tr. 'ammettere pubblicamente una propria colpa'.

locuz. *esser confesso* 'che ammette giuridicamente una propria colpa'.

Pm.1 E tuto quel che ad ello serà provado, o per sacramento confesarà ch'ell'abia abuto, en doplo renda alla persona de cui la causa fo; Pm.9 e ss'elli no vol confesar, ni no pò esser ad elli provadi, ni no è manifesto, sia en discrecion delli çùdisi ad enponer a colloro tal pena qual elli vorà; Pm.20 ordenemo che se algun fauserà lo nostro sigello, o della sal, o serà fausator della nostra moneda, che 'l debia perdre la man, se de questa causa el serà confesso o cunvento per testimonii. (12)

TLIO s.v. *confessare*, 1 «Ammettere una propria colpa», con esempi a partire dal tosc. Giac. Pugliese, *Rime* (ed. Panvini), XIII pm.; in testi sic.: Giovanni Campulu, 1302/37 (mess.); testi sett.: Gualpertino da Coderta, XIV in. (trevis.). Si registra un'att. in *Apollonio di Tiro*, XIV m. (tosco.-venz.). Per quanto riguarda il sign. più precisamente giuridico: s.v. *confessare*, 1.1 [Dir.] «Ammettere pubblicamente un fatto giuridicamente rilevante che comporta conseguenze sfavorevoli al soggetto o favorevoli alla controparte», con esempi a partire dal tosc. Brunetto Latini, *Rettorica*, c. 1260-61 (fior.); in testi med. / merid.: *Stat. perug.*, 1342; testi sic.: Accurso di Cremona, 1321/37 (mess.); testi sett.: Jacopo della Lana, *Inf.*, 1324-28 (bologn.). Si registrano varie occorrenze in ❁ Venez., ma con sign. diversi: in *Pamphilus volg.*, c. 1250 (s.v. *confessare*, 2 «Ammettere una verità qualunque»); in *Doc. venez., Testamento volgare scritto in Persia*, 1263 (venz.>pis.-lucch.) (STUSSI 1962) e in *Doc. venez., Sentenza di arbitri*, 1300 (STUSSI 1965) (s.v. *confessare*, 3.1 [Dir.] «Dichiarare formalmente di aver ricevuto qsa e di non avere altre richieste»); in *Cronica deli imperadori*, 1301 (s.v. *confessare*, 3.2 «Proclamare pubblicamente (la propria fede), a onta delle possibili conseguenze; professare»); in *Stat.*

venez., *Statuto della confraternita di S. Giovanni Battista in Santa Sofia a Venezia*, 1344 (ZANELLI 2000 - 2001) (s.v. *confessare*, 1.3.1 [Relig.] Pron. Estens. «Accostarsi al sacramento che permette la remissione dei peccati commessi dopo il battesimo»).

■ REZASCO s.v. *confessare* altro sign.: «Confessar una persona, una fazione, una compagnia, e simili. Dichiarare solennemente, e talora anche per carta di essere suo seguace, di appartenerele». FOLENA s.v. *confessar*: «Confessare, riconoscere, ammettere». CORTELAZZO s.v. *confessar*: «Confessare». BAMBI s.v. *confessare*: «*Confiteri*. – ‘Riconoscere’ di aver ricevuto un pagamento. [...] Generalizzando si potrebbe parafrasare l’art. 2730, I c., del *Codice civile*, e dire che *confessare* significa ‘affermare la verità di fatti sfavorevoli alla parte che effettua la dichiarazione’. [...] Il latino *confiteri* [...] nelle fonti giuridiche [...] spesso indicava il riconoscimento di un debito (con effetti diretti sull’accertamento giudiziale). [...] Tutte situazioni e significati ampiamente documentati nel volgare dei primi secoli: ‘riconoscere di aver ricevuto un pagamento’ [...]; ‘riconoscere un debito’ [...]. Poco è cambiato nella lingua giuridica di oggi, se non per la solita tendenza a dare definizioni generali, come quella rammentata all’inizio».

■ FERRO s.v. *confessione* (cfr. *confession*).

- lat. mediev. *CONFESSĀRE, deriv. di CONFESSUS, part. pass. di CONFĪTĒRI (EVLI s.v. *confessare*; DELI s.v. *confesso*).

vd. anche *confession*.

confession (confessio)

s. f. ‘ammissione pubblica di una colpa’.

Pr.2 Quella offension nui scrivimo eser manefesta, la qual o per confession, o per prova legitima, serà manefesta; Pr.2 chi non à mester de provar causa palese per confessione, o per prova. (2)

TLIO s.v. *confessione*, 1 «Ammissione di una propria colpa», con esempi a partire dal tosc. Andrea da Grosseto (ed. Selmi), 1268; si registrano solo altre due occorrenze in testi tosc. Il sign. prettamente giuridico di trova s.v. *confessione*, 1.1 [Dir.] «Ammissione pubblica di un fatto giuridicamente rilevante che comporta conseguenze sfavorevoli al soggetto o favorevoli

alla controparte», con esempi a partire dal tosc. Brunetto Latini, *Rettorica*, c. 1260-61 (fior.); in testi med. / merid.: *Stat. perug.*, 1342.

■ REZASCO s.v. *confessione* altro sign.: «Dichiarazione solenne di essere seguace di uno o d'una parte, di appartenere ad una Compagnia, e simili». FOLENA ha solo *confessar* (cfr. *confesar*). CORTELAZZO ha solo *confessar* (cfr. *confesar*). BAMBI s.v. *confessione*: «*Confessio, solutio*. – ‘Riconoscimento’ di aver ricevuto un pagamento».

■ FERRO s.v. *confessione*: «La *Confessione* è una dichiarazione e manifestazione verbale, o scritta della verità di un fatto. La confessione fatta in giudizio, è detta giudiciale, ed ha luogo nelle dichiarazioni fatte da una delle parti, rispondendo agli interrogatorii, in materia civile e criminale. Quando la confessione è fatta fuori di giudizio, come in un atto di un notaio, si chiama stragiudiziale. [...] Perché si possa trar vantaggio da una confessione contro quello che l'ha fatta, è necessario che venga fatta liberamente da una persona capace; di maniera che se questo è un minore, è necessario che sia assistito da un tutore, se poi è un procuratore, la procura deve esser speciale; è necessario pure che la confessione sia certa e determinata, che risguardi un fatto che non sia evidentemente falso, e che non vi sia errore nella dichiarazione».

- lat. CONFESSĪO, deriv. di CONFĪTĒRI (EVLI s.v. *confessare*; DELI s.v. *confèssso*).

vd. anche *confesar*.

consciencia, consiencia, coscienza, cosiencia (*conscientia*)

s. f. ‘coscienza’.

locuz. *sogondo la soa consciencia* ‘nel modo ritenuto più giusto o più corretto; secondo il volere; a discrezione’.

1.22 Ma s'elo parerà en la consciencia deli çùdisi qu'elli habia testimoniato la veritate, li çùdisi de' recever la soa testimoniança; 1.47 elli çurarà secondo la soa consciencia; Pm.2 serà en consciencia delli çùdisi che 'l sia frustado. (33)

TLIO s.v. *coscienza*, 1 «Facoltà di percepire, comprendere e valutare cose, fatti o sensazioni; consapevolezza; razionalità; ricordo», con esempi a partire da Andrea da Grosseto (ed. Selmi), 1268 (tos.); in testi med. / meridi.: *Giostra virtù e vizi*, XIII ex. (march.). Nella locuz. prep. «*Di, per coscienza di qno*: per sua testimonianza, con la sua garanzia» (s.v. *coscienza*, 1.3.1), con due att. in *Doc. fior.*, 1279-80. Nella locuz. prep. «*A, secondo coscienza di qno*: secondo il suo punto di vista» (s.v. *coscienza*, 1.4), in Dante, *Rime*, a. 1321 e in *Sposiz. Pass.*

s. *Matteo*, 1373 (sic.). Si registrano alcuni esempi in * Venez., ma con sign differenti: in *Pamphilus* volg., c. 1250, (prima att.) s.v. *coscienza*, 2 «Consapevolezza morale, che fa avvertire ciò che è giusto e ciò che è sbagliato, determinando le scelte etiche di una persona e il giudizio sulla stessa (retta o malvagia, ovvero, da un punto di vista religioso cristiano, in stato di grazia o di peccato)»; nella *Cronica deli imperadori*, 1301, Fras. «*Ridursi a, ritornare, tornare a/alla coscienza*: ravvedersi, pentirsi» (s.v. *coscienza*, 2.11); in *Doc. venez.*, *Cedula di Biagio Bon*, 1310 (STUSSI 1965), con un esempio della locuz. verb. «*Avere, essere di/nella coscienza*: essere consapevole, rendersi conto; essere a conoscenza, venire interpellato, conoscere, sapere» (s.v. *coscienza*, 1.6); in *Stat. venez.*, *Capitolare degli Ufficiali sopra Rialto*, 1366 (PRINCIVALLI-ORTALLI 1993), unica att. della locuz. verb. «*Essere in coscienza*: essere dello stesso parere, convenire» (s.v. *coscienza*, 1.2.1).

■ BOERIO s.v. *consienza*: «Coscienza. [...] *In coscienza* o *cossienza*, Maniera di giuramento. *In coscienza* o *In buona coscienza*; *In fede mia*; *Per mia fe*». REZASCO s.v. *coscienza* sign. specif. in Sicilia e a Padova. FOLENA s.v. *consienza*: «Coscienza, consapevolezza di valori morali. [...] Loc. avv. *in -*, *in mia -*, *in - mia*, consapevolmente, onestamente». CORTELAZZO s.v. *consienza*: «Coscienza [...], Scrupolo»; e sign. specif. locuz.: «*Far conscientia* sollevare l'eccezione, da parte di un candidato, nei confronti dell'elezione del suo concorrente».

■ FERRO s.v. *coscienza*: «La coscienza in diritto natural ed in morale, è l'atto dell'intelletto che indica ciò che vi ha di buono o cattivo nelle azioni morali, e che giudica sopra le cose che si sono fatte od omesse, dal che nasce in noi o una dolce tranquillità, o una importuna inquietudine, la gioia e la serinità, o quei rimorsi crudeli che dai poeti ci vengono dipinti nella favola di Prometeo. La coscienza perciò, regola immediata delle nostre azioni, secondo quel senso interno ch'è il nostro giudizio, ha diverse modificazioni, secondo i diversi stati dell'anima; quindi può essere determinata, dubbiosa, retta, prava, probabile, erronea, irresoluta, scrupolosa ecc. [...] Si può definire esattamente la coscienza per un giudizio che ciascheduno fa delle proprie sue azioni, paragonate con una certa regola chiamata *legge*, dimodoché egli conchiude in sé medesimo, che le sue azioni sono conformi, o contrarie alla legge».

- lat. CONSCIENTIA, deriv. di CONSCĪRE (EVLI, DELI s.v. *cosciente*).

consèio, consèglo (*consilium*)

s. m. [1] 'consiglio; opinione espressa in merito ad una questione'.

locuz. prep. *a, di, per consiglio di*.

Pm.17 E chi conseio darà, sostena simel pena. (6)

s. m. [2] ‘Minor Consiglio’.

locuz. *’l doxe e ’l so conseio*.

4.20 secondo che a meser lo doxe et al conseio parerà; 5.1 lo doxe cun la maor parte del so conseio. (7)

[1] Per quanto riguarda la prima accezione, più generale, TLIO s.v. *consiglio*, 1 «Ciò che si dice a qno per indurlo a decidere, ad agire in un modo piuttosto che in un altro, a fare o non fare qsa; anche, in partic., per dare aiuto; opinione espressa in merito ad una questione», con esempi a partire da ☼ Venez.: *Proverbia que dicuntur*, XII u.q.; in testi tosc.: Giacomo da Lentini, c. 1230/50 (*consiglio*); testi med. / merid.: *Regimen Sanitatis*, XIII (napol. - *consiglio*). In ☼ Venez.: *Proverbia que dicuntur*, XII u.q.; *Pamphilus volg.*, c. 1250.

[2] Per quanto riguarda la seconda accezione, nel TLIO si riscontra un sign. più generale: s.v. *consiglio*, 5 [Dir.] «Organo collegiale con funzioni (a seconda dei casi) amministrative, deliberative, giurisdizionali, consultive; l’insieme dei suoi componenti», con esempi a partire da *Doc. montier.*, 1219. In ☼ Venez. si registra un sign. spec. nella locuz. nom. «*Gran consiglio, maggior consiglio, minor consiglio* (a Venezia)» (s.v. *consiglio*, 5.5), in *Stat. venez., Capitolare dei Camarlenghi di Comun*, c. 1330 (TOMASIN 1997), dove si fa riferimento al *Maçor Conseio*; in *Stat. venez., Capitolare dei Camarlenghi di Comun, Aggiunta 1335* (TOMASIN 1997), nel quale si parla del *Gran Conseio*; in *Stat. venez., Capitolare degli Ufficiali sopra Rialto*, 1366 (PRINCIVALLI-ORTALLI 1993), in cui si fa riferimento al Minor Consiglio (sign. registrato negli *S.V.*): «*Miser lo doxe si notifica a tutti che ordenado xé, per si e per li soi Conseii, lo Menor e deli XXX*».

Il termine è presente anche in altri testi ☼ Venez., ma con sign. diversi rispetto a quelli qui analizzati: s.v. *consiglio*, 2.1 «Intenzione di o disposizione a fare qsa, disposizione d’animo (indotta dalla riflessione o da ciò che è stato detto da altri)», nel *Pamphilus volg.*, c. 1250; s.v. *consiglio*, 2.3 «Volontà divina», in *Disticha Catonis venez.*, XIII; s.v. *consiglio*, 3 «Parere avente valore legale (in giudizio, o nell’emanazione di leggi e decreti)», in *Doc. venez., Capi di accusa in volgare*, 1281/84 (BELLONI - POZZA 1987); s.v. *consiglio*, 3.1 «Parere favorevole (dato da chi ne ha l’autorità); consenso, autorizzazione [...] – Locuz. prep. *Con consiglio di*», in *Doc. venez., Cedola di Contardo Cazolo*, 1309 (STUSSI 1965); s.v. *consiglio*, 3.2 «Parere o delibera avente valore normativo. Locuz. prep. *A, di, per consiglio di*», in *Cronica deli*

imperadori, 1301 e in *Doc. venez., Cedola di Marco Granello*, 1305; s.v. *consiglio*, 5.6 «Il senato nell'antica Roma», in Paolino Minorita, 1313/15.

■ BOERIO s.v. *consègio*: «Consiglio, parere, sentimento, esortazione»; s.v. *consegio*: «*Consiglio* e *Concilio*, Pubblica e solenne adunanza d'uomini che consiglia a deliberare. E quindi *Far Consiglio*, *Radunare*, *Tenere*, *Aver Consiglio* e simili. Nel sistema di Governo Veneto erano varii li così detti Consigli. [...] *Mazor Consegio*, Il *Maggior Consiglio*, ch'era composto di tutti indistintamente i patrizii che avevano indossata la veste. Corpo sovrano della Repubblica, che eleggeva a tutte le reggenze e magistrature ordinarie, formava leggi etc. *Consegio de Pregai*, *Consiglio di Pregadi* assolutamente o sia il Senato, che presiedeva all'economico dello Stato, al politico e al militare, ed eleggeva alle cariche straordinarie. *Consegi de Quaranta*, Tre erano li Consigli di quaranta, cioè il *Consiglio di XL al Criminale*, cui erano commesse le cause criminali ne' casi non soggetti al Consiglio de' dieci, e la distributiva delle cariche e uffizii popolari. - Il *Consiglio di XL Civil vecchio*, il quale giudicava le cause civili appellate della Metropoli e del Dogado, con tutte le altre materie di sua attribuzione speciale. - Il *Consiglio di XL Civil nuovo*, stato istituito per la decisione in appello delle cause pur civili della Terra ferma e di tutto lo Stato. *Consegio de diese*, *Consiglio de' dieci*, composto di dieci Senatori, e de' sei Consiglieri sotto la presidenza del Doge, a cui erano state delegate tutte le materie di Stato e i casi criminali gravissimi commessi nello Stato. *Terzo Consegio*, *Terzo Consiglio*. T. del Foro ex-Veneto. Anticamente le cause giudicate dalla Quarantia erano discusse in tre successivi giorni, nel primo de' quali perorava la parte attrice, e dicevasi *Primo consiglio*; nel secondo la parte rea e dicevasi *Secondo consiglio*; e nel terzo l'una e l'altra in conflitto, cioè con interruzione, che si diceva *Terzo consiglio* per una finzione dell'antico costume; e intendevasi Causa introdotta e decisa da un Consiglio di quaranta». MUTINELLI s.v. *Consiglio del Doge*: «Furono, al momento dell'elezione loro avvenuta nel 1033, due, e senza la presenza ed il voto dei Consiglieri il doge nulla poteva deliberare. L'ufficio era ordinario e perpetuo, ma i Consiglieri si cangiavano, in ciaschedun anno, affin d'impedire ai dogi di renderseli parziali e dipendenti. Successivamente, nell'anno 1179, ai detti due Consiglieri si aggiunsero altri quattro, e questo corpo di sei Consiglieri fu chiamato *Consiglio minore dei dogi*, e nei più vicini tempi, coll'aggregazione eziandio dei *Capi del Consiglio dei Quaranta al Criminal*, prendeva il titolo di *Serenissima Signoria*. Per queste disposizioni era divisa tra più persone l'unità del principato, poneasi un freno a chi lo sosteneva, e si stabiliva il solido fondamento di una perfetta aristocrazia». REZASCO s.v. *consiglio*: «I. Parere, o Sentenza espressa in Consiglio dal Consigliere su la proposta fatta. [...] IV. Ragionamento solenne ed ordinato, fatto da molti insieme sopra cose, onde il Magistrato li richiese del loro parere. [...]

V. Riunione legale degli uomini per render il loro consiglio intorno alle cose dello Stato; ed il Luogo ove si radunano. [...] LX. Consiglio Grande, o Gran Consiglio. Consiglio maggiore della Repubblica, ereditario; primo di tutti il Veneziano, e poi gli altri al suo modello. [...] Esso non prese certa stabilità se non intorno all'anno 1172. E da quindi in poi, per più d'un secolo, durarono a farlo tutti gli anni, scelti dallo stesso Consiglio uscente, or due elettori per sestiere, or uno, or quattro per tutta la città; di numero incerto, quattrocincinquanta, trecincinquanta ed anco dugentodieci consiglieri; ruscitati i bastardi nel 1271, che fu il primo restringimento. Il secondo restringimento avvenne nel 1297, quando si riformò che non v'entrassero, dopo vinti dalla Quarantia, se non coloro che avevano partecipato di quel Consiglio fra gli ultimi quattro anni, e se non gli altri, a numero posto dal Doge e dal Minor Consiglio, i cui antenati v'erano seduti nelle mute addietro, dal 1172 in giù; i quali dovevano essere nominati ogni anno da tre nominatori ed approvati dalla Quarantia. Altra purgazione, restringimento o serrata, lasciamola dire a piacere, si compì nel 1319, quando si tolse via il ministerio degli elettori e si mandò il Consiglio per successione nelle famiglie che vi ebbero ingresso sino a quell'ora, cioè ne' Gentiluomini, come poi si nominarono que' privilegiati. L'età capace per entrarvi era di venticinque anni; ma ogni anno per tratta vi aggiungevano o potevano aggiungervi trenta giovani, purché maggiori d'anni venti. Il quale Consiglio, ove si perfezionavano le faccende, prima digerite dal Consiglio Minore e da' Pregati, rimise a poco a poco, e più quando cominciò andare in retaggio, gran parte de' negozi suoi e delle preminenze al Consiglio de' Pregati, a' Savi e al Pieno Collegio. [...] Vi diceano pro e contro in veneziano; non in italiano, fuorché negli esordi [...].

FOLENA s.v. *consegio*: «1. Consiglio, avvertimento, parere. [...] 2. Virtù del consiglio; saggezza, riflessione. [...] 3. «Il Gran Consiglio, ch'è il padrone della Repubblica».

CORTELAZZO s.v. *conségio*: «Consiglio, parere (Boerio); 'riunione di più persone per trattare determinate questioni' e anche 'luogo dove si riuniscono'; *fare conséio* 'prendere una decisione'».

■ FERRO s.v. *consiglio*: «Il *Consiglio* è propriamente un consesso composto di personaggi ragguardevolissimi, radunato per esaminare e decidere sopra gli affari politici, economici, civili, criminali ecc. [...] Molti sono in questa Serenissima Repubblica i consigli, i quali formano la base principale della medesima colla distribuzione degli affari. Il Maggior Consiglio è il Sovrano della Repubblica; questo distribuisce tutte le reggenze e gli ufficii, elegge i Magistrati, detta le leggi ecc. [...] Il Consiglio di Pregadi presiede alle materie economiche o politiche. Tre sono i consigli detti di Quaranta, cioè il consiglio di XL al Criminal, cui sono demandate le cause criminali, nei casi non soggetti all'Eccelso Consiglio di X, la distribuzione delle cariche ed ufficii popolari ecc.; il Consiglio di XL Civil Vecchio, il quale giudica le cause civili della città e Dogado, con tutte le altre materie ad esso spettanti; finalmente il Consiglio di XL Civil Nuovo istituito per la decisione delle cause civili della terra ferma e di tutto lo stato».

- lat. CONSĪLIUM, deriv. di CONSŪLERE (EVLI, DELI s.v. *consiglio*).

consentimento, cunsentimento (*consensus*)

s. m. ‘consenso; accordo; approvazione’.

1.1 Delle cause stabel che no se de’ alienar delli monasterii sença lo consentimento dele persone comprese en la leçe; 1.3 se no de consentimento e otoritate de meser lo dose. (8)

TLIO s.v. *consentimento*, 1 «Volontà favorevole al compiersi di un’azione, approvazione, consenso. || Talvolta in dittol. sinon. con *assenso, volontà*», con esempi a partire dal tosc.: *Doc. fior.*, 1274-84; in testi med. / merid.: Armannino, *Fiorita* (12), p. 1325 (abruzz.); testi sic.: Accurso di Cremona, 1321/37 (mess.). Si registra anche il sign. spec. riscontrato negli *S.V.*: TLIO s.v. *consentimento*, 1.1 «[Da parte di un’autorità:] atto del concedere o permettere il compiersi di un’azione, che legittima al contempo l’azione stessa», con esempi a partire dal tosc.: *Stat. fior.*, 1280-98; in testi med. / merid.: *Stat. perug.*, 1342; testi sett.: *Doc. moden.*, 1326. Si riscontrano due occorrenza in ☼ Venez., ma con sign. differenti: s.v. *consentimento*, 3 «Sentimento, affetto, benevolenza», in *Pamphilus volg.*, c. 1250; s.v. *consentimento*, 6 «Corrispondenza, armonia fra le varie parti del corpo», in Paolino Minorita, 1313/15.

■ REZASCO ha solo *consenso*: «Beneplacito». FOLENA ha solo *consenso*: «Consenso». CORTELAZZO ha solo *consentir*: «Concedere». BAMBI s.v. *consentimento*: «*Consensus*. – ‘Consenso’ per integrare la capacità di chi non è pienamente *sui iuris*. [...] Nel fraseggiare dittologico della lingua notarile s’accompagna a diversi altri sinonimi o quasi sinonimi, e così *consensus*. Anche quest’ultimo vocabolo continua nel medioevo un significato che già gli apparteneva nelle fonti giuridiche romane – anche se con l’accezione che ci occupa era più diffuso *auctoritas* – e che si trova riferito a *pater familias*, quanto al *curator*. [...] *Consentimento* s’incontra dalla metà del XIII secolo (*consenso* entrerà in volgare solo nella prima metà del Trecento, e con il nostro valore tecnico spesseggia nella legislazione statutaria e negli atti della pratica del diritto [...] (1309-10 *Il costituito del Comune di Siena*), [...] (1355 *Ser Andreas Lance, notarius, de ipsis in magna parte vulgariçavit*). Come residuo d’un linguaggio che sa di stantio, si legge ancora oggi al posto di *consenso* più nelle opere della dottrina che nella giurisprudenza».

■ FERRO ha solo *consenso*: «Il *consenso* è una esterna dimostrazione del sentimento interno portato a volere una

cosa che da altri vien desiderata. Questa parola deriva dalla voce Latina *consentio*. [...] Si ricerca il consenso nei contratti, e in forza del consenso medesimo si contraggono molte obbligazioni. Nelle promesse e nei patti è necessario il consenso, e quando questo venga espresso, potendo alle volte anche esser tacito, l'obbligazione si è contratta».

- lat. deriv. di CONSENTĪRE (DELI s.v. *consentire*).

consigèr (*consiliarius*)

▷ V *conseier, consier*.

s. m. 'consigliere: chi ha la funzione di dare consiglio; membro di un consiglio'.

1.27 un delli consigieri, lo qual serà mandato per Venesia; Pm.30 de Domenego Dulfìn, de Pero Balbo, de Jacomo Acotanto, de Stephano Badoario consigierii. (2)

TLIO s.v. *consigliere*, 2 [Dir.] «Membro di un consiglio», con esempi a partire dal tosc. *Doc. montier.*, 1219; in testi med. / merid.: *Stat. perug.*, 1342; testi sic.: Accurso di Cremona, 1321/37 (mess.); testi sett.: *Stat. vicent.*, 1348. Si registrano diverse occorrenze in ❁ Venez. con vari sign.: s.v. *consigliere*, 1 «Chi dà consigli; chi è richiesto di dare consigli; chi ha la funzione di dare consigli», con esempi a partire dal ❁ Venez. *Pamphilus volg.*, c. 1250, con la forma *conseiero*. TLIO s.v. *consigliere*, 2.2 «Chi assiste il titolare del potere o di una carica pubblica nelle sue decisioni», con esempi a partire dal tosc. Brunetto Latini, *Rettorica*, c. 1260-61 (fior.); in ❁ Venez. si registra la forma *consigieri* in *Doc. venez., Testamento di Marino da Canal*, 1282. Un'ulteriore accezione, con la forma *conselgieri*, si riscontra in *Cronica deli imperadori*, 1301, s.v. *consigliere*, 2.4 «Delegato o membro di una delegazione, di un'ambasceria ecc.». ❁ Per quanto riguarda gli *S.V.* da notare che in W è presente solamente la forma *consiger*, pl. *consigieri*, mentre in V si riscontrano anche i tipi *conseier* e *consier*.

■ BOERIO s.v. *consegìer*: «*Consigliere; Consigliatore; Consigliante*, Quello che dà consiglio. Nel Governo della repubblica Veneta erano sei i patrizii dell'ordine senatorio detti *Consiglieri*, che formavano col Doge il Consiglio minore, e vacante la sede Ducale si chiamavano *Rettori di Venezia*, e dimoravano nel pubblico palazzo. Il più vecchio tra i *Consiglieri*, mancando il Doge, facevano le sue veci nel Collegio». REZASCO s.v. *consigliere*: «I. Chi appartiene al Consiglio, o Chi vi consiglia: Consultore. [...] III. *Consiglieri* o *Gran Consiglieri*. Magistrato che sedeva con il Doge al governo della Repubblica veneta. [...] VI. *Consiglieri* da basso.

Magistrato veneziano di tre cittadini, i quali per quattro mesi rappresentavano nella Quarantia criminale la Signoria [...]». FOLENA s.v. *conseggiar*: «Consigliere». CORTELAZZO s.v. *conseggièr*: «Consigliere».

■ FERRO s.v. *consigliere*: «Questa parola si adopera nel significato più proprio per indicar quella persona, che è stabilita per dare i suoi consigli sopra una data materia. [...] I *Consiglieri* in Venezia formano il consiglio minore della Repubblica. Lo spirito di libertà che sempre dominò nei Veneziani, la potenza che di giorno in giorno andavano acquistando i Dogi, e la loro autorità quasi indipendente, diede origine alla istituzione dei Consiglieri nell'anno 1032, sotto il Dogado del Doge Flabanico. Questi furono sul principio due soli, ai quali si diede l'obbligo di assister sempre il Doge nelle adunanze, cosicché senza la presenza, consiglio, e voti loro, egli non potesse deliberar cosa alcuna. Una tal carica fu istituita annuale, quindi restò divisa la forza di un solo, si pose ostacolo colla frequente mutazione a qualunque maneggio e corruzione, e si piantò la più forte e solida base dell'aristocrazia. A questi due consiglieri ne furono aggiunti altri quattro nell'anno 1298, cogli stessi doveri dei primi, e quindi questo corpo di sei fu detto consiglio minore dei Dogi, o *Signoria*. [...] I sei consiglieri si vollero presi dai rispettivi sestieri della città [...]».

- ant. fr. *conseiller*, lat. CONSILIĀRIŪM, deriv. di CONSĪLIŪM (EVLI, DELI s.v. *consiglio*).

*cònsole

cònsolli (*consules*)

s. m. 'consoli, rappresentanti della Repubblica di Venezia all'estero', il loro incarico riguardava le materie commerciali e soprattutto la tutela dei connazionali¹.

¹ PEDANI 2007: «Il diritto e la consuetudine veneziana, proprio perché essenzialmente estranei allo *ius commune*, avrebbero favorito una peculiare evoluzione dell'istituto e quindi fornito la base per la creazione del diritto consolare. [...] Con il declinare del Medioevo nelle piazze commerciali estere si cominciarono ad inviare solo consoli, a protezione della mercatura e delle colonie, mentre ambasciatori straordinari o residenti vennero incaricati di rappresentare l'autorità veneziana presso le varie corti. [...] Il commercio veneziano usufruì di una fitta rete di consolati e vice-consolati. I mercanti della Repubblica erano abituati a trovare nelle piazze estere un rappresentante della madrepatria incaricato di vegliare su di loro. Sin dai tempi più antichi l'espansione commerciale veneziana avvenne attraverso un attento controllo dello stato, che strinse accordi con i vari sovrani a tutela dei sudditi marciati prima che questi si dirigessero in gran numero verso un determinato paese. [...] La struttura consolare veneziana era basata su una vera e propria rete, formata da consoli, vice-consoli e semplici agenti, o *fattori*, all'interno della quale le informazioni circolavano abbondanti e veloci, naturalmente con i mezzi e i tempi di allora. [...] Al console veneto spettava innanzi tutto la protezione dei suoi concittadini e le sue funzioni erano regolate dagli accordi stipulati con i sovrani nei cui porti si trovava ad operare. Doveva custodire i beni di coloro che morivano all'estero e farli pervenire agli eredi; amministrava i beni della colonia e riscuoteva le tasse che gli erano dovute. Era anche giudice in civile e penale per i suoi sottoposti, anche se l'ampiezza della sua giurisdizione variò di molto a seconda delle epoche e dello stato in cui risiedeva. [...] Nei tempi più antichi i rappresentanti consolari veneti non potevano esercitare direttamente la mercatura, anche se alcuni ebbero particolari dispense, in genere limitate a pochi particolari prodotti. [...] La figura del console nacque dunque per

1.67 Lo doxe mandarà collui, con le soe letere, alla podestade, o lli consolli de collui, sovra quel che llo vegnedego se llementa.

TLIO s.v. *console*, 1 [Dir.] «Titolo di magistrati, ovvero di funzionari, in alcune repubbliche o comuni italiani», con esempi a partire dal tosc. *Doc. montier.*, 1219. Le occorrenze registrate sono tutte tosc. (o corse), ad eccezione del bologn. Matteo dei Libri, XIII sm., degli *Stat. mant.*, 1374, e del ☼ Venez. *Doc. venez.*, *Sentenza di arbitri*, 1300 (STUSSI 1965) (*consolo*).

■ BOERIO s.v. *console*: «Console o Consolo. *Consoli de' mercanti*, chiamavasi una Magistratura civile di prima istanza della cessata Repubblica Veneta, composta di tre patrizii, a cui spettavano alcuni affari mercantili, trattati però in via giudiziaria». MUTINELLI sign. specif. *consoli dei mercanti*: «Magistratura stabilita per definire le quistioni di mercatura ed insorte fra mercatanti, e per determinare i regolamenti opportuni in tale materia, con diritto d'inquisizione e di pena. Ignorasi il tempo preciso della di lei istituzione: ad ogni modo, per quanto appare da' pubblici documenti, si può fissarne l'epoca verso la metà del decimoterzo secolo. I Consoli erano tre, poi se ne aggiunse un altro, e nel 1700 si ridussero nuovamente al primo numero». REZASCO s.v. *console*: «I. Chi era del Magistrato Supremo paesano, il quale nella prima parte del Medio Evo resse i Comuni pel governo civile e per la giustizia; intorno alla metà del secolo dodicesimo generalmente diviso in due Collegi, quello de' Consoli Maggiori e quello de' Minori. [...] V. Consoli. Capi o Governatori delle Arti ridotte a Collegio: denominati ancora Priori, Signori, Anziani, Rettori, Camerlinghi, Massari, Gastaldi, Gastaldioni, Sindici, Podestà, Auditori, Capitani, Capitadini, Anteposti; e detti Maggiori e Minori in rispetto dell'Arte che governavano. [...] VII. Ufficiale deputato nelle città e nei porti forestieri a procurare i vantaggi de' trafficanti di sua nazione; chiamato alcune volte Console delle Marine parti, della Nazione, dei Mercanti, del Porto, Console nazionale, Bailo, Emino, Visdomino, Conte, Capitano. Si eleggeva da' Consoli del mare, o da quelli dei Mercanti; in Venezia dal Consiglio Maggiore. [...] Era uffizio, come tutti gli altri, a tempo: in Firenze comunemente di tre anni, in Pisa e Venezia di uno. Aveva provvisione ferma, o per essa una parte della tassa sopra le mercanzie e navi di sua nazione, che si chiamava Consolato, e in Venezia Cottimo, e aveva le multe giudiziali, e nell'Oriente anche la gemechia e il donativo. [...] La loro origine si perde nell'antichità del commercio italiano marittimo; certo è che nell'anno 1117 i Veneziani avevano già un Console in Siria [...]». CORTELAZZO s.v. *consolo*: «Console, rappresentante della

tutelare i mercanti in un periodo in cui, sia in Oriente che in Occidente, la personalità della legge consentiva al capo di una comunità di esercitare anche un'attività giurisdizionale».

nazione veneta all'estero».

■ FERRO s.v. *console*: «Tutti i consoli Veneti un tempo erano Magistrature, che avevano giurisdizione sulle questioni relative a materie marittime e di commercio, ed erano perciò sostenuti i consolati Veneti presso le nazioni estere dai nobili. Ne spediva la Repubblica a Napoli, in Soria, in Palestina, nell'Egitto, ed a Londra fin dal principio del secolo XIV, e venivano eletti dal Maggior Consiglio. Per il decoroso mantenimento dei consoli s'impose una gravezza di un due per cento sopra le merci, e questa si denominò *Cottimo*, dal che traggono la loro origine i cottimi, soliti distribuirsi dal Maggior Consiglio, si chiamavano anche *Visdomini*. [...] I *Consoli de' Mercanti* sono una Magistratura istituita per definire le questioni forensi di mercanti e di mercatura, non che per stabilire i regolamenti opportuni in tal maniera, con diritto d'inquisizione, e di pena. S'ignora il tempo preciso dell'istituzione medesima; per quanto poi apparisce dai documenti pubblici, si può fissarne l'epoca verso la metà del secolo XIII. La Repubblica nacque e crebbe unitamente colla navigazione e colla mercatura; vi fu dunque sempre una presidenza ai mercanti, e di fatto si vede che ricorrevano i medesimi nelle loro liti sopra merci, mercati, navigli e navigazione al Magistrato del forestiere, ed anche a quello del Petizione, dell'Esaminador, del Proprio. [...] Sino all'anno 1423 i consoli erano in numero di tre, indi vi fu aggiunto il quarto, perché crescevano in gran copia gli affari: tal numero sussistette fino all'anno 1700, in cui, scrematasi la navigazione, e quindi le controversie mercantili, furono ridotti al primiero numero di tre. [...] Tutti gli atti per le esecuzioni delle sentenze di questo Magistrato si fanno dinanzi al medesimo, ed ivi pure si levano i protesti delle lettere di cambio. I sensali devono dare in nota ad esso Magistrato tutti i contratti di assicurazione».

- lat. CONSUL (EVLI, DELI s.v. *console*¹).

contestación (*contestatio*)

s. f. 'atto con il quale s'intraprende il giudizio; comunicazione formale che definisce i termini della controversia giudiziaria'.

1.11 Ma se collui lo qual fé clamar collui per bina contestacion no vignirà a dir a collui ço che 'l vorà, la leçe asolva collui chi serà clamado. (5)

TLIO s.v. *contestazione*, 1 [Dir.] «Atto con il quale s'intraprende il giudizio, definendo i termini della controversia», con esempi a partire da *Stat. perug.*, 1342; si registra l'uso della locuz. nom. *Contestazione di, della lite* in diversi testi tosc.: *Stat. sen.*, 1298; *Stat. sen.*, *Addizioni* 1298-1309; *Stat. fior.*, 1338/70; *Stat. sen.*, 1309-10), e in un testo umbro-romagn.: *Cost. Egid.*, 1357.

■ FERRO s.v. *contestazione*: «La *Contestazione* della lite viene costituita dalla domanda dell'autore, e dalla risposta del reo. Si usa anche ai nostri giorni questo termine, che deriva dal costume antico dei Romani, i quali allorché si presentavano al giudice per domandare o per difendersi, chiamavano i testimonii, acciocché fossero

presenti al giudizio, e quindi tutte e due le parti contendenti solevano dire: *testes estote*. [...] Lite contestata si diceva anche nelle accuse dei pubblici giudicii, [...] e nelle cause capitali. [...] Dalla contestazione delle cause dipende l'esito del giudizio, e quindi non di rado si vede, che vengono perdute per la cattiva condotta della contestazione. Deve perciò l'accorto difensore, cui sta a cuore l'interesse del suo cliente, ben esaminare e diligentemente discutere la quistione proposta, considerarne ogni minima circostanza, prenderla sotto tutti i possibili aspetti, ricercare il parere di persone illuminate ed sperimentate, e finalmente attaccare il nemico in quel luogo in cui sia facile la vittoria. Questo deve essere lo studio di chi vuol giovare ai clienti».

- lat. CONTESTĀTĪO, deriv. di CONSTESTĀRI (EVLI, DELI s.v. *contestare*).

contradiār (*contrariare*)

v. tr. 'contrariare; fare opposizione davanti alla legge'.

1.23 En per quello che molto par contradiar alla via della iustisia, se per lo defeto delli testimonii la rason d'algun perese quando a collui non sia dato quella causa ch'è soa; 1.35 Desirando quanto nui podemo a contradiar alle malecie de coloro li qual scaltridamente pensa en qual maniera elli posa ligar cun laço d'egano li puri e lli dereti homini; 3.60 e chi vorà miiorar la calle, o rio, o piscina, l'autro no possa contradiar. (9)

TLIO s.v. *contrariare*, 2.1 [Dir.] «Fare opposizione davanti alla legge», con esempi a partire dal ☼ Venez. *Doc. venez., Testamento di Geremia Ghisi* 1282 (STUSSI 1965), con la forma *contraiar*. La forma *contrariare* è registrato in testi tosc. quali *Stat. sen.*, 1309-10 (Gangalandi), *Stat. pis.*, a. 1327, e in perug. negli *Stat. perug.*, 1342; *contradiare*, invece, è presente in testi tosc. quali gli *Stat. fior.*, a. 1284, gli *Stat. prat.*, 1347 e gli *Doc. amiat.*, 1363.

■ REZASCO s.v. *contrariare*: «Contraddire»; s.v. *contraddire*: «Allegare ragioni nelle disputazioni contro le ragioni d'altrui, contro una proposta, e simili: Disfavorire, Contrariare, Opporre, Impugnare, Oppugnare, Contrappugnare, Dissuadere». FOLENA s.v. *contradir*: «Contraddire».

- lat. tardo CONTRARIĀRE, deriv. di CONTRARIUS, deriv. di CŌNTRA (EVLI, DELI s.v. *contrario*).

contrar (*contrahere*)

v. tr. 'stipulare, concludere un accordo fonte di obbligazione'.

locuz. *contrar matremonio* 'sposarsi'.

5.25 dirà per sentencia que lla parte del mobil della femena sia ad ella bastevelle a contrar convegnivel matremonio. (3)

TLIO s.v. *contrarre*, 5.2 «Fras. *Contrarre matrimonio, sposalizio*: unirsi in matrimonio, sposare qno. [Dir.] Stipulare l'accordo matrimoniale (mediante la stesura di un contratto e la definizione di una det. dote)», con esempi a partire dal tosc.: Giordano da Pisa, *Pred. Genesi*, 1309 (pis.); in testi med. / merid.: *Stat. perug.*, 1342. In * Venez.: Paolino Minorita, 1313/15 (*contraer*).

■ REZASCO s.v. *contrarre* sign. generale: «Concludere; ma accenna più specificatamente alla carta solenne, colla quale si ferma ciò che s'è concluso prima ne' ragionamenti». BAMBI s.v. *contrarre*: «*Contractus*. – 'Concludere un accordo fonte d'obbligazione'. [...] Al sostantivo *contractus* il notaio sostituisce il participio passato del verbo *contrarre*: con ciò introduce per la prima volta il vocabolo nella nuova lingua».

- lat. CONTRAHĒRE (EVLI, DELI s.v. *contrarre*).

contrato (*contractus*)

s. m. 'contratto; atto, accordo fonte di obbligazione'.

1.32 lli pati, o convecion, de çasçadun contrato, masimamente de quel contrato ch'è fermado per testimonio de scrittura, sença rompimento debia oservadi esere; 1.32 de promission, o de çasçadun altro contrato. (4)

TLIO s.v. *contratto*, 1 [Dir.] «Atto con il quale due o più persone si impegnano ad agire in un certo modo, accordo, patto», in particolare «In testi di carattere giuridico, amministrativo, statutario, commerciale», con esempi a partire dal tosc.: *Doc. fior.*, 1279; in testi med. merid.: *Doc. orviet.*, 1334; testi sic.: *Stat. mess.*, 1320; testi sett.: *Stat. moden.*, 1335. Si riscontra un'occorrenza in * Venez. nel *Doc. venez.*, *Cedula di Pietro da Monte*, 1311 (STUSSI 1965), ma con il sign. spec. di «Scritto contenente atti pubblici o accordi» (s.v. *contratto*, 1.1).

■ BOERIO s.v. *contrato*: «Contratto, T. legale». REZASCO s.v. *contratto*: «1. Conclusione o Convenzione firmata per iscrizione pubblica od istrumento fra l'uno Stato e l'altro e fra' cittadini [...]». FOLENA s.v. *contrato / contratto*: «1. Contratto commerciale. [...] 2. Contratto di matrimonio». BAMBI s.v. *contratto*: «*Contractus*. – 'Accordo fonte di obbligazioni'. [...] Il significato 'accordo produttivo di obbligazioni' deriva direttamente da quello di *contractus* nelle fonti giustiniane. [...] Un lessico delle fonti giustiniane che i notai del Dugento ben conoscevano come dimostra l'*Ars notariae* di Salatiele e che individua ormai l'elemento tipico del contratto nell'accordo tra le parti [...]. Non diversamente anche nel *Tractatus notularum* di Rolandino viene introdotta una distinzione tra *contractus* che, seppur fondata sulla diversa capacità di far sorgere obbligazioni, dà per scontato che alla base delle diverse figure ci sia sempre lo scambio di volontà, non per nulla – conclude Rolandino – tutti i *contratti* possono essere detti *patti*».

■ FERRO s.v. *contratto*: «Il *Contratto* in generale è una convenzione fatta tra due o più persone, colla quale una delle parti, o ciascheduna di esse, si obbliga di dare o fare qualche cosa, o acconsente che un terzo dia o faccia qualche cosa. [...] Quindi il contratto in generale è la stessa cosa che la convenzione, e ciò che forma il contratto è il mutuo consenso delle parti contraenti, dal che ne siegue, che quelli i quali non sono in istato di dare un consenso libero, non possono far contratti. [...] La maggior parte dei contratti trae la sua origine dal diritto delle genti, cioè sono proprii di tutti i tempi e luoghi; i contratti di affittanza, di cambio, di vendita, d'imprestito, e molti altri simili, che si dicono contratti del diritto delle genti, lo erano quanto alla loro origine, ma sono divenuti di diritto civile, quanto alla loro forma ed effetti. I contratti che si dicono di diritto civile sono quelli che traggono la loro origine dal diritto civile di ogni nazione. Appresso i Romani vi erano certi contratti particolari, che riconoscevano la loro forma, e i loro effetti dal diritto civile; tali erano i contratti detti stipulazioni convenzionali, che si formavano coll'interrogazione da una parte, e colla risposta dall'altra. [...] L'obbligazione che deriva dalla scrittura, e dalla enfiteusi, era considerata come contratto di diritto civile, essendo ignoto secondo il diritto delle genti. Tutte le convenzioni, o di diritto delle genti, o di diritto civile, erano divise in contratti propriamente detti, ed in semplici patti. Il contratto era una convenzione, che aveva un nome o una causa, in virtù della quale uno dei contraenti, o tutti e due erano obbligati [...]».

- lat. CONTRACTUS, deriv. di CONTRAHĒRE (EVLI, DELI s.v. *contratto*).

convento (*convinctus*)

s. m. 'chi, in base a riscontri testimoniali e probatori, è stato dimostrato colpevole (in una fase del processo che anticipa e rende necessaria la confessione)'. (TLIO)

1.70 se dappoi lo fiol del debitor per quello debito serà convento, no possa esser condonato se no en li beni del pare; Pm.9 colloro li qual serà confesi, o cunventi per provo de testimonii, e ss'elli no vol confesar, ni no pò esser ad elli provadi, ni no è manifesto, sia en discrecion delli çudisi ad enponer a colloro tal pena qual elli vorà; Pm.30 o confessado lo vero, o cunvento en çudisio. (6)

TLIO s.v. *convento* (4) / *convinto*, 2 [Dir.] «Che, in base a riscontri testimoniali e probatori, è stato dimostrato colpevole (in una fase del processo che anticipa e rende necessaria la confessione)», con esempi solo in tosc.: *Stat. sen.*, 1298; *Stat. sen.*, 1309-10 (Gangalandi); *Stat. sen./umbr.*, 1314/16; *Stat. fior.*, 1334; *Stat. sen.*, 1343; *Leggenda Aurea*, XIV sm. (fior.).

■ BOERIO, REZASCO, FOLENA, CORTELAZZO s.v. *convento* altri sign. (in particolare in contesto religioso).

- lat. CONVINCTUS, part. pass. CONVINCĒRE.

corte (*curia*)

s. f. [1] ‘*curia* (o *corte*) di Palazzo; tribunale’, a Venezia.

1.6 quella persona del debitor stea en corte secondo uso; 1.45 s'ello no comparerà en corte ananti li çudisi, sia stridato en corte; 1.50 De collui che çudegato serà en corte: che 'l paga e stia en corte secondo uso; 3.40 vignando la femena a corte. (25)

[2] ‘corte, distretto o contado di città’.

1.51 Ma se 'l partise dala corte, e avese pasato algun ponte, lo doxe lo farà piar, e serar en carcere, et là de' star per XXX di. Ma s'ello no se partirà della corte, ma solamente en corte e en lo teratorio de San Marcho ello starà; 5.9 Ma se llo debitor serà trovado en tal logo ove no è corte de Venesia. (3)

[1] Per quanto riguarda il primo sign. TLIO s.v. *corte*, 6 [Dir.] «Collegio con incarichi ufficiali; in partic. collegio giudicante. Luogo in cui tale collegio si riunisce» (con eventuale specificazione), con esempi a partire dal tosc.: *Doc. montier.*, 1219; in testi med. / merid.: *Doc. assis.*, 1336; testi sic.: *Stat. mess.*, 1320; testi sett.: Guido Faba, *Parl.*, c. 1243 (bologn.). Si registrano alcune locuz. tipiche del ☼ Venez., ma che non si riscontrano negli *S.V.*: TLIO s.v. *corte*, 6.1.5 «Locuz. nom. *Corte dei forestieri*: magistratura istituita per dirimere controversie

fra stranieri e fra Veneziani e stranieri, poi passata ad occuparsi di diritto marittimo», con una sola occorrenza: *Doc. venez., Depositione di Giovanni prete di San Moisè*, 1305 (STUSSI 1965). TLIO s.v. *corte*, 6.1.6 «Locuz. nom. *Corte Maior (e Maçor Corte)*: a Venezia, il Minor Consiglio, antico tribunale», con tre att. registrate: *Doc. venez., Capi di accusa in volgare*, 1281/84 (BELLONI 1987); *Stat. venez., Capitolari per la milizia cittadina*, c. 1318 (BELLONI 1987); *Stat. venez.*, 1366. TLIO s.v. *corte*, 6.1.11 «Locuz. nom. *Corte del mobile*: a Venezia, collegio di giudici che si occupava di cause di denaro non superiori a una somma stabilita», con due occorrenze in *Doc. venez., Cedola di Marco Navagero*, 1300 (STUSSI 1965) e in *Doc. venez., Depositione di Nicolo da Fano*, 1306 (STUSSI 1965). TLIO s.v. *corte*, 6.1.14 «Locuz. nom. *Corte di petizione*: a Venezia, magistratura che si occupava di liti patrimoniali fra eredi, debiti e sim.; poteva anche sospendere e avocare a sé cause discusse presso altre corti», con due att.: *Doc. venez., Attergato di Guglielma Venier*, 1287 (STUSSI 1965); *Doc. venez., Cedola di Marco Navagero*, 1300 (STUSSI 1965).

[2] Per quanto riguarda il secondo sign. TLIO s.v. *corte*, 2 «Organizzazione dell'età feudale costituita da un fondo [...], dal quale dipendono altri fondi, i terreni sottoposti. Con l'affermarsi dei Comuni le terre passarono alle loro dipendenze», con esempi a partire da *Doc. montier.*, 1219; in testi med. / merid.: *Doc. castell.*, 1261-72.

■ BOERIO s.v. *corte*: «*Corte*, Palazzo de' Principi e la Famiglia stessa de' Principi. Corte del Dose. [...] *Corte*, chiamavasi sotto i Veneti il Consesso giudiziario ch'era formato delle Città provinciali dello Stato dai pubblici Rappresentanti e dai loro Assessori, per giudicare le cause criminali, e intitolavasi *Eccellentissima Corte Pretoria* [...] *Corte dei Sbiri*, *Corte, Famiglia della Corte*, Ministri o esecutori della giustizia [...]». MUTINELLI s.v. *corte*: «Diceasi quel Consiglio composto di Assessori, che assistevano i *Rappresentanti* della repubblica nelle città di terraferma. Ad ogni modo, ciaschedun atto, ciaschedun decreto, ciascheduna sentenza erano estesi a nome del pubblico *Rappresentante*». REZASCO s.v. *corte*: «XVI. Distretto o contado di città. [...] XVII. Tribunale. [...] XVIII. In Venezia si restringeva il titolo di Corte a sei tribunali, degli Esaminatori, del Forestiere, del Mobile, dei Procuratori, del Proprio e della Petizione. [...] XLII. Corte di San Marco. Titolo che si dava dai Veneziani a ciascuno de' sei Tribunali che si nominavano Corti assolutamente, i quali avevano lor sede su la Piazza di San Marco, donde quel titolo [...]». FOLENA s.v. *corte*: «1. Cortile interno della casa. [...] 2. Seguito di un sovrano. [...] 3. Collegio di magistrati». CORTELAZZO s.v. *corte* sign. diverso: «Cortile. [...] Insieme dei cortigiani». BAMBI s.v. *corte*: «*Curia*. – “Spazio di terreno, con case villerecce, campi e boschi, appartenente a Terra, Villaggio o Castello, o Pieve o soggetto a Pieve” [Rezasco] [...]. In questo caso *corte* ha pochi punti di contatto con la *corte* ‘tribunale’ che spesseggia nelle fonti della

pratica del diritto – e non solo – dei primi secoli. È un significato “feudale” che sopravvive e che s’incontra a partire dal *Breve di Montieri* [...] (1219)».

■ FERRO s.v. *corte*: «Il doge sin dalla sua istituzione univa in sé la podestà civile e criminale. Il sistema aristocratico non poteva permettere tanta giurisdizione nel capo, e perciò essa si andò scemando gradatamente ed insensibilmente colla creazione di varie Magistrature, che trassero a sé tutte quelle quistioni e cause [...]. Quindi vennero le sei Magistrature, cioè quella del Proprio, più antica di tutte, e poi successivamente il Forestiere, il Petizione, l’Esaminador, il Procurator, ed il Mobile; le quali vengono comprese col vocabolo di giudici della corte del doge, cioè perché fanno le di lui veci. *Corte* si chiama anche quel consiglio composto degli assessori, che assistono ne’ giudicii i rappresentanti, in quei reggimenti, dove vi è giurisdizione criminale. [...] I rettori coi curiali formano in criminale un solo corpo, il quale giudica per sua ordinaria autorità i delitti, che vengono commessi nella giurisdizione. Ogni atto, ogni decreto, ed ogni sentenza si concepisce a nome del pubblico rappresentante, quantunque nella decisione dei casi delegati ciascheduno degli assessori egualmente vi concorra. Non può il rettore e la corte tagliare decreti del giudice del maleficio, ma il solo Avvogador di Comun è il giudice di appellazione; il quale, esaminato prima il decreto del giudice, se lo crede degno di censura lo intromette al Consiglio di XL».

- lat. CÖHÖRS (REW 2032; EVLI, DELI s.v. *corte*).

credença (*credulitas*)

s. f. ‘credença; credito’.

2.6 E questo sacramento farà secondo uso la soa credença. Questa medema causa serà se ’l clamor se trovarà fato dal mato quando ell’era savio, ma no a tempo çoè de XXX di ch’ello çura secondo la soa credença, che enfra XXX di ello fé lo clamor dal tempo che ’l sape l’envistison, o ll’ovra metuda o fata. (2)

TLIO non ha la voce. Nel *Corpus OVI* si attestano i primi esempi di *credença* in ❁ Venez. in *Stat. venez., Capitolare degli Ufficiali sopra Rialto*, 1366 (PRINCIVALLI - ORTALLI 1993) e in *Stat. venez., Capitolare dei vaiai. Addizioni*, 1335-1370 (MONTICOLO - BESTA 1914). ❁ Negli *S.V.* il termine traduce il lat. CREDULITAS; lo stesso termine lat. viene tradotto anche con *credulitate*, che sembra avere lo stesso sign. (cfr. *credulitate*).

■ BOERIO s.v. *credença*: «*Credença*, l’Atto del credere, cioè fidare altrui sul credito. *Dare a credença o a credito; Pigliare a credença; Far credença*». REZASCO s.v. *credença*: «III. Attestazione solenne di altre cose della pubblica amministrazione. [...] IV: Credito». FOLENA

s.v. *credenza*²: «Merc. credito, atto con cui si rinvia l'esazione di somme dovute». CORTELAZZO s.v. *credénza* altri sign.: «Opinione, [...] fiducia, attendibilità».

- lat. mediev. CREDENTIA, deriv. di CRĒDĒRE (EVLI, DELI s.v. *credere*).

vd. anche *credulitate*.

crededor, credetor (*creditor*)

▷ V *creditor, creditore*.

s. m. 'creditore; chi ha diritto alla riscossione di un bene o di una somma di denaro'.

1.6 E quel che nui disemo en la fiia, logo habia se 'l credetor, o cullui lo qual è en logo del crededor, proverà che colle' habia delli beni del pare; 1.66 Se llo crededor domanda lo debito alo debitor; 1.71 De quelli li qual la rason soa consequir vorà en li beni del debitor: no possa esser enpedegati da altri credetori, li qual non volesse consequer la soa rason. (70)

TLIO s.v. *creditore*, 1 «Chi ha diritto alla riscossione di un bene, di una somma di denaro, in generale di ricevere qsa da altri», con esempi a partire dal tosc. *Fiore di rett.*, red. beta, a. 1292 (fior.); in testi med. / merid.: *Stat. perug.*, 1342; testi sic.: Giovanni Campulu, 1302/37 (mess.); testi sett. in ❁ Venez.: *Doc. venez., Deposizione di Pasqualin dalli Paviioni*, 1301 (STUSSI 1965).

■ BOERIO s.v. *credador*: «T. antiq. *Creditore*». REZASCO ha solo *credito*, altri sign. FOLENA s.v. *creditor*: «Creditore». CORTELAZZO ha solo *credito*: «Reputazione, fiducia»; s.v. *crédo*: «Credito».

■ FERRO s.v. *credito*: «Con questo termine s'intende ordinariamente un debito attivo, cioè un diritto che ha taluno di farsi pagare una somma di danaro, una rendita, o altro censo, sia in danaro, sia in grano, o in altra specie, il che viene dal Latino *credere*, che significa prestare, affidare. [...] Si comprende nondimeno sotto questo termine ogni sorta di diritti personali, non solamente quelli che nascono da imprestito, comodato, o deposito, ma anche quelli che derivano da altre cause, come donazione, legato, divisione, contratto di vendita ecc. [...] Dalla definizione del credito si rileva, che il creditore è quello cui da un altro è dovuta qualche cosa. Perché taluno si possa chiamare veramente creditore verso di un'altro, è necessario che quegli che si pretende esser il debitor, sia obbligato per lo meno naturalmente. Si divien creditore in virtù d'un contratto, di un giudizio, di un delitto, o quasi delitto ecc. Un creditore può avere molte azioni dipendenti dal medesimo credito, cioè un'azione personale contro l'obligato e suoi eredi, un'azione ipotecaria contro i terzi detentori del fondo ipotecato al debito. [...] Il creditore, che avrà

fatto riconoscere in giudizio il suo credito, può agire contro il debitore del suo debitore, in virtù della massima, *debitor debitoris mei est debitor meus*; *Stat. Venet. lib. 1. cap. 66*. [...] Quando il creditore abbia restituita la carta del credito al suo debitore, si presume che il debito sia stato pagato, quando il creditore stesso non provi il contrario; [...] ma se il creditore così pure deve stare al giuramento del debitore, quando non abbia alcuna carta, istromento, o testimonii, coi quali provare il suo credito. [...] Il *Credito* in generale è la facoltà di far uso del potere altrui, e si può, in fatto di commercio e finanze, definire più particolarmente, la facoltà di prendere ad imprestito, e ciò in forza dell'opinione che si gode, quanto alla sicurezza del pagamento. Questa definizione rinchiude l'effetto e la causa immediata del credito; il suo effetto evidentemente è quello di moltiplicare i beni del debitore, coll'uso delle ricchezze altrui, la causa immediata del credito è l'opinione concepita da chi affida, quanto alla sicurezza del pagamento [...].»

- lat. CRĒDĪTOR (EVLI, DELI s.v. *credere*).

creditor, creditore

▷ V

v. *crededor*.

credulitate (*credulitas*)

s. f. 'credito'.

locuz. *de credulitate* 'in fede'.

1.68 questo forister çurerà de credulitate.

TLIO s.v. *credulità*, 2 «Veridicità, attendibilità di un'affermazione avente valore di giuramento; credibilità (di una persona)», con un'att. in *Stat. pis.*, 1330. Per la locuz. avv. «*Di credulità: in fede*» (s.v. *credulità*, 2.1) si registra un'occorrenza in *Stat. sen.*, 1309-10 (Gangalandi).

- lat. CREDULITATEM, deriv. di CRĒDĒRE (EVLI, DELI s.v. *credere*).

vd. anche *credença*.

eresimento, encrisimento (*augmentum*)

s. m. ‘accrescimento, aumento, in particolare di beni e denaro’.

1.56 En qual manera la carta della segurtate dello cresimento della dote sse possa far la carta della segurtate dello cresimento della dota; 1.56 sovençe fiade devigniva che lli cresimenti, li qual se fasea sovra le dote, permagnando lo matremonio per defeto de segurtade, le femene no le potea scodre. (5)

TLIO s.v. *crescimento*, 3 «Atto di accrescere, in partic. di accumulare denaro e beni», con due occorrenze registrate in *Trattati di Albertano* volg., a. 1287-88 (pis.) e in Anonimo Genovese (ed. Contini), a. 1311.

■ FOLENA ha solo *cresser / crescer*: «1. b) Aumentare. [...] 2. tr. a) Accrescere. [...] b) Aggiungere».

- lat. CRĒSCĒRE (EVLI, DELI s.v. *crescere*).

cunlateral (*collaterales*)

s. m. ‘collaterale; chi è legato a qualcuno non da un rapporto di parentela diretta, ma da ascendenti comuni’.

4.27 Et se nesuna delle dite persone descendenti, e ascendenti, e cunlateral, è llagada dal morto, en quella fiada sia fato della sucession de cului secondo l’usança della tera.

TLIO s.v. *collaterale*, 2 «[Detto di una rapporto di parentela:] non definito da rapporti di discendenza diretta ma dalla comunanza di ascendenti», con una sola occorrenza in fior.: Giovanni Villani (ed. Porta), a. 1348 (fior.). Un’ulteriore accezione si regitra s.v. *collaterale*, 2.1 «Chi è legato a qno non da un rapporto di parentela diretta ma dal fatto di appartenere a linee di discendenza riconducibili ad un ascendente comune», con esempi a partire dal tosc.: *Legg. S. Torpè*, XIII/XIV (pis.); in testi med. / merid.: *Cost. Egid.*, 1357 (umbro-romagn.).

■ REZASCO s.v. *collaterale* altri sign. CORTELAZZO s.v. *colateral* altri sign.

■ FERRO s.v. *collaterale*: «*Collaterale* si chiama quegli ch’è parente di qualcheduno *a latere*, e non per linea diretta; [...] perciò i fratelli, gli zii, i cugini sono collaterali, e formano quella linea che chiamasi collaterale, opposta alla linea retta. Si distinguono due sorta di collaterali; gli uni che tengono in qualche modo il luogo del padre e della madre, i quali sono gli zii e le zie ecc., e questi si chiamano collaterali ascendenti, per distinguerli dagli altri, che sono in parità di grado, o in grado inferiore, quali sono i fratelli, le sorelle, i cugini, ecc. Si

distinguono anche le successioni dirette dalle collaterali; queste ultime sono quelle alle quali sono chiamati i collaterali».

- lat. LATERĀLIS (con pref. CO-), deriv. di LATUS (DELI s.v. *collaterale*).

vd. anche *ascendente, cunlateranitate, grado, lateranitate, linea, propinquitade, propinquo, sclata*.

cunlateranitate, conlateranitate (*collateranitatem*)

s. f. ‘rapporto di parentela non definito da rapporti di discendenza diretta, ma dalla comunanza di ascendenti’.

locuz. *per conlateranitate*.

3.13 Ma se algun, sì stranio, come parente o lateraneo, vorà clamar per dibito, o per algune altre rasone sovra queste envistisson, domentre ch’elle no sia per propinquitade o per conlateranitate, lo clamor sia dato a collori e a collui, secondo l’usança della terra. (2)

TLIO ha solo la voce *collaterale* (cfr. *cunlateral*). La ricerca condotta in OVI *Corpus* non ha prodotto risultati per le forme qui analizzate. Cfr. *cunlateral*.

▀ FERRO ha solo *collaterale* (cfr. *cunlateran*).

- lat. LATERĀLIS (con pref. CO-), deriv. di LATUS (DELI s.v. *collaterale*).

vd. anche *ascendente, cunlateral, grado, lateraneo, lateranitate, linea, propinquitade, propinquo, sclata*.

cunvento

vd. *convento*.

D

danno, dano (*damnum, detrimentum*)

s. m. ‘danno; nocumento; perdita economica’.

locuz. *portar danno a qno* ‘provocare danno, nocumento a qualcuno’.

1.16 la soa asentencia no porta dano ad altri; 1.18 en cotal manera que questo çudisio no debia portar danno a nisur altro, se no a cullui allo qual fo entradito questo aver. (2)

TLIO s.v. *danno*, 1 «Perdita economica (in denaro o in altri beni materiali) subita da una persona o da una associazione commerciale», con esempi a partire dal ven. *Patto Aleppo*, 1225; in testi tosc: *Lett. sen.*, 1262; testi med. / merid.: *Doc. castell.*, 1354. In ❁ Venez. si registra un’att. in *Doc. venez., Cedola di Biagio Bon*, 1310 (STUSSI 1965). Ci sono anche altre occorrenze in ❁ Venez., ma con sign. differenti: in *Cronica deli imperadori*, 1301, s.v. *danno*, 2 «Perdita di vite umane e distruzioni materiali inflitte in scontri armati»; in *Proverbia que dicuntur*, XII u.q., s.v. *danno*, 6 «Attentato all’integrità morale o al benessere spirituale di una persona; afflizione; oltraggio, onta»; s.v. *danno*, 6.1 Fras. «*Tornare (a) danno a qno, (ri)tornare in danno* di qno: risultare dannoso, volgere in perdita», in Paolino Minorita, 1313/15 e in *Stat. venez., Capitolare degli Ufficiali sopra Rialto*, 1366 (PRINCIVALLI - ORTALLI 1993).

■ BOERIO s.v. *dano*: «Danno; Danneggiamento [...]». REZASCO s.v. *danno*: «I. Nocumento o Pregiudizio, qualunque sia [...]». FOLENA s.v. *dàno*: «1. Danno, opposto a vantaggio. [...] 2. Giur.: *ma xe anca vero, che dove se trata dell’ingiuria, o del danno, la parte offesa s’ha da ascoltar* (P.) U.P. III, 19, 3». CORTELAZZO s.v. *dàno* «Danno (Boerio)». BAMBI s.v. *danno*: «*Dampnum, dannum, indempnis, indennis*. – ‘Perdita, diminuzione patrimoniale’. [...] – *Danni e interessi* ‘perdita patrimoniale e mancato guadagno’. [...] La prima occorrenza volgare di *danno* è nei *Proverbia que dicuntur super natura feminarum* [...] (fine del XII secolo); che la parola si presenti qui con il significato traslato di ‘afflizione morale’ la dice lunga sulla sua storia. Seguita infatti direttamente il *damnum* latino».

■ FERRO s.v. *danno*: «*Danno* è la perdita cagionata a qualcheduno da un altro con disegno di nuocere, o per negligenza ed imperizia, o derivante da un caso fortuito. Quindi è differente dal furto, perché questo consiste nell'asporto della roba altrui, e il danno consiste invece nella corruzione, deteriorazione, ecc. [...] Chi è cagione del danno, di qualunque sorta esso sia, deve ripararlo se lo reca maliziosamente, e deve inoltre esser punito per dare un pubblico esempio. Quando il danno arriva per un caso fortuito, o per una forza superiore, la perdita cade a peso del proprietario senza alcun ricorso; quindi se una casa viene abbracciata dal fuoco del cielo, o dai nemici, il locatore non è responsabile. [...] *Danno* significa anche il guasto che fanno gli animali nelle terre, prati, vigne ecc. [...] Per danni ed interessi, che in diritto si chiamano *id quod interest et interesse potest*, s'intende il risarcimento dovuto a chi ha sofferto qualche danno da quello che lo ha inferito, o che ne è responsabile; per esempio per il guasto fatto dagli animali, per l'inesecuzione d'una convenzione, per una evizione che si soffre, per la quale si ha un ricorso di garanzia, per un'ingiuriosa prigionia, per non essersi mantenuti i patti ecc. [...] Vengono aggiudicati pure i danni ed interessi in materia criminale, nel caso di una ferita, di un'accusa ingiuriosa ecc. [...] In tre maniere poi si possono recar danni, o per caso fortuito ed accidentale, o per volontà deliberata, o per negligenza. Nel primo caso non nasce alcun obbligo al risarcimento. Nel secondo caso conviene distinguere varie circostanze: imperciocché, o si apporta il danno da per se stessi, o per mezzo degl'altri; quando si apporta per mezzo d'un altro, l'esecutore è tenuto al risarcimento, avvertendo che non lo è, quando sia stato forzato a commettere quel male; e se l'esecutore del male non si trovi, è tenuto al risarcimento l'autore di esso. Se il danno si apporta da se medesimi, o si fa da se soli, ovvero in compagnia di altri: nel primo caso si è tenuti soli al risarcimento; nel secondo caso si deve distinguere se si faccia da tutti lo stesso male, o maggiore, o minore. Se da tutti lo stesso male si rechi, uguale deve esser la pena del risarcimento, e maggiore a misura della grandezza del male apportato. Finalmente si può recar danno per negligenza. Se tale negligenza poteva evitarsi ed usare diligenza perché il danno non succedesse, avvi obbligo alla riparazione, se poi no, tale obbligo non sussiste».

- lat. DĀMNUM (EVLI, DELI s.v. *danno*).

débito, dībito (*debitum*)

s. m. 'debito; somma di denaro o altro bene ricevuto in prestito'.

locuz. *d. de libr*; *per d.*; *d.padernal*; *carta del d.* 'documento attestante la situazione debitoria di qualcuno'; *d. dela rason* 'ciò che risponde al diritto'; *aver d.*; *meter en d.*; *pagar lo d.*; *rendre lo d.* 'rimettere, rendere il debito'; *scodre lo d.* 'riscuotere il debito'.

1.44 Lo statuto: en qual manera lo venedego dello debito de libr. L e en çó posa consequer la so rason dananti li çùdisi de forester; 1.50 s'ello non averà pagado lo dībito; 1.51 ello serà metudo en debito; 1.63 Chi, per la carta del debito, la possession, o la causa d'altrui, averà investuto. (80)

TLIO s.v. *debito*, 1 «Che (ciò che) è dovuto materialmente o moralmente (in assol. o a qno; perché opportuno, perché conforme a giustizia). *Essere debito di, a qsa, rendere il debito a qno*», con esempi a partire da Guido Faba, *Parl.*, c. 1243 (bologn.); in testi tosc.: *Fiore di rett.*, red. beta, a. 1292 (fior.); testi med. / merid.: Simone Fidati, *Ordine*, c. 1333 (perug.); testi sic.: Accurso di Cremona, 1321/37 (mess.); testi sett.: *Codice dei Servi*, XIV sm. (ferr.). Per quanto riguarda la locuz. nom. «*Debito della/di ragione, debito ordine della ragione*: ciò che risponde al diritto» (s.v. *debito*, 1.3), la prima att. registrata si trova in Giordano da Pisa, *Pred. Genesis*, 1309 (pis.); vengono riportati esempi principalmente tosc. ed una sola occorrenza in testi med. / merid.: *Doc. ancon.*, 1345. TLIO s.v. *debito*, 4 [Econ./Comm.] «Somma di denaro o altro bene ricevuto in prestito. *A debito, buon debito, mal debito*», con esempi a partire da *Doc. montier.*, 1219; in testi med. / merid.: *Doc. castell.*, 1261-72; testi sic.: *Lett. palerm.*, 1349; testi sett.: Patecchio, *Splanamento*, XIII pi.di. (crem.). In ☼ Venez.: *Doc. venez.*, *Testamento di Geremia Ghisi*, 1282 (STUSSI 1965). La locuz. verb. [Econ./Comm.] «*Contrarre debito, il debito*: ottenere denaro o altri beni con impegno legale di restituzione» (s.v. *debito*, 4.1), presenta occorrenze esclusivamente tosc.: *Stat. sen.*, 1309-10 (Gangalandi); *Stat. fior.*, 1310/13; *Doc. amiat.*, 1374. TLIO s.v. *debito*, 4.3 [Econ./Comm.] «Locuz. nom. *Carta di debito*: documento attestante la situazione debitoria di qno», con un'unica att. in *Doc. moden.*, 1374. Si riscontrano anche altre occorrenze in ☼ Venez., ma con sign. differenti: «Locuz. nom. *Debito di natura*: dovere che deriva dal legame familiare che unisce due o più persone» (s.v. *debito*, 1.6), in *Legg. Sento Alban*, c. 1370; [Relig.] «Fig. Locuz. nom. *Debito dell'anima*: peccato commesso da qno» (s.v. *debito*, 5.1), in *Doc. venez.*, *Cedola di Marco Navagero*, 1300 (STUSSI 1965) e in *Doc. venez.*, *Cedola di Marco Zen*, 1312 (STUSSI 1965).

■ PATRIARCHI s.v. *debito*: «Tor fora de si el debito d'uno. *Accollarsi un debito*, vale obbligarsi, addossarsi una detta». BOERIO s.v. *debito*: «Debito, obbligazione. Debito ancor vivo, *Debito acceso*, e vale Non pagato. Debito sporco, *Imbratto*, debito contratto per azioni poco lodevoli. [...] Dar debito a qualcuno, *Impennare il debito*». FOLENA s.v. *debito*: «1. Debito, obbligo materiale». CORTELAZZO s.v. *debito*: «Debito, obbligazione». BAMBI ha solo *debitore* (cfr. *debitor*).

■ FERRO s.v. *debito*: «Questo termine, preso nel suo vero senso, significa ciò che si deve a qualcheduno. Nondimeno alle volte si prende anche per ciò che si è dovuto e che più regolarmente si dice credito. Per evitar questa confusione, si distingue ordinariamente il debito attivo, ed il debito passivo. Il primo è considerato rapporto al creditore, ed il secondo rapporto al debitore. Tutti quelli che si possono obbligare possono anche contrar debiti; dal che per ragion dei contrarii deriva, che quelli i quali non possono obbligarsi validamente, non possono del pari contrar debiti. Quindi i minori non emancipati, i figliuoli di famiglia, le mogli in potere del marito, non possono

contrarre alcun debito senza l'autorità di quelli ai quali sono soggetti. Senza causa legittima non può alcuno validamente contrarre debiti. [...] Si possono contrarre debiti verbalmente, e con ogni sorta di atti, come per viglietto, obbligazione, sentenza, o altro giudizio, ed anche tacitamente, come quando si contrae un'obbligazione in forza d'una legge, d'un contratto, d'un quasi-contratto, d'un delitto, o quasi-delitto. [...] Il creditore per ottenere il pagamento del suo debito ha differenti azioni, secondo la natura del debito e del contratto, e secondo le persone contro le quali agisce. Ha egli un'azione personale contro l'obbligato o suoi eredi, un'azione ipotecaria contro i terzi detentori del fondo ipotecato al debito, ed in certi casi un'azione mista. Il debito contratto vivente il padre da uno dei figliuoli, per motivo degli studii, si deve pagare dalla fraterna, e colla facoltà comune, poichè il pagamento del medesimo spetterebbe al padre se visse. [...] Quando poi il debito si debba chiamare necessario e volontario, per l'effetto che abbia luogo o no la compensazione. [...] I debiti si estinguono in molte maniere, cioè col pagamento, ch'è la maniera più naturale, colla compensazione d'un debito con un altro, colla cessione volontaria che fa il creditore, colla confusione che si fa delle qualità di creditore e di debitore in una medesima persona, colla prescrizione, coll'assoluzione che il debitore ottiene in giudizio».

- lat. *DĒBĪTUM*, deriv. del part. pass. di *DĒBĒRE* (EVLI, DELI s.v. *debito*).

vd. anche *debitór*.

debitór (*debitor*)

s. m. 'debitore; chi deve restituire un bene o una somma di denaro'.

1.45 quella persona del debitor debia star en corte; 1.50 llo crededor vorà envestir la proprietade del debitor; 1.65 Se llo crededor demanda lo debito allo debitor dello debitor. (59)

TLIO s.v. *debitore*, 1 [Econ./comm.] «Chi deve restituire un bene o una somma di denaro», con esempi a partire da Ugo di Perso, XIII pi.di. (crem.); in testi tosc.: Brunetto Latini, *Rettorica*, c. 1260-61 (fior.); testi med. / merid.: *Ranieri* volg., XIII pm. (viterb.); testi sic.: Giovanni Campulu, 1302/37 (mess.). In * Venez.: *Doc. venez., Cedola di Marco Granello*, 1305 (STUSSI 1965). Si riporta un'ulteriore sign. s.v. *debitore*, 2 «Estens. Chi si trova in un obbligo o in una necessità (in assol. o nei confronti di qno; di dare o d'altro; per avere promesso, per avere mancato, per gratitudine, per natura). *Essere debitore di qsa*», con esempi a partire dal tosc.: *Trattati di Albertano* volg., a. 1287-88 (pis.).

■ BOERIO s.v. *debitor*: «*Debitore*. Debitor vecchio o renitente, *Debitore antico*; *Debitore moroso*, Che indugia a pagare. *Debitore cessante*, Dicesi di Chi cessa di pagare i debiti liquidi, contro cui si può immediatamente fare esecuzione forzata». FOLENA ha solo *debito* (cfr. *debito*). CORTELAZZO s.v. *debitór*: «Debitore (Boerio)». BAMBI s.v. *debitóre*: «*Debitor*. – 'Chi deve

effettuare una prestazione, il soggetto passivo del rapporto obbligatorio'. [...] *Debitore* entra in volgare proprio al tempo della traduzione delle formule di Ranieri, o poco prima (TLIO; s.v., § 1). Non occorre sottolineare la continuità con il latino *debitor*, che all'occorrenza si unisce all'aggettivo *principalis*. Il *debitore principale* è colui che ha assunto l'obbligazione, e si differenzia così da chi interviene solo a garantire come fideiussore l'adempimento dell'obbligazione altrui. [...] Talvolta nelle fonti romanistiche l'aggettivo si adopera per distinguere l'obbligato dai suoi debitori, i quali a loro volta possono in certi casi essere convenuti dai creditori del primo, e pertanto spesso s'interviene a loro favore».

▀ FERRO s.v. *debitore*: «Debitore è quello ch'è tenuto a pagare qualche cosa in danaro, grano ecc. e può esser astretto col mezzo della giustizia a pagare [...] Nelle leggi Romane il debitore è chiamato *debitor*, o *reus debendi*, *reus promittendi*, ed anche *reus* semplicemente [...]».

- lat. DĒBĪTOR (REW 2493), deriv. di DĒBĒRE (EVLI, DELI s.v. *debito*).

vd. anche *débito*.

defèndre, defènder (*defendere, tueri*)

v. tr. 'difendere; prendere le parti di qualcuno; sostenere la causa di qualcuno'.

locuz. *defendre per sacramento*.

1.29 Delli breviarii da certo tempo fati: en qual menera l'omo se pò defender; 1.29 se posa defendere, secondo che 'l poteva de chì a questo tempo; 1.45 se debia defendre per sacramento. (19)

TLIO s.v. *difendere*, 1 «Agire al fine di evitare a qsa o qno un danno», con esempi a partire da Ugucione da Lodi, *Libro*, XIII in. (crem.); in testi tosc.: Jacopo Mostacci (ed. Panvini), XIII pm. (tos.); testi med. / merid.: *Poes. an. urbin.*, XIII; testi sic.: *Sposiz. Pass. s. Matteo*, 1373 (sic.). In ❁ Venez.: Fr. Grioni, *Santo Stady*, a. 1321. Un sign. prettamente giuridico si registra s.v. *difendere*, 3.1 [Dir.] «[In un procedimento giudiziario:] agire mediante strumenti legali al fine di scagionare dalle accuse l'imputato (anche pron.)», con esempi a partire dal tosc. Brunetto Latini, *Rettorica*, c. 1260-61 (fior.); in testi med. / merid.: *Stat. perug.*, 1342; testi sic.: Accurso di Cremona, 1321/37 (mess.); testi sett.: *Doc. bologn.*, 1295. Per quanto riguarda la diffusione del termine in ❁ Venez., vengono registrate alcune att. con sign. differenti: nei *Proverbia que*

dicuntur, XII u.q. e in Paolino Minorita, 1313/15, «Rendere o tentare di rendere qsa impossibile; vietare di fare o di ottenere qsa» (s.v. *difendere*, 5). Nei *Disticha Catonis* venez., XIII, «Garantire in uno stato positivo; prendersi cura di qsa o qno» (s.v. *difendere*, 2). Nella *Cronica deli imperadori*, 1301 si registrano tre sign.: s.v. *difendere*, 1.1 «[In contesto milit.:] opporre resistenza armata ad un assalto nemico, tutelare un luogo o una persona mediante l'uso delle armi»; s.v. *difendere*, 3 «Prendere le parti di qno, in partic. in opposizione ad accuse»; s.v. *difendere*, 3.3 «Estens. Sostenere con fermezza un'opinione (anche assol.)». In *Doc. venez., Cedola di Marco Granello*, 1305 (STUSSI 1965), «[Dir.] [Econ./comm.] [Rif. a stati patrimoniali o operazioni di compravendita:] assicurare mediante garanzia formale il godimento di un possesso o l'adempimento di un impegno contrattuale» (s.v. *difendere*, 2.3).

■ BOERIO s.v. *defender*: «Difendere; Guarentire». FOLENA s.v. *defender*: «Difendere, proteggere». CORTELAZZO s.v. *defender*: «Difendere». BAMBI s.v. *difendere* / *defendere*: «*Defendere*. – ‘Garantire dall’evizione’».

■ FERRO ha solo *difesa*: «La *Difesa* di sé medesimo in gius naturale è l'azione colla quale si protegge la propria vita o con precauzioni, o con forza aperta, contro gente che ci attacca ingiustamente. La cura di difenderci, cioè di respingere i mali che dagli altri ci vengono minacciati, e che tendono alla nostra distruzione, o a cagionarci dei danni nella persona, è una conseguenza necessaria della cura che abbiamo di conservarci, che viene ispirata ad ognuno dal vivo sentimento dell'amor di sé medesimo, e nel tempo stesso della ragione. Per prevenire la perdita di qualche membro, ci possiamo difendere a mano armata. [...] La difesa del proprio onore autorizza egualmente di venire alle ultime estremità, come se fossero attaccate le proprie membra, o la propria vita. [...] Per ciò che riguarda i beni, nell'indipendenza dello stato di natura, si possono difendere sino al grado di uccidere l'ingiusto rapitore: perché colui che li vuol rapire si mostra nemico egualmente che quello il quale tentasse direttamente di toglier la vita; ma nello stato di società civile, nel quale si può col soccorso dei Magistrati ricuperare ciò ch'è stato rubato, gli uomini non hanno la facoltà di difendere i loro beni a qualunque costo».

- lat. DEFENDĒRE (REW 2517), da *FENDĒRE (EVLI, DELI s.v. *difendere*).

deliberación (*deliberatio*)

s. f. ‘deliberazione; volontà espressa da un soggetto, e l'atto in cui si esprime’.

locuz. *con proveda d.*

1.41 cun provida deliberacion çudegemo.

TLIO s.v. *deliberazione*, 2 «Volontà raggiunta, decisione presa o giudizio formato in merito a qsa; in partic. [Dir.] volontà espressa da un soggetto che ne ha il potere, e l'atto in cui si esprime», con esempi a partire dal tosc. *Stat. sen.*, 1295; in testi med. / merid.: *Stat. assis.*, 1329; testi sic.: Simone da Lentini, 1358 (sirac.); testi sett.: Jacopo della Lana, *Purg.*, 1324-28 (bologn.). Si registrano anche due attestazioni in ☼ Venez., ma con sign. più generale: «Valutazione e ponderazione degli elementi di giudizio in vista di un'azione da compiere, di una decisione da prendere, di un giudizio da esprimere» (s.v. *deliberazione*, 1) in *Cronica deli imperadori*, 1301 e in Paolino Minorita, 1313/15; qui si ha anche la locuz. «Con *deliberazione*: riflettendo bene; avendo meditato e considerato».

■ REZASCO s.v. *deliberazione*: «I. Risoluzione. [...] II. Prima o Principale deliberazione. Si disse Quella che decretava una impresa, e qualunque faccenda, lasciando ad altre Deliberazioni il provvedere agli accidenti ad alla esecuzione: Deliberazione preambola; noi diremo Deliberazione di massima, o preliminare [...]». CORTELAZZO ha solo *deliberar* (cfr. *delliberar*).

▣ FERRO s.v. *deliberazione*: «Per dare esecuzione ai decreti del Senato fu istituita nell'anno 1610 una Magistratura composta di due nobili col titolo di *Esecutori delle deliberazioni del Senato*. Era incarico dei medesimi di spedir tutte le provvisioni che dal Senato erano state deliberate per lo Stato di terra ferma. Crebbe il numero degli esecutori in proporzione dell'aumento delle materie alla stessa Magistratura demandate. Quindi ne furono aggiunti altri tre nell'anno 1615, nel quale fu commessa ai medesimi la vigilanza anche per le provvisioni del mare, acciocché i cinque, uniti ai rappresentanti di terra e di mare, spedissero le occorrenze decretate. E finalmente, essendosi rese copiosissime le provvisioni marittime, poiché abbracciano il soldo all'armata, le munizioni, le armi, le vittuarie, i pagamenti marittimi ai capi di ogni grado e titolo, governatori, sopra-comiti, ed altri, come pure alle ciurme delle navi, marinarezze, milizie, perciò furono aggiunti nel 1619 altri due Esecutori, e si ridussero quindi al numero di sette. La revisione delle pubbliche cariche ad essi demandata fu in seguito devoluta ai regolatori alla scrittura».

- lat. DELIBERĀTĪO, deriv. di DELĪBERĀRE (EVLI, DELI s.v. *deliberare*).

vd. anche *delliberar*.

delliberar (*deliberare*)

v. tr. 'deliberare; esprimere una decisione con valore legale'.

5.1 meser lo doxe, cun la maor parte del so conseio, dirà enfra XX di che 'l entrerà en Venesia, o alla leçe, recevando sollamente de ço segurtade da miser lo doxe e dal conseio, o dalla leçe, dalo qual, o per lo qual, elli dellibererà.

TLIO s.v. *deliberare*, 1.1 [Dir.] «[Di un organo con poteri legali:] esprimere una decisione con valore legale», con esempi a partire dal tosc. *Stat. sen.*, 1305; in testi med. / merid.: *Stat. tod.*, 1305; testi sett.: Giovanni da Vignano, XIII/XIV (bologn.>ven.). Si registra anche un'att. in ☼ Venez., con sign. più generale: s.v. *deliberare*, 1 «Raggiungere o esprimere, personalmente o collettivamente, un ponderato giudizio su una questione o una ponderata decisione su qsa che deve essere fatto», in *Disticha Catonis venez.*, XIII.

■ PATRIARCHI s.v. *deliberare*: «Destrigare». BOERIO s.v. *deliberare*: «Destrigare. Deliberare un dazio. *Liberare*, quando nelle vendite all'incanto si lascia la cosa al più offerente». REZASCO s.v. *deliberare*: «I. Risolvere, detto in particolare dei Consigli e Magistrati; onde Deliberare le leggi, e simili [...]». CORTELAZZO s.v. *deliberar*: «Deliberare (Boerio)».

▀ FERRO s.v. *deliberare*: «Si usa tal voce per dinotare la decisione d'un affare pronunciata dal giudice o da altre persone. Si adopera la medesima quando si vuol significare che un erede ha il diritto di deliberare, e di avere una dilazione per deliberare, cioè per determinare se accetterà la successione, o se vi rinuncierà. Questa facoltà di deliberare trae la sua origine dal diritto Romano. Il Digesto ed il Codice contengono ciascheduno un titolo espresso *de jure deliberandi*».

- lat. DELĪBERĀRE, deriv. di LĪBRA (EVLI, DELI s.v. *deliberare*).

vd. anche *deliberación*.

dellatada

vd. *dilatar*.

demandar

vd. *domandar*.

demesòria, demessòria, demisòria, dimissòria (*dimissoria*)

s. f. ‘beni della moglie non compresi nella dote: *sopraddote*, o anche *beni parafernali*’¹.

1.40 La carta, la qual à fato alguna femena maritata en podestade de so marito, per nesuna rason vaia contra la soa enpromessa e contra le demesorie, le qual serà vegnude en podestade de quel so marito; 4.4 en quello testamento dimisoria serà lagada; 4.9 Qu’ello no sia fato çudegado sovra li beni del marido de quella quantitate de pecunia, la qual li serà lasada per demesoria della muier. (37)

TLIO s.v. *dimissoria*, 1 [Dir.] «Porzione dei beni della moglie non compresi nella dote; beni parafernali, sopraddote», si ha un’unica occorrenza, *demesoria*, in * Venez.: *Doc. venez., Cedola di Marco Navagero*, 1300 (STUSSI 1965). Nello stesso testo, nel *Corpus OVI* (grazie al quale si ha la conferma dell’unicità venez. del termine), si rileva anche la forma *dimisorie*, che si attesta in *Doc. venez., Deposizione di Michele Zancani*, 1307 (STUSSI 1965). Per quanto riguarda la forma *dimissoria*, essa viene registrata in *Doc. venez., Cedola di Marino Davanzago*, 1312 (STUSSI 1965) (e anche *demessorie*); *Doc. venez., Cedola di Filippa dei Prioli*, 1315 (STUSSI 1965); *Doc. venez., Cedola di Enrico Dolfin*, 1318 (STUSSI 1965); *Doc. venez., Cedola di Costanza da Fano*, 1321 (STUSSI 1965). La forma *demesoria*, oltre che nell’att. riportata nel TLIO, si riscontra in *Doc. venez., Cedola di Caterina Loredan*, 1310 (STUSSI 1965).

■ BOERIO s.v. *dimissoria*: «*Paraferna*, Quello che la donna possiede oltre la sua dote». REZASCO s.v. *dimissoria* sign. diverso, e non riscontrabile negli *S.V.*: «Specie di lettera che fa il Vescovo, attestando di aver conferito ad alcuno gli ordini sacri [...]». FOLENA s.v. *dimissoria*: «Giur. Così si chiama in Venezia quel bene che possiede la donna maritata in virtù di donazione o di legato, e indipendentemente da suo marito». CORTELAZZO s.v. *dimissoria*: «Ciò che la donna possiede oltre la sua dote».

■ FERRO s.v. *dimissoria*: «*Dimissoria* si chiama quella porzione dei beni della moglie non compresi nella costituzione di dote, i quali beni si chiamano anche parafernali. [...] Ulpiano osserva nella legge *si ergo, de jure dot.*, che i Galli chiamavano peculio della moglie i beni medesimi che i Greci dicevano *parapherna*. Questo medesimo giureconsulto aggiunge, che in Roma la moglie aveva un piccolo registro delle cose che aveva portate in casa di suo marito, per proprio particolar uso; dal quale registro il marito riconosceva che sua moglie, oltre la propria dote, gli aveva portati tutti gli effetti mentovati in quello, affinché la moglie potesse riprenderli dopo lo

¹ Vale a dire i beni della moglie che non rientrano nelle convenzioni matrimoniali, e di cui essa ha quindi piena e insindacabile disponibilità.

scioglimento del matrimonio. Aulo Gellio osserva che in Roma le mogli avevano tre sorta di beni, cioè i dotali, i parafernali, e i beni particolari, che chiamavano *res receptitias quas neque dabant ut dotem, neque tradebant ut parapherna, sed apud se retinebant*. Il marito era padrone della dote, era soltanto possessore dei parafernali, e ne godeva per quanto permetteva la moglie; rispetto ai beni particolari chiamati *res receptitias*, egli non ne aveva né la proprietà né il possesso. Tale era il diritto osservato nei matrimoni che si contraevano *per usum*; ma in quelli che si facevano *per coemptionem*, il marito, comperando solennemente la moglie, comperava del pari e per conseguenza tutti i di lei beni, nel qual caso erano tutti considerati dotali, né vi erano beni dimissoriali. Vi sono due sorte di beni dimissoriali, cioè quelli, il godimento e disposizione de' quali si è riservata la donna nel suo contratto di matrimonio, e quelli che pervengono alla stessa durante il matrimonio per successione, donazione, o altrimenti. Questi, per distinguerli dai primi, che sono i veri parafernali o dimissoriali, si chiamavano beni avventizii. Può la moglie riservarsi l'amministrazione de' suoi parafernali, e goderne senza alcuna dipendenza dal marito; quindi può ipotecarli, impegnarli, e venderli, senza il di lui intervento, purché non obblighi che sé sola. Quando il marito non ebbe parte nell'amministrazione dei beni dimissoriali, non ha alcuna responsabilità. La moglie può affidargli l'amministrazione dei medesimi, e in questo caso il marito, non essendo che un semplice mandatario di sua moglie, deve render conto alla stessa della sua amministrazione. Il marito non può assumere l'amministrazione di questi beni contro la volontà di sua moglie, e questa è padrona di tal genere de' beni, può agire in giudizio per farne la ricupera, e per gli altri atti tutti, senza che sia necessario l'intervento ed assistenza del marito. Si distingue pertanto tra la proprietà, ed i frutti. Il marito non può disporre della proprietà dei parafernali, senza il consenso espresso della moglie; quanto poi ai frutti ed entrate, è sufficiente il consenso tacito della moglie, perché il marito è il procurator naturale della medesima. Il debitore delle somme parafernali può pagare al marito, sopra un ordine della moglie, senza che vi sia bisogno ch'ella ratifichi; basta anche che ella abbia cessi a suo marito i suoi titoli di credito, per autorizzarlo a farne la riscossione. Quando il marito ha l'amministrazione dei beni dimissoriali, se egli impiega i frutti pel sostentamento della sua famiglia, non è tenuto ad alcuna restituzione alla moglie, ma se ha fatto dei civanzi, deve tenerne conto. [...] Quanto alla disposizione dei beni dimissoriali, per il gius Veneto si distingue, se le dimissorie pervennero nelle mani del marito, cioè furono allo stesso consegnate, e in tal caso non possono le donne disporre delle medesime, venderle, impegnarle ecc., godendo quelle in tale ipotesi i privilegi medesimi della dote, eccettuato il solo caso della dotazione spirituale o temporale delle figliuole nei stabiliti termini. [...] Quando poi le dimissorie non furono ricevute dal marito, allora sono in piena disposizione della moglie. *Dimissoria* nelle nostre leggi significa anche una specie di peculio, o eredità lasciata tanto dal padre al figliuolo, quanto da un estraneo al figliuolo [...].»

- lat. tardo DIMISSŌRĪUS, deriv. di DIMISSUS, part. pass. di DĪMĪTTĒRE (EVLI, DELI s.v. *dimettere*).

demisòria, demissòria

v. *demesòria*.

***deredano**

deredana (*ultima*)

agg. ‘ultimo, finale’.

4.1 Che lla deredana ordenacion per testamento senpre è da tegnir. (2)

TLIO s.v. *deretano*, 3 «Che segue tutti gli altri elementi simili in una successione cronologica; ultimo», con esempi a partire dal ☼ Venez.: *Pamphilus* volg., c. 1250; in testi tosc.: *Trattati di Albertano* volg., a. 1287-88 (pis.); testi med./merid.: *Destr. de Troya*, XIV (napol.). In ☼ Venez.: *Pamphilus* volg., c. 1250; *Doc. venez., Designazione di terre nel ferrarese*, 1253 (STUSSI 1965). Si registra inoltre s.v. *deretano*, 3.5 «Locuz. nom. *Deretana* volontà: volontà testamentaria», in un’att. ☼ Venez.: *Doc. venez., Cedola di Paolo da Mosto*, 1321 (STUSSI 1965).

- lat. *DERETRĀRIUS (LEI).

***desimo**

desimi (*decimis*)

m. ‘tassa di successione delle eredità’¹.

1.36 Ancora, no sia tegnuti li noteri ad abreviar: briviarri de lleçe, vadi de repromessa, çudegado, envistisone sença proprio, e a proprio, notiçe, breviarri de testimonii, segurtade de desimi, e de demisorie, promissione, vadiemonie, divisione, comutacione, conmission, procuracione, vendicione, ofercion, e segurtade de colegança.

TLIO s.v. *decimo*, 3 [Dir.] «Tassa di successione a cui erano sottoposte le eredità», con att. solo in ☼ Venez.: *Doc. venez., Testamento di Geremia Ghisi*, 1282 (STUSSI 1965) (*desimo*); *Doc.*

¹ KNAPTON 1995, riguardo la forma occasionale di prelievo diretto detta *decimo*: «Obbligo antico e gravoso (consistente nel versamento di un decimo di patrimonio) imposto ai contribuenti a rotazione con intervalli anche plurigenerazionali prima di colpire di nuovo la stessa famiglia, e ancora in uso sotto il doge Pietro Polani. È forse bene precisare che, a differenza anche dell’imposizione statale introdotta col nome di decima nel 1463 (essa stessa ben diversa dal decimo medievale), le decime attestate nei secoli XII-XIII furono una tassa ecclesiastica sull’eredità».

venez., *Testamento di Marino da Canal*, 1282 (STUSSI 1965) (*desimo*); *Doc. venez., Cedola di Marino Soranzo*, 1311 (STUSSI 1965) (*desemo*).

■ MUTINELLI s.v. *diesemo*: «Intendevasi tutto l'asse della eredità in danaro e mobili».

- lat. DĚCĪMUS, deriv. di DĚCEM (REW 2497; LEI; EVLI, DELI s.v. *decimo*).

desiritar

vd. *reditar*.

***desomentir**

desomenta, desomença (*definat*)

v. tr. 'venire meno'.

2.12. Del mato: desomença esser comessario, et vegna la comessaria en li parenti de collui del qual el fasea la comessaria. (2).

TLIO s.v. *desomentire*, 1 «Diminuire, scemare, venire meno», con esempi a partire dal ☼ *Venez. Pamphilus volg.*, c. 1250 (*è desomentida*); *Disticha Catonis venez.*, XIII. (*desomentir*). [Si riportano anche due occorrenze non venez.: *desementace* in *Gloss. volg. cass.*, XIII m.; *desomente* nel mil. Bonvesin, *Volgari*, XIII tu.d.].

- lat. volg. *dis-* + **semare* (GAVI).

***despresiar**

despresierà, disprisierà (*contempserit*)

v. tr. 'disprezzare; ignorare leggi o disposizioni con valore giuridico'.

locuz. *despresiar a / da venir*.

5.17 collui lo qual fo clamado, e disprisierà a vegnir, serà çudegado a rendere quello aver. (4)

TLIO s.v. *disprezzare*, 3.3.1 «Ignorare colpevolmente (leggi o disposizioni aventi valore giuridico)», con un'unica att. in *Stat. perug.*, 1342. Il termine può anche avere il sign. di «Opporre un rifiuto (a qno o a una proposta di qno); negarsi» (s.v. *disprezzare*, 3.4), con due esempi tosc.: *Deca prima di Tito Livio*, XIV pm. (fior.); *Libro Jacopo da Cessole*, XIV m. (tosc.).

■ PATRIARCHI s.v. *desprezzare*: «Disprezzare, dispregiare, sprezzare, trascurare». BOERIO s.v. *desprezzar*: «Disprezzare o Dispregiare e Sprezzare». FOLENA s.v. *desprezzar / despreziar*: «Disprezzare (Boerio: voce bassa)». CORTELAZZO s.v. *despresiàr*: «Disprezzare (Boerio: voce bassa)».

- lat. volg. *DISPRETIĀRE, deriv. di PRĚTĪUM (REW 6746; EVLI s.v. *prezzo*; DELI s.v. *disprezzare*).

desreditar

vd. *reditar*.

destreto (*disctriectus*)

s. m. 'distretto; territorio sottoposto al dominio di una città; in Venezia anche Dogato'.

1.10 et dello destreto fora de Venesia; Pm.1, 9 lo destreto de Venesia (3).

TLIO s.v. *distretto* (2), 1 [Dir.] «Territorio (distinto tanto dall'area urbana che dal contado vero e proprio) sottoposto al dominio di una città indipendente o di un suo organismo amministrativo, ottenuto per conquista o per cessione. Estens. Territorio dominato da una città indipendente (di fatto coincidente col contado)», con esempi a partire da Guido Faba, *Parl.*, c. 1243 (bologn.); in testi tosc.: *Doc. fior.*, 1279; testi med. / merid.: *Stat. assis.*, 1329; testi sic.: *Stat. mess.*, c. 1338. TLIO s.v. s.v. *distretto* (2), 1.1 [Dir.] «Territorio sottoposto al potere diretto e personale di un'autorità politica; dominio feudale», con esempi a partire dal ven. *Patto Aleppo*, 1225. Si registra un'occorrenza in ❁ Venez., ma con un altro sign.: s.v. *distretto*, 2.1 «Dominio esercitato su una persona. Locuz. verb. *Avere in distretto, prendere a distretto*», in Fr. Grioni, *Santo Stady*, a. 1321.

■ BOERIO ha solo *distritual*: «*Distrettuale*, Abitante nel distretto o Appartenente al distretto». REZASCO s.v. *distretto*: «II. Paese dove si può esercitare la distruzione o dove si distringe, quindi tutto il paese che compone lo Stato: Stato, Imperio, Dominio, Signoria, [...] Podere, Costretto, Terra, Terreno, Territorio, [...] Giurisdizione. [...] IV. In Venezia, particolarmente il Territorio altrimenti chiamato Dogato». BAMBI s.v. *distretto*: «*Districtus*. – “Paese appartenente a città o terra o castello (...): Territorio” [Rezasco] [...]. È un significato più ristretto e meno tecnico di quello di ‘territorio sul quale si estende l’autorità delle istituzioni comunali’ [...]. Qui si tratta semplicemente della circoscrizione territoriale».

- lat. tardo DISTRĪCTUS, deriv. del part. pass. di DISTRINGĒRE, da STRINGĒRE (REW 8315; EVLI, DELI s.v. *distretto*).

vd. anche *dogàdo*.

desvestir (*disvestire*)

v. tr. ‘disinvestire, ottenere di nuovo in liquido un capitale impegnato’.

3.29 *envestir*, e *desvestir* en auro e en arçento ad utilidade e a vadagno so.

TLIO s.v. *disvestire* non registra il sign. qui attestato (ma solo quello di «Togliere a qno uno o più abiti, gli ornamenti che lo ricoprono, spogliare»). TLIO s.v. *disinvestire*, 1 [Econ./comm.] «Ottenere di nuovo in liquido un capitale impegnato in beni o attività», con un’unica att. (*disinvestire*) in ❁ Venez.: *Doc. venez., Testamento di Marino da Canal*, 1282 (STUSSI 1965).

- lat. deriv. VESTIRE (DELI s.v. *disvestire*).

vd. anche *envestir*.

detrimento (*detrimentum*)

s. m. ‘danno materiale’.

1.5 né le predite cause se faça in detrimento delli monasterii e delle glesie; 4.17 e alguna fiada en detrimento d’altri. (3)

TLIO s.v. *detrimento*, 1 «Danno morale, spirituale o materiale», con esempi a partire dal tosc.: *Stat. pis.*, 1321; in testi med. / merid.: *Stat. perug.*, 1342; testi sic.: Accurso di Cremona, 1321/37 (mess.); testi sett. in ❀ *Venez. Stat. venez., Capitolare dei Camarlenghi di Comun*, c. 1330 (TOMASIN 1997).

- lat. DETRIMĒNTUM, da DETRĪTUS, part. pass. di DETĒRĒRE (EVLI, DELI s.v. *detrimento*).

dìbito

vd. *débito*.

dilacración (dilatío)

s. f. ‘dilazione, proroga; tempo d’indugio consentito, rispetto alla data o al momento fissato, perché abbia inizio o compimento un atto’.

3.41 cun provida deliberacion çudegemo a schivar le dilacracion e eciamdeo l’enspensarie.

TLIO s.v. *dilazione*, 1 «Prolungamento nel tempo, dilatazione», con un esempio in Jacopo della Lana, *Inf.*, 1324-28 (bologn.) (*dilazione*); s.v. *dilazione*, 2 «Differimento di un termine a un momento successivo; proroga di una scadenza e il termine stesso della scadenza», con esempi a partire dal tosc. *Stat. sen.*, 1309-10 (*dilatione*); in testi med. / merid.: *Stat. perug.*, 1342 (*dilatione*); testi sic.: Accurso di Cremona, 1321/37 (mess.) (*dilaciuni*). ❀ Non viene attestata la forma registrata negli *Statuta*.

■ REZASCO ha solo *dilazione*: «Comporto».

- lat. tardo DILĀTIO, deriv. di DILĀTUS, part. pass. di DIFFERRE (EVLI, DELI s.v. *dilazione*).

dilatada, dillatada,

v. *dilatar*.

dilatar (*dilatare*)

v. tr. ‘dilatare; differire, rimandare’.

1.20 a dilatar li pledi ençustamentre; 3.44 açoché lla rason d’altri pera, o ssia dillatada per fraudo. (8)

TLIO s.v. *dilatare* (2), 1 «Differire, rimandare ad altro momento», con un unico esempio in tosc.: *Deca prima di Tito Livio*, XIV (fior.).

■ REZASCO s.v. *dilatare* altro sign.: «Detto di signoria, autorità e simili, per Accrescerla, Ampliarla; e di ufficio, per Aumentarne l’autorità e le incumbenze: Distendere, Stendere».

- lat. DILATĀRE, deriv. di LĀTUS (EVLI, DELI s.v. *dilatare*).

dimisoria, dimissoria

v. *demesoria*.

discreción (*discretio*)

s. f. ‘discrezione, capacità di giudicare rettamente’.

Pm.12 sia condenpnati secondo la discrecion delli çùdisi; 3.30 secondo che parerà alla discrecion delli çùdisi. (10).

TLIO s.v. *discrezione*, 1.1 «Capacità di agire con oculatezza e rettitudine», con esempi a partire da Guido Faba, *Parl.*, c. 1243 (bologn.); in testi tosc.: Brunetto Latini, *Rettorica*, c. 1260-61 (fior.); testi med. / merid.: *Giostra virtù e vizi*, XIII ex. (march.). In ❁ Venez. due occorrenze con la locuz. verb. «Essere in discrezione di qno, essere, rimanere, stare alla, nella discrezione di qno: dipendere dalla libera scelta di qno»: *Doc. venez., Cedola di Caterina Loredan*, 1310 (STUSSI 1965); *Stat. venez., Statuto della confraternita di S. Giovanni Battista in Santa Sofia a Venezia*, 1344 (ZANELLI 2000 – 2001).

■ PATRIARCHI s.v. *discrezion* solo esempi. BOERIO s.v. *discrezion*: «Discretezza e Discrezione». REZASCO altri sign. CORTELAZZO s.v. *descreziòn*: «Discrezione».

- lat. tardo DISCRĒTĪO, deriv. di DISCRĒTUS, part. pass. di DISCERNĒRE (EVLI, DELI s.v. *discreto*).

división, divisione, devisón, divisón (*divisio*)

s. f. 'divisione, spartizione di un bene'.

3.7 Ma s'ello non à podestade, et ven clamado alla division da l'autro, serà fata la devison cun lo çùdese; 4.25 en la division delle cause mobel sollamentre. (14)

TLIO s.v. *divisione*, 1 [Dir.] «Spartizione di un bene tra diversi soggetti», con esempi a partire da Mattasalà, 1233-43 (sen.); in testi med. / merid.: *Lett. napol.*, 1356; testi sic.: *Lett. palerm.*, 1371; testi sett. in ☼ *Venez.: Doc. venez., Cedola di Pangrati Barbo*, 1309 (STUSSI 1965).

■ REZASCO s.v. *divisione* altri sign. generali.

■ FERRO s.v. *divisione*: «La *Divisione* è la separazione e distribuzione che si fa di una cosa comune tra molti comproprietarii, che unitamente ne godevano. Si fa la divisione formando differenti parti, maggiori o minori, in proporzione del diritto che ha ciascheduno sulla cosa comune, e si può fare amichevolmente, o in via giudiziaria. La buona fede e l'eguaglianza è l'anima di tutte le divisioni, e se qualcheduno soffre lesione, può domandare il suo risarcimento. [...] Si fanno le divisioni anche col mezzo della sorte, ma il modo più conveniente è quello di rimettersi al parere del giudice. [...] In Venezia facevansi un tempo per antichissima consuetudine le divisioni dal fratello maggiore, il quale assegnava a ciascheduno la sua parte, ma con legge precisa si ovviò ad un tal disordine, comandando che nelle divisioni si debba mantenere l'eguaglianza, e che le parti debbano esser eguali, per togliere qualunque motivo di differenza fraterna. [...] Il Magistrato naturale destinato alla materia delle divisioni è quello del Proprio, dinanzi al quale la parte che vuole la divisione cita l'altra per terminazione a divider, la quale citazione consumata in quella mattina che cade, segue la terminazione, nella quale viene assegnato il termine di giorni otto alle parti, perché devengano amichevolmente alle divisioni, altrimenti, spirato detto termine senza che sieno seguite, deverrà il Magistrato medesimo alla formazione delle divisioni stesse col getto delle sorti, ed assegnazione alle parti, giusta le leggi. [...] Segnala pertanto la terminazione, e non seguite le divisioni amichevolmente nel termine stabilito di giorni otto, il giudice fa le divisioni, mandando per altro prima i ministri alla casa dei fratelli contendenti a fare la stima dei mobili, e dopo formato un distinto inventario di tutto l'asse comune, tanto attivo che passivo, seguono le divisioni in tante parti, quanti sono i fratelli, e il primo a scegliere è il minore. Per far seguire le divisioni tra fratelli, si può tenere anche l'ordine dell'elezione e nomina degli arbitri, come viene suggerito dalla legge. [...] Questi arbitri, esaminato l'asse, formano le divisioni. Nel caso poi di qualche discordia, si forma il compromesso per quattro mesi, che viene rogato dai notaj del Magistrato del Proprio, e se dopo un altro

mese non viene il tutto definito, le parti sono in libertà di farsi giudicare dal giudice naturale. Quando poi dentro il dato termine gli arbitri devengano alla sentenza, se sono tutti e quattro d'accordo, è inappellabile, e viene poi ratificata per la sua esecuzione dal Magistrato suddetto, e giurata dagli arbitri. Quando poi la parte citata non concorresse alla nomina degli arbitri, il giudice ne elegge quattro tra quelli esposti nella nota presentata dall'attore. [...] Nelle divisioni tra fratelli e figliuoli di fratelli, questi vengono *in stirpes* e non *in capita*, perché rappresentano il loro padre. [...] Quando il fratello non volesse congruamente dotare la propria sorella, questa nelle divisioni di tutta la facoltà paterna ha un eguale porzione. [...] La divisione dell'eredità intestata del fratello si fa tra fratelli in concorso cogli ascendenti più propinqui in parti eguali. [...] Nelle divisioni poi tra fratelli e figliuoli di questi, si deve sempre imputare nella parte di essi tuttociò che avranno avuto dal padre o ascendente paterno, cosicché tanto meno abbiano nelle divisioni, quanto più avranno avuto. [...] Vi sono le divisioni anche tra persone estranee, o per ragione di eredità, o per altro titolo, ed in tali casi si cita sempre per terminazione a dividere al Magistrato del Proprio, quando si tratti di stabili in città; se si trattasse di beni di fuori, si cita al Magistrato del Procurator, e si fanno le estrazioni delle parti col mezzo della sorte».

- lat. DIVĪSIŎ, da DIVĪDĒRE (EVLI, DELI s.v. *dividere*).

vd. anche *partesón, partire*.

documento (*documentum*)

s. m. 'documento, carta; prova; testimonianza'.

1.42 No pò algun dar documento ad altri cun vigor e robor, ni traslatar peno per segurtade, ni per noticia. Ma quelle cause, le qual se conten en lo documento, e en peno, e en noticia, pò vender, donar, e en pigno obligar e comutar. (5)

TLIO s.v. *documento*, 2 [Dir.] «Scritto che certifica l'esistenza e la verità di un fatto», con tre occorrenze riportate: due in *Stat. perug.*, 1342 e una in Matteo Villani, *Cronica*, 1348-63 (fior.).

■ BOERIO ha solo *documentar*: «Provare con documenti». REZASCO s.v. *documento*: «Scrittura od Atto, col quale s'intende provare la verità delle cose narrate: Carta, anticamente». FOLENA s.v. *documento*: «Insegnamento».

- lat. DOCUMĒNTUM, der. di DOCĒRE (EVLI, DELI s.v. *documento*).

dogàdo (*ducatus*)

s. m. 'il territorio del *ducatus* della Repubblica di Venezia, detto anche *distretto*: territorio compreso tra l'isola di Grado e Cavarzere'.

Pr.1 Deo Altor governando lo dogado nostro per li pregi de meser Sam Marco, lo qual dogado a nui per permission dela celistial gratia è dato. (2)

TLIO s.v. *dogato*, 1 «Carica e dignità di doge», con esempi solo in 🌸 Venez: *Zibaldone da Canal*, 1310/30 (STUSSI 1967); *Cronaca di Venezia*, 1350-61 (CARILE 1969). Si registra un'ulteriore accezione s.v. *dogato*, 2 «Territorio della Repubblica di Venezia», in *Cronaca di Venezia*, 1350-61 (CARILE 1969). ♦ Si nota che il TLIO riporta la forma tosc. *dogato*, ma dovrebbe essere sostituita con *dogado*, dato che i due termini hanno sign. diverso; inoltre, tutte le occorrenze attestate sono veneziane ed hanno la forma *dogado*.

■ MUTINELLI s.v. *dogado*: «Con questo nome si chiamava propriamente quel tratto di paese compreso tra l'isola di Grado e Capo d'argine, o Cavarzere, in che si trovavano lagune, isolette, terre, boschi, valli, campagne, ed in cui rinvenne amica stanza chi emigrò per salvarsi dai barbari, venendo a formare così il governo della celebrata repubblica. La larghezza di questo paese non si dilatava dal lato della terra ferma oltre le dieci miglia italiane, né era minore delle quattro, confini però che furono successivamente alquanto ampliati in occasione delle contese, che i Veneziani ebbero co' Padovani, co' Trivigiani e co' vescovi di Adria. Al cadere della repubblica il Dogado terminava, ad oriente al porto di Sdoba, cioè alla foce dell'Isonzo; a mezzogiorno, all'altro porto di Goro, ultima foce del Po; confinando, ad occidente col Polesine di Rovigo e col Padovano, ed a settentrione col Trivigiano e col Friuli. Grado, Caorle, Torcello, Murano, Malamocco, Chioggia, Loreo, Cavarzere e Gambarare erano le principali isole e terre del Dogado, le quali formavano nove Distretti, essendo ciascheduna di esse retta da un patrizio col titolo di podestà. Venezia, come giustamente deesi sottintendere, era nel Dogado»; s.v. *dogado* anche: «Palazzo del doge, o ducale». REZASCO s.v. *dogato*: «Dogato e, secondo il parlar veneziano, Dogado. [...] III. Territorio particolare della Repubblica veneta; detto ancora Distretto. [Prima degli acquisti di Terraferma s'intendeva sotto questo nome il Territorio della Repubblica di Venezia, allora ristretto fra Grado e Cavarzere (*a Grado usque ad Caput aggeris*), frase usatissima nelle antiche Carte veneziane. Dopo s'appellò Dogato il paese composto, oltre di Venezia come ben si comprende, di Adria, Cavarzere, Caorle, Chioggia, Cologna, Gambarare, Grado, Loreo, Lido, Malamocco, Murano, Torcello. Al cadere della Repubblica il Dogato terminava ad Oriente alle foci dell'Isonzo, a Mezzogiorno alle foci del Po, confinava ad Occidente col Polesine di Rovigo e col Padovano, e a Settentrione col Trivigiano e col Friulano. Grado, Caorle, Torcello, Murano, Malamocco, Chioggia, Loreo,

Cavarzere e Gambarare erano le principali isole e terre del Dogato, rette ciascuna da un Podestà patrizio]. [...] IV. Palazzo del Doge veneto». CORTELAZZO s.v. *dogao*: «‘Dogado, territorio lagunare sottoposto all’ autorità del doge’, che andava da Grado a Cavarzere (1), ‘carica di doge’ (2)».

- lat. mediev. DUCATUS, der. di DUX (REW 2810) (EVLI, DELI s.v. *doge*).

vd. anche *destreto*, *dose*.

domandador (petitor)

s. m. ‘chi domanda’, più precisamente ‘chi di fronte ad un organo giuridico reclama, allo scopo di far valere i propri diritti’ (TLIO).

3.44 ello demanda le sovradite cause, e quello demandador çurerà se quelle rasone li fose calognade dalli çùdisi, o dallo çùdese. (4)

TLIO s.v. *domandatore*, 2.1 [Dir.] «Chi di fronte ad un organo giuridico reclama (allo scopo di far valere i propri diritti)», con esempi a partire dal tosc. *Stat. pis.*, 1304; in testi med. / merid.: *Stat. perug.*, 1342.

■ BOERIO, FOLENA, CORTELAZZO hanno solo *domandar* (cfr. *domandar*). BAMBI ha solo *domandare* (cfr. *domandar*).

■ FERRO s.v. *domanda*: «Il domandante, ossia l’attore, dà principio ad una contestazione, proponendo colla domanda la sua azione, ed esprimendo la causa sopra la quale è fondata. [...] Appresso i Romani il domandante si chiamava *actor*; questo veniva obbligato *in limine litis* a prestare il giuramento, che si diceva *juramentum calumniae*, altrimenti decadeva dalla domanda».

- lat. DEMANDĀRE (REW 2547; EVLI, DELI s.v. *domandare*).

vd. anche *domandar*, *domandasón*.

domandar, demandar (petere, quaerere)

v. tr. ‘demandare; rimettere, affidare’; anche ‘chiedere, chiamare in giudizio’.

locuz. *domandar e scodre* ‘reclamare in giudizio e riscuotere il pagamento’.

1.6 se questo serà domandato da l’ator; 1.46 quando tu domandaràs quello aver en çudisio; 1.66 Se llo crededor domanda lo debito alo debitor; 3.9 e da elli se posa demandar e scodre lo fito en questa forma ch’è declarada de sovra. (127)

TLIO non ha la voce *demandare* o *domandare*. Nel *Corpus OVI* si attestano i primi esempi di *demandare* a partire da *Poes. an. ravenn.*, 1180/1210. In ☼ Venez.: *Pamphilus volg.*, c. 1250; *Doc. venez., Promessa di pagamento*, 1307 (STUSSI 1965); *Disticha Catonis venez.*, XIII; Paolino Minorita, 1313/15; *Zibaldone da Canal*, 1310/30 (STUSSI 1967). Nel *Corpus OVI* i primi esempi di *domandare* sono documentati a partire da *Doc. montier.*, 1219. In ☼ Venez.: *Cronica deli imperadori*, 1301; *Doc. venez., Promessa di pagamento*, 1307 (STUSSI 1965); *Lio Mazor* 1312-14 (ELSHEIKH 1999); Paolino Minorita, 1313/15; Fr. Grioni, *Santo Stady*, a. 1321; *Zibaldone da Canal*, 1310/30 (STUSSI 1967); *Stat. venez., Capitolare dei vaiai*, c. 1334 (MONTICOLO - BESTA 1914); *Stat. venez., Capitolare dei bottai dell’ottobre 1338*, 1338 (MONTICOLO 1905); *Stat. venez., Statuto della confraternita di S. Giovanni Battista in Santa Sofia a Venezia*, 1344 (ZANELLI 2000-1001).

■ PATRIARCHI s.v. *domandar* altri signif. generali. BOERIO s.v. *domandar*: «Dimandare o Domandare»; s.v. *demandar*: «*Demandare* è verbo di molto uso nelle nostre scritture di palazzo nel sign. e in vece di *Commettere*; *Rimettere*, Delegar un affare, Dargli ordine e commessione: intendiamo però dell’ordine d’un Magistrato superiore ad un inferiore». REZASCO s.v. *domandare*: «Domandare un bandito, un malfattore, e simili. L’Azione d’un Governo del richiedere l’altro, secondo le convenzioni, di dargli preso un malfattore suddito del primo Governo e rifuggito nel territorio del secondo, per poterlo punire»; s.v. *demandare*: «Commettere ad altrui il giudizio o la deliberazione di chicchessia: *Rimettere*, *Devolvere*, *Delegare*; in molti casi può tenere il luogo del *Rinviare* dei moderni». FOLENA s.v. *domandar*: «Domandare, chiedere (Boerio)». CORTELAZZO s.v. *domandar*: «Domandare, chiedere per sapere, per ottenere». BAMBI s.v. *domandare / dimandare*: «*Petere*. – ‘Richiedere, esigere’, in particolare denaro in pagamento. [...] Il corrispondente latino è sempre *petere* che nelle fonti giuridiche romane si prestava soprattutto a indicare il ‘chiedere in giudizio’. La prima occorrenza volgare di *domandare* è in un testo giuridico, [...] un ‘richiedere’, un *domandar consiglio*, nel *Breve di Montieri* [...] (1219). L’accezione ‘esigere una prestazione, un pagamento’ non è attestata prima del volgarizzamento delle formule di Ranieri».

■ FERRO ha solo *domanda* (cfr. *domandasón*).

- lat. DEMANDĀRE (REW 2547; EVLI, DELI s.v. *domandare*).

vd. anche *domandador*, *domandasón*.

domandasón (*petitio*)

s. f. ‘domanda; richiesta; petizione’.

locuz. *a d. de* ‘per richiesta di’.

2.2 Ma alli todori così fati li çùdisi, o llo doxe, a domandason delli parenti del morto, darà a colloro quella podestade sopra le cause del menor. (5)

TLIO s.v. *domandazione*, 2 «Richiesta volta ad ottenere qsa», in Guido Faba, *Gemma*, 1239/48 (bologn.) e in Andrea da Grosseto (ed. Selmi), 1268 (tosco.); s.v. *domandazione*, 2.1 «[In partic. rivolta ad autorità:] istanza, petizione», con due occorrenze: Matteo dei Libri, XIII sm. (bologn.); *Doc. cors.*, XIV. Si registra, inoltre, la «Locuz. prep. *A domandazione di*: per richiesta (di qno)» in ❀ Venez.: *Doc. venez., Capi di accusa in volgare*, 1281/84 (BELLONI - POZZA 1987). TLIO s.v. *domandazione*, 2.2 [Dir.] «Atto del reclamare in giudizio (allo scopo di far valere i propri diritti o di ottenere una dovuta somma); petizione», con esempi a partire da *Fiore di rett.*, a. 1292 (fior.); in testi med. / merid.: *Stat. perug.*, 1342; testi sett.: *Lett. zar.*, 1325. ❀ *Domanda* non è attestato negli *S. V.*, ma è una forma testimoniata in venez., con la stessa accezione qui considerata, in *Stat. venez., Capitolare degli Ufficiali sopra Rialto*, 1366 (PRINCIVALLI-ORTALLI 1993).

■ BOERIO, REZASCO, FOLENA, CORTELAZZO, BAMBI hanno solo *domandar(e)* (cfr. *domandar*).

▣ FERRO s.v. *domanda*: «La *Domanda* in giudizio è una breve scrittura che contiene la persona del giudice, dell'attore, e del reo, e che di necessità conchiude contro l'avversario la cosa che si domanda, e la ragione di domandarla. Quindi il domandante, ossia l'attore, dà principio ad una contestazione, proponendo colla domanda la sua azione, ed esprimendo la causa sopra la quale è fondata. [...] Deve esser fatta la domanda per un oggetto certo, ed enunciare sommariamente i mezzi sopra i quali si appoggia; si deve darne copia al reo, acciocché possa su quella formare le sue difese. Ecco perché la domanda deve esser fatta con grande attenzione, mentre ella mostra quale esser debba il giudizio, ed il giudizio è sempre conforme alla domanda. Vi sono tante sorta di domande, quante sono le cose che formano l'oggetto delle medesime. Quindi si dice domanda di taglio, di rilascio, di divisione, petitoria, possessoria ecc. [...] Le domande, si producono a diversi fori, secondo la qualità dell'azione che dall'attore viene proposta; quindi per un rendimento di conti tanto di tutori verso i pupilli, e mentecatti, quanto del padrone contro l'agente, per alimenti ecc. è destinato il Magistrato delle Petizioni. Tutte le materie mercantili

passano per l'ufficio de' consoli de' mercatanti; le divisioni tra fratelli, i pagamenti di dote, per quello del Proprio, finalmente tutto l'intero sistema giudiziario in Venezia è formato, per la decisione delle quistioni che potrebbero nascere in qualunque materia, e per ascoltare tutte le domande che venissero proposte. [...] Tosto che la domanda è prodotta, si fa intimare all'avversario, si presentano le scritture comprovanti l'azione proposta, [...] e l'attore può correggerla quanto gli piace senza spesa. [...] Si fa citare per il quarto giorno, in cui se il reo non comparisce, si spedisce in assenza, e se comparisce nel detto termine, si mette di volontà a rispondere alla domanda, nel termine di otto giorni, spirati i quali, presenta la risposta, e le carte, con cui intende incamminare la propria difesa».

- lat. DEMANDĀRE (REW 2547; EVLI, DELI s.v. *domandare*).

vd. anche *domandador*, *domandar*.

donación, donasón (*donatio*)

s. f. 'donazione; atto giuridico mediante il quale si sancisce il trasferimento di un bene o di un diritto, senza corrispettivo'.

locuz. *carta de donason* 'documento notarile in cui è registrato l'atto di donazione'.

5.12 No valga la donacion se doi almen delli examinadori no scrive e· lla carta de donason. (10)

TLIO s.v. *donazione*, 2 [Dir.] «Atto giuridico mediante il quale un soggetto, a titolo di liberalità (e anche, nel caso in cui il donatario sia un'istituzione religiosa, in vista della salvezza della propria anima), dispone a favore di un altro soggetto il trasferimento di un proprio bene o altro diritto patrimoniale», con esempi a partire dal tosc.: *Doc. sen.*, 1289; in testi med. / merid.: *Stat. perug.*, 1342; testi sic.: Simone da Lentini, 1358 (sirac.); testi sett.: *Doc. bologn.*, 1287-1330. Viene riportata un'ulteriore specificazione s.v. *donazione*, 2.2 [Dir.] «Locuz. nom. *Carta, strumento di donazione*: documento notarile in cui è registrato l'atto di donazione», con due occorrenze: *Doc. prat.*, 1296-1305; *Stat. perug.*, 1342.

■ BOERIO ha solo *donar*: «Donare». FOLENA ha solo *donar*: «1. Donare, regalare, offrire in dono». CORTELAZZO ha solo *donar*: «Donare». BAMBI s.v. *donagione*: «*Donatio*. – 'Contratto di trasferimento di un diritto senza corrispettivo, ma a titolo di liberalità'. [...] Seppure priva di corrispondente latino, la prima attestazione volgare di *donazione* è nelle formule tradotte di Ranieri».

■ FERRO s.v. *donazione*: «La *Donazione* è una pura liberalità fatta volontariamente da una persona ad un'altra. [...] Il termine di donazione viene preso alle volte anche per l'atto che contiene la stessa volontà. L'uso di donare

è proprio di tutti i tempi, e di tutti i paesi. I Romani fecero molte leggi sulle donazioni, alcune delle quali vengono anche da noi osservate. Di due principali specie è la donazione, cioè la donazione *inter vivos*, e quella *causa mortis*. La donazione *causa mortis* è quella che viene fatta in vista della morte, o perché abbia luogo soltanto dopo la morte del donante, di modo che essa è sempre invocabile sino alla morte. [...] La donazione poi *inter vivos* ha luogo quando, senza alcun riflesso al tempo della morte, si dona qualche cosa, perché la donazione abbia tosto il suo effetto, anche vivente il donante. [...] I parenti, ed anche gli estranei possono fare delle donazioni per la buona amicizia che hanno col donatario. In generale è permesso a qualunque persona maggiore, e sana d'intelletto, di donare, e ad ogni persona maggiore o minore di accettare una donazione, quando non vi sia qualche incapacità particolare nella persona del donante, o in quella del donatario. [...] Quanto alle cose che si possono donare, quegli che ha la capacità di donare tra vivi, può donare tra vivi tutti i suoi beni, sì mobili che stabili, purché ciò faccia a persona capace, e senza frode, e salvo il diritto acquistato dai creditori, e la legittima dei figliuoli, quando ne ha. Le donazioni tra vivi non possono comprendere altri beni, che quelli appartenenti al donante al tempo della donazione, detratti i debiti. [...] L'accettazione per parte del donatario è essenziale nella donazione tra vivi, la quale non obbliga il donante, né produce alcun effetto, se non dal giorno in cui fu accettata dal donatario. [...] Le donazioni di cose mobili, quando vi è la reale tradizione, non ha un bisogno di altre formalità e solennità. L'effetto della donazione tra vivi, quando ella è munita di tutte le solennità, si è di essere irrevocabile. [...] Gli obblighi del donante sono di far eseguire la donazione, facendo godere al donatario la cosa donata, per quanto dipende da lui, ed anche di garantirlo, se la donazione è fatta sotto questa condizione. Il donatario per parte sua deve eseguire le clausole, obblighi, e condizioni imposte dal donante, deve esser riconoscente e grato verso lo stesso, sotto pena di essere spogliato della donazione nel caso d'ingratitude, e se il donante cade nell'indigenza, deve somministrargli gli alimenti. [...] Perché una donazione sia valida per il gius civile, è necessario che sia *insinuata*, cioè registrata dal donante negli atti del giudice. [...] Per le leggi Venete, le donazioni delle cose stabili e mobili non hanno alcun valore, quando non sono sottoscritte da due giudici dell'Esaminador, i quali non debbono esaminare, se sieno esse fatte in frode di qualcheduno: non può per altro il giudice divenire alla sottoscrizione, se prima non saranno fatte le stride, e ciò perché le donazioni non sieno fatte in pregiudizio dei creditori, o di chi può avere qualche azione contro il donante».

- lat. DONĀTIŌ, deriv. di DŌNUM (REW 2749; EVLI, DELI s.v. *donare*).

dono (*donum*)

s. m. 'oggetto di cui viene trasferita la proprietà gratuitamente'.

3.42 Delle done che no se pò trar, le qual è fate ala femena constituida soto lo marito; 4.8 Ma lla dimissoria, o doni lagadi, o dati alla fiia familias, sollamente sia del pare. (8)

TLIO s.v. *dono*, 1 «Trasferimento gratuito ad altri della proprietà di qsa», con esempi a partire da Patecchio, *Splanamento*, XIII pi.di. (crem.); in testi tosc.: Brunetto Latini, *Tesoretto*, a. 1274 (fior.); testi med. / merid.: Buccio di Ranallo, *S. Caterina*, 1330 (aquil.). In ❁ Venez. si registra

un utilizzo fig. in *Pamphilus* volg., c. 1250. Si riporta, inoltre, il sign. [Dir.] «Donazione» (s.v. *dono* 1.3) in *Stat. sen.*, Addizioni 1298-1309, e in *Libro segreto di Giotto*, 1308-30 (fior.). TLIO s.v. *dono*, 2 «L'oggetto di cui viene trasferita la proprietà», con attestazioni a partire dal tosc. *Egidio Romano* volg., 1288 (sen.); in testi med. / merid.: *Stat. cass.*, XIV (*done precise*); testi sic.: Giovanni Campulu, 1302/37 (mess.). Si attestano alcune occorrenze in ❁ Venez., ma con sign. diversi: in *Cronica deli imperadori*, 1301 si riscontrano due accezioni, la prima s.v. *dono*, 1.1 «Offerta fatta per spirito di carità; elemosina» e s.v. *dono*, 3 «Fig. Concessione di un favore, di un privilegio; il bene stesso concesso (e anche il piacere, la grazia)». Un sign. spec. [Econ./comm.] «Interesse maturato sopra una certa somma» (s.v. *dono*, 7) si registra in *Lio Mazor* 1312-14 (ELSHEIKH 1999). In *Stat. venez.*, *Capitolare degli Ufficiali sopra Rialto*, 1366 (PRINCIVALLI - ORTALLI 1993) si hanno due occorrenze: un esempio della locuz. verb. «*Far dono* di una pena: condonarla» (s.v. *dono*, 3) e s.v. *dono*, 5 il termine assume una «connotazione neg., in rif. a quanto dato o preteso illecitamente in cambio di un favore».

■ BOERIO ha solo *donar*: «Donare». REZASCO s.v. *dono*: «I. In Venezia, Diminuzione dell'imposta a chi la pagava prima del termine, oppure nel debito tempo: Sconto. Vantaggio». FOLENA ha solo *donar*: «1. Donare, regalare, offrire in dono». CORTELAZZO ha solo *donar*: «Donare». BAMBI ha solo *donare*: «*Donare*. – 'Trasferire un diritto senza corrispettivo, ma a titolo di liberalità'».

- lat. DŌNUM (REW 2749; EVLI, DELI s.v. *dono*).

dòse, dòxe, dòxie (*dux*)

s. m. 'doge, supremo magistrato della Repubblica di Venezia'.

Pr.1 nobel signor meser Jacomo Teupolo inclito doxe de Venexia; 1.6 Quando algun vol clamar algun a pledo, enprimamente de' andar alo dose, et da quello de' receive comandamento. (62)

TLIO s.v. *doge*, 1 «Supremo magistrato della Repubblica di Venezia», con esempi a partire da *Patto Aleppo*, 1207-8 (ven.) (*dose*); in testi tosc.: *Cronichetta lucchese (1164-1260)*, XIII/XIV (con la forma metaplastica *dogio*) e Giovanni Villani (ed. Porta), a. 1348 (fior.) (*doge*); testi med. / merid.: *Doc. ancon.*, 1345 (*Doge*); testi sett.: Anonimo Genovese (ed. Contini), a. 1311 (*duxe*). In ❁ Venez. si registra una sola occorrenza della forma *doxe* in *Doc. venez.*, *Capi di accusa in volgare*, 1281/84 (BELLONI - POZZA 1987). SALLACH s.v. *dose* fornisce ulteriori

informazioni riguardo il termine qui preso in esame: «Venez. a. *dose* (1207/08, Belloni-Pozza, GuidaDialVen 12, 22; 1312, TestiStussi 211), *doxe* (1284, testiBelloni-Pozza C; 1301, Cronaca, Ascoli, AGI 3,279), *Doxe* (1515, Sanudo, Caracciolo 240)».

■ BOERIO s.v. *dose*: «*Doge*, dal latino *Dux*, Nome del Capo supremo o Principe della già Repubblica di Venezia. [...] Qui egli era nominato a vita; aveva il titolo di Serenissimo; la sua veste era magnifica e principesca; e non usciva in pubblico che col corteggio de' Senatori, tutti ricoperti della veste ducale. Il primo Doge Veneto fu *Paolo Anafesto* di Eraclea nell'anno 697 dell'era cristiana, stato creato in vece de' Tribuni; l'ultimo a di nostri fu *Ludovico Manin*, che finì colla Repubblica il 12 maggio 1797, cioè mille e cento anni dopo. L'autorità del Doge anticamente era grande e quasi dispotica, ma fu in seguito moderata in tante correzioni, a segno che gli ultimi Dogi non avevano influenza decisiva nel governo, salva però tutta l'apparenza e gli onori di Principe; da che si soleva dirsi che il Doge era *In habitu princeps, in senatu senator, in foro civis*. Ed era anche da ciò che comunemente a que' tempi col nome di Principe intendevasi il Governo o sia la Repubblica, non già il Doge, al quale non veniva dato che il suo titolo di Dose o per antonomasia quello di Serenissimo». MUTINELLI s.v. *doge*: «Tolto l'esercizio della podestà legislativa, i primi dogi governarono a guisa di sovrani, trattando co' principi forestieri come un re tratta con un eguale. Davano i Veneziani al doge loro il titolo di *serenissimo*, di *eccellentissimo*, di *altissimo*, di *fortissimo*, di *potentissimo*, e a due cori nei giorni delle principali festività cantavano nelle chiese le lodi di lui: per ciò un coro cantava: «*exaudi Christe, Christus regnat, Christus vicit, Christus imperat*» e l'altro rispondeva «*Serenissimo et excellentissimo principi et domino nostro gratiosissimo Dei gratia in clyto Duci Venetiarum salus, honor vitae, ac perpetua victoria*». [...] Può dirsi pertanto, che i primi dogi abbiano vissuto alla foggia stessa dei re loro contemporanei. Se non che, avvedutasi la nazione che l'autorità somma dei dogi, ed un quasi assoluto di lei esercizio potuto avrebbero pregiudicare, e altamente, ai di lei interessi, venne a mano a mano a restringerne così i limiti da non lasciare a' dogi che una vana apparenza di sovranità. Era concesso al doge di presiedere a tutti i Consigli, e di proporvi qualsivoglia affare, ma nelle deliberazioni non avea che un solo voto. Trovavasi il nome di lui impresso sopra tutte le monete, ma gli era vietato di farvi imprimere la propria effigie, e le arme gentilizie. Gli editti e le gride portavano sempre in fronte la leggenda «*Il Serenissimo Principe fa sapere*» e le lettere credenziali degli ambasciatori della repubblica alle corti erano scritte in nome del doge, ma a lui non era permesso di sottoscrivere né le prime né le seconde, né di apporvi il proprio sigillo. [...]»¹. REZASCO s.v. *doge*: « I. Capo

¹ Segue la descrizione dell'elezione del doge in tutte le diverse fasi e l'elenco dei dogi.

supremo di Repubblica: Duce, Duca. [L'opinione corrente pone nell'anno 697 il primo Doge di Venezia perpetuo, successo ai Tribuni; allora creato dall'Arengo; poi da undici elettori, poi da quaranta, poi da quarantuno, scelti dal Maggiore Consiglio; ad ultimo, dopo il 1251, in questa forma. Sgombrati dal Gran Consiglio i giovani di meno che trent'anni, mettevano nel bossolo o cappello tante pallottole, quanti i Consiglieri rimasi nella sala, trenta delle quali con inchiuso un polizzino scrittovi *Elector*; e dal *Ballottino* tratta una pallottola per ciascuno de' presenti, a cui toccava il polizzino quegli restava, e gli altri uscivano. Dopo ciò rimborsavano le trenta, di cui nove con altra cedola, e novamente traevano collo stesso ordine e sorte; così continuando che i trenta tornavano a nove, fatti elettori di quaranta simili; i quaranta si riducevano a dodici, che ne chiamavano venticinque; i venticinque a nove, portatori d'altri quarantacinque; e i quarantacinque, scemati in undici nel modo soprascritto, sceglievano altri quarantuno, i quali serrati in conclave nel Palazzo ducale (dove qualche volta stettero anche tredici giorni prima di esser d'accordo), con ventinove voti almeno, finalmente *esaltavano al Trono ducale il Nobile fortunato et eletto*. Colla quale elezione così ravviluppata e vagliata si credettero i Veneziani di cessare tutte le corrottele e le ambizioni che si accendevano per ottenere un grado di tanta eccellenza, ma non pare che vi riuscissero al tutto. [...] Oltracciò, dal 1423 in poi la elezione del Doge non fu più confermata dall'Arengo. Or così eletto il Doge veneto, ebbe da principio altissime preminenze. Amministrava le ragioni civili e criminali, metteva le imposte, convocava a suo talento l'Arengo, eleggeva e rimuoveva gli Ufficiali e punivali in qualunque modo; praticava co' Potentati, se non si trattava di pace, guerra o lega, per le quali cose chiamava il Popolo in piazza; si adottava compagni e successori, il che gli fu disdetto nel 1032; ed era tenuto in tale estimazione ed altezza, che dava la benedizione alla gente, e di lui si cantavano le laudi per le chiese. Ma i frutti amari di quella smodata potenza indussero a moderarla. Da ciò l'ordinamento de' Gran Consiglieri, de' Magistrati del Proprio, del Forestiere, del Piovego, degli Avvocatori, del Senato, la riforma del Gran Consiglio, i Correttori, e la Promissione rinnovabile ad ogni Doge e stretta ognora più; uficj ed ordini che lo privarono de' giudizj, e a poco a poco la podestà ne costrinsero] [...] ¹». PRATI s.v. *dose*: «Doge». FOLENA s.v. *dòse*: «Doge». SALLACH s.v. *dose, doze, doge*: «Doge». CORTELAZZO s.v. *dòse, dùxe*: «Doge (Boerio)».

■ FERRO s.v. *doge*: «Il *Doge* in Venezia è il capo della repubblica, che viene eletto a vita, ed ha la presidenza di tutti i consigli. Fu eletto il primo Doge nell'anno 697, acciocché servisse quasi di vincolo onde unire tra di loro i tribuni che governavano le isole, e mantenerli in un perfetto equilibrio; ecco il primo aspetto dell'aristocrazia Veneziana. Acciocché il doge non potesse usurparsi un potere dispotico, gli furono ben presto dati due tribuni per

¹ Segue la spiegazione della progressiva perdita di potere del doge nel corso dei secoli.

assessori, i quali dovevano esser a parte di tutti gli affari alla dignità ducale appartenenti. Il di lui governo fu circoscritto con precisa legge, che viene riferita dallo storico Andrea Dandolo, *lib. 7. cap. 1*. Essa ordina che il solo Doge presieda, e con moderata giustizia governi il popolo, che abbia l'arbitrio di convocar la concione, costituisca i tribuni, ed i giudici, che nelle cause private amministrino la giustizia sì pei laici che pei chierici, in modo però che gli aggravati possano sempre implorar l'aiuto del doge. Gli arbitrii, che di tempo in tempo si erano presi i Dogi, furono in seguito regolati con molteplici leggi. Furono abolite le colleganze nel Dogado, che si erano introdotte, dandosi per collega al Doge il suo più prossimo consanguineo, il quale succedeva nel Dogado, quando quello morisse; si stabilirono perpetui ed ordinarij due consiglieri negli affari gravi; fu obbligato il Doge a chiamar e pregar i più accreditati cittadini per le consultazioni, il che diede origine al Senato; si creò il Magistrato del Proprio, che fu il primo della corte del Doge, a cui si affidò la giurisdizione civile, e criminale in Venezia; si aggiunsero altri quattro consiglieri ai due moderatori assistenti al fianco dei Dogi, e finalmente fu istituito il primo Maggior Consiglio dei 480 annualmente mutabile, cui fu demandata la distributiva tutta, e la deliberativa ragione. [...] Ecco come gradatamente diminuiva il potere della dignità ducale colla istituzione di nuove magistrature, e consessi. Si aggiunga a ciò la creazione del primo consiglio di XL, la Magistratura dell'Avvogarìa del Comune, gli uffizii del Forestiere, e del Piovego, le preture e podesterie nelle isole del Dogado, la riduzione dei Pregadi a consiglio ordinario, ridotto al numero stabile di sessanta eletti dal Consiglio Maggiore. L'ultimo colpo contro i ducali arbitrii fu l'antica istituzione dei cinque correttori della promission ducale, i quali si rinnovano alla vacanza di ogni Doge prima di eleggerlo, ed hanno la facoltà di proporre al Maggior Consiglio tutto ciò che trovassero richiedersi necessario per l'onore del posto ducale, e per restringere gli arbitrii suoi. [...] Lo stesso oggetto ha anche l'altra Magistratura, che viene eletta tosto ch'è seguita la morte del Doge, quella cioè dei tre inquisitori sopra la di lui vita e mancanze. Molte furono le correzioni sopra i Dogi decretate dal Maggior Consiglio, dal secolo XIII sino al presente. Tuttociò che venne imposto al Doge con replicate leggi si volle rafferma col sacro vincolo del giuramento. [...] Molte furono le incombenze allo stesso Doge commesse. Primieramente quella di vegliare sopra i giudici del palazzo, per l'attenzione e sollecitudine sopra le elezioni agli uffizii, qualora mancasse il numero stabilito; di presiedere ai Consigli Maggiori, e dei Pregadi, di vegliare sopra gli averi del dominio, e sopra la dispensa del pubblico denaro. [...] Si proibì al Doge di uscire dall'isola di Rialto, di fare alcuna negoziazione da sé, o per mezzo di sua famiglia e servi; si vietò non solo ai di lui figliuoli, ma anche ai nipoti, di proporre alcuna legge, decreto, o suggerimento in alcun consesso della Repubblica; non possa aver beni fuori dello Stato, e se ne ha, debba alienarli dopo la elezione: se il Minor Consiglio portasse al Maggiore alcun suggerimento di dar altra forma al governo di Venezia, debba il Doge rinunziar al dogado, ed uscir dal palazzo ducale sotto pena anche di confiscazione. Non abbiano i Dogi alcun arbitrio sopra la promission ducale, con incarico agli Avvogadori di placitarli al Maggior Consiglio, dopo averli precettati di non violarla. [...] Siccome il Doge è il capo della repubblica, e presiede a tutti i consigli, tutti gli editti, i dispacci ecc. principiano col di lui nome. Vengono accordate allo stesso molte prerogative singolarissime di onorificenza esteriore nelle funzioni, nel vestito, e nel corteggio, per mantenere agli occhi del popolo lo splendore di quella dignità. Egli elegge tutti i beneficii della Chiesa di S. Marco, cioè il primicerio, ed i canonici. Non è soggetto il Doge alle leggi e Magistrato delle pompe, e quindi la di lui famiglia e corte possono vestire con lusso. Da tuttociò si vede facilmente, che il Doge di Venezia è colmo di esteriori onorificenze, ma in fatto altra autorità non gode, che quella di un semplice cittadino; che la qualità di capo della repubblica non gli attribuisce un potere superiore agli altri, ma serve soltanto a maggiormente obbligarlo al travaglio per la patria, che le leggi ond'è ristretto il di lui potere, e che lo rendono perpetuamente dipendente,

¹ Cfr. FERRO per l'elenco di obblighi, restrizioni e poteri del Doge nei secoli.

formano il più bello ed armonico sistema di una vera e perpetua aristocrazia».

- lat. DUX (REW 2810; EVLI, DELI s.v. *doge*).

vd. anche *dogado*.

dòte (dos)

s. f. 'beni che la moglie porta al marito all'atto del matrimonio, come contributo agli oneri dello stesso'.

1.62 En qual manera la femena, dapoi la morte de so marito, o dapoi la separacion de collui, pò demandar la dote soa; 1.68 Ila femena vignirà dananti li cùdisi a conseguir e ad scoder la rason della soa dote. (40)

TLIO s.v. *dote*, 1 «Beni che la sposa porta con sé (gen. dalla propria famiglia) all'atto del matrimonio. Locuz. avv. *In dote*», con esempi a partire da *Ranieri* volg., XIII pm. (viterb.); in testi tosc.: Andrea da Grosseto (ed. Selmi), 1268; testi sic.: Giovanni Campulu, 1302/37 (mess.); testi sett. in *Venez.: *Doc. venez., Testamento di Geremia Ghisi*, 1282 (STUSSI 1965).

■ REZASCO s.v. *dote* altri sign. FOLENA s.v. *dota*: «Dote». CORTELAZZO s.v. *dota*: «Dote (Boerio; anche *dote*)». BAMBI s.v. *dòte / dòta*: «*Dos*. – 'Complesso dei beni apportati dalla moglie per concorrere a sostenere gli oneri del matrimonio'. [...] *Dota* e *dote* in questi luoghi rappresentano comunque il primo manifestarsi in volgare della voce latina corrispondente, nel bel mezzo della lunghissima storia dell'istituto, iniziata a Roma antica, [...] e chiusa alla metà degli anni Settanta del secolo scorso con la riforma del diritto di famiglia».

■ FERRO s.v. *dote*: «Questa parola si prende in molti sensi differenti; generalmente si prende per ciò che la donna porta seco nel matrimonio, e qualche volta al contrario significa ciò che il marito dà a sua moglie in grazia del matrimonio. Collo stesso nome si chiamano quei beni che i padri, madri, o altri ascendenti danno ai loro figliuoli, tanto maschi che femmine pel matrimonio; così pure s'intende ciò che viene dato per la fondazione e mantenimento delle chiese, capitoli, seminarii, monasterii, comunità, ospitali, ed altri pii stabilimenti, e finalmente ciò che si dà al monastero quando uno entra in religione. Parlando della dote data dalla moglie al marito, questa significa ordinariamente ciò ch'ella consegna al marito, per dargli aiuto nel portare i pesi del matrimonio [...] Era nondimeno necessaria, anzi essenzialissima la dote per istabilire il matrimonio, quindi [...] *juxta possibilitatem fiat dos*; e da ciò deriva il detto, *ubi matrimonium ibi dos*, ma presentemente la dote non è essenziale al matrimonio. Esamineremo pertanto nel presente articolo, quali persone sieno obbligate a costituire la dote, con quali beni, sino a qual somma, quali sieno i diritti del marito e della moglie sulla dote durante il matrimonio, quali i privilegi della

stessa ecc. Il padre è natural debitore della dote; [...] poiché ad esso appartiene il collocare le proprie figliuole; essendo inoltre la dote in luogo della legittima, la quale è dovuta dal padre. Quindi la dote si chiama un debito. [...] Nel costituire la dote, essa si deve proporzionare per quanto si può alla legittima; e quindi dote congrua si dice quella, che avuto riguardo alla quantità del patrimonio, al numero de' figliuoli del dotante, e alla qualità degli sposi, suole, giusta il costume del paese e delle famiglie, specialmente tra uguali di condizione, costituirsi; questa dote viene anche chiamata dote di *paraggio*. Da questo principio si possono dedurre alcuni assiomi. I. Il padre deve dotar la figlia a norma del suo patrimonio. [...] Morto il padre, corre l'obbligo di dotare le di lui figlie agli eredi del medesimo in solido, cioè ai fratelli. [...] II. Secondo assioma. La dote si dà per alleviare i pesi del matrimonio, ed a ragione, poiché quantunque sia debito del marito l'alimentare la moglie e i figli, pure siccome la moglie ha parte nell'aumento della famiglia, così è conveniente che concorra a sollevarne il peso. Da questo assioma si deduce, che si può costituire in dote ogni cosa ch'è in commercio, e che può esser di uso al marito. [...] Perciò, tanto i mobili come gli stabili possono essere assegnati per conto di dote. [...] Il marito durante il matrimonio lucra tutti i frutti provenienti dalla dote. [...] La dote per altro resta in dominio naturale della donna, essendo essa il di lei patrimonio. [...] La moglie per altro in costanza di matrimonio non può ipotecare, né alienare i fondi dotali, neppure col consenso del marito, e col proprio patto giurato. [...] La dote fu sempre ed è tanto a cuore alle leggi nostre per la sua conservazione, che per costituzioni espresse fu proibita alle donne ogni alienazione, obbligazione, e contratto tra vivi durante il matrimonio dei beni loro dotali e dimissorie, le quali sieno passate nelle mani del marito, come pure degli aumenti di dote, che godono dello stesso privilegio, dichiarando esse nullo e di niun valore ogni contratto pregiudicievole a tali beni. [...] In costanza di matrimonio perde la donna la sua dote, quando per giudizio ecclesiastico venga separata dal marito, come rea d'adulterio, e viene lucrata dal marito medesimo; recupera poi la donna la sua dote, quando di nuovo venga ricevuta dal marito. Per l'adulterio spirituale, ossia pel passaggio della donna ad un'altra religione, essa perde la propria dote, che vien lucrata, non già dal marito, ma dal fisco. Sciolto il matrimonio, si fa il pagamento della dote, e questa per la morte del marito perde il terzo, che si calcola per ducali mille, quando per altro la donna, nel tempo in cui contrasse il matrimonio non fosse vedova, né maggiore di anni ventiquattro. [...] I figliuoli sono gli eredi della dote della loro madre, quando ella non ne disponga altrimenti».

- lat. DŌS (EVLI, DELI s.v. *dote*).

E

embreiadùra, embriviàtura, enbreiadùra, enbriviàtura, enbreviasón (*imbreviatura*)

s. f. ‘atto notarile o altro documento steso in forma abbreviata; memoria scritta dal notaio nel suo protocollo’.

1.36 un altro notero quella carta porà conplir secondo l’embreviatura de quel notero lo qual è morto; 1.36 L’embreviason se de’ cercordar de riga de englastro; 1.36 En la qual embreviatura se de’ contegnir anùnquana causa ch’è dita da coloro, o da cului, li qual prega de questa carta. (7)

TLIO s.v. *imbreviatura*, 1 «Singolo atto o registro di più atti notarili o documenti di altro tipo stesi in forma abbreviata e provvisoria», con tre occorrenze tosc. (*Doc. prat.*, 1275; *Doc. sen.*, 1277-82; *Doc. fior.*, 1285) e una ❁ Venez.: *Doc. venez.*, *Cedola di Tommaso Dandolo*, 1316 (STUSSI 1965). Per quanto riguarda il tipo *embreviason* / *imbreviatura* non si registrano att. in TLIO e *Corpus OVI*. ♦ LEI s.v. *breviarium*: «Lat. mediev. piem. *imbreviatura* f. ‘protocollo, registrazione’ (Carrù 1300, *GascaGlossBellerio* 6), *imbreviatura* (La Morra 1461, *ib.*), lat. mediev. emil. *imbreviatura* (Castellarquato 1445, *SellaEmil*), lat. mediev. istr. *imbreviatura* (Pirano 1307, *SemiGloss*)». ❁ Negli *S.V.* si registrano 6 occorrenze del tipo *embreviadura* (e simili) e una occorrenza di *embreviason*.

■ REZASCO s.v. *imbreviatura*: «Il Libro ove i Notai imbreviavano, ed anche l’Atto imbreviato; diverso dal Protocollo, ove gl’istrumenti erano trascritti distesamente»; s.v. *imbreviare*: «Scrivere o Trascrivere compendiosamente in un libro o registro gli atti od istrumenti rogati da sé o da altrui, e non solo quelli compiuti e pubblicati, ma ancora quelli preparati per aver poi forma pubblica; detto de’ Notai». BAMBI s.v. *abbraviatura*: «*Albreviatura*. – ‘Imbreviatura notarile’. [...] Con l’eccezione del TLIO, i dizionari italiani, anche i più ricchi, conoscono *abbreviatura* solo nel significato di ‘abbreviazione’, [...] di ‘accorciamento’, [...] di ‘compendio’, [...] non però come sinonimo di *imbreviatura*. [...] Il TLIO (s.v., § 3) registra un

passo coevo al nostro, tratto dal costituito senese [1309-10], notevole anche per l'equivalenza che esprime tra la forma con *a-* e la forma con *in-*».

- lat. mediev. IMBREVIATURA, da BREVIĀRE (LEI), deriv. di BRĒVIS (EVLI, DELI s.v. *brève*).

emendàr

▷ V

vd. *mendàr*.

empromesa, empromessa, enpromesa, enpromessa (*repromissa*)

s. f. 'impegno preso in termini legali di fronte ad altri; anche l'eventuale documento o atto'.

locuz. *recever enpromessa*.

3.28 En qual manera li cùdisi saminator de' recevere lo sacramento dele femene chi à marito della quantitate delle soe enpromese per la posesion chi se vende; 3.30 Che eciamdeo le possession vendute et alienate, le qual era obligade alla dote delle femene, posa esser investide per rason dell'empromesse. (41)

TLIO non ha la voce. Nel *Corpus OVI* le forme *emprome(s)sa / enprome(s)sa* sono att. solo in * Venez.: *Pamphilus volg.*, c. 1250; *Doc. venez., Testamento di Geremia Ghisi*, 1282 (STUSSI 1965); *Doc. venez., Deposizione di Matteo a Cartis*, 1300 (STUSSI 1965); *Doc. venez., Deposizione di Nicolo da Fano*, 1306 (STUSSI 1965); *Doc. venez., Deposizione di Michele Zancani*, 1307 (STUSSI 1965); *Doc. venez., Cedola di Natale da Riva*, 1309 (STUSSI 1965); *Doc. venez., Cedola di Caterina Loredan*, 1310 (STUSSI 1965); *Doc. venez., Cedola di Tommaso Romano*, 1310 (STUSSI 1965); *Doc. venez., Cedola di Marino Davanzago*, 1312 (STUSSI 1965); *Doc. venez., Cedola di Michele Zancani*, 1314 (STUSSI 1965); *Doc. venez., Cedola di Pietro Zen*, 1314 (STUSSI 1965); *Doc. venez., Cedola di Piero Donado*, 1317 (STUSSI 1965).

■ PATRIARCHI, BOERIO, REZASCO, FOLENA, CORTELAZZO hanno solo *promessa* (cfr. *promessa*).

■ FERRO ha solo *promessa* (cfr. *promessa*).

- lat. tardo PROMĪSSA, deriv. di PROMĪTTĒRE (REW 6775; EVLI, DELI s.v. *promettere*).

vd. anche *promessa*, *prométer*.

enbreviasón

vd. *enbreviadura*.

encricimento

vd. *cresimento*.

endùsia (*inducia*)

s. f. ‘dilazione, ritardo; termine, scadenza’.

locuz. *domandar e*. ‘richiedere la dilazione di una scadenza’; *sença e*. ‘senza esitazione, immediatamente’; lat. *inducia advocatoris: e. de avogator*.

1.6 el porà domandare endusia per catar avogador de di IIII, et en quella fiada plederà; 1.7 Un comandamento habia sença endusia de avogador collui che clama sovra la investison d’un altro. (10)

TLIO non ha la voce. Nel *Corpus OVI endusia* è documentata solo in esempi tratti da *Legg. sacre Mgl. XXXVIII.110*, XIV sm. (sett.). Per quanto riguarda *indusia* si hanno att. in *Libru di li vitii et di li virtuti*, p. 1347/52-a. 1384/88 (sic.); *Tristano Veneto*, XIV (ven.). Per la forma *indugia*, esempi a partire da Bonvesin, *Volgari*, XIII tu.d. (mil.); in testi tosc.: *Trattati di Albertano volg.*, a. 1287-88 (pis.).

■ PATRIARCHI s.v. *indusio*: «Indugio, dilazione, ritardamento, mora». BOERIO s.v. *indusia*: «Voce antiq. *Indugio* o *Indugia*, Tardanza»; s.v. *indusiar*: «*Indugiare*, Ritardare, Differire»; s.v. *indusio*: «*Indugio*; *Indugia* e *Indugiamento*, Tardanza, Dilazione». CORTELAZZO s.v. *indùsia / indùxia*: «Indugio, tregua (Boerio: voce antiquata)».

- lat. INDŪTĪAE (REW 4388; EVLI, DELI s.v. *indugiare*).

vd. anche *endusiar*.

***endusiar**

endusiado (*causa iudiciata*)

v. tr. ‘ritardare; scadere; temporeggiare’.

1.6 Ma se ’l pledo serà endusiado [*si autem causa fuerit iudiciata*], e no serà data sentencìa, en quella fiada li çùdisi asignirà termene et termini.

TLIO non ha la voce. Nel *Corpus OVI* si attestano esempi di *endusiar(e)* solamente in area sett.: Pseudo-Uguccione, *Istoria*, XIII pm. (lomb.); Cost. Egid., 1357 (umbro-romagn.); Arte Am. Ovid. (D), a. 1388 (ven.); Legg. sacre Mgl. XXXVIII.110, XIV sm. (sett.). Per la forma *indusiar(e)* si hanno esempi sett. a partire da *Cinquanta miracoli*, XIV pm. (ven.). Per la forma *indugiar(e)* si registrano esempi a partire dal tosc. Andrea da Grosseto (ed. Selmi), 1268 (tosc.); testi med. merid.: *Poes. an. perug.*, 1351-52; testi sett.: Bonvesin, *Volgari*, XIII tu.d. (mil.).

■ PATRIARCHI s.v. *indusiare*: «Indugiare, tardare, penare, aspettare». BOERIO s.v. *indusiar*: «Indugiare, Ritardare, Differire». CORTELAZZO s.v. *indusiàr / induxiàr*: «Indugiare, ritardare, differire (Boerio)».

- lat. tardo INDUTIĀRE, deriv. di INDŪTĪAE (REW 4388; EVLI, DELI s.v. *indugiare*).

vd. anche *endùsia*.

enpedegamento (*impeditio*)

s. m. ‘impedimento; azione o causa concreta che ostacola lo svolgimento di un’altra azione’.

1.72 volemo e ordenemo che collui algun enpedegamento no possa far.

TLIO s.v. *impedicamento*, 1 «Azione o causa concreta, materiale o immateriale, che ostacola lo svolgimento di un’altra azione, rendendolo impossibile o comunque più difficile e meno spedito», con due occorrenze: Zuccherò, *Esp. Pater*, XIV in. (fior.) e *Stat. catan.*, c. 1344. Si

attesta anche la locuz. «*Essere, fare impedimento*» in Accurso di Cremona, 1321/37 (mess.) e in *Destr. de Troya*, XIV (napol.). Non ci sono attestazioni sett. del tipo *enpedegamento*.

- lat. tardo deriv. di IMPEDICĀRE (REW 4296; GDLI).

vd. anche *enpedegar*.

enpedegar (*impedire*)

v. tr. ‘impedire, ostacolare lo svolgimento di un’azione’.

1.71 De quelli li qual la rason soa conseguir vorà en li beni del debitor: no possa esser enpedegati da altri credetori; 3.44 illi no llo domanda en fraudo, ni per animo d’enpedegar la rason d’algun. (9)

TLIO s.v. *impedicare*, 1 «Ostacolare lo svolgimento di un’azione, rendendolo impossibile o comunque più difficile e meno spedito; impastoiare, bloccare», con esempi a partire dal tosc.: Ruggieri Apugliese (ed. Contini), XIII m. (sen.); in testi med. / merid.: *Lett. napol.*, 1356; testi sic.: Giovanni Campulu, 1302/37 (mess.). Non ci sono attestazioni del tipo sett.

- lat. tardo IMPEDICĀRE (REW 4296; GDLI; DEI).

vd. anche *enpedegamento*.

enpedimento (*impedimentum*)

s. m. ‘impedimento’.

locuz. *giusto impedimento* ‘divieto imposto dalla legge’, in contesti giuridici.

Pm.22 Ognà fiada ch’ello serà trovado, s’i longamente sia tegnudo en preson, che quello soldo o marinareça ello renda en doplo, e a nui lo bando nostro, s’ello no avese abuto iusto enpedimento.

TLIO s.v. *impedimento*, 1 «Azione o causa concreta, materiale o immateriale, che ostacola lo svolgimento di un’altra azione, rendendolo impossibile o comunque più difficile e meno spedito. [In contesti giuridici o relig., talora preceduto dall’agg. *giusto*:] divieto imposto dalla

legge secolare o divina», con esempi a partire da *Doc. fabr.*, 1186; in testi tosc.: Brunetto Latini, *Rettorica*, c. 1260-61 (fior.); testi sett. in * Venez.: *Doc. venez.*, *Contratto per armamento e noleggio di una galea*, 1311 (STUSSI 1965).

■ REZASCO s.v. *impedimento*: «I. L'Impedire. E particolarmente ciò che impedisce, o l'Essere impedito, di eseguire alcuna cosa imposta dalla legge, o di esercitare un ufficio, un obbligo, e simili: i quali impedimenti si dicono legittimi, quando sono compresi dalla legge fra quelli, pe' quali l'uomo può essere scusato. [...] II. Ciò che si contrappone alle esecuzioni della giustizia».

■ FERRO s.v. *impedimento*: «Impedimento significa l'opposizione o l'ostacolo a qualche cosa, proveniente dal fatto di qualcheduno, come sarebbe un sequestro, o da qualche circostanza, com'è la parentela in grado proibito, che forma un impedimento al matrimonio. Impedimento al matrimonio si prende ordinariamente per una causa la quale impedisce che un matrimonio sia validamente contratto tra certe persone; alle volte per impedimento s'intende l'opposizione che qualcheduno fa alla celebrazione del matrimonio. Gl'impedimenti al matrimonio altri sono fondati nel diritto naturale, altri nel diritto civile, altri nelle leggi ecclesiastiche. Il diritto naturale ha fatto mettere nel numero degl'impedimenti al matrimonio l'errore nella persona, la violenza, l'impotenza, e la parentela in linea retta. E per una conseguenza del diritto medesimo è proibito il matrimonio tra quelli che sono parenti nel primo grado in linea collaterale. [...] Si distinguono due specie d'impedimenti al matrimonio, cioè gl'impedimenti dirimenti, e gli altri detti soltanto impedienti, o proibitivi. [...] Oltre gl'impedimenti al matrimonio vi sono anche gl'impedimenti, ossia ostacoli che vengono opposti alle azioni altrui, e questi servono di scusa. Perché poi l'impedimento possa scusare, deve esser legittimo, cioè tale che non possa esser rimosso in alcuna maniera, o per lo meno con grande difficoltà. Quindi chi fu legittimamente impedito viene scusato per il ritardo, né in pregiudizio del medesimo corre il tempo. [...] L'impedito per fatto di principe non si dice in mora; così pure non viene imputato di negligenza chi viene impedito dalla parte avversaria [...] L'impedimento per altro non si presume, ma si deve provare da quello che asserisce di essere stato impedito; si prova poi col giuramento, ed in altri modi ad arbitrio del giudice, secondo la qualità del fatto, del luogo, e delle persone. [...] L'impedito, quando venga a cessare l'impedimento, deve effettuare ciò che avrebbe fatto se non fosse stato impedito, poich'è scusato solamente dalla contumacia e dal ritardo, e cessando la causa dell'impedimento, viene a cessare ciò che a motivo dell'impedimento stesso fu concesso ed abbonato».

- lat. IMPEDIMENTUM, deriv. di IMPEDĪRE (EVLI, DELI s.v. *impedire*).

enpignorar

vd. *pignorar*.

enprétedo, prétedo (*imprestium, avetaticum*)

▷ V *avetadego*, *avedadego*¹.

s. m. 'prestito; concessione di una somma di denaro con obbligo di restituzione'².

1.57 Se 'l se contignerà en lo breviario che la femena à fato enprestedo [lat. *imprestium*]; Pm.24 Capitolo d'enprestedo [lat. *avetaticum*]. (5)

TLIO s.v. *imprestito*, 1 [Econ./comm.] «Concessione di una somma di denaro con obbligo di restituzione, per lo più dietro pagamento di interessi. Estens. La somma di denaro concessa», con esempi a partire dal ☼ Venez.: *Doc. venez. Testamento di Marino da Canal*, 1282 (STUSSI 1965) (*inprestiti*); *Doc. venez., Cedola di Pietro da Monte*, 1311 (STUSSI 1965) (*enprestedi*); *Stat. venez., Capitolare dei Camarlenghi di Comun*, 1330 (TOMASIN 1997) (*emprestedi*). [Unica altra occorrenza, non venez., in *Stat. ver.*, 1378 (*enprestei*)]. TLIO s.v. *imprestito*, 1 [Econ./comm.] «Avere, ricevere *imprestito*, avere in *imprestito*, ricevere a *imprestito*, togliere a *imprestito*: ottenere una somma di denaro da qno con obbligo di restituzione, per lo più dietro pagamento di interessi», in ☼ Venez.: *Doc. venez., Attergato di Guglielma Venier*, 1287 (STUSSI 1965) (*inprestedi*); *Doc. venez., Deposizione di Vitale Badoero*, 1299 (STUSSI 1965) (*inprestedo*); *Stat. venez., Capitolare dei Camarlenghi di Comun*, 1330 (TOMASIN 1997) (*imprestedo*); *Stat. venez., Capitolare degli Ufficiali sopra Rialto*, 1366 (PRINCIVALLI-ORTALLI 1993) (*imprestedo*, *empresteo*). [Unica altra occorrenza, non venez., in tosc.: *Bibbia* (05), XIV-XV (*imprestito*)]. TLIO s.v. *imprestito*, 1 [Econ./comm.] «Dare ad *imprestito*: concedere una somma di denaro a qno con obbligo di restituzione, per lo più dietro pagamento di interessi» in ☼ Venez.: *Disticha Catonis venez.*, XIII (*enpresteo*). Ulteriore spec. econ. / comm. s.v. *imprestito*, 1 «[Con rif. alla somma di denaro concessa a qno:] *mettere in imprestito*», in ☼ Venez.: *Doc. venez., Cedola di Marino Davanzago*, 1312 (STUSSI 1965) (*inprestehi*). Infine, s.v. *imprestito*, 1 [Econ./comm.] «Locuz. avverb. *A, per imprestito*: con obbligo di restituzione (con rif. a un bene)», in ☼ Venez.: *Doc. venez., Cedola di Marino Lando*, 1313 (STUSSI 1965) (*enprestedho*). [Unica altra occorrenza, non venez., in tosc.: *Bibbia* (09), XIV-XV (*imprestito*)].

¹ KNAPTON 1995: «L'*advetaticum*, o *avetatico*, ricordato nella promissione ducale del 1229 come prelievo ormai affiancato o alternato al prestito forzoso, e che non va identificato né col prestito né col decimo. Si tratta di un prelievo straordinario (ma anche ripetuto) sicuramente in uso nel secolo XII per finanziare spese belliche, poi definito nel 1229 come tassa sostitutiva dell'obbligo di prestare servizio militare (forma impositiva, quest'ultima, destinata a durare nel tempo, ormai scissa dal nome *avetatico*)».

² TRECCANI s.v. *imprestito*: «Anticam. Fu usato anche (soprattutto a Venezia) col sign. di debito pubblico: *camera degli i.* era infatti detto a Venezia l'ufficio che amministrava il debito pubblico».

◆ DELI specifica che «l'it. conobbe anche *imprestito* 'prestito' dalla locuzione *in praestitum dare*, che ha avuto una larga estensione nelle lingue romanze e nei dial. (cfr. Schiaffini in ID VI, 1930, 40)».

■ PATRIARCHI ha solo *imprestare*: «Prestare, dare in presto»; s.v. *prestio*: «*Presto, prestanza, imprestanza*. Esser in prestio. *Stare a pigione*: per metaf. Dicesi delle cose o malfatte, o fuori del proprio luogo». BOERIO s.v. *imprestio*: «*Imprestito o Impresto; Presto; Prestanza; Presta e Accatatura*. Se si tratta di cose non fungibili, cioè non consumabili dicesi legalmente *Imprestito ad uso* o sia *Comodato*. Quindi *Comodatario* a quello che riceve ad imprestito, *Comodante* a colui che presta e *Comodato* all'effetto che vien prestato. Se trattasi di cose fungibili, dicesi *Imprestito di consumazione* o sia *Mutuo*; onde si chiama *Mutuario* colui che riceve ad imprestito, *Mutuante* chi presta e *Mutuata* la cosa che vien prestata». MUTINELLI s.v. *imprestidi*: «“Il doge Vidal Michiel avendo armate 100 galere e 20 navi in 100 giorni contro l'imperator Emanuel (anno 1171), per non essere al muodo de pagar tanta zente per tanti travagli avudi, el deliberò de metter una gravezza egualmente sopra tutti, e fu eletti per suoi Inquisitori che avessero ad inquisir l'haver di cadauno, e le spese di quelli, e batter quelle da conto, e per ogni imposizion a pagar delle 100 parte del netto una, e de quella una parte quante volte la pagassero, a quelli in perpetuo, a loro et a suoi eredi e discendenti, per ogni cento de denari che avessero pagado, li dovesse esser dato ogni anno dal popolo, ovvero dal Comun 4 per 100 de utilità... intesa la condition de cadaun, fu ordenado una Camera, che avesse a scoder detti Imprestidi, e pagar a chi dava imprestido le sue utilità de 4 per 100, et se dovesse pagar de mesi 6 in mesi 6, la metà per volta, a Sestier per Sestier, dal mese di marzo fino al mese di settembre, che se avesse da pagar una metà; e da settembre fino al marzo el resto, et a questa Camera fu eletto tre Scuodidori e Pagadori per esso Dose intitoladi Officiali alla Camera de' Imprestidi”¹. Questa, siccome narra un vecchio cronista, col quale concordano tutti gli altri, fu l'origine di quella gravezza, che si conosceva col nome d'*imprestidi*». REZASCO s.v. *imprestito*: «I. Prestanza; parola primamente usata in Venezia. - CAPPONI N., *Comment.*, 1189: Feronò allegrezza e festa (*i Veneziani*)... , e i loro Imprestiti migliorarono parecchi fiorini per cento. GIANNOTTI, *Op.*, 2, 44: Essendo la Camera... esausta, dette principio agl'imprestiti, siccome noi diciamo (*parla un Veneziano*); cioè ordinò che ciascuno prestasse quella somma di danari che gli fosse imposta, e ne tirasse ogni anno gli utili a ragione di tanto per cento. [...] II. Nel numero del più, significò Monte del Debito Pubblico veneziano. [...] III. Camera degl'Imprestiti. [...]

¹ MUTINELLI s.v. *Ufficiali agl'imprestedi*: «Erano tre e furono instituiti per imporre equamente gl'*imprestidi*, ed esigerli quando venne attuata quella gravezza».

IV. Decima dei prò degl'Imprestiti». FOLENA s.v. *impréstio*: «Prestito». CORTELAZZO s.v. *impréstio, imprèstedo, imprèstido*: «Prestito (Boerio)».

- lat. PRAESTĪTUS, deriv. di PRAESTĀRE (REW 6725; EVLI, DELI s.v. *prestitare*).

*enspensaria

enspensarie, spensarie (*expensas*)

s. f. 'spese, esborsi'.

3.41 li çùdisi asaminatori darà sovra l'investisone e lli proprii delle femene, onde se de' far noticie, cun provida deliberacion çudegemo, a schivar le dilacracion, e eciamdeo l'enspensarie, che lli çùdisi de proprio, li proprii delle femene, li qual serà dati da so predecessor alle femene.

TLIO non ha la voce. Nel *Corpus OVI* non si hanno esempi della forma qui riscontrata *enspensarie*. Viene attestata però la forma *spensarie*, con esempi a partire dal tosc. Albertano volg., 1275 (fiorentino); in testi med. / merid.: *Doc. macer.*, 1287; testi sett.: Bonvesin, *Volgari*, XIII tu.d. (mil.). Numerose attestazioni in * Venez.: *Doc. venez., Capi di accusa in volgare*, 1281/84 (BELLONI-POZZA 1987); *Cronica deli imperadori*, 1301 (venez.); *Doc. venez., Contratto per armamento e noleggio di una galea*, 1311 (STUSSI 1965); *Doc. venez., Cedola di Marco Michel*, 1314 (STUSSI 1965); Paolino Minorita, 1313/15; *Stat. venez., Capitolari per la milizia cittadina*, 1318 (BELLONI-POZZA 1987); *Stat. venez., Capitolare dei Camarlenghi di Comun*, 1330 (TOMASIN 1997); *Stat. venez., Capitolare degli Ufficiali sopra Rialto*, 1366 (PRINCIVALLI-ORTALLI 1993). [Si registra, inoltre, la forma *expensarie* in *Doc. padov.*, c. 1375].

■ BOERIO ha solo *spesa*: «Lo spendere, il costo». REZASCO ha solo *spesa, espesa*: «I. Lo Spendere: Spendio, Spensaria, Spenseria, Spensaria, Dispendio, Dispensa, Dispesa. Quindi Spesa a calcolo fu in Genova ed ora è negli uffizi delle nostre Ragionerie la Spesa impostata nel bilancio per una somma così alla grossa e per opinione». FOLENA ha solo *spesa*: «1. Usato per lo più al pl. spesa, atto dello spendere; quantità o somma di denaro speso. [...] 2. Acquisto». CORTELAZZO ha solo *spesa*: «Spesa». BAMBI s.v. *spésa*: «*Expensa*. – 'Esborso, uscita'. [...] *Expensum* 'esborso, uscita' è anche nel latino classico: i registri di contabilità del *pater familias* erano i *codices accepti et expensis* dove venivano annotate le somme in entrata e in uscita. [...] E il vocabolo – anche al femminile e plurale – veniva usato indipendentemente dal momento genetico dell'obbligazione per indicare gli esborsi che qualcuno avesse fatto, e magari dei quali

si discutesse al fine di una restituzione. [...] Il singolare *spesa* ‘erogazione fatta a favore di qualcuno’ compare in volgare all’inizio del XIII secolo [...] (1211 *Frammenti di un libro di conti di banchieri fiorentini del 1211*); al plurale, proprio come voce d’uscita d’un libro di conti, poco dopo [...] (1233-43 *Libro Mattasalà di Spinello*)».

■ FERRO ha solo *spese*: «Questa parola comprende tutti i dispendii che si fanno in una causa dalla parte vincitrice, e che devono esser pagati dalla parte soccombente, e ciò ben a ragione, affinché non sia lecito e facile a ciascuno di promover litigi, e far dispendiare chi gode dei propri beni. Le spese si chiamano in diritto *expensa litis*, o semplicemente *expensae*; si dicono anche *poena temere litigantium*. [...] Le spese di una lite si dividono in ordinarie e straordinarie; le ordinarie sono quelle stabilite dalla legge, e determinate dalle pubbliche tariffe, per esempio le spese degli atti, le sportule ai giudici, che corrono sotto il nome di caratti, le spese di viaggi, di giornaliero mantenimento ecc. [...] Quando dunque quegli a di cui favore è seguito il giudizio voglia ottenere il pagamento delle sue spese, ne forma la specifica, la presenta, e cita la parte soccombente, se questa comparisce, e si accorda, le spese si tassano d’accordo, ed in caso di qualche differenza, si ricorre al giudice; se poi la parte non comparisce, si fanno tassare le spese in assenza, può per altro lo spedito citare, per nuova tassazione a norma delle tariffe, la quale seguita a norma delle medesime, deesi fare l’immediato pagamento. Le spese straordinarie non comprese nelle tariffe non vengono pagate dalla parte perdente, se non qualora le parti litiganti, o i loro avvocati o procuratori volessero sostenere una causa con ingiustizia manifesta e con frode; suole il giudice condannare anche in queste i principali delle cause stesse, ed alle volte anche gli avvocati, e procuratori medesimi vengono condannati alle spese ordinarie e straordinarie, in pena dell’aperta calunnia, e dell’indebito stancheggio in altrui pregiudizio. Le spese giudiziarie sono in generale personali, e non già solidali tra quelli che sono condannati a pagarle, a meno che non si tratti di materia criminale. La divisione delle spese in materia civile si fa per capi, *et pro numero succumbentium*, e non già in proporzione dell’interesse che ciascheduno aveva di litigare. [...] Oltre le spese giudiziarie, vi sono anche quelle fatte per ristabilire, migliorare, o mantenere una cosa che appartiene ad altri, o che ci appartiene soltanto in parte, o non incommutabilmente. Si distinguono in diritto tre specie di tali spese, cioè le necessarie, le utili, e le voluttuose, e tutte poi si comprendono sotto il nome di miglioramenti. [...] L’uomo in società è tenuto alla contribuzione per sostenere le spese dello stato, dalle quali dipende la conservazione e felicità del medesimo, e ciò deve fare, non già pel timore delle pene che possono meritare quelli che mancano, ma per un sentimento di ragione e di coscienza; imperciocché senza questo soccorso sarebbe necessario che lo stato perisse vittima delle ingiustizie, violenze, divisioni e sedizioni, e sarebbe preda dei suoi vicini, al che lo esporebbero i suoi disordini, e la mancanza di soccorso. Le spese di uno stato sono di molte specie. Ve ne sono di straordinarie in tempo di guerra, e di ordinarie, sempre necessarie, quali sono quelle del mantenimento delle piazze forti, e delle truppe che si devono avere in tempo di pace, i salari degli ufficiali, ed altri pubblici ministri, e degli ambasciatori, quelle che si rendono necessarie per il mantenimento delle strade, dei ponti, della navigazione. Per tutte queste spese dello stato, che possono essere più o meno grandi secondo i tempi, si supplisce col mezzo delle contribuzioni, delle imposte, dei dazii ecc., cioè colle finanze del principato».

- lat. tardo (PECUNIA) EXPENSA, deriv. di EXPENDĒRE (EVLI, DELI s.v. *spendere*).

enstrumento, instrumento (*instrumentum*)

s. m. 'atto pubblico redatto da un notaio'.

1.17 De l'enstrumento d'aver per man sovra alquante cause entradite; 1.47 se algun contra algun lementança farà sovra cause mobil, e non à de ço publico enstrumento, né testimonii; 2.2 Et volemo che allo todor no sia dato l'enstrumento della todoria, ma apresso li çùdisi sia tegnudo. (19)

TLIO non ha la voce. Nel *Corpus OVI* si attestano quattro att. di *enstrumento*: *Stat. perug.*, 1342; *Doc. ver.*, 1356 (due occorrenze); *Doc. padov.*, 1380. Si registra la forma *estrumento* solamente in *Stat. perug.*, 1342. Le forme *instrumento*, *istrumento*, sono molto più frequenti, con esempi a partire da Guido Faba, *Parl.*, c. 1243 (bologn.); in testi tosc.: Restoro d'Arezzo, 1282 (aret.); testi med. / merid.: *Doc. ancon.*, 1345; testi sic.: Accurso di Cremona, 1321/37 (mess.). In ❁ *Venez.: Cronica deli imperadori*, 1301 (*instrumento*); Paolino Minorita, 1313/15; *Stat. venez., Capitolare degli Ufficiali sopra Rialto*, 1366 (PRINCIVALLI- ORTALLI 1993) (*instrumento*); *Libro de conservar sanitate*, XIV sq. (TOMASIN 2010) (*istrumento*).

■ BOERIO ha solo *istromentar*: «Far un istrumento, cioè un atto pubblico notarile per la compera di chi che sia». MUTINELLI s.v. *estrimento*: «Strumento, scrittura pubblica. “Emperzò si ha fatto publico *estrimento* di concordia entro ello e mi, scritto de man de ser pre Nicolò Ferro plovàn de san Stadi”. Così nel testamento di un Viviano Rizzo fatto nell'anno 1334». REZASCO s.v. *instrumento*: «I. Contratto rogato da Notajo, Carta pubblica. [...] II. Dazio degl'istrumenti. Gabella che si pagava in Venezia per gl'istrumenti». FOLENA s.v. *istrumento* registra solo il sign. di «strumento musicale». CORTELAZZO s.v. *instruménto*: «‘Strumento’ (1), specialmente come ‘atto notarile’ (2)».

■ FERRO s.v. *istrumento*: «*Istrumento* significa un titolo, ossia un testimonio di una cosa già fatta, essendo un atto di un pubblico notajo, che ha la facoltà dal principe di firmare le carte dei privati. [...] Quindi gl'istrumenti sono di varie specie, cioè quelli che appartengono ai contratti, quelli di debito, quelli di divisione, di donazione, di dote, di compera, di matrimonio ecc. Dalle nostre leggi, sotto il nome d'istrumento si comprendono anche le carte private, cioè gli obblighi o i pagherò, le carte di debito o di qualunque altra specie. Gli strumenti sono autentici, e fanno piena fede, quando sono muniti di tutti i requisiti voluti dalle leggi; quindi si dicono prove provate, e verità evidenti, quando non vi sia cosa al contrario. [...] Il pubblico istrumento contiene in sé le tre presunzioni del gius, cioè della verità, della solennità, e della volontà delle parti. Esso non si presume simulato, e perciò chi volesse opporre allo stesso deve addurre una piena e concludente prova, perché l'istrumento si presume un caso della legge ed una verità. [...] Molti sono i requisiti e le formalità degl'istrumenti; primieramente devono contenere il luogo in cui vengono fatti, anzi il luogo del luogo. [...] In Venezia per altro per consuetudine non è necessario d'indicare il luogo del luogo. [...] L'invocazione del nome divino non è requisito sostanziale dell'istrumento, quantunque la consuetudine lo ricerchi. È per altro necessario che venga posto nell'istrumento il giorno, il mese, e l'anno,

l'indizione ecc., le quali cose, oltreché far fede della verità del medesimo, servono anche secondo il gius comune per dar la prelazione nelle ipoteche ai creditori anziani. [...] Anche per le nostre leggi gl'istrumenti devono contenere l'anno, il giorno, e l'indizione; attribuiscono per altro l'anzianità ai creditori secondo l'ordine dei tempi, nei quali vengono notificati. [...] L'istrumento di regola non può servire di prova a favore del notaio che lo scrisse, perché il notaio non può scrivere per se stesso alcuna cosa in un istrumento negli atti suoi registrati. [...] Gl'istrumenti rogati da persone che non sono notaj vengono dichiarati nulli. [...] Gl'istrumenti, come pure le altre carte pubbliche, per la loro validità devono essere poste alle stride, cioè pubblicate a tutti quelli che ne possono avere interesse; se per altro l'istrumento pel corso di anni trenta dal giorno in cui fu rogato non verrà posto alle stride, avrà dopo il tempo stesso la forza medesima, come se fosse stato stridato. [...] In Venezia la cancelleria inferiore è il deposito degl'istrumenti tutti dei notai defunti, alla quale dagli eredi dei medesimi devono esser consegnati».

- lat. INSTRUMENTUM (EVLI, DELI s.v. *strumento*).

entradito, intradito (*interdictum*)

s. m. 'interdetto'¹; cioè 'il dire qualche ragione intermedia prima che venisse a risolversi la pendenza civile' (Boerio).

1.6 li çùdisi questo entradito farà, se alli çùdisi parerà che 'll abia rason; 1.16 Che l'entradito no se de' dar si lli çùdesi enprimamente no vega rasonevel cason. (44)

TLIO non ha la voce. Nel *Corpus OVI* non ci sono att. di *entradito*. Per quanto riguarda la forma *intradito* si hanno occorrenze solo sett.: in ❁ *Venez. Doc. venez., Cedola di Marco Navagero*, 1300 (STUSSI 1965); *Doc. venez., Deposizione di Enrico Dolfin*, 1300 (STUSSI 1965); [e un'occorrenza in *Stat. ver.*, 1381].

■ BOERIO s.v. *interdetto*: «*Interdetto*. Termine del Foro ex-Veneto. Era il dire qualche ragione intermedia prima che venisse a risolversi la pendenza civile. *Citare per interdetto*, dicevasi del Provocare la parte avversaria dinanzi al Giudice per esporre le proprie ragioni». REZASCO s.v. *interdetto*: «L'interdire; Interdizione». FOLENA ha solo *interdir*: «Proibire, vietare». CORTELAZZO s.v. *interdito*¹: «Part. pass. 'colpito da divieto, proibito, vietato'»; s.v. *interdito*²: «'Impedimento, ostacolo' (1), 'divieto' (2)»; s.v. *intradido / intradito*: «Part. pass. e agg.

¹ GDLI: «Dir. Stor. Nel diritto romano (e, sul suo modello, nel diritto civile e canonico dell'età intermedia), ordine immediatamente esecutivo, rivolto dal magistrato a un privato su richiesta di un altro privato (o anche rivolto ad ambedue le parti contendenti), ed emesso con procedura sommaria e in via d'urgenza (al fine di impedire che le parti si facessero giustizia da sole e di tutelare così l'ordine pubblico)».

‘interdetto (al commercio)’ nella loc. *tera intradida*».

■ FERRO s.v. *interdetto*: «L’*Interdetto* appresso i Romani era un comando del pretore, col quale egli ordinava o vietava che si facesse qualche cosa in materia di possesso, all’oggetto di ristabilire provvisionalmente ciò ch’era stato alterato con qualche via di fatto, e d’impedire che due contendenti venissero alle mani, intanto che si stabilisse definitivamente sopra le loro rispettive pretese. [...] Vi erano molte divisioni degl’interdetti. Primieramente gl’interdetti si chiamavano proibitori, restitutori, ed esibitori. I proibitori erano quelli coi quali il pretore proibiva di fare qualche cosa; tali erano quelli che si dicevano *quod vi, aut clam, aut precario*, cioè quelli che si davano contro ogni sorta di usurpi violenti, possessi clandestini o precarii: tale era anche l’interdetto, *ne in sacro vel publico loco aedificetur*, e quello *ne quid fiat in flumine publico quo pejus navigetur*. Gl’interdetti restitutori erano quelli coi quali il pretore comandava o di restituire, o di ristabilire qualche cosa, per esempio il possesso tolto. Cogl’interdetti esibitori il pretore ordinava di esibire qualche cosa, cioè di presentare un figliuolo di famiglia o uno schiavo a quello che lo domandava, di comunicare il testamento a tutti quelli che vi erano interessati. Si dividevano inoltre gl’interdetti in tre classi, cioè in quelli che si chiamavano *adipiscendae possessionis, retinendae, e recuperandae*. I primi si accordavano a quelli che non avevano per anco avuto il possesso, e in questa classe ve n’erano di tre sorta; cioè l’interdetto *quorum bonorum, quorum legatorum, e Salvianum*. L’interdetto *quorum bonorum* era quello che si accordava all’erede o successore per prendere il possesso corporale delle cose ereditarie, in luogo di quello che le possedeva come erede o successore, quantunque non lo fosse. Ciò aveva luogo specialmente rispetto al figliuolo emancipato, e preterito nel testamento, per fargli avere l’eredità paterna a fronte dell’erede scritto. In Venezia, in luogo di tale interdetto, si procede colla querela d’*inofficiosità* contro il testamento del padre. [...] L’interdetto *quorum legatorum* si dava all’erede o successore contro i legatari che si erano impadroniti anticipatamente delle cose ad essi legate, affinché l’erede o possessore ricuperandole fosse in istato di esercitare la *falcidia* col mezzo della ritenzione, piuttosto che colla vindicazione. Ma nemmeno questo è in pratica tra noi; poiché non usandosi la detrazione della *falcidia* a favor dell’erede, cui solo toccava distribuire i legati, cessa anche il motivo di usare il detto interdetto. [...] Si chiamava interdetto *Salvianum* quello che il pretore accordava al proprietario di un fondo, per mettersi al possesso delle cose che l’affittuale gli aveva obbligate pegli affitti. [...] Gl’interdetti *retinendae possessionis* avevano luogo quando ciascheduno dei contendenti pretendeva di avere il possesso di una cosa, e voleva custodirla durante la controversia sulla proprietà. Questi erano di due sorta; cioè l’interdetto *uti possidetis*, che aveva luogo pei mobili, e che si accordava a quello che aveva il possesso al tempo in cui veniva domandato l’interdetto; e l’interdetto *Utrubi* pegli immobili, il possesso dei quali si dava a quello che aveva posseduto la maggior parte dell’anno. Ve n’era un terzo conosciuto sotto questi termini, *quod ne vis fiat ei, qui in possessionem missus est*. Vi era un solo interdetto *recuperandae possessionis*, che si diceva *unde vi*, in forza del quale quegli che era stato spogliato del possesso di un fondo, domandava di esservi redintegrato. [...] L’ultima divisione degl’interdetti era in semplici, ed in composti; i semplici avevano luogo quando uno dei due contendenti domandava, e l’altro negava; gl’interdetti composti avevano luogo quando tutti e due domandavano e negavano, cioè quando tutti e due dicevano di avere il possesso. [...] Gl’interdetti, di qualunque sorta essi fossero, avevano la loro particolare denominazione, secondo la materia di cui si trattava. [...] Gl’interdetti che si praticano presentemente, e specialmente nell’ordine di questo foro, sono affatto diversi da quelli dei Romani finora descritti; imperciocché appresso i Romani si consideravano come azioni, nel che rassomigliavano in qualche parte agli atti a legge, che si praticano presso di noi; se non che gl’interdetti del pretore Romano si facevano senza citazione, e ponevano, o preservavano l’interdicente nel possesso, né ammettevano appellazione: quando al contrario negli atti a legge deve percorrere la citazione al possessore, o a chiunque avesse interesse per mettersi in guardia.

Gl'interdetti poi presso di noi sono presso a poco come le eccezioni, essendo essi una specie di appellazione. Quindi l'interdetto si deve da noi necessariamente usare, quando vogliamo opporci agli atti a legge, come sarebbe alle sentenze a legge sopra testamenti, contratti, alle terminazioni di tutela, di commissaria, ecc., non essendo in tali casi permessa l'appellazione. [...] Dalle nostre leggi la parola interdetto viene presa anche in altri significati. Si chiamano *interdetti a legge* i bolli, i sequestri, i chiamori, le contraddizioni ecc. [...] *Interdetti* in diritto canonico si chiamano le censure ecclesiastiche, e le scomuniche generali [...].

- lat. INTERDICTUS (EVLI, DELI s.v. *interdire*).

entrométer, entrométere, entrométre, introméter (*intromettere*)

v. tr. 'introdurre, avviare una causa giudiziale', e qui in particolare 'mettere, o far mettere, un bene del debitore sotto vincolo giudiziario a garanzia dei creditori'.

locuz. *e. l'aver, e. li beni, e. le cause, e. la comesaria, e. la posesion, e. le proprietade.*

1.6 li çùdisi çudegarà, o darà podestade, a colui lo qual clama, ad entrometre li beni del debitor, e quella persona del debitor stea en corte secondo uso, se questo serà domandato da l'ator; 3.36 Che nesun possa entromentre la causa, ni altri caçar de tegnuta, s'ello no serà metudo en tegnuda per lo doxe. (83)

TLIO non ha la voce. Nel *Corpus OVI entrometer(e)* viene documentato a partire dal *Patto Aleppo*, 1225 (ven.); in testi med. / merid.: *Stat. perug.*, 1342. In ☼ Venez.: Paolino Minorita, 1313/15; *Stat. venez., Capitolare dei Camarlenghi di Comun*, 1330 (TOMASIN 1997); *Stat. venez., Capitolare degli Ufficiali sopra Rialto*, 1366 (PRINCIVALLI-ORTALLI 1993). Nel *Corpus OVI intrometer(e)* è documentato con esempi a partire da *Patto Aleppo*, 1225 (ven.); in testi tosc.: *Stat. fior.*, a. 1284; testi med. / merid.: *Cost. Egid.*, 1357 (umbro-romagn.). In ☼ Venez.: *Lett. ven.*, 1312 (DOTTO 2008²); *Lett. ven.*, 1313 (DOTTO 2008²); *Doc. venez., Cedola di Filippa dei Prioli*, 1315 (STUSSI 1965); *Doc. venez., Cedola di Rezerin Zamani*, 1315 (STUSSI 1965); *Stat. venez., Capitolare degli Ufficiali sopra Rialto*, 1366; *Doc. ven.*, 1380 (DOTTO 2008²). ◆ GDLI s.v. *intromettere* specifica che il termine è tipico del «diritto processuale della Repubblica Veneta».

■ BOERIO s.v. *intrometer*: «*Intromettere*, Termine forense ex Veneto, e vale Apprendere i beni d'un Debitore per ordine della giustizia a causazione d'un Creditore»; s.v. *intromesso*: «*Causa intromessa* dicevasi nello stile forense ai tempi del Governo Veneto, Quella che dagli

Avvogadori del Comune era portata alla decisione d'una Quarantia. [...] *Beni intromessi*, dicevasi pur a quei tempi per Beni appresi o sequestrati dal creditore al debitore». MUTINELLI s.v. *intrometer*: «Apprender i beni di un debitore per ordine della Giustizia a cauzione di un creditore, ed anche arrestare. Per decreto del Maggior Consiglio 30 maggio 1486, quelli che andavano vagando intorno ai monasteri di donne potevano “esser intromessi da ogni uno, e massime dalle barche del C. X”»; s.v. *intromessa*: «*Intromessa causa*, si diceva nello stile forense quella che dagli *Avvogadori del Comun* era portata alla decisione di una *Quarantia*». REZASCO s.v. *intromettere*: «I. Ascrivere alcuno in Consiglio, Ordine, Accademia, e simili. [...] II. Intramettere. [...] III. Aver parte nelle faccende pubbliche, o Prendersela. [...] V. Porre in accusa, o in istato d'accusa, in Venezia». CORTELAZZO s.v. *introméter*: «‘Porre in stato di accusa’ (1), ‘sottoporre a giudizio di appello’ (2), ‘porre un bene del debitore sotto vincolo giudiziario a garanzia dei creditori’ (3)».

▀ FERRO ha solo *intromissione* (cfr. *entromessi3n*).

- lat. INTROMITTĒRE (EVLI, DELI s.v. *intromettere*).

vd. anche *entromessi3n*.

entromessi3n, intromissi3n (*intromissio*)

s. f. ‘atto con cui si instaura una causa davanti all’autorit3 giudiziaria’, qui in particolare ‘mettere, o far mettere, un bene del debitore sotto vincolo giudiziario a garanzia dei creditori’.

locuz. *e. la comesaria*.

4.19 Ma se lli sovraditi comessarii la comessaria no entrometar3, o messo spicial no mander3, secondo che de sovra 3 dito, o po l’entromession elli passer3 de questa vita, la comessaria no complida, la comessaria al plui propinquo, o alli plui propinqui, vegna; 4.22 Che lla intromission della comessaria no faça preiudicio alli comessarii en le soe rasone. (3)

TLIO non ha la voce. Nel *Corpus OVI* non si hanno att. delle forme *entromession* ed *intromission*. In *Tristano Veneto*, XIV si registrano le forme *intromission*, *intromession*, *intromesion*, ma con altro sign. generale. ♦ GDLI s.v. *intromettere*: «Termine del diritto processuale della Repubblica Veneta».

■ BOERIO s.v. *intromission*: «*Intromissione*, chiamavasi in T. del Foro ex Veneto, il decreto per cui un Giudice intermedio portava alla cognizione de' Consigli o Tribunali d'appello ordinarii quelle cause, ove non si faceva luogo all'appellazione detta *de sbalzo*. Intromettevano i Magistrati degli Auditori vecchi e nuovi, degli Avvogadori di Comun e del Sindaco. - S'intrometteva (cioè s'insinuava l'affare) per censurare e domandar l'annullazione della Sentenza; quindi non segnnavasi l'atto d'intromissione senza il previo esame della causa». MUTINELLI s.v. *intromissione*: «Erano due i significati di questa parola; si usava cioè per dinotare l'atto del giudice con cui si assicurava dei beni di un debitore per consegnarli al creditore, avvertendo che non potevano essere intromessi i doni, le provvigioni e gli stipendii concessi dal principe, come pure gl'istrumenti rurali e gli animali che servivano all'agricoltura; si usava per dinotar l'atto del giudice, con cui assoggettava al giudizio superiore la sentenza di esso giudice inferiore. Questa *intromissione* era di due specie, quella, cioè, detta *Ne iura partium pereant*, e l'altra chiamata *Viso processu*. Consisteva questa in quell'atto scritto dall'Avvogadore, con cui sottoponeva al Consiglio, cioè al giudice superiore, tutti i capi di disordine, che scoperto avesse nel processo; era usata la prima quando l'Avvogadore, per molte occupazioni, non poteva nel mese fissatogli esaminare il processo, nel qual caso lo intrometteva, senza perciò determinarsi a ordine, o a merito, ma con riserva di prenderlo sollecitamente in esame. Altro in fatto non era tale intromissione che un acquisto di tempo, avvegnaché se le concedeva una forza sospensiva dal giorno, in che era stata segnata, e la forza sospensiva di un altro mese dal giorno, in cui fosse stata dichiarata, cosa che non avrebbe potuto accadere quando si avessero osservate rigorosamente le leggi». CORTELAZZO ha solo *introméter* (cfr. *entrometer*).

■ FERRO s.v. *intromissione*: «Due sono i significati di questa parola. Essa indica primieramente quell'atto del giudice con cui egli si assicura dei beni di un debitore per consegnarli al creditore. Essa indica in secondo luogo quell'atto del giudice, con cui assoggetta al giudizio del sovrano un atto o una sentenza del giudice inferiore. Parlando del primo significato, tutte le sentenze dei Magistrati di prima istanza tanto a legge, che a giustizia, non si possono eseguire, se prima non vengano segnate al Magistrato del sopra Gastaldo. L'esecuzione delle medesime si fa o personalmente, coll'ordinare la ritenzione del debitore, o realmente col pubblicamente fermare, intenuare, e levare le cose dalla proprietà del debitore medesimo, il che vuol dire lo stesso che intromettere. Diverso è poi l'ordine di fare l'intromissione, secondo la diversità del luogo, e secondo la qualità dei beni. Imperciocché quando i beni del debitore sono in Venezia, se sono mobili che si ritrovino appresso terza persona, s'intromettono dal pubblico ministro, e si fanno comandamenti al detentore affinché li presenti, e passato il termine di giorni otto, si fa l'incanto dei mobili, oppure con terminazione del suddetto Magistrato si levano i denari, e ciò quantunque vi fossero sequestri, dovendosi per altro citare chi li fece, acciocché possa godere del beneficio dell'anzianità. Se poi i beni del debitore sono stabili, si fa l'intromissione dello stabile, con comandamento all'affittuale in forma, e poscia si fanno le stride, le quali durano per un mese, e si passa col mezzo di polizze all'incanto dei medesimi, che

si eseguisce a Rialto da un giudice del suddetto Magistrato, potendo comperare anche il creditore medesimo; passato quindi il termine di giorni otto, si gira il denaro al creditore. [...] Le intromissioni per altro non possono pregiudicare ai creditori anziani di tempo nei bolli e sequestri dei mobili, e nelle notificazioni rispetto agli stabili. Quindi le doti, gli affitti di case, ed altri crediti privilegiati non possono esser pregiudicati dalle intromissioni. [...] Molte sono le cose che non possono esser intromesse, cioè i doni, le provvigioni, i salari concessi dal principe, e così pure gl'istrumenti rurali, e gli animali inservienti all'agricoltura. [...] Si praticano le intromissioni anche dagli altri Magistrati, e specialmente dai consigli e collegii, per l'esecuzione dei loro definitivi giudizi. Considerando poi l'*Intromissione* nel secondo significato, cioè come un atto del giudice medio, il quale in via civile assoggetta ad un giudice superiore la sentenza dell'inferiore, oppure in via mista gli assoggetta le querele, ed in via criminale le sentenze condannatorie, molte cose si devono riflettere. Primieramente in via civile gli auditori vecchi per le sentenze delle corti, e di altri Magistrati di prima istanza, e gli auditori nuovi per quelle di fuori, sono il veicolo o canale, per cui passano le sentenze stesse alla giudicatura definitiva dei consigli; poiché appunto contro le appellazioni di tali sentenze si notano in seno di queste Magistrature. Acciocché poi possano passare al giudice definitivo, ricercasi un atto del giudice medio, e questo chiamasi intromissione. [...] Le intromissioni sono di due sorta; l'una chiamasi *viso processu*, ch'è la naturale e la sola conosciuta dalle leggi; l'altra chiamasi *ne jura partium pereant*, ed è un ritrovato non molto antico, ma reso familiare. L'intromissione naturale è quell'atto scritto dall'Avvogadore dopo lo studio delle scritture, col quale sottopone alla cognizione del consiglio il decreto o la sentenza appellata, dichiarando se pretenda farne seguire il taglio per ordine, per merito, o per entrambi; spiegando (in quanto lo pretenda per ordine) tutti i capi di disordine, come abbiamo di sopra accennato, che scuopri nel processo, e sopra i quali pretende di versare col suo placito. L'avvogadore deve spedire tale intromissione in copia al reggimento, onde conosca i punti controversi, e si prepari alla difesa. L'intromissione *ne jura partium pereant* nulla ha di comune coll'intromissione sino ad ora spiegata. Viene essa usata all'avvogaria, quando le molte occupazioni non permettono all'avvogadore d'impossessarsi del processo entro il mese assegnatogli per intromettere: e perciò intromette senza averlo studiato, e per conseguenza senza determinarsi ad intrometterlo per ordine o per merito, riservandosi di esaminare quanto prima la materia, e di deliberare ciò che gli sembrerà giusto. In tal guisa si crede di non violare la legge, e nel tempo stesso di sostenere l'interesse dell'appellante. Studiato poi il processo, l'avvogadore o conferma l'intromissione, o licenzia il reo. Questa specie d'intromissione altro in fatto non è che un acquisto di tempo, avendo essa la forza sospensiva di mese dal giorno che fu segnata, e la forza sospensiva d'un altro mese dal giorno che restò dichiarata, il che non succederebbe quando si osservassero rigorosamente le leggi [...].».

- lat. INTROMISSIO (EVLI, DELI s.v. *intromettere*).

vd. anche *entrométer*.

inventàrio (*inventarium*)

s. m. 'inventario; documento che contiene l'enumerazione e la descrizione di oggetti, documenti e beni esistesti in un determinato tempo e luogo'.

locuz. *far carta de inventario*.

2.13 Lo todor è tegnudo de far rason, se 'l mato tornerà alla possança della mente, de tuti li beni soi, et perço carta de inventario de ço se de' far. (3)

TLIO non ha la voce. Nel *Corpus OVI* la forma *inventario* è documentata a partire da *Stat. perug.*, 1342 (delle 16 occorrenze registrate, 12 sono in questo testo; una in *Doc. imol.*, 1362 e tre in *Doc. perug.*, 1339-67). La forma *inventario* risulta documentata a partire da *Stat. sen.*, 1280-97; in testi med. / merid.: *Cost. Egid.*, 1357 (umbro-romagn.); testi sic.: *Senisio, Caternu*, 1371-81 (sic.). La forma *aventario* è documentata a partire da *Doc. ver.*, 1213; in testi tosc.: *Doc. fior.*, 1272-78.

■ BOERIO s.v. *inventario*, vd. *aventario*: «Voce bassa s.m. *Inventario* o *Nota*, che anche dicesi *Legaggio*, *Carta* o *Libello* in cui sono notate capo per capo le masserizie ed altro che si trova. *Far l'aventario*, *Inventariare*». REZASCO s.v. *inventario*: «I. *Nota* distinta di cose, quali siano, che si fa per accertarne la quantità e qualità e la loro sicurezza [...]». CORTELAZZO s.v. *aventario*: «*Inventario* (Boerio: “voce bassa”)». BAMBI s.v. *inventario*: «*Inventarium*. – ‘Elenco di beni, o di attività e passività’. [...] Il volgare segue pedissequamente l’antecedente latino – diffuso nelle fonti giuridiche – fin quasi dagli albori della nuova lingua, se il vocabolo è attestato già nei primi anni del XIII secolo [...] (1213 *Inventario dei beni di Corradino*)».

■ FERRO s.v. *inventario*: «Si chiama *Inventario* quella carta o libello che contiene una descrizione di beni o di altra cosa. Quindi l’inventario di un’eredità è la numerazione e descrizione degli effetti mobili, dei titoli, e delle carte di un defunto. [...] L’inventario si deve fare da quelli che vogliono accettare l’eredità di un defunto col beneficio della legge, per non essere tenuti al pagamento dei debiti se non dentro i limiti dell’eredità stessa. [...] In questo caso l’inventario si può definire, una descrizione di tutti i beni del defunto, fatta nelle forme dalle leggi stabilite, e citati quelli che possono avervi qualche interesse. Molte sono le solennità ricercate dalle leggi per l’inventario che deve farsi da chi non vuole esser obbligato se non dentro i limiti dell’eredità.¹ [...] Tutte queste solennità volute dal gius comune non vengono però ricercate in tutti i luoghi, dicendosi fatto legittimamente l’inventario quando siano state osservate le regole e i metodi propri dei vari paesi. [...] Un secondo caso in cui è necessario l’inventario è quando il tutore o il commissario testamentario accetta la tutela, o commissaria. Esso deve far eseguire per mano di pubblico notajo un particolare inventario dei beni di qualunque sorta del defunto, presentandolo poi all’ufficio dei cancellieri inferiori, i quali lo ripongono in una cassa separata, acciocché gli eredi in ogni tempo possano esaminare l’amministrazione di quelle cose che dal testatore sono state lasciate e disposte. [...] I tutori legittimi devono pure presentare un distinto inventario delle cose del pupillo, e i tutori dativi, oltre l’inventario, devono anche dare una piegghiera. L’inventario dei beni del pupillo fatto dal tutore prova contro lo stesso, per la qual cosa, terminata la tutela, egli è obbligato alla restituzione di tuttociò che in quello si contiene, e

¹ FERRO continua con l’elenco delle suddette solennità.

a render conto dell'operato. [...] In forza dell'inventario fatto e prodotto dal tutore non è più permesso al medesimo di reclamare contro quello, né di allegare errore. [...] Lo stesso si ordina anche dalle leggi Venete, le quali niegano ascolto al tutore che volesse impugnare l'inventario da lui fatto».

- lat. INVENTĀRĪUM (EVLI, DELI s.v. *inventare*).

investir (*investire*)

v. tr. 'investire; dare il possesso e il godimento di una proprietà o di un bene a qualcuno'.

locuz. *e. possession, e. proprietade*.

1.51 et eciamdeo se llo crededor vorà investir la proprietade del debitor, en quella fiada al crededor serà data envistison; 3.30 Che eciamdeo le possession vendute et alienate, le qual era obligade alla dote delle femene, posa esser investide per rason dell'empromesse; 39 Se la femena à carte de çudegado pò investir la possession de so marito. (44)

TLIO non ha la voce. Nel *Corpus OVI investir(e)* è documentato a partire da *Formula di confessione umbra*, 1065 (norc.); in testi tosc.: *Stat. sen.*, 1343; testi sett. in ☼ Venez.: *Doc. venez., Cedola di Piero Donado*, 1317 (STUSSI 1965). La forma *investir(e)* è documentata a partire da *Doc. cors.*, XII; in testi tosc.: *Lett. sen.*, 1262; testi med. / merid.: *Stat. perug.*, 1342; testi sic.: Giovanni Campulu, c. 1315 (mess.); testi sett. in ☼ Venez.: *Doc. venez., Testamento volgare scritto in Persia*, 1263 (venez.>pis.-lucch.) (STUSSI 1962); *Doc. venez., Testamento di Marino da Canal*, 1282 (STUSSI 1965); *Cronica deli imperadori*, 1301; *Doc. venez., Cedola di Tataro Ruzini*, 1315 (STUSSI 1965); *Doc. venez., Cedola di Tommaso Dandolo*, 1316 (STUSSI 1965); *Stat. venez., Capitolare degli Ufficiali sopra Rialto*, 1366 (PRINCIVALLI-ORTALLI 1993).

■ BOERIO s.v. *investir*: «*Investire*, Dare con certe formalità il titolo e 'l dominio d'un feudo o simile. [...] *Investir danaro*, vale Impiegarlo in compere o a frutto». MUTINELLI s.v. *investir* altri sign. REZASCO s.v. *investire*: «I. Concedere il dominio o Mettere altrui nel dominio. [...] II. Detto delle imposizioni, per Ordinarne la gravezza sopra questa o quella sostanza. [...] III. Detto del danaro, per Impiegarlo. [...] IV. E per Spenderlo». FOLENA s.v. *investir*: «*Investire*, impegnare del denaro allo scopo di farlo fruttare». CORTELAZZO s.v. *investir*: «*Impiegare denaro a frutto*». CRIFÒ s.v. *investire* registra solo il sign. di «*assalire, combattere corpo a corpo*».

■ FERRO ha solo *investitura* (cfr. *investison*).

- lat. INVESTĪRE (EVLI, DELI s.v. *investire*).

vd. anche *desvestir*, *investisón*.

investisón, investisón (*investitio*)

s. f. ‘atto con cui una persona veniva immessa nel possesso di una proprietà o di un bene immobile’; anche ‘documento che registra tale possesso o contratto’.

1.7 Qui clamarà sovra investison d’altrui, habia solamente un comandamento, ni no sia dato a colui endusia d’avogador; 2.5 Dello todor: abia podestade de clamar sovra l’investison, e lli lavoreri, e li qual lo mato à alguna rason; 3.30 Ma se alli çùdisi parerà che questa investison et alienacione sia fate per fraudo en destrimento delle enpromesse, lo pagamento dell’enpromesse debia esser fato. (41)

locuz. *investison quieta* ‘pagata interamente’: 3.14 Se lla invistison no serà quieta, licita causa sia sì allo conprador, come allo vendedor, a recevre le soe cause. (7)

TLIO s.v. *investigione*, 2 [Econ./comm.] «Impiego di una somma di denaro nell’acquisto di un bene», con un’unica attestazione in ❁ Venez.: *Doc. venez., Contratto per compravendita di sapone*, 1302 (STUSSI 1965) (*investixon*). Viene registrata anche un’altra occorrenza in ❁ Venez.: *Cronica deli imperadori*, 1301 (*investixon*), ma con sign. differente: s.v. *investigione*, 1 [Dir.] «Immissione nel possesso di una carica pubblica, laica o ecclesiastica, o di una dignità».

■ BOERIO s.v. *investizion* altro sign. REZASCO s.v. *investigione*: «Investitura»; s.v. *investitura*: «L’Atto dell’investire: Investigione, Investita, Investimento». FOLENA ha solo *investir* (cfr. *investir*). CORTELAZZO s.v. *investizion* riporta un altro sign.: «‘Rivestimento’, nelle navi fasciame».

■ FERRO s.v. *investitura*: «Questa parola deriva dal latino *vestire*, e significa tradizione o concessione del possesso. Si prende alle volte per il diritto di investire, alle volte per l’atto d’investire, qualche volta finalmente per l’istrumento o atto che contiene l’investitura. [...] Anticamente le investiture non si facevano con semplici parole, o con semplice istrumento, ma vi si aggiungevano certi segni esteriori o simboli, per esprimere la traslazione che si faceva della proprietà o del possesso da una persona ad un’altra. Tali simboli erano stabiliti dalle leggi o dalle consuetudini, e per tale effetto si adoperavano le stesse cose appresso quasi tutte le nazioni; si

adoperavano perciò ordinariamente quelle cose che avessero maggior rapporto con quella, di cui si voleva fare la tradizione. [...] Le investiture per l'uso di acque si danno in Venezia dal Magistrato dei beni inculti. [...] L'investitura concessa a favore dei soli maschi discendenti dagli investiti non comprende gli eredi estranei. Cercano i giureconsulti se l'investitura concessa per sé, figliuoli e nipoti abbracci anche i pronipoti, e a quante generazioni si estenda. [...] Quelli che sono compresi e contemplati nelle investiture, possono anche prima che sia aperto il caso del feudo a loro favore, agire per l'effetto che venga dichiarato competere ad essi vocazione e diritto al feudo quando sia per aprirsi il caso».

- lat. INVESTITIO (EVLI, DELI s.v. *investire*).

vd. anche *envestir*.

ereditade

vd. *reditade*.

examinación (examinatio)

s. f. 'esaminazione, esame; analisi e valutazione di atti pubblici'.

locuz. *examinacion delli breviari*.

1.24 Della examinacion delli breviari che se de' far per li cùdisi esaminatori. (2)

TLIO s.v. *esaminazione*, 1 «Considerazione ponderata che produce una riflessione, una valutazione, un giudizio; esame», con due esempi: Accurso di Cremona, 1321/37 (mess.); *Cost. Egid.*, 1357 (umbro-romagn.). TLIO s.v. *esaminazione*, 1.1 [Dir.] «Analisi e valutazione di atti pubblici», con due attestazioni tosc.: *Stat. fior.*, c. 1324; *Stat. pis.*, 1330.

■ BOERIO s.v. *esaminazion*: «Detto da alcuni, lo stesso che *Esame*». REZASCO ha solo *esaminatore* (cfr. *examinador*). FOLENA ha solo *esaminar* (cfr. *examinar*). CORTELAZZO ha solo *esamine*: «Esame, interrogatorio».

■ FERRO ha solo *esaminador* (cfr. *examinador*).

- lat. EXAMINATIO (EVLI, DELI s.v. *esame*).

vd. anche *examinador*, *examinar*.

examinador, examinador, axaminador (*examinator*)

s. m. 'magistrato veneziano (composto da 3 ufficiali) preposto ad esaminare i testimoni dei breviari'.

locuz. *çùdisi e*.

1.24 Della examinacion delli breviari che se de' far per li çùdisi examinadori; 5.12 No vagla la donacion, se doi almen delli examinadori no scrive e· lla carta de donason. (9)

TLIO s.v. *esaminatore*, 1 «Chi analizza con ponderazione o valuta qsa o qno, formulando un giudizio o una riflessione», con due esempi tosc.: Dante, *Convivio*, 1304-7; *Stat. sen.*, 1309-10 (Gangalandi). Si segnala che in alcuni contesti il termine assume il sign. di 'giudice': s.v. *esaminatore*, 1.1 «Chi formula un giudizio (anche in senso religioso); giudice», con una occorrenza in *Chiose Selmiane*, 1321/37 (sen.); s.v. *esaminatore*, 1.2 «Agg. Che ha ruolo di giudice», attestato in *Stat. perug.*, 1342; Boccaccio, *Esposizioni*, 1373-74; Francesco da Buti, *Par.*, 1385/95 (pis.).

■ BOERIO s.v. *esaminador*: «Magistrato dell'Esaminatore dicevasi sotto la Repubblica ad una Magistratura civile di prima istanza, della così chiamata Corte del Doge». MUTINELLI s.v. *esaminador*: «Magistrato all'Esaminador»; s.v. *Magistrato all'Esaminador*: «Istituito nell'anno 1204, si occupava, negli affari civili, dell'esame dei testimonii, d'onde prese la denominazione, della sottoscrizione dei contratti affinché potessero godere dell'anzianità sopra i contraenti di tempo posteriore, concedendo poi bolli e sequestri sopra le rendite e i beni mobili dei debitori. Era pure demandato a questo Magistrato l'argomento delle prelezioni per sangue, ed a lui si rivolgevano le parti affin di rilevare i testamenti fatti per *breviarj*». REZASCO s.v. *esaminatore*: «Giudicato, Corte o Giudici dell'Esaminatore. Magistrato veneziano di tre Ufficiali, istituito nel 1204, ad esaminare i testimoni de' *Breviarj*, a sottoscrivere i contratti, onde acquistassero data certa e precedenza, a concedere i sequestri su le rendite e i beni mobili de' debitori, e a regolare gl'incanti de' beni stabili». FOLENA ha solo *esaminar* (cfr. *examinar*). CORTELAZZO ha solo *esàmine* (cfr. *examinación*).

■ FERRO s.v. *esaminador*: «Questa è una delle Magistrature componenti la corte del Doge. Essa riconosce la sua istituzione nell'anno 1204, come apparisce da una cronaca antica manoscritta. L'oggetto della sua istituzione fu di sollevare il magistrato del Proprio, al quale di giorno in giorno affluivano in copia gli affari civili. Tre principali giurisdizioni furono alla stessa concesse; l'esame dei testimonii, che è una delle prove legali, dal qual esame

appunto prese la denominazione: la sottoscrizione dei contratti, perché possano godere dell'anzianità sopra i contratti posteriori, pel qual effetto fu provvidamente istituito il libro delle notificazioni, in cui vengono registrati i contratti tutti di beni stabili per sicurezza de' contraenti, per evitare le occultazioni dei contratti anteriori, onde impedir le bine vendizioni o ipoteche. [...] Finalmente fu concessa a questa Magistratura la facoltà di conceder bolli e sequestri, cioè interdetti a legge sopra le rendite e beni mobili dei debitori; e si demandò alla medesima la materia delle prelazioni per sangue, o per compere sopra i beni immobili di Venezia e del Dogado. [...] Allo stesso Magistrato si fanno i cogniti dei pegni, e si vendono al pubblico incanto. [...] Perché sieno rilevati i testamenti per brevuario, si produce una supplica allo stesso Magistrato».

- lat. tardo EXAMINĀTOR (EVLI, DELI s.v. *esame*).

vd. anche *examinación, examinar*.

examinar, axaminar (*examinare*)

v. tr. 'esaminare, sottoporre a verifica; interrogare un testimone'.

1.22 Delli testimonii che se de' axaminar per li çùdisi; 1.22 Ordenemo etciamdeo che, quando algune persone dananti li çùdisi in pledo alguna causa vorà testimoniar, dali çùdisi debia eser dilligentemente examine, s'ili dise vero o no. (6)

TLIO s.v. *esaminare*, 1 «Sottoporre ad esame», con esempi a partire dal tosc.: *Fiori di filosafi*, 1271/75 (fior.); in testi med. / merid.: *Lett. napol.*, 1356; testi sic.: Accurso di Cremona, 1321/37 (mess.); testi sett.: *Poes. an. bologn.*, XIII. In * Venez.: Paolino Minorita, 1313/15. In ambito giuridico assume diversi sign. spec.: s.v. *esaminare*, 1.1 «Indagare attraverso interrogatori», con esempi a partire da *Stat. sen.*, 1298; s.v. *esaminare*, 1.1.1 [Dir.] «*Esaminare (i) testimoni*» (accezione registrata negli *S.V.*), con esempi solo in tosc., a partire da *Doc. fior.*, 1279-80 (*Stat. pis.*, 1302; *Stat. sen.*, Addizioni 1298-1309; *Stat. pis.*, 1321; *Stat. volt.*, 1336); s.v. *esaminare*, 1.1.2 [Dir.] «*Esaminare un processo*», con esempi a partire da Giovanni da Vignano, XIII/XIV (bologn.>ven.); in testi tosc.: *Valerio Massimo*, prima red., a. 1338 (fior.). Un altro sign. più generale di riscontra in *esaminare*, 2 «Sottoporre a verifica», con esempi a partire dal tosc.: Andrea da Grosseto (ed. Selmi), 1268; e s.v. *esaminare*, 2.1 [Dir.] «Sottoporre a verifica atti pubblici», con esempi a partire dal tosc.: *Stat. fior.*, 1310/13.

■ BOERIO s.v. *examinar*: «*Esaminare e Disaminare*, Consideratamente discorrere, ventilare». REZASCO s.v. *examinatore* (cfr. *examinador*). FOLENA s.v. *examinar*: «1. Esaminare, osservare attentamente. [...] 2. Giur., sottoporre ad esame, interrogare». CORTELAZZO ha solo *esàmine*

(cfr. *examinación*).

■ FERRO s.v. *esaminador* (cfr. *examinador*).

- lat. EXAMINĀRE (EVLI, DELI s.v. *esame*).

vd. anche *examinación, examinador*.

evacuación, vacuación (*evacuatio*)

s. f. ‘annullamento, invalidamento; cassazione di una legge, di una norma’.

3.40 se 'l serà altra envestison sovra la causa, la qual la femena envestì, l'evacuacion del clamor et dell'envestison ella de' mostrar alli çùdisi; la qual evacuacion envero se de' declarar en la noticia della femena; 3.52 nisuna virtute averà quelle rasone, le qual fo date cun vigor e cun robor contra la vacuacion del clamor, o de l'envistison. (3)

TLIO s.v. *evacuazione* solo sign. medico. Anche s.v. *evacuare* non si registrano sign. spec. giuridici, ma l'ultima accezione può avvicinarsi al sign. qui riscontrato: s.v. *evacuare*, 2 «Rendere vuoto, svuotare», con esempi a partire da Accurso di Cremona, 1321/37 (mess.); in testi tosc.: *Stat. pis.*, 1322-51, [1335]; s.v. *evacuare*, 2.1 «Fig. Rendere vano, inutile, privo di senso», con un solo esempio in *Bibbia* (10), XIV-XV (tosc.).

■ REZASCO s.v. *vacagione*: «VIII. Cassamento di alcuna disposizione o capitolo degli Statuti, fatto dagli Emendatori od Arbitri». CORTELAZZO ha solo *vacuazion*, con il sign. medico di «evacuazione».

- lat. VĀCŪUS (EVLI, DELI s.v. *evacuare*).

vd. anche *evacuar, vacuo*.

evacuar, vacuar (*evacuare*)

v. tr. ‘rigettare, invalidare, rendere nullo, senza valore’, generalmente riferito a un'imputazione o un'obiezione.

1.63 evacuando la carta, elli la taierà, e questo entendemo: quando la carta serà tuta çudegada, ch'ella debia esser taiada e vacuada. (12)

TLIO s.v. *evacuare*, 2 «Rendere vuoto, svuotare», con esempi a partire da Accurso di Cremona, 1321/37 (mess.) e in testi tosc.: *Stat. pis.*, 1322-51, [1335]; s.v. *evacuare*, 2.1 «Fig. Rendere vano, inutile, privo di senso», con un solo esempio in *Bibbia* (10), XIV-XV (tosc.).

■ REZASCO s.v. *vacare*: «VII. Detto di legge, o disposizione di legge e simili, per *Non esistere* o *Mancare di valore*». CORTELAZZO s.v. *evacuar* riporta sign. diversi: «‘Abbandonare’ (1), ‘liberare il corpo dalle scorie dannose’».

- lat. VĀCŪUS (EVLI, DELI s.v. *evacuare*).

vd. anche *evacuación*, *vacuo*.

F

falsadór, fausatór (*falsator*)

s. m. ‘falsificatore; chi pratica frode o contraffazione’.

locuz. *falsador de moneda* ‘falsificatore di monete’.

Pm.20 Sovra colloro li qual fauserà lo sigello del doxe, o della sal, o serà falsador de moneta.

(3)

TLIO s.v. *falsatore*, 1 in senso generale, «Chi pratica la frode o la contraffazione», con esempi a partire da Guido Faba, *Parl.*, c. 1243 (bologn.); in testi tosc.: *Tesoro volg.* (ed. Gaiter), XIII ex. (fior.). Negli *S.V.* il termine si trova sempre nella locuz. *falsatore di moneta, di monete*; TLIO s.v. *falsatore*, 1.1 «Chi produce moneta falsa o alterata. *Falsatore di moneta, di monete*», con esempi a partire dal tosc. *Stat. sen.*, 1309-10 (Gangalandi); in testi sett.: Jacopo della Lana, *Inf.*, 1324-28 (bologn.). Tra tutte le att. riportate nel TLIO non viene registrata la forma *fausator*, e non è attestata nemmeno nel *Corpus OVI*.

■ PATRIARCHI ha solo *falsificare* (cfr. *falsar*). BOERIO s.v. *falsificatòr*: «Falsificatore o Falsatore e Contraffattore. *Falsificator de monede*, Falsamonete o Falsatore di monete». REZASCO s.v. *falsatore*: «Falsario»; s.v. *falsare*: «III. Falsare il conio o la moneta. Fabbricar moneta con falso conio e con valore intrinseco, lega molto da meno della legittima; propriamente parlando, opera clandestina di privati: Falsificarla, Falseggiarla». FOLENA ha solo *falso*: «1. Falso, non vero. [...] 2. Falsificato». CORTELAZZO ha solo *falsario*: «Persona abituata a mentire, fingere, ingannare»; e *falso*: «Falsificato, menzognero».

■ FERRO ha solo *falso*: «Il delitto di falso si commette anche con fatti, nei quali non hanno luogo né le parole, né gli scritti; cioè da quelli, che comperano, o vendono con falsi pesi o misure. Quelli, che alterano e diminuiscono il valore dell'oro e dell'argento, colla mescolanza di altri metalli, quelli che fanno della falsa moneta, e che alterano la vera, quelli che sfigurano o si servono del sigillo del Principe, o di qualche altro pubblico ed autentico impronto»; cfr. anche *falsar*.

- lat. FALSATOR (EVLI, DELI s.v. *falso*).

vd. anche *falsar*.

falsar, fausar (*falsare*)

v. tr. 'falsificare, contraffare'.

Pm.20 Ancora, ordenemo che se algun fauserà lo nostro sigello, o della sal, o serà fausator della nostra moneda, che 'l debia perdre la man; Pm.25 Capitollo sovra colloro li qual falsa la marcadandie. (6)

TLIO s.v. *falsare*, 1 «Riprodurre o produrre qsa con frode in modo che assomigli all'originale o a ciò che dovrebbe essere», con esempi a partire dal tosc. Giordano da Pisa, *Prediche*, 1309 (pis.); in testi med. / merid.: Simone Fidati, *Ordine*, c. 1333 (perug.). Per quanto riguarda il sign. spec. (s.v. *falsare*, 1.3) «Battere moneta di peso e valore minore del dichiarato, o modificare monete sottraendo peso e valore», si registrano tre att.: Dante, *Commedia*, a. 1321; Jacopo della Lana, *Par.*, 1324-28 (bologn.); *Chiose Selmiane*, 1321/37 (sen.). Altro sign. spec. si trova s.v. *falsare*, 1.4 «Truffare sulla quantità di una merce», con un'unica occorrenza in tosc.: *Fioretti S. Francesco*, 1370/90. Si registra un'unica att. in * Venez., ma con sign. diverso: s.v. *falsare*, 4 «Danneggiare o rompere colpendo con forza», in *Proverbia que dicuntur*, XII u.q. Tra tutte le att. riportate nel TLIO non viene registrata la forma *fausar*, e non è attestata nemmeno nel *Corpus OVI*.

■ PATRIARCHI ha solo *falsificare*: «Falsificare una chiave, una moneta. *Falsare, contraffarre*». BOERIO ha solo *falsificatòr* (cfr. *falsadór*). REZASCO s.v. *falsare*: «I. Far cosa contro al vero ed al giusto, dandogliene l'apparenza: Falsificare. Falseggiare. Quindi Falsare la giustizia. [...] II. Falsare le scritture. Fare scritture, imitando l'altrui carattere e le forme delle scritture vere ed autentiche, per ingannare: Falsificarle. [...] III. Falsare il conio o la moneta. Fabbricar moneta con falso conio e con valore intrinseco, lega molto da meno della legittima; propriamente parlando, opera clandestina di privati: Falsificarla, Falseggiarla. [...] IV. Falsare i pesi e le misure. Far misure e pesi furtivamente, non rispondenti al campione prescritto dalla legge, per guadagneria». FOLENA ha solo *falso*: «1. Falso, non vero. [...] 2. Falsificato». CORTELAZZO ha solo *falso*: «Falsificato, menzognero».

■ FERRO ha solo *falso*: «Questo termine, preso come addiettivo, si usa per dinotare qualche cosa contraria alla verità, per esempio un fatto falso, una scrittura falsa, oppure ciò ch'è contrario alla legge, come un peso falso, una falsa misura. [...] Il delitto di falso si commette in tre maniere, cioè con parole, con iscritti, e con fatti senza parole

e senza scritti. [...] Il delitto di falso si commette anche con fatti, nei quali non hanno luogo né le parole, né gli scritti; cioè da quelli, che comperano, o vendono con falsi pesi o misure. Quelli, che alterano e diminuiscono il valore dell'oro e dell'argento, colla mescolanza di altri metalli, quelli che fanno della falsa moneta, e che alterano la vera, quelli che sfigurano o si servono del sigillo del Principe, o di qualche altro pubblico ed autentico impronto. [...] Per le leggi Venete, le pene minacciate contro i falsarii sono sempre relative alla gravità del loro delitto. Quindi coloro che depongono il falso in giudizio, tanto civile che criminale, oppure producono qualche carta falsa, vengono puniti col taglio della lingua e della mano destra. [...] Quelli poi che colla produzione di carte false, o colla deposizione del falso, giungessero a liberare dalla morte un uomo che la merita, oppure a farlo condannare ingiustamente, sono puniti colla pena ordinaria del taglio della testa. [...] I falsificatori del sigillo ducale vanno soggetti al taglio della mano destra. [...] I falsificatori delle mercanzie le perdonano».

- lat. FALSARE (EVLI, DELI s.v. *falso*).

vd. anche *falsadór*.

familial, familias (*familias*)

agg. nella locuz. *fiio / fia familias (filius familias)*: 'il figlio (o la figlia) soggetto ad autorità altrui, in particolare a quella del *pater familias*'.

1.36 Che lla carta la qual fa lo fiilo familias no vaia, s'ello no scriverà en essa doi delli çùdisi saminator; 4.8 Que lli beni a fiiol, o a fiiollii familias, per demessoria lasadi, e delli mobil donadi ali prediti, e de demesoria e done a fiia familial, e de mobelle cause ali prediti donade da çascaduna persona. (7)

TLIO non ha la voce. Nel *Corpus OVI* si hanno alcune att. della locuz. *figlio / figliuolo familias* in *Stat. perug.*, 1342; *Cost. Egid.*, 1357 (umbro-romagn.); *Stat. viterb.*, 1384. ♦ Nel *Dizionario di definizioni giuridiche* si parla di una *actio filii familias corrupti*, rimandando alla *actio de servo corrupti*: «Era l'azione spettante al proprietario dello schiavo contro colui che, con dolo, lo avesse corrotto, sia guastandone i costumi o persuadendolo a commettere una cattiva azione o qualche fatto che gli recasse danno corporale, sia ricettandolo fuggiasco; si poteva pretendere dal corruttore, in virtù di questa azione, il doppio valore del danno sofferto. Essa veniva accordata come *actio utilis* al *paterfamilias* di cui si fosse corrotto un figlio».

▀ FERRO s.v. *famiglia*: «*Famiglia* si prende ordinariamente per l'unione di molte persone legate coi vincoli del sangue o dell'affinità. Si distinguevano appresso i Romani due sorte di famiglia, cioè quella che era *jure proprio* delle persone sottomesse al potere di un medesimo capo o padre di famiglia, o per natura, come i figliuoli naturali e legittimi, o per diritto come i figliuoli adottivi; l'altra sorte di famiglia comprendeva *jure comuni* tutti gli agnati,

e generalmente tutta la cognazione; poiché quantunque dopo la morte del padre di famiglia, ognuno dei figliuoli che erano in suo potere divenisse egli stesso padre di famiglia, nondimeno si consideravano sempre come se fossero della stessa famiglia, poiché nascevano dallo stesso stipite. [...] Col nome di padre di famiglia s'intende in diritto ogni persona maggiore o minore, che gode dei suoi diritti, cioè che non è soggetta all'altrui potestà; e col nome di figliuolo o figliuola di famiglia s'intende egualmente un figliuolo maggiore o minore, che è sotto la paterna potestà. I figliuoli seguono la famiglia del padre, e non quella della madre, cioè portano il nome del padre, e seguono la di lui condizione»; s.v. *figliuolo*: «Figliuoli di famiglia si chiamano quelli che sono sotto la potestà e dipendenza del loro padre, o avo paterno. Quindi non possono da se soli obbligarsi senza il conseuso paterno. Vi sono per altro alcuni casi, nei quali possono contrarre obbligazioni; per esempio quando sono adempite le solennità ricercate dagli statuti nei contratti dei figliuoli di famiglia. [...] Per le leggi Venete sono proibiti i contratti dei figliuoli di famiglia, pupilli, ed altri soggetti all'altrui potestà, e sotto l'altrui commissaria o governo, che ricevessero gioje, robe, o danari, a tempo, a cambio, a livello, o facessero altri simili contratti, e particolarmente promesse di pagamenti al tempo del matrimonio, o della loro elezione a qualche magistratura, e simili, senza il consenso de' padri, tutori, o commissarii, sotto pena della nullità del contratto, anche dopo la morte de' padri, benché fossero stati obbligati i beni proprii del figliuolo di famiglia, della restituzione di quanto avessero per tal causa corrisposto o pagato. [...] I figliuoli di famiglia maggiori di anni venticinque, secondo il gius comune si obbligano insolidariamente in tutti i contratti o quasi contratti, quantunque il padre non acconsenta, o non ratifichi. [...] Il figliuolo che attende al commercio unitamente col padre, e maneggia i di lui affari, può contrarre le relative obbligazioni, ed è tenuto il padre per le medesime. L'età legittima dei figliuoli è quella degli anni sedici. [...] Il figliuolo di famiglia si libera dalla patria potestà col mezzo dell'emancipazione. [...] I figliuoli di famiglia minori di anni venticinque non potevano contrarre matrimonio senza il consenso del loro padre e madre, tutori, e curatori».

- lat. FAMĪLIA (REW 3180; EVLI, DELI s.v. *famiglia*).

fausar

vd. *falsar*.

fausatór

vd. *falsadór*.

fede, fe' (fides)

s. f. 'fede; convinzione della correttezza della controparte'.

locuz. *bona fe'* 'buona fede'

1.32 li rei homini enprenda a oserver fe' alle carte; 3.15 debia far sacramento che a bona fe' çença fraudo el darà overa. (7)

TLIO s.v. *fede*, 3 «Nei rapporti umani e giuridici, convinzione dell'onestà e della correttezza della controparte», con esempi a partire da Guido Faba, *Parl.*, c. 1243 (bologn.); in testi tosc.: Andrea da Grosseto (ed. Selmi), 1268 (tos.); testi sic.: Simone da Lentini, 1358 (sirac.). In ❁ Venez.: *Pamphilus* volg., c. 1250. Per quanto riguarda la locuz. *osservare fede*, qui attestata, s.v. *fede*, 3.6 «Locuz. verb. *Custodire, mantenere, osservare, portare, tenere fede*: rispettare principi di onestà e correttezza nei confronti di una controparte», con esempi a partire da *Poes. an. ravenn.*, 1180/1210; in testi med. / merid.: *St. de Troia e de Roma* Laur., 1252/58 (rom.). In ❁ Venez. si registra un'altra att. (*portar fe'*) nel *Pamphilus* volg., c. 1250. In questo testo è presente, inoltre, la locuz. *ala mia fe'*, s.v. *fede*, 3.13 «Locuz. escl. *Mia fede, alla, per la, sopra la mia fede, in fede mia* [usata per rafforzare un'affermazione o un giuramento, o come semplice intercalare]». Si registra anche un'altra occorrenza del termine in ❁ Venez., ma con sign. differente: *Proverbia que dicuntur*, XII u.q., s.v. *fede*, 1.2.1 [Relig.] «[In unione con speranza e con carità, le altre virtù teologali della religione cristiana, a significare la pienezza del sentimento religioso]».

■ BOERIO s.v. *fede*: «*Fede o Fè, Lealtà, Fedeltà. [...] Fede o Attestato o Certificato*, chiamasi quel documento sia pubblico sia privato che certifica un fatto o una circostanza. *In fede, Alla fede; A fè; A fe' di Dio; Alla fe' buona; [...] modi di giuramento*». REZASCO s.v. *fede*: «I. Sudditanza legata per giuramento, e l'Osservanza di esso: Fedeltà, Lealtà, Leanza, Devozione. [...] IX. Osservanza di qualsivoglia altro patto, promessa, obbligo, scritto o verbale [...]». FOLENA s.v. *fede*: «1. a) Fede, credenza. [...] b) Fiducia prestata a qlcu. [...] 3. Fedeltà; concretamente, promessa o impegno assunto con la parola. [...] 4. Certificato, documento». CORTELAZZO s.v. *fède*: «Lealtà, fedeltà, fiducia (Boerio) (1), [...] 'attestato, certificato' (Boerio) (3); *a fede, de fede* in giuramento (4), [...] *a la fede bona* 'in buona fede', 'alla fine' (6)».

■ FERRO s.v. *fede*: «La *Fede*, ossia fedeltà, è una virtù che consiste nel mantenere fermamente la parola data, le promesse, o le convenzioni; [...] sempreché però non rinchiudano cosa contraria alle leggi naturali, poiché in questo caso la parola data, le promesse fatte, e le obbligazioni contratte sarebbero illecite; ma altrimenti non v'è cosa che possa dispensare dall'obbligazione che si è contratta verso qualcheduno; molto meno è permesso parlando, promettendo, contrattando, di usare equivoci, o altre oscurità nelle parole: questi sono odiosi artifizii»; s.v. *buona fede*: «La *Buona fede* è un'interna sicurezza dell'animo di esser esente da qualunque inganno. [...] Si può considerare la buona fede nel possessore, nei contraenti, nella prescrizione, nei coniugi, e in diversi altri

rapporti, che dalle leggi ci vengono presentati. Possessore di buona fede si chiama quello, che ha ricevuto da un altro buona fede, e in forza d'un titolo legittimo è capace di trasferire la proprietà, una cosa che appartiene ad un terzo. Perciò gode esso possessore e della proprietà e dei frutti, sino a tanto che viene posto in mala fede colla domanda che gli viene fatta dal vero proprietario».

- lat. FĪDES (REW 3285; EVLI, DELI s.v. *fede*)

***ferivolo (frivolo)**

ferivolli (*irritus*)

s. m. 'frivoli: non validi, privi di efficacia'.

1.35 Ma po lo dito tempo vòrdase llo notaro delligentermente ch'ello no faça alguna carta per cason de quello prego, enperçoché dapò chello tempo li diti pregi nui decernemo eser ferivolli e vodi, e de ço sia ascritti tuti li noteri per sacramento.

TLIO s.v. *frivolo*, 1 «Inutile, privo di efficacia», con esempi a partire da *Tesoro* volg. (ed. Gaiter), XIII ex. (fior.).

- lat. FRĪVÖLUS (EVLI, DELI s.v. *frivolo*).

fermeça (*firmitatem*)

s. f. 'fermezza, validità, vigore di leggi e contratti'.

1.23 Et questo ch'è dito, çoè che lli testimonii debia çurare, noi entendemo quando li testimonii sia introduti sovra la principal domandason da plaido, romagnando tute le altre sovradite cause en la soa fermeça. (3)

TLIO non ha la voce. Nel *Corpus OVI* la forma *fermeça* è documentata a partire da *Stat. fior.*, 1280-98; in testi med. / merid.: *Stat. perug.*, 1342; testi sett. in ❁ Venez.: *Doc. venez.*, *Deposizione di Vidal Badoero*, 1299 (STUSSI 1965); *Doc. venez.*, *Contratto fra Bertuzi e Piero da Molin*, 1314 (STUSSI 1965); Fr. Grioni, *Santo Stady*, a. 1321; *Stat. venez.*, *Capitolare dei Camarlenghi di Comun*, 1330 (TOMASIN 1997); *Stat. venez.*, *Capitolare degli Ufficiali sopra Rialto*, 1366 (PRINCIVALLI-ORTALLI 1993). [Si registrano anche altre occorrenze, ma in contesto religioso].

■ REZASCO s.v. *fermezza*: « I. Validità, parlandosi di leggi, decreti, contratti, trattati, e simili. [...] II. *Per fermezza di ciò*. Frase usata nelle sottoscrizioni de' contratti come *Per fede, Per chiarezza di ciò*».

- lat. FĪRMĪTAS (EVLI, DELI s.v. *fermo*).

fideiusór, fideiussór, fidensór (*fideiussor*)

s. m. 'chi assume l'obbligo di pagare il debito altrui mediante il contratto di fideiussione'.

1.30 cusi dicemo che llo fidensor della vadia, e lli testimoni li qual vorà testimoniar, de' andar ananti la presençia delli çùdisi; 1.54 ella farà provar allo so fideiussor della soa enpromessa, e delli so done, le qual pertèn a quello aver da parte de so marito; et lo fideiussor de' de ço far breviario, enfra XXX dì dal tempo che serà dato la vadia. (3)

TLIO s.v. *fideiussore*, 1 [Dir.] «Chi garantisce, nei confronti del creditore, l'estinzione di un debito contratto da altri, con occorrenze solo sett., la più antica in ☼ Venez.: *Stat.venez., Capitolare degli Ufficiali sopra Rialto*, 1366 (PRINCIVALLI-ORTALLI 1993) (*fideiussor*). [Le altre due occorrenze sono *fixor* in *Doc. padov.*, c. 1370 e *fisore* in *Doc. padov.*, c. 1375].

■ REZASCO s.v. *fidejussore*: «Mallevadore».

■ FERRO s.v. *fidejussore*: «Il *Fidejussore*, che da noi si chiama *pieggio*, è quegli che si obbliga per i debiti d'un altro, promettendo di pagare per esso nel caso ch'egli non soddisfacesse il suo creditore. [...] Il *fidejussore* è differente dal coobligato in ciò, che questo entra direttamente nella obbligazion principale cogli altri obbligati, e il *fidejussore* non si obbliga che sussidiariamente, pel caso che il debitore principale non soddisfaccia. Il *fidejussore* poi è *principale*, quando assume l'obbligazione di pagare in caso che non venga fatto il pagamento del debitore, è *sucedaneo* quando assume sotto la stessa condizione l'obbligazione di un primo *fidejussore*. Quindi si distingue il *fidejussore* del *fidejussore*, ed il *fidejussore* del principale debitore. [...] La formalità delle stipulazioni per interrogazioni e risposte, che era in uso appresso i Romani, e necessaria per le *fidejussioni*, non si pratica presentemente; i *fidejussori* si obbligano nel modo stesso che i principali obbligati, senza alcuna particolare solennità di parole, e senza che vi sia bisogno della presenza del *fideiussore*, bastando anche una procura da esso firmata. [...] Vengono liberati i *fidejussori*, quando i beni del principal debitore furono confiscati come bastanti per fare il pagamento; [...] lo stesso dicasi se venga prorogato il pagamento in forza di una convenzione fatta tra il creditore ed il debitore, senza il consenso del *fidejussore*».

- lat. tardo FIDEIUSSOR, deriv. di FIDEIUSSIO (EVLI, DELI s.v. *fideiussione*).

fito, afito, alfito (*fictus*)

s. m. ‘affitto, locazione; cessione temporanea di un bene in cambio di un compenso’.

locuz. *tenere, essere a fitto* ‘avere, prendere in locazione’; *dare a fitto* ‘dare in locazione’.

1.1 Delle cause stabel delli monesterii, li qual àn de rendeda ogni anno, çoè saline, vigne, aque, molini, masone, staçone circa Riolto, delle qual se receve fiti, no se porà alienar; 3.8 Delli fiti o delle pison delle cha’; 3.8 Cognosando ch’ell’era malvàsia causa che llo signor sia defraudato dello so fito, nui ordenemo che se algun sta a fito en la ca’ d’algun, o receve, o ten la cha’ a fito, lo signor dela casa per soa hotoritade possa a collui tor pegno per rason del fito. (18)

TLIO s.v. *fitto*, 1 «Cessione temporanea di un bene (gen. immobile, ma anche mobile) in cambio di un compenso», con esempi a partire dal tosc. *Doc. aret.*, 1240 (*ficto*); in testi med. / merid.: *Doc. orviet.*, 1339-68 (*fitto*); testi sic.: *Doc. sic.*, 1380 (*ficto*); testi sett.: *Doc. padov.*, 1340 (*fiti*). TLIO s.v. *fitto*, 1.1 locuz. verb. «*Avere, prendere, ritogliere, tenere, togliere a fitto*: avere, prendere in locazione», presenta esempi a partire dal tosc. *Doc. fior.*, 1272-78; in testi med. / merid.: *Doc. castell.*, 1361-87; testi sett.: *Stat. vicent.*, 1348. In ❁ Venez.: *Stat. venez., Capitolare degli Ufficiali sopra Rialto*, 1366 (PRINCIVALLI-ORTALLI 1993) (*lo qual à staçon del Comun a ficto*). Per quanto riguarda la locuz. verb. «*Dare a fitto*: dare in locazione» (s.v. *fitto*, 1.2) si registrano esempi a partire dal tosc. *Libro mem. Donato*, 1279-1302 (lucch.); in testi med. / merid.: *Doc. castell.*, 1361-87. Si riporta, inoltre, un’ulteriore sign. s.v. *fitto*, 2 «Compenso (in denaro o in natura) dovuto a chi cede temporaneamente un bene a qno», con esempi a partire da *Doc. aret.*, 1240; in testi med. / merid.: *Doc. castell.*, 1361-87; testi sett.: Bonvesin, *Volgari*, XIII tu.d. (mil.). In ❁ Venez.: *Doc. venez., Cedola di Maria vedova di Grandonio di Troia*, 1297 (STUSSI 1965); *Stat. venez., Capitolare degli Ufficiali sopra Rialto*, 1366 (PRINCIVALLI-ORTALLI 1993).

■ PATRIARCHI s.v. *fito dela casa*: «*Pigione. Terratico. Affitto che si riceve dai terreni*»; s.v. *fitare*: «*Appigionare; dar a pigione; e si dice delle case. Affittare, dare a fitto, allogare, si dice de poderi*». BOERIO s.v. *fito*: «*Pigione o Fitto, dicesi Il prezzo che si paga da’ Fittaiuoli delle case. Terratico, l’affitto che si riceve da’ terreni*»; s.v. *afito*: «*Fitto ed anche Affitto, il Prezzo che di paga da’ fittaiuoli della possessione. Pigione è il prezzo per uso di casa o d’altra abitazione. Allogagione o Allogamento, s’appropriano ad uno od all’altro prezzo. Terratico è l’Affitto che si riceve dalla terra. [...] Dar in afito, Appigionare, Locare. – Tor in afito, Prendere*

a pigione, a fitto o ad affitto. – *Ricondurre un podere*, Prenderlo di nuovo a fitto»; s.v. *fitàr*: «*Appigionare; Dar a pigione*, dicesi delle Case. – *Affittare; Dare a fitto*, o *Allogare*, dicesi de' Poderi». REZASCO s.v. *affitto* ha solo: «Affitto di corte. Vedi *Corte*»; s.v. *corte*: «VI. Affitto di corte. Nel Friuli, Feudo semplice censuale, ed il Censo che ne proveniva; i quali Feudi per una terra, o meglio per un manso, dato a livello, portarono da principio l'obbligo al vassallo di servire il Signore, cioè il Patriarca di Aquileja, nella sua corte in varj mestieri ed ufficj; quindi detti ancora Feudi ministeriali; che riusciti all'ultimo semplici livelli, s'incominciarono ad alienare od affrancare nel 1645, e se ne compì l'affrancazione nel 1696». FOLENA s.v. *fitto*: «1. Pigione, prezzo dovuto come compenso dell'alloggio. [...] 2. Affitto, locazione». CORTELAZZO s.v. *fitto*: «Affitto (Boerio)». BAMBI s.v. *fitto*: «*Pensio sive census*. – 'Corrispettivo pagato per il godimento del bene, canone'. [...] La formula si riferisce a un contratto di enfiteusi o livello, ma che poteva prendere anche il nome di *fitto*. E *fitto* è la somma periodicamente pagata dall'enfiteuta al concedente. [...] Quanto ai corrispettivi latini *census* e *pensio*, il primo anche nel Codice di Giustiniano poteva indicare una 'tassa', un 'tributo', ma poi tra alto e basso medioevo diverrà termine in grado di indicare qualsiasi tipo di 'prestazione periodica'; *pensio* è già 'canone d'affitto' in Svetonio e il medioevo seguita l'accezione, ad esempio negli statuti pistoiesi del XII secolo [...] (*Breve dei consoli* 1140-1180)».

■ FERRO ha solo *affittanza*: «L'*affittanza* è un contratto di buona fede e di consenso reciproco, in forza del quale una persona gode per un certo limitato tempo l'uso de' beni di un'altra, esborsando per tale effetto una convenuta somma di danaro, o altro equivalente. [...] In generale l'*affittanza* comprende qualunque livello, censo, enfiteusi. [...] In Venezia i beni del pubblico si dividono in stabili, ed in finanze: [...] quanto agli stabili, vengono i medesimi affittati ai particolari, e le affittanze si rilasciano dal Magistrato delle Rason Vecchie. Essendo pertanto l'*affittanza* un contratto di consenso, ne segue, non esser necessaria alcuna solennità né di parole, né di scrittura per formarlo; quando per altro sia di piacere alle parti, possono registrarsi in iscritto le condizioni del medesimo. [...] Anticamente in Venezia le affittanze che eccedevano i due anni, non avevano alcun valore, se non venivano stipulate per mano di pubblico notajo, come pure quelle che non erano autenticate colla sottoscrizione di due giudici dell'Esaminador. [...] Questa legge per altro non è osservata al presente, ed è affatto fuor di uso; poiché è necessario il solo requisito della notificazione nell'ufficio del magistrato suddetto, non per la validità delle affittanze, ma per il beneficio dell'anzianità ai posteriori contraenti; e per l'effetto medesimo è necessaria pure la notificazione in tutta la terra ferma. [...] Quindi tutto giorno si formano affittanze privatamente, le quali ricevono la loro forza dalla sola sottoscrizione delle parti contraenti. [...] Tra noi tutto dipende dai patti; per lo più le affittanze incominciano, e si pagano gli affitti comunemente nel giorno di S. Martino, e specialmente nelle campagne; e si possono estendere anche sino agli anni 29, quando si tratti di affittare beni de' secolari. [...] Dalla natura dell'*affittanza* ne segue, che si possano affittare tutte le cose che sono in commercio. [...] Le regole nelle affittanze, dalle quali nascono le reciproche obbligazioni del locatore, e del conduttore, dipendono dai patti espressi

nelle medesime: certo è che se si tratti di case, queste devono esser consegnate dal locatore in ottimo stato, e il conduttore deve esborsare al tempo convenuto l'affitto, che tra noi si suole anticipatamente esigere»¹.

- lat. FĪCTUS (EVLI, DELI s.v. *fitto*).

forço (*fortio*)

s. m. 'violenza'; 'delitto di pubblica violenza' (Boerio).

5.12 De forço [titolo del cap.]; 5.18 De un comandamento solamente che se de' far de raubarìa, de preda, de furto, de forço e delle altre cause che se conten e llo capitollo. (6)

TLIO s.v. *forzo*, 3 «Costrizione fisica o morale esercitata nei confronti di qno», con due occorrenze: Guittone, *Rime* (ed. Egidi), a. 1294 (tos.); *Tristano Veneto*, XIV, nel quale viene segnalata anche la presenza della locuz. avv. «*A forzo*: con violenza». In *Tristano Cors.*, XIV ex. (ven.) viene registrata un'ulteriore accezione: «Locuz. verb. *Fare forzo*: indurre ad agire contro la volontà con l'uso della violenza». Un sign. più spec. si trova s.v. *forzo*, 3.2 «Costrizione esercitata su qno affinché soggiaccia a un impulso carnale», attestato in *Commento a Ars am.* (D), a. 1388 (ven.), e nello stesso testo si registra l'utilizzo particolare della «Locuz. verb. *Fare forzo* (a qno): stuprare».

■ BOERIO [ed. 1856]² s.v. *forzo*: «Vocabolo antico, ma specialmente dello Statuto Veneto tradotto, con cui era indicato il *Delitto di pubblica violenza*. Vedasi lo Statuto del Doge Tiepolo, Lib. V cap. XII del Forzo». REZASCO s.v. *forzo* con altro sign.: «Aggiunta straordinaria di Ufficiali a qualche Magistrato, e segnatamente alla Corte dei Giudici; in Cipro, sotto la Signoria veneta; simigliante allo Sforzo degli eserciti». CORTELAZZO s.v. *forzo* con altro sign.: «'Il grosso (di uomini)' (Boerio con altro senso) (1)». CRIFÒ s.v. *forzo* con altro sign.: «'Sforzo'. [...] 'La parte più cospicua, il grosso; contingente militare'. [...] Locuz. verb. *Esser forzo* 'essere necessario' (di far qsa)».

- lat. FORTIA (EVLI s.v. *forza*; DELI s.v. *forte*).

¹ Cfr. FERRO per informazioni più dettagliate sul contratto di affitto.

² Il termine non è presente nell'ed. del 1829.

forestèr, foristèr (*forinsecus*)

[1] s. m. ‘forestiero; straniero’.

1.67 Quando algun venedego se llamenta de algun forester, allo doxe de’ andar et mostrar ch’ell’abia rason contra collui; 1.70 Se llo venedego alienerà la soa rason en lo forester: dananti qualli çùdisi demanderà lo forister; 3.57 Se ’l forester envistirà alguna possession sovra la qual lo venedego clamarà; 4.1 se ’l testamento serà fato per notero forester. (43)

[2] nella locuz. *çùdisi de forester* ‘Magistrato del forestier’, antica Magistratura e uno dei Tribunali Civili di Venezia.

1.44 Lo statuto: en qual manera lo venedego dello debito de libr. L e en çó posa conseguer la so rason dananti li çudisi de forester; 3.9 et questo plaido sia ananti li çudisi de forester, e non abia se no un comandamento sença endusia d’avogador. (4)

TLIO non ha la voce, riporta solo il sost. femm. s.v. *forestiera*, 1 «Donna originaria di un paese diverso da quello in cui si trova», con due att. in tosc.: *Novelle Panciatich.*, XIV m. (fior.); Boccaccio, *Esposizioni*, 1373-74. TLIO s.v. *forinseco*, 1 «Situato al di fuori (di confini det.), esterno», con un’unica occorrenza in tosc.: Anonimo fiorentino, XIV (fior.) (*forinseche pugne*). Nel *Corpus OVI* la forma *forester* è documentata a partire da Brunetto Latini, *Tesoretto*, a. 1274 (fior.); in testi med. / merid.: Armannino, *Fiorita* (14), p. 1325 (abruzz.). Tra i testi sett. l’att. più antica è ❁ Venez.: *Doc. venez., Deposizione di Giovanni prete di San Moisè*, 1305 (STUSSI 1965); *Lio Mazor* 1312-14 (ELSHEIKH 1999); Paolino Minorita, 1313/15; *Stat. venez., Capitolare dei vaiai*, c. 1334 (MONTICOLO-BESTA 1914); *Stat. venez., Capitolare dei bottai dell’ottobre* 1338 (MONTICOLO 1905); *Stat. venez., Capitolare degli Ufficiali sopra Rialto*, 1366 (PRINCIVALLI-ORTALLI 1993); *Stat. venez., Capitolare dei vaiai. Addizioni*, 1335-1370 (MONTICOLO-BESTA 1914). Non ci sono occorrenze Venez. della forma *forister* (con esempi a partire da *Stat. pis.*, a. 1327) e della forma *foristier* (quest’ultima non attestata negli *S.V.*) (es. a partire da *Stat. sen.*, 1280-97). ❁ Negli *S.V.* la forma *forester* (30) è molto più frequente rispetto a *forister* (13). ❁ DU CANGE s.v. *forinseci*: «Extranei, habitantes extra burgum, in Legibus Burgor. Scotior. cap. 3. *Albanati Forinseci*, in Charta Philippi Aug. ann. 1222. apud D. Brussel tom. 2. de Feudorum usu pag. 949. Jo. de Janua: “*Forinsecus*, Extraneus, de foris veniens vel existens”. Gloss. Lat. Gall. Sangerman.: “*Forinsecus*, *Estains*, *dehors*, *forain*”. Kennettus in Gloss. ad calcem antiqu. Ambrosden.: “Excepto uno felione *Forinseco* illius croftæ versus austrum ad faciendam quandam viam”».

■ PATRIARCHI ha solo *foresto*: «*Forestiere, straniero, oste*»; e *forestaria*: «*Foresteria. Moltitudine di forestieri*». BOERIO s.v. *forestier / foresto*: «*Forestiere; Forestiero, quasi extra fores; Straniero. [...] Magistrato del forestier, detto anticamente alla latina de Forinseco, antica Magistratura e uno de' Tribunali Civili di prima istanza della cessata Repubblica Veneta, che giudicava delle proprietà forestiere; ed era una di quelle Magistrature che componevano la così detta, Corte del Doge*». MUTINELLI s.v. *foristier* rimanda a *Magistrato del forestier*: «*Antichissimo, e coevo all'ingrandimento del commercio dei Veneziani, avvenuto particolarmente nel duodecimo secolo. Nell'anno 1287 trovasi una legge, la quale limita il diritto di giudicare le liti tra Veneto e forestiero: nel 1318 affidarono al Magistrato del forestier tutti gli oggetti di navigazione mercantile, cioè le quistioni tra capitani di navigli e i marinai loro come pur quelle dei mercanti caricatori sopra i detti navigli. Tre giudici componevano il magistrato, e per legge 22 giugno 1522 doveano giurare di amministrare in ciaschedun giorno giustizia, di farsi leggere in ciaschedun mese, onde eseguirlo, il capitolar del Magistrato, e di non abbandonarlo né pur per il corso di giorni trenta in pena di perder l'ufficio. Venivano poi da questo medesimo Magistrato del forestiere, e in verità molto curiosamente, intimati i *cogniti* agl'inquilini di case, o di altri stabili, nella città e nel Dogado»; s.v. *forinsecus*: «*Forestiero, straniero*». REZASCO s.v. *forestiere / forastiere*: «*I. Chi è d'altra patria, e specialmente d'altro Stato. [...] II. Chi è d'altro Comune, nello stesso Stato; opposto ad Originario. [...] IV. Giudici o Corte del Forestiero. Magistrato veneziano di tre Ufficiali, introdotto nel 1287, il quale giudicava le controversie tra Veneziano e Forestiero e tra forestiero e forestiero, quelle fra' capitani di nave e loro ufficiali e marinai, quelle fra i marinai e i mercanti, e le altre riguardanti i fitti de' beni stabili*». PRATI ha solo *foresto*: «*Forestiere*». FOLENA s.v. *forestier / forastier*: «*Forestiero*». CORTELAZZO s.v. *forestièr*: «*Forestiero, straniero*».*

■ FERRO s.v. *forestiere*: «*La Magistratura detta del Forestiere, una cioè di quelle che compongono la corte del Doge, è coeva all'ingrandimento del commercio Veneto, nel secolo duodecimo. La moltitudine dei mercanti forestieri, il concorso di naviganti, e di gente di mare portava seco certamente un numero infinito di questioni e forensi litigi. Il Magistrato che allora era destinato alla decisione delle liti, a motivo delle numerose contese, non poteva sollecitamente decidere le varie quistioni, e perciò fu staccata dallo stesso la giudicatura dei forestieri, e fu demandata al nuovo Magistrato, che perciò fu detto del Forestiere, lasciando all'altro, che si chiamava dei tre giudici del palazzo o corte del Doge, la giudicatura dei nazionali Veneziani, per la qual cosa fu chiamato magistrato del Proprio. La legge più antica che abbiamo, rapporto alla giurisdizione del Magistrato del Forestiere, è quella dell'anno 1287, la quale limita il diritto di giudicare le liti tra Veneto e forestiere, o tra due forestieri, con lo stesso rito e formule pratiche di ordine civile, che vengono osservate dall'altro Magistrato. [...] Nel 1338, 11 Novembre, furono applicate al detto ufficio del Forestiere le materie degli affitti Veneti, e quelle della navigazione, cioè le cause fra capitani, loro ufficiali, e marinai, come pure coi mercadanti, che hanno caricato sopra le navi. La legge per altro che dà un intero sistema, tanto in linea di polizia quanto di giurisdizione, a questa Magistratura, è*

dell'anno 1522, 22 Giugno. [...] L'altra parte della legge stabilisce le attribuzioni di questo Magistrato: cioè di decidere le liti relative alle navi; di definir le quistioni tutte tra Veneto ed estero, o tra due esteri, secondo la forma dei patti colle altre nazioni, e se non vi fossero patti, secondo gli statuti o consuetudini Veneziane; di decidere le contese per affitti di beni stabili, e fondi Veneti; e finalmente tutte quelle cause che fossero ad essi delegate dal Doge, e suo Minor Consiglio. I giudici sono in numero di tre, e la loro durata nell'uffizio è di mesi sedici. [...] *Forestiere* dicesi anche quello, che è nativo di uno stato straniero, ed è soggetto alla giurisdizione di altro principe, né ha domicilio o abitazione in altro luogo. [...] Quando i forestieri vanno ad abitare in uno stato estero, per poco o per molto tempo, sono obbligati alla osservanza delle leggi dello stesso; quindi nei casi criminali viene giudicato dal giudice del luogo in cui si ritrova; volendo esercitare contro qualcheduno un'azione, deve attenersi alle leggi del paese.¹ [...] Il foro competente pei forestieri nelle questioni che hanno tra di loro è il Magistrato del Forestiere, così pure in tutte le cause tra Veneto e forestiere, nelle quali quest'ultimo fosse il reo; nel caso poi che fosse attore deve seguire il foro del reo [...].».

- provenz. *forestier*; *FORASTĪCUS (REW 3432), lat. mediev. FORESTARIUS (EVLI, DELI s.v. *forestiero*).

fraterna (*fraterna*)

nella locuz. *fraterna compagnia* 'comunione domestica formata dai fratelli dopo la morte del padre'.

3.4 Capitollo della fraterna compagnia; 3.4 Volemo che lli fradelli, morto lo pare, remagna cun fraterna compagnia, dementre ch'elli se partirà. (8)

TLIO s.v. *fraterna*, 1 ha solo il sign. relig.: «Fraternita» nelle *Laude cortonesi*, XIII sm. (tos.).

◆ La Treccani riporta qualche informazione più precisa s.v. *fraterna*: «A Venezia, ad esempio, si formò l'istituto della "fraterna compagnia" per la quale i fratelli e i loro discendenti mantenevano in comunione i loro beni e interessi. Il nome "compagnia" è caratteristico, dacché deriva dalla *communio ad eundem panem et vinum*, cioè accenna al convivere domestico»; e s.v. *fratèrna*: «[Ellissi di fraterna compagnia]. – Nella storia del diritto, comunione domestica formata dai fratelli dopo la morte del padre, che lasciava il patrimonio indiviso e lo amministrava in comune; è un istituto tipico della società feudale e della prima età comunale, diffuso soprattutto tra agricoltori e mercanti, sopravvissuto in forme varie anche nell'età moderna».

¹ FERRO continua con varie specificazioni giudiziarie inerenti i *forestieri*.

■ REZASCO s.v. *fraterna*: «Si dicono esser in fraterna compagnia quei fratelli, che dopo la morte del comun padre continuarono la comunità dei beni, né fecero ancora le divisioni. Dura la medesima compagnia anche fra i nipoti e germani maschi fino a tanto che divengano alla divisione. [...] Quando i fratelli vivono in fraterna compagnia se uno fa spese maggiori in beneficio della famiglia, gli altri devono risarcirlo, specialmente quando si tratti di spese grandi, come sarebbe se avesse comperato animali per la coltura delle campagne, ecc. [...] Il fratello non può in alcuna maniera pregiudicare all'altro fratello, né obbligarlo in alcun modo senza il consenso del medesimo. [...] Quindi i fratelli esistenti in fraterna compagnia, qualunque obbligazione contraggano senza il consenso degli altri, questa è a peso di essi soli, e non degli altri, e sono tenuti a soddisfarla colla propria lor parte, senza pregiudicare a quella degli altri. [...] Il fratello non è di regola tenuto a porre in comune cogli altri fratelli le cose acquistate dopo la morte del padre. [...] Le figliuole di uno dei fratelli esistenti in fraterna compagnia possono esser dotate coi beni comuni a tutti, né il padre di esse è obbligato ad imputare le doti nella sua parte. [...] Il fratello è tenuto a render conto dell'amministrazione dei beni all'altro fratello». CORTELAZZO s.v. *fraterna*: «Confraternita».

- lat. FRATERNITAS (EVLI, DELI s.v. *fraterno*).

fraudo (*fraudem*)

s. m. 'frode; azione illecita o illegale'.

locuz. *en f., per f.* 'con azione illecita'; *senza f.* 'senza inganno, onestamente'.

3.10 li çùdisi, de comandamento de miser lo doxe, a domandason del vendedor, de' andar et apresiar la possession, la qual se vende a bona fe', sença fraudo; 3.44 secondo la soa consciencia no è fate per fraudo, açoqué lla rason d'altri pera o sia dillatada per fraudo, o quelle predite cause ello no demanda en fraudo, açoché lla rason d'altri pera o ssia dillatada per fraudo. (26)

TLIO s.v. *fraudo* rimanda a *frodo*, ma la voce non è ancora stata redatta. Nel *Corpus OVI* la prima att. di *fraudo* è in ❀ Venez.: *Pamphilus volg.*, c. 1250; in testi tosc.: *Ciampolo di Meo Ugurgieri*, a. 1340 (sen.); testi med. / merid.: Cecco Nuccoli (ed. Marti), XIV pm. (perug.). In ❀ Venez.: *Pamphilus volg.*, c. 1250; *Doc. venez.*, *Cedola di Marino Davanzago*, 1312 (STUSSI 1965); *Stat. venez.*, *Capitolare dei Camarlenghi di Comun*, c. 1330 (TOMASIN 1997-99); *Stat. venez.*, *Capitolare degli Ufficiali sopra Rialto*, 1366 (PRINCIVALLI-ORTALLI 1993). ♦ Treccani

s.v. *fròdo* specifica: «1. ant. Frode: I difetti mortai, gl'inganni e i f. (L. Alamanni). 2. a. Il fatto di sottrarre al controllo delle guardie doganali una merce soggetta a imposta, e di evadere quindi all'obbligo del relativo pagamento: merce di f. o introdotta di f. (anche assol., il f.); cogliere, sorprendere in frodo».

■ REZASCO s.v. *frodo*: «I. Fraude commessa contro alle leggi delle gabelle, e la Roba per cui si commette. [...] II. E la Perdita della roba, imposta per pena della suddetta fraude. [...] III. Mettere in frodo una merce. Dichiararla caduta nella pena del frodo. [...] IV. La Fraude contro agli obblighi del proprio ufficio, ed anche il Prezzo ricevutone»; s.v. *fraudare* (cfr. *fraudolento*). BAMBI s.v. *fròda*: «*Contractus in fraude*. – ‘Comportamento elusivo di un obbligo’. [...] Siamo in un ambito semantico più specifico che non il semplice ‘inganno’, ma non ci si allontana certo da significati che *fraus* aveva già assunto nelle fonti giuridiche romane, e che *frode* continua ad avere tutt'oggi. Non è quella del volgarizzamento di Ranieri la più antica attestazione della parola, perché sul finire del XII secolo s'incontra un *frodo* con la più generica accezione d' ‘inganno’ [...] (1193 *Carta picena*); e poi *frode* per ben 12 volte del *Breve di Montieri* del 1219; a riempire uno spettro di significati giuridici, che si arricchirà anche di sfumature penalistiche»; cfr. anche BAMBI 2009.

■ FERRO s.v. *frode*: «La *Frode* è propriamente una simulazione e furberia colla quale si tenta d'ingannare alcuno; ed è somigliante al dolo, anzi dallo stesso è compresa: [...] la differenza tra il dolo e la frode, facendo derivare la frode dalla cosa stessa, e il dolo invece dalla malizia della persona. [...] La formula che si trova nelle leggi, *sine fraude*, significa lo stesso che senza timore di pena alcuna, senza pericolo, impunemente ecc. [...] La frode, siccome il dolo, di regola non si presume, ma si deve provare. [...] Essa si prova specialmente colla pubblica voce e fama delle persone informate. [...] Le cose fatte in frode di qualcheduno sono nulle, come se fatte non fossero. [...] Le solennità nei contratti, negli atti pubblici e privati, le varie formule e formalità, furono introdotte dal gius positivo per ovviare alle frodi, e per assicurare l'interesse dei contraenti, dei pupilli, la volontà dei testatori ecc.».

- lat. FRĀUDE(M), deriv. di FRAUDĀRE (REW 3487; EVLI, DELI s.v. *frode*).

vd. anche *fraudolento*, *fraudolentrementre*.

fraudolento (*frudolentus*)

agg. ‘fraudolento; fatto in modo illecito o illegale’.

3.44 aparando a nui quelle carte fraudolente. (2)

TLIO s.v. *fraudolento*, 3 [Dir.] «Compiuto o predisposto a scopo d'inganno o di truffa», con esempi a partire dal tosc.: *Stat. pis.*, 1330; in testi med. / merid.: *Stat. perug.*, 1342. In ☼ Venez. si registrano due attestazioni, ma con sign. differenti: la più antica in assoluto è dei *Proverbia que dicuntur*, XII u.q., s.v. *fraudolento*, 2 «Che induce in errore, ingannevole; mendace»; la seconda si trova in Fr. Grioni, *Santo Stady*, a. 1321, s.v. *fraudolento*, 1 «Che si comporta o agisce con l'inganno, arrecando un danno. [...] [Rif. al demonio]».

■ REZASCO ha solo *frodo* (cfr. *fraudo*) e *fraudare* / *frodare*: «I. Fraudare beni, proventi, e simili. Non denunziarli, fraudolentemente, a fine di non pagare gravezza. [...] II. Fraudare la legge, e simili. Usare inganno per non osservarla. [...] III. Frodare le gabelle. Non pagare le gabelle, ingannando i gabellieri. [...] IV. Frodare una merce. Farla passare da un luogo all'altro fraudolentemente, senza pagare la gabella o contro alle leggi delle gabelle». BAMBI ha solo *fròde* (cfr. *fraudo*).

■ FERRO ha solo *frode* (cfr. *fraudo*).

- lat. FRAUDOLENTUS, deriv. di FRAUDĀRE (REW 3487; EVLI, DELI s.v. *frode*).

vd. anche *fraudo*, *fraudolentrementre*.

fraudolentrementre (*fraudulenter*)

avv. 'in modo illegale o illecito'.

1.37 Ili fioli li qual non è partiti dal pare no posa esser enganati fraudolentrementre sovra alcune carte che se debia far plenamentre. (3)

TLIO s.v. *fraudolentemente*, 1 «Con l'inganno o con intento ingannevole; subdolamente», con esempi a partire dal tosc. *Albertano volg.*, 1275 (fior.); in testi sett.: Jacopo della Lana, *Inf.*, 1324-28 (bologn.). TLIO s.v. s.v. *fraudolentemente*, 2 [Dir.] «In modo illegale o illecito, disonesto; con l'intenzione di ingannare», con esempi a partire dal tosc. *Stat. sen.*, c. 1303; in testi med. / merid.: *Stat. perug.*, 1342.

■ REZASCO ha solo *frodo* (cfr. *fraudo*) e *fraudare* (cfr. *fraudolento*). BAMBI ha solo *fròde* (cfr. *fraudo*).

■ FERRO ha solo *frode* (cfr. *fraudo*).

- lat. FRAUDULENTER, deriv. di FRAUDĀRE (REW 3487; EVLI, DELI s.v. *frode*).

vd. anche *fraudo*, *fraudolento*.

furto (*furtum*)

s. m. 'furto; ladrocinio'.

locuz. *en furto*; *per furto*.

5.18 De un comandamento solamente che se de' far de raubarìa, de preda, de furto, de forço e delle altre cause che se conten e llo capitollo; Pm.2 Capitulo delli latroni: de furto da sol. XX e en cò, o da sol. XX de chi a cento. (27)

TLIO s.v. *furto*, 1 «Azione o gesto del sottrarre illegalmente o illecitamente qsa al legittimo proprietario (mediante un'azione rapida e per lo più non immediatamente percepita, condotta con astuzia o con destrezza più che con la violenza)», con esempi a partire da Brunetto Latini, *Rettorica*, c. 1260-61 (fiorentino); in testi med. / merid.: Simone Fidati, *Ordine*, c. 1333 (perugino); testi sic.: Accurso di Cremona, 1321/37 (messinese); testi sett.: Pietro da Bescapè, 1274 (lombardo). In testi * Venez.: Paolino Minorita, 1313/15. Si registra la locuz. verb. «*Fare furti, furto*: rubare» (s.v. *furto*, 1.1), con esempi a partire da Bonvesin, *Volgari*, XIII tu.d. (milanese); in testi tosc.: *Trattati di Albertano volg.*, a. 1287-88 (pisano); testi med. / merid.: *Stat. perug.*, 1342; testi sic.: Giovanni Campulu, 1302/37 (messinese). In testi * Venez.: Zibaldone da Canal, 1310/30 (STUSSI 1967). TLIO s.v. *furto*, 1.4 «Locuz. avv. *A, di, per furto*: mediante un'azione rapida e a sorpresa (gen. improntata all'inganno, alla frode o alla dissimulazione)», con esempi a partire dal tosc. Bono Giamboni, *Vegezio*, a. 1292 (fiorentino); in testi sett.: *Sermoni subalpini*, XIII (franco-piemontese). Viene registrata un'altra occorrenza in * Venez., ma con sign. diverso: s.v. *furto*, 2 «Oggetto sottratto al legittimo proprietario mediante un'azione di scippo o di rapina», in *Stat. venez., Capitolare dei vaiai*, c. 1334 (MONTICOLO-BESTA 1914).

■ BOERIO s.v. *furto* rimanda a *latrocinio*: «*Furto*, Ruberia semplice», che a sua volta rimanda a *ladronezzo*: «S. m. che per lo più dicesi in plur. *Ladronazzi*, *Ladronaccio*; *Ruberia*; *Furto*: s'intende il Furto semplice».

■ FERRO s.v. *furto*: «Il Furto è una contrattazione fraudolenta par arrogarsi l'uso o il possesso dell'altrui roba, allo scopo di farne guadagno. [...] Il furto propriamente detto si commette col togliere e asportare la roba altrui;

impropriamente poi, quando taluno si serve della roba altrui o depositata o data in pegno, si serve a proprio uso del denaro affidatogli perché lo consegna ad altra persona, quando un procuratore o amministratore con inganno adopera il denaro del suo padrone in proprio uso, ecc. [...] Furto si chiama egualmente ogni ingiusto guadagno fatto con alterazione dei pesi e delle misure, le incette dei grani, e tutti quei fatti nei quali entra la frode. [...] Due in Venezia sono i collegii istituiti per impedire i furti, e per punire i colpevoli, cioè il collegio dei Signori di Notte al Criminale, al quale spettano i furti propriamente detti, ed il Collegio dei Signori di Notte al Civile, il quale giudica sulle *truffe*, *trufferie*, e *baratterie*, che sono furti impropriamente detti. Quanto alle pene colle quali vengono puniti gli autori dei furti, veggansi gli articoli, Ladro, Abigeato».

- lat. FŪRTUM (REW 3606; EVLI, DELI s.v. *furto*).

G

gastaldo (*gastaldionem*)

s. m. ‘amministratore dei beni di una comunità’.

5.4 la leçe farà publicamente en bando stridar per lo gastaldo, lo rivero, o per lo ministirial della corte.

TLIO s.v. *castaldo*, 2 [Dir.] «Chi per statuto è preposto all’amministrazione di un ente (arte, ospedale) o di una comunità; dispensiere, economo», con esempi solo tosc.: *Stat. sen.*, 1298 (*castaldo*); *Stat. sen.*, 1305 (*castaldi*); *Stat. pis.*, a. 1327 (*Castaldo*). TLIO s.v. *castaldo*, 2.1 riporta un sign. spec. in ambito ❁ Venez.: «Locuz. nom. *Castaldo della procuratia*: a Venezia, ministro dei Procuratori, addetto alle vendite all’incanto e alle riscossioni. || (Rezasco, s.v. *castaldo*)», con una sola occorrenza in *Doc. venez.*, *Cedula di Biagio Bon*, 1310 (STUSSI 1965): *gastoldo dela percolatia*. Altro sign. spec. s.v. *castaldo*, 2.2 «[In Veneto:] capo di Collegio d’arte (investito anche della facoltà di comminare sanzioni pecuniarie). || (Rezasco, s.v. *castaldo*)», con esempi a partire dal ❁ Venez., con due att. della forma *gastoldo* in *Stat. venez.*, *Capitolare dei vaiai*, c. 1334 (MONTICOLO-BESTA 1914). [Le altre att. in vicent., con la forma *gastaldo*, in *Stat. vicent.*, 1348; *Supplica Fraglia Merzari*, 1374 (vicent.)]. ❖ GDLI specifica che i *castaldi* erano, «nell’epoca medievale, in alcune città (Venezia, Bologna), i capi delle arti» (s.v. *castaldo* 4).

■ PATRIARCHI s.v. *gastaldo*: «*Castaldo, casiere*. Guardiano». BOERIO s.v. *gastaldo*: «*Castaldo e Castaldione*, Quegli che ha cura ai negozii e alle possessioni altrui. [...] *Gastaldi Ducali* erano qui anticamente gli Esecutori delle sentenze a nome del Doge, prima che s’instituisse la Magistratura della *Sopra Gastaldo*, Erano eletti da Doge. Quando si eseguiva qualche sentenza di morte in Venezia il Gastaldo Ducale dava il segno al Carnefice per l’esecuzione». MUTINELLI s.v. *Gastaldi Ducali*: «Appartenevano all’ordine cittadino, ed ebbero origine nel decimoterzo secolo: da prima l’ufficio di Gastaldo era sostenuto da un solo, poi ne fu aggiunto un secondo, di guisa che nel 1326 trovansi nominati li *Gastaldi*. Costoro giuravano di eseguire

le sentenze tutte, le quali, con ducale mandato, fossero state loro presentate; erano i custodi della *Cancelleria inferiore*; e all'occasione di mandare ad effetto alcuna sentenza capitale spettava al Gastaldo ducale dare il segno al carnefice per l'esecuzione»; s.v. *gastaldiones*: «Nei giorni della dominazione dei barbari trovavansi addetti ai grandi e ricchi personaggi certi ufficiali appellati *Gastaldiones*, incaricati di amministrare le rendite di que' signori, di esercitare le funzioni di fiscale, e quelle pure di giudice riguardo ai servi villici, agli schiavi ed ai vassalli. Or, anche i Veneziani concessero ai dogi loro tali ufficiali, che non solamente attendeano al riscotimento dei censi e dei tributi, ma eziandio, cessata l'autorità dei Tribuni, rendeano giustizia in molte isole. Da questi *Gastaldiones*, è probabile che abbiano avuto origine i *Gastaldi ducali*». REZASCO s.v. *castaldo* (con una panoramica storica delle varie accezioni): «I. Amministratore de' beni patrimoniali del Principe, a' tempi de' Longobardi, e Giudice delle cause camerali. [...] II. Ancora a' tempi de' Longobardi, Governatore di provincia o città, con giurisdizione criminale. [...] III. Più modernamente. Amministratore de' beni de' Principi, de' Feudatari e di chicchessia: Economo, Massajo, Fattore. [...] IV. Ufficiale governatore di un'isola del Dogato veneziano, o di più insieme, successo a' Tribuni e colla stessa autorità di quelli, sotto la dipendenza del Doge. [Resse infino a tanto che tra il secolo tredicesimo ed il seguente incominciossi a mandare a que' Governi un Podestà eletto dal Maggior Consiglio. Ma però non subito fu abolito, ché restò egli pure alcuni anni con piccoli maneggi]. [...] V. Capo e Rappresentante del Dominio veneziano nelle terre del Friuli, ove non fosse il Podestà il Capitano. [Il quale, oltre a tale ufficio, esercitava altresì quello di Giudice civile insieme cogli Astanti o Giurati, e criminale dove non era il Maresciallo; esercitava quello di Giudice insieme col Consiglio comunitativo in Tolmezzo della Carnia, del quale Consiglio era Presidente necessario; e generalmente quello d'Ufficiale su l'abbondanza e su le strade, come faceva anche fuori del Dominio veneto]. [...] VI. Altro Magistrato veneto, prima di uno e poi di due Ufficiali, dell'ordine de' cittadini, deputato ad eseguire per mezzo de' Comandatori del Doge le sentenze civili, custodire la Cancelleria inferiore ducale, e nelle concioni giurare per lo Popolo. [Comunemente furono domandati Gastaldi ducali, perché erano come Delegati del Doge, il quale da prima esercitava direttamente la sua facoltà di far eseguire le sentenze civili. Nel secolo quindicesimo, date quelle facoltà e la cura della Cancelleria inferiore ai Sopracastaldi, i Gastaldi restarono a' loro servigj come banditori nelle esecuzione delle sentenze]. [...] VII. Pure in Venezia, Famiglio o Ministro de' Procuratori, uno o due per ciascuno, estratti degli antichi cittadini, e facenti i servigj più nobili della Corte di quelli Ufficiali, come gli incanti, e specialmente le riscossioni; e tenevano i danari in tante casse, quanti erano i Procuratori, a cui rendevano conto ogni anno di loro amministrazione. [...] VIII. Capo di Collegio d'arte, in

Venezia, Verona, Treviso, Padova, ed altri luoghi [...]». FOLENA s.v. *gastaldo* riporta solo il sign. di «Custode della casa di campagna».

■ FERRO s.v. *gastaldo*: «I *Gastaldi Ducali* dell'ordine cittadino Veneto, prima della istituzione del Magistrato detto del Sopra-Gastaldo erano gli esecutori delle sentenze a nome del Doge. Il Doge aveva sin dal secolo decimo terzo il diritto di far eseguire i giudicii civili degli ufficii, e magistrature come apparisce dallo Statuto, *capit.*, 64, 67, *lib. I; cap. 33, 39, 46. lib. 3 e 7. lib. 5*. Ciò facevano dapprima i Dogi col ministero detto dei *Comandadori*, o *Ministeriali*, che dipendeva, come al presente, rapporto alla elezione ed investitura, dai Dogi stessi. Rilasciavano pertanto essi Dogi immediatamente, cioè senza l'organo di alcuna subalterna Magistratura gli ordini esecutivi dei civili giudizi, così per apprendere li beni dei debitori giudicati, come per farne seguire la vendita a pagamento del creditore, ancorché straniero. In quei tempi nelle isole del Dogado vi erano degli ufficii a ciò destinati col nome di Gastaldi. Sia perché fosse sconveniente alla primaria dignità del governo, o troppo gravosa nella mole dei carichi ducali la immediata presenza dei Dogi a tanti affari anche minuti, s'istituì anche in Venezia un Ufficio di Gastaldo, che ebbe l'incarico di eseguire le sentenze degli altri ufficii civili, ed in progresso anche dei consessi giudiziarii di appellazione col mezzo sempre dei comendadori, tanto per dar possessi, quanto per fare apprensioni esecutive a beneficio de' creditori, non meno che per far seguire le pubbliche solenni vendite dei beni spettanti ai debitori giudicati, onde i pagamenti si effettuassero secondo la giustizia, e secondo le proferite sentenze. Per quanto apparisce dal capitulare dell'ora esistente Magistrato del Sopra-Gastaldo, si può riferire l'istituzione dell'Ufficio del Gastaldo al ducale secolo decimoterzo. Quest'ufficio era sostenuto da principio da un solo, cui poscia fu aggiunto un secondo, poiché nell'anno 1326 si diceva l'ufficio dei Gastaldi. Giuravano i Gastaldi di eseguire nel più breve termine, che sarà prescritto dal Doge (come ora dai Magistrati, e Consigli rispettivamente competenti alli Sopra-Gastaldi) le sentenze tutte, che con mandato Ducale di esecuzione lor saranno presentate, quando, e come esso Doge comanderà; [...] al qual effetto nel sabbato di ciascuna settimana dovendo sedere il Doge coi cancellieri suoi inferiori per vegliare all'esecuzione dei giudici intervenir dovessero anche i suoi Gastaldi. Fu assoggettato l'ufficio de' Gastaldi Ducali con legge del Maggior Consiglio alla sola Ducale autorità, qualora chi lo esercitava mancato avesse ai doveri della carica. [...] A motivo forse delle sconvenienze, e dei defraudi nelle vendite dei pegni, ed in altre esecuzioni, si commise l'ufficio a due nobili del maggior Consiglio. [...] Erano i Gastaldi Ducali anche custodi della cancelleria inferiore. Quando si deve eseguire qualche sentenza di morte, il Gastaldo Ducale dà il segno al ministro per l'esecuzione»; s.v. *Sopra-Gastaldo*: «La esecuzione delle sentenze delle varie magistrature della repubblica fu demandata sino dai primi secoli ai gastaldi ducali eletti dal Doge, e tratti dall'ordine cittadino. Ma i disordini introdotti nelle subastazioni fecero divenire il governo alla elezione di due nobili nell'anno 1471, ai quali fu commesso un tale ufficio coll'intervento di uno di essi gastaldi ducali: essendosi per altro rilevato imperfetto un tal metodo, nel 1473, furono assegnati alla esecuzione e dichiarazione delle sentenze tre nobili del Maggior Consiglio in forma di magistratura, la quale presieder dovesse a tutto ciò che in tal materia era di diritto dei gastaldi ducali».

- longob. **kastald*, lat. mediev. CASTALDIUS, GASTALDIUS (EVLI s.v. *castaldo*).

german

vd. *çerman*.

grado (*gradum*)

s. m. 'grado di parentela'.

locuz. *g. de consanguinitate; proximan g.; en primo g.*

3.19 En cotal manera che en tuti li gradi de consanguinitate, sì en la linea ascendente, como descendente, o cunlateran, çascadun della sclata, lo qual serà plui proximan, sia proponudo alli altri a conprar; 4.19 li altri plui propinqui, li qual segue de grado en grado. (13)

TLIO non ha la voce. TLIO s.v. *consanguinità*, 1 «Rapporto o legame di parentela», con un esempio della locuz. *grado de consanguinitate* in *Cost. Egid.*, 1357 (umbro-romagn.).

■ REZASCO, FOLENA, CORTELAZZO s.v. *grado* altri sign.

■ FERRO s.v. *grado*: «Il *Grado* è la misura della distanza che passa tra quelli, che sono in qualche modo uniti in parentela. [...] I gradi di parentela si computano per generazioni, il che non può aver luogo negli affini, attesoche l'affinità non si forma per generazioni; ma ella segue l'affinità per la computazione dei gradi, di modo che tutti i parenti del marito sono tutti affini della moglie nel medesimo grado in cui sono parenti del marito e viceversa. L'affinità in linea collaterale impedisce il matrimonio nel medesimo grado che la parentela. [...] *Grado di parentela* è la distanza che si trova tra quelli che sono congiunti da legami del sangue. La cognizione dei gradi di parentela è necessaria per regolare le successioni, e per i matrimonii. I nomi che si danno ad ognuno di quelli che formano i gradi sono i medesimi, tanto in diritto civile, che in diritto canonico, tanto nella linea retta, che nella collaterale. In linea retta ascendente, i gradi sono il padre, la madre, l'avo, l'ava, il bisavolo, il tritavo ecc. In linea retta discendente, i gradi sono i figliuoli, i nipoti, i pronipoti ecc.; nella collaterale, i gradi ascendenti sono gli zii, le zie, i prozii, le prozie ecc.; discendendo, i fratelli, le sorelle, i nipoti, le nipoti, i pronipoti, le pronipoti, i cugini germani, i cugini nati dai germani ecc.; ordinariamente si denominano le differenti generazioni di cugini, distinguendoli col titolo di cugini in secondo, terzo, quarto, quinto, sesto grado ecc. Vi sono due maniere per computare i gradi di parentela, cioè secondo il diritto romano, e secondo il canonico; la prima si osserva per le successioni, la seconda pei matrimonii. [...] I gradi in linea diretta si computano nello stesso modo tanto nel diritto civile, che nel canonico. Si computano tanti gradi, quante sono le generazioni, lasciandone fuori sempre una, quale è appunto lo stipite, di modo che il padre ed il figliuolo sono in primo grado, poiché non fanno successivamente, che due generazioni, una delle quali si deve detrarre per computare il loro grado relativo di parentela. Nello stesso modo l'avo ed il nipote sono in secondo grado. [...] I gradi di parentela in linea collaterale, secondo il diritto civile, si computano rimontando da una parte e dall'altra allo stipite comune, da cui derivano i parenti dei quali si cerca il grado; si computano tanti gradi tra essi, quante sono le persone, eccettuato lo stipite comune, che non si computa mai, per questa ragione non vi è primo grado di parentela in linea collaterale. Quindi quando si vuol sapere in qual grado due fratelli sono parenti, si rimonta al padre comune, ed in questo modo si trovano tre persone; ma siccome

non si computa lo stipite comune, non rimangono che due persone che compongono il secondo grado. [...] Per conoscere il grado di parentela che passa tra lo zio ed il nipote, si ascende sino all'avo del nipote, che è il padre dello zio, e lo stipite comune; in questo modo si trovano tre persone senza computar l'avo per cui mezzo lo zio ed il nipote sono in terzo grado. Si computano nello stesso modo i gradi di parentela tra gli altri collaterali, ascendendo da una parte sino allo stipite comune, e da questo discendendo sino all'altro collaterale, di cui si cerca il grado, relativamente a quello dal quale si ha cominciato a computare.¹ [...] I gradi si devono distintamente provare colla numerazione. I gradi di affinità si provano anche per testimoni. [...] Sul modo di provare i gradi per dimostrare la consanguinità, o la famiglia; sulla questione, se mancando la prova di un grado solo cada l'intera prova. [...] Secondo il gius comune, si succede nell'eredità intestata sino all'infinito, purché si possa provare la parentela, ed il grado più prossimo, il quale esclude il più rimoto. La prossimità di grado per altro non si osserva tra linee diverse, ma tra quelli che sono nella stessa linea, quando altrimenti non consti dalla volontà del testatore».

- lat. GRADUS (REW 3831; EVLI, DELI s.v. *grado*).

vd. anche *ascendente*, *cunlateral*, *cunlateranitate*, *lateraneo*, *lateranitate*, *linea*, *propinquitade*, *propinquo*, *sclata*.

guiffa (*guiffa*)

s. f. 'segno di confine'.

3.34 Et receva lo comandador podestade dallo dose de quella envestison che se de' far, e lli diti testimonii sia presente quando lo rivero meterà la guiffa, e sì lo rivero, co' lli testimonii, faça lo breviario, e prega lo notero de quel breviario che se de' far de quelle envistison enfra XXX dì dapò que lla dita guiffa serà metuda. (2)

TLIO non ha la voce. TLIO s.v. *guiffata*, 1 «Terreno delimitato con un segno di possesso», con due att. in *Stat. sen./umbr.*, 1314/16. Nel *Corpus OVI* non si hanno att. di *guiffa*, ma si registra un'unica att. di *guifa* in *Gloss. prov.-it.*, XIV in. (it.sett./fior./eugub.): «For .i. guifa o foro o me(r)cato». ♦ PELLEGRINI 1990: «Qualche derivato di *wiffa* 'ciuffo di paglia come segno di possesso'. [...] Nel bresciano si ha *gufa* 'segno di confine nei boschi'».

- long. *wiffa* 'segno di confine' (REW 9535).

¹ Seguono alcuni schemi esplicativi di computazione dei gradi.

H

herede

vd. *rede*.

hereditade

vd. *reditade*.

homecìdio

vd. *omecìdio*.

I

imbreviatura, imbrevisón

vd. *enbreviadura, embrevisón*.

infeudación (*infeudatio*)

f. 'dato a titolo di feudo'.

1.5 Ancora, disemo ordenando che sovra le allienacion, pinoracion, infeudacion, et livelli delle cause stabel delli monesterii e delle glesie, li çùdisi envistison o proprio no debia ad algun dar.

TLIO s.v. *infeudazione*, 1 [Dir.] «Concessione a titolo di feudo», con un'unica att. in *Cost. Egid.*, 1357 (umbro-romagn.).

■ REZASCO s.v. *infeudazione*: «L'infeudare»; s.v. *infeudare*: «Dare in feudo. Investire del feudo: Privilegiare, Affiare».

- lat. mediev. INFEUDATIO (EVLI s.v. *feudo*; DELI s.v. *infeudare*).

vd. anche *infeudar*.

infeudar (*infeudari*)

v. tr. 'dare in feudo'.

1.1 no se porà alienar, né inpignar, né infeudar.

TLIO ha solo *infeudazione*, 1 [Dir.] «Concessione a titolo di feudo», con un'unica att. in *Cost. Egid.*, 1357 (umbro-romagn.).

■ REZASCO s.v. *infeudare*: «Dare in feudo. Investire del feudo: Privilegiare, Affiare».

- lat. mediev. INFEUDARE (EVLI s.v. *feudo*; DELI s.v. *infeudare*).

vd. anche *infeudación*.

inmòbel

vd. *beni*.

instrumento

vd. *enstrumento*.

intradito

vd. *entradito*.

introméter

vd. *entrométer*.

intromisión

vd. *entromesión*.

investisón

vd. *envestisón*.

iustisia (*iustitia*)

s. f. 'giustizia'.

1.23 En per quello che molto par contradiar alla via della iustisia, se per lo defeto delli testimonii la rason d'algun perse quando a collui non sia dato quella causa ch'è soa.

TLIO non ha la voce. Nel *Corpus OVI* la forma *iustisia* è documentata a partire da Pseudo-Ugucione, *Istoria*, XIII pm. (lomb.); in testi tosc.: Guittone, *Lettere in prosa*, a. 1294 (tosc.). In ❁ Venez.: *Epigr. Venez., Epigrafe di Simon Dandolo ai Frari a Venezia*, 1360 (STUSSI 1997); Enrico Dandolo, *Cron. Venexia*, 1360-62 (CARILE 1969); *Stat. venez., Capitolare degli Ufficiali sopra Rialto*, 1366 (PRINCIVALLI-ORTALLI 1993).

■ MUTINELLI s.v. *giustizia* riporta le spec. di *Giustizia vecchia* e *Giustizia nuova*. REZASCO s.v. *giustizia*: «II. Giustizia civile. Giustizia che riguarda ogni controversia, dove non cada cognizione di delitto. [...] IX. Giustizia legale. Giustizia risultante o regolata dalle leggi scritte». FOLENA s.v. *giustizia*: “1. Giustizia, riconoscimento dei meriti o della ragione. [...] 2. Autorità incaricata di amministrare la giustizia».

▣ FERRO s.v. *giustizia*: «La *Giustizia* è una delle quattro virtù cardinali, si definisce in diritto: una volontà ferma e costante di rendere ad ognuno ciò che gli appartiene. [...] Si divide in due specie, altra dicesi giustizia commutativa, altra distributiva. La prima è quell'esercizio della virtù, e quella parte dell'amministrazione della giustizia, che ha per oggetto di rendere ad ognuno, ciò che gli appartiene in una proporzione aritmetica, cioè la più esatta che far si possa. Questa giustizia si osserva specialmente negli affari d'interesse, come quando si tratta della divisione di una eredità, o di una compagnia, di pagare il valore di una cosa che si è fornita, o di una somma di denaro che è dovuta coi frutti decorsi, interessi, spese, danni. La giustizia distributiva significa qualche volta quella virtù, l'oggetto della quale è di distribuire ad ognuno secondo i suoi meriti le grazie e le pene, osservando la proporzione geometrica, cioè col paragonare una persona, ed un fatto con un altro. S'intende alle volte con tal nome l'amministrazione della giustizia che dal sovrano è affidata ai suoi giudici. [...] L'autorità sovrana in Venezia ed il fondamento del sistema giudiziario, cioè il diritto di amministrare la giustizia risiede nel Maggior Consiglio. Nel principio della repubblica, i tribuni governavano le loro particolari isole, ma ben presto colla creazione del Doge, furono portate le loro sentenze in appellazione al medesimo. Lo stesso Doge nella città nascente giudicava in materia civile e criminale, ma non permettendo il sistema aristocratico, che si voleva stabilire, tanta autorità nel capo, furono istituiti alcuni magistrati, il primo de' quali fu detto quello del *Proprio*. Dalla formazione del Maggior Consiglio nacquero gli altri magistrati che si riconoscono col nome di corti; a questi vengono assoggettate tutte le questioni giudiziarie civili, ed essi prendono regola dai loro capitolari, riconoscono la facoltà di amministrare giustizia dal Consiglio stesso che di tempo in tempo li elegge, le loro sentenze vanno appellate ad altro giudice, cioè all'auditor vecchio, dal quale passano ai consigli di XL stabiliti per la definitiva giudicatura. Tale è il metodo di amministrare giustizia in materia civile. Molti altri sono i magistrati stabiliti, tanto dal M. Consiglio, quanto dal Senato sulle materie economiche, di esazione, e di disciplina, e i giudizi di questi si

portano ai consigli stessi di XL, nei quali risiede la sovrana giudicatura. Per le provincie vengono eletti dal Maggior Consiglio i rettori, i quali, come rappresentanti il dominio della repubblica, esercitano la giustizia, le loro sentenze per altro vengono portate alla definitiva giudicatura dei consigli col mezzo degli auditori nuovi. In materia criminale la giustizia si amministra dall'Avvogaria del Comune, dall'Eccelso Consiglio di X, dal Consiglio di XL al Criminal e Civil Vecchio, dal Magistrato dei V alla Pace, dal Collegio dei Signori di Notte al Criminal, dai Provveditori Generali, dai Rettori, o soli o con Corte degli Assessori. Tutte le accennate Magistrature, ed altre ancora, dalla giurisdizione delle quali dipende l'amministrazione della giustizia, vengono a parte a parte riferite dagli articoli di quest'opera, che risguardano la storia civile di Venezia».

- lat. IUSTITĪA (EVLI, DELI s.v. *giustizia*).

L

ladràgno, laràgno (*lateraneus*)

vd. *lateraneo*.

lamentança, lementança (*quaerimonia*)

s. f. 'lamentanza, denuncia in contesto giuridico'.

locuz. *far lamentança*.

1.46 Se de algun lementança ferà sovra le cause mobil; 6.30 se algun maleficio, sença questi li qual è diti, a nui, o alli socedori nostri, lamentança serà fata, o confessado lo vero, o cunvento en çùdisio serà collui lo qual è acusado del maleficio, sia la sentencia en discrecion delli çùdisi secondo la qalitate del maleficio. (7)

TLIO s.v. *lamentanza*, 2.1 [Dir.] «Denuncia presentata contro qno davanti a un'autorità pubblica», con esempi a partire da Matteo dei Libri, XIII sm. (bologn.); in testi tosc.: *Doc. prat.*, 1305; in testi med. / merid.: *Stat. perug.*, 1342. Si registrano anche att. in * Venez., ma con sign. differenti: s.v. *lamentanza*, 1 «Voce o grido che esprime dolore. Estens. Discorso che esprime sofferenza», in *Pamphilus* volg., c. 1250; s.v. *lamentanza*, 2 «Rimostranza nei riguardi di una situazione spiacevole», in Paolino Minorita, 1313/15.

■ BOERIO ha solo *lamentazion* e *lamentarse* con altri sign. FOLENA s.v. *lamentazion*: «Lamentela, lagnanza».

- lat. LAMENTARE (EVLI s.v. *lamentare*; DELI s.v. *lamento*).

lateràneo, lateràno, ladràgno, laràno (*lateraneus*)

s. m. 'chi è unito con parentela in via collaterale'.

3.11 et a nesun parente, o lladragno debia esser dato clamor per propinquitade, o per lateranidade; 3.23 Ma se algun della sclata del vendedor no sserà, o se 'l serà, e conprar no vorà, segundo che de sovra è dito, en quella fiada sia licita causa allo ladragno so ad aver la possession la qual se vende; 3.32 Se algun venderà la soa possession ad algun lo qual non è parente o lateraneo. (39)

TLIO non ha la voce. Non si hanno att. di *lateraneo*, *laterano*, *ladragno* nel *Corpus OVI*. ♦ DU CANGE registra il termine *lateraneus* sotto l'indice *V. Affinitates, Cognationes*, e s.v. *lateraneus* cita gli *S.V.*: «Agnatus, qui est du costé et ligne, in Statutis Venetor. ann. 1242 lib. 1. cap. 33. lib. 3. cap. 11. 12 etc. Hinc *Collateranitas*, agnatio». CORTELAZZO registra la forma *laterani*, proprio nella locuz. anche qui riscontrata *propinqui, et laterani*, in Sanudo, *De origine, situ et magistratibus urbis Venetae* (1493 – 1530), ma non fornisce alcun sign. ♣ Negli *S.V.* si registrano 30 occorrenze di *ladragno*, 4 di *lateraneo*, 5 di *laterano*.

■ BOERIO s.v. *lateràn*: «T. forense, *Laterale*. Si chiamano dalle antiche leggi Venete *Laterani*, li Confinanti a beni, quasi *a latere*. *Laterani*, in altro sign. *Collaterali*, Si dicono Quelli che sono uniti con parentela in linea collaterale». MUTINELLI s.v. *lateran*: «Laterale, termine forense, e si chiamavano *laterani* li confinanti a beni, quasi *a latere*». CORTELAZZO registra la forma *laterani*, ma non fornisce alcun sign.

■ FERRO s.v. *laterani*: «Si chiamano dalle nostre leggi *Laterani* quelli i quali possiedono beni confinanti promiscuamente da qualche lato, quasi *a latere*. Godono questi della prelazione nella compera dei beni confinanti, e quando il possessore voglia vendere, vengono preferiti a qualunque altra persona, eccettuati i propinqui della prole, ed i compagni o compatroni dei beni medesimi. Anche nei pagamenti delle doti hanno la prelazione sopra i beni del marito. *Laterani* si dicono anche quelli che sono uniti con parentela, non già in linea retta, ma in linea collaterale».

- lat. tardo LATERANEUS (DU CANGE) per le forme *lateraneo* e *laterano*; lat. LATERĀLIS (REW 4925) per la forma *ladragno*.

vd. anche *ascendente*, *cunlateral*, *cunlateranidade*, *grado*, *lateranidade*, *linea*, *propinquitade*, *propinquo*, *sclata*.

lateranidade (*collateranitas*)

s. f. ‘rapporto di parentela non definito da rapporti di discendenza diretta, ma dalla comunanza di ascendenti’.

locuz. *per lateranitate*.

3.12 volemo che nesun clamor sia dato a colloro per propinquitate, o per lateranitate. (2)

TLIO non ha la voce. Non si hanno att. della forma *lateranitate* nel *Corpus OVI*.

■ BOERIO, MUTINELLI hanno solo *lateran* (cfr. *lateràneo*).

▣ FERRO ha solo *laterani* (cfr. *lateràneo*).

- lat. deriv. di LATUS (EVLI, DELI s.v. *lato*).

vd. anche *ascendente*, *cunlateral*, *cunlateranitate*, *grado*, *lateraneo*, *linea*, *propinquitade*, *propinquo*, *sclata*.

lavorèr (*laborerium*)

s. m. ‘lavoro, manufatto, opera pubblica’.

2.5 Quella medema causa disemo quando l’invistison, o proprio, o lavorer fato fo quando ell’era savio; 2.6 Ma se lle envistison, o proprio metudo serà, od ovra, o lavorer fato serà sovra la posesion, o possessione en le qual lo mato è cognosudo aver rason alguna, en quello tempo en lo qual ello era savio, vollemo che lli çùdisi dea clamor allo todor secondo uso. (12)

TLIO non ha la voce. Nel *Corpus OVI* la forma *lavorer* è documentata a partire da Patecchio, Splanamento, XIII pi.di. (crem.); in testi tosc.: Brunetto Latini, *Tesoretto*, a. 1274 (fior.); testi med. / merid.: *Stat. perug.*, 1342. In ☼ Venez.: *Pamphilus volg.*, c. 1250; *Disticha Catonis venez.*, XIII; *Doc. venez.*, *Cedola di Pangrati Barbo*, 1305 (STUSSI 1965); *Doc. venez.*, *Deposizione di Michele Zancani*, 1307 (STUSSI 1965); *Lio Mazor*, 1312-14 (ELSHEIKH 1999); *Doc. venez.*, *Cedola di Angelo Odorigo*, 1315 (STUSSI 1965); *Doc. venez.*, *Cedola di Paolo da Mosto*, 1321 (STUSSI 1965); *Stat. venez.*, *Capitolare dei Camarlenghi di Comun*, 1330 (TOMASIN 1997); *Stat. venez.*, *Capitolare dei vaiai*, c. 1334 (MONTICOLO - BESTA 1914); *Stat. venez.*, *Capitolare dei bottai dell’ottobre 1338* (MONTICOLO 1905); *Stat. venez.*, *Capitolare*

degli *Ufficiali sopra Rialto*, 1366 (PRINCIVALLI - ORTALLI 1993); *Stat. venez., Capitolare dei vaiai. Addizioni*, 1335-1370 (MONTICOLO - BESTA 1914).

■ PATRIARCHI s.v. *laoriero*: «Lavoro, Lavorio». BOERIO s.v. *lavorièr* rimanda a *laorièr*: «Lavoro; Lavorio; Opera fatta o che si fa o da farsi¹ [...]». REZASCO s.v. *lavoriero / lavorerio*: «I. Lavoro ordinato dal pubblico. Opera pubblica. [*Laborerium*, come negli Statuti antichi latini: massime in quelli di Bologna del 1250 [...], di Parma del 1255 [...], di Modena del 1327 [...], ed in molte Provvisioni fiorentine, fra le quali quelle del 30 ottobre 1308 e del 30 settembre 1323]». PRATI s.v. *laoriero*: «Lavoro, opera». FOLENA s.v. *laorier / laoriere*: «Lavoro». CORTELAZZO s.v. *lavorièr / lavorièro*: «Lavoro, opera fatta o da compiersi (Boerio: *laorier*)». BAMBI s.v. *lavorio*: «*Laborerium*. – ‘Opera, manufatto’. [...] Non è il significato con il quale il vocabolo si presenta nel più antico esempio e che pare essere quello più diffuso nella lingua delle origini, cioè quello di ‘lavoro, attività’ [...] (1260-61 B. Latini *La rettorica*). Ma anche l’accezione più concreta di ‘risultato dell’attività di lavoro’, cioè ‘opera, manufatto’, è risalente e s’incontra almeno dal terz’ultimo decennio del Dugento [...] (1275 *Spese del Comune di Prato*) [...]. Il latino *laborerium* è costruzione tutta medievale».

- fr. ant. *laborier* ‘lavoratore’ (nel 1204), lat. mediev. LABOREIUM nel 1300 a Venezia (GDLI) (EVLI, DELI s.v. *lavoro*).

licència (*licentia*)

s. f. ‘licenza; concessione, autorizzazione data formalmente dall’ autorità’.

Pm.18 Che nesun presuma a far, sença licencia de meser lo doxe, pignoracion sovra forester.
(3)

TLIO non ha la voce. Nel *Corpus OVI* la forma *licencia* è documentata a partire da Guido Faba, *Parl.*, c. 1243 (bologn.); in testi tosc.: *Stat. pis.*, a. 1327; testi med. / merid.: *Stat. casert.*, XIV pm.; testi sic.: Giovanni Campulu, c. 1315 (mess.). In ❁ Venez.: *Pamphilus volg.*, c. 1250; *Cronica deli imperadori*, 1301; *Stat. venez., Capitolari per la milizia cittadina*, c. 1318 84

¹ BOERIO continua: «*Chiamàr laorièr, Chiamare lavoro*, Locuzione propria de’ Barcaiuli de’ tragitti, e vale Togliere la volta, Carpir la volta, chiamando il passeggero alla propria barca in pregiudizio d’un altro barcaiulo cui toccava la volta. *Laorieri* o *Lavorieri*, in T. de’ Pescatori valligiani, si chiama Quella specie di Cameretta o piccola Chiusura di graticci stabilita alle aperture della Cogolaria, per farvi entrare e raccogliere il pesce che si trae con mezzo della *Volega*».

(BELLONI-POZZA 1987); *Stat. venez., Capitolare dei vaiai*, c. 1334 (MONTICOLO-BESTA 1914); *Stat. venez., Capitolare dei bottai dell'ottobre 1338* (MONTICOLO 1905); *Stat. venez., Statuto della confraternita di S. Giovanni Battista in Santa Sofia a Venezia*, 1344 (ZANELLI 2000 – 2001); *Vang. venez.*, XIV pm.; *Stat. venez., Capitolare degli Ufficiali sopra Rialto*, 1366 (PRINCIVALLI-ORTALLI 1993);); *Stat. venez., Capitolare dei vaiai. Addizioni 1335-1370* (MONTICOLO-BESTA 1914).

■ BOERIO s.v. *licenza / licienza*: «Permissione o Concessione fatta dal superiore ad eccezione delle regole generali». REZASCO s.v. *licenza*: «I. Abuso della libertà e dell'autorità, così de' Principi, come de' Popoli. [...] II. Arbitrio che si arroga il Magistrato e il cittadino in singolarità, di far cosa che non gli è consentita dalla legge. [...] V. Permissione chiesta o data di deporre l'ufficio; e le frasi *Dare licenza* e *Chiedere licenza*, per Licenziare e Licenziarsi; corrispondenti alle moderne *Dispensare* od *Esonerare* dal servizio, e *Domandare* d'essere dispensato od esonerato, o *Presentare* o *Dare* la dimissione [...]». FOLENA s.v. *licenza / licenzia*: «1. Permesso, autorizzazione». CORTELAZZO s.v. *licenza*: «Permesso, concessione (Boerio)». CRIFÒ s.v. *licentia*: «Autorizzazione concessa formalmente dall'autorità». BAMBI s.v. *licenza / licenzia*: «*Licentia, verbum.* – 'Potere, facoltà' che si dà, ad esempio, al rappresentante legale di un ente, o alla controparte contrattuale. [...] Il significato specifico è già nelle formule volgari di Ranieri [...]».

■ FERRO s.v. *licenza*: «Ogni *Licenza* presuppone una precedente proibizione, e perciò la licenza si può definire una permissione ed una eccezione alla regola generale, concessa dal superiore. Si può considerare la licenza sotto vari aspetti; primieramente quanto alla libertà, accordata dal testatore all'erede di vendere e disporre dei beni, e questa opera in modo, che il compratore può dire di aver avuto e comperato dal testatore medesimo, e non dall'alienante. La licenza di alienare concessa tra quelli della famiglia dopo che fu fatto il fedecommesso, non si regola nel modo stesso del fedecommesso familiare, in cui si osserva l'ordine successivo, e sempre viene preferito il più prossimo, né si può vendere, che al medesimo [...]».

- lat. LICENTIA (EVLI, DELI s.v. *licenza*).

*licito

licita (*licita*)

agg. 'lecita, permessa dalle leggi'.

locuz. *sia licita causa* 'cosa giuridicamente permessa, consentita dalla legge'.

1.6 sia licita causa a quello rede, o comesario di ço a defenderse en cotal manera. (18)

TLIO s.v. *lecito*, 1.1 «[In partic. in testi statutari o giuridici:] permesso dalle leggi o dai regolamenti», con esempi a partire da *Doc. montier.*, 1219; in testi med. / merid.: *Stat. assis.*, 1329; testi sic.: *Stat. palerm.*, 1351; testi sett.: *Stat. vicent.*, 1348. Sono registrate due att. in * Venez, ma con sign. differente: s.v. *lecito*, 1 «Consentito dalle norme morali o di comportamento», in *Pamphilus volg.*, c. 1250 e in Paolino Minorita, 1313/15.

■ FOLENA s.v. *lecito*: «1. Lecito, consentito dalla morale. [...] 2. Consentito dalle convenienze». BAMBI s.v. *licito*: «*Licere*. – Giuridicamente ‘consentito’. [...] Anche questa volta il significato deriva da quello della lingua madre».

- lat. LICĪTUS (EVLI, DELI s.v. *lecito*).

linea (*linea*)

s. f. ‘linea: ordine di successione fra persone unite da un vincolo di consanguineità’¹.

locuz. *linea ascendente* comprende gli ascendenti, in linea retta: figlio, padre, avo ecc.; in linea collaterale: nipote, zio, prozio ecc.; *linea discendente* considera i gradi di parentela discendendo, in linea retta: padre, figlio, il nipote ecc.; in linea collaterale: zio, nipote, pronipote ecc.

1.4 per linea discendente o ascendente della sclata. (7)

TLIO non ha la voce. Nel *Corpus OVI* *linea* con il sign. qui analizzato è documentata a partire da *Stat. fior.*, 1334; in testi med. / merid.: *Stat. perug.*, 1342; testi sic.: Simone da Lentini, 1358 (sirac.).

■ BOERIO s.v. *linea* altri sign. REZASCO s.v. *linea*: «I. Discendenza di una schiatta. Onde Linea diritta è la famiglia che discende senza deviazione immediatamente dal ceppo e quindi mantiene

¹ GDLI specifica che «si distingue in *linea retta* e *linea collaterale*, a seconda che esso riguardi persone che discendano l’una dall’altra (ad es., padre e figlio), o persone (ad es., fratelli) che, pur avendo un comune ascendente, non discendono però l’una dall’altra; con riferimento sia alla linea retta sia alla linea collaterale, si distingue la *linea ascendente* e la *linea discendente*, a seconda che, partendo da un certo individuo, se ne consideri l’ascendenza o la discendenza (risalendo agli antenati o discendendo alla progenie); e fra *linea paterna* (o *maschile*) e *linea materna* (o *femminile*), a seconda che si consideri la discendenza di un individuo da parte di padre o di madre; con riferimento alle famiglie».

lo stesso nome; e Linea collaterale è il Ramo. [...] II. A linea. Finché dura la discendenza di una famiglia; detto particolarmente delle locazioni, e simili». SALLACH ha solo *ligna*, ma con sign. diverso: «Linea; cordicella per misurare». CORTELAZZO s.v. *linea*: «Linea [...] della generazione diretta (2)».

■ FERRO s.v. *linea*: «Chiamasi *Linea* una ordinata disposizione ed unione di persone, fatta a norma della loro parentela ed affinità, le quali persone tutte hanno la loro origine da uno stipite comune. [...] Si distinguono molte specie di linee: linea ascendente è quella che comprende gli ascendenti, o in linea retta, come sono il figliuolo, il padre, l'avo, il bisavo ecc. sempre ascendendo; o in linea collaterale, cioè il nipote, lo zio, il prozio ecc. La linea discendente è quella, in cui si considerano i gradi di parentela discendendo, cioè in linea retta il padre, il figliuolo, il nipote ecc.; ed in linea collaterale lo zio, il nipote, ed il pronipote. Linea collaterale dicesi quella, la quale comprende parenti che non discendono gli uni dagli altri, ma sono uniti *a latere*, quali sono i fratelli, le sorelle, i cugini, gli zii, i nipoti, ed anche si divide la linea collaterale in ascendente e discendente. La linea retta è quella che comprende i parenti uniti insieme in dritta linea, e che discendono gli uni dagli altri, quali sono il tritavo, il bisavo, l'avo, il padre, il figliuolo, il nipote ecc.; essa è ascendente o discendente, cioè si considera la linea retta ascendendo o discendendo, ascendendo si trova il figliuolo, il padre, l'avo ecc.; discendendo si trova l'avo, il padre, il figliuolo ecc. Linea eguale si dice quando due parenti collaterali sono lontani per un egual numero di gradi dallo stipite comune; ed ineguale quando uno di essi è più lontano dell'altro. Linea paterna è quella che comprende i parenti per parte di padre, e linea materna è quella che comprende i parenti per parte di madre, [...] Col nome semplice di linea, s'intende la retta, e vi si contengono i soli discendenti, eccettuati alcuni casi. [...] Si comprendono nella linea tanto i maschi, che le femmine a meno che non sia stata fatta menzione di linea retta, o si abbia voluto favorire l'agnazione, o si tratti di beni feudali, oppure sieno chiamati i maschi per linea mascolina, o da linea mascolina, o paterna. [...] La linea mascolina comincia nel figliuolo maschio, la femminina nella femmina. [...] Le parole *de linea mascolina* nei testamenti comprendono tutti i discendenti maschi di grado in grado, e per fedecommesso. [...] Mancando totalmente la linea mascolina, si apre il passaggio ad altra linea, non già femminina, quantunque più prossima, e ciò ogni qual volta necessariamente apparisca la volontà dell'istitutore. [...] Se poi, essendo chiamata la linea mascolina, siano chiamati i trasversali, e perciò s'intenda esclusa la linea retta femminina dei maschi discendenti. [...] Nelle primogeniture si osserva e si preferisce la linea al grado, ed a qualunque altra cosa; si procede per altro gradatamente dalla linea al grado, da questo al sesso, e finalmente all'età. [...] Si fa il passaggio da linea a linea, sorpassando anche la femmina più prossima all'ultimo possessore, ogni qual volta la linea fu piantata nel più prossimo primogenito. [...] Nelle primogeniture, la linea dell'ultimo possessore si continua nei trasversali, i quali devono succedere, come se fossero discendenti, ed in tal modo escludono gli altri che non sono della linea ammessa, non concorrendo di regola alla successione il grado retrogrado. [...] La linea retta nei maggiorati è la cosa stessa che la linea dei primogeniti, cioè un maggiorato da primogenito in primogenito, e non dal più vecchio nel più vecchio. [...] Quando si tratta del passaggio del fedecommesso da una famiglia in un'altra, si osserva l'anzianità del grado, e non della linea. [...] Quando i beni sono incassati in una linea, rimangono nella stessa sino a tanto che si ritrova una persona nella medesima, quantunque vi sieno altre persone di altra linea in egual grado, ed anche più prossimo, quando non consti una diversa volontà del testatore. Quindi non si fa passaggio regolarmente da linea a linea, fino a tanto che vi sono persone della linea chiamata, estendendosi da sé in infinito la linea di quello che primo succede. [...] Venendo esclusa una linea, s'intendono esclusi tutti quelli che dalla stessa discendono, come provenienti da una radice

infetta, osservandosi più la qualità della persona da cui si ha origine, di quello che il carattere proprio. [...] Chiamasi linea estinta quella in cui mancano i discendenti, e si presume estinta sino a tanto che comparisca alcuno che provi di esser chiamato e compreso nella medesima».

- lat. LĪNEA (REW 5061; EVLI, DELI s.v. *linea*).

vd. anche *ascendente, cunlateral, cunlateranitate, grado, lateraneo, lateranitate, propinquitade, propinquo, sclata*.

livello (*libellus*)

s. m. ‘contratto agrario tramite il quale una terra veniva concessa in godimento ad alcuno per un certo periodo di tempo; enfiteusi’¹.

locuz. *dare a livello*.

4.11 Semeiantementre disemo che se algun à proprietade a quintello, a llivello o censo, quel possa quella obligar per tal enpromessa. (6)

TLIO non ha la voce. Nel *Corpus OVI livello* con il sign. qui analizzato è documentato a partire dal tosc. *Stat. pis.*, 1322-51; in testi med. / merid.: Mascalcia L. Rusio volg., XIV ex. (sab.); testi sett.: *Doc. padov.*, c. 1370.

■ PATRIARCHI s.v. *livèlo* altro sign. (strumento falegnami e muratori). BOERIO s.v. *livèlo*: «Livello o meglio in T. Legale *Enfiteusi*, Contratto noto. *Tor soldi a livèlo*, Prendere o torre danari a costo o a interesse o a usura». REZASCO s.v. *livello*: «Contratto, in forza di cui si concede il godimento o dominio utile di uno stabile per un annuo canone: Feudo»; s.v. *livellario*: «I. Conduttore del livello: Feudatario». FOLENA s.v. *livello*: «Livello, enfiteusi nella loc. verb. *tor a -*, prendere in prestito a usura». CORTELAZZO s.v. *livelo*: «Livello, contratto di enfiteusi (Boerio)».

■ FERRO s.v. *livello*: «Chiamasi *Livello* tanto l'enfiteusi o affittanza perpetua sopra beni stabili, quanto l'enfiteusi pecuniaria, cioè col mezzo di denaro. Quindi il livello si fa in due modi; il primo col dare i fondi, le case, ed altri beni stabili ad altre persone, le quali pel godimento di essi pagano una determinata corrisponsione al livellatore,

¹ GDLI s.v. *livello*: «Stor. Dir. Ciascuno dei vari tipi di contratti di diritto agrario [...] in base ai quali un proprietario terriero [...] concedeva ad un altro soggetto [...] il possesso e il godimento di un fondo, in perpetuo o per lungo termine, dietro obbligo del concessionario (detto *livellario*) di coltivare [...] il fondo e di corrispondere al concedente (detto *livellante*) una prestazione annua, in denaro o in natura».

proporzionata alla rendita di essi stabili, e questo chiamavasi *livello consegnativo*, che fa passare il dominio utile dei beni stessi nel livellario, il quale paga le gravezze del fondo livellato, ed ha anche la facoltà di alienare il dominio utile, salvo il diretto al livellatore, il quale per altro deve esser preferito a qualunque altro nell'alienazione. Il secondo modo di fare il livello consiste nel dar denaro sopra un fondo fruttante, coll'obbligo di corrispondere un tanto per cento; in ciò per altro si deve attentamente osservare, che un tal livello non degeneri in usura, o per mancanza di solennità, o per la cifra del prezzo convenuto. Quanto alle solennità, si deve fare esso livello con istrumento per mano di pubblico notajo, nel quale si fa una vendita fittizia del fondo obbligato dal livellario al livellatore, con la retrocessione di esso fondo dal livellatore al livellario, che resta obbligato di pagare al livellatore la suddetta annua corrisponsione. Quanto poi al prezzo convenuto, non si può esigere dal livellatore più di cinque e mezzo per cento, netto d'aggravio, e se si tratta di vitalizio, è proibito di esigere maggior somma del dieci per cento sino all'età di anni trenta, del dodici sino a quella di sessanta, e finalmente del quattordici dagli anni sessanta in su; e questi livelli debbono esser fatti colla effettiva consegna del denaro. Si deve per altro avvertire, potersi esigere questo canone soltanto, quando il livellatore paga le gravezze pubbliche, poiché se le gravezze vengono pagate dal livellario, non si può esigere più del sei e mezzo per cento, e così in proporzione. In forza di tali livelli, il livellatore, quantunque abbia per obbligato un dato fondo preciso, egli ha per obbligati anche tutti gli altri beni del livellario, quantunque il fondo livellato perisca. [...] Si possono poi tali livelli costituire perpetui, ovvero a tempo ed affrancabili. Anche con cose mobili stimate si possono fare i livelli; ma in pratica sono contratti pericolosi. Gli istrumenti di livello, tanto affrancabili, quanto perpetui, per la loro validità devono esser dati in nota all'ufficio dell'esaminador, col nome di quello che riceve il denaro, e ciò tre giorni dopo la stipulazione».

- lat. *LĪBĚLLUS* (REW 5010; GDLI; EVLI, DELI s.v. *livello*).

M

maleficio, malleficio (*maleficium*)

s. m. [1] ‘azione criminale compiuta contro la legge’.

Pm.17 sia frustado e bollado, se en cosiencia delli çùdisi serà che 'l abia fato lo maleficio;
Pm.21 Capitollo sovra colloro li qual è clamadi a dir la viritade sovra li malleficii. (39)

[2] *Libro de promession de maleficii* ‘il libro che trata di argomenti criminali’ negli *S.V.* (cfr. *promission*).

[1] Per quanto riguarda la prima accezione TLIO non ha la voce. Nel *Corpus OVI* la forma *maleficio* è documentata a partire da *Patto Aleppo*, 1225; in testi tosc.: Brunetto Latini, *Rettorica*, c. 1260-61 (fior.); testi med. / merid.: Stat. sen./umbr., 1314/16; testi sic.: Giovanni Campulu, c. 1315 (mess.). In ❁ Venez.: *Cronica deli imperadori*, 1301.

[2] Per quanto riguarda la seconda accezione non si hanno occorrenze registrate in TLIO e nel *Corpus OVI*. GDLI s.v. *maleficio* 3, «*Promissione del maleficio o sopra i malefici: titolo del codice penale della Repubblica di Venezia*», e riporta l’incipit del libro dedicato alla *promission del maleficio* degli *Statuti Veneti*.

■ REZASCO s.v. *maleficio*: «I. Trasgressione grave alla legge, e da essa punibile: Delitto, Eccesso, Misfatto. [...] V. Libro del Maleficio o de’ Malefizi. Libro ove si registrano le condanne criminali. [...] VI. Libro della Promissione del Maleficio. Il Libro degli Statuti veneti, che trattava delle cose criminali. [...] X. Corte del Maleficio. Tribunale criminale. [...] XI. Giudice del Maleficio, de’ Maleficj od al Maleficio: Giudice criminale». CORTELAZZO s.v. *malefizio*: «Maleficio».

- lat. MALEFICIUM (EVLI s.v. *malefico*; DELI s.v. *male*).

malfator, malfactor (*malefactor*)

s. m. ‘malfattore; chi agisce contro la legge’.

Pm.13 En qual manera li testimonii debia valer contra li malfatori; Pm.15 Che delli malleficii, li qual serà fati fora de Venesia, lo malfator debia esser ponido e çùdegado. (15)

TLIO s.v. *malfattore*, 1.1 [Dir.] «Chi agisce contro la legge o contro l'autorità», con esempi a partire da Guido Faba, *Parl.*, c. 1243 (bologn.); in testi tosc.: Brunetto Latini, *Rettorica*, c. 1260-61 (fior.); testi med. / merid.: *Stat. perug.*, 1342; testi sic.: *Doc. sic.*, 1349-51. In ☼ Venez.: Paolino Minorita, 1313/15. Viene registrata anche un'altra occorrenza in ☼ Venez., con altro sign.: s.v. *malfattore*, 1 «Chi agisce (in circostanze det. o abitualmente) in danno di qno o contro la morale, la giustizia, l'umanità», in Fr. Grioni, *Santo Stady*, a. 1321.

- lat. MALEFACTOR (EVLI s.v. *fattore*; DELI s.v. *male*).

magnifestación (*manifestatio*)

s. f. ‘dimostrazione, dichiarazione’.

locuz. *carta de magnifestacion*.

1.56 se 'l se contignerà en lo breviario dele femene che algun habia recevuto colle' per carta de magnifestacion.

TLIO s.v. *manifestazione*, 1 «La capacità e l'atto di conferire evidenza sensibile ad un contenuto non noto; l'espressione mediata da segni o parole e l'evidenza stessa», con esempi a partire da *Guido delle Colonne* volg., XIII sm.; in testi tosc.: *Libro del difenditore della pace*, 1363 (fior.). Un'ulteriore specificazione s.v. *manifestazione*, 1.1 «Lo stesso che dichiarazione», con un'att. in Giordano da Pisa, *Pred. Genesi*, 1309 (pis.).

- lat. MANIFESTATIO (EVLI, DELI s.v. *manifestare*).

maridar (*uxoretur*)

v. tr. ‘maritare; sposare’.

4.8 receva l'osofruto, o llo vadagno de ço, dementre che lla fiia se maridarà, o entrerà en religion. (2)

TLIO non ha la voce. Nel *Corpus OVI* la forma *maridar* è documentata a partire da Bonvesin, *Volgari*, XIII tu.d. (mil.). In testi * Venez.: *Doc. venez., Attergato di Guglielma Venier*, 1287 (STUSSI 1965); *Doc. venez., Deposizione di Nicolo da Fano*, 1306 (STUSSI 1965); *Doc. venez., Cedola di Francesco Zulian*, 1308 (STUSSI 1965); *Doc. venez., Cedola di Contardo Cazolo*, 1309 (STUSSI 1965); *Doc. venez., Cedola di Natale da Riva*, 1309 (STUSSI 1965); *Doc. venez., Cedola di Pangrati Barbo*, 1309 (STUSSI 1965); *Doc. venez., Cedola di Biagio Bon*, 1310 (STUSSI 1965); *Doc. venez., Cedola di Tommaso Romano*, 1310 (STUSSI 1965); *Doc. venez., Cedola di Beriola Lugnan*, 1311 (STUSSI 1965); *Doc. venez., Cedola di Marino Soranzo*, 1311 (STUSSI 1965); *Doc. venez., Cedola di Donato Memmo*, 1312 (STUSSI 1965); *Doc. venez., Cedola di Marino Davanzago*, 1312 (STUSSI 1965); *Doc. venez., Cedola di Marinello Trevisan*, 1314 (STUSSI 1965); *Doc. venez., Cedola di Michele Zancani*, 1314 ; *Paolino Minorita*, 1313/15; *Doc. venez., Cedola di Filippa dei Prioli*, 1315 (STUSSI 1965); *Doc. venez., Cedola di Giovanni Basadonna*, 1315 (STUSSI 1965); *Doc. venez., Cedola di Michele de Manbrun*, 1315 (STUSSI 1965); *Doc. venez., Cedola di Rezerin Zamani*, 1315 (STUSSI 1965); *Doc. venez., Cedola di Tataro Ruzini*, 1315 (STUSSI 1965); *Doc. venez., Cedola di Tommaso Dandolo*, 1316 (STUSSI 1965); *Doc. venez., Cedola di Piero Donado*, 1317 (STUSSI 1965); *Doc. venez., Cedola di Caterina Zaparin*, 1318 (STUSSI 1965); *Doc. venez., Cedola di Enrico Dolfìn*, 1318 (STUSSI 1965); *Doc. venez., Cedola di Nicolo Basadonna*, 1319 (STUSSI 1965); *Doc. venez., Cedola di Pietro Sagredo*, 1320 (STUSSI 1965); *Doc. venez., Cedola di Lorenzo de Ventura*, 1321 (STUSSI 1965); *Amaistramenti de Sallamon*, 1310/30 (STUSSI 1967); *Doc. venez., Testamento di Ordelaſſo Faliero*, 1348 (STUSSI 1965); *Doc. venez., Cedola testamentaria di Michiel Pancogolo*, 1363 (STUSSI 1965); *Legg. Sento Alban*, c. 1370.

■ PATRIARCHI s.v. *maridare*: «Maritare, prender marito, andar a marito». BOERIO s.v. *maridar*: «*Maritare*, Dar marito alle femmine. [...] *Maridarse*, maritarsi». FOLENA s.v. *maridar*: «Maritare, dare marito ad una donna; promettere, dare una donna in moglie». CORTELAZZO s.v. *maridàr*: «Maritare (Boerio)».

- lat. MARĪTĀRE (REW 5361; EVLI, DELI s.v. *marito*).

maridévelle (*nubiles*)

agg. ‘maritabile: che si può sposare, perché in età da marito’.

2.11 Volemo eciamdeo ch’ell’abia podestade de maritar, de dotar, de mentre e monester, se lle femene vorà, la fiia o lle fiie, le ponçelle et maridevelle. (2)

TLIO non ha la voce. Non ci sono occorrenze della forma *maridevelle* nel *Corpus OVI*. GDLI s.v. *maritabile* «Che è in età da marito» riporta solo un esempio novecentesco (Banti, *Campi elisi*, 1963).

■ PATRIARCHI, BOERIO, FOLENA, CORTELAZZO hanno solo *maridar / maridare* (cfr. *matidar*).

- lat. MARĪTĀRE (REW 5361; EVLI, DELI s.v. *marito*).

marinareça (marinaricia)

s. f. ‘salario dei marinai’.

Pm.22 Capitollo sovra colloro li qual receve soldo o marinareça; Pm.22 Ancora, ordenemo che cascadun che torà lo soldo del cumun o marinareça d’alguna nave, o fuça, o non fuça, non farà lo servisio per lo qual ello à ricevudo lo soldo o lla marinareça. Ognà fiada ch’ello serà trovado, sì longamente sia tegnudo en preson, che quello soldo o marinareça ello renda en doplo, e a nui lo bando nostro, s’ello no avese abuto iusto enpedimento, ma domentre quello renda quello soldo o marinareça. (6)

TLIO non ha la voce. Nel *Corpus OVI* non viene documentato il termine. GDLI s.v. *marinarezza*, 4 «Salario dei marinai», riporta come prima attestazione, risalente al 1255, gli *Statuti de la nave* in *Dizionario di marina medievale e moderno*.

■ BOERIO s.v. *marinaressa* riporta un altro sign.: «*Marineria* o *Marinesca*, Moltitudine di naviganti in armata».

- lat. mediev. MARINARICIA (GDLI s.v. *marinarezza*).

mason, masone (mansiones)

s. f. ‘dimora, abitazione’; ma anche ‘bottega, magazzino, fondaco’.

1.1 Delle cause stabel delli monesterii li qual àn de rendeda ogno anno, çoè saline, vigne, aque, molini, masone, staçone circa Riolto; Pm.1 débiala rendre enfra IIIJ dì all'omo de chi le cause serà, o alla mason de collui, o llogarlle en comandaria a pe' delli procuratori de San Marco; Pm.30 Gabriel notero e scriva(n) dello nostro ducal masom de Venesia e' llo nostro pallaço. (3)

TLIO non ha la voce. Nel *Corpus OVI* si registrano esempi si *mason(e)* a partire da Ugucione da Lodi, *Libro*, XIII in. (crem.). In ❁ Venez.: *Vang. venez.*, XIV pm.; *Libro de conservar sanitate*, XIV sq.

■ REZASCO s.v. *magione* riporta altri sign.: «I. Luogo pio. [...] II. Corpo d'Ordine cavalleresco. [...] III. E la Casa e gli altri beni stabili formanti una commenda cavalleresca».

- a. fr. *maison*, lat. MANSIO (REW 5311; EVLI, DELI s.v. *magione*).

massaria, masaria (*massariticum*)

s. f. 'masserizie, proprietà, podere'.

4.16 Que causa è massaria, e que causa s'entende per nome de masaria; 4.16 Se algun lagerà massaria, vollemo che per nome de massaria s'entenda tute quelle cause, delle quall collui lo qual laga usava en casa soa a comun uso et utilidade, et comodo de sé e della soa fameia, ecepto quelle cause le qual è en auro et en arçento, geme e pere preciose, et arme de fero, scudi e elmi. (6)

TLIO non ha la voce. Nel *Corpus OVI* il termine *mas(s)aria* è documentato a partire dal ❁ Venez.: *Doc. venez.*, *Testamento di Marino da Canal*, 1282 (STUSSI 1965). In testi tosc.: Pegolotti, *Pratica*, XIV pm. (fior.); med. / merid.: *Stat. perug.*, 1342; testi sic.: Angelo di Capua, 1316/37 (mess.). In ❁ Venez.: *Doc. venez.*, *Testamento di Marino da Canal*, 1282 (STUSSI 1965); *Doc. venez.*, *Attergato di Guglielma Venier*, 1287 (STUSSI 1965); *Doc. venez.*, *Cedola di Pangrati Barbo*, 1309 (STUSSI 1965); *Doc. venez.*, *Cedola di Natale da Riva*, 1309 (STUSSI 1965); *Doc. venez.*, *Cedola di Biagio Bon*, 1310 (STUSSI 1965); *Doc. venez.*, *Cedola di Pietro da Monte*, 1311 (STUSSI 1965); *Doc. venez.*, *Cedola di Marco Zen*, 1312 (STUSSI 1965); *Lio Mazor*, 1312-14 (ELSHEIKH 1999); *Doc. venez.*, *Cedola di Pietro Zen*, 1314 (STUSSI 1965); *Doc. venez.*, *Cedola di Marco Michel*, 1314 (STUSSI 1965); Paolino Minorita, 1313/15; *Doc. venez.*, *Cedola di Piero Donado*, 1317 (STUSSI 1965); *Doc. venez.*, *Cedola di Costanza da*

Fano, 1321 (STUSSI 1965); *Stat. venez., Capitolare dei Camarlenghi di Comun*, c. 1330 (TOMASIN 1997).

■ PATRIARCHI s.v. *massaria*: «*Masserizia*; arnesi di casa. *Stovigli*. Arnesi della cucina». BOERIO s.v. *massaria* / *masseria*: «L'abitazione de' Massari, Luogo dove si tengono i lavori e le vendite della campagna. In altro sign. *Masserizia*; *Stovigli*, Arnesi di casa e di cucina». MUTINELLI s.v. *massaria*: «Fantesca»; s.v. *massaro*: «Nome attribuito a chiunque fosse incaricato di agire per alcuna società, laonde nei primi tempi di Venezia trovansi accennati Massari delle isole»; s.v. *massaro*: Massaro all'oro e all'argento. Istituiti per primi al governo della Zecca, competeva loro tutto ciò che si riferiva agli ori e agli argenti, dipendendo per ciò da essi gli orefici e qualsivoglia altro lavoratore di minuterie di oro e di argento. Contemporaneamente alla istituzione dei *Massari* ebbe eziandio origine il pubblico bollo sopra ogni opera di oro, o di argento». REZASCO s.v. *massaria* / *masseria*: «I. Ufficio del Massajo. [...] II. L'Aggregato del denaro delle pubbliche entrate. [...] III. Governo delle pubbliche entrate. [...] IV. Possessione o Padronato, lavorato dal Massajo: *Massarizia*». FOLENA s.v. *massaria* / *masseria*: «1. *Masserizia*, mobili». CORTELAZZO s.v. *massaria*: «'Massaria' [...] (1), 'famiglia' (2), 'masserizie' (Boerio) (3)».

- lat. mediev. deriv. di MASSARIŪS (EVLI; DELI s.v. *massaio*).

mato (*mentecaptus, fatuus*)

s. m. 'infermo di mente, pazzo'.

2.4 Dello todor del mato: enfra XXX di en li qual ello serà constituido debia clamar la carta, la qual no fose clamada enfra tempo de XXX anni; 2.11 Qual podestade debia aver lo todor en li beni et en li fati del mato. (66)

TLIO s.v. *mentecatto*, 1 «Demente, minorato mentale», con esempi a partire da Dante, *Convivio*, 1304-7. Viene riportata, inoltre, l'accezione spec. di «Minorato mentale che in quanto tale ha necessità di un curatore (tutore legale)», con esempi a partire dal tosc.: *Stat. sen.*, 1309-10 (Gangalandi); in testi med. / merid.: *Stat. perug.*, 1342.

■ BOERIO s.v. *mato*: «*Matto*; *Pazzo*; *Mentecatto*, Uscito di senno». PRATI s.v. *mato*¹: «*Matto*». CORTELAZZO s.v. *mato*: «*Pazzo*, sventato (1); [...] opposto a *savio* (Boerio) (2)».

■ FERRO s.v. *mentecatto*: «Si chiama *Mentecatto* chi è privo dell'esercizio della ragione, ed è imbecille di mente, per essersi indebolito il di lui intendimento, e memoria. Siccome il mentecatto non gode del libero esercizio della sua mente, e quindi non può amministrare le cose proprie, viene dalle leggi provveduto di un tutore, il quale abbia il maneggio dei di lui beni, stia in giudizio per lui, e faccia tutti quegli atti che farebbe egli stesso, se fosse di sana mente. Non si può far giudicare alcuno per mentecatto, quando non lo si provi con attestati medici, con deposizioni di testimoni, i quali riferiscano fatti propri di un pazzo, con carte e lettere dello stesso. [...] La prova della mentecattaggine si fa al magistrato del petizione, il quale sopra le prove adotte fa cognizione e crea il tutore, cui incombe di fare le cose utili al mentecatto, e di omettere le inutili e pregiudicievole. I figliuoli del mentecatto sono i legittimi tutori del loro padre, quando abbiano compiuta l'età legittima, e sieno maggiori, essendo tenuti a render conto della loro amministrazione ai fratelli minori che vi fossero, arrivati che sieno all'età legittima, cioè agli anni sedici. [...] Se poi i figliuoli non hanno l'età legittima, debbono star soggetti al tutore che dal giudice verrà assegnato al padre. [...] Ai figliuoli tutori corrono gli obblighi stessi del padre, cioè devono dar la congrua dote alle sorelle, alle nipoti di fratello ecc.; sono i figliuoli del mentecatto, arrivati per altro all'età di anni venti, far testamento per il loro padre vivente, il quale però non ha alcuna forza se non dopo la morte del padre, e diventa nullo se il padre ricuperasse l'esercizio della sua ragione. [...] Le tutele dei mentecatti non hanno tempo prefisso e determinato, poiché essi non possono esimersi dall'autorità del tutore, se non quando sieno restituiti alla loro primiera luce, dovendo ciò constare con reali fondamenti, cioè con capitoli che provino la respiscenza. Consumato quest'ordine, il giudice fa nuova terminazione, la quale si dice estrazione di tutela, in forza della quale il mentecatto viene dichiarato sano di mente, e di sua ragione, ed allora è obbligato il tutore alla restituzione dei beni, ed al rendimento dei conti della di lui amministrazione, e della sostanza tutta tanto mobile che stabile contenuta nell'inventario. [...] La sola mentecattaggine non è un giusto motivo di separazione dal talamo, e di divorzio, ma bensì lo è quando sia unita con qualche grado di furore. [...] I mentecatti non possono esser promossi agli ordini sacri né ai benefici, e quando divengono mentecatti dopo di averli ricevuti, si dà ad essi un coadiutore, perché supplisca ai loro doveri».

- lat. tardo MĀTUM (EVLI, DELI s.v. *matto*).

matrimonio (*matrimonium*)

s. m. 'matrimonio, unione legittimata da un'autorità civile'.

locuz. *legitimo m.* 'matrimonio conforme alla legge'; *convegnivelle m.* 'matrimonio di convenienza'.

4.29 Que 'l fiio nasudo ananti lo legitimo matremonio sia reputado legitimo. (8)

TLIO s.v. *matrimonioi*, 1 «Unione di un uomo e una donna legittimata da un'autorità civile o religiosa, con esempi a partire da *Ranieri* volg., XIII pm. (viterb.); in testi tosc.: *Sommetta*, 1284-87 (fior.); testi sic.: Giovanni Campulu, 1302/37 (mess.); testi sett. in ☼ Venez.: *Cronica*

deli imperadori, 1301. Nella locuz. «*Legittimo, dritto, stabile, vero matrimonio*: conforme alla legge, regolare», con esempi a partire da *Doc.fior.*, 1279; in testi med. / merid.: *Destr. de Troya*, XIV (napol.); testi sett. in ❁ Venez.: Paolino Minorita, 1313/15.

■ FOLENA s.v. *matrimonio*: «Matrimonio». CORTELAZZO s.v. *matrimonio*: «Matrimonio». BAMBI s.v. *matrimònio*: «*Nuptie*. – ‘Atto giuridico con il quale si costituisce la stabile unione tra due coniugi’. [...] *Matrimonio* occorre anche nelle formule volgari di Ranieri; è la prima manifestazione volgare della parola, ma è senza corrispondenza latina. Anche qui non si allude tanto al rapporto stabile che si viene a creare tra l’uomo e la donna, ma all’atto che di quel rapporto costituisce il titolo, l’evento generatore, e da cui deriva il diritto alla donazione o alla dote».

■ FERRO s.v. *matrimonio*: «La voce *Matrimonio*, considerata nella semplice etimologia, significa obbligazione di madre: *quasi matris munium*. In senso teologico e naturale, significa l’unione volontaria maritale di un uomo e di una donna liberi, collo scopo di aver figliuoli. [...] Il matrimonio importa l’unione dei corpi, perché quelli che lo contraggono si accordano un vicendevole potere sopra i loro corpi, ed importa inoltre l’unione degli animi, perché deve regnare tra essi la concordia e la pace. Questa unione è volontaria, perché ogni contratto suppone per natura sua un mutuo consenso delle parti contraenti. Dicesi unione maritale per distinguere l’unione di due sposi da quella che ha luogo tra gli amici, essendo la sola unione maritale quella che porta seco un diritto reciproco sopra i corpi delle persone che la contraggono. Chiamasi unione di un uomo e di una donna per dinotare l’unione dei due sessi, ed il soggetto del matrimonio. Finalmente si dice unione contratta da persone libere, perché ogni persona non ha, indipendentemente dal consenso di qualunque altra, il diritto di maritarsi; un tempo i servi non potevano maritarsi senza il consenso dei loro padroni, e presentemente i figliuoli minori devono domandare il consenso dei genitori. Il fine poi del matrimonio è la procreazione dei figliuoli. [...] Ogni persona arrivata all’età della pubertà, cioè agli anni quattordici se maschio, e dodici se femmina, può contrarre matrimonio [...]».

- lat. MATRIMONIUM (EVLI, DELI s.v. *matrimonio*).

mendàr (emendar)

▷ V anche *emendar*.

v. tr. [1] ‘emendare: risarcire qualcuno di un danno economico subito’.

5.3 debia mendar alli crededori o socedori en quelli beni et aver, tanto en doplo quanto ell’averà entromesso; Pm. 11 Et s’ello firirà cun cortello, e farà sange, soiaça allo nostro bando, et allo ferido debia mendar XXV libr. (10)

[2] 'emendare: correggere, ripulire'.

Pm.Intro Cumçosiacausaché per força de çustisia nui siamo tegnudi da mendar li malli, e da ponir li malificii, per merito de sulicitudine a nui data a far questa causa.

[1] Per quanto riguarda la prima accezione, tipica del diritto, TLIO s.v. *emendare*, 2 [Dir.] «Risarcire qno di un danno economico subito», riporta esempi a partire dal tosc.: *Stat. sen.*, 1280-97; in testi med. / merid.: *Cost. Egid.*, 1357 (umbro-romagn.); testi sett.: *Stat. ver.*, 1371.

[2] Per quanto riguarda la seconda accezione, più generale, TLIO s.v. *emendare*, 1 «Espiare una colpa o un peccato, riparare a un errore commesso (anche pron.)», con esempi a partire dal tosc.: *Egidio Romano volg.*, 1288 (sen.); testi med. / merid.: *Poes. an. urbin.*, XIII; testi sic.: *Accurso di Cremona*, 1321/37 (mess.); testi sett.: *Elucidario*, XIV in. (mil.).

■ PATRIARCHI s.v. *mendare* altro sign.: «Rimendare, cucire a pelo». BOERIO s.v. *mendar* altro sign.: «Mendare; Rimendare; Far menda; Cucire a pelo. [...] *Mendar le monede*, T. della Zecca, Rivendere o Aggiustare le monete». MUTINELLI s.v. *emendare*: «Pagare in via di pena, o di compenso dei danni sofferti. In un documento inserito nel Codice del Piovego, riferibile all'anno 1128, trovasi quanto segue: "De uno vadimonio (assicurazione di dote) quod quondam dedit Vitalis Ingizo de Pellestrina ad Petrum Superancium de Confinio s. Cassiani. Dedit ei Piscariam unam quinque annos, unde debeat ipse dare et persolvere per unumquemque annum paria de aucellis quatuor et cevalos duecentos. Quod si haec non deliberasset (avesse pagato) usque ad quinque annos, debeat dare et *emendare* libras denariorum viginti quinque". Ed in una donazione dell'otto febbraio 1232 si legge: "Si igitur contra hanc donationis et offertae chartam ire tentavero, tune *emendare* debeam cum meis haeredibus ... auri libras quinque ..."». REZASCO s.v. *emendare*: «I. Emendare statuti, leggi, e simili. Ridurle in buono stato, acconciandole alla eterna giustizia ed ai bisogni pubblici: opera, in antico, di Savj speciali, non di Consigli, i quali potevano e dovevano approvare o riprovare, ma non emendar mai: Correggere. [...] II. Emendare i danni. Ammendarli». CORTELAZZO s.v. *mendàr*: «Far menda, pentirsi (Boerio)».

- lat. ĒMĚNDĀRE (REW 2860; EVLI, DELI s.v. *emendare*).

*mercadandia

merchadandìe, marcadandìe (*mercimonia*)

s. f. 'merce, mercanzia'.

Pm.25 Capitollo sovra colloro li qual falsa la marcadandie. (2)

TLIO non ha la voce. Nel *Corpus OVI* la forma *mercadandia* è documentata a partire da Pietro da Bescapè, 1274. In ❁ Venez.: *Stat. venez., Capitolare degli Ufficiali sopra Rialto*, 1366 (PRINCIVALLI-ORTALLI 1993).

■ REZASCO s.v. *mercanzia*: «I. Mercatura». CORTELAZZO s.v. *mercadanzia / mercadantia*: «Mercanzia».

■ FERRO s.v. *mercanzia*: «La pubblica economia, tanto rapporto alla disposizione dell'erario pubblico, quanto per procurare i vantaggi della nazione, fu delegata dal Maggior Consiglio al Senato, il quale con maturi riflessi e serie deliberazioni mantiene la gran macchina politico-economica, su cui si aggira il bene dei sudditi, e del principato. Il commercio veneto, che andò soggetto a tante vicende, era una delle principali cure di quel consesso, ma i discapiti, che nel principio del secolo decimosesto cominciò a risentire la mercatura, fecero determinare il Senato ad un forte rimedio, ed esso in fatto vi si accinse colla istituzione del magistrato dei Cinque Savi alla Mercanzia. Quindi nell'anno 1506 decretò che dal consiglio dei Pregadi siano eletti cinque nobili di quel corpo pratici della navigazione e della mercatura, con destinati ministri, che questi debbano da sé, ed unitamente coi mercanti più illuminati e più pratici, intendere ed investigare ogni disordine, apprestandovi rimedio, e sempre col doppio scopo di giovare alla mercanzia, e all'entrate del dominio; si stabili che dovessero durare due anni nel loro ufficio. Questa magistratura fu resa stabile e perpetua nell'anno 1517 [...]».

- lat. deriv. di MERCANS (GDLI; EVLI, DELI s.v. *mercato*).

meso, messo (*missum*)

s. m. 'messo, messaggero'.

1.6 Ma colui allo qual sia entradito che de Venesia non exa, de' star in Venesia per sé o per so meso de chì a un ano; 5.8 Ma se llo crededor no serà presente, ello la presenterà en questo medemo modo allo meso, la qual pecunia, s'ella serà legitimamentre e rasonavellementre presentada, lo meso la sigillirà cun lo so segello de plombo in testimonio de boni homini, e serà metuda in custodia. (13)

TLIO non ha la voce. Nel *Corpus OVI* *mes(s)o* è documentato a partire dal tosc.: *Doc. montier.*, 1219; in testi med. / merid.: Armannino, *Fiorita*, p. 1325 (abruzz.); testi sett.: *Patto Aleppo*, 1207-8 (ven.). In ❁ Venez.: *Cronica deli imperadori*, 1301; *Doc. venez., Cedola di Marco*

Michel, 1314 (STUSSI 1965); Paolino Minorita, 1313/15; *Stat. venez., Capitolare dei Camerlenghi di Comun*, 1330 (TOMASIN 1997); *Doc. venez., Convenzione con Ramadan, Signore di Crimea*, 1356 (MIGLIORINI-FOLENA 1952).

■ BOERIO s.v. *messo*: «Messo; Messaggio; Messaggiere, La persona che si manda con una data incumbenza». REZASCO s.v. *messo*: «I. Ambasciatore. [...] III. Famiglio di Magistrato, e specialmente del comunitativo. [...] V. Famiglio delle Corti o Tribunali, per le citazioni, esecuzioni, ed altri simili atti della giustizia; in molte Comunità, grandi e piccole, insieme Banditore». CORTELAZZO s.v. *méssso*: «Messo, messaggero».

- lat. tardo *MISSUS*, deriv. di *MITTĒRE* (EVLI, DELI s.v. *méttere*).

metropolitàn (*metropolitanus*)

s. m. ‘arcivescovo di una chiesa metropolitana’¹.

1.3 Li vescovi no porà allienar le cause stabelle delo vescovado, se no con lo consentimento deli calonisi e dello metropolitàn; 1.4 Capitolo dela leçe sovra li metropolitani, çoè li maor retori della glesia. (3)

TLIO s.v. *metropolitano*, 2 [Eccles.] «Autorità religiosa sovraordinata ai vescovi, arcivescovo titolare di una *chiesa metropolitana*», con esempi a partire dal tosc.: Dante, *Commedia*, a. 1321; in testi med. / merid.: *Cost. Egid.*, 1357 (umbro-romagn.).

■ REZASCO s.v. *metropolitano* altro sign.: «Di metropoli».

- lat. *METROPOLITANUS* (EVLI, DELI s.v. *metropoli*).

vd. anche *calònego*, *sofragàneo*.

ministràr

vd. *aministrar*.

¹ Sede arcivescovile, con giurisdizione sui vescovi e sulle diocesi territorialmente vicine.

ministración, ministrasón

vd. *aministrasón*.

mòbel

vd. *beni*.

moneda, moneta (*moneta*)

s. f. ‘moneta’; nella locuz. *moneda de San Marco / moneda de Venesia* ‘ducato veneziano’¹.

1.32 Che lla pena de quinqe libr. d’auro se computa libr. V e sol. XII de nostra moneda de dr. de Venesia; 1.54 da libr. L della moneda den San Marco et en çó; Pm.20 Sovra colloro li qual fauserà lo sigello del doxe, o della sal, o serà fausator de moneta. (8)

TLIO non ha la voce. Nel *Corpus OVI* si riportano esempi del termine a partire da *Serventese romagnolo*, XIII tu.d.; in ☼ *Venez.: Doc. venez., Cedola di Marco Michel*, 1314 (STUSSI 1965); *Zibaldone da Canal*, 1310/30 (STUSSI 1967); *Stat. venez., Capitolare dei Camarlenghi di Comun*, c. 1330 (TOMASIN 1997-1999); *Stat. venez., Capitolare dei bottai dell’ottobre 1338* (MONTICOLO 1905); *Tariffa pesi e misure*, p. 1345; *Vang. venez.*, XIV pm.; *Lett. venez., Lettere di Marin Faliero*, 1355 (LAZZARINI 1894); Enrico Dandolo, *Cron. Venexia*, 1360-62 (CARILE 1969); *Doc. venez., Cedola testamentaria di Michiel Pancogolo*, 1363 (LOMBARDO 1973); *Stat. venez., Capitolare degli Ufficiali sopra Rialto*, 1366 (PRINCIVALLI-ORTALLI 1993); *Legg. Sento Alban*, c. 1370.

■ PATRIARCHI s.v. *moneda*: «Far monede false per qualcun. *Fare carte false per alcuno*. Fare qualunque cosa per difficile e pericolosa ch’ella sia. *Moneda rota*. Moneta spezzata». BOERIO s.v. *monèa / monèda*: «*Moneta*»². REZASCO s.v. *moneta*: «I. Pezzo ordinariamente di metallo,

¹ TRECCANI: «Moneta d’oro e d’argento coniata sotto la giurisdizione di un doge; in partic., la moneta veneziana d’argento coniata dal doge Enrico Dandolo intorno al 1202 (detta in seguito *grosso* o *matapane*) e la moneta d’oro coniata dal doge Giovanni Dandolo nel 1284 (detta poi *zecchino* dalla metà circa del sec. 15°)».

² Boerio riporta di seguito una descrizione generale delle monete e l’elenco di alcune locuzioni.

coniato dal pubblico per uso di spendere. [...] II. *Moneta alla Parte*. In Venezia, Moneta valutata secondo la tariffa della Parte o Decreto del Senato, cioè Moneta di Banco». FOLENA s.v. *monea / moneda*: «a) Moneta. [...] b) Con valore generico di denaro». CORTELAZZO s.v. *monéa / moneda*: «‘Moneta’ (Boerio)». BAMBI s.v. *moneta*: «*Pecunia*. – ‘Denaro’».

■ FERRO s.v. *moneta*: «La *Moneta* è un segno che rappresenta il valore e la misura di tutti gli effetti di uso, ed è stabilita come prezzo di tutte le cose. [...] L’autorità pubblica che fabbrica la moneta, si suppone garante, che le monete continueranno col medesimo peso e qualità, e che saranno sempre permutabili collo stesso numero di lire e soldi. Il principe è per giustizia obbligato e per onore verso i sudditi, e verso gli stranieri che trafficano con essi, a non fare alcun cambiamento nella moneta. Il valore della moneta dipende dalla quantità e qualità della materia, e non altrimenti dal prezzo che il principe stabilisce».

- lat. MONĒTA (REW 5659; EVLI, DELI s.v. *moneta*).

mónego, mùnego (*monacus*)

s.m. ‘monaco, prete’.

4.31 Che llo munego, o lla munega, no pò vegnir a sucesion; 4.31 Ancora, ordenemo che ’l monego, o monega, proffeso, o professa, no possa vignir a succession; 4.32 Volemo che se algun monego, o monega, ananti l’entramento del monastero. (8.)

TLIO non ha la voce. Nel *Corpus OVI* si registrano le prime attestazioni di *monego / monega* in Patecchio, *Frotula*, XIII pi.di. (crem.). In ❁ Venez.: *Cronica deli imperadori*, 1301; *Doc. venez.*, *Deposizione di Michele Zancani*, 1307 (STUSSI 1965); *Doc. venez.*, *Cedula di Enrico Dolfìn*, 1318 (STUSSI 1965); *Stat. venez.*, *Capitolare degli Ufficiali sopra Rialto*, 1366 (PRINCIVALLI-ORTALLI 1993).

■ PATRIARCHI s.v. *munega*: «Monaca». BOERIO s.v. *munega*: «*Monaca*, Religiosa regolare. *Velata*, dicesi di Monaca professa»; s.v. *munego*: «Antica Voce che vuol dire *Monaco*». MUTINELLI s.v. *munega*: «Monaca, dicendosi nel plurale *munega*»; s.v. *munego*: «Monaco, frate». PRATI s.v. *mónega* ha solo: «Monaca; trabiccolo (da letto)»; s.v. *mónego*: «Sagrestano». FOLENA s.v. *munega*: «1. Monaca. [...] 2. Monacazione». CORTELAZZO s.v. *mònego*: «‘Monaco’ (Boerio: *munego*, voce antica)»; s.v. *munega*: «‘Monaca’ (Boerio)».

- lat. tardo MÖNĀCHUS (REW 5654) con variante lat. volg. *MONĬCHU(M) (EVLI, DELI s.v. *monaco*).

N

neça (neptis)

s. f. ‘nipote femmina’.

2.8 quisti li qual amenistra possa e debia maritar le serore poçełe o neçe descendando da fiiol no partido, o dalli fiioli no partidi; 3.25 Questo ensteso sia en la neça una, o plusor, che à o ave marido, et en çascaduna altra descendente. (20)

TLIO s.v. *nezza*, 1 «La figlia del figlio o della figlia, oppure la figlia del fratello o della sorella, lo stesso che nipote (femmina)», con esempi a partire dal ☼ Venez.: *Pamphilus volg.*, c. 1250 (*neça*); in testi tosc. *Valerio Massimo*, prima red., a. 1338 (fior.) (*nezza*). In ☼ Venez.: *Pamphilus volg.*, c. 1250; *Doc. venez.*, *Cedola di Marco Navagero*, 1300 (STUSSI 1965); *Doc. venez.*, *Cedola di Rezerin Zamani*, 1315 (STUSSI 1965).

■ PATRIARCHI s.v. *nezza*: «Nipote». BOERIO s.v. *nezza*: «*Nipote* e *Nezza*, La figlia di fratello o di sorella; ovv. La figliuola del figlio o della figlia rispetto all’avo ed all’ava». MUTINELLI s.v. *nezza*: «*Nezza* e *nezzo*, lo stesso che nipote». PRATI s.v. *nèzza*: «Nipote». FOLENA s.v. *nezza*: «Nipote». SALLACH s.v. *nez(z)a*: «‘Nichte ; Enkelin’ ; ‘nipote’». CORTELAZZO s.v. *nèzza / néza / nésa*: «Nipote».

■ FERRO s.v. *nipote*: «Si dicono *Nipoti* i figliuoli di fratello e di sorella, tanto i maschi, che le femmine, le quali si chiamano anche *nezze*, come pure i figliuoli del figliuolo e figliuola, relativamente al loro avo. I nipoti e nezze sono congiunti in parentela cogli zii e colle zie in terzo grado secondo il diritto civile, e in secondo per diritto canonico: lo zio e la nezza, la zia ed il nipote non possono contrarre matrimonio senza dispensa, la quale difficilmente si accorda [...]».

- lat. NĒPTIA (REW 5893; EVLI, DELI s.v. *nipote*).

nòra (nurus)

s. f. 'nuora'.

3.29 ordenemo che, se algun vorà vendre la soa possession secondo questo uso novo de sovra specificado, et averà muier o nora, e averà un'altra possession che val tanto quanto l'enpromesse de soa muier o de soa nora, quella possession, se 'l vorà, sia data a colloro secondo questo uso novo, et sia stimada de quanto serà l'enpromessa. (11)

TLIO s.v. *nuora*, 1 «Moglie del figlio rispetto ai genitori di questo», con esempi a partire dal tosc. *nuora* in *Doc. sen.*, 1289; in testi med. / merid.: *Stat. perug.*, 1342; testi sett. in ☼ *Venez. nore: Doc. venez., Cedola di Marino Lando*, 1313 (STUSSI 1965).

■ PATRIARCHI s.v. *nora*: «Nuora. La moglie del figliuolo». BOERIO s.v. *nora* romanda a *niora*: «Nuora». FOLENA s.v. *niora*: «Nuora».

- lat. parl. *NŌRA (REW 6000), deriv. dal lat. class. NŪRUS (EVLI, DELI s.v. *nuora*).

notèro, nodèro, notàro, notàrio (*notarius*)

s. m. 'notaio'.

1.35 Cha se 'l notero, ananti ch'ello faça la carta, mora, un altro notaro quela conplir porà, secondo che a meser lo doxe parerà, e per questa cason faça l'enbrivature delle carte; 4.4 Che llo notero sia tegnudo da dar lo testamento alli comessarii e àltri, li qual per esso pò domandar alguna causa, lo senplo: et enperçò lo notero retegna en sè una otentica mare dello testamento, et mostrarla secondo che mester serà. (39)

TLIO non ha la voce. Nel *Corpus OVI* la forma *noter(o)* è documentata in due testi di area ven.: *Doc. ven.*, 1312; *Lett. ven.*, 1312. La forma *noder(o)* (con diffusione solo in area ven.) è documentata a partire dal ☼ *Venez.: Doc. venez., Cedola di Maria vedova di Grandonio di Troia*, 1297 (STUSSI 1965); *Doc. venez., Cedola di Biagio Bon*, 1310 (STUSSI 1965); *Doc. venez., Cedola di Marino Davanzago*, 1312 (STUSSI 1965); *Doc. venez., Cedola di Marco Michel*, 1314 (STUSSI 1965); *Doc. venez., Cedola di Pietro Zen*, 1314 (STUSSI 1965); Paolino Minorita, 1313/15; *Doc. venez., Cedola di Filippa dei Prioli*, 1315 (STUSSI 1965); *Doc. venez., Cedola di Nicolo Moro*, 1315 (STUSSI 1965); *Doc. venez., Crediti di Marco Gallina*, 1315 (STUSSI 1965); *Doc. venez., Cedola di Perera Grisoni*, 1317 (STUSSI 1965); Fr. Grioni, *Santo Stady*, a. 1321; *Doc. venez., Cedola di Costanza da Fano*, 1321 (STUSSI 1965); *Stat. venez.*,

Capitolare dei Camarlenghi di Comun, c. 1330 (TOMASIN 1997); *Stat. venez Aggiunta.*, *Capitolare dei Camarlenghi di Comun*, 1335 (TOMASIN 1997); *Stat. venez.*, *Capitolare degli Ufficiali sopra Rialto*, 1366 (PRINCIVALLI – ORTALLI 1993). La forma *notar(o)* è documentata a partire da Giacomo da Lentini, c. 1230/50 (tosc.); in testi med. / merid.: Jacopone (ed. Ageno), XIII ui.di. (tod.); testi sett. in ❁ Venez.: *Doc. venez.*, *Designazione di terre nel ferrarese*, 1253 (STUSSI 1965); *Cronica deli imperadori*, 1301. La forma *notario* è documentata dal *Doc. ver.*, 1266; in testi tosc.: *Libro Guelfo*, 1276-79 (fior.); testi med. / merid.: *Annali e Cron. di Perugia*, c. 1327-36 (perug.). In ❁ Venez.: *Cronica deli imperadori*, 1301. ❁ Negli S.V. *notero* è attestato 28, *nodero* 1, *notaro* 8, *notario* 2.

■ PATRIARCHI s.v. *nodaro*: «Notaro, notaio, attuario». BOERIO s.v. *nodaro*: «*Notaio e Notaro*, Titolo di pubblico uffizio». MUTINELLI s.v. *notai*: «Da immemorabile tempo hanno esistito notai a Venezia, sì cherici che laici, si per Veneta, che per Apostolica o Imperiale autorità abilitati ad esercitare quel ministero. Cominciando però il secolo decimosesto si esclusero i cherici, ed a sessantasei si ristrinsero i notai: questi furono chiamati *Notai di Venezia* e dovevano essere sempre *cittadini originarii*. Formando così i notai un ordine proprio, o *Collegio*, era questo preseduto da tre notai col titolo di *Priori*, ben inteso però, che non si potea prendere deliberazione alcuna senza l’assenso del Cancellier grande e dei Cancellieri inferiori, deliberazione che non era poi valida qualora non avesse ottenuta la conferma dal *Consiglio dei Pregadi*. A Venezia i notai erano nominati dal detto Cancellier grande coll’assistenza dei Cancellieri inferiori, nelle altre città dai *Rettori* di quelle coll’assistenza di due *Assessori*. *Notai ducali*. Erano addetti alla Cancelleria Ducale, divisi in due classi, cioè *Notai ducali ordinarii*, ed erano ventiquattro, e *Notai ducali straordinarii*, il numero dei quali era maggiore, ma non determinato. Questi notai, ove fossero stati in servizio di una magistratura, assumevano il titolo di *Segretarii*, e di *Segretarii regii* nelle ambasciate quando dal Consiglio dei Dieci venivano a quelle destinati. Ad ogni modo nell’autenticare le copie dei decreti si segnavano col solo titolo di *Notai ducali*. *Notai dei magistrati*. Erano destinati dal *Consiglio dei Quaranta al Criminal* presso ciaschedun magistrato per fare tutti gli atti che a quello rispettivamente avessero appartenuto». REZASCO s.v. *notaio / notaro*: «I. Quegli che è abilitato dalla legge a distendere e sottoscrivere contrattazioni e testamenti. [...] II. Il Notajo, il quale per ufficio si rogava delle deliberazioni de’ Consigli che per ciò acquistavano autenticità e diventavano atti pubblici; e generalmente l’Ufficiale che serviva a’ Magistrati per Cancelliere, Attuario e Segretario». PRATI s.v. *nodaro*: «Notaio». FOLENA s.v. *nodaro / nodar*: «Notaio». BAMBI s.v. *notaio*: «*Notarius*. – ‘Professionista che attribuisce pubblica fede, e dunque particolare valore probatorio, agli atti che riceve da privati e da istituzioni pubbliche’. [...] Dal *notarius* del tardo

antico, uno stenografo e un “semplice” funzionario di pubblica cancelleria, attraverso il notaio dei secoli a cavallo del millennio, uomo di pura prassi che custodisce le scarse norme consuetudinarie delle collettività e traduce in schemi contrattuali e testamenti, si è passati al notaio *fidei et veritatis anchora* [Rolandino Passagerii *Contractus*], cioè un professionista il cui intervento nella redazione dell’atto attribuisce una particolare efficacia probatoria, senza che siano necessari neppure le firme delle parti e dei testimoni: basta il segno del notaio. [...] Il primo *notaio* in volgare eccolo a Montieri [...] (1219 *Breve di Montieri*)».

■ FERRO s.v. *notajo*: «Il Notajo, che in latino chiamasi *notarius, libello, tabellarius, tabellio, actuarius, scriba*, è il depositario della fede pubblica, che custodisce le note e minute degli atti, che le parti fanno da lui registrare. [...] Il gelosissimo ministero dei notai in Venezia è antichissimo, ed anzi esiste da tempo immemorabile. Il capitulare del loro collegio comincia dal giuramento, che debbono prestare di serbar fedeltà al Doge, al suo minor Consiglio, ed al Maggiore; di non rogar carta alcuna contro il Comune di Venezia, di non stipulare donazioni, vendite, né alienazioni di sorte alcuna a qualunque monastero, chiesa, o persona clericale e religiosa, se non salva la ragione del comune medesimo. Diverso fu il sistema del notariato dal suo principio sino al secolo decimosesto, e dal principio di esso secolo sino all’anno 1514. Dapprima era aperta la strada ad esercitare questo ministero tanto ai chierici, che ai laici, quando provato avessero alcuni legali requisiti; cioè di essere stati esaminati dal cancelliere inferiore, di aver compiuta l’età di anni venticinque, di esser cittadini, o di aver abitato in Venezia per anni quindici, ed i laici in oltre di aver sofferite le fazioni tutte per esso tempo. [...] Era pure permesso l’esercizio di questo ministero non solo per facoltà concessane del veneto governo, ma eziandio per autorità apostolica di Roma, ed imperiale, salve alcune condizioni¹ [...]».

- lat. NŌTARIUS (REW 5964; EVLI, DELI s.v. *notaio*).

*numulario

numulàrii (*nummolarii*)

s. m. ‘banchiere, finanziere’².

1.48 Li staçoneri, numularii e tavernarii, e lli altri li qual vende per menudo. (1)

¹ FERRO continua con la storia del notariato nel corso dei secoli successivi.

² GDLI : «Ant. Nell’antica Roma, saggiatore di monete che lavorava per lo più alle dipendenze di un banchiere (*argentarius*), ma assunse via via il carattere di autonomo operatore di credito anche riconosciuto ufficialmente. – Per estens.: banchiere, finanziere».

TLIO non ha la voce. Nel *Corpus OVI* si ha una sola att. del termine in tosc.: Cavalca, *Esp. simbolo*, a. 1342 (pis.) (*numulari*).

- lat. NUMMULARĪUS, deriv. di NUMMŪLUS (GDLI s.v. *numulario*).


O

obligar (*obligare*)

v. tr. ‘obbligare, ipotecare; legare con vincolo giuridico: dare diritto ad alcuno sopra una cosa per sicurezza del proprio credito’.

locuz. *beni o.; o. en pegno* per avere maggiore sicurezza riguardo la solvibilità del debitore, il creditore prende per sicurezza dei pegni.

1.33 Che lli beni del marito sia obligati alla muier dal tempo e lo qual ello l’averà menada; 2.8 Ancora, volemo che colloro possa obligar per la dote de soa muier le posesion e lli beni dello pare per la parte soa, e eciamdeo, per rason de collegança, possa per la parte soa obligar la posesion en lli beni del pare; 2.11 no possa obligar en pegno, o alienar li beni stabel. (18)

TLIO non ha la voce. Nel *Corpus OVI obligar(e)* è documentato a partire da Guido Faba, *Parl.*, c. 1243 (bologn.); in testi tosc.: Andrea da Grosseto (ed. Selmi), 1268 (tosca.); testi med. / merid.: *Ranieri volg.*, XIII pm. (viterb.); testi sic.: Accurso di Cremona, 1321/37 (mess.). In  Venez.: *Doc. venez., Cedola di Biagio Bon*, 1310 (STUSSI 1965); *Stat. venez., Capitolare dei Camerlenghi di Comun*, 1330 (TOMASIN 1997); *Stat. venez., Capitolare degli Ufficiali sopra Rialto*, 1366 (PRINCIVALLI – ORTALLI 1993).

■ BOERIO s.v. *ogligar*: «Obbligare». REZASCO s.v. *obbligare*: «I. Porre nell’assoluta necessità sé ed altrui, se non si vuol cadere in pena o in altri pregiudizj, di fare alcuna cosa, detto dell’effetto delle leggi divine e dell’umane, dei dettami della morale, della convenienza, dell’onore, delle convenzioni, e simili: Legare, Tenere. [...] II. Malleverare. Dare diritto ad alcuno sopra una cosa per sicurezza del suo credito»; s.v. *obbligato*: «Detto di possessione, di credito di Monte, o d’altro simile. Gravato di debito, onde il possessore non può disporne se prima non paga esso debito; contrario di Libero o Netto». FOLENA s.v. *obligar*: «Obbligare, sottoporre a un obbligo, a un vincolo materiale o morale». CORTELAZZO s.v. *obligar*: «‘Obbligare’ nel senso particolare di ‘ipotecare’, ‘sottoporre il proprio bene a un vincolo di indisponibilità per garanzia di un debito». BAMBI ha solo *obligagione / obligazione*: «*Obligatio*.

– ‘Rapporto tra creditore e debitore in forza del quale quest’ultimo è tenuto a fare una certa prestazione nei confronti del primo’. [...] – ‘Garanzia per l’adempimento’».

■ FERRO ha solo *obbligazione*: «L’*Obbligazione* considerata secondo il diritto naturale, ed in generale si può definire: una restrizione della libertà naturale prodotta dalla ragione, i consigli della quale sono altrettanti motivi, che determinano gli uomini ad una certa maniera di agire in preferenza ad ogni altra. [...] L’obbligazione in diritto civile si definisce generalmente per un legame di diritto o di equità, e qualche volta di diritto e di equità insieme, in forza del quale ognuno è tenuto a fare, o a dare qualche cosa. [...] Le obbligazioni sono di molte specie, cioè altre puramente naturali, altre puramente civili, altre miste, le quali sono le vere, e le più efficaci, che nascono dal consenso delle parti, ed hanno l’approvazione del diritto. [...] L’obbligazione civile è quella che nasce dalla legge, ma che può esser distrutta da qualche eccezione perentoria, in forza della quale può rimanersene senza effetto, tale è l’obbligazione che si è carpita ed estorta a qualcheduno con dolo o con violenza. Per formare un’obbligazione valida, fa d’uopo che l’obbligazione naturale concorra colla civile, nel qual caso diviene mista. L’obbligazione naturale è quella che obbliga soltanto col vincolo del diritto naturale e dell’equità, ma che non produce azione secondo il diritto civile; tale è l’obbligazione del figliuolo di famiglia, il quale non cessa di esser obbligato naturalmente, quantunque non possa esser tratto in giudizio. [...] L’obbligazione mista è quella che è parte personale, e parte reale, come sarebbe quella del livellario e dei suoi eredi, quella del terzo detentore dei frutti decorsi. L’obbligazione può derivare da quattro cause, cioè da un contratto, da un quasi contratto, da un delitto, da un quasi delitto. I contratti si fanno in quattro modi; *re, verbis, literis, solo consensu*. [...] Le obbligazioni considerate come contratti o quasi contratti si estinguono in molti modi, cioè col pagamento di ciò che si deve, coll’accontentazione, colla novazione, col contrario consenso, col patto di non domandare al principal debitore, colla proroga, colla delegazione, colla compensazione, coll’oblazione, deposito, e consegna di ciò che si deve, colla confusione, colla prescrizione di trenta o quarant’anni, colla pubblicazione dei beni ecc. [...]». FERRO s.v. *obbligazione*: «Quanto all’obbligazione dei beni, veggasi l’articolo *Ipoteca*»; s.v. *ipoteca*: «L’*Ipoteca* è un’obbligazione dei beni immobili di un debitore a favore del creditore, per maggior sicurezza del suo credito, colla quale obbligazione il creditore acquista un diritto sopra i beni medesimi. [...] Quando il creditore non si affida pienamente alla buona fede o alla solvibilità del debitore, prende per sicurezza pegni o pieggerie, ed alle volte l’uno e l’altro; la sicurezza che si trova nel pegno è maggiore di quella dei pieggi e dei fidejussori. [...] Le cose si obbligano in due maniere; colla attuale tradizione, o con semplice convenzione; la prima si chiama pegno, se la cosa è mobile, se poi è immobile, chiamasi obbligazione o auticresi; la seconda è la semplice ipoteca, con cui il debitore obbliga il suo fondo, senza però privarsi del medesimo, né del godimento dello stesso¹ [...]».

- lat. ŌBLĪĠĀRE (REW 6012a; EVLI, DELI s.v. *obbligare*).

oferción (*offertio*)

s. f. ‘offerta’.

¹ FERRO continua con l’elenco e la descrizione dei vari tipi di ipoteca.

1.37 vendicione, ofercion e segurtade de colegança.

TLIO non ha la voce. Nel *Corpus OVI* si ha una sola att. di *offerzione* in Jacopone (ed. Ageno), XIII ui.di. (tod.).

■ FOLENA ha solo *oferir*: «Offrire».

- lat. mediev. OFFERTĪO (EVLI, DELI s.v. *offrire*).

oficiàl (*officiale*m)

s. m. ‘ufficiale, magistrato fornito di giurisdizione, delegato all’esercizio della giurisdizione da chi ne detiene il diritto’.

1.15 Ordenemo per certo che, se quando per la leçe èt entradito algun che de Venesia no esa, ma, alo termene costituito a si, vegna dananti li çùdisi a responder a collui lo qual domandava enpedegar l’ensimento de collui, che ’l breviarior de ço sia fato per l’oficial, en lo qual almen un deli çùdisi scriva, se l’ator vorà.

TLIO non ha la voce. Nel *Corpus OVI* *of(f)icial* è documentato a partire da *Doc. sen.* 1263; in testi med. / merid.: Armannino, *Fiorita*, p. 1325 (abruzz.); testi sic.: Accurso di Cremona, 1321/37 (mess.); testi sett.: Guido Faba, *Parl.*, c. 1243 (bologn.). In ❁ Venez.: *Cronica deli imperadori*, 1301; *Stat. venez., Capitolare dei Camarlenghi di Comun*, c. 1330 (TOMASIN 1997); *Stat. venez., Capitolare dei vaiai*, c. 1334 (MONTICOLO-BESTA 1914); *Stat. venez., Capitolare dei Camerlenghi di Comun, Aggiunta* 1335 (TOMASIN 1997); *Stat. venez., Capitolare dei bottai dell’ottobre* 1338, 1338 (MONTICOLO 1905); *Stat. venez., Statuto della confraternita di S. Giovanni Battista in Santa Sofia a Venezia del 1344*, 1344 (ZANELLI 2000 – 2001); *Lett. venez., Lettere di Marin Faliero*, 1355 (LAZZARINI 1894); *Stat. venez., Capitolare degli Ufficiali sopra Rialto*, 1366 (PRINCIVALLI-ORTALLI 1993).

■ BOERIO s.v. *ofizial* riporta sign. diversi: «Uffiziale o Offiziale, Soldato al quale il Principe dà per brevetto una qualche autorità nel reggimento o nell’esercito. [...] *Ofiziali da barca* con nome più onesto chiamavano alcuni ai tempi della Repubblica, [...] coloro che ora si dicono *Guardie di finanza*, ma intendevansi quelli che giravano le lagune nelle barche e visitavano i viaggiatori». MUTINELLI registra solo *Ofiziali da barca*: «E *Zafi da barca*. Birri che nelle lagune giravano in barca per attendere agli oggetti di finanza, e affin di arrestare i contrabbandieri».

REZASCO s.v. *ufficiale*: «I. Colui che ha od esercita un ufficio: Officiario, Signore, Savio, Maestro, Assunto; oggi Impiegato. [...] Aggiunto di tutto che fa il Magistrato in forma d'ufficio; che gli antichi dicevano Pubblico». FOLENA s.v. *uffizial* registra solo sign. militare: «Ufficiale, militare che ricopre un grado». CORTELAZZO ha solo *ofizio*: «Incarico».

- lat. ŌFFĪCIĀLIS (REW 6044; EVLI, DELI s.v. *ufficio*).

omecìdio, homecìdio, omicidio, homicìdio (*homicidium*)

s. m. 'omicidio, reato consistente nell'uccisione di una o più persone'.

Pm.12 Choloro chi serà acusati de homicidio: s'elli no cunfesserà, o provar no se porà, sia condepnnati secondo la discrecion delli çùdisi. (5)

TLIO s.v. *omicidio*, 1.1 [Dir.] «Reato consistente nell'uccidere una o più persone», riporta esempi tosc., a partire da *Doc. prat.*, 1275, con la forma *micidio*, e med. / merid., a partire da *Stat. tod.*, 1305, con la forma *omecìdio*. Vengono registrate anche alcune attestazioni in *Venez., ma con il sign. generale (e non giur.) s.v. *omicidio*, 1 «Uccisione di una o più persone»: *Cronica degli imperadori*, 1301 (*homicidii*); Paolo Minorita, 1313/15 (*homicidii*); *Zibaldone da Canal*, 1310/30 (STUSSI 1967) (*omiçidio*).

■ FERRO s.v. *omicidio*: «In generale la parola *Omicidio* significa un'azione che produce la morte di un uomo. Vi sono però alcune azioni, dalle quali deriva la morte altrui, e che non sono qualificate per omicidii, né si risguardano come delitti; tali sarebbero l'uccisione dei nemici nei combattimenti, la esecuzione della sentenza di un condannato a morte, nella quale i carnefici non commettono alcun delitto, perché agiscono in virtù di un'autorità legittima. Secondo le leggi divine ed umane l'omicidio volontario è un delitto che merita la morte. [...] Nello smarrimento dei codici di Giustiniano, i barbari introdussero la pena pecuniaria per compenso dell'omicidio, e siccome la barbarie invase i popoli anche i più colti, così con essa s'insinuò quel disordine sino a noi, e si conservò per qualche secolo, ma tali leggi, come contrarie alla ragion naturale, divina, e civile, furono sempre giudicate nulle, inefficaci, ed inattendibili dal sentimento universale dei dottori, e furono abolite. [...] Dalle Venete giudicarie consuetudini quantunque siasi sempre proceduto con molta circospezione sul punto di condannare in denaro i rei di omicidio, fu però in più risoluta maniera rimediato al mal uso, prima colla legge 1682, 30 Ottobre, capitalissima contro gl'interfettori, poi coll'altra 1690, 8 Giugno, che toglie ai giudici espressamente ogni libertà in qualunque eziandio compatibile caso di morte di segnare condanne pecuniarie. La prima di queste leggi ordina, che contro i rei di omicidio commesso tanto in Venezia che fuori, si debba proporre prima la pena di morte, la quale non venendo ammessa, si proceda a quella della prigione oscura in vita, o di dieci anni di galera, e contro i rei pure di omicidio assenti sia pubblicato il bando perpetuo capitale, e ne segua la confiscazione dei beni, il che debba intieramente aver luogo anche nei casi di ferite, quando da queste derivi la morte. [...] Sono per altro gli omicidi tenuti alla

rifusione di tutti i danni cagionati ai figliuoli, o altri parenti del morto in terzo grado. [...] Per ben distinguere la gravità di un omicidio, si deve conoscere di quante specie sieno gli omicidii. Tutti gli omicidii si riducono a due classi principali, cioè ai semplici ed ai deliberati, i semplici sono quelli che si commettono senza animo deliberato, il che può accadere in più modi, cioè per permissione della legge, per necessità di difesa, per disgrazia, ed a caso, per colpa, per dolo; i deliberati sono quelli, che si commettono con proposito e animo deliberato, ciò che pure può avvenire in più modi, cioè o per semplice deliberazione e proposito di ammazzare, o per insidie, o proditoriamente, o per mezzo di assassini o sicarii, o per veleno¹ [...]. La pena dell'omicidio per le leggi Venete è quella della morte in fame, eccettuati quei casi, nei quali l'uccisore può provare una necessaria difesa. [...] Si lascia per altro l'arbitrio al giudice nella pena, quando non sia l'omicidio pienamente provato colposo».

- lat. HŌMĪCĪDIUM (REW 4169) (EVLI, DELI s.v. *omicida*).

omicidio

vd. *omecidio*.

otoritade

vd. *autoritade*.

¹ Continua con l'elenco dei tipi di omicidio e la descrizione delle pene.

P

parte (pars)

s. f. [1] ‘parte, porzione’.

1.43 Ma s’ello oserverà l’ordene della carta et perderà parte dell’aver; 1.43 Ma collui lo qual per carta è tegnudo a pagar alguna causa, et de ço pagarà parte al termene ordenato sovra quello lo qual en llo à pagado, la carta no serà rota; 3.6 Per quelli li qual à posesion no devisa, e algun de colloro che lla vorà partir et cognoscer la soa parte. (54)

locuz. *per parte de presio (pro parte pretii)* 1.63 Se eciamdeo algun aver a collui serà dato per parte de presio della soa carta, per lo romagnente a collui se de’ dar podestade en lo so çudegado secondo ch’è dito; 1.55 s’illi vederà che sia del marido quella causa, quella femena presenterà que lla causa se de’ dar alla femena per parte del presio de l’enpromessa e deli so beni. (2)

[2] ‘ciascuno dei contendenti in un giudizio’.

1.6 en quella fiada li çùdisi audirà le rason delle parte presente; 1.10 en quella fiada li çùdisi proceda et alda la rason de l’altra parte; 3.9 lli dicti çùdisi debia dar termene, o termini, sovra queste cause ale parte. (18)

[1] Per quanto riguarda la prima accezione TLIO non ha la voce. Nel *Corpus OVI parte* è documentato a partire dal tosc.: *Doc. fior.*, 1211; in testi med. / merid.: *St. de Troia e de Roma Amb.*, 1252/58 (rom.); testi sic.: Giovanni Campulu, c. 1315 (mess.); testi sett. in * Venez.: *Doc. venez.*, *Designazione di terre nel ferrarese*, 1253 (STUSSI 1965); *Doc. venez.*, *Contratto di fabbricazione di una pala d’altare*, 1288 (STUSSI 1965); *Cronica deli imperadori*, 1301; *Doc. venez.*, *Cedola di Marco Granello*, 1305 (STUSSI 1965); *Doc. venez.*, *Cedola di Pangrati Barbo*, 1309 (STUSSI 1965); *Doc. venez.*, *Cedola di Marino Soranzo*, 1311 (STUSSI 1965); *Atti dei Podestà di Lio Mazor. Appendice*, 1312 (LEVI 1904); *Lio Mazor*, 1312-14 (ELSHEIKH 1999); *Doc. venez.*, *Cedola di Marinello Trevisan*, 1314 (STUSSI 1965); Paolino Minorita, 1313/15; *Stat. venez.*, *Capitolari per la milizia cittadina*, c. 1318 (BELLONI-POZZA 1987); Fr. Grioni, *Santo Stady*, a. 1321; *Zibaldone da Canal*, 1310/30 (STUSSI 1967); *Amaistramenti de Sallamon*,

1310/30 (STUSSI 1967); *Tristano Zib. da Canal*, 1310/30 (STUSSI 1967); *Stat. venez., Capitolare dei Camerlenghi di Comun*, 1330 (TOMASIN 1997); *Stat. venez., Aggiunta, Capitolare dei Camerlenghi di Comun. Aggiunta* 1335 (TOMASIN 1997); *Stat. venez., Capitolare dei bottai dell'ottobre* 1338, 1338 (MONTICOLO 1905); *Stat. venez., Statuto della confraternita di S. Giovanni Battista in Santa Sofia a Venezia*, 1344 (ZANELLI 2000 – 2001); *Doc. venez., Testamento di Ordelaaffo Faliero*, 1348 (LAZZARINI 1892); *Cronaca di Venezia*, 1350-61 (CARILE 1969); Enrico Dandolo, *Cron. Venexia*, 1360-62 (CARILE 1969); *Stat. venez., Capitolare degli Ufficiali sopra Rialto*, 1366 (PRINCIVALLI-ORTALLI 1993); *Doc. venez., Descrizione di terre*, 1367 (GELCIC 1895); *Legg. Sento Alban*, c. 1370 (BURGIO 1995).

[2] Per quanto riguarda la seconda accezione TLIO non ha la voce. Nel *Corpus OVI parte* è documentato a partire dal tosc.: Brunetto Latini, *Rettorica*, c. 1260-61 (fior.); in testi med. / merid.: *Cost. Egid.*, 1357 (umbro-romagn.); testi sett.: *Doc. ven.*, 1312. In ❁ Venezia: *Lio Mazor*, 1312-14 (ELSHEIKH 1999); *Stat. venez., Capitolare dei Camerlenghi di Comun*, 1330 (TOMASIN 1997); *Stat. venez., Aggiunta, Capitolare dei Camerlenghi di Comun. Aggiunta* 1335 (TOMASIN 1997); *Stat. venez., Capitolare degli Ufficiali sopra Rialto*, 1366 (PRINCIVALLI-ORTALLI 1993).

■ PATRIARCHI s.v. *parte* registra un altro sign.: «Partito, determinazione. Andare, o mandar la parte. Andare, o mandare il partito». BOERIO s.v. *parte* riporta sign. differenti: «Parte, porzione. [...] *Parte* (da *pars*, voce lat. barb.) chiamavasi a' tempi della Repubblica Veneta un Decreto o Legge o Risoluzione ch'era presa a partito da un Consiglio tanto sovrano che suddito legalmente convocato. – *Meter* o *Mandar parte*, Mettere; Andare o Mandare il partito, cioè Proporre la deliberazione d'alcuna cosa ai suffragi d'un'adunanza». MUTINELLI s.v. *parte* riporta sign. differente: «Nome dato ai decreti, alle leggi, alle risoluzioni ch'erano prese da un Consiglio». REZASCO s.v. *parte* sign. differenti: «CXX. In Venezia, Partito [con rif. a *Statut. Venez.* (1477) *Correz.* al lib. III, cap. 7]. [...] CXXI. Quindi *Andrà parte*, valeva in Venezia, Sarà posto a partito, o Sarà deliberato; formula usata dal Segretario alle voci nell'invitare i Consiglieri a rendere il voto, e scritta nella stessa Provvisione subito dopo il proemio. [...] CXXII. E *Di parte*, dicevano i Veneziani i voti favorévoli o quelli che avevano favorito la parte. [...] CXXIII. E *Mettere* o *Ponere parte*, valeva pure in Venezia, Proporre una deliberazione in Consiglio [con rif. a *Statut. Venez.* (1477) *Correz.* al lib. III, cap. 7]. [...] CXXIV. E *Prender parte*, valeva Deliberare, Provare una proposta mediante i voti: Riformare». FOLENA s.v. *parte*: «3. Ciascuno dei contendenti in un giudizio». CORTELAZZO s.v. *parte* altri sign.: «'Parte, porzione, sezione' (Boerio) (1), 'decreto, legge, risoluzione' (Boerio)

(2), ‘partito, fazione’ (3)». BAMBI s.v. *parte*: «*Pars, ubicumque, ubilibet*. - ‘Porzione del tutto’. [...] – ‘Il contraente di un contratto, non inteso come persona, ma come centro di interessi comuni che possono riguardare anche più persone’. [...] – ‘Chi, persona singola o gruppo portatore di interessi omogenei, partecipa a un giudizio per tutelare un proprio diritto’. [...] Sono tutti significati che appartengono già al latino *pars*, compresi quelli più tecnici, e che dunque passano al volgare con un semplice cambio di desinenza».

- lat. PARS (REW 6254; EVLI, DELI s.v. *parte*).

partesón, partisón (divisio)

s. f. ‘divisione, spartizione; ripartizione tra più persone di beni o averi’¹.

3.7 serà fata la devisa cun lo cudese, secondo ch’è dito de sovra, ma se quello comessario o menor no porà domandar la partison, se a colloro ello no fosse conceduto en testamento. (2)

TLIO non ha la voce. Nel *Corpus OVI* non si hanno att. della forma *parteson*; si registra la forma *partison* a partire dal * Venez.: *Doc. venez., Cedola di Marino Lando, 1313* (STUSSI 1965); *Stat. venez., Capitolaro dei Camarlenghi di Comun, c. 1330* (TOMASIN 1997).

■ BOERIO s.v. *partizion*: «Ripartizione; Ripartigione; Ripartimento; Divisioni in più parti». REZASCO s.v. *partigione / partizione*: «I. Divisione. [...] II. Divisione d’un corpo o capitale in parti uguali od azioni».

- lat. PARTĪTĪŌ (REW 6260; GDLI; EVLI, DELI s.v. *partire*).

vd. anche *división, partire*.

partire (dividere [1], recedere [2])

[1] v. tr. ‘dividere, separare’ [nel testo lat. *dividere*].

¹ GDLI: «Può riferirsi a un procedimento giuridico attuato mediante un contratto o giudizialmente, o a una divisione che scioglie una comunione ereditaria».

1.58 Se algun receve la nora sovra li so beni, e llo marito de colle' dapoi partirà da sé, dagando ad elo tanto de proprietate quanto fo la dota; 3.3 Delle colleganze: en qual manera lo vadagno de quelle se de' partir, e che lle carte per un medemo viaço habia enval vigor; 3.5 Delle possession le qual se de' partir entro li fradelli. (19)

[2] v. intr. 'partire, allontanarsi' [lat. *recedere*].

1.51 Ma s'ello no se partirà della corte, ma solamente en corte en lo teratorio de San Marcho ello starà. (12)

TLIO non ha la voce. BAMBI 2018 registra la prima attestazione di «*partire* nel senso di 'dividere, separare' [...] già nella *Carta fabrianense del 1186*».

[1] Per quanto riguarda la prima accezione nel *Corpus OVI partir(e)* è documentato a partire da *Doc. Cors.*, 1248; in testi med. / merid.: *St. de Troia e de Roma Amb.*, 1252/58 (rom.); testi sett.: Pietro da Bescapè, 1274 (lomb.). In ❁ Venez.: *Doc. venez.*, *Cedola di Marino Soranzo*, 1311 (STUSSI 1965); *Doc. venez.*, *Cedola di Marino Lando*, 1313 (STUSSI 1965); *Lio Mazor*, 1312-14 (ELSHEIKH 1999); Paolino Minorita, 1313/15; *Doc. venez.*, *Cedola di Enrico Dolfin*, 1318 (STUSSI 1965); *Zibaldone da Canal*, 1310/30 (STUSSI 1967); *Stat. venez.*, *Capitolare dei Camarlenghi di Comun*, 1330 (TOMASIN 1997); *Stat. venez.*, *Capitolare dei vaiai*, 1334 (MONTICOLO-BESTA 1914); *Lett. venez.*, *Lettere di Marin Faliero*, 1355 (LAZZARINI 1894); *Stat. venez.*, *Capitolare dei vaiai. Addizioni 1335-1370* (MONTICOLO-BESTA 1914).

[2] Per quanto riguarda la seconda accezione nel *Corpus OVI partir(e)* è documentato a partire da Ugucione da Lodi, *Libro*, XIII in. (crem.); in testi tosc.: Ruggieri d'Amici (ed. Panvini), a. 1246; testi med. / merid.: *St. de Troia e de Roma Amb.*, 1252/58 (rom.); testi sett.: Pietro da Bescapè, 1274 (lomb.). In ❁ Venez.: *Cronica deli imperadori*, 1301; *Doc. venez.*, *Lettera di Bogdano Auresso a Paulo de Agabo*, 1303 (STUSSI 1965); *Lio Mazor*, 1312-14 (ELSHEIKH 1999); Paolino Minorita, 1313/15; *Stat. venez.*, *Capitolari per la milizia cittadina*, c. 1318 (BELLONI-POZZA 1987); Fr. Grioni, *Santo Stady*, a. 1321; *Vang. venez.*, XIV pm.; *Lett. venez.*, *Lettere di Marin Faliero*, 1355 (LAZZARINI 1894); *Stat. venez.*, *Capitolare dei vaiai. Addizioni 1335-1370* (MONTICOLO-BESTA 1914); *Legg. ss. Piero e Polo*, c. 1370.

■ BOERIO s.v. *partir*: «*Partire*, si dice ancora presso noi nel sign. di Far parti, Separare, Distinguere». REZASCO s.v. *partire*: «I. Dividere». FOLENA s.v. *partir*: «Partire». CORTELAZZO s.v. *partir*: «Separare, dividere (Boerio)». BAMBI s.v. *partire*: «*Separare*. – 'Separare, dividere'. [...] *Partire* nel senso di 'dividere, separare' compare già nella *Carta fabrianense del 1186*».

- lat. PARTĪRE (REW 6259; EVLI, DELI s.v. *partire*).

vd. anche *divisón, partisón*.

pato (*pactum*)

[1] s. m. ‘accordo di obbligazione’.

1.43 S’algun receve per pato algun aver d’altri, e n’averà de ço facto carta.

[2] s. m. ‘disposizione di contratto’.

1.32 Vegando ch’elo è ordenada causa che lli pati, o convecion, de çasçadun contrato, masimamente de quel contrato ch’è fermado per testimonio de scrittura sença rompimento debia oservadi esere.

TLIO non ha la voce. Nel *Corpus OVI pat(t)o* è documentato a partire da *Elegia giudeo-it.*, XIII in. (it. mediano); in testi tosc.: Brunetto Latini, *Rettorica*, c. 1260-61 (fior.); testi sett. in * Venez. *Proverbia que dicuntur*, XII u.q.; *Disticha Catonis venez.*, XIII; *Cronica deli imperadori*, 1301; *Doc. venez., Deposizione di Michele Zancani*, 1307 (STUSSI 1965); *Doc. venez., Promessa di pagamento*, 1307 (STUSSI 1965); *Lio Mazor*, 1312-14 (ELSHEIKH 1999); *Doc. venez., Contratto fra Bertuzi e Piero da Molin*, 1314 (STUSSI 1965); *Zibaldone da Canal*, 1310/30 (STUSSI 1967); *Stat. venez., Capitolare dei bottai dell’ottobre 1338*, 1338 (MONTICOLO 1905); *Tariffa pesi e misure*, p. 1345; *Doc. venez., Convenzione con Ramadan, Signore di Crimea*, 1356 (MIGLIORINI - FOLENA 1952).

■ BOERIO s.v. *pato*: «Patto, Contratto, Convenzione». REZASCO s.v. *patto*: «I. Convenzione, Accordo. [...] II. Ciascuno degl’Incarichi, Obblighi, Diritti, e simili, che s’impongono, concedono od accettano, per accordo. [...] XIV. *Patti* chiamavano e chiamano i Veneziani e i Vercellesi gli Atti e le Convenzioni interne, risguardanti alle giurisdizioni de’ loro Comuni, e Libri de’ Patti, i Volumi, ove quelle Convenzioni si trascrivevano». FOLENA s.v. *pato / patto*: «Patto, accordo». CORTELAZZO s.v. *pato*: «Patto, contratto, convenzione (Boerio)». CRIFÒ s.v. *pati* rimanda alla locuz. *haver a pati*: «Conquistare per trattativa». BAMBI s.v. *patto*: «*Pactum*. – ‘Accordo produttivo di obbligazione’. [...] – ‘Disposizione, clausola di contratto’. [...] Quasi per paradosso la prima attestazione volgare non è in un’opera tecnica del diritto, segno comunque che la parola aveva già superato – anche nella nuova lingua – gli stretti confini di

quel mondo: [...] fine del XII sec. [*Proverbia que dicuntur super natura feminarum*] [...]. Ma presto la parola torna nel terreno d'elezione: [...] 1207-08 [*Patto del Soldano di Aleppo*]. Il significato più ristretto 'clausola di contratto' è già nelle formule volgari di Ranieri».

■ FERRO s.v. *patto*: « Patto in generale significa un contratto ed una convenzione, e si definisce: un consenso certo di due o più persone di fare o di dare qualche cosa. [...] Fra noi si usano promiscuamente i termini di patto, accordo, contratto e convenzione. Ogni patto è un'obbligazione, purché sia conforme alle regole. Il termine di patto si usa nondimeno per dinotare alcune date convenzioni»¹.

- lat. PACTUM (REW 6138; EVLI, DELI s.v. *patto*).

pegno, peno, pigno (*pignus*)

s. m. 'pegno, diritto reale di garanzia di credito su un bene altrui'.

1.42 No pò algun dar documento ad altri cun vigor e robor, ni traslatar peno per segurtade, ni per noticia. Ma quelle cause le qual se conten en lo documento, e en peno, e en noticia, pò vender, donar e en pigno obligar e comutar; 5.11 Se algun darà la soa possession ad altri per peno o segurtade; 3.18 De pegno de X per centenaro. (28)

TLIO non ha la voce. Nel *Corpus OVI pegno / pigno* sono documentati a partire da Ruggieri Apugliese (ed. Contini), XIII m. (sen.); in testi med. / merid.: *Stat. perug.*, 1342; testi sett.: Bonvesin, *Volgari*, XIII tu.d. (mil.). In ❁ Venez.: *Doc. venez., Elenco di denari e di oggetti ricevuti di Nicolo Zanasini*, 1291 (STUSSI 1965); *Doc. venez., Cedola di Tommaso Romano*, 1310 (STUSSI 1965); *Doc. venez., Contratto per armamento e noleggiato di una galea*, 1311 (STUSSI 1965); *Stat. venez., Capitolare dei Camarlenghi di Comun*, 1330 (TOMASIN 1997); *Stat. venez., Capitolare degli Ufficiali sopra Rialto*, 1366 (PRINCIVALLI-ORTALLI 1993).

■ BOERIO s.v. *pegno*: «Contratto con cui il Debitore dà al suo creditore una cosa mobiliare per sicurezza del credito, da essere però restituita estinto che sarà il debito. *Pegno* s'intende anche l'effetto che si dà in mano del creditore. [...] *Far un pegno, Pignorare, Dare o Prendere in pegno. Roba dada in pegno, Pignorato, Agg. di roba data in pegno*». REZASCO s.v. *pegno / pigno*: «I. Quello che il debitore dà volontariamente per sicurtà del debito in mano del creditore, o che il creditore gli fa torre per Giustizia: Gaggio, Preda, Tenuta. [...] XI. Aver pegno una

¹ FERRO continua con l'elenco di diversi tipi di patto.

cosa. Tenerla per sicurtà. [...] XII. Contraddire o Contrariare il pegno. Impedirlo. [...] XIV. Impedire il pegno. Impedire al Messo ne' gravamenti di torre i pegni. [...] XVI. Ponere o Porre in pegno. Impegnare. [...] XXVII. Togliere il pegno. Prendere alcuna cosa in pegno dal debitore, quando ciò si fa per opera della Giustizia: Levare il pegno, Predare il pegno». FOLENA s.v. *pegno*: «Diritto di garanzia che si costituisce consegnando una cosa al creditore». CORTELAZZO s.v. *pegno*: «'Pegno, garanzia' (Boerio)». BAMBI s.v. *pegno*: «*Pignus*. - 'Diritto reale su cosa altrui che, a scopo di garantire un credito, attribuisce al creditore, in caso di inadempimento, la facoltà di soddisfare le proprie ragioni con l'alienare la cosa pignorata'. [...] Com'è ovvio, l'istituto passa direttamente dalle fonti romane, dove *pignus* è appunto il diritto reale di garanzia, al medioevo giuridico. Il volgare della pratica del diritto accoglie presto la parola sia per indicare il 'diritto' [...], sia il 'bene dato in pegno'. [...] Non è una parola troppo diversa da quella di oggi (anche se il *pegno* può oggi avere per oggetto solo i beni mobili e i crediti, e non più anche i beni immobili, come invece succede nei nostri esempi¹)».

■ FERRO s.v. *pegno*: «Si chiama *Pegno* quell'effetto che l'obligato dà per sicurezza dell'esecuzione della propria obbligazione. Alle volte s'intende per pegno il contratto, col quale l'obligato rimette nelle mani del creditore qualche effetto mobile, a sicurezza del debito, o di altra convenzione, perché lo detenga sino al tempo del pagamento, e lo faccia vendere coll'autorità del giudice, in difetto di pagamento e di esecuzione della convenzione; la parola pegno alle volte si prende per la cosa medesima ch'è obligata al creditore. Finalmente questo stesso termine significa ogni obbligazione di una cosa tanto mobile, che stabile, ed in questo caso si confonde sovente il pegno coll'ipoteca. Ma per pegno propriamente s'intende una cosa mobile, il di cui possesso reale ed attuale è trasferito nel creditore a sicurezza del debito, o di altra obbligazione; quanto agli stabili che il debitore obbliga per il pagamento del debito, senza spogliarsi del possesso dei medesimi, ha luogo l'ipoteca. [...] L'ordine che si osserva in Venezia, è il seguente. O il pegno è fatto sopra beni mobili, o sopra beni stabili. Nel primo caso, se il creditore vuol esser pagato del suo credito, deposita il pegno all'ufficio del magistrato dell'esaminador in Rialto, e pratica il cognito per mezzo del magistrato stesso al debitore, acciocché dentro un mese ed un giorno dal dì del cognito sia recuperato il pegno. Siccome il pignoratario è obbligato a presentare il pegno nel termine di otto giorni, così il pignorante deve nel termine del mese suddetto recuperarlo, e nel caso di negligenza pagar deve il due e mezzo per cento ai giudici per i quindici primi giorni, ed il cinque per cento per gli altri quindici. [...] Può per altro il debitore, quando avesse qualche eccezione, fare il contracognito entro il termine di un mese, presentare le sue scritture, e trattare la causa. Quando poi ciò non faccia, spirato il tempo accennato il giudice ad istanza della parte creditrice vende il pegno all'incanto, al maggior offerente: e se il ricavato, detratta qualunque spesa, supera l'importar del credito s'intima al debitore che venga a riscuotere il residuo; e se il ricavato fosse minore del credito, gli s'intima la *mesvender*, cioè il meno vendere, o sia la distrazione del pegno fatta per minor prezzo dell'importare del credito, e si progrediscono poi gli atti in via di domanda. [...] Nel secondo caso poi si fa il cognito per mezzo del magistrato del forestiere; ciò ha luogo quando viene data una casa, o altro bene stabile fruttifero in pegno e sicurezza a qualcheduno, acciocché ne goda sino a tanto che il pignorante gode del denaro prestato, e ciò si fa con

¹ Ed anche negli *Statuta Veneta*.

un contratto, che chiamasi *a galder*. Quindi volendo il pignoratario recuperare il suo soldo, presenta all'ufficio l'istrumento, fa il cognito, e passato il mese consegna anche le chiavi della casa, passato questo tempo, se non venga fatto il deposito, si passa alla domanda, e si progredisce nella causa».

- lat. PIGNUS (REW 6490; EVLI, DELI s.v. *pegno*).

vd. anche *pegnoración, pignorar*.

pegnoración, pignoración, pinoración (*pignoratio*)

s. f. 'pignoramento, concessione di un bene in garanzia reale per un debito'.

4.21 ordenemo che nesun comesario possa enpignar l'aministracion della comessaria, e s'ello lo farà, no tegna la pignoracion; 5.14 C'a collui, lo qual sença parola presomerà a far pignoracion, sia çudegado a rendere li pegni, e darà vademonio de mendar alla corte; Pm.18 Che nesun presuma a far, sença licencia de meser lo doxe, pignoracion sovra forester. (12)

TLIO non ha la voce. Nel *Corpus OVI* il termine è documentato a partire da *Stat. pis.*, 1321 (*pegnoragione*); Cost. Egid., 1357 (umbro-romagn.) (*pignoracione*).

■ BOERIO s.v. *pegnorazion*: «*Pignoramento*, l'atto del pignorare. *Gravamento* è quell'atto che fa l'Esattore della giustizia nel torre il pegno ai debitori». REZASCO s.v. *pegnorazione*: «*Pegnoramento*». FOLENA, CORTELAZZO hanno solo *pegno* (cfr. *pegno*).

■ FERRO ha solo *pegno* (cfr. *pegno*).

- lat. der. di PIGNŌRĀRE (REW 6489; EVLI, DELI s.v. *pegno*).

vd. anche *pegno, pignorar*.

pena (*poena*)

s. f. 'punizione inflitta a chi ha commesso un reato'.

1.32 Che lla pena de quinçe libr. d'auro se computa libr. V e sol. XII de nostra moneda de dr. de Venesia; Pm.5 De plusor latroni trovadi: çascadun de colloro tal pena sostegna qual sustignerave un sollo, se fosse preso en lo furto; Pm. 29 Ma se queste cause no serà manifeste,

ni provar no se porà, sia en discricion delli çùdisi d'enponer tal pena a colloro li qual serà enpedegadi c'abia fato queste cause. (25)

TLIO non ha la voce. Nel *Corpus OVI pena* è documentato a partire da *Doc. osim.*, 1151; in testi tosc.: *Doc. fior.*, 1211; testi sett. in ❁ Venez.: *Proverbia que dicuntur*, XII u.q.; *Pamphilus volg.*, c. 1250; *Doc. venez.*, *Capi di accusa in volgare*, 1281/84 (BELLONI-POZZA 1987); *Cronica deli imperadori*, 1301; *Doc. venez.*, *Contratto per armamento e noleggio di una galea*, 1311 (STUSSI 1965); *Lio Mazor*, 1312-14 (ELSHEIKH 1999); *Doc. venez.*, *Contratto fra Bertuzi e Piero da Molin*, 1314 (STUSSI 1965); *Atti dei Podestà di Lio Mazor. Appendice*, 1312 (LEVI 1904); Paolino Minorita, 1313/15; *Stat. venez.*, *Capitolari per la milizia cittadina*, c. 1318 (BELLONI-POZZA 1987); Fr. Grioni, *Santo Stady*, a. 1321; *Stat. venez.*, *Capitolare dei Camerlenghi di Comun*, 1330 (TOMASIN 1997); *Stat. venez.*, *Capitolare dei vaiai*, 1334 (MONTICOLO-BESTA 1914); *Stat. venez.*, *Capitolare dei Camerlenghi di Comun, Aggiunta* 1335 (TOMASIN 1997); *Stat. venez.*, *Capitolare dei vaiai. Addizioni*, 1335-1370 (MONTICOLO-BESTA 1914); *Stat. venez.*, *Capitolare dei bottai dell'ottobre 1338*, 1338 (MONTICOLO 1905); *Lett. venez.*, *Lettere di Marin Faliero*, 1355 (LAZZARINI 1894); *Stat. venez.*, *Capitolare degli Ufficiali sopra Rialto*, 1366 (PRINCIVALLI-ORTALLI 1993); *Legg. ss. Piero e Polo*, c. 1370; *Legg. Sento Alban*, c. 1370; *Stat. venez.*, *Capitolare dei vaiai. Addizioni*, 1384-1407 (MONTICOLO-BESTA 1914).

■ BOERIO s.v. *pena*: «*Pena*, Supplizio o Punizione corporale che si dà a' malfattori. [...] *Pena pecuniaria*, *Multa*; *Tassa pecuniaria o pecuniale*, Gastigo che si dà a' colpevoli condannandoli ad un esborso di danaro. – *Ammenda* o *Emenda*, vale Ristoro, rifacimento di un danno. Quindi *Pena*, in T. di gergo valeva nei tempi Veneti un da trenta soldi, che altrimenti dicevasi *Lirazza*». REZASCO s.v. *pena*: «I. Dolore fisico o morale, o Danno economico, che la Giustizia fa soffrire altrui pei suoi falli: Bando, Multa, Castigo, Punizione, Vendetta, Pregiudizio. [...] II. Pena afflittiva. Pena che affligge fisicamente il condannato; per ordinario contrapposta a Pena pecuniaria: Pena corporale, illativa, personale; Supplizio, Tormento. [...] XXXVIII. Pena statutaria. Pena ordinata dallo Statuto [...]». FOLENA s.v. *pena*: «1. Pena, punizione». CORTELAZZO s.v. *pena*: «'Afflizione, dolore' (Boerio) (1); *pagar pena* 'subire una punizione' (2), come *portar* (o *patir*) *la pena* 'essere punito', che proverbialmente si riferisce per lo più ad ambasciatore o messo, che non possono essere responsabili delle notizie, che recano (3); in gergo *pena* è una 'moneta da trenta soldi' (Boerio) (4)».

■ FERRO s.v. *pena*: «La *Pena* è un male che il sovrano minaccia contro quelli tra i suoi sudditi, che sono disposti a violare le leggi, e che infligge ad essi attualmente, con giusta proporzione, quando le violano, collo scopo di

qualche bene futuro, e specialmente per la tranquillità della società. Questo diritto del sovrano deriva nel medesimo dall'unione degli uomini in società, e dal patto sociale. Da tale unione nacquero le leggi, che sono le condizioni, colle quali gli uomini indipendenti ed isolati si unirono in società, stanchi di vivere in uno stato di guerra, e di godere una libertà resa inutile dall'incertezza di conservarla. [...] Questi motivi sensibili sono le pene stabilite contro gl'infrattori delle leggi. [...] Il sovrano come tale, ha non solamente il diritto, ma anche l'obbligo di punire il delitto. L'uso delle pene, anziché contrario all'equità, è assolutamente necessario per la pubblica quiete. Sarebbe affatto inutile il potere sovrano, se non fosse investito del diritto, ed armato di forze sufficienti per intimorire i malvagi colla minaccia di qualche male, e per farlo ad essi soffrire in fatto, quando turbano la società colle loro sregolatezze; era anche necessario che questo potere giungesse sino a far soffrire la morte, cioè il più grande di tutti i mali, per reprimere con efficacia la temerità più sfacciata, e bilanciare così i differenti gradi della malizia umana con un contrappeso abbastanza forte. Tale è il diritto del sovrano, ed al colpevole corre un'obbligazione dal canto suo. Tale obbligazione non è già di accusar se medesimo, e di darsi in mano alla giustizia, o di rimanere in prigione, quantunque vegga le porte aperte, poiché l'istinto naturale che attacca l'uomo alla vita, ed il sentimento che lo porta a fuggire l'infamia, non permettono di ciò fare. Essa obbligazione si è, di subire la pena e di accordare d'essere stato giustamente condannato, di non aver sofferto con ciò alcun torto, e di non avere a dolersi, che di se medesimo; né potrebbe egli ricorrere alle vie di fatto per sottrarsi al supplizio, e per opporsi ai magistrati nell'esercizio del loro diritto. Ecco in che consiste propriamente l'obbligo di un colpevole rispetto alla pena. [...] Non è necessario riferire presentemente le diverse pene adattate alla diversità dei delitti che sono in uso presso di noi: ciò si legge negli articoli di quest'opera che riguardano le leggi criminali. Molte sono le pene anche in diritto civile; quelle per esempio minacciate dalle leggi contro la moglie, o contro il marito, i quali passano a seconde nozze, che per altro furono affatto abolite, perché sembravano essere in odio del matrimonio; quelle pene però che furono introdotte a favore dei figliuoli del primo matrimonio, sono ancora in vigore [...] ».

- lat. POENA (REW 6628; EVLI, DELI s.v. *pena*).

petición (*peticio*)

s. f. 'domanda, richiesta, istanza di carattere formale, orale o scritta, in ambito giuridico'.

1.59 S'illi vederà ch'elli habia fato questa cause per engano, o que lle rason d'algun perisca, non alda la petition de questa femena; 2.2 Et si lli presente li qual domanda averà meior rason che non averà li asenti, li qual no lo domanda, o sse li asenti clamadi no vorà vegnir, lo doxe e lli çudisi adenplirà la petition delli presenti, et darà todor. (2)

TLIO non ha la voce. Nel *Corpus OVI petition(e)* è documentato a partire da *Doc. ver.*, 1265-1267; in testi tosc.: *Stat. pis.*, a. 1327; testi med. / merid.: Catenacci, *Disticha Catonis*, XIII/XIV (anagn.); testi sic.: Giovanni Campulu, c. 1315 (mess.). In ❁ Venez.: *Doc. venez.*, *Cedula di Marco Navagero*, 1300 (STUSSI 1965); *Doc. venez.*, *Deposizione di Enrico Dolfin*, 1300 (STUSSI 1965); *Cronica deli imperadori*, 1301; *Doc. venez.*, *Confessione di falsa testimonianza*,

1307 (STUSSI 1965); *Doc. venez., Deposizione di prete Vendramino*, 1307 (STUSSI 1965); *Stat. venez., Capitolare dei Camarlenghi di Comun*, 1330 (TOMASIN 1997); *Stat. venez., Capitolare degli Ufficiali sopra Rialto*, 1366 (PRINCIVALLI-ORTALLI 1993).

■ BOERIO s.v. *petizion*: «*Petizione*, T. forense, che sotto i Veneti dicevasi più comunemente Domanda. *Magistrato del petition*, *Magistrato di petition*, chiamavasi una delle Magistrature che componevano l'antica Corte del Doge nel Governo Veneto, a cui competevano generalmente tutte le materie civili in prima istanza. Essa fu istituita l'anno 1205 e finì colla Repubblica. I Giudici erano detti volgarmente *Zudesi del petition*, e così anche registrati nella Temi Veneta che stampavasi ogni anno». MUTINELLI s.v. *petition* rinvia a *Magistrato del Petition*: «Ebbe origine nell'anno 1244, e fu così denominato per le facoltà demandategli, ch'erano appunto quelle di ascoltare e di esaminare le petizioni, o domande avanzate da Veneziani e da forestieri sopra qualsivoglia controversia, e per quantità illimitate: per legge dell'anno 1481 gli fu attribuita anche una porzione di criminalità, col giudicare cioè sopra gli spogli e le ruberie commesse dal forestiere contro il Veneziano entro i confini del Dogado. Composto di tre sapienti patrizii, spettava a questo Magistrato la decisione di tutte le liti in punto di legati, di eredità, di prestiti, di alimenti, di rendimento di conti per parte di commissarii, di tutori e di agenti, pur che i conti stessi non avessero dipenduto da negozi di mercatura, nel qual caso riservato era il giudizio ai Consoli dei mercanti. In mancanza, per morti, o per rinunzie, di tutori e curatori testamentarii, erano essi eletti da questo Magistrato». REZASCO s.v. *petitione*: «I. Scrittura, per la quale si chiede al Magistrato alcuna cosa, o di favore o di giustizia, massime per aggravj ricevuti da Ufficiali pubblici; e la Cosa stessa: Memoriale, Supplicazione, Supplica; oggi più comunemente Istanza. [...] XXVIII. Domanda o Querela giudiziaria; oggi Istanza. [...] XXIX. Corte o Giudici di Petizione. Giudici o Tribunale veneziano di tre uomini, che si creò nel 1244 per ascoltare ed esaminare le predette petizioni de' Veneziani e forestieri; giudicare delle civili senza alcun limite di quantità, delle criminali quelle concernenti le ruberie fatte entro il Dogato dal forestiero sul Veneziano; ed assegnare i tutori a' pupilli».

■ FERRO s.v. *petitione*: «Si dà questo nome in Venezia ad un magistrato istituito sotto il Dogado di Giacomo Tiepolo nell'anno 1244, e fu appunto così denominato dalle giurisdizioni che ad esso furono demandate, quali appunto sono quelle di ascoltare ed esaminare le *petitioni*, ossia le domande e querele dei Veneziani e forestieri, composto fin d'allora di tre sapienti nobili. Questo magistrato è uno di quelli che compongono le corti del Doge, avendo distaccato una parte della giudicatura, che per lo innanzi apparteneva al posto ducale. L'oggetto della istituzione del medesimo, oltre a quello di comunicare l'uso della giurisdizion civile e criminale a maggior numero di cittadini, fu quello di facilitare l'amministrazione della giustizia commutativa col sollevare gli altri due magistrati fino a quel tempo istituiti di *proprio* e del *forestiere*. Questo ufficio per l'ampiezza delle materie civili ad esso giurisdizionalmente applicate, fu qualificato da una legge dell'anno 1481, registrata nel libro D dell'ufficio

dell'avvogaria, quasi la podesteria di Venezia nelle liti civili, giudicando di qualunque controversia, senza alcun limite di quantità. Quindi a ragione le sagge leggi vollero che un tal posto fosse occupato da persone sapienti, poiché le loro sentenze, che versano sopra qualunque somma, quantunque non definitive, influiscono per altro moltissimo nei giudizi inappellabili dei consigli di XL. La stessa legge istitutiva delegò allo stesso magistrato una qualche porzione di criminalità, cioè gli spogli e le ruberie fatte entro i confini del Dogado dal forestiere contro il veneziano. Al capitolare di questo magistrato si diede il titolo di statuti; tanto in quei tempi era esteso il suo diritto, e si vollero impressi a stampa unitamente ai generali statuti, come appunto si trovano dopo il libro sesto, e da quelli si possono pienamente rilevare le peculiari materie e giurisdizioni del medesimo. Da tali leggi istitutive deriva ad esso magistrato la giudicatura di tutte le cause di rendimento di conti dei commissarii, tutori, agenti, o fattori, purché i conti non dipendano da negozi, o mercanzia, nei quali casi vanno ai consoli dei mercanti, e ad altri magistrati. Così pure le cause di prestiti, di legati, di eredità, quelle dei fedecommissi sopra le sentenze a legge di questi, quando i commissarii sieno vivi, quelle di alimenti, e molte altre».

- lat. PETITIO, der. da PETĒRE (EVLI, DELI s.v. *petizione*).

pignorar, enpignorar (*pignorare, pignus dare*)

v. tr. 'eseguire il pignoramento su un bene del debitore'.

5.14 De collui lo qual presumerà sença liçencia enpignora· altrui; Pm.18 volemo che collui lo qual serà pignorado abia podestade de tegnirse della facta pignoracion a collui lo qual fé la pignoracion; Pm.18 Ma se lli beni de collui no se porrà trovar, en quella fiada la persona de collui, o delli soi redi mascolli, dar devemo a collui lo qual fo pignorado, s'ello la demanderà. (8)

TLIO non ha la voce. Nel *Corpus OVI pignorar(e)* è documentato a partire da *Stat. pis.*, a. 1327; in testi med. / merid.: *Cost. Egid.*, 1357 (umbro-romagn.); testi sic.: Senisio, Caternu, 1371-81 (sic.). La forma *pignorar(e)* (non attestato negli *S.V.*) è documentata a partire da *Stat. sen.*, 1298; in testi med. / merid.: *Stat. perug.*, 1342; testi sett. in ☼ Venez.: *Lio Mazor*, 1312-14 (ELSHEIKH 1999).

■ BOERIO ha solo *pegno* (cfr. *pegno*). REZASCO s.v. *pegnorare / pignorare*: «Prendere i pegni al debitore per comandamento della Corte: Pegnoraggiare, Gravare». FOLENA, CORTELAZZO, BAMBI hanno solo *pegno* (cfr. *pegno*).

■ FERRO s.v. *pegno* (cfr. *pegno*).

- lat. PĪGNŌRĀRE (REW 6489; EVLI, DELI s.v. *pegno*).

vd. anche *pegno, pignoración*.

pisón, pissone (*pensio*)

s. f. ‘pigione, locazione, affitto di beni immobili; anche canone d’affitto’.

3.8 Dilli fiti e delle pison dele chase che le se paga: en chal manera per lo pagamento de quelle se de’ procedere en lo plaido; 3.9 Et questo s’entenda da quelle pissone, o fiti de case, onde no è plublichi enstrumenti o briviarii fati, ni per testimonii se pò provar. (3)

TLIO non ha la voce. Nel *Corpus OVI* la forma *pison(e)* è documentata a partire da *Doc. pis.*, XII pm.; in testi sett.: *Doc. bologn.*, 1295.

■ REZASCO s.v. *pigione / pìsgione*: «Prezzo che si paga ad altrui per l’uso della sua casa, e d’altro ancora». CORTELAZZO s.v. *pisóne*: «Pigione, affitto».

- lat. PĒNSIO (REW 6393; EVLI, DELI s.v. *pigione*).

plàido

vd. *pledo*.

pledàr, plediàr, plaidàr (*placitare*)

v. tr. ‘accusare, disputare in tribunale’; forma tipicamente veneziana.

1.6 E se colui clamado è, vinirà lo di ordenado ananti che ’l comença pledar, el porà domandare endusia per catar avogador de di IIII, et en quella fiada plederà; 1.41 Se ll’omo darà la carta soa ad altri cun vigor e cun robor, et vignerà cun quella carta, e plederà en corte, niente vallerà quello vigor e quello robor, lo qual de ço serà facto contra quello çudisio; 2.6 Et se de questa causa serà pledato, et oponuto, e provado, quando l’envistison fo metuda, o ll’overa, che ’ll era savio, en quella fiada lo todor posa çurar. (16)

TLIO non ha la voce. Nel *Corpus OVI* *pledar* è documentato solo in ☼ Venez.: *Doc. venez.*, *Cedola di Marco Navagero*, 1300 (STUSSI 1965); *Doc. venez.*, *Deposizione di Enrico Dolfin*,

1300 (STUSSI 1965); *Vang. venez.*, XIV pm.; *Stat. venez., Capitolare degli Ufficiali sopra Rialto*, 1366 (PRINCIVALLI-ORTALLI 1993). ❖ Negli *S.V.* si registrano 10 occorrenze di *pledar* e 6 di *plaidar*.

■ PATRIARCHI s.v. *placitare* altro sign.: «*Placitare alcun.* Difamare alcuno, trombettare, cioè dir su pe' canti a chi anche udir non vuole». BOERIO s.v. *placitare*: «In T. del Foro ex-Veneto, era l'Aringare contro un imputato di delitto dinanzi alle Quarantie, che facevasi dagli Avogadori di Comune». MUTINELLI s.v. *placitar*: «Valeva accusare». REZASCO s.v. *placitare*: «In Venezia, Accusare ne' Placiti, o, secondo il parlare moderno, Porre in istato di accusa e sostenerla». FOLENA s.v. *placitar*: «Accusare in pubblico». CORTELAZZO s.v. *placitar*: «Accusare, denunciare un crimine davanti a un tribunale».

■ FERRO ha solo *placito* (cfr. *pledo*).

- lat. mediev. deriv. di PLAITUM (GDLI s.v. *plaito*).

vd. anche *plèdo*.

plèdo, plàido (*placitum, causa*)

s. m. 'causa giudiziaria, dibattimento di fronte al tribunale'; forma tipicamente veneziana.

1.6 De coloro li qual clama altri a pledo: che enprimeramente elli de' andar al doxe, e e qual menera en lo plaido se de' proceder; 1.9 Quando algun clamado a pledo, et domandato da collui lo qual lo fé clamar sovra algun pledo, e respondere encontenente no vorà, sia audide le rasone de collui lo qual domanda, e li çùdisi çudegerà; 1.22 Ordenemo etciamdeo che quando algune persone dananti li çùdisi in pledo alguna causa vorà testimoniari, dali çùdisi debia eser dilligentemente examinade s'ili dise vero o no. (55)

TLIO non ha la voce. Nel *Corpus OVI* la forma *pledo* è documentata a partire da Rainaldo e Lesengr. di Udine, XIII (ven.). Tutte le altre occorrenze sono in ❖ Venez.: *Doc. venez., Confessione di falsa testimonianza*, 1307 (STUSSI 1965); *Stat. venez., Capitolare dei Camarlenghi di Comun*, 1330 (TOMASIN 1997); *Stat. venez., Capitolare dei vaiai*, c. 1334 (MONTICOLO-BESTA 1914); *Vang. venez.*, XIV pm.; *Stat. venez., Capitolare degli Ufficiali sopra Rialto*, 1366 (PRINCIVALLI-ORTALLI 1993). La forma *plaido* è documentata a partire da

✿ Venez.: *Cronica deli imperadori*, 1301; *Lio Mazor*, 1312-14 (ELSHEIKH 1999). ♣ Negli *S.V.* si hanno 31 occorrenze di *plaido* e 24 di *pledo*.

■ BOERIO s.v. *placito*: «Dicevasi sotto l'antico Governo Veneto, l'Arringa che faceva l'Avvogadore del Comune destinato pel caso, dinanzi ai Consigli di quaranta contro l'imputato delinquente». MUTINELLI s.v. *placito*: «Nome dato alle cause criminali nelle quali gli Avvogadori accusavano i rei. I *placiti* avean sempre luogo innanzi ai *Consiglio di Quaranta al Criminal*, a porte aperte e ciò ad esempio altrui, a terrore degli scellerati e a soddisfazione dei buoni, affinché essi apprendessero come indifferentemente si facesse a tutti giustizia». REZASCO s.v. *placito*: «I. Giudizio, a cui ne' tempi barbari bastava che concorressero i Giudici, gli Scabini e le parti interessate, dove al Mallo concorrevano tutto il Popolo; in Venezia, meno anticamente, ciò che i moderni, nel fatto delle cause criminali, appellano Dibattimento, quell'Atto solenne dell'accusare pubblicamente gli Avvocati fiscali il reo, ed il reo difendersi, che pure in Venezia si faceva a porte aperte, a terrore dei rei, dice la legge del 6 settembre 1624, ad esempio degli altri, a soddisfazione de' buoni».

■ FERRO s.v. *placito*: «Nel suo vero significato questa parola altro non significa che una lite, e deriva forse dall'antica toscana parola *piato*, che propriamente significa lite, controversia. Il vocabolo di *Placito* viene adottato dalle nostre leggi nel senso già esposto, Stat. Ven. lib. 3, cap. 9, lib. 6, cap. 61. Ma presentemente esso andò affatto in desuetudine quanto alle quistioni e liti civili, restando riservato soltanto alle cause criminali, nelle quali gli avvogadori accusano i rei, e questi si difendono, e perciò si adoperano promiscuamente le due parole *placitare*, ed *accusare*. Nei *placiti*, l'avvogadore sostiene le ragioni del fisco, quasi fosse avvocato del comune, ossia del pubblico, perch'è interesse di tutti, a preservazione della quiete e tranquillità pubblica, che i rei vengano accusati, e giustamente puniti. Solevano un tempo gli avvogadori sostituire gli avvocati in loro luogo nella trattazione dei *placiti* in materia puramente criminale, ma ciò fu corretto e riservato, pei soli casi misti, dalla *legge 23 Giugno 1527*. La caritatevole provvidenza delle leggi, che non vogliono condannato alcuno senza difese, accorda avvocati difensori a qualunque reo, ed inoltre a salvezza delle ragioni e difese dei rei miserabili, ordina che sieno loro assegnati avvocati estratti a sorte due per ciascun reo, alla presenza dei consiglieri, dei capi e vice-capi di XL al criminal, i quali non possono pretendere per tal difesa alcun pagamento, ne possono ricusare il carico, sotto pena di non poter esercitare la loro professione nel foro per il corso di cinque anni. [...] I *placiti* non si fanno che dinanzi il consiglio di XL al criminal, al quale appartiene la giudicatura dei delitti di sangue commessi nella capitale e dogado, appartenendo gli altri commessi nelle provincie dello stato al consiglio di X, dove si procede con altro metodo. I *placiti* devono esser sempre fatti a porte aperte, e ciò a terrore dei rei, dice la legge 1624, 6 Settembre, ad esempio degli altri, a soddisfazione dei buoni, acciocché conoscano la retta giustizia, che si fa indifferentemente a tutti. Si potrebbe nondimeno questionare se giovi fare i *placiti* pubblicamente, o se sia meglio farli a porte chiuse; certo è che le leggi pei casi minori permettono la segretezza, e pei casi atroci e gravi i *placiti* si fanno pubblicamente o secretamente, secondo le circostanze che li accompagnano. La stessa legge stabilisce il metodo col quale devono esser trattati i *placiti*, e mette regola ad alcuni disordini ch'erano invalsi».

- lat. mediev. PLAITUM (GDLI s.v. *plaito*), deriv. di PLACITUM.

vd. anche *pledàr*.

pleçaria (piezaria)

s. f. ‘garanzia prestata a favore di una persona, malleveria’; forma tipicamente veneziana¹.

1.50 e se ’l serà presente quando ’l è çudegado, lo doxe e li çùdisi lo de’ far encontenente pagar et en corte retenir, s’ello no paga, e s’ello no darà suficientemente pegno, o pleçaria, en albitrio delli çùdisi.

TLIO non ha la voce. Nel *Corpus OVI* la forma *pleçaria* è attestata solo in ☼ Venez.: *Doc. venez., Contratto per armamento e noleggio di una galea*, 1311 (STUSSI 1965); *Stat. venez., Capitolare dei Camarlenghi di Comun*, 1330 (TOMASIN 1997); *Stat. venez., Capitolare degli Ufficiali sopra Rialto*, 1366 (PRINCIVALLI-ORTALLI 1993). Numerose le occorrenze in testi venezianeggianti quali i *Monumenta Ragusina: Cedola riguardante l’asta per il dazio “de la pescaria”*, 1303; *Lettera di Pasqua de Goçe al conte di Ragusa Bartolomeo Gradonico e ai signori giudici e consiglieri*, 1312; *Istruzioni del rettore di Ragusa Michel de Dersa e dei giudici e consiglieri della città a Jacomo de Mençe, ambasciatore presso il Bano di Dalmazia e Croazia*, 1362; *Lettera “autentica” del rettore di Ragusa Johann de Bona e dei giudici e consiglieri della città, al console dei Veneziani a Salonicco, a Lucha Pençin veneziano*, 1371. E in *Lett. rag.*, 1312 (DOTTO 2008¹). Si registra, inoltre, la forma *plezaria* in *Lett. rag.*, 1284/85 (DOTTO 2008¹) e *plezarie* in *Cronica deli imperadori*, 1301.

■ BOERIO s.v. *piezarìa*: «Pieggieria; Mallevadoria; Malleveria; Fideiussione; Sicurtà». REZASCO s.v. *piezaria*: «Malleveria, in Venezia». FOLENA s.v. *piezaria / piezeria*: «Malleveria». SALLACH s.v. *piezaria*: «‘Bürgschaft’; ‘mallevadoria’». CORTELAZZO ha solo *pièzo*: «Mallevadore, garante». CRIFÒ s.v. *piegiaria*: «Malleveria, cauzione; ostaggio»; viene attestata anche la forma *pregerie*.

■ FERRO ha solo *pieggio*: «Il *Pieggio* è generalmente quegli che si addossa e assume sopra di sé l’altrui obbligazione, rimanendo però sempre obbligato il principal debitore. [...] Dalle nostre antiche leggi la pieggieria si chiamava *Vadia*, forse dal latino *vades*, come se i pieggi fossero altrettanti ostaggi dati dal debitore al creditore

¹ Cfr. **pleçar, pleço* in TOMASIN 2013.

a sicurezza del suo credito. [...] I pieggi si rapportano quasi intieramente alle disposizioni delle leggi romane, che li denominano *fidejussori*».

- lat. mediev. di Venezia *plegius*, *plezius* (1228 e 1302), dal fr. *pleige* e *plege* (sec. XII), a sua volta dal germ. **plewi* ‘responsabilità, obbligo’, attraverso le forme latinizzate mediev. **plevium*, *plivium* e *plebium* (GDLI; TOMASIN 2013).

***plovan**

plovani (*plebanos*)

s. m. ‘parroco, sacerdote titolare di una pieve’.

1.2 Capitolo dela leçe sovra li plovani delle glesie; 1.2 Ma lli plovani le cause stabel delle soe glesie tute porà alienar cun lo cunsentimento deli visini e l’autoritate dello vescovo. (3)

TLIO s.v. *pievano*, 1 [Eccles.] «Sacerdote titolare di una pieve; arciprete», con esempi a partire da *Doc. mug.*, XIII m.; in testi med./merid.: Simone Fidati, *Ordine*, c. 1333 (perug.); testi sett. in ❁ Venez.: *Doc. venez.*, *Capi di accusa in volgare*, 1281/84 (BELLONI-POZZA 1987).

■ FOLENA s.v. *piovan*: «Pievano, parroco». CORTELAZZO s.v. *piovan*: «‘Parroco della contrada, rettore della pieve’ (Boerio)».

- lat. mediev. PLEBĀNU(M), deriv. PLĒBS (REW 6591; EVLI, DELI s.v. *pieve*).

podestade, podestate (*potestas*)

s. f. [1] ‘potestà, attribuzione di un potere a un soggetto allo scopo di tutelare un interesse altrui, o per l’esercizio di una funzione’.

1.10 Che en la podestade delli çùdisi sia da ordenar termene a l’omo che farà testimoniar che ’l sia veçuto andar sopra lo terario de Treviso; 1.38 Se lla femena en podestade del marito alguna carta averà fato contra l’enpromessa soa, niente vaia; 2.5 Dello todor: abia podestade de clamar sovra l’investison e lli lavoreri e li qual lo mato à alguna rason. (50)

[2] 'titolo riferito ai patrizi veneziani inviati come rappresentanti politici e civili ad amministrare una podesteria'¹.

1.27 Nesuna breviarìa, la qual a Constantinopoli fato serà, no volemo ch'elle sia d'algu(n) valor, ni vigor, se no solamente quelli en li qual la n(ost)ra podestade de Constantinopoli menterà ma(n), o cullui lo qual serà en logo dela podestade, o ma se un delli co(n)sigeri , lo qual serà ma(n)dato p(er) Venesia. (2)

TLIO non ha la voce. Nel *Corpus OVI podestade* è documentato a partire da ☼ Venez.: *Doc. venez., Testamento volgare scritto in Persia* 1263 (>pis.-lucch.) (STUSSI 1962); in testi tosc.: *Doc. pis.*, 1264; testi med. / merid.: *Annali e Cron. di Perugia*, c. 1327-36 (perug.). In ☼ Venez.: *Doc. venez., Cedola di Costanza Zen*, 1320 (STUSSI 1965); Fr. Grioni, *Santo Stady*, a. 1321; *Stat. venez., Capitolare dei Camarlenghi di Comun*, 1330 (TOMASIN 1997); *Stat. venez., Capitolare dei vaiai*, c. 1334 (MONTICOLO-BESTA 1914); *Vang. venez.*, XIV pm.; *Cronaca di Venezia*, 1350-61 (CARILE 1969).

■ BOERIO s.v. *podestà*: «*Podestà*, Titolo de' Pretori patrizii ex Veneti in alcune Città e Paesi dello Stato ai tempi della Repubblica». MUTINELLI s.v. *podestà*: «Successero nel reggimento delle terre e delle isole del *Dogado* ai Tribuni e ai Gastaldi ducali, e, tratti dal Maggior Consiglio, venivano propriamente istituiti nel decimoterzo secolo, passando così, successivamente, anche al governo delle città di terraferma. Avvertiremo poi, che introdottosi, alla fine del duodecimo secolo, presso molte città d'Italia il costume di volere un podestà forestiere, e ciò, perché, non essendo alcuna di esse libera affatto da civili discordie e fazioni, potesse quello con imparzialità amministrare la giustizia, non pochi Veneziani, celebri in giurisprudenza e per la rettitudine delle lor opere, furono chiamati a sostenere fuor di patria

¹ ESV s.v. *podestà*: «Il podestà era dunque il titolare della più alta carica civile e assommava in sé il potere giurisdizionale e quello militare. [...] Il podestà si avvaleva della collaborazione di un *cancelliere* (con funzioni di segretario del Comune, custode dell'archivio e dei bilanci comunali) e un *cavaliere* che al comando di 5 guardie aveva il compito di mantenere l'ordine pubblico, quindi custodire delle porte della città ed eseguire le sentenze. Cancelliere e cavaliere non dovevano essere del luogo. La struttura dei comuni era poi completata dalla presenza di due *giudici* [...] che aiutavano il podestà nelle sue molteplici funzioni, un *camerlengo* (contabile o cassiere, con il compito di custodire i pegni e riscuotere le multe), un *fonticaro* (responsabile della riserva alimentare della Comunità), due *cataveri* (coadiuvatori nell'amministrazione della giustizia), un conservatore delle leggi (garante dello statuto comunale e quindi con potere di veto per tutte quelle determinazioni che lo violassero), due *contestabili* (o guardie comunali). Tra i funzionari minori c'erano: i *giustizieri* (per il controllo delle stadere, o misure di peso, dei congi o misure di capacità, delle misure dei panni e della qualità delle merci); i *gastaldi* o giudici minori; il *banditore* o messo comunale e infine i *giudici degli animali*, i *procuratori delle possessioni*, gli *estimatori dei terreni*. Il vero organo deliberante era però il *Consiglio dei Cittadini* che avevano competenze amministrative, legislative e di nomina di tutte le cariche comunali».

l'ufficio di podestà. Non patendo però la repubblica tanta perdita di sapientissimi ed onorati cittadini, ordinava, a' di 11 gennaio 1273, che “nobiles Veneti non possint esse Rectores in locis alienis”; ma, nel 1277, o 1283, violentata dalle Italiane città ad attemperare il decreto, fu permesso che i patrizii accettassero quell'ufficio, chiedendo però alla Signoria l'autorizzazione relativa». REZASCO s.v. *podestà*: «I. Dominio. [...] II. Licenza autorevole data ad alcuno, di fare una cosa, o la Forza del fare congiunta coll'autorità [Ma è parola meno augusta di Autorità, certo meno efficace d'Imperio. *Senatus auctoritas, Populi imperiam, Tribunorum plebis potestas*, dicevano i Romani antichi]. [...] X. La Persona fornita della podestà, qualunque fosse il titolo dell'ufficio o del grado; ma più spesso Colui che aveva podestà suprema, onde equivale a Governo o Signoria: Autorità, Potere. [...] XI. Potestà del Comune, o Podestà semplicemente. Presidente di Signoria repubblicana, governatore dell'ordine degli Ottimati, rettore di giustizia, capo del Magistrato comunitativo; voce anche femminile anticamente: Pretore. [...] XII. Nel Dominio veneto qualche volta si appiccò questo titolo a quello di Capitano, per dimostrare la pienezza della giurisdizione d'un Governatore di Provincia». FOLENA s.v. *podestà*: «Titolo dei pretorii patrizi ex veneti in alcune città e paesi dello Stato ai tempi della Repubblica». CORTELAZZO s.v. *podestà*: «Titolo dell'autorità comunale (Boerio)». BAMBI s.v. *podestade*: «*Potestas*. – ‘ Rettore del comune, in particolare preposto all'amministrazione della giustizia’. [...] La *potestas* ‘potere’ si è personificata in una carica istituzionale che il latino classico e anche quello delle fonti giuridiche non conoscevano, ma che compare in volgare fin dal XII secolo [*Carta fabrianese* 1186]. [...] La parola ha mantenuto ancora nei nostri passi l'originale genere femminile, come accade il più delle volte nei testi della prima metà del Trecento. Anche negli statuti fiorentini del 1355 prevale l'uso al femminile».

■ FERRO s.v. *podestà*: «Questa parola si prende in diversi sensi; essa significa primieramente una superiorità che ha un individuo sopra gli altri, e quindi si dice podestà paterna, podestà maritale, podestà sovrana, podestà legislativa. Essa indica in secondo luogo la somma delle forze di uno stato, o di una società politica. Il consenso degli uomini uniti in società è il fondamento di ogni podestà. Quella che si fonda sopra la sola forza non può sussistere che colla forza, la quale non può mai attribuire un titolo, e perciò i popoli conservano sempre il diritto di reclamare contro di essa. [...] I diritti della pubblica podestà sono tutti i diritti della sovranità. In tutti gli stati coloro nei quali risiede la podestà pubblica, non potendo da sé soli adempiere a tutti i doveri, sono in necessità di conferire a differenti persone una parte degli affari annessi a questa podestà: tutti gli ordini emanano mediatamente o immediatamente dalla podestà pubblica, quindi i magistrati sono tanti depositari di una porzione della pubblica podestà. I loro doveri sono di mantenere il buon ordine, di far rendere ad ognuno ciò che gli appartiene, d'impedire gli abusi che possono turbare l'armonia pubblica. [...] La podestà paterna è un diritto accordato dalla legge al padre, o ad altro ascendente maschio per parte di padre, sopra la persona e i beni dei figliuoli e nipoti nati da legittimo matrimonio, ovvero legittimati per susseguente matrimonio, o per grazia del principe. Per podestà paterna s'intende alle volte il diritto di superiorità e di correzione, che i padri hanno sopra i loro figliuoli, diritto che appartiene egualmente alle madri, con questa differenza soltanto, che l'autorità delle madri è subordinata a quella

dei padri, a motivo della preminenza che ha il sesso mascolino. [...] Quanto alla podestà maritale, veggansi gli articoli *Marito*, e *Moglie*».

- lat. PŎTĚSTAS (REW 6697; EVLI, DELI s.v. *potestà*).

poncella, ponçella (*virgo nubilis*)

s. f. ‘vergine’.

2.11 se lle femene vorà, la fiia o lle fiie, le ponçelle et maridevelle; Pm.29 Capitollo sovra colloro li qual le ponçelle desponcellerà per força, o cun maritada, o cun altra femena serà. (7)

TLIO non ha la voce. Nel *Corpus OVI* la forma *ponçella* è documentata a partire dal ☼ Venez.: *Proverbia que dicuntur*, XII u.q.; in testi tosc.: Nicolò de’ Rossi, *Rime*, XIV pi.di. (tosco.-ven.). In ☼ Venez.: *Proverbia que dicuntur*, XII u.q.; *Pamphilus volg.*, c. 1250; *Doc. venez.*, *Cedula di Marco Granello*, 1305 (STUSSI 1965); Fr. Grioni, *Santo Stady*, a. 1321; *Zibaldone da Canal*, 1310/30 (STUSSI 1967); *Vang. venez.*, XIV pm. ♣ Negli *S.V.* si registra anche *desponcellerà* ‘sverginare’.

- ant. fr. *pulzele*, lat. volg. *PŬLLĪCĚLLA (REW 6819; EVLI, DELI s.v. *pulcella*).

posseder, poseder (*possidere*)

v. tr. ‘avere la disposizione materiale di qualcosa’.

1.39 Ma de tuti li beni li qual quella femena possede eciamdeo sença consentimento de so marido, carta possa far, e segurtade, e alienacion secondo ca lle plaserà; 3.58 o per longa possession de XXX anni ello possedese quella çerta terra sovra la qual ello fa lo lavorer. (3)

TLIO non ha la voce. Nel *Corpus OVI* *pos(s)eder(e)* è documentato a partire da *Ritmo S. Alessio*, XII sm. (march.); in testi tosc. *Poes. an. tosc.*, XIII; testi sic.: Giovanni Campulu, c. 1315 (mess.); testi sett.: Pseudo-Uguccone, *Istoria*, XIII pm. (lomb.). In ☼ Venez.: *Doc. venez.*, *Designazione di terre nel ferrarese*, 1253 (STUSSI 1965); *Cronica deli imperadori*, 1301; Fr. Grioni, *Santo Stady*, a. 1321; *Vang. venez.*, XIV pm.; *Legg. Sento Alban*, c. 1370.

■ BOERIO ha solo *possezzo*: «*Possezzo*, T. legale». REZASCO s.v. *possedere*: «I. Avere in sua podestà una cosa o Tenerla in fatto». FOLENA s.v. *posseder*: «Possedere». CORTELAZZO ha solo *possession* (cfr. *possession*). BAMBI s.v. *possedére* / *possidére*: «*Possidere*. – ‘Avere la disposizione materiale di un bene’. [...] Il verbo esprime in senso tecnico quella tipica relazione di fatto con il bene che non coincide con la sua titolarità formale: si può *possedere* senza essere proprietari della cosa che si possiede, cioè della casa che si abita, del terreno che si coltiva, ma per *possedere* a pieno è sempre necessaria, oltre alla disponibilità materiale del bene, anche l’intenzione di tenere la casa o il terreno come propri».

■ FERRO ha solo *possezzo* (cfr. *possession*).

- lat. PÖSSĪDĒRE (REW 6683; EVLI, DELI s.v. *possedere*).

vd. anche *possession*.

possession, posesion, possession, poseson (*possessio*)

s. f. ‘possezzo, disposizione materiale di una cosa’.

locuz. *investir la p.*; *vender la p.*; *p. comprada*; *p. comuna*; *p. conçonte*; *p. devisa*; *p. no devisa*.

1.15 Che quello lo qual per si, o per altrui commision, torà entradito a clamar sovra investison, o enveste posesion d’oltrui, de chì a un anno dapò l’entradito publicamente stia e la tera; 1.71 S’ello serà plusor cha habia rason de debito de carte sovra li beni e lle possession de algun, e algun de colloro vorà conseguir la soa rason sovra li beni e lle possession del debitor, se li altri crededor o crededor no vorà en quelli beni e en quelle possession conseguir la soa rason, e vorà enpignar collui lo cal vorà conseguir la soa rason, volemo e ordenemo che collui algun enpedegamento no possa far. 3.6 Per quelli li qual à posesion no devisa, e algun de colloro che lla vorà partir et cognoscer la soa parte. (190)

TLIO non ha la voce. Nel *Corpus OVI* la forma *pos(s)es(s)ion(e)* è documentata a partire da Patecchio, *Splanamento*, XIII pi.di. (crem.); in testi tosc.: *Doc. pis.*, 1230-31; testi med. / merid.: Simone Fidati, *Ordine*, c. 1333 (perug.); testi sic.: Giovanni Campulu, c. 1315 (mess.). In ❀ Venez.: *Doc. venez.*, *Designazione di terre nel ferrarese*, 1253 (STUSSI 1965); *Doc. venez.*, *Testamento di Geremia Ghisi*, 1282 (STUSSI 1965); *Cronica deli imperadori*, 1301; *Doc. venez.*, *Deposizione di Michele Zancani*, 1307 (STUSSI 1965); *Doc. venez.*, *Cedula di Bonaventura*

Romano, 1309 (STUSSI 1965); *Doc. venez., Cedola di Giovanni Viaro*, 1311 (STUSSI 1965); *Doc. venez., Cedola di Pietro da Monte*, 1311 (STUSSI 1965); *Doc. venez., Cedola di Marino Davanzago*, 1312 (STUSSI 1965); *Doc. venez., Cedola di Bon de Mosto*, 1313 (STUSSI 1965); *Doc. venez., Cedola di Angelo Odorigo*, 1315 (STUSSI 1965); *Doc. venez., Cedola di Tataro Ruzini*, 1315 (STUSSI 1965); *Doc. venez., Cedola di Benada de Videto*, 1316 (STUSSI 1965); *Doc. venez., Cedola di Tommaso Dandolo*, 1316 (STUSSI 1965); *Doc. venez., Cedola di Piero Donado*, 1317 (STUSSI 1965); *Doc. venez., Cedola di Enrico Dolfìn*, 1318 (STUSSI 1965); *Doc. venez., Cedola di Costanza Zen*, 1320 (STUSSI 1965); *Doc. venez., Cedola di Costanza da Fano*, 1321 (STUSSI 1965); *Doc. venez., Cedola di Paolo da Mosto*, 1321 (STUSSI 1965); Fr. Grioni, *Santo Stady*, a. 1321; *Stat. venez., Capitolare dei Camerlenghi di Comun, Aggiunta* 1335 (TOMASIN 1997); *Doc. venez., Testamento di Ordelafo Faliero*, 1348 (LAZZARINI 1892); *Cronaca di Venezia*, 1350-61 (CARILE 1969); Enrico Dandolo, *Cron. Venexia*, 1360-62 (CARILE 1969); *Stat. venez., Capitolare degli Ufficiali sopra Rialto*, 1366 (PRINCIVALLI-ORTALLI 1993); *Vang. venez.*, XIV pm.

■ BOERIO s.v. *possesso*: «*Possesso*, T. legale. *Andar al possesso d'un eredità, Adire una eredità*, T. de' Legisti. *Dar el possesso o Meter al possesso, Insediare alcuno*, metterlo in possesso di che che sia. *Immettere alcuno in possesso*, si riferisce al possesso provigionale che si dà ad alcuno di qualche cosa [...]». REZASCO s.v. *possessione*: «I. L'Uso o l'Azione del possedere: *Possesso, Tenuta, Tenere*. [...] II. La Cosa posseduta; e generalmente, nel numero del più, i Beni stabili, le Ricchezze immobili, o per dirla alla moderna, la Proprietà fondiaria: *Proprio, Pertinenza, Pertimento*». FOLENA s.v. *possession*: «*Possedimento, proprietà*». CORTELAZZO s.v. *possession*: «*Proprietà terriera*». BAMBI s.v. *possessione*: «*Possessio*. – 'Disposizione materiale di una cosa con l'animo di tenerla come propria: *possessione*'. [...] Nei primi due passi l'un contraente autorizza l'altro in caso di proprio inadempimento a immettersi nel possesso dei propri beni per poi venderli; nel terzo il venditore non solo trasferisce la proprietà (la titolarità formale) del bene al compratore, ma contestualmente anche il possesso. Anche qui si seguita la voce latina *possessio* con il valore tipico delle fonti giuridiche. [...] La lingua della pratica del diritto accoglie l'accezione nella seconda metà del XIII secolo [...] (1263). L'eredità del latino del diritto ha portato un altro lascito al nascente volgare (e non solo). *Possessio* talvolta aveva indicato anche il 'bene' oggetto della disponibilità di fatto; [...] e il volgare prontamente anche questo significato (facilmente confondibile con il primo) recepisce [...] (1242). Per questa via *possessione* 'bene immobile, in particolare fondiario' finisce, oltre che nel linguaggio comune e letterario (GDLI), anche nei codici moderni [...] (1806 *Codice Napoleone*)».

■ FERRO s.v. *possesso*: «Il *Possesso* è la detenzione ed il godimento di una cosa. Se la cosa è mobile si può tenerla appresso noi; se si tratti di un fondo o altro immobile, o di un diritto reale riputato immobile, il possesso si acquista e si conserva con atti tendenti ad approfittare del godimento, o a disporne come proprietario. [...] Molti sono gli effetti del possesso. Esso primieramente stabilisce la presunzione del giusto titolo, e di un miglior diritto, cosicché se l'attore non prova la sua proprietà e dominio, il possessore si deve mantenere nel suo possesso. [...] Il possesso è proprio di chi è il vero padrone della cosa, e perciò si deve distinguerlo dalla detenzione, la quale è di tre specie, secondo le tre differenti cause che può avere, cioè quella del padrone il quale tiene in suo potere la cosa che gli appartiene, quella delle persone che la riconoscono dal medesimo, e quella degli usurpatori. La causa della prima detenzione stà nel diritto di proprietà, che dà al proprietario il diritto di avere in suo potere ciò che gli appartiene, per servirsene, goderne, e disporne; a questa causa la detenzione è naturalmente legata. La seconda causa della detenzione è la volontà del padrone della cosa, in virtù della quale la cosa può passare in potere di un'altra persona; come sarebbe se il padrone affittasse una sua casa, o un fondo, se prestasse un mobile ecc. In tutti questi casi la detenzione passa in mani diverse da quelle del vero padrone, senza per altro che questo ne perda il possesso, poiché ne conserva la proprietà, che contiene in sé il diritto di possedere. La terza causa della detenzione è l'usurpazione fatta da un ladro, o con via di fatto, o con altro modo illecito; e questa non merita il nome di possesso. Quindi per giudicare se uno possieda legittimamente una cosa, oppure se l'abbia usurpata, si deve osservare la causa della detenzione, e quando si rileva essere un possesso, si deve distinguere se sia tra le mani dal padrone cui naturalmente appartiene, o se taluno possieda col mezzo di un altro. Da queste osservazioni deriva essere necessario distinguere, nell'idea generale che dà la parola possesso, un diritto ed un fatto: il diritto di possedere, e la detenzione attuale, che è cosa di fatto; quindi sono derivati que' modi di dire delle leggi, che il possesso non ha cosa alcuna di comune con la proprietà; [...] che il possesso non può esser separato dalla proprietà; [...] che il possesso è di fatto e non di diritto; [...] che il possesso non è solamente di fatto, ma ch'è anche di diritto; [...] che l'usufruttuario ha una specie di possesso naturale; [...] che l'usufruttuario non è possessore. [...] La differenza tra il vero possesso del padrone, e la detenzione di qualunque natura essa sia, viene a stabilire diverse specie di possesso; il possesso naturale è lo stesso che la detenzione di una cosa appartenente ad altrui. [...] Il possesso di diritto è la stessa cosa del possesso civile. Il possesso di fatto altro non è che la detenzione di una cosa, senza intenzione né capacità per acquistarne la proprietà; tale è il possesso del depositario, del comodatario, e di tutti quelli che possiedono a nome di altri e per altri; questo chiamasi pure possesso precario. Il possesso corporale ha luogo quando si possiede realmente e veramente una data cosa, e non quando si ha un semplice possesso di diritto, il quale è *magis animi quam facti*. Possesso reale significa lo stesso che possesso corporale, e differisce dal naturale e di fatto solamente in ciò, che il possesso reale può essere nel tempo stesso di fatto e di diritto. Il quasi possesso è quello che il detentore acquista non per se medesimo, ma per mezzo di un altro, di modo che non si reputa essere personalmente in possesso: tali sono tutti i possessi precarii. Il possesso di buona fede è quello, in cui il possessore possiede legittimamente, e di mala fede dicesi, quando il possessore conosce che la cosa non gli appartiene. [...] Il possesso è naturalmente legato alla proprietà, né deve esserne separato, poiché siccome l'uso della proprietà è di avere una cosa per goderne e disporne, il solo possessore è quello che può esercitare questo diritto. Quindi il possesso contiene un diritto, ed un fatto, il diritto di godere unito al diritto di proprietà, ed il fatto della detenzione effettiva della cosa, sia che si trovi in potere del padrone, o in potere di un altro; [...] Il possesso si può provare in molti modi, e principalmente cogli atti che direttamente lo dimostrano, come sarebbe l'arare, il seminare, il raccogliere i frutti, il riscuotere le pensioni, e simili cose proprie dei veri padroni, si prova anche per finzione, colla consegna dell'istromento, colla riserva dei frutti, colla consegna delle chiavi, coll'imposizione del sigillo, coll'investitura. Si prova inoltre il possesso col mezzo di testimonii, i quali dicano di aver veduto taluno possedere una data cosa

e di sapere esserne desso il padrone. Si prova pure il possesso colle affittanze di un fondo, col pagamento di un annuo canone o pensione, coi libri dell'estimo, e catastico pubblico».

- lat. POSSESSIO (EVLI, DELI s.v. *possessione*).

vd. anche *posseder*.

prego (*prex*)

s. m. 'richiesta, istanza'.

locuz. *prego del notero*.

1.34 Dello prego delli notarii sovra li enstrumenti che se de' far: e qual maniera e quanto tempo valer de'; 1.35 Ma dapò cunçosiacausaqué lli pregii no vaia, per la rason lo notero no de' alcuna carta far per rason de prego; 1.36 Ancora se contegna en quella enbreviatura lo di che fo fato lo prego. (13)

TLIO non ha la voce. Nel *Corpus OVI* la forma *prego* è documentata a partire da *Trattati di Albertano* volg., a. 1287-88 (pis.); in testi med. / merid.: *Preci assis.*, XIV sm.; testi sett.: Jacopo della Lana, *Purg.*, 1324-28 (bologn.). In * Venez.: *Proverbia que dicuntur*, XII u.q.; Paolino Minorita, 1313/15; *Doc. venez., Cedola di Pietro Zen*, 1314 (STUSSI 1965); *Doc. venez., Cedola di Michele de Manbrun*, 1315 (STUSSI 1965); Fr. Grioni, *Santo Stady*, a. 1321; *Stat. venez., Il Capitolare degli Ufficiali sopra Rialto*, 1366 (PRINCIVALLI-ORTALLI 1993).

■ BOERIO s.v. *prego*: «Lo stesso di *preghiera*». FOLENA s.v. *prego*: «*Preghiera*».

- lat. deriv. di PREGARE (GDLI s.v. *prego*; DELI s.v. *pregare*).

pregiudicio, preiudicio (*preiuditium*)

s. m. 'danno, impedimento'.

4.22 Che lla intromission della comessaria no faça preiudicio alli comessarii en le soe rasone;
4.22 Açoché çascadun cun aldacia possa entrometre cunfidevellementre la comessaria d'altri,

cun novo ordenamento determinemo che çasscadun che entrometerà la comesaria d'altri de' desponer en le cause et en le rason soe, e a ssi nesun preiudicio faça per questa cason. (5)

TLIO non ha la voce. Nel *Corpus OVI* le forme *preiudicio* / *preiudizio* / *pregiudicio* / *pregiudizio* sono documentate a partire da *Stat. sen.*, 1298; in testi med. / merid.: *Cost. Egid.*, 1357 (umbro-romagn.); testi sett. in ☼ *Venez.: Cronica deli imperadori*, 1301; *Stat. venez.*, *Capitolare degli Ufficiali sopra Rialto*, 1366 (PRINCIVALLI-ORTALLI 1993).

■ BOERIO s.v. *pregiudizio*: «*Pregiudizio*, Danno, discapito. *Pregiudizio*, dicesi anche nell'uso vernacolo per Opinione pregiudicata, ovvero per Opinione falsa ricevuta per educazione o per inconsiderazione. [...] *Pregiudizii criminali*, ora si dice e si scrive dopo il Governo Italiano, e s'intende Le colpe criminali antecedenti, le cui memorie si trovano ne' registri de' pubblici officii; e quindi si dice e di scrive *Pregiudicato* per Già colpevole o altra volta processato». REZASCO s.v. *pregiudizio*: «I. Giudizio fatto prima di un altro, o Giudizio anticipato. [...] II. Danno. E quindi anche Pena». FOLENA s.v. *pregiudizio*: «*Pregiudizio*, danno».

- lat. PRAEIUDICIŪM (EVLI, DELI s.v. *pregiudicare*).

presente (*presens*)

s. m. 'chi si trova in un luogo determinato'.

2.2 Et si lli presente li qual domanda averà meior rason che non averà li asenti, li qual no lo domanda, o sse li asenti clamadi no vorà vegnir, lo doxe e lli çùdisi adenplirà la peticion delli presenti, et darà todor, se convenevelle todor èt domandato; 2.2 E lli çùdisi sia presenti a veder e a stimar li beni, li qual se de' denotar en la carta; 3.7 De quelli li qual a possession comuna, et alquanti sont asente, e alquanti presente, se un o plusor vol partir. (35)

TLIO non ha la voce. Nel *Corpus OVI* *presente* è documentato a partire da *Ritmo S. Alessio*, XII sm. (march.); in testi tosc.: Giacomo da Lentini, c. 1230/50 (tosco.); testi sett. in ☼ *Venez.: Proverbia que dicuntur*, XII u.q.; *Doc. venez.*, *Designazione di terre nel ferrarese*, 1253 (STUSSI 1965); *Doc. venez.*, *Cedula di Marco Navagero*, 1300 (STUSSI 1965); *Doc. venez.*, *Deposizione di Enrico Dolfìn*, 1300 (STUSSI 1965); *Cronica deli imperadori*, 1301; *Doc. venez.*, *Lettera di Bogdano Auresso a Paulo de Agabo*, 1303 (STUSSI 1965); *Doc. venez.*, *Cedula di Marino Davanzago*, 1312 (STUSSI 1965); Paolino Minorita, 1313/15; *Doc. venez.*, *Cedula di Tataro Ruzini*, 1315 (STUSSI 1965); *Doc. venez.*, *Cedula di Tommaso Dandolo*, 1316 (STUSSI

1965); *Doc. venez.*, *Cedola di Perera Grisoni*, 1317 (STUSSI 1965); Fr. Grioni, *Santo Stady*, a. 1321; *Stat. venez.*, *Capitolare dei bottai dell'ottobre 1338*, 1338 (MONTICOLO 1905); *Cronaca di Venezia*, 1350-61 (CARILE 1969); Enrico Dandolo, *Cron. Venexia*, 1360-62 (CARILE 1969); *Vang. venez.*, XIV pm.

■ BOERIO s.v. *presente*: «*Presente; Astante*, vale Assistente, contrario d'Assente». FOLENA s.v. *presente*: «1. Presente, che si trova sul luogo. [...] 2. Attuale». BAMBI s.v. *presente*: «*Presens*. – ‘Detto di bene, ‘di cui si è titolari al momento’. [...] – Detto di una persona, ‘che si trova in un luogo determinato’».

- lat. PRAESENS (EVLI, DELI s.v. *presente*).

vd. anche *ascente*.

presio (*pretium*)

s. m. ‘prezzo, valuta’.

3.21 E tuto quel ordene, si en lo presio, como en le altre cause, sia oservado, segundo che sovra en li mascoli èt ordenando de oservar; 4.12 quello l'abia per livre X, o per XX, o per altra quantitate plui proximana al presio che s'ende porà aver, o qu'ella serà stimada; se propinquo, o lo plui propinquo quella vol conprar, sia licita causa a collui a conprar quella, ma cun çusto presio, o segundo qu'ella serà stimada, e tuto lo presio sia dato a collui alo qual lo morto laga cossi a conprar la possession, eceto quella ordenada quantitate la qual lo morto volse che collui pagasse. (27)

TLIO non ha la voce. Nel *Corpus OVI* la forma *presio* è documentata a partire da Guido Faba, *Parl.*, c. 1243 (bologn.); in testi tosc.: Rinaldo d'Aquino (ed. Contini), XIII pm. (tosc.). In ❀ *Venez.*: Paolino Minorita, 1313/15; *Stat. venez.*, *Capitolare degli Ufficiali sopra Rialto*, 1366 (PRINCIVALLI-ORTALLI 1993).

■ BOERIO s.v. *prezzo*: «Valore in danaro delle cose che si vendon e si comprano». REZASCO s.v. *pregio / prezzo*: «I. Valore. [...] II. Mercede [...] ». FOLENA s.v. *prezzo*: «Prezzo». CORTELAZZO s.v. *prezzo*: «Prezzo, valore di scambio delle merci». BAMBI s.v. *prèzzo*: «*Pretium*. – ‘Somma di denaro che nella compravendita costituisce il corrispettivo della cosa venduta’. [...] Il *prezzo* è un elemento essenziale della compravendita. [...] Il volgare accoglie

presto la parola e, prima che nel valore proprio, in un significato figurato, relativo a un vantaggio spirituale derivante da una buona azione [...] (1065 *Formula di confessione umbra*); si torna al significato prettamente giuridico nel *Breve di Montieri* [...] (1219)».

■ FERRO s.v. *prezzo*: «Il *Prezzo*, in diritto naturale e civile, è una quantità morale, o misura comune, in grazia di cui si può paragonare insieme, e ridurre ad una giusta eguaglianza non solamente le cose corporali, ma anche le azioni che entrano nel commercio, e che non si fanno gratuitamente per altri. Questo termine suona lo stesso che stima, valuta, valore, che si adoperano con molta promiscuità, e sono parole di rapporto, e non già assolute, che si riferiscono al denaro, o a quel che vale per denaro. Si può dividere il prezzo in proprio o intrinseco, ed in prezzo virtuale o eminente; il primo è quello che si comprende nella cosa stessa, o nelle azioni ch'entrano in commercio, secondo che sono più o meno capaci di servire ai nostri bisogni, alle nostre comodità, ai nostri piaceri. L'altro prezzo è quello ch'è annesso alla moneta, ed è tutto ciò che occupa il luogo della stessa, in quanto che rinchiude virtualmente il valore di ogni sorte di cose e di azioni, e serve di regola comune, per paragonare ed accomodare insieme le infinite varietà di gradi di stima, dei quali sono capaci. Il fondamento del prezzo proprio o intrinseco è l'attitudine o capacità che hanno le cose, o le azioni, per servire mediatamente o immediatamente ai bisogni, alle comodità, o ai piaceri della vita. [...] Non vi è cosa che non possa esser assoggettata ad un prezzo: poiché basta che quelli i quali vivono insieme facciano stima di qualche cosa, perch'ella sia suscettibile di valore. [...] Quando si tratta di stabilire il prezzo di tale o tal altra cosa in particolare, si suole regolarlo con altri rapporti, oltre alle circostanze delle quali abbiamo parlato, ed allora appunto le leggi fissano il prezzo delle cose. Nell'indipendenza dello stato di natura, le convenzioni particolari decidono del prezzo di ogni cosa, perché non v'è padrone comune, che possa stabilire le leggi del commercio. [...] Ma nella società civile, il prezzo delle cose si regola in due maniere; o colle leggi, o colla comune estimazione dei particolari, accompagnata dal consenso dei contraenti. La prima specie di prezzo chiamasi prezzo legittimo, perché il venditore non può esigere di più dello stabilito, e l'altra specie si dice prezzo corrente. Il prezzo delle cose tutte si misura colla moneta, colla quale si può provvedersi di tuttociò che è in vendita, e si fa comodamente ogni specie di commercio e di contratto. La moneta si chiama prezzo eminente o virtuale, perché contiene virtualmente il valore di ogni cosa».

- lat. PRETIŪM (REW 6746; EVLI, DELI s.v. *prezzo*).

presonción, presunción, presumptione (*praesumptio*)

s. f. 'presunzione: giur. argomentazione che permette di risalire da un fatto noto ad uno ignoto'¹.

¹ GDLI s.v. *presunzione*: «4. Dir. Conoscenza di un fatto di per sé ignoto o non direttamente conosciuto, raggiunta mediante un procedimento intellettuale induttivo fondato sulla diretta conoscenza e prova di fatti noti che, in base ai dati di comune esperienza, hanno un forte legame probabilistico con quello ignoto; il procedimento stesso attraverso cui si raggiunge una tale conoscenza (la quale è riconosciuta dalla legge civile, in determinati ambiti, come avente valore di prova, almeno nel senso di porre a carico della controparte l'onere di fornire la prova contraria). *Latini Retorica* [...] – *Presunzione legale o di legge*: quella stabilita direttamente dalla legge (nel senso che, se risulta provato un certo fatto, la legge stabilisce che si consideri senz'altro esistente un altro fatto, senza necessità che quest'ultimo venga provato; e si distingue in *relativa* e *assoluta*, a seconda che la legge ammetta o

Cap. de Presoncion: Et en per quello que IIII è le generacio(n) delle p(re)su(n)pcion; de çascaduna p(er) ordene spacificado esempli nui diremo: p(er) certo è lle p(re)sumption dela raxo(n), (e) de rason necessaria, e violenta, provevel o temeraria. E· primo caso, çoè qua(n)do la p(re)su(n)cion è della rason, e de rason, nui volemo che nesuna prova co(n)tra quella p(re)su(n)cion sia recevuda, ma segundo quella li çùdisi diga se(n)te(n)cia. (15)

TLIO non ha la voce. Nel *Corpus OVI* il termine si documenta a partire da Brunetto Latini, *Rettorica*, c. 1260-61 (fior.).

■ REZASCO s.v. *presunzione*: «Presunzione o Prosunzione di Legge. Il Presumere della Legge»; s.v. *presumere*: «Si dice della Legge, e vale Giudicare anticipatamente, fondandosi sopra ciò che per lo più, nelle circostanze medesime, suole avvenire». CORTELAZZO s.v. *presunzion*: «Pretesa».

■ FERRO s.v. *presunzione*: «Dicesi *Presunzione* l'opinione che si ha di un fatto, del quale non esiste una prova certa, ma che pure da certe apparenze sembra esser vero. La presunzione perciò è un mezzo intellettuale, che sorge dalle circostanze per enucleare la verità. Tali sono le conseguenze che si deducono da un fatto conosciuto, onde scoprire la verità di un altro fatto, di cui si cerca la prova. Per esempio, se in materia civile v'è quistione tra il possessore d'un fondo, ed un altro che pretende di esserne il proprietario, per sola presunzione si ritiene che il fondo appartenga al possessore. Nel modo stesso in materia criminale, se un uomo è stato ucciso, senza che si sappia da chi, si presume che sia stato ucciso da colui, che lo aveva minacciato per lo innanzi. Si distinguono le presunzioni in leggiere o temerarie, in probabili, ed in violente. Le leggiere o temerarie sono semplici sospetti, che non hanno alcun ragionevole fondamento, e queste non si calcolano neppure per semiprove. Le presunzioni probabili sono quelle che hanno per fondamento qualche legittima ragione, ma che nondimeno non è concludente. Tali presunzioni, unite ad un'altra semiprova, formano una prova compiuta, e servono al giudice per dare il giuramento alla parte più onesta; quando, per esempio, si trova scritto un libro di negozio che il tale deve a Cajo cento ducati, o che ne ha ricevuti cinquanta da Tizio; se sopra ciò nascesse una contesa, il giudice dee determinarsi a dare il giuramento alla parte più onesta, la quale, per lo più s'intende essere il creditore, ossia quello a favore del quale considerate con prudenza le circostanze del negozio, concorrono maggiori prerogative e titoli per potergli prestar fede. Le presunzioni forti o violente sono quelle che hanno qualche causa antecedente, come sarebbe se un marito, nel ritorno da una lunga assenza, trovasse sua moglie incinta; la presunzione è ch'ella abbia commesso l'adulterio. Vi sono alcune presunzioni di questa specie tanto forti, che da sé sole formano una prova. [...] Si dividono anche le presunzioni in negative e confermative, secondo la natura dei fatti. Ve ne sono anche alcune dette *juris*, ed altre *juris et de jure*. Le prime sono quelle che hanno l'equità per principio; le seconde poi sono quelle che hanno per fondamento qualche testo preciso del diritto. Il nostro statuto adduce il caso di un tutore, che avesse inventariato le cose del pupillo, o del mentecatto, il quale non può esser dal giudice ascoltato, se volesse

non ammetta che la controparte interessata fornisca la prova contraria). – *Presunzione semplice*: quella stabilita dal giudice, nelle materie in cui ciò è consentito, sulla base di elementi probatori indiretti ma gravi, precisi e concordanti (e in ordine a essa è sempre ammessa la prova contraria)».

provare in contrario di quanto scrisse nell'inventario, un altro esempio si avrebbe nel caso di una femmina, la quale avesse istituiti eredi due suoi figliuoli, ed avesse preterito il ventre pregnante, poiché la legge presume, che esso sia erede cogli altri: tali presunzioni, che sono appoggiate ad una prova pienissima, la quale nasce dal fatto, e da principii naturali, non ammettono esitanza in contrario. [...] Le presunzioni si traggono da diverse fonti; altre cioè dalla natura delle cose, altre dalla qualità delle persone, dalla loro buona e cattiva riputazione, e da differenti circostanze ed indizi che si trovano. Dipende dalla prudenza del giudice il calcolare le presunzioni».

- lat. PRAESUMPTIO, der. di PRAESUMĒRE (EVLI, DELI s.v. *presumere*).

préstedo

vd. *enpréstedo*.

probación

vd. *provación*.

procuratióne (*procuratio*)

s. f. 'procura, documento redatto da un notaio per attestare l'incarico di rappresentare un'altra persona'.

1.36 Ancora, no sia tegnuti li noteri ad abreviar briviarri de lleçe, [...] vadiemonie, divisione, comutacione, commision, procuracione, vendicion, ofercion e segurtade de colegança.

TLIO non ha la voce. Nel *Corpus OVI* la forma *procuracione* è documentata a partire da *Quad. Gallerani di Parigi*, 1306-1308 (sen.); in testi med. / merid.: *Doc. assis.*, 1336; testi sic.: *Libru di li vitii et di li virtuti*, p. 1347/52-a. 1384/88 (sic.); testi sett.: *Cinquanta miracoli*, XIV pm. (ven.).

■ REZASCO s.v. *procura*: «I. L'Atto col quale si dà ad altrui autorità d'operare in nome e in vece di sé medesimo; e spesso la Carta, ove quell'atto è registrato: Sindacato. [...] II. Carta di procura. Strumento, col quale si elegge uno a suo procuratore; e per le cose statuali, la Lettera patente, nella quale si conferiscono le facoltà necessarie ai Procuratori ed agli Ambasciatori di trattare o concludere un negozio di Stato. [...] III. Mandato di procura»; s.v. *proccuragione*,

invece, altri sign.: «I. Il Fornimento dell'alloggio che il Vassallo dovea dare gratuitamente al suo Signore, quando questi passava per le sue terre, e che i Parroci somministrano a' Prelati, quando sono in visita nella loro Diocesi: Albergaria, Mansionatico. [...] II. Procuratia». FOLENA s.v. *procura*: «Giur. procura, delega».

- lat. PROCURĀTIŌ (EVLI, DELI s.v. *procurare*).

procurator (procurator)

s. m. 'procuratori di San Marco, magistratura veneziana, seconda carica della Repubblica dopo il Doge'.

locuz. *p. de San Marco; in man deli p.; apresso / a pe' deli p.; en comandaria deli p.*

3.18 Ma llo pegno, lo qual li çùdisi riceverà da collui lo qual vorà conpra· de X per centenaro, sia metudo per li çùdisi en man delli procuratori de San Marco, ananti ch'elli essa dello so officio; 4.2 Che llo briviario iurado dal comessario sia metudo cun recordason apreso li procuratori de San Marco, et en qual maniera lo breviario se pò çurar da colloro li qual domanda alguna causa de quello breviario; 5.5 Certo, se collui lo qual mor fora de Venesia enfra lo termene che en quelle carte se contignerà, alle qual en quelli taxegi en quella fiada serà fati, ordenerà procuratori a dur li beni alli comesarii, li qual serà en Venesia, e llo procurator no troverà li comessarii a Venesia, quello procurator enfra lo tempo lo qual serà denotado en lo testamento a desinar li beni alli comessarii, o, se tempo no serà ordenado, enfra IIIJ mesi, quelli beni entregamente alla leçe dea, e segurtade della leçe receva¹. (30)

TLIO non ha la voce. Nel *Corpus OVI procuratore* [di San Marco / Venezia] è documentato a partire dal ☼ Venez.: *Doc. venez., Testamento di Marino da Canal*, 1282 (STUSSI 1965); *Doc. venez., Capi di accusa in volgare*, 1281/84 (BELLONI-POZZA 1987); *Doc. venez., Cedola di Marco Michel*, 1314 (STUSSI 1965); *Doc. venez., Cedola di Filippa dei Prioli*, 1315 (STUSSI 1965); *Doc. venez., Cedola di Costanza Zen*, 1320 (STUSSI 1965); *Stat. venez., Capitolare dei Camarlenghi di Comun*, 1330 (TOMASIN 1997). In area rag., in testi venezianeggianti: *Doc.*

¹ Uniche tre occorrenza in tutto il testo in cui è assente la spec. *de San Marco*; si intendono, comunque, i Procuratori di San Marco.

ven., *Monumenta Ragusina, Lettera di Bartolomeo Gradonico conte di Ragusa e dei giudici della città a Palme di Zauleco*, 1312; *Lett. ven.*, 1312 (DOTTO 2008).

■ BOERIO s.v. *procurator*: «*Procuratore* o *Mandatario*, Quello che amministra gli affari d'un altro. *Procuratori di S. Marco*, Prime dignità della Repubblica Veneta dopo il Doge nell'ordine del patriziato. Nove erano li Procuratori, tre detti alla latina *de supra* o sia *della Chiesa di S. Marco*, tre *de citra*, cioè di Qua del canal grande, e tre *de ultra*, cioè Oltre il canal grande. Ognuno di essi godeva, vita sua durante, una pubblica decorosa abitazione in una delle così dette Procuratie nuove sulla piazza, ora state convertite in palazzo reale. Avevano anche a' giorni nostri per onoranza l'antico titolo pubblico di *Missier*; non potevano intervenire senza speciale licenza al Maggior Consiglio; ed avevano il dovere fra le loro attribuzioni, di far la guardia mentre durava la riduzione dello stesso Consiglio, stando essi nella loggetta sotto il campanile di S. Marco, onde presiedevano alle guardie degli Arsenalotti, delle quali il palazzo pubblico era guarnito. *Procuratore fiscale*, dicevasi ne' tempi veneti al Patrocinatore del Fisco. *Regio Procuratore*, sotto cessato Governo italico, chiamavasi quel Magistrato dell'ordine giudiziario distinto ed autorevole che risiedeva presso ogni Corte e Tribunale di giustizia, come delegato a nome del Re ad invigilare sull'esecuzione delle leggi e sul mantenimento dell'ordine nella decisione degli affari criminali e civili». MUTINELLI s.v. *procurator*: «*P. di san Marco*. Dignità, dopo quella del doge, la più eminente della repubblica, e conferita a que' cittadini i quali se ne fossero resi meritevoli per distinti servigii prestati o nelle ambascerie, o nel comando delle armate, o nelle altre principali cariche dello Stato. Questa dignità ebbe principio nel IX secolo, quando trasportato a Venezia da Alessandria di Egitto il corpo dell'evangelista san Marco, si dié cominciamento alla erezione della basilica in suo onore, destinandosi a soprantendere alla fabbrica un cittadino col nome di *Procuratore*. Ordinariamente i *Procuratori di san Marco* erano nove, essendo stati già dichiarati, sin dall'anno 1453, *senatori perpetui con diritto di suffragio*»; s.v. *procurator* rinvia anche a *Magistrato del Procurator*: «Era composto di tre persone, ed ebbe principio certamente prima dell'anno 1269. Esaminava egli, e diffiniva tutte le liti, che insorte fossero tra i Procuratori di san Marco, e quelle di questi con altri, come eziandio le quistioni insorte tra Veneto e Veneto sopra possedimenti, posti nella Marca Trivigiana e in quel di Ferrara, diritto esteso poscia anche sopra gli altri beni acquistati nella veneta terraferma. Accoglieva le istanze delle donne per alimenti, ove i mariti loro inclinato avessero alla inopia; e poiché le doti per la loro assicurazione erano soggette ad esso Magistrato, così, volendo una madre disporre di mille ducati affin di maritare o monacar una figliuola, concedea egli per decreto la libertà di farlo». REZASCO s.v. *procurator*: «I. Chi è fornito della Carta di procura: Sindaco. [...] V. Procuratori a Rialto od in Rialto. Ufficiali veneti, i quali

reggevano l'Ufficio o Tribunale detto del Procuratore. [...] VI. Procuratori del Comune, del Palagio e del Comune, in Firenze; di San Marco, in Venezia; o Procuratori senz'altro. Magistrato di grande riputazione, con incombenze svariate, specialmente su le ragioni e le entrate e spese pubbliche. | Più antichi di tutti, i Procuratori veneti furono Magistrato istituito, secondo pare, l'anno 823, allora d'un solo Ufficiale, a cui si raccomandò la fabbrica, la custodia e le rendite della chiesa di San Marco, che egli amministrava indipendentemente dallo stesso Doge; però di San Marco s'intitolò questo Magistrato. In appresso gli si aggiunse la tutoria universale de' pupilli e mentecatti, l'esecuzione de' testamenti e la distribuzione de' lasci; e quindi fu accresciuto il numero degli Ufficiali infino a nove nel 1442; i quali si spartirono tutte quelle faccende e la città in tre Procuratie o Procurerie. Diventarono Senatori perpetui con podestà di suffragio l'anno 1453: ufficio a vita, sovremenente dopo quello del Doge. [...] IX. Tribunale od Ufficio del Procuratore. Tribunale veneziano de' tre Procuratori in Rialto, anteriore all'anno 1269, a cui spettava la cognizione di tutte le liti provenienti dalle amministrazioni de' Procuratori di San Marco e dai testamenti; oltracciò licenziava i sequestri delle rendite dei beni fuori di Venezia e del Dogato, udiva le donne pe' loro alimenti e le abilitava a disporre delle loro doti. [...] X. Chi fa professione di rappresentare e difendere altrui dinanzi a' Tribunali, detto ancora Procuratore a lite». FOLENA s.v. *procurator*: «1. Procuratore, magistrato che aveva la funzione di amministrare i beni pubblici». SALLACH s.v. *procurador / procurator (di San Marco)*: «'Prokurator (von S. Markus)'; 'procuratore (di S. Marco)'. CORTELAZZO ha solo *Procuratia*: «Residenza dei procuratori di S. Marco nella piazza della basilica».

■ FERRO s.v. *Procuratore*: «Si chiama *Procuratore* la persona che amministra gli affari altrui in forza di un mandato di procura. [...] La procura è un atto, col quale chi non può attendere ai propri affari per assenza, per indisposizione, o per altro impedimento, dà facoltà ad un altro di attendervi per lui e per nome suo, come se fosse egli medesimo presente. L'obbligazione ed impegno del procuratore si forma coll'accettazione, o coll'esecuzione del mandato. Si può dar facoltà a qualcheduno, tanto con procura formale, quanto con una semplice lettera, o col mezzo di una terza persona, la quale faccia sapere l'ordine o la commissione al mandatario. La procura poi può esser pura e semplice, e contenere un potere indefinito, oppure può esser condizionata, e data soltanto con certe restrizioni, che limitano la facoltà del mandatario. Vi sono inoltre le procure generali, e le particolari; le prime si estendono a tutti gli affari del costituente; le altre risguardano solamente alcuni affari particolari, ed espressi nelle medesime. Le procure generali ordinariamente si fanno pegli atti d'amministrazione; vi sono poi dei casi, nei quali è necessaria una procura speciale, come per accordare, alienare ecc. [...] Si chiama procuratore anche quello che comparisce in giudizio per le parti, e comincia le loro cause, col fare tutti quegli atti che sono necessari: quindi si dice anche procuratore *ad lites* [...]»; s.v. *Procurator (Magistrato)*: «A sollievo dei procuratori di S. Marco, e come giudice delle controversie spettanti alle procuratie, fu istituito il magistrato detto del procurator, anteriormente al certo all'anno 1269, non potendosi però stabilire l'epoca precisa della sua origine: *Stat. Ven. lib. 6. cap. 66*. I diritti propri di questo magistrato risultano dal giuramento che danno gli eletti al medesimo, e dalle

leggi ad esso relative. Giurano i tre eletti all'ufficio di procurator, di esaminare, e definire, tutte le liti che sorgessero tra i procuratori di S. Marco, i loro compagni, ed altri, per oggetto di commissarie, tutele, pupilli, e mentecatti, come anche le liti di essi procuratori in quanto sono fornitori dei testamenti, procedendo coll'ordine solito degli uffici del proprio, del mobile, del forestiere; di giudicare qualunque lite tra essi procuratori di San Marco, ed altri, qualunque ne sia la materia, che potesse competere a cadaun ufficio; di ascoltare finalmente le donne per alimenti, quando i loro mariti tendono all'inopia. Il Maggior Consiglio, nell'anno 1269, commise a questo magistrato la decisione dei litigi tra veneto e veneto sopra possessioni poste nella marca Trevisana, in Ferrara e suo distretto, il che si estese poi a tutti gli acquisti della terra ferma. La competenza di questo foro per litigi sopra beni posti fuori del dogado emanò dal Maggior Consiglio nell'anno 1290. In virtù dei decreti d'istituzione, si fanno a questo magistrato le sentenze a legge dei testamenti, quando non vi sono commissarii, nel qual caso spettano ai procuratori di S. Marco. [...] I sequestri delle rendite dei beni fuori della città e dogado si fanno con le lettere di questo magistrato; così pure con lettere del medesimo s'intimano scritture stragiudiziali a quelli che si trovano fuori di Venezia, e si fanno i cogniti agli affittuali di terra ferma: nel caso inoltre che venisse estratto da questo foro qualche patrizio, e convenuto altrove, con lettere di questo magistrato si ordina che non venga proseguito. La materia delle prelazioni tra veneto e veneto, o almeno quando il reo è veneto, appartiene al magistrato medesimo»; s.v. *Procuratori di S. Marco*: «Questa dignità, dopo quella del Doge, è la più eminente della repubblica. Viene essa concessa a quei cittadini che se ne resero meritevoli coi servigii prestati alla patria, o nelle ambasciate, o nel comando delle armate, o col lungo esercizio delle principali cariche dello stato, o finalmente colle reggenze nelle provincie suddite. Riconosce questa dignità la sua origine sino dal secolo nono, all'epoca in cui fu trasportato in Venezia il corpo dell'evangelista S. Marco, e fu fabbricato al medesimo un tempio nell'anno 823, fu perfezionato e decorato poscia colle spoglie di Costantinopoli, e dell'impero greco, la di cui fabbrica e custodia fu commessa ad un cittadino chiamato *Procuratore*, al quale, nel principio del secolo XIII, se ne aggiunse un secondo, e si portò la elezione, che prima spettava al Doge, al Consiglio Maggiore. Nell'anno 1259, se ne aggiunse un terzo, ed un quarto nell'anno 1261, e finalmente a sei furono ridotti i procuratori, al terminare del secolo decimo terzo. Oltre la presidenza e custodia del tempio, fu delegata agli eletti procuratori nell'anno 1269 la tutela dei pupilli e dei mentecatti, non che la sovrintendenza alla esecuzione dei testamenti, insieme con la salvezza e ricupera delle eredità dei testatori defunti, e perciò furono detti *Fornitori*, cioè esecutori dei testamenti. Quindi divennero capi di quelle famiglie che non ne avevano, ed esecutori delle ultime volontà e commissarie ad essi con testamento lasciate. Furono distinte nel principio del secolo decimo quarto le tre procuratie, la prima delle quali fu detta *de Supra*, cioè quella cui spetta la cura della chiesa di San Marco, l'altra *de Ultra*, cioè quella cui spettano le tutele o commissarie, e i testamenti fatti in quella parte della città, ch'è al di là del canal grande, e la terza finalmente dicesi *de Citra*, cioè di qua dal detto canale, appartenendo alla medesima le tutele dei testamenti fatti in questa parte di città. In ognuna di queste procuratie furono allora destinati due procuratori, e solamente nell'anno 1442 venne per autorità del Maggior Consiglio accresciuto il numero degli stessi sino a nove, aggiungendone uno a ciascuna procuratia, e fu destinato ai medesimi il luogo di loro abitazione nella piazza di S. Marco. Perché possano i procuratori adempiere esattamente i loro uffici, fu stabilito nell'anno 1305, che non potessero appartenere ad alcun consiglio, ad eccezione però dei consigli segreti, o ardui, nei quali nei casi gravi fossero chiamati con decreto del Maggior Consiglio. [...] L'anno 1453 è l'epoca luminosa in cui i procuratori di S. Marco furono resi senatori perpetui, con diritto di suffragio, il quale si rese come naturale al loro posto, senza bisogno della elezione, o approvazione annua, cui vanno soggetti i componenti il Senato».

- lat. PROCURATOR (EVLI, DELI s.v. *procurare*).

prolación (*probatio, pronuntiatio*)

s. f. ‘pubblicazione, emanazione di una sentenza’.

Pr.2 per prolacion de scentecia; 1.52 la leçe continuamente çùdega qui lli beni del debitor sia entromessi, e lla persona en corte star secondo uso solamente cun una prolacion de lleçe; qualla medema causa volemo ch’ello sia oservado per tute cause dell’aver ch’è metuto en debito per leçe, che sia entromesso se culluii allo qual ello è çudegado lo vorà per prolacion della leçe una.

TLIO non ha la voce. Nel *Corpus OVI* la forma *prolazione* è documentato a partire da *Stat. fior.*, 1334.

- lat. PROLATĪO, deriv. di PROFERRE (GDLI s.v. *prolazione*).

promessa, repromessa (*repromissa*)

s. f. ‘impegno preso in termini legali di fronte ad altri; anche l’eventuale documento o atto’.

locuz. *l’aver dele p.; per rason de p.*

1.37 Ancora, no sia tegnuti li noteri ad abreviar briviarii de lleçe, vadie de repromessa, çudegado, envistisone sença proprio; 1.50 En qual manera çurar de’ quelli che vorà scoder li beni, o l’aver dele promesse, o delli testamenti, o dele socision; 3.29 Et en simel manera si disemo ch’ello sia oservado de l’aver dele promesse, le qual è mo en deposito delli diti procuratori de San Marco, che ’l debia esser investido e devestido en auro e en arçento; 3.30 Che eciamdeo le possession vendute et alienate, le qual era obligade alla dote delle femene, possa esser investide per rason delle promesse. (5)

TLIO non ha la voce. Nel *Corpus OVI* la forma *promessa* è documentata a partire da ☼ Venez.: *Pamphilus volg.*, c. 1250; in testi tosc.: Brunetto Latini, *Rettorica*, c. 1260-61 (fior.); testi med. / merid.: *Miracole de Roma*, XIII m. (rom.). In ☼ Venez.: *Pamphilus volg.*, c. 1250; *Disticha Catonis venez.*, XIII; *Cronica deli imperadori*, 1301; *Doc. venez.*, *Cedola di Biagio Bon*, 1310 (STUSSI 1965); *Stat. venez.*, *Capitolare dei vaiai*, c. 1334 (MONTICOLO-BESTA 1914); *Cronaca di Venezia*, 1350-61 (CARILE 1969); Enrico Dandolo, *Cron. Venexia*, 1360-62 (CARILE 1969); *Legg. Sento Alban*, c. 1370; *Legg. ss. Piero e Polo*, c. 1370. Per quanto riguarda la forma

repromessa nel *Corpus OVI* si ha solamente un'occorrenza in ☼ *Venez.: Doc. venez., Cedola di Rezerin Zamani, 1315* (STUSSI 1965).

■ PATRIARCHI s.v. *promessa* riporta un altro sign.: «Promessa. *Giurata. Donna giurata.* Si dice quella che è stata promessa in matrimonio». BOERIO ha solo *prometer*: «Promettere». REZASCO s.v. *promessa*: «Malleveria». FOLENA s.v. *promessa*: «Promessa». CORTELAZZO s.v. *promessa*: «Ciò che si promette di dare o fare». BAMBI ha solo *promettere*: «Assumere obblighi di carattere giuridico» (cfr. *prométer*).

■ FERRO s.v. *promessa*: «La *Promessa* è un'obbligazione che si contrae, di fare ad un altro un qualche vantaggio, dandogliene una speranza. Ogni promessa, quando è seriamente fatta, trae seco un dovere di equità. Per giustizia non si può ingannare alcuno, e l'inganno nel mancamento di parola è tanto più ingiusto, in quanto che chi ha promesso era in libertà di non promettere cosa alcuna. [...] Le promesse in diritto si dividono in verbali, e scritte. Appresso i Romani, le promesse verbali non erano obbligatorie, se non quando erano vestite della solennità di certe parole. Le promesse verbali per altro, in qualunque modo sieno contratte, devono esser valide, purchè sieno confessate, e si possano provare col mezzo di testimoni. Le promesse scritte possono essere per atto privato, ovvero con carta in atti di pubblico notaio; ma per promesse propriamente dette, s'intendono quelle che si contengono in carte private, e si chiamano anche *biglietti, pagherò, confessi* ecc. La promessa di pagare non può essere delusa. La promessa di vendere o di dare ad affitto, quando è indeterminata, non è una vendita né una locazione, e si risolve in una obbligazione di danni ed interessi. Perché la promessa di vendere abbia forza di vendita, fa d'uopo che concorrano quattro circostanze, cioè che sia fatta in iscritto, che vi sia *res, pretium et consensus*, imperciocché in questo caso la vendita è perfetta, e la promessa di fare il contratto altro oggetto non ha, che di procurarne l'ipoteca, e l'esecuzione pronta. La semplice promessa, o patto nudo di donare, non produce azione, [...] e ciò perché gli uomini non procedano incautamente nel donare, sapendo non esservi cosa più conveniente alla fede umana quanto il mantenere la promessa, e perché non restino delusi quelli, ai quali tale promessa è stata fatta. [...] La promessa fatta per una causa turpe, anche con giuramento, non ha alcuna forza, e dicesi causa turpe, quando uno riceve del denaro, o accetta una promessa, per fare una cosa cui è tenuto a fare senza alcuna ricompensa, per commettere un omicidio, o qualunque altro delitto. Le nostre leggi niegano di far ragione delle promesse fatte per il giuoco, o per la fornicazione. [...] Quando taluno promette di pagare un debito, s'intende sempre che vi sia un debito vero, e la promessa non ha alcuna forza se si trovi non dovuto ciò che fu promesso: quindi, quantunque per errore taluno abbia promesso con giuramento di pagare ciò che non era dovuto, non sarebbe tenuto all'osservanza del giuramento, e ciò per la mancanza del consenso, cui non si può supplire col giuramento. [...] Chi promette di fare o dare qualche cosa è tenuto all'osservanza di ciò che ha promesso, oppure ai danni ed interessi, i quali tengono luogo della non adempiuta obbligazione. [...] Non possono promettere con effetto se non quelli che possono obbligarsi, essendo in fatto la promessa un'obbligazione: quindi i figliuoli di famiglia, i pupilli ecc. non possono promettere, e la loro promessa viene dichiarata nulla».

- lat. tardo PROMĪSSA, deriv. da PRŌMĪTTĒRE (REW 6775) (EVLI, DELI s.v. *promettere*).

vd. anche *empromessa, prométer, promessi6n*.

prométer (*promittere*)

v. tr. ‘assumere obblighi di carattere giuridico’.

1.33 Ma collui chi se defenderà en la promision, el se defenderà per la possession conprada, ço che ’l à prometudo, sença da parente o da lladragno, per rason de propinquitade o de latarnitate.

TLIO non ha la voce. Nel *Corpus OVI promet(t)er(e)* è documentato a partire da Ranieri volg., XIII pm. (viterb.); in testi tosc.: Brunetto Latini, *Rettorica*, c. 1260-61 (fior.); testi sett. in * Venez.: *Pamphilus volg.*, c. 1250; *Disticha Catonis venez.*, XIII; *Cronica deli impetadori*, 1301; *Doc. venez.*, *Promessa di pagamento*, 1307 (STUSSI 1965); *Doc. venez.*, *Cedula di Marco Michel*, 1314 (STUSSI 1965); Paolino Minorita, 1313/15; *Stat. venez.*, *Capitolare dei Camarlenghi di Comun*, 1330 (TOMASIN 1997); *Stat. venez.*, *Capitolare dei vaiai*, c. 1334 (MONTICOLO-BESTA 1914); *Stat. venez.*, *Capitolare dei bottai dell’ottobre 1338*, 1338 (MONTICOLO 1905); *Vang. venez.*, XIV pm.; *Lett. venez.*, *Lettere di Marin Faliero*, 1355 (LAZZARINI 1894); *Doc. venez.*, *Lettera al signore di Efeso (1° settembre 1359)*, 1359 (VIDULICH 2007); *Doc. venez.*, *Deliberazioni del Consiglio del Duca di Candia sulla città di Mileto (36 maggio 1360)*, 1360 (VIDULICH 2007); *Doc. venez.*, *Deliberazioni del Consiglio del Duca di Candia sulla città di Mileto (12 settembre 1361)*, 1361 (VIDULICH 2007); *Stat. venez.*, *Capitolare degli Ufficiali sopra Rialto*, 1366 (PRINCIVALLI-ORTALLI 1993); *Stat. venez.*, *Capitolare degli Ufficiali sopra Rialto*, 1366 (PRINCIVALLI-ORTALLI 1993).

■ PATRIARCHI s.v. *prometere*: «*El verbo prometere non sta per mantegner*». BOERIO s.v. *prometer*: «*Promettere*». REZASCO s.v. *promettere*: «*I. Entrare mallevadore per alcuno. [...] II. Detto di pena, per Minacciarla*». FOLENA s.v. *prometer*: «*1. Promettere, impegnarsi a fare o dare ql.co. [...] 2. Promettere in matrimonio*». CORTELAZZO s.v. *prométer*: «*‘Promettere’ (Boerio) (1), ‘assicurare’ (2); sta anche per ‘permettere’ (3) ed è di largo impiego in proverbi e modi proverbiali*». BAMBI s.v. *promettere*: «*Promittere, Spondere. – ‘Assumere obblighi di carattere giuridico’.* [...] La più antica attestazione in volgare di *promettere* è in un testo di carattere religioso, ma che certo s’avvicina a quelli propriamente giuridici [...] (1065 *Formula di confessione umbra*); un secolo e mezzo dopo il verbo compare anche nella lingua della pratica del diritto [...] (1211 *Frammenti d’un libro di conti di banchieri fiorentini del 1211*); e da allora non è stato più abbandonato, anche se oggi non si trova troppo di frequente nella lingua della legge. *Spondere* e *promittere* sono i vocaboli tecnici con cui si stipulavano i contratti

verbali secondo il diritto romano [...]; spesseggiano nelle fonti giuridiche e non potevano che diffondersi anche nei testi dei notai del medioevo».

▀ FERRO ha solo *promessa* (cfr. *promessa*).

- lat. PRŌMĪTTĒRE (REW 6775; EVLI, DELI s.v. *promettere*).

vd. anche *promessa*, *promessiōn*.

promessiōn, promissiōn (*promissio*)

s. f. [1] ‘promessa, impegno ufficiale di tipo giuridico; contratto, giuramento’.

1.32 Quando algun fase promission ad altri, ello observarà lo testo della promision. Ma collui chi se defenderà en la promision, el se defenderà per la possession conprada ço che ’l à prometudo sença da parente o da lladrugno, per rason de propinquitade o de latarnitate; 1.36 Ancora, no sia tegnuti li noteri ad abreviar briviarii de lleçe, vadie de repromessa, [...] segurtade de desimi e de demisorie, promissione, vadiemonie, divisione, comutacione; 1.51 lo debitor farà a collui carta de promission, e çurerà che de tute, le cause le qual ello vadagnerà, ello darà la terça parte allo so crededor de chi a che serà renduto lo dibito. (13)

s. f. [2] ‘ a Venezia, promissione dogale, giuramento del doge all’atto di assumere il potere’¹.

Pm. Comença lo libro de promesion; Pm. Cumçosiacausaché per força de çustisia nui siamo tegnudi da mendar li malli, e da ponir li malificii, per merito de sulicitudine a nui data a far questa causa, tanto plui studiosamente volemo entendre quanto la correccion delli vicii tuto ’l paese ven dito plui laudevel, adoncha nui, Giacomo Teupolo, per la Gracia de Deo de Venesia,

¹ GDLI s.v. *promissione*: «Stor. Nella Repubblica di Venezia, giuramento del doge, prestato all’assunzione del potere e rinnovato periodicamente, il cui testo costituiva una specie di statuto (anche nell’espressione *Promissione del Doge*; e il documento che lo conteneva era detto *Carta di promissione*). ESV s.v. *promissione*: «*Promissione ducale* o *Promissio domini Ducis*, era lo statuto degli obblighi e dei diritti del doge, ovvero un insieme di norme che regolavano minutamente ogni aspetto dell’attività pubblica del doge. Era giurata da ciascun doge della Repubblica durante la propria incoronazione. Con essa, il doge prometteva fedeltà alla Repubblica e riconosceva le limitazioni ai propri poteri. Istituito per la prima volta nel 1148, il testo della Promissione, continuamente aggiornato e modificato ad ogni nuova elezione, veniva redatto da un apposito collegio di 5 *Correttori alla Promissione* che dovevano rivedere il documento precedente per perfezionarlo nelle sue limitazioni e nella sua efficacia e sottoporlo poi al solenne giuramento del nuovo doge».

de Dalmacia e de Grovacia doxe, cun li nostri çùdisi e lli savii del conseglo, cu· laudamento del povollo de Venesia, per questa nostra publica carta de promission. (2)

s. f. [3] ‘a Venezia, promissione del Maleficio, raccolta di leggi penali e civili’¹.

Pm.8 Ancora, se algun serà trovado cavando o ronpando la ca’ d’altri, perda un oglo. E se alguna causa ell’averà tolto della casa, ancora sia punido secondo la forma della promission; Pm.15 per questi nostri çùdisi lo malfator sia ponido e çudegado, secondo la forma de questa promission, secondo la qualitate del maleficio; Pm.28 En per quello che una carta de promission, la qual fé meser Enrigo Dandolo, nostro predecesor de bona memoria, cun li soi çùdisi e lli savii del conseio, cun laudo del povollo de Venesia, en l’ano del Signor MCCLXXXV, lo mese d’avril, di VIIIJ. (11)

[1] TLIO non ha la voce. Per quanto riguarda la prima accezione nel *Corpus OVI promis(s)ion(e)* è documentato a partire da *Doc. montier.*, 1219; in testi med. / merid.: *Doc. perug.*, 1322-38; testi sic.: Giovanni Campulu, c. 1315 (mess.); testi sett.: *Doc. bologn.*, 1295. In ❁ Venez.: *Cronica deli imperadori*, 1301; Fr. Grioni, *Santo Stady*, a. 1321; *Doc. venez.*, *Cedula di Costanza da Fano*, 1321 (STUSSI 1965); *Stat. venez.*, *Capitolare dei Camarlenghi di Comun*, 1330 (TOMASIN 1997); *Doc. venez.*, *Deliberazioni del Consiglio del Duca di Candia sulla città di Mileto (36 maggio 1360)*, 1360 (VIDULICH 2007); *Stat. venez.*, *Capitolare degli Ufficiali sopra Rialto*, 1366 (PRINCIVALLI-ORTALLI 1993).

[2] TLIO non ha la voce. Per quanto riguarda la seconda accezione nel *Corpus OVI promis(s)ion(e)* è documentato a partire da ❁ Venez.: *Stat. venez.*, *Capitolare dei Camarlenghi di Comun*, 1330 (TOMASIN 1997); *Stat. venez.*, *Capitolare dei vaiai*, c. 1334 (MONTICOLO-BESTA 1914); *Stat. venez.*, *Capitolare degli Ufficiali sopra Rialto*, 1366 (PRINCIVALLI-ORTALLI 1993).

[3] TLIO non ha la voce. Nel *Corpus OVI* non si hanno esempi con questo sign.

■ BOERIO s.v. *promission*: «*Promission ducal*, *Promissione Ducale*, dicevasi sotto il Governo Veneto alle leggi stabilite dalle correzioni per contenere l’autorità del Doge dentro a certi limiti,

¹ ESV s.v. *Promissione del Maleficio*: «O *Promissio maleficiorum*, la prima legge penale della storia quasi fosse una promessa del doge di adoperarsi per mantenere la pubblica sicurezza, una sorta di compendio delle leggi in vigore a carattere civile e penale del Dogado. Questo libro, corretto e riformato dal doge Enrico Dandolo e ancora ripubblicato (1232) con nuove aggiunte e correzioni sotto il doge *Jacopo Tiepolo*, fu “fondamento delle leggi penali successive e continuazione delle anteriori”».

che assicurassero la libertà pubblica permanente». MUTINELLI s.v. *promission*: «*Promission ducal*. Raccolta di leggi dirette a contenere l'autorità del doge, e ch'ei dovea giurare nella sua assunzione al principato, leggi che alla morte del medesimo doge esser doveano esaminate dai *Correttori*, sia per emendarle, sia per farvi quelle aggiunte che trovato avessero più opportune, e tutto ciò all'oggetto di rendere maggiormente sicura la pubblica libertà». REZASCO s.v. *promissione*: «II. Specie di Statuto particolare dell'ufficio del Doge di Venezia, e che quel Doge doveva giurare. [E pare che la prima Promissione sia del 1250, pel doge Marino Morosini. Portava descritte partitamente le osservanze, od i limiti dell'autorità del Doge. Certi Ufficiali, denominati Correttori, la componevano o raffazzonavano ad ogni vacanza del Dogato, e qualche volta pure al vivente del Doge; e come nei primi tempi ella era approvata dalla Concione o Parlamento, così poi fu dal Gran Consiglio. Anche la Dogaressa aveva la sua]. [...] IV. Promissione sopra i maleficj o de' maleficj. Il più antico Codice criminale de' Veneziani. [Promulgato sopra alcuni maleficj dal doge Orio Malipiero nel 1181; in appresso accresciuto, fra gli altri, dal doge Jacopo Tiepolo nel 1242; finché nel 1751, dove prima la Promissione de' malefizj formava la seconda parte dello Statuto veneziano, allora si prese a pubblicarla separatamente col titolo di Codice delle Leggi criminali del Dominio veneto.] [...] V. Carta di Promissione. In Venezia, lo Statuto concernente la Promissione, quello particolarmente de' malefizj. [...] VII. Libro della Promissione del Maleficio». FOLENA s.v. *promission*: «Promessa». CORTELAZZO ha solo *promessa* (cfr. *promessa*). CRIFÒ s.v. *promissione*: «Impegno di carattere ufficiale». BAMBI s.v. *promissione*: «*Promissio*. – 'Impegno solenne di contenuto giuridico, spesso fatto con giuramento'. [...] Frequente nell'ambito del diritto pubblico, e s'incontra fin dal *Breve di Montieri* [...] (1219). A Venezia indicava addirittura uno statuto (la *promissione* dei malefici), in origine giurato dal magistrato, ma questo significato non riguarda i nostri testi. Nei rapporti tra privati spesso veniva usato con il valore di 'contratto', magari in dittologia con vendita e simili. [...] Nelle fonti romane *promissio* è sinonimo di *sponsio* e *stipulatio*, dunque è fonte di obbligazione».

▀ FERRO ha solo *promessa* (cfr. *promessa*).

- lat. PROMISSIO, deriv. di PRŌMITTĒRE (REW 6775; GDLI s.v. *promissione*).

vd. anche *promessa*, *prométer*.

propinquitade (*propinquitas*)

s. f. 'vincolo di parentela, consanguineità'.

locuz. *per p. o per lateranitate*.

3.55 En qual manera se de' dar lo clamor per propinquitade o per lateranitate; 3.55 E cotal clamor no vaia en altre rasones, se no solamente en propinquitade, o en lateranitate, o secondo che en questi IJ casi ello è domandato. E sia metudo en breviario perché el clama o per propinquitade, o per lateranitate. (9)

TLIO s.v. *propinquità*, 2 «Vincolo di consanguineità o parentela», con esempi tutti tosc. a partire da Alberto della Piagentina, 1322/32 (fior.).

■ BOERIO ha solo *propinquo* (cfr. *propinquo*).

- lat. PROPINQUITAS, deriv. di PRŌPĪNQUUS (REW 6783; EVLI, DELI s.v. *propinquo*).

vd. anche *ascendente, cunlateral, cunlateranitate, grado, lateràneo, lateranitate, linea, propinquo, sclata*.

propinquo (*propinquus*)

s. m. 'unito da legami di parentela, consanguineo'.

locuz. *p. o lateraneo; redi o p.*

3.24 e proceda li çudisi a far la noticia a questo propinquo, secondo qu'elli averave fato a collui lo qual aveva envistido et apropiado; 4.12 Del propinquo allo quall è lagada la possession a conprar en certo modo: reporta una utilidade solamente, e no IJ; 4.35 Che lla reditade delli beni de lliberti vegna en li signori, s'illi murirà sença testamento, e sença fiioli, o propinqui. (50)

TLIO s.v. *propinquo*, 4.1.1. «Sost. Chi ha un rapporto di parentela con qno altro», con esempi a partire da ☼ Venez.: *Proverbia que dicuntur*, XII u.q.; in testi tosc.: *Doc. pist.*, p. 1291; testi med. / merid.: *Stat. perug.*, 1342. In ☼ Venez.: *Proverbia que dicuntur*, XII u.q.; *Stat. venez., Capitolare dei Camarlenghi di Comun*, 1330 (TOMASIN 1997).

■ BOERIO s.v. *propinquo*: «*Propinqui*, vuol anche dire *Congiunti* o *Distretti di sangue*».

- lat. PRŌPĪNQUUS (REW 6783; EVLI, DELI s.v. *propinquo*).

vd. anche *ascendente, cunlateral, cunlateranitate, grado, lateràneo, lateranitate, linea, propinquitade, sclata*.

proprietade, proprietate, propietate (*proprietas*)

s. f. ‘titolarità formale e ufficiale di un bene’.

3.56 Confermemo che se algun da quence ananti clamerà enfra XXX di sopra le proprietade dal tempo che serà començato lo lavoro, quella clamason vaia sopra tuto lo lavore; lo qual serà fato en quella proprietade de chi a per un ano continuo della principal persona, o dallo so rede, o soçedori, o altri per elli; 3.62 Che lla proprietade da quence ananti no sia alienada per noticia, s’ella non è stridada publicamente per lo rivero; 4.10 Della proprietade lasada a fiiol, e tale modo che, s’ello mor sença redi, devegna quella proprietade en la fiia del testador. (54)

TLIO non ha la voce. Nel *Corpus OVI* le forme *proprietade / proprietate* sono documentate a partire da *Doc. march.*, 1193; in testi tosc.: Brunetto Latini, *Rettorica*, c. 1260-61 (fior.); testi sic.: Accurso di Cremona, 1321/37 (mess.); testi sett. in ❁ Venez.: *Cronica deli imperadori*, 1301; *Doc. venez.*, *Cedula di Marco Michel*, 1314 (STUSSI 1965); Paolino Minorita, 1313/15; *Doc. venez.*, *Cedula di Costanza Zen*, 1320 (STUSSI 1965); *Zibaldone da Canal*, 1310/30 (STUSSI 1967); *Stat. venez.*, *Capitolare degli Ufficiali sopra Rialto*, 1366 (PRINCIVALLI-ORTALLI 1993).

■ BOERIO s.v. *proprietà*: «*Proprietà o Propietà, Le cose proprie*». REZASCO s.v. *proprietà*: «I. Il Tenere una cosa per sua e disporne da padrone: Proprio, Signoria, Dominio. [...] II. Proprietà personale. [...] III. Proprietà prediale. [...] IV. Proprietà reale. [...] V. Diritto di proprietà. Diritto di tenere una cosa come sua». FOLENA s.v. *proprietà* registra altri sign.: «1. Decoro, dignità. [...] 2. Modo di comportarsi proprio, civile». BAMBI s.v. *proprietà*: «*Propietas*. – ‘Titolarità formale del bene con il diritto di goderne e disporne, dominio’. [...] Due occorrenze di *proprietà* sono infatti già nella *Carta piacentina* del 1193. [...] Nelle fonti giuridiche romane *proprietas* è usato come sinonimo di *dominium*».

■ FERRO s.v. *proprietà*: «*Proprietà* chiamasi il diritto che ha ciascuno degl’individui di una società civile, sopra i beni che legittimamente ha acquistati. Uno tra i principali oggetti degli uomini, formando le società civili, fu quello di assicurarsi il possesso tranquillo dei beni che avevano acquistato, o che potevano acquistare; vollero che non vi fosse alcuno, il quale potesse turbarli nel godimento dei loro beni, e perciò acconsentì ognuno a sacrificarne una porzione, che si chiamò imposta, per la conservazione e mantenimento dell’intera società: si volle con ciò

somministrare ai capi i mezzi di mantenere ogni particolare nel godimento di quella parte che ciascheduno si era riservata. [...] Negli stati, ove si seguono le regole della ragione, le proprietà dei particolari sono sotto la protezione delle leggi; il padre di famiglia è sicuro di godere egli stesso, e di trasmettere alla sua posterità i beni che ha raccolti colla sua fatica; i buoni principi hanno sempre rispettato i possessi dei loro sudditi. Da questi principi di diritto naturale deriva il dominio che ha il proprietario sopra le cose proprie, potendo fare delle stesse ciò che più gli aggrada. Il diritto del proprietario è molto più esteso di quello dell'usufruttuario, perché questi non ha che il semplice godimento».

- lat. PROPRIĒTAS (EVLI, DELI s.v. *proprio*).

proprio, propio (*proprius*)

s. m. [1] 'proprietà'.

locuz. *aver a p.* 'avere la proprietà di qualcosa'; *carta de p.* 'contratto di proprietà'; *dar p.* 'dare, cedere la proprietà a qualcuno'; *sença p.* 'non avere nulla'.

1.5 Ancora, disemo ordenando che sovra le alienacion, pinoracion, o fraudacion, et livelli delle cause stabel delli monesterii e delle glesie, li çùdisi envistison o proprio no debia ad algun dar, se no de consentimento e otoritate de meser lo dose; 1.24 Volemo eciamdeo che li çùdisi, o do d'elli çùdisi almen, e cascadun breviario o testimoniança ch'è fata per la leçe, çoè ex invistisone sença proprio, e a propio, e en clamori, sovra envistison sença propio e a proprio dati da quelli çùdisi examiner; 1.63 E conplito lo tempo dello proprio, li çùdisi translaterà en collui ço ch'ell'à apresiado pro çudegato. (66)

s. m. [2] locuz. *çùdisi de proprio* 'giudici al proprio', magistratura giudiziaria veneziana.

1.71 Decernemo che da quence ananti sia orservado che, se 'l vegnedego ad algun forester alguna soa rason alienarà, chel forester proseverà questa rason dananti li çùdisi de proprio. (3)

[1] TLIO non ha la voce. Nel *Corpus OVI proprio* con questo sign. è documentato a partire da *Doc. fior.*, 1274-84; in testi med. / merid.: *Stat. perug.*, 1342; testi sett. in ☼ *Venez.: Doc. venez., Cedola di Marco Michel*, 1314 (STUSSI 1965); *Zibaldone da Canal*, 1310/30 (STUSSI 1967); *Stat. venez., Capitolare dei bottai dell'ottobre 1338*, 1338 (MONTICOLO 1905); *Stat. venez., Statuto della confraternita di S. Giovanni Battista in Santa Sofia a Venezia*, 1344 (ZANELLI 2000 – 2001); *Doc. venez., Testamento di Ordelaſſo Faliero*, 1348 (LAZZARINI 1892); *Stat. venez., Capitolare degli Ufficiali sopra Rialto*, 1366 (PRINCIVALLI-ORTALLI 1993).

[2] TLIO non ha la voce. Nel *Corpus OVI proprio* con questo sign. è documentato in una sola occorrenza in ❁ Venez.: *Doc. venez., Cedola di Marino Davanzago*, 1312 (STUSSI 1965).

■ BOERIO s.v. *proprio*: «Che attiene, che conviene ad alcuno. [...] *Giudici al proprio* o *Corte del proprio*, Erano una Magistratura giudiziaria civile di prima istanza, sotto la cessata Repubblica Veneta, stata istituita nell'anno 1094 sotto il Doge Vitale Falier, col nome di Giudici del palazzo, composta di tre patrizii. Ad essa appartenevano i Pagamenti della dote, le Successioni intestate, le Divisioni di fraterne, i Chiamori, i Vadimonii etc., ed anche la nomina del Carnefice; ed era una Magistratura detta volgarmente *Zudegadi*». MUTINELLI s.v. *proprio*: «Non si diceva che parlando di beni stabili. Per lo Statuto veneto la frase *dare investitiones* era sinonimo di *propria*»; s.v. *Magistrato del proprio*: «Davasi questo nome a tre giudici, i quali decidevano sopra i pagamenti di dote, sopra le successioni intestate, le divisioni di fraterne, le poste, i corrieri dello Stato, e gli atti di proprietà. Anticamente furon detti *giudici della corte o del palazzo*, perché nella corte appunto del palazzo del doge faceano le veci di lui nell'esercizio della podestà civile e criminale: tolta poi loro assolutamente quest'ultima, si lasciò ad essi la scelta del carnefice». REZASCO s.v. *proprio*: «I. Proprietà. [...] II. Onde le frasi Aver proprio, Avere a proprio. Tenere in proprio, e simili, per Avere alcuna cosa di suo. Avere la proprietà di una cosa, e simili; ed Essere senza proprio, per Non avere nulla di suo. [...] III. Giudici o Corte del Proprio o di Proprio. Giudici o Tribunale veneziano civile e criminale della città, e poi civile soltanto; chiamato ancora dal volgo Podestà o Pretore di Venezia. | Tribunale di tre, fatto (a quanto pare) nel 1094, allora che si tolse a' Dogi quella giurisdizione e si diede ad esso; donde fu che i suoi Giudici si nominassero ancora *Giudici del Doge o del Palazzo*; e prese il nome del *Proprio*, quando s'introdusse l'altro del *Forastiero*, perché allora diventò il particolare Tribunale de' Veneziani. Verso la metà del secolo tredicesimo fu privato della giurisdizione criminale, ed infine ristretto alle controversie delle doti, delle divise tra fratelli, delle successioni intestate e a poco più altro». FOLENA s.v. *proprio* con altro sign. (agg. e avv.). BAMBI s.v. *proprio*: «*Proprius*. – 'Proprietà'. [...] Il venditore procede alla vendita in qualità di proprietario del bene, cioè in forza di un diritto soggettivo che gli appartiene (*iure proprio*, appunto). Fa un po' di confusione nella traduzione il volgarizzatore, facendo diventare sostantivo quello che in latino è un aggettivo. Ma è scusabile, perché nel volgare dei primi secoli talvolta si trova *proprio* con il valore di 'diritto di proprietà', soprattutto nell'espressione *carta del proprio* o simili [...] (1274-84 *Ricordi rurali di casa Guicciardini*) [...] (1291-1300 *Libro del dare e dell'avere di Noffo e Vese figli di Dego Genovesi*). Non sempre presso i giuristi romani si trova lo stesso significato delle nostre formule (latine)».

■ FERRO s.v. *proprio*: «Il magistrato detto del *Proprio* fu il primogenito della repubblica, istituito appunto per togliere gli arbitrii dei Dogi, e per assicurare il vero e perfetto sistema aristocratico. Per tutto il corso del secolo undecimo, si videro i Dogi a poco a poco mancare quell'autorità che si avevano procurata, e sotto il Dogado di Vital Faliero rimaneva ad essi soltanto la giudicatura civile e criminale, la quale pure, essendo grave porzione d'impero, fu ad essi tolta, e fu istituito per esercitarla un magistrato di tre, che furono allora denominati *Giudici del Palazzo* o *corte del Doge*, a motivo del luogo in cui dovevano sedere: ad essi venne affidata la criminale e civile giustizia quanto alla capitale. Cambiò poi nome questo magistrato, quando per la molteplicità degli affari, dai quali era oppresso, fu in necessità il governo di creare una nuova magistratura detta del *Forestiere*, a cui fu demandata la giudicatura appunto dei forestieri, e quindi i tre giudici del palazzo furono detti del *Proprio*, cioè di quel magistrato che rimase proprio e particolare dei Veneziani, detto anche dal volgo podestà o pretor di Venezia. Rimase al Doge il giudizio di appellazione delle sentenze di questo magistrato, che non gli venne tolto se non coll'istituzione del primo consiglio di XL, ed anche allora fu riservata la decisione al Doge nel caso che ognuno dei tre giudici pronunziasse sopra il litigio una differente opinione. Quantunque questo magistrato avesse in origine il diritto della giudicatura criminale, nondimeno col decorrer dei secoli ne rimase affatto privo: ha conservato però il diritto d'intromettere le sentenze del collegio dei signori di notte al criminale, e di placitarle al collegio dei XX, ora XXV; ma in questi ultimi tempi altro di criminale non gli rimase fuorché la scelta del ministro di giustizia. Quanto poi alla giurisdizione civile, moltissime furono le materie ad esso levate colla istituzione degli altri magistrati delle corti e gli rimasero i pagamenti di dote, le successioni intestate, le divisioni di fraterne, i clamori, i vadimonii ecc.».

- lat. PROPRIUS (EVLI, DELI s.v. *proprio*).

prova (*probatio*)

s. f. 'dimostrazione dell'esistenza di determinati fatti in ambito giuridico'.

1.12 Se 'l serà publica fama che algun serà ffiol d'algun, o fia, non abia mester che sovra ço alguna prova sia demandata ananti li çùdisi; 3.2 E se 'l crededor, o llo rede, o llo comessario so, en questo caso vollese provar ch'ello sia en altra maniera que llo ditor dise, sia ricevudo le soi prove. E se 'l proverà ligitimamente, li çùdisi proceda secondo quelle prove; 4.4 Açoché nesun sia privado della demessoria per povertade de prove, ma lla voluntade del morto sia manifesta a tuti claramente, volemo che, conplido lo testamento, lo notero sia tegnudo lo testamento dar allo comessario, o alli comesarii. (12)

TLIO non ha la voce. Nel *Corpus OVI prova* è documentato a partire dal ❀ Venez. *Proverbia que dicuntur*, XII u.q.; in testi tosc.: Bonagiunta Orb. (ed. Parducci), XIII m. (lucch.); testi med. / merid.: testi sic.: Stefano Protonotaro, XIII m. (sic.). In ❀ Venez.: *Proverbia que dicuntur*, XII u.q.; *Lio Mazor*, 1312-14 (ELSHEIKH 1999); *Doc. venez., Domanda di Zane Bo*, 1315

(STUSSI 1965); Fr. Grioni, *Santo Stady*, a. 1321; *Zibaldone da Canal*, 1310/30 (STUSSI 1967); *Amaistramenti de Sallamon*, 1310/30 (STUSSI 1967); *Stat. venez., Capitolare dei Camarlenghi di Comun*, 1330 (TOMASIN 1997).

■ BOERIO s.v. *prova*: «Prova; Provagione». REZASCO s.v. *prova*: «I. L’Azione o l’Effetto del provare. [...] II. In Venezia, l’Esperimento dello Squittino dell’elezione». SALLACH e CORTELAZZO s.v. *prova* registrano un sign. differente: ‘prua, prora’.

■ FERRO ha solo *prova*: «La Prova è ciò che serve a giustificare la verità di una data cosa. Si può fare la prova di un fatto, della verità di uno scritto, o di qualche altra carta, come di una moneta, di un sigillo ecc. Si distinguono varie specie di prove; alcune diconsi autentiche, e sono quelle che meritano piena ed intera fede, come sarebbe, per esempio, un atto registrato da un pubblico notaio, il quale è una prova autentica dei fatti avvenuti dinanzi agli occhi del notaio, e che egli attesta in quell’atto; altre sono affermative, come quando un testimonio depone *de visu*, a differenza delle prove negative, che consistono solamente nel dire che non si ha veduto la tal cosa. La prova per pubblica voce e fama è quella che riguarda un fatto, di cui i testimonii non hanno una cognizione *de visu*, ma una semplice cognizione fondata sopra la pubblica notorietà. Prova dimostrativa dicesi quella, che stabilisce un fatto in modo da render certo che non è falso, le sole verità di principio possono esser provate in questo modo, poiché le prove delle verità di fatto, per quanto siano complete, non sono mai dimostrative. La prova diretta è quella che prova lo stesso fatto di cui si tratta, o con atti autentici, o con testimonii: la indiretta ed obliqua è quella che non prova precisamente il fatto cogli atti, o colle deposizioni di testimonii, ma prova un altro fatto, dalla verità del quale si può indurre come conseguenza la verità di quello di cui si tratta. Prova piena ed intera è quella che è perfetta e concludente, e che stabilisce un fatto in quistione in modo conforme alla legge. Semiprova è una prova imperfetta, come quella che risulta dalla deposizione d’un solo testimonio; tali sono pure i semplici indizii, o presunzioni di diritto. L’uso delle prove si applica soltanto ai fatti che non sono certi; quindi quando un fatto è stabilito sopra un atto autentico, non v’è bisogno di farne la prova, a meno che l’atto non fosse attaccato per via di falso, nel qual caso si deve fare la prova della verità dell’atto medesimo. Si deve nondimeno distinguere tra i fatti contenuti in un atto autentico, quelli che sono attestati dal pubblico notajo, come rogati dinanzi a lui, da quelli che egli attesta solamente sulla relazione delle parti; i primi sono certi, e non hanno bisogno di altra prova che l’atto medesimo; gli altri possono essere posti in quistione, nel qual caso, chi ha interesse di sostenerli veri deve farne la prova. La massima generale quanto all’obbligo di dare la prova si è, che essa sta a carico di chi domanda, e che chi si difende deve provare la sua eccezione, perché in tal parte diviene attore, e per principio generale quando un fatto è in quistione dinanzi al giudice, la prova sta a peso di chi lo allega. [...] Il giudice può ordinare la prova in due casi: quando una delle parti la domanda, e quando le parti si trovano contrarie nei fatti. Non si deve ammettere la prova di ogni sorte di fatti indifferentemente. La prova si fa in molti modi, cioè colla confessione della parte, col mezzo di testimonii, cogli istromenti ed altre carte, coi libri, colle presunzioni, col giuramento, colla evidenza di un fatto, colla fama, cogli antichi monumenti, iscrizioni, sigilli, fedi, attestati, deposizioni di persone pubbliche, col mezzo di periti nell’arte, di prove imperfette, o presunzioni, dei pregiudizii, ossia dei casi e giudizi seguiti. [...] Si deve inoltre osservare, che la prova sia ammissibile: poiché vi sono alcuni casi, nei quali non si ammette un certo genere di prova. Quando si tratta della prova di un fatto capitolato, due soli testimonii bastano, purché le loro deposizioni siano conformi e precise. Quando la prova si fa col mezzo di testimonii, si deve aver riguardo alla loro età, e

qualità; lo stesso si deve dire rapporto agli indizii ed alle presunzioni, e si devono osservare attentamente le circostanze, dalle quali possono risultare alcune conseguenze per la prova del fatto di cui si tratta».

- lat. deriv. di PRÖBĀRE (REW 6764; EVLI s.v. *prova*; DELI s.v. *provare*).

vd. anche *provación, provar*.

provación, provasón, probación (*probatio*)

s. f. ‘prova giudiziaria, attestazione legale’.

1.44 En per quello che nui de sopra avemo dito delle provacion le qual se fase per testimoni, o per enstrumenti, o per carta, mo roman a veder delle altre probacion, çoè de çuramenti li qual per defeto de quelle cause fi demandati dali çùdisi; Pr.2 la vera o çusta provason. (5)

TLIO non ha la voce. Nel *Corpus OVI* la forma *provason* è documentata a partire da Bonvesin, *Volgari*, XIII tu.d. (mil.) e di Nicolò de’ Rossi, *Rime*, XIV pi.di. (tosco.-ven.); non si registrano att. delle forme *provacion* e *probacion*.

■ BOERIO, REZASCO hanno solo *prova* (cfr. *prova*).

■ FERRO ha solo *prova* (cfr. *prova*).

- lat. PROBATIO, deriv. di PRÖBĀRE (REW 6764; EVLI s.v. *provare*).

vd. anche *prova, provar*.

provar (*probare*)

v. tr. ‘dimostrare con prove la realtà di un fatto o la verità di un’affermazione’.

1.6 E quel che nui disemo en la fiia logo habia se ’l credetor, o cullui lo qual è en logo del crededor, proverà che colle’ habia delli beni del pare, et e li beni del pare sollamente sia tegnuda de satisfar, ecepto de l’empromesa soa; 3.1 E se ’l proverà ligitimamente, li çùdisi proceda secondo quelle prove; 5.10 Chi vorà la possession dello so debitor per lo so debito, se llo propinquo o lladragno proverà pagar lo debito a collui, ello li darà la carta dello so debito a collui cun vigor e cun robor. (73)

TLIO non ha la voce. Nel *Corpus OVI provar(e)* è documentato a partire dal ☼Venez. *Proverbia que dicuntur*, XII u.q.; in testi tosc.: Giacomo da Lentini, c. 1230/50 (tos.); testi med. / merid.: Armannino, *Fiorita*, p. 1325 (abruzz.); testi sic.: Giovanni Campulu, c. 1315 (mess.). In ☼ Venez.: *Proverbia que dicuntur*, XII u.q.; *Pamphilus volg.*, c. 1250; *Disticha Catonis venez.*, XIII; *Cronica deli imperadori*, 1301; *Lio Mazor*, 1312-14 (ELSHEIKH 1999); *Doc. venez.*, *Cedola anonima*, 1315 (STUSSI 1965); Paolino Minorita, 1313/15; *Doc. venez.*, *Crediti di Marco Gallina*, 1315 (STUSSI 1965); Fr. Grioni, *Santo Stady*, a. 1321; *Amaistramenti de Sallamon*, 1310/30 (STUSSI 1967); *Zibaldone da Canal*, 1310/30 (STUSSI 1967); *Stat. venez.*, *Capitolare dei Camarlenghi di Comun*, 1330 (TOMASIN 1997); *Stat. venez.*, *Capitolare dei bottai dell'ottobre 1338*, 1338 (MONTICOLO 1905); Enrico Dandolo, *Cron. Venexia*, 1360-62 (CARILE 1969); *Legg. ss. Piero e Polo*, c. 1370; *Vang. venez.*, XIV pm.

■ PATRIARCHI s.v. *provare* altro sign.: «Ingegnarsi di fare alcuna cosa, affaticarsi». BOERIO s.v. *provar*: «Provare; Far prova o pruova». REZASCO s.v. *provare* altri sign.: «I. Dar saggio del proprio valore nelle armi, Sperimentare il valore altrui, in proposito de' Cavalieri antichi. [...] II. In Venezia, Sottoporre allo Squittino dell'elezione: Portare a qualche uffizio». SALLACH e CORTELAZZO hanno solo *prova*, con sign. differente (cfr. *prova*).

■ FERRO ha solo *prova* (cfr. *prova*).

- lat. deriv. di PRŌBĀRE (REW 6764; EVLI s.v. *prova*; DELI s.v. *provare*).

publicamentre (*publice*)

avv. 'in pubblico, in presenza di tutta la collettività, in forma ufficiale'.

3.13 Ma collui lo qual clamarà per sé, o per comision, sopra questa envistison, debia star publicamentre en Venesia per sé, o per algun lo qual habia da ello plena comision de plaidar e de respondre; 3.63 Che lla proprietade da quence ananti no sia alienada per noticia, s'ella no ven stridada publicamentre per lo rivero; 5.4 la leçe farà publicamentre en bando stridar per lo gastaldo. (8)

TLIO non ha la voce. Nel *Corpus OVI publicament(r)e* è documentato a partire da *Stat. fior.*, a. 1284; in testi med. / merid.: *St. de Troia e de Roma Laur.*, XIII u.q. (rom.); testi sic.: Giovanni Campulu, c. 1315 (mess.); testi sett. in ☼ Venez.: *Cronica deli imperadori*, 1301; *Stat. venez.*,

Statuto della confraternita di S. Giovanni Battista in Santa Sofia a Venezia, 1344 (ZANELLI 2000 – 2001); *Stat. venez., Capitolare degli Ufficiali sopra Rialto, 1366* (PRINCIVALLI-ORTALLI 1993); *Legg. ss. Piero e Polo, c. 1370*.

■ BOERIO ha solo *publico* (cfr. *publico*). REZASCO s.v. *pubblicamente*: «I. Detto del Fare o Scrivere alcuna cosa In forma d'ufficio. [...] II. E del Fare alcun atto per mano di pubblico Notajo. [...] III. O di fare alcun atto alla vista di tutti che tutti lo veggano». CORTELAZZO e BAMBI hanno solo *publico* (cfr. *publico*).

■ FERRO ha solo *publico* (cfr. *publico*).

-lat. deriv. di PŪBLĪCUS (REW 6805; EVLI, DELI s.v. *pubblico*).

vd. anche *pùblico*.

pùblico (*publicus*)

agg. 'ciò che ha valore pubblico, ufficiale'.

1.12 Se 'l serà publica fama che algun serà ffiol d'algun, o fia, non abia mester che sovra ço alguna prova sia demandata ananti li çùdisi; 1.37 Ma en quella fiada vaia solamente po la morte del pare, se 'l pare no li avesse comeso per carta publica de far carta o carte; 1.48 se algun contra algun lementança farà sovra cause mobil, e non à de ço publico enstrumento né testimonii. (10)

TLIO non ha la voce. Nel *Corpus OVI publico* è documentato a partire da Guido Faba, *Parl.*, c. 1243 (bologn.); in testi tosc.: Brunetto Latini, *Rettorica*, c. 1260-61 (fior.); testi med. / merid.: Ranieri volg., XIII pm. (viterb.); testi sic.: Giovanni Campulu, c. 1315 (mess.). In ☼ Venez.: *Cronica deli imperadori*, 1301; *Lett. venez., Lettere di Marin Faliero*, 1355 (LAZZARINI 1894); *Cronaca di Venezia*, 1350-61 (CARILE 1969); *Stat. venez., Capitolare degli Ufficiali sopra Rialto*, 1366 (PRINCIVALLI-ORTALLI 1993).

■ BOERIO s.v. *publico*: «Detto dagli idioti *Pubrico, Prubico, Publico* o *Pubblico*, intendevasi ai tempi Veneti il Governo della Repubblica. Quindi dicevasi *Spese del pubblico; Palazzo, Beni, Diritti, Proprietà* e simili *del pubblico*, cioè della Repubblica». REZASCO s.v. *pubblico*: «II. Che appartiene alla Comunità, non ai privati cittadini. [...] III. Che serve all'uso di tutti. [...] IV. Che fa il suo effetto od arte a veggente di tutti, per tutti. [...] V. Che gode per forza di legge la

fede di tutti; onde Notajo pubblico. [...] VI. Che è stipulato o scritto da Notajo pubblico». CORTELAZZO s.v. *publico*: «‘Pubblico, che tutti conoscono e giudicano’ (1), ‘accessibile a tutti’ (2)». BAMBI s.v. *publico*: «*Publicatus, publicus*. – ‘Destinato ad uso della collettività’. [...] – Di carta o di strumento, ‘redatto da un notaio’. [...] – Di notaio, ‘che svolge una funzione d’interesse generale’».

▀ FERRO s.v. *publico*: «Questo termine si adopera alle volte per indicare il corpo politico, che comprende tutti i sudditi di uno stato; alle volte si riferisce ai soli cittadini dello stato. Bene pubblico, o interesse pubblico, è la stessa cosa come se si dicesse l’interesse del pubblico, ciò ch’è vantaggioso al pubblico o alla società, come quando si dice, giovare al pubblico, che le città sieno ripiene di una razza legittima. Quando l’interesse pubblico si trova in concorso con quello di uno o di molti particolari, l’interesse pubblico è preferibile. La conservazione del medesimo è affidata al sovrano, ed ai magistrati, che sotto il di lui ordine custodiscono questo deposito. La parola pubblico è alle volte unita ad altri termini, per dinotare alcune cose che hanno rapporto al pubblico, come una strada pubblica, un deposito pubblico, un ministro pubblico, una pubblica piazza ecc.».

- lat. PŪBLĪCUS (REW 6805; EVLI, DELI s.v. *publico*).

vd. anche *publicamentre*.

pupillo (*pupillus*)

s. m. ‘minore, orfano sottoposto a tutela legale’.

Pres. P(er) certo quest’è p(re)su(n)cion dela rasion, (et) de rasion, que se ’l todor en l’enve(n)tario scriva le cause dello pupillo, o del mato, se po volesse dire, o provar, contra quella scrittura, nui no volemo che sia aldità; 2.2 Conçosiacausaché nui siamo debitori della çudisia de tuti li pupilli, ma no solam(en)tre dela çudisia, ma ad agnù(n)chana p(re)videncia et gran cura, açoché lli fati e lle cause se posa eser tratade plu utelmentre. (2)

TLIO s.v. *pupillo*, 1 «Minore posto sotto tutela legale (gen. a causa della morte dei genitori). Estens. Orfano», con esempi a partire da *Doc. fior.*, 1272-78; in testi med./merid.: *Stat. perug.*, 1342; testi sic.: Accurso di Cremona, 1321/37 (mess.); testi sett.: *Doc. bologn.*, 1312-15. TLIO s.v. *pupillo*, 1.1 «Estens. Fanciullo», in *Deca terza di Tito Livio*, XIV (fior.). TLIO s.v. *pupillo*, 1.2 [Dir.] «Estens. Ufficiale del Comune incaricato della gestione e cura dei beni e degli interessi degli orfani e delle vedove privi di un tutore nominato», con un’unica att. in *Cronaca sen. (1202-1362)*, c. 1362. Si registra, inoltre, un’att. in ☼ Venez., con sign. differente da quello

qui attestato, in *Vang. venez.*, XIV pm.: s.v. *pupillo*, 1.1.1. «Estens. Animale nato da poco tempo».

■ BOERIO s.v. *pupilo*: «*Pupillo*. Detto talvolta per ironia ad una persona destra e avveduta». REZASCO s.v. *pupillo*: «III. Ufficiali de' Pupilli. Ufficiali preposti alla cura delle persone e de' beni de' pupilli, [...] in Venezia, i Procuratori di San Marco. [...] IV. Pupilli. Si usò talvolta pel Magistrato su i pupilli». CORTELAZZO s.v. *pupilo* / *pupillo*: «*Pupillo*». CORTELAZZO s.v. *pupilo*: «'Pupillo' (Boerio)».

■ FERRO s.v. *pupillo*: «Secondo il diritto romano dicesi *Pupillo* quegli che non è per anco arrivato all'età della pubertà, e che è sotto tutela. [...] Si distinguono dalle leggi romane i pupilli dai minori, i quali sono quelli che passarono l'età della pubertà, ma che non arrivano a quella della maggiorità. Si faceva un'altra differenza tra i pupilli ed i minori, quella cioè che i pupilli, non potendo regolar se medesimi, a motivo della debolezza della loro età, erano necessariamente soggetti alla podestà di un tutore, avente autorità sopra la loro persona, e sopra i loro beni, mentre al contrario i minori puberi non avevano tutori, terminando la tutela all'età della pubertà, si dava ad essi soltanto un curatore per l'amministrazione dei loro beni. Si confondono per altro, presentemente i pupilli coi minori, e tanto gli uni che gli altri sono ordinariamente chiamati col nome di minori, e sono sotto tutela fino all'età maggiore. [...] Tutte le incapacità di obbligarsi, di vendere, di alienare, che si trovano nelle persone dei minori, a motivo della debolezza della loro età, a più forte ragione hanno luogo nella persona dei pupilli, poiché questi sono in un età molto più tenera dei minori. [...] Qualunque cosa faccia il pupillo coll'autorità del tutore, contrae validamente e si obbliga, purché il tutore sia veramente tale, e dato validamente. Quindi il pupillo coll'autorità del suo tutore può adire l'eredità, e passarla agli eredi [...]».

- lat. PUPILLUS (EVLI, DELI s.v. *pupillo*).

Q

quaterno (*quaternum*)

s. m. ‘registro’.

locuz. *quaterno deli çùdisi*.

1.15 Et se 'l no vorà breviarior, sia scritto l'entradito en lo quaterno deli çùdisi; 1.48 en lo quaterno del morto questa causa è scritta; 3.7 Ma s'elli no serà tuti presente, en quella fiada sia fata la divison per li çùdisi a domandason da algun de colloro, e per la leçe sia fata le divison, e questa causa sia scritta en lo quaterno delli çùdisi. (3)

TLIO non ha la voce. Nel *Corpus OVI* le forme *quaterno / quaderno* sono documentate a partire da *Doc. fior.*, 1211; in testi med. / merid.: *Doc. assis.*, 1336; testi sic.: *Stat. palerm.*, 1343; testi sett. in ☼ *Venez.*: *Doc. venez.*, *Cedola di Marco Navagero*, 1300 (STUSSI 1965); *Doc. venez.*, *Sentenza di arbitri*, 1300 (STUSSI 1965); *Doc. venez.*, *Cedola di Natale da Riva*, 1309 (STUSSI 1965); *Doc. venez.*, *Cedola di Tommaso Romano*, 1310 (STUSSI 1965); *Doc. venez.*, *Cedola di Marino Soranzo*, 1311 (STUSSI 1965); *Doc. venez.*, *Cedola di Pietro da Monte*, 1311 (STUSSI 1965); *Doc. venez.*, *Cedola di Marco Zen*, 1312 (STUSSI 1965); *Lett. rag.*, 1312 (DOTTO 2008); *Doc. venez.*, *Cedola di Bon de Mosto*, 1313 (STUSSI 1965); *Lio Mazor*, 1312-14 (ELSHEIKH 1999); *Doc. venez.*, *Cedola di Pietro Zen*, 1314 (STUSSI 1965); *Doc. venez.*, *Cedola di Marco Michel*, 1314 (STUSSI 1965); *Doc. venez.*, *Cedola di Angelo Odorigo*, 1315 (STUSSI 1965); *Doc. venez.*, *Crediti di Marco Gallina*, 1315 (STUSSI 1965); *Stat. venez.*, *Capitolare dei Camarlenghi di Comun*, 1330 (TOMASIN 1997); *Stat. venez.*, *Capitolare dei Camarlenghi di Comun, Aggiunta* 1335 (TOMASIN 1997); *Stat. venez.*, *Capitolare dei bottai dell'ottobre 1338*, 1338 (MONTICOLO 1905); *Stat. venez.*, *Statuto della confraternita di S. Giovanni Battista in Santa Sofia a Venezia*, 1344 (ZANELLI 2000 – 2001); *Tariffa pesi e misure*, p. 1345; *Doc. venez.*, *Testamento di Ordelaaffo Faliero*, 1348 (LAZZARINI 1892); *Stat. venez.*, *Capitolare degli Ufficiali sopra Rialto*, 1366 (PRINCIVALLI-ORTALLI 1993).

■ CORTELAZZO s.v. *quaderno*: «‘Registro’ (1), ‘fascicolo, volume’ (2)».

- lat. QUATĒRNUS (REW 6944; EVLI, DELI s.v. *quaderno*).

questión (*quaestio*)

s. f. ‘controversia giudiziaria’.

1.23 Perçò ordenemo che quando la question serà entro li Venedisi, che tuti li çùdisi della corte nostra posa e debia clamar li testimonii, ch’elli vegna ananti d’esi; 1.34 Açoché da quence ananti nesuna question nasa quand’ella de’ vegnire che alguna carta de debito aparerà fata contra l’omo; 4.29 Ma açoché nisuna questione secondo che quence endredo venia fata, e possa da quence ananti naser, nui deçernemo. (4)

TLIO non ha la voce. Nel *Corpus OVI question(e)* è documentato a partire da *Doc. ver.*, 1214; in testi tosc.: Brunetto Latini, *Rettorica*, c. 1260-61 (fior.); testi med. / merid.: *St. de Troia e de Roma Amb.*, XIII u.q. (rom.); testi sic.: Giovanni Campulu, c. 1315 (mess.). In ❁ Venez.: *Doc. venez.*, *Registrazione di una lite tra un mercante veneziano e uno raguseo*, 1284 (DOTTO 2008); *Doc. venez.*, *Deposizione di Maria Baseggio*, 1299 (STUSSI 1965); *Doc. venez.*, *Cedola di Marco Navagero*, 1300 (STUSSI 1965); *Doc. venez.*, *Deposizione di Enrico Dolfin*, 1300 (STUSSI 1965); *Doc. venez.*, *Sentenza di arbitri*, 1300 (STUSSI 1965); *Cronica deli imperadori*, 1301; *Doc. venez.*, *Deposizione di Nicolo da Fano*, 1306 (STUSSI 1965); *Doc. venez.*, *Cedola di Marino Davanzago*, 1312 (STUSSI 1965); Paolino Minorita, 1313/15; *Doc. venez.*, *Cedola di Enrico Dolfin*, 1318 (STUSSI 1965); *Doc. venez.*, *Cedola di Giovanni Dandolo*, 1320 (STUSSI 1965); *Stat. venez.*, *Capitolare dei Camarlenghi di Comun*, 1330 (TOMASIN 1997); *Stat. venez.*, *Capitolare dei vaiai*, c. 1334 (MONTICOLO-BESTA 1914); *Doc. venez.*, *Testamento di Ordelauffo Faliero*, 1348 (LAZZARINI 1892); *Vang. venez.*, XIV pm.; *Doc. venez.*, *Convenzione con Ramadan, Signore di Crimea*, 1356 (MIGLIORINI-FOLENA 1952); *Stat. venez.*, *Capitolare degli Ufficiali sopra Rialto*, 1366 (PRINCIVALLI-ORTALLI 1993); *Legg. ss. Piero e Polo*, c. 1370.

■ REZASCO s.v. *questione*: « I. Lite dinanzi al Tribunale. [...] II. Ricerca giuridica. Onde Questione pregiudiziale è la Ricerca giuridica secondaria, accidentale e di principj, per la quale, finché essa non sia decisa, rimane sospesa la cognizione della causa principale; oggi trasportata a’ Consigli, per Proposta che sopravviene mentre se ne consulta un’altra, ed il cui giudizio bisogna mandare innanzi, potendo essa levare a quell’altra la ragione di essere o trasformarla. [...] III. Argomento, Dubbio, Proposta e simili, intorno alla quale si deve disputare o proferire giudizio». FOLENA s.v. *question*: «Questione, disputa, controversia». BAMBI s.v. *questione*:

«*Questio*. – ‘Controversia giudiziaria’. [...] Si seguita in volgare uno dei significati del latino *quaestio*».

- lat. QUAESTIO (EVLI, DELI s.v. *questione*).

*quietare

quieto, quieta (*quieta*)

v. tr. ‘risarcire, saldare, pagare interamente un debito’.

3.14 Se lla invistison no serà quieta, licita causa sia allo conprador, como allo vendedor, a recevre le soe cause; 3.14 Ancora, disemo che, se en lo predicto tenpo en lo qual l’envistison no serà quieta, sia licita causa sì allo conprador, como allo vendedor, eciamdeo contradiando l’un a l’autro, da recevre le soi cause; 3.15 Se llo proprio serà quieto, li cùdisi debia procedere a far la noticia. (8)

TLIO s.v. *quietare*, 3 [Econ./comm.] «Attestare ufficialmente la liberazione di qno da un debito (per il versamento di una determinata somma di denaro o per la rinuncia alla riscossione da parte del creditore)», con esempi solo tosc. a partire da *Doc. sen.*, 1281-82; s.v. *quietare*, 4 «Soddisfare pienamente, appagare (anche pron.)», con esempi a partire da *Questioni filosofiche*, p. 1298 (tosc. sud-or.).

■ REZASCO s.v. *quetare / quietare*: «III. Pagare interamente un debito. [...] IV. Quietanzare. [...] V. Quietare d’ogni ragione un luogo ad alcuno, Quietarglielo assolutamente. Lasciarglielo in pace. Cederglielo rinunciando ad ogni ragione che si possa avere sopra di quello, o facendogli, come a dire, quietanza d’ogni cosa. [...] VI. Saldare». FOLENA s.v. *quietar* riporta altri sign.: «1. Quietare, calmare. [...] 2. Far passare, scomparire». CORTELAZZO ha solo *quietazion*: «Quietanza». BAMBI ha solo *quietagione*: «*Refutatio*. – ‘Ricevuta, quietanza’».

- lat. deriv. di QUIĒTUS (EVLI s.v. *quieto*; DELI s.v. *quiete*).

quintello (*quintellum*)

s. m. 'tassa sulla vendita dei livelli'¹.

1.4 Ma e' ll'alienacion delle cause stabel la rason del quintello senpre de' eser salva. Ma lla rason del quintello de' eser salva se quella causa serà anlienada; 4.11 le proprietade le qual son a quintello, o a livello, o a censo. (7)

TLIO non ha la voce. Nel *Corpus OVI* il termine non è documentato. GDLI come prima attestazione riporta gli *Statuti di Murano* del 1502; viene inoltre specificato: «*Sarpi [Istoria dell'interdetto 1605-1607 ca.]*: Nella raccolta degli statuti veneziani di Iacomo Tiepolo doge porta alquante leggi più vecchie: che li beni stabili de' monasteri non si potessero alienare, infeudare o impegnare né dare a livello senza l'abate, il capitano, il vescovo e li avvocati secolari del monasterio, e salva la ragione del quintello».

■ BOERIO s.v. *quintèlo*: «Detto già sotto l'ex Governo Veneto dalla voce latina barb. *Quintellum*, registrata anche dal Du Cange. Era una Gravezza o Tassa proporzionale, che si pagava alla cassa pubblica dalle successioni alle eredità. La legge Veneta 26 Novembre 1346 posta nello Statuto, spiega che *Quintello* significa il quinto della quinta parte, o sia il quattro per cento. Ora si chiama *Tassa del registro per eredità*». MUTINELLI s.v. *quintelo*: «Era sinonimo di *pagar le acque*»; s.v. *acque (pagar le)*: «Molte erano le paludi intorno a Venezia, che nel riflusso rimaneano scoperte. Vedendo il Senato il grave danno che da ciò avveniva alla laguna, e forse anche all'aria, ordinava a' dì 18 ottobre 1555 che fossero distrutte le paludi anzidette, e per supplire alla ingente spesa era nel 1568 decretato, che ogni persona, la quale fosse andata al possesso di una eredità trasversale pagar dovesse il cinque per cento sopra l'ereditata sostanza, per impiegar poi l'importo di quella somma nell'ordinata opera. Fu perciò questa gravezza sopra le eredità trasversali chiamata, d'allora in avanti, col nome di *pagar le acque*». REZASCO s.v. *quintello*: «Tassa veneziana del cinque per cento sul capitale per una volta tanto; in Murano già usata nel 1502 sulle vendite de' livelli e pagata dal venditore; poi nel 1565 posta in Venezia sulle eredità (eccetto quelle di padre, madre, figli, marito, moglie, fratello, sorella, avo, ava e nipoti di fratello e sorella), e poco appresso allargata alle donazioni, ai legati ed alle alienazioni e ridotta al quattro per cento».

- lat. QUINTELLUM (DU CANGE).

¹ GDLI s.v. *quintello*: «Stor. Imposta patrimoniale del cinque per cento sulle vendite dei livelli, estesa poi a eredità, donazioni, legati, ecc., introdotta nella repubblica di Venezia nel XVI sec.».

R

rasón, rasóne (*ratio*)

▷ V *raxon, raxone*.

s. f. ‘ragione, causa; diritto’¹.

1.45 Lo statuto: en qual manera lo venedego dello debito de libr. L e en çó posa consequer la so rason dananti li çùdisi de forester; 1.59 Della femena chi demanda rason dela dota, dapoi che ensembrementre cun lo marido solene vodo de castitate averà fato; 1.71 De quelli li qual la rason soa consequir vorà en li beni del debitor: no possa esser enpedegati da altri credetori li qual non volesse consequer la soa rason. (199)

TLIO non ha la voce. Nel *Corpus OVI rason(e)* è documentata a partire dal ☼ Venez.: *Proverbia que dicuntur*, XII u.q.; in testi med. / merid.: *Ranieri volg.*, XIII pm. (viterb.). In ☼ Venez.: *Proverbia que dicuntur*, XII u.q.; *Pamphilus volg.*, c. 1250; *Doc. venez.*, *Codicillo testamentario di Geremia Ghisi*, 1283-95 (STUSSI 1965); *Doc. venez.*, *Deposizione di Vitale Badoero*, 1299 (STUSSI 1965); *Disticha Catonis venez.*, XIII; *Doc. venez.*, *Conti di Geremia Ghisi*, XIII ex. (STUSSI 1965); *Doc. venez.*, *Sentenza di arbitri*, 1300 (STUSSI 1965); *Doc. venez.*, *Cedola di Marco Granello*, 1305 (STUSSI 1965); *Doc. venez.*, *Promessa di pagamento*, 1307 (STUSSI 1965); *Doc. venez.*, *Cedola di Biagio Bom*, 1310 (STUSSI 1965); *Doc. venez.*, *Cedola di Pietro da Monte*, 1311 (STUSSI 1965); *Lio Mazor*, 1312-14 (ELSHEIKH 1999); *Doc. venez.*, *Cedola di Marco Michel*, 1314 (STUSSI 1965); *Paolino Minorita*, 1313/15; *Doc. venez.*, *Cedola anonima*, 1315 (STUSSI 1965); *Doc. venez.*, *Cedola di Enrico Dolfin*, 1318 (STUSSI 1965); *Doc. venez.*, *Cedola di Costanza Zen*, 1320 (STUSSI 1965); *Zibaldone da Canal*, 1310/30 (STUSSI 1967); *Stat. venez.*, *Capitolare dei Camarlenghi di Comun*, 1330 (TOMASIN 1997); *Doc. venez.*, *Testamento di Ordelaaffo Faliero*, 1348 (LAZZARINI 1892); *Doc. venez.*, *Lettera*

¹ GDLI s.v. *ragione*¹⁹: «Diritto in senso oggettivo; sistema, ordinamento giuridico [...] - Legge, norma giuridica. [...]»; s.v. *ragione*²⁰: «Per lo più al plur. Diritto soggettivo, facoltà, titolo legale che fonda una pretesa o un potere. In part.: diritto di proprietà o altro diritto patrimoniale su un bene».

della cancelleria di Candia al console di Mileto (31 gennaio 1357), 1357 (VIDULICH 2007); *Stat. venez., Capitolare degli Ufficiali sopra Rialto*, 1366 (PRINCIVALLI-ORTALLI 1993).

■ BOERIO s.v. *raſon*: «*Ragione*, Potenza dell’anima per cui Ella diſcerne giudica e argomenta. *Ragione*, dicevaſi per Cagione, Prova, Cauſa, Motivo. [...] *Ragione*, ſi dice per Giuſto, Giuſtizia, Diritto. [...] *Ragione*, per Pretenſione, Diritto, Azione. [...] *Raſon vecchie e raſon nove*, ſi chiamavano volgarmente ſotto la ceſſata Repubblica Veneta due Magiſtrature differenti che avevano iſpezione ſull’economia e diſcipline del pubblico erario: coſì dette appunto perché il primo obbietto della loro iſtituzione fu quello di far render conto o ragione ai Reggimenti dello Stato ed agli Ufficiali di Venezia del maneggio del danaro pubblico». MUTINELLI s.v. *raſon* ha ſolo *Raſon vecchie e nove*: «Magiſtrato ch’ebbe origine giuſtamente nell’anno 1375 all’oggetto di obbligare a rendiconto tutti coloro che maneggiato aveſſero danaro del pubblico, come ambasciatori, rappreſentanti ecc. ogni qual volta terminato aveſſero il loro mandato». REZASCO s.v. *ragione*: «I. Diritto. [...] VII. Legge o Corpo di leggi, e la Scienza ſteſſa delle leggi: Giuriſprudenza, Diritto, Giure. [...] XXVI. Chiamare a ragione od in ragione. Lo ſteſſo che Domandare a ragione. [...] XXIX. Domandare ragione o ſua ragione. Chiedere per libello al tribunale che ſi faccia giuſtizia de’ diritti di alcuno. [...] XXX. Fare ragione. Giudicare. [...] LI. Ammiſtrazione della giuſtizia». FOLENA s.v. *raſon*: «1. Ragione, facoltà di penſare. [...] 2. Diſcorſo condotto ſecondo ragione, eſpoſizione ragionata. [...] 3. Prova, argomento, dimoſtrazione di cui ci ſi vale per difendersi, persuadere, confutare. [...] 4. Ciò per cui una coſa è o ſi fa, cauſa, motivo legittimo». CORTELAZZO s.v. *raſon*: «‘Diritto, giuſtizia’ (Boerio) (1), ‘norma, regola’ (2), *da, de raſon* ‘di norma, di ſicuro’ (3), [...] ‘argomento, opinione’ (7), ‘ſentenza, magiſtratura’ (8)». BAMBI s.v. *ragione / raſone*: «*Forma iuris, ius, ratio*. – ‘Diritto oggettivo: la norma’. [...] – ‘Diritto ſoggettivo: l’interſe tutelato dalla norma’. [...] – ‘Titolo giuridico: l’atto o il fatto giuridico per il quale ſi acquiſta o ſi cede un diritto, o ſi determina una particolare condizione rilevante per il diritto’. [...] – ‘Miſura, proporzione’. [...] *Ragione* è il traduttore preſſoché eſcluſivo di *ius* nel volgare dai primi ſecoli almeno ſino alla fine del Cinquecento. E ne aſſorbe tutti i ſignificati. *Ius* è il ‘diritto oggettivo’, che regola una determinata comunità di uomini. [...] *Ius* è ‘l’interſe del ſingolo protetto dalla norma’, il ‘diritto ſoggettivo’, che può eſſere tutelato giudizialmente; [...] e anche *ragione*, almeno dalla fine del XII ſecolo. [...] *Ius* è il ‘titolo giuridico’; [...] e anche *ragione* ſi adegua, e tra le prime atteſtazioni in queſto valore ci ſtanno proprio le formule di Ranieri»¹.

¹ A propoſito di *ius* e *ratio* cfr. anche FIORELLI 1997.

■ FERRO ha solo *Rason vecchie e nuove*: «Si chiamano volgarmente con questo nome i due magistrati in Venezia relativi all'economia e disciplina del pubblico erario, così detti appunto, perché il primo oggetto della loro istituzione fu quello di far render conto, o ragione ai reggimenti di fuori, ed agli ufficiali di Venezia del maneggio del denaro pubblico».

- lat. RATIO (REW 7086; EVLI, DELI s.v. *ragione*).

reato (*reatus*)

s. m. 'colpa, condizione di accusato'.

1.55 Envero e· cotal manera la femena, o lli so redi, o comesarii, o socedori, de' çurar che vero è che lle cause che se co(n)ten en llo breviario de quelle, secondo la soa co(n)siencia, etcepto quelle cause le qual p(er) aventura ella volesse trar fora p(er) reato dello sacram(en)to.

TLIO non ha la voce. Nel *Corpus OVI* il termine viene documentato a partire da Giordano da Pisa, *Avventuale fior.*, 1304-1305 (pis.>fior.); in testi med. / merid.: *Regimen Sanitatis*, XIII/XIV (napol.); testi sic.: *Sposiz. Pass. s. Matteo*, 1373 (sic.).

- lat. REATUS (EVLI, DELI s.v. *reato*).

recordasón (*recordatio*)

s. f. 'ricordo, memoria'.

4.2 Se algun ordenado comessario per breviario, quello breviario çurerà, sia metudo lo breviario in comandaria a pe' delli procuratori de San Marco, cun recordason en la qual se contegna che 'l comessario abia çurado lo breviario; 4.2 E per questa recordason se possa provar sufficientemente che collui habia çurado quello breviario, e per questo habia entromesso la comesaria. (5)

TLIO non ha la voce. Nel *Corpus OVI* il termine è documentato a partire da Simone Fidati, *Ordine*, c. 1333 (perug.); in testi tosc.: *Deca terza di Tito Livio*, XIV m. (fior.); testi sett. in ❁ Venez.: *Stat. venez., Capitolare degli Ufficiali sopra Rialto*, 1366 (PRINCIVALLI-ORTALLI 1993).

■ REZASCO ha solo *ricordanza*: «Ricordatura»; s.v. *ricordo* rimanda a *raccordo* / *ricordo*: «III. In Venezia, quivi pure Proposta o Domanda firmata, ma fatta da' cittadini privati ai Capi del Consiglio de' X. [...] IV. Pure in Venezia era il Ricordo di trovar danari, che si poteva mandare da chicchessia alla Signoria, nel quale si presentavano disegni d'imposizioni nuove o di altri nuovi ordinamenti camerale; talora, col beneficio d'un tanto per cento del ritratto de' ricordi stati accettati dal Consiglio de' Dieci». CORTELAZZO ha solo *recordo*: «Ricordo, [...] Avvertimento». BAMBI ha solo *ricordare*: «*Cridare*. – Avvisare con pubblico bando, annunciare».

- lat. RECORDATIO (EVLI, DELI s.v. *ricordare*).

recusar, reicusar (*recusare*)

v. tr. 'rifiutare, non concedere'.

3.28 Et se lla femena maliciosamente recusase de çurar, lo marido o llo socero çurerà, o llo comessario delo socero, e questi secondo la soa cosiencia çurerà; 4.19 Ma ss'elli recusase a entrometre, li altri plui propinqui, li qual segue de grado en grado, la comessaria possa entrometre e aministrar, oservando en tute le cause l'ordene sovra dito; 5.4 Et se llo crededor recuserà da receive l'aver, de quell'aver li çudisi della corte ad utilidade delli socedori, enfra lo termene dello so çudegado, despona ale man delli procuratori de San Marco. (13)

TLIO non ha la voce. Nel *Corpus OVI recusar(e)* è documentato a partire da Brunetto Latini, *Rettorica*, c. 1260-61 (fior.); in testi med. / merid.: *Poes. an. urbin.*, XIII; testi sic.: Accurso di Cremona, 1321/37 (mess.); testi sett. in ❁ *Venez.: Stat. venez., Capitolari per la milizia cittadina*, c. 1318 (STUSSI 1965); *Stat. venez., Capitolare dei Camarlenghi di Comun*, 1330 (TOMASIN 1997); *Stat. venez., Statuto della confraternita di S. Giovanni Battista in Santa Sofia a Venezia*, 1344 (ZANELLI 2000 – 2001); *Doc. venez., Deliberazioni del Consiglio del Duca di Candia sulla città di Mileto (36 maggio 1360)*, 1360 (VIDULICH 2007); *Doc. venez., Deliberazioni del Consiglio del Duca di Candia sulla città di Mileto (12 settembre 1361)*, 1361 (VIDULICH 2007); *Stat. venez., Capitolare degli Ufficiali sopra Rialto*, 1366 (PRINCIVALLI-ORTALLI 1993).

■ REZASCO s.v. *recusare*: «I. Detto delle petizioni e delle proposte, per Reprovarle. [...] II. Detto di Giudice o Testimone, per Dichiarare di non volerlo, provando di esservi ragione di

stimarlo parziale: Dirlo sospetto. Allegarlo a sospetto o per sospetto; ma ciò piuttosto precede o dà cagione al Recusare». FOLENA s.v. *recusar*: «1. Rifiutare, non accettare, ricusare».

- lat. RĒCŪSĀRE (REW 7139; EVLI, DELI s.v. *ricusare*).

rede, herede (*heres*)

s. m. ‘erede, chi alla morte di una persona diventa titolare del patrimonio del defunto’.

1.68 Se llo forister domanda alo rede o comesario d’algun venedego; 3.2 E se ’l crededor, o llo rede, o llo comessario so, en questo caso vollese provar ch’ello sia en altra manera que llo dibitor dise, sia recevudo le soi prove; 3.35 No pò algun envestir la causa dello so dibitor morto, lo qual averà rede, s’ello no clama enprima lo rede. (76)

TLIO s.v. *erede*, 1 [Dir.] «La persona o l’istituzione che subentra ad un’altra, al momento della sua morte, nel godimento di beni e diritti», con esempi a partire da *Doc. montier.*, 1219 [*rede*]; in testi med. / merid.: *Ranieri volg.*, XIII pm. (viterb.) [*reddi*]; testi sic.: Accurso di Cremona, 1321/37 (mess.) [*heredi*]; testi sett.: *Doc. bologn.*, 1287-1330 [*herede*]. In ❁ Venez.: *Cronica deli imperadori*, 1301 [*heredi*]; *Doc. venez.*, *Cedola di Bon de Mosto*, 1313 (STUSSI 1965) [*rethe*]; *Doc. venez.*, *Cedola di Piero Donado*, 1317 (STUSSI 1965) [*redo*]. Vengono registrate anche altre accezioni del termine: s.v. *erede*, 1.1 [Dir.] «[Seguito dal nome dell’avo, individua una persona o una famiglia]», in *Doc. venez.*, *Designazione di terre nel ferrarese*, 1253 (STUSSI 1965) [*heredi*]; s.v. *erede*, 1.2 «Figlio (erede per eccellenza)», in *Doc. venez.*, *Cedola di Giovanni Cappello*, 1307 (STUSSI 1965) [*redho*]; *Doc. venez.*, *Cedola di Marino Soranzo*, 1311 (STUSSI 1965) [*redi*].

■ BOERIO s.v. *rede / erede*: «*Erede* o *Rede*, Quegli che succede nell’eredità di chi muore». REZASCO ha solo *eredità* (cfr. *reditade*). FOLENA s.v. *erede*: «Erede, successore di diritto nei beni». CORTELAZZO s.v. *erede*: «‘Erede’». BAMBI s.v. *rede* rimanda a *erede*: «*Heres*. – ‘Successore a causa di morte’. [...] Recupero dal TLIO, s.v., § 1, la prima attestazione in senso proprio [...] (1219 *Breve di Montieri*); ma è già nel *Ritmo su sant’Alessio*, forse con il valore di ‘figlio’ [...] (seconda metà del sec. XII)».

■ FERRO s.v. *erede*: «L’*erede* in generale è quello, che succede in tutti i beni ed azioni del defunto. Quindi eredità si chiama la successione nel gius universale, ossia in tutti i diritti del defunto. [...] Vi sono anche gli eredi che succedono soltanto in alcuni beni, quali sono gli eredi particolari, gli eredi dei mobili ecc.; così pure vi sono delle

azioni talmente personali, che non passano dal defunto nell'erede. Gli eredi sono di varie specie. Primieramente vi sono gli eredi detti *ab intestato*, o legittimi, e sono quelli che dalla legge vengono chiamati alla successione, e ciò ha luogo quando il defunto non fece testamento, oppure fece un testamento invalido. L'erede testamentario è quello che fu istituito per testamento, e si chiama così per distinguerlo dall'erede *ab intestato*, e dall'erede in forza di un contratto, come per donazione tra vivi, il quale si chiama anche erede istituito».

- lat. HĒRES (REW 4115; EVLI, DELI s.v. *erede*).

vd. anche *reditade*, *reditar*.

reditade, ereditade, hereditade (*hereditas*)

s. f. 'eredità: patrimonio, insieme dei beni di un defunto che passano agli eredi'.

4.26 En qual manera la sucesion e lla hereditade delli beni deven alli ascendenti, s'ello no serà descendenti; 4.35 Che lla reditade delli beni de lliberti vegna en li signori, s'illi murirà sença testamento, e sença fiioli, o propinqui; 4.35 Se algun dé libertade allo so servo, e quello libero morirà sença testamento, s'ello non à fiiolli e propinqui, l'ereditade de colloro vegna en lo signor, o en li redi dello signor. (5)

TLIO s.v. *eredità*, 1 «L'insieme dei beni e dei diritti che alla morte di una persona passano ad altre persone o ad istituzioni», con esempi a partire da *Albertano* volg., 1275 (fior.); in testi med. / merid.: *Doc. perug.*, 1322-38; testi sic.: *Lett. palerm.*, 1371; testi sett. in ☼ *Venez.: Doc. venez., Cedola di Caterina Zaporin*, 1318 (STUSSI 1965). Si registra un'altra occorrenza in ☼ *Venez. s.v. eredità*, 1.1 Estens. «I beni di famiglia (trasmessi di padre in figlio). L'insieme delle cose possedute», in *Legg. Sento Alban*, c. 1370.

■ BOERIO ha solo *rede* (cfr. *rede*). REZASCO s.v. *eredità*: «Gabella delle eredità. Quella che si pagava per le eredità: in Genova, Decima o Gabella de' morti; in Venezia, Dazio del Quintello; oggi Tassa di successione». FOLENA s.v. *eredità*: «Eredità, patrimonio ricevuto in eredità». CORTELAZZO ha solo *erede* (cfr. *rede*). BAMBI s.v. *reditate* rimanda a *eredità*: «*Hereditas*. – 'Patrimonio appartenente al defunto e oggetto di successione'. [...] Nelle fonti romane è più facile trovare *hereditas* come 'successione ereditaria', [...] ma c'è anche naturalmente il valore di 'patrimonio'. [...] In volgare da poco dopo la metà del XIII secolo [...] (1252-28 *Storie de Troia et de Roma*); [...] (1279 *Testamento della contessa Beatrice da Capraia*)».

■ FERRO ha solo *erede* (cfr. *rede*).

- lat. HEREDĪTAS (EVLI, DELI s.v. *erede*)

vd. anche *rede*, *reditar*.

reditar (*hereditare*)

v. tr. ‘ereditare, acquisire la proprietà e i diritti sul patrimonio di un defunto’.

4.24 En qual mainera li fioli, e fiole, e lli nevodi, e lli altri plu propinqui della sclata, descendenti e ascendenti, li beni del morto sença testamento de’ socedre et reditar.

TLIO s.v. *ereditare*, 1 «Acquisire la proprietà di beni e diritti di un defunto», con esempi a partire da *Trattati di Albertano* volg., a. 1287-88 (pis.); in testi med. / merid.: Jacopone (ed. Ageno), XIII ui.di. (tod.); teti sic.: Angelo di Capua, 1316/37 (mess.); testi sett.: *Elucidario*, XIV in. (mil.). ♣ Negli *Statuta Veneta* si registrano, inoltre, due occorrenze della forma *desreditar* e *desiritar* ‘diseredare, perdere l’eredità’.

■ BOERIO ha solo *rede* (cfr. *rede*). REZASCO ha solo *eredità* (cfr. *ereditade*). FOLENA s.v. *ereditar*: «Ereditare». CORTELAZZO ha solo *erede* (cfr. *rede*). BAMBI ha solo *erede* (cfr. *rede*) e *eredità* (cfr. *redità*).

■ FERRO s.v. *erede* (cfr. *rede*).

- lat. HEREDITARE (REW 4113; EVLI, DELI s.v. *erede*).

vd. anche *rede*, *reditade*.

rèndeda (*redditus*)

s. f. ‘rendita, entrata di capitale’.

1.1 Delle cause stabel delli monesterii, li qual àn de rendeda ogni anno; 1.5 Ma le altre cause stabel, le qual non à rendeda, la glesia perder porrà. (2)

TLIO non ha la voce. Nel *Corpus OVI* le forme *rendeda* / *rendita* sono documentate a partire da Mattasalà, 1233-43 (sen.); in testi med. / merid.: *Doc. orviet.*, 1351; testi sic.: Accurso di

Cremona, 1321/37 (mess.); testi sett. in ☼ Venez.: *Stat. venez., Capitolare dei Camarlenghi di Comun*, 1330 (TOMASIN 1997); *Stat. venez., Capitolare degli Ufficiali sopra Rialto*, 1366 (PRINCIVALLI-ORTALLI 1993).

■ BOERIO s.v. *rendeda*: «T. ant. *Bendita*, Entrata». REZASCO s.v. *rendita*: « I. Quello che l'uomo ricava da' capitali naturali e civili; però diversificata da Guadagno, Lucro: Ritratto, Valore. [...] II. Quello che l'uomo ricava o guadagna da' Danari del Monte o da' capitali del Debito pubblico: Provvedimento, Provvisione, Provento, Pro, Guiderdone, Dono danno ed interesse; in alcun luogo, Rendita soprafiscale». FOLENA s.v. *rendita*: «Rendita». CORTELAZZO s.v. *rendita*: «Rendita, reddito».

- lat. deriv. di *RENDERE < RĒDDĒRE (REW 7141; EVLI, DELI s.v. *rendere*).

rènder, rèndre (*reddere*)

v. tr. 'restituire; anche sotto forma di pagamento'.

1.14 renda li comandamenti dananti li çùdisi; 1.43 Ma sença carta e sença testimonii, algun aver d'algun tu averàs ricevudo, sença carta e sença testimonii allo to crededor, tu llo poràs rendere; 3.1 E vignando al termene ordenado, el farà rason allo so crededor de quella collegança, ma renderà lo crededor la carta allo so debitor con la soa segurtade. (32)

TLIO non ha la voce. Nel *Corpus OVI* le forme *render(e)* / *rendre* sono documentate a partire dal ☼ Venez. *Proverbia que dicuntur*, XII u.q.; in testi tosc.: *Doc. fior.*, 1211; testi med. / merid.: *Doc. folign.*, c. 1230; testi sic.: *Accurso di Cremona*, 1321/37 (mess.). In ☼ Venez. *Proverbia que dicuntur*, XII u.q.; *Pamphilus volg.*, c. 1250; *Doc. venez., Testamento di Geremia Ghisi*, 1282 (STUSSI 1965); *Doc. venez., Contratto di fabbricazione di una pala d'altare*, 1288 (STUSSI 1965); *Doc. venez., Codicillo testamentario di Geremia Ghisi*, 1283-95 (STUSSI 1965); *Doc. venez., Petizione di Matteo a cartis*, 1300 (STUSSI 1965); *Cronica deli imperadori*, 1301; *Doc. venez., Deposizione di Michele Zancani*, 1307 (STUSSI 1965); *Doc. venez., Cedola di Pietro da Monte*, 1311 (STUSSI 1965); *Lio Mazor*, 1312-14 (ELSHEIKH 1999); *Doc. venez., Cedola di Marino Davanzago*, 1312 (STUSSI 1965); *Paolino Minorita*, 1313/15; *Doc. venez., Cedola di Bon de Mosto*, 1313 (STUSSI 1965); *Doc. venez., Cedola di Marco Michel*, 1314 (STUSSI 1965); *Doc. venez., Cedola di Pietro Zen*, 1314 (STUSSI 1965); *Doc. venez., Cedola di Tataro Ruzini*, 1315 (STUSSI 1965); *Doc. venez., Cedola di Piero Donado*, 1317 (STUSSI 1965);

Doc. venez., Cedola di Lorenzo de Ventura, 1321 (STUSSI 1965); Fr. Grioni, Santo Stady, a. 1321; Zibaldone da Canal, 1310/30 (STUSSI 1967); Stat. venez., Capitolare dei Camarlenghi di Comun, 1330 (TOMASIN 1997); Stat. venez., Capitolare dei vaiai, c. 1334 (MONTICOLO-BESTA 1914); Stat. venez., Capitolare dei Camarlenghi di Comun, Aggiunta 1335 (TOMASIN 1997); Stat. venez., Statuto della confraternita di S. Giovanni Battista in Santa Sofia a Venezia, 1344 (ZANELLI 2000 – 2001); Stat. venez., Capitolare degli Ufficiali sopra Rialto, 1366 (PRINCIVALLI-ORTALLI 1993); Doc. venez., Deliberazione del Consiglio dei Dieci (22 gennaio 1399), 1399 (TOMASIN 2007); Vang. venez., XIV pm.

■ BOERIO s.v. *render*: «Rendere, Restituire». REZASCO s.v. *rendere*: « I. Generalmente, Produrre guadagno od utile; detto de' capitali e di qualunque ricchezza, delle faccende, de' censi, delle gabelle, e simili: Rispondere, Gettare, Riscuotere, Valere, Fruttare. [...] II. Pagare. [...] III. Particolarmente, Esser pagati o Pagare i frutti del Debito pubblico; donde Rendita il Frutto stesso: Rendere le paghe. Fare pro. [...] IV. Restituire in contanti la vera sorte, ricevuta negli accatti o prestanze, e più l'interesse; la quale operazione nelle prestanze pubbliche fu eseguita mediante il ritratto di alcun provento assegnato a tal fine». FOLENA s.v. *render*: «1. a) Rendere, restituire. [...] b) Dare in cambio, in contraccambio». BAMBI s.v. *rendere*: «*Reddere, restituere, solvere*. – 'Pagare'. [...] – 'Restituire'. [...] *Rendere* 'restituere' compare in volgare già alla fine del XII secolo [...] (1293 *Carta picena*) [...]. Con il significato di 'pagare' (e in dittologia proprio con *pagare*) almeno dagli anni Settanta del secolo XIII [...] (1279 *Testamento della contessa Beatrice da Capraia*)».

- lat. *RENDERE < RĒDDĒRE (REW 7141; EVLI, DELI s.v. *rendere*).

repromessa

vd. *promessa*.

retor (*rector*)

s. m. 'reggitore, rappresentante; chi esercita funzioni giudiziarie'.

4.1 Questa medema causa disemo se 'l testamento serà fato per notero forester, che dapò lo çùdesse, o llo retor de quello logo eunde ello è notero; 5.1 En altra manera lo bello o llo retor

queste cause tute meta, e no manderà se en quello logo serà statuido logo de comandaria; Pm.16 Che lla significacion delle letre delli retori, li qual serà per meser lo doxe o per lo cumun de Venesia sovra li maleficii fati, debia valer cuntra li malfator. (6)

s. m. [2] locuz. *retor della glesia* ‘rettore della chiesa’, chi dirige l’istituto religioso.

1.4 Capitolo dela leçe sovra li metropolitani, çoè li maor retori della glesia. (2)

TLIO non ha la voce. Nel *Corpus OVI ret(t)ore* è documentato a partire da *Doc. castell.*, 1261-72; in testi tosc.: *Doc. fior.*, 1274-84; testi sett. in ❁ *Venez.: Doc. venez., Deposizione di Paolo Morosini*, 1310 (STUSSI 1965); Paolino Minorita, 1313/15; *Doc. venez., Cedola di Fiordelise Zordani*, 1321 (STUSSI 1965); *Stat. venez., Capitolare dei Camarlenghi di Comun*, 1330 (TOMASIN 1997); *Lett. venez., Lettere di Marin Faliero*, 1355 (LAZZARINI 1894).

■ BOERIO s.v. *retor*: «*Rettori*, chiamavasi generalmente sotto il Governo Veneto li pubblici Rappresentanti delle Città e Terre dello Stato, ai quali davasi poi il titolo specifico di Podestà o Capitano o Provveditore o Conte, secondo il costume dei luoghi». MUTINELLI s.v. *rettori* rimanda a *reggimento*: «Sotto questo nome si comprendevano le Preture e Prefetture sostenute dai patrizii nelle provincie, cioè il governo dei *Rappresentanti*, detti Podestà, Capitani, Rettori, e in alcuni luoghi Provveditori e Conti». REZASCO s.v. *rettore*: «I. Reggitore, Governatore politico, generalmente. [...] VI. Ancora in Firenze, in Venezia ed altrove Chi era de’ mandati fuori a reggere e giudicare le terre e castella minori, suddite della Repubblica o del Comune più grande: Podestà, Capitano, Vicario, Commissario, ed in Venezia anche Provveditore, Luogotenente, Conte, Visconte e Duca». CORTELAZZO s.v. *retor*: «Titolo dei rappresentanti delle città e delle terre dello Stato veneto».

- lat. RĒCTOR (REW 7133; EVLI s.v. *rettore*; DELI s.v. *reggere*).

river, rivero (*riparius, praeco, ministerialis*)

s. m. ‘ripario, funzionario preposto alla riscossione dei dazi’.

1.14 En qual manera li conmandamenti de’ eser fati e renduti per li riveri; 3.34 Nesuna investison vaia s’ello no serà dui testimoni e llo rivero presente quando fo conceduto de quella investison che se de’ far. Et receva lo comandador podestade dallo dose de quella investison che se de’ far, e lli diti testimonii sia presente quando lo rivero meterà la guiffa, e sì lo rivero,

co' lli testimonii, faça lo breviario; 3.62 Che lla proprietade da quence ananti no sia alienada per noticia, s'ella non è stridada publicamente per lo rivero. (5)

TLIO non ha la voce. Nel *Corpus OVI river(o)* è documentato solo con il sign. der. da *riva* di un corso d'acqua. GDLI riporta come prima attestazione *Sansovino* 1561.

- lat. RIPARIŪS (REW 7328; GDLI).

ròbor (robur)

s. m. 'validità di una legge o di un atto'.

locuz. *con vigor e r.*; *in vigor e r.*; *per vigor e r.* 'in condizione di efficacia e validità della legge'.

1.41 Sovra colloro li qual dà le carte soe cun vigor e robor; 1.42 Se ll'omo darà la carta soa ad altri cun vigor e cun robor, et vignerà cun quella carta, e plederà en corte, niente vallerà quello vigor e quello robor, lo qual de ço serà facto contra quello çudisio; 1.43 No pò algun dar documento ad altri cun vigor e robor, ni traslatar peno per segurtade, ni per noticia. (17)

TLIO non ha la voce. Nel *Corpus OVI robor(e)* è documentato a partire da *Cost. Egid.*, 1357 (umbro-romagn.).

- lat. ROBŌRIS (GDLI)

vd. anche *vigor*.

rogadia, rogandia (rogadia)

s. f. 'tipo di contratto in cui una persona incaricava qualcuno di vendere un proprio bene'; termine esclusivamente veneziano.

1.48 Dell'aver lo qual per rogadia o trameso fi demandato, e en qual manera li çudisi sovra procedere de'; 1.48 Ma se quello del qual se dise che 'l ave rogandia o tramesso morto serà, se dello rede de collui, o socedor, o comesario, questa causa vegna domandata, quella medema causa è da oserver secondo che de sovra è dicto; 3.2 A colui lo qual receive li beni da algun o

en rogardia, o en collegança, alo so credetor declara ordenatamente en qual manera quello envistì, e vendé, e fé. (10)

TLIO non ha la voce. Nel *Corpus OVI* non sono attestate le forme *rogadia* / *rogandia*. GDLI s.v. *rogadia*: «Ant. Contratto tipico dei secoli più antichi della Repubblica di Venezia, in base a cui un soggetto incaricava un altro soggetto di vendere un bene di proprietà del primo soggetto a suo esclusivo rischio e pericolo (e le notizie storiche su tale tipo di contratto sono scarse e frammentarie, anche perché a partire dal 1276 il Maggior Consiglio, per evitare le contestazioni e le incertezze cui esso dava luogo, ne vietò l'applicazione nel commercio marittimo, imponendo che al suo posto di ricorresse a un contratto di tipo associativo). *Dizionario di marina*: 'Rogadia': sorta di 'collegantia' del diritto veneto»; non vengono registrate ulteriori attestazioni.

■ REZASCO ha solo *rogare*: «Distendere, detto de' contratti, e propriamente di quelli de' notaj, con testimoni pregati di assistervi: Stipulare, Fare, Cavare, Trarre carta o contratto.

- lat. mediev. ROGADIA (GDLI s.v. *rogadia*), deriv. di RÖGĀRE (REW 7361).

S

sacramento, sagramento, seramento (*iuramentum, sacramentum*)

s. m. ‘giuramento’.

locuz. *per s.* ‘per giuramento ufficiale’; *sença s.* ‘senza giuramento ufficiale’.

3.8 Et se enprimamente lo sacramento serà dato allo signor, e no vorà çurar, çura l’abitador, o collui lo qual tene e receve la casa; 3.28 En qual manera li çùdisi saminator de’ ricevere lo sacramento dele femene chi à marito della quantitate delle soe enpromese per la posesion chi se vende; Pm.14 nui e lli nostri çùdisi li testimonii introduti per sacramento devemo auldir. (81)

TLIO non ha la voce. Nel *Corpus OVI* le forme *sacramento / sagramento* sono documentate a partire dal ☼ Venez.: *Proverbia que dicuntur*, XII u.q.; in testi tosc.: Stat. fior., a. 1284; testi med. / merid.: Jacopone (ed. Ageno), XIII ui.di. (tod.). In ☼ Venez.: *Proverbia que dicuntur*, XII u.q.; *Doc. venez., Deposizione di Maria Baseggio*, 1299 (STUSSI 1965); *Disticha Catonis venez.*, XIII; *Cronica deli imperadori*, 1301; *Doc. venez., Deposizione di Marco Verardo*, 1307 (STUSSI 1965); *Doc. venez., Cedola di Biagio Bon*, 1310 (STUSSI 1965); *Doc. venez., Cedola di Pietro da Monte*, 1311 (STUSSI 1965); *Doc. venez., Cedola di Marino Lando*, 1313 (STUSSI 1965); *Doc. venez., Cedola di Marco Michel*, 1314 (STUSSI 1965); Paolino Minorita, 1313/15; *Stat. venez., Capitolari per la milizia cittadina*, c. 1318 (BELLONI 1987); *Stat. venez., Capitolare dei Camarlenghi di Comun*, 1330 (TOMASIN 1997); *Stat. venez., Capitolare dei vaiiai*, c. 1334 (MONTICOLO-BESTA 1914); *Stat. venez., Capitolare dei bottai dell’ottobre 1338*, 1338 (MONTICOLO 1905); *Doc. venez., Lettera del Consiglio del Duca di Candia al signore di Efeso (9 febbraio 1359)*, 1359 (VIDULICH 2007); *Doc. venez., Lettera al signore di Efeso (1° settembre 1359)*, 1359 (VIDULICH 2007); *Doc. venez., Deliberazioni del Consiglio del Duca di Candia sulla città di Mileto (36 maggio 1360)*, 1360 (VIDULICH 2007); *Stat. venez., Capitolare degli Ufficiali sopra Rialto*, 1366 (PRINCIVALLI-ORTALLI 1993); *Stat. venez., Capitolare dei vaiiai. Addizioni 1335-1370* (MONTICOLO-BESTA 1914). La forma *seramento* è attestata a partire da *Doc. montier.*, 1219 [tutte le occorrenze registrate sono di area tosc.].

■ BOERIO s.v. *sagramento*: «Voce ant. *Sacramento*, detto per Giuramento». REZASCO s.v. *sacramento*: «I. Giuramento. [...] III. Cadere nel sacramento. Cadere nella pena di chi contravviene al giuramento. [...] IV. Fare il sacramento di alcuno. Sacramentare alla sua ubbidienza od ai suoi comandamenti. [...] V. Fallire il sacramento. Non osservare il giuramento». CORTELAZZO s.v. *sagramento*: «Giuramento». BAMBI s.v. *sacramento* / *saramento*: «*Iuramentum*. – ‘Giuramento, dichiarazione solenne pronunciata di fronte a Dio che si chiama a garanzia della verità di quanto si afferma’. [...] *Sacramento* è nel *Breve di Montieri* [...] (1219). *Saramento* nel *Ritmo lucchese* [...] (1213). Un poco più antica la forma *sacramento* [...] (fine sec. XII *Proverbia que dicuntur super natura feminarum*). Il latino *iuramentum* si legge nei giuristi romani; [...] il latino classico preferiva *sacramentum* o *iusiurandum*. *Sacramento* è ancora parola della lingua legislativa alla fine del Settecento, in una consolidazione che per qualche aspetto anticipa il codice moderno [...] (1786 *Codice per la veneta mercantile marina*)».

- lat. SACRAMĒNTUM (REW 7492; EVLI, DELI s.v. *sacramento*).

satisfar (*satisfare*)

v. tr. ‘soddisfare, risarcire’.

1.6 et e· li beni del pare sollamentre sia tegnuda de satisfar, ecepto de l’empromesa soa; 1.63 mostrar quello ch’è satisfato dello dito debito; 5.16 In per quello ch’ello no par lo debito a dementre e· llo qual non è satisfato en llo termene. (3)

TLIO non ha la voce. Nel *Corpus OVI satisfar(e)* è documentato a partire da *Doc. montier.*, 1219; in testi med. / merid.: *Poes. an. urbin.*, XIII; testi sic.: Giovanni Campulu, c. 1315 (mess.); testi sett.: Guido Faba, *Gemma*, 1239/48 (bologn.). In ☼ Venez.: *Doc. venez.*, *Cedola di Maria vedova di Grandonio di Troia*, 1297 (STUSSI 1965); *Doc. venez.*, *Cedola di Tommaso Romano*, 1310 (STUSSI 1965); Paolino Minorita, 1313/15; *Doc. venez.*, *Cedola anonima*, 1315 (STUSSI 1965); *Doc. venez.*, *Cedola di Federico di Ragusa*, 1317 (STUSSI 1965); *Doc. venez.*, *Cedola di Enrico Dolfin*, 1318 (STUSSI 1965); *Stat. venez.*, *Capitolare dei Camarlenghi di Comun*, 1330 (TOMASIN 1997); *Stat. venez.*, *Statuto della confraternita di S. Giovanni Battista in Santa Sofia a Venezia*, 1344 (ZANELLI 2000 – 2001); *Stat. venez.*, *Capitolare degli Ufficiali sopra Rialto*, 1366 (PRINCIVALLI-ORTALLI 1993); *Stat. venez.*, *Capitolare dei vaiai. Addizioni 1335-1370* (MONTICOLO-BESTA 1914).

■ BOERIO ha solo *sodisfazione*: «*Soddisfacimento. [...] Sodisfazione del debito, [...] Pagamento del debito*». REZASCO s.v. *satisfare*: «I. Render contento altrui di alcun suo diritto desiderio adempiendolo; come delle somme, onde egli sia creditore. [...] II. E Ristorarlo de' danni». FOLENA s.v. *satisfar*: «1. Soddisfare, dare soddisfazione». BAMBI s.v. *sodisfare*: «*Rexarcire. – 'Risarcire'*. [...] *Soddisfare* 'eseguire la prestazione dovuta' è già nella sua prima occorrenza volgare, a connotare il carattere giuridico della voce [...] (1219 *Breve di Montieri*); oppure, alla metà del secolo [...] (1253 *Lettera di Arrigo Accattapane*); e poi non molto dopo ecco anche 'risarcire' le spese [...] (1262 *Lettera di Andrea de' Tolomei, da Tresi*); e il danno [...] (1280-97 *Statuto del Comune di Montagutolo dell'Ardinghesca*). Potrà cambiare la costruzione, ma lo spettro semantico è rimasto lo stesso fino ad oggi».

- lat. SATISFACERE (REW 7618; EVLI, DELI s.v. *sodisfare*).

savio ([1] *peritus*; [2] *venire ad sanam mentem*; [3] *sapiens*)

[1] agg. 'sapiente, saggio', in particolare negli *S.V.* 'esperto di diritto' [lat. *iudices periti*].

5.5 secondo la leçe la qual parla de quelli ch'è morti sença testamento, li savii çùdisi despona.

[2] agg. 'sano di mente, in contrapposizione a matto' [lat. *venire ad sanam mentem*].

2.6 Ma se lle envistison, o proprio, metudo serà, od ovra, o lavorer fato serà sovra la posesion, o possessione, en le qual lo mato è cognosudo aver rason alguna, en quello tempo en lo qual ello era savio, vollemo che lli çùdisi dea clamor allo todor secondo uso; 2.11 Ancora, tute lle cause possa far per quello mato secondo che 'l mato porave far, se 'l fosse savio; 2.14 Ancora, se 'l mato vignirà savio, simiantemente no vaia lo testamento. (9)

[3] s. m. *Savii*; locuz. 'Savi del Consiglio', importante magistratura veneziana.

Pm. adoncha nui, Jacomo Teupolo, per la Gracia de Deo de Venesia, de Dalmacia e de Grovacia doxe, cun li nostri çùdisi e lli savii del conseglo, cu' laudamento del povollo de Venesia, per questa nostra publica carta de promission.

TLIO non ha la voce. Nel *Corpus OVI savio* è documentato a partire dal ☼ Venez.: *Proverbia que dicuntur*, XII u.q.; in testi tosc.: *Lett. sen.*, 1253; testi med. / merid.: Ranieri volg., XIII pm. (viterb.); testi sic.: Giovanni Campulu, c. 1315 (mess.).

[1] Per quanto riguarda il sign. di ‘sapiente’, senza la particolare accezione di ‘esperto di diritto’, si attesta la presenza del termine in ❁ Venez.: *Proverbia que dicuntur*, XII u.q.; *Pamphilus volg.*, c. 1250; *Disticha Catonis venez.*, XIII; *Cronica deli imperadori*, 1301; *Doc. venez.*, *Deposizione di Nicolo da Fano*, 1306 (STUSSI 1965); *Doc. venez.*, *Cedula di Pietro da Monte*, 1311 (STUSSI 1965); Paolino Minorita, 1313/15; Fr. Grioni, *Santo Stady*, a. 1321; *Zibaldone da Canal*, 1310/30 (STUSSI 1967); *Amaistramenti de Sallamon*, 1310/30 (STUSSI 1967); *Vang. venez.*, XIV pm.; *Doc. venez.*, *Deliberazioni del Consiglio del Duca di Candia sulla città di Mileto (12 settembre 1361)*, 1361 (VIDULICH 2007); *Stat. venez.*, *Capitolare degli Ufficiali sopra Rialto*, 1366 (PRINCIVALLI-ORTALLI 1993); *Legg. Sento Alban*, c. 1370.

[2] Per quanto riguarda la seconda accezione, si attesta la presenza del termine in ❁ Venez.: *Proverbia que dicuntur*, XII u.q.; *Pamphilus volg.*, c. 1250; Paolino Minorita, 1313/15; Fr. Grioni, *Santo Stady*, a. 1321; *Zibaldone da Canal*, 1310/30 (STUSSI 1967); *Libro de conservar sanitate*, XIV sq. (TOMASIN 2010).

[3] Per quanto riguarda la terza accezione, si attesta la presenza del termine in ❁ Venez.: *Stat. venez.*, *Capitolare dei Camarlenghi di Comun*, c. 1330 (TOMASIN 1997); *Stat. venez Aggiunta.*, *Capitolare dei Camarlenghi di Comun*, 1335 (TOMASIN 1997); *Lett. venez.*, *Lettere di Marin Faliero*, 1355 (LAZZARINI 1894); *Stat. venez.*, *Capitolare degli Ufficiali sopra Rialto*, 1366 (PRINCIVALLI-ORTALLI 1993).

■ BOERIO s.v. *savio*: «*Saggio e Savio*, chiamasi Quello che ha ragion vigorosa e attiva, un cuore inclinato al bene. [...] *Savio* (Sapiens) in T. del Governo Veneto, detto in forza di sust. Era titolo di gravissima Magistratura. V'erano sei *Savii del Consiglio*, detti comunemente *Savi Grandi*, i quali duravano sei soli mesi, ed avevano nel Senato facoltà proponente, non deliberativa. Nel tempo delle vacanze però questi Savii riuniti provvedevano a tutti gli affari di Governo devoluti al Senato; e le loro deliberazioni o decisioni cominciavano dalle parole. *Mandantibus Sapientibus*. – V'erano poi cinque *Savii di terraferma*, un de' quali appellavasi *Savio cassiere*, che presiedeva al pubblico tesoro. Un secondo, detto *Savio alla Scrittura*, presiedeva alla Milizia regolata; un terzo detto *Savio alle Ordinanze*, soprintendeva alle Cernide; il quarto era detto *Savio ai Brevi*, ed aveva l'incumbenza di rivedere i Brevi papali per farli ammettere o no al Governo; il quinto dicevasi *Savio ai Damò*, ed aveva il dovere di dar pronta spedizione ai Decreti del Senato presi per urgenza. – Finalmente v'erano i sei *Savii agli Ordini della navigazione*, per la visita dell'Arsenal e per soprantendere all'armamento de' legni. Ma ai tempi nostri non avevano speciali attribuzioni oltre a quella d'intervenire a

comporre il *Pien Collegio*, ch'era la rappresentanza politica del Governo, e dare il loro voto deliberativo». MUTINELLI s.v. *savii*: «Dicevansi così, perché reputati meglio di qualunque altro forniti d'intelligenza, sedici patrizii formanti, sin dall'anno 1430, un Collegio, partito in *Savii grandi*, in *Savii di terraferma* e in *Savii agli ordini*. Sei erano i primi, dieci gli altri, cioè cinque di terraferma, cinque agli ordini. Erano questi ultimi gli esecutori degli ordini dei *Savii grandi*, ed attendevano alle cose marittime, mentre quelli di *Terraferma* [...] si occupavano intorno alle altre spettanti agli oggetti di guerra e di pace appartenenti ai paesi del continente»; s.v. *Savi Grandi*: «Che avevano in senato facoltà proponente, non deliberativa, provvedevano durante le vacanze a tutti gli affari naturalmente devoluti ad esso senato». REZASCO s.v. *savio*: «I. Chi era de' Consiglieri ordinarj. [...] Magistrato comunitativo: Sapiente. [...] III. Particolarmente, Giureconsulto, il quale consigliava nelle cose di legge il Magistrato, qualche volta aggiuntogli fermamente; detto ancora per maggior distinzione Savio in giure, di ragione, in ragione: Sapiente, Discreto, poi Auditore, e Consultore. [...] IV. Onde Consiglio del Savio, fu il Parere del Giureconsulto richiesto dal Magistrato o dalle parti per illuminare la questione legale che si aveva da risolvere. [...] VIII. Savio in giure, di ragione, in ragione. Legista ed anche, come valeva Savio assolutamente, Consigliere di Magistrato per le cose di legge. [...] XI. Ufficiale Magistrato in genere, come Provveditore, Signore e simili; titolo molto comune nel Veneziano. Quindi Savio Cassiere si disse uno de' Savi di Terraferma, principal Magistrato di Venezia sulle entrate pubbliche. [...] XXXVI. Savi del Consiglio»; s.v. *consiglio*: «CLXXIII. Savi del Consiglio. Savi Grandi, in Venezia». FOLENA s.v. *savio*: «1. Savio, lucido. [...] 2. a) Dotato di buon senso, equilibrato, assennato. [...] 3. Sost. 'Una delle primarie dignità della Repubblica'». CORTELAZZO s.v. *savio*: «'Savio, saggio' (Boerio), opposto di *mato* (1), 'titolo di importanti magistrati veneziani' (Boerio) (2)». BAMBI s.v. *savio*: «*Sapiens*. – 'Esperto di diritto, giurista'. [...] *Savio* 'esperto di diritto' ricorre sovente nei testi della pratica del diritto dei primi secoli, e non solo in quelli [...] (1243 G. Faba, *Parlamenti in volgare*; 1264-74 *Ricordi rurali di casa Guicciardini*; 1279 *Testamento della contessa Beatrice da Capraia*). Talvolta non è usato assolutamente ma con la specificazione *di ragione* ('diritto'). [...] Il 'parere' del giurista – di diversa complessità e rilievo: dalla mera integrazione di un elemento del contratto, alla valutazione della legittimità del regolamento contrattuale, alla risoluzione di una controversia vera e propria – è chiamato *senno*, oppure *detto*, e anche *consiglio*. [...] E le raccolte di *consilia sapientis*, di 'opinioni di giuristi' su casi concreti, saranno un genere di letteratura giuridica particolarmente fortunato, soprattutto fra Tre e Cinquecento. Ma il nome di *consiglio del savio* per indicare un istituto di diritto vivo continuerà almeno fino al Settecento [...] (1798 A. Spezzacatena, *Formulario pratico-legale per uso de' notai*)».

■ FERRO s.v. *savio*: «Il collegio dei savii è composto dei sei *savii detti grandi*, o *del Consiglio dei Pregadi*, i quali presiedono al consultivo, dei *cinque savii* denominati *della terra-ferma*, e dei *cinque savii agli ordini*. Il carico o dignità consultiva per proporre al Senato stava nei primi tempi nel Doge col suo Minor Consiglio, e si estese poi ai presidi dei collegii straordinarii dei savii, che di tempo in tempo si eleggevano, quando l'importanza degli affari, specialmente di guerra, lo richiedeva. Ma conosciutasi l'implicanza di demandare il consultivo a tali collegii per lo più numerosi, poiché alle volte arrivavano al numero di cento, si pensò piuttosto d'istituire e di creare soli tre, o cinque savii, oltre i collegii straordinarii, ai quali si diede il diritto di convocare il Senato. Questi savii si radunavano ogni giorno nel palazzo ducale, separati dal Doge e Minor Consiglio, e dopo avere maturate le loro deliberazioni, le proponevano al Senato. Riconosciutosi molto utile questo metodo, ne seguì l'abolizione dei collegii suddetti, e quindi fu a perpetuità stabilito l'accennato collegio dei savii, non solo pei casi straordinarii, ma anche perché assistesse generalmente a tutte le consultive incombenze. I primi in origine sono i savii grandi detti del Consiglio, poiché a questi, sin dall'anno 1396, il Maggior Consiglio accordò la facoltà di proporre nel Consiglio di Pregadi sopra le materie tutte a quel Consiglio spettanti, e sopra ciascuna materia dipendente o connessa, senza dare ad essi per altro il gius di suffragio, il che è contemporaneo alla delegazione fatta dal Maggior Consiglio al Senato di quasi tutte le materie politiche ed economiche. I savii agli ordini sono anteriori a quelli della terra ferma, incombenza dei quali era di far eseguire gli ordini del collegio. Finalmente, dopo gli acquisti nella terra ferma d'Italia, furono creati i cinque savii detti della terraferma, per le cose del continente. A tutti questi savii uniti si diede l'incombenza, sin dall'anno 1440, di provvedere sopra tutte le cose appartenenti al senato, facendo annotare i provvedimenti e consigli loro, con incarico di presentarsi al Doge e suo Minor Consiglio, leggendo le loro segnate opinioni, per poi proporle al Consiglio dei Pregadi. Nell'anno 1441, si stabilì il numero preciso dei medesimi»¹.

- lat. SAPIDUS (REW 7587.2) (EVLI, DELI s.v. *savio*).

scala, scalla (*scala*)

s. f. 'scalinata per i proclami pubblici'.

3.10 Et apresiade le possession le qual se vende per li çùdisi, per lo comandamento de meser lo dose debia eser stridatta en broio de San Marco lo dì de domenega, e lli altri dì che segue de luni, e de marti, et de mercore, en la scalla de Rialto, que lla cotal possession posta en lo cotal confinio, la qual ferma sì e sì, per li çùdisi contanto è apresiada; Pm.25 E sia stridato en scalla ch'ello no sia mai abuto per lial; 26 Ancora, ordenemo che çascadun de quilli ch'à çurado da no vendre soa nave contra nostro statuto, s'elli la venderà, perda quanto elli à al mundo, e quel tuto vegna en lo nostro comun. E sia stridato sperçurio en scala. (3)

¹ FERRO continua poi elencando tipologie e incarichi dei vari Savi.

TLIO non ha la voce. Nel *Corpus OVI* la forma *sclata* nel senso spec. qui considerato è documentata solo in una occorrenza * Venez.: *Stat. venez., Capitolare degli Ufficiali sopra Rialto*, 1366 (PRINCIVALLI-ORTALLI 1993) (*Scala de Riolto*).

■ PATRIARCHI s.v. *scala* riporta solo sign. generici. BOERIO s.v. *scala* (oltre ai diversi sign. generali, e a quello di ‘porto’): «*Chiamar in scala*, Maniera ant. ch’era però parlata anche ai nostri giorni, *Proclamare uno alle carceri*, cioè Citare a suon di tromba un imputato di delitto criminale a presentarsi volontariamente alle carceri per discolarsi». REZASCO s.v. *scala* riporta altri sign. generici, o riferiti al campo economico. FOLENA s.v. *scala* riporta solo il sign. comune. CORTELAZZO s.v. *scala*: «‘Scala’ (Boerio) (1), ‘scalinata per i pubblici proclami’ (2), ‘tribunale’ (3)»; al sign. (2) gli esempi si riferiscono proprio alla *scala di Rialto* (fo *publicato sopra le scalte de Rialto et San Marco; sule scale de Rialto, fizeno proclamar*), come negli *S.V.*

- lat. SCALA (REW 7637; EVLI, DELI s.v. *scala*).

sclata (de prole)

s. f. ‘schiatta, discendenza’.

locuz. *sclata ascendente o discendente*.

1.12 Non est mester che la provacion se faça là ch’è plubicha fama delli fiiolli e deli parenti della sclata; 3.26 Ma s’ello devignerà che nesun dello parentado, o della sclata dello vendero, o llo ladragno, né algun altro la poseson vorà conprar, lo comun de Venesia sia tegnudo de conprarla; 4.19 En cotal manera che en tuti li gradi de consanguinitate, sì en la linea ascendente, como discendente, o cunlateran, çascadun della sclata, lo qual serà plui proximan, sia proponudo alli altri a conprar. (36)

TLIO s.v. *schiatta*, 1 «Insieme di coloro che discendono da un capostipite comune; lignaggio, stirpe. Estens. Discendenza, origine familiare», con esempi a partire da *Ritmo S. Alessio*, XII sm. (march.) (*slatta*); in testi tosc.: Brunetto Latini, *Rettorica*, c. 1260-61 (fior.) (*schiatta*); testi sett.: *Vita di S. Petronio*, 1287-1330 (bologn.) (*schiata*). TLIO s.v. *schiatta*, 1.2 «Insieme dei figli di un genitore, discendenza prossima; prole. [Anche con valore singolativo:] figlio», con esempi a partire da Simintendi, a. 1333 (tos.) (*schiatta*); testi sett.: *Gl Cinquanta miracoli*, XIV pm. (ven.) (*sclata*).

■ REZASCO s.v. *schiatto*: «Antica discendenza della famiglia; e Tutti quelli che discendono da quella: Stirpe, Progenie, Legnaggio, Generazione». CORTELAZZO s.v. *schiatto*: «Schiatta».

- long. **slahta* (ahd. REW 8019; DELI s.v. *schiatto*), ant. alto ted. *gi-slathi* (EVLI s.v. *schiatto*).

vd. anche *ascendente*, *cunlateral*, *cunlateranitate*, *grado*, *lateràneo*, *lateranitate*, *linea*, *propinquitade*, *propinquo*.

scòder, scòdre (*excutere, exigere*)

v. tr. 'esigere, riscuotere'.

1.32 e quella pena se posa scoder ogno XV die; 1.50 En qual manera çurar de' quelli che vorà scoder li beni, o l'aver dele promesse, o delli testamenti, o dele socision; 1.59 Ila femena vignirà dananti li çùdisi a consequir e ad scoder la rason della soa dote. (30)

TLIO s.v. *scuotere*, 5 [Dir.] «Ricevere una somma di denaro dovuto; incamerare beni in virtù della legge», con esempi a partire da *Patto Aleppo*, 1225 (ven.); in testi tosc.: *Stat. sen.*, 1309-10 (Gangalandi); testi med. / merid.: *Stat. assis.*, 1329. In * Venez.: *Doc. venez.*, *Codicillo testamentario di Geremia Ghisi*, 1283-95 (STUSSI 1965).

■ PATRIARCHI s.v. *scodere*: «Riscuotere». BOERIO s.v. *scoder* rimanda a *scuoder*: «*Riscuotere; Esigere*, Ricevere il pagamento. [...] *Scuoder i pegni*, Riscuotere, Riscattare». FOLENA s.v. *scoder* rimanda a *scuoder*: «1. Riscuotere, ritirare una somma di denaro dovuta. [...] 2. Riscattare». CORTELAZZO s.v. *scuoder*: «'Riscuotere, avere in pagamento' (Boerio) (1), 'ricevere' (2), 'riscattare' (3)». CRIFÒ s.v. *scuoder*: «Esigere o riscuotere (un tributo, una multa). [...] La prima attestazione del significato, che estende forse per metafora quello indicante l'atto di agitare un albero per raccoglierne i frutti, proviene proprio da Venezia (1283-1295, Stussi 1965)».

- lat. parlato *EXQUÖTÈRE < lat. class. EXCUTÈRE (REW 2998).

scridar

vd. *stridar*.

scrittura (*scriptura*)

s. f. ‘scritto, atto’.

locuz. *per testimonio de scrittura* [lat. *scripturae testimonio*] ‘testimonianza scritta’.

Pr.2 In per quello che per testimonio de scrittura ven declarado; 1.32 masimamente de quel contrato ch’è fermado per testimonio de scrittura. (2)

TLIO non ha la voce. Nel *Corpus OVI scrit(t)ura* è documentato a partire dal ☼ Venez. *Proverbia que dicuntur*, XII u.q.; in testi tosc.: Bonagiunta Orb. (ed. Contini), XIII m. (lucch.); testi med. / merid.: Jacopone (ed. Ageno), XIII ui.di. (tod.). In ☼ Venez.: *Doc. venez., Capi di accusa in volgare*, 1281/84 (STUSSI 1965); *Cronica deli imperadori*, 1301; Fr. Grioni, *Santo Stady*, a. 1321; *Stat. venez., Statuto della confraternita di S. Giovanni Battista in Santa Sofia a Venezia del 1344*, 1344 (ZANELLI 2000-2001); *Doc. venez., Lettera al console di Efeso (1° settembre 1359)*, 1359 (VIDULICH 2007); *Doc. venez., Deliberazioni del Consiglio del Duca di Candia sulla città di Mileto (36 maggio 1360)*, 1360 (VIDULICH 2007); *Doc. venez., Deliberazioni del Consiglio del Duca di Candia sulla città di Mileto (12 settembre 1361)*, 1361 (VIDULICH 2007).

■ PATRIARCHI s.v. *scrittura* con altro sign.: «*Scheda*, primo abbozzo». BOERIO s.v. *scrittura*: «*Scrittura; Scritto; Scritta*, Carta scritta. *Scritture*, si chiamavano sotto il Governo Veneto quelle che vengono presentate dalle Parti colliganti nella contestazione o difesa d’una causa civile, come si dicono oggidì, la Dimanda, la Risposta, la Replica e Duplica». REZASCO s.v. *scrittura*: «I. Quel che si scrive ne’ libri de’ conti e quindi gli stessi Conti. [...] X. Atto contenente una promessa, un patto fra due e più persone private, che può esser pubblico se rogato da Notajo, e privato se sottoscritto soltanto dalle parti: Scritta. [...] XVI. Scrittura. Vale altresì lo Scritto che si produce in giudizio a difesa di una delle parti». FOLENA s.v. *scrittura*: «Contratto scritto». CORTELAZZO s.v. *scrittura*: «‘Scritto, scrittura, lo scrivere’ (Boerio) (1), specie commerciale (2) o giudiziaria (3)».

■ FERRO s.v. *scrittura*: «Le scritture nella pratica giudiziaria servono alla contestazione e direzione di una causa; le domande, le risposte, le aggiunte, le regolative ecc. sono altrettante scritture, le quali per le ultime emanate leggi devono essere sottoscritte dall’avvocato che le ha fatte, e marcate dalla presentazione del sollecitatore, e ciò per le necessarie responsabilità. Nella contestazione delle cause, non si permettono in prima istanza più di tre scritture per parte. Nelle spedizioni assenti si permette una sola scrittura in appellazione agli auditori vecchi prima che

nasca l'intromissione, si lascia la libertà per le regolazioni nelle cause dell'auditor nuovo, e viene proibita qualunque nuova scrittura ai consigli. Se si comprendono sotto il termine di *Scritture* tutte le carte che possono esser prodotte in giudizio, sono esse di molte specie. La scrittura autentica è quella che fa fede da per sé medesima di tuttociò che vi è enunciato, siccome detto in presenza di quelli che hanno ricevuto l'atto. Tali scritture sono ordinariamente chiamate pubbliche ed autentiche, perché sono ricevute da una o più persone pubbliche, il che attribuisce ad esse il carattere d'autenticità. Tali sono i giudizi e gli atti fatti per mano di pubblico notaio. La scrittura privata è quella che dipende dal fatto di un particolare, come sarebbe una promessa o biglietto sotto segno privato. La scrittura privata è opposta alla scrittura pubblica; essa non ha data certa, e non si può chiamare autentica, che dal giorno in cui viene riconosciuta in giudizio. Quando viene posta in quistione, si procede alla verifica della medesima, tanto col mezzo di titoli, quanto di testimonii, e col confronto delle scritture, il che si fa quando una scrittura o sottoscrizione, di cui non si riconosce l'autore, si confronta con un'altra scrittura o sottoscrizione che si riconosce essere di mano di quello cui si attribuisce la scrittura o sottoscrizione controversa. Questa è una tra le prove che si possono impiegare per conoscere quale sia il vero autore di una scrittura, poiché la verifica può esser fatta in tre maniere, come abbiamo accennato, cioè o colla deposizione dei testimoni che attestano di aver veduto fare in lor presenza la scrittura della quale si tratta, o colla deposizione di testimonii che non hanno in fatto veduto farsi lo scritto, ma che attestano essere la scrittura o sottoscrizione di mano di un tale, per averlo veduto a scrivere e firmare molte altre volte, o finalmente colla deposizione dei periti, che dopo aver fatto il paragone di due scritture, dichiarano se sieno fatte dalla stessa mano, o da due mani diverse».

- lat. SCRIPTURA, deriv. di SCRĪBĒRE (REW 7745; EVLI, DELI s.v. *scrittura*).

scusación (*excusatio*)

s. f. 'giustificazione'.

1.10 Et nisu· posa aver questa scusacion, se no una fiada en tempo de quilli çùdisi; 1.45 facta la stridason, s'ello non comparerà, sia proceduto en pledo, e non vaia a collui alguna scusacion che 'l fosse fora de Venesia. (2)

TLIO s.v. *scusazione*, 1 «Giustificazione di qno rispetto a qsa», con un'occorrenza in *Libro del difenditore della pace*, 1363 (fior.). TLIO s.v. *scusazione*, 1.1 «[Con connotazione neg.]: argomento con cui si tenta di giustificare un torto», con due occorrenze: Bonvesin, *Volgari*, XIII tu.d. (mil.); Bart. da San Concordio, 1302/08 (pis.>fior.). TLIO s.v. *scusazione*, 2 «Esenzione dal compiere un determinato atto», in *Stat. castell.*, XIV sm.

■ PATRIARCHI s.v. *scusa*: «Pretesto». BOERIO s.v. *scusa*: «*Scusa, Scusamento, Discolpa, Giustificazione*». FOLENA s.v. *scusa*: «1. Scusa. [...] 2. Espressione di scusa. [...] 3. Attenuante». CORTELAZZO s.v. *scusa*: «*Scusa, giustificazione*».

- lat. EXCUSATIO (EVLI, DELI s.v. *scusare*).

segurtà, segurtade, segurtate, sigurtade (*securitas*)

s. f. 'sicurezza, garanzia'.

locuz. *carta de s.; far s.; recever s.; s. de colegança; s. de desimi*.

1.42 No pò algun dar documento ad altri cun vigor e robor, ni traslatar peno per segurtade, ni per noticia; 1.56 En qual manera la carta dela segurtate delo crissimento dele dote se pò far; 2.10 e receva segurtade da colloro della rason e delli beni li qual serà restetuidi. (38)

TLIO non ha la voce. Nel *Corpus OVI* le forme *segurtade / sigurtade / segurtà / sigurtà* sono documentate a partire da Bonvesin, *Volgari*, XIII tu.d. (mil.); in testi tosc.: *Trattati di Albertano volg.*, a. 1287-88 (pis.); testi med. / merid.: Cost. Egid., 1357 (umbro-romagn.). In * Venez.: *Doc. venez., Capi di accusa in volgare*, 1281/84 (BELLONI-POZZA 1987); *Doc. venez., Registrazione di una lite tra un mercante veneziano e uno raguseo*, 1284 (DOTTO 2008); *Cronica deli imperadori*, 1301; *Doc. venez., Cedola di Marco Granello*, 1305 (STUSSI 1965); *Doc. venez., Nota su una quietanza*, 1305 (STUSSI 1965); *Doc. venez., Cedola di Biagio Bon*, 1310 (STUSSI 1965); *Doc. venez., Cedola di Marino Soranzo*, 1311 (STUSSI 1965); *Doc. venez., Cedola di Bon de Mosto*, 1313 (STUSSI 1965); *Lio Mazor*, 1312-14 (ELSHEIKH 1999); *Doc. venez., Cedola di Marco Michel*, 1314 (STUSSI 1965); *Doc. venez., Cedola di Pietro Zen*, 1314 (STUSSI 1965); *Doc. venez., Cedola di Piero Donado*, 1317 (STUSSI 1965); *Doc. venez., Cedola di Sofia da Riva*, 1319 (STUSSI 1965); Fr. Grioni, *Santo Stady*, a. 1321; *Doc. venez., Cedola di Lorenzo de Ventura*, 1321 (STUSSI 1965); *Stat. venez., Capitolare dei Camarlenghi di Comun*, 1330 (TOMASIN 1997); *Doc. venez., Testamento di Ordelafo Faliero*, 1348 (LAZZARINI 1892); *Lett. venez., Lettere di Marin Faliero*, 1355 (LAZZARINI 1894); *Doc. venez., Lettera della cancelleria di Candia al signore di Mileto (9 aprile 1355)*, 1355 (VIDULICH 2007).

■ PATRIARCHI s.v. *segurtà*: «Sicurtà»; s.v. *sigurtà*: «Sicurtà, malleveria, pieggeria». BOERIO s.v. *securità*: «I. Sicurezza pubblica. [...] II. Malleveria. [...] V. Malleveria speciale, per cui uno, mediante premio, assicura ad altrui sua mercanzia, od una proprietà qualsiasi, assumendone sopra di sé ogni rischio che essa possa correre». CRIFÒ s.v. *securtà*: «Garanzia di incolumità, salvezza, successo». CORTELAZZO s.v. *segurtà*: «Sicurezza».

- lat. SECURITAS (EVLI, DELI s.v. *sicuro*).

sentencia (*sententia*)

s. f. ‘sentenza, giudizio pronunciato dai giudici’.

locuz. *dar s.*; *lo doxe per s. delli çùdisi*.

1.63 Lo dose de’ conplire tute le sentencie deli çùdisi; 3.39 lo doxe per sentencia delli çùdisi darà alla femena plenisima podestade de quello lo qual fo investido a proprio; Pm.30 la sentencia sia en descricionn delli çùdisi secondo la qualitate del maleficio. (25)

TLIO non ha la voce. Nel *Corpus OVI* le forme *sentencia / sententia* sono documentate a partire da Guido Faba, *Parl.*, c. 1243 (bologn.); in testi tosc.: Giacomo da Lentini, c. 1230/50 (tosc.); testi med. / merid.: *Poes. an. urbin.*, XIII. In * Venez.: *Doc. venez., Attergato di Guglielma Venier*, 1287 (STUSSI 1965); *Doc. venez., Sentenza di arbitri*, 1300 (STUSSI 1965); *Cronica deli imperadori*, 1301; *Amaistramenti de Sallamon*, 1310/30 (STUSSI 1967); *Lio Mazor*, 1312-14 (ELSHEIKH 1999); *Doc. venez., Crediti di Marco Gallina*, 1315 (STUSSI 1965); *Doc. venez., Cedola di Piero Donado*, 1317 (STUSSI 1965); Fr. Grioni, *Santo Stady*, a. 1321; *Stat. venez., Capitolare dei Camarlenghi di Comun*, 1330 (TOMASIN 1997); *Stat. venez., Capitolare dei vaiai*, c. 1334 (MONTICOLO-BESTA 1914); *Stat. venez., Capitolare degli Ufficiali sopra Rialto*, 1366 (PRINCIVALLI-ORTALLI 1993); *Legg. ss. Piero e Polo*, c. 1370.

■ BOERIO s.v. *sentenza*: «Sentenza. [...] *Sentenza sumaria* [...] chiamavasi ai tempi Veneti Quella ch’era pronunciata da un Giudice vocalmente e senza formalità di procedura. [...] *Sentenza volontaria*, dicevasi nel Foro Veneto all’Atto con cui una delle parti colliganti dichiarava di cedere la palma della vittoria». REZASCO s.v. *sentenza*: «I. Determinazione solenne e pubblica, di un o più giudici per definire secondo la legge una controversia o condannare un reo: Giudicamento, Giudicazione, Giudizio, Pronunziagione, Pronunzia». FOLENA e CORTELAZZO s.v. *sentenza*: «Sentenza». BAMBI ha solo *sentenziare*: «*Precipere*. – ‘Decidere con sentenza’ (di arbitro)».

■ FERRO s.v. *sentenza*: «Sentenza è il giudizio pronunciato da un giudice non sovrano sopra una causa o processo. [...] Le sentenze devono esser conformi alla domanda in giudizio. [...] *Sentenza a giustizia* è quella che viene pronunciata dal giudice, quando l’attore propone in giudizio la sua domanda, e col mezzo d’essa conchiude con qual fondamento vuol convincere il suo avversario, ed il reo risponde. Si dice anche sentenza a giustizia quella che nasce sopra gl’interdetti delle sentenze a legge, o delle terminazioni, ed altri atti. [...] La sentenza a legge ha luogo quando si vuole esercitare un’azione, la quale dipenda da carte private, o da pubblici istromenti, oppure

anche da un testamento, con cui venga beneficiato alcuno di un legato, oppure di tutto l'asse ereditario libero, o sottoposto a fedecommesso; quindi la sentenza a legge si definisce: un atto che fa il giudice, previa citazione, col quale a richiesta di qualcheduno dichiara verificato il caso di esercitare un'azione, permettendo la esecuzione di carte, testamenti, chirografi, contratti di nozze ecc. o generalmente sui beni del debitore, o particolarmente sul fondo proprio, o in tutto o in parte della facoltà del defunto».

- lat. SENTENTIA (EVLI s.v. *sentenza*; DELI s.v. *sentire*).

separación (*separatio*)

s. f. 'separazione (tra congiunti)'.

1.61 En qual manera la femena, dapoi la morte de so marito, o dapoi la separacion de collui, pò demandar la dote soa; 4.33 la rason dela dote a quella torna, secondo ch'ella l'avea ananti la separacion. (5)

TLIO non ha la voce. Nel *Corpus OVI* non si hanno att. di *separacion(e)* / *separazion(e)*. GDLI s.v. *separazione*⁶ registra la prima att. del termine con il sign. qui considerato nel *Vocabulario di cinquemila vocabuli toscani* di Fabrizio Luna, del 1536.

■ REZASCO s.v. *separazione* riporta un altro sign.: «In Parma e in alcune Provincie Venete si applicò questo nome a' Privilegj che aveva o pretendeva avere una Comunità, fra le altre di uno stesso Stato, di reggersi da sé in qualche cosa separatamente o indipendentemente dal Governo comune o di non sottostare a tutte le norme imposte alle altre Comunità». FOLENA ha solo *separar*: «Separare».

■ FERRO s.v. *separazione*: «La *Separazione* avviene quando si mette una persona o una cosa in disparte da un'altra. Vi sono tre specie di separazioni, due che risguardano le persone maritate, una delle quali si chiama separazione dei beni, l'altra separazione dei corpi; la terza finalmente è la divisione dei beni dell'erede da quelli del defunto. La separazione dei beni tra coniugi sussiste quando ciascuno di essi ha i propri beni a parte, e divisi. Questa divisione dipende ordinariamente dal contratto nuziale, nel quale la donna si riserva alcuni beni proprii. [...] La separazione dei beni comuni a tutti e due i coniugi non può esser domandata in giudizio se non dalla moglie, nel caso che il marito sia uno scialacquatore: non è per altro obbligata la moglie ad aspettare che il marito abbia dissipato tutti i suoi beni, ed anche la di lei dote, poiché la separazione in tal caso sarebbe un rimedio inutile; basta che il marito sia un dissipatore, che *vergat ad inopiam*, e che perciò la dote sia in pericolo. [...] Ciò fra noi si eseguisce col mezzo dell'assicurazione della dote. [...] La separazione dei corpi e dell'abitazione è un giudizio, il quale ordina che due coniugi debbano per l'avvenire avere la loro abitazione separata. Questa non si può fare senza una causa. Quindi si può domandare la separazione soltanto per sevizie e cattivi trattamenti, che devono però essere considerabili. Si può domandarla quando il marito è convinto di aver attentato alla vita di sua moglie;

se egli vive nel libertinaggio, e vi sia pericolo per la moglie; se accusa la moglie di adulterio, o altro fatto grave contro l'onore, e resti soccombente. Sono pure giusti motivi la follia ed il furore del marito, quando sono ad un tal grado, che facciano temere della vita della moglie. Si può finalmente chiedere la separazione, se il marito abbia concepito contro sua moglie un'odio capitale. La separazione dei beni di un'eredità è una giudizio con cui si ordina, che i beni dell'erede sieno separati da quelli del defunto, e ciò si fa quando si teme che i beni del defunto, o dell'erede non sieno sufficienti per pagare i creditori dell'uno e dell'altro».

- lat. SEPARĀTĪO, deriv. di SĒPĀRĀRE (REW 7826; EVLI, DELI s.v. *separare*).

seramento

vd. *sacramento*.

servitùdene (*servitus*)

s. f. 'servitù prediale, diritto reale di godimento su una cosa altrui (generalmente un terreno o un fondo)'.

1.4 Envero allienarcion s'entende cossì: se alguna causa si ven data d'alienar, no de' così eser data en altri que lo diminio sia transportado en collui, ni no se de' dar ad algun l'usufruto de quella causa, ni no se de' quella causa enpignar, ni en pigno obligar, ni no se de' metre alguna servitudene a quella causa, ni no se de' dar quella causa a llivello.

TLIO non ha la voce. Nel *Corpus OVI* non si hanno att. di *servitudene* / *servitudine* / *servitù* nel sign. qui considerato. GDLI s.v. *sevitudine*⁷ registra come prima att. un estratto di Giovanni delle Celle (XIV sec.)

■ BOERIO s.v. *servitù*: «Servitù, Schiavitù, Servaggio. [...] In T. Leg. è il Diritto fondato sopra luogo stabile a pro di alcuna persona o d'altro luogo stabile». REZASCO s.v. *servitù*: «I. Stato dell'uomo o del popolo servo: Servaggio. [...] X. Diritto di fare alcuna cosa negli stabili altrui». FOLENA s.v. *servitù*: «1. Servitù, complesso delle persone adibite al servizio di una casa. [...] 2. a) Servizio». CORTELAZZO s.v. *servitù*: «'Servitù', 'servizio reso'».

■ FERRO s.v. *servitù*: «*Servitù* in generale è lo stato di una persona, o di un fondo, che è soggetto ad alcuni doveri verso un'altra persona, o verso un altro fondo. Alle volte sotto il nome di *servitù* s'intende il diritto di esigere tali doveri, alle volte al contrario s'intende l'obbligazione di prestarli, il che fa distinguere le *servitù* attive dalle passive. [...] Le *servitù* attive o passive si dividono in personali, ed in reali. Le *servitù* personali sono di due specie;

la prima è quella che pone una persona in una dipendenza servile da un'altra; la seconda è quella ch'è imposta sopra un fondo, per l'uso di qualche persona; tali sono l'usufrutto, l'uso, l'abitazione. Tali servitù si chiamano alle volte miste, perché sono in parte personali, ed in parte reali, essendo dovute ad una persona sopra un fondo. Le servitù reali sono quelle che assoggettano un fondo a certi pesi verso un altro fondo. Si distinguono due specie di tali servitù, cioè le urbane, e le rurali o rustiche, che sono imposte sopra i fondi campestri. [...] Il diritto e l'uso di una servitù si regola a norma del titolo che la stabilisce, ed ha i suoi confini e la sua estensione, secondo che si è convenuto, o secondo che fu prescritto dal testamento, quando essa sia stata stabilita da un testamento; quindi si deve usare della servitù nel modo dal titolo stabilito. [...] La porzione del fondo soggetto, sopra la quale si prende la servitù, come la strada soggetta al passaggio, appartiene al padrone del fondo soggetto alla servitù, e quello a cui serve non ha alcun diritto di proprietà, ma ha il solo diritto di usarne».

- lat. SERVITUS, deriv. di SĔRVĪRE (REW 7874).

servo (*servus*)

s. m. 'servitore'.

4.35 Se algun dé libertade allo so servo, e quello libero morirà sença testamento, s'ello non à fiiolli e propinqui, l'ereditade de colloro vegna en lo signor, o en li redi dello signor.

TLIO non ha la voce. Nel *Corpus OVI servo* è documentato a partire da *Elegia giudeo-it.*, XIII in. (it. mediano); in testi tosc.: Giacomo da Lentini, c. 1230/50 (tos.); testi sett.: Guido Faba, *Parl.*, c. 1243 (bologn.). In ❁ Venez.: *Disticha Catonis venez.*, XIII; *Cronica deli imperadori*, 1301; *Doc. venez.*, *Cedola di Marco Granello*, 1305 (STUSSI 1965); *Doc. venez.*, *Cedola di Marco Michel*, 1314 (STUSSI 1965); Paolino Minorita, 1313/15; *Zibaldone da Canal*, 1310/30 (STUSSI 1967).

■ BOERIO s.v. *servo* rimanda a *servitor*: «Domestico impiegato al servizio di una famiglia. Dicesi anche *Familiare*». REZASCO s.v. *servo*: «I. Chi ha perduto la libertà, in tutto, o in parte; generalmente in parte dappoiché s'introdusse la parola Schiavo; detto di uomo. [...] XVII. Chi per mercede e di volontà presta ad alcuno l'umile opera sua, quale in antico e per forza i servi che avevano perduto la libertà: Servente, Fante, Famiglio, Sergente». FOLENA s.v. *servo*: «Servo, servitore»; s.v. *servitor*: «1. Servitore, servo, cameriere». CORTELAZZO s.v. *servo*: «Servo, servitore». BAMBI s.v. *servo*: «*Servus*. – 'Persona priva di capacità giuridica piena'. [...] Il *servus*, che non ha capacità giuridica propria, può comunque contrarre con il proprio *dominus*, e nascono delle obbligazioni naturali (cioè sformite di azione); se contratta con un

estraneo di piena capacità, ciò che acquista va a vantaggio del padrone, il quale però non si obbliga».

- lat. SĔRVUS (REW 7876; EVLI, DELI s.v. *servo*).

socedor, sucedor (*successor*)

s. m. 'successore'.

1.48 llo rede, o socedor, o comesario de collui lo qual ven domandato, çurerà secondo la so consciencia; 1.55 En qual manera la femena vedoa, o li redi, o li comesarii, o lli socedori, de' çurar; 2.10 Che 'l todor de tute le cause le qual el fé per lo mato, entrega rason faça alli redi, o socedori, o comessarii del mato. (38)

TLIO non ha la voce. Nel *Corpus OVI* le forme *socedor(e)* / *sucedor(e)* sono documentate in due occorrenze ❁ Venez. nel *Doc. venez., Cedola di Enrico Dolfin*, 1318 (STUSSI 1965).

■ REZASCO s.v. *successore*: «I. Chi succede nella Signoria, nel Dominio: Succeditore. [...] II. Chi succede nel Magistrato od Ufficio. [...] III. Chi succede al principale nella proprietà e ne' privilegi di un credito di Monte. [...] IV. Atto o Capace a succedere: Succedente». BAMBI s.v. *successore*: «*Successor*. – 'Chi succede ad altri nella titolarità di un diritto o di una carica'. [...] L'accezione è già del latino classico *successor* e compare in volgare dal terz'ultimo decennio del XIII secolo [...] (1271-75 *Fiori e vita di filosafi e d'altri savi e d'imperadori*)».

■ FERRO ha solo *successione* (cfr. *socessiòn*).

- lat. SUCCESSOR (EVLI, DELI s.v. *succedere*).

vd. anche *socessiòn*.

sòcero, sòsero (*socer*)

s. m. 'suocero'.

1.55 Se 'l se contignerà en lo briviaro che lla femena habia fato en presteto, o che llo sosero habia ricevudo quella; 3.30 se llo marido, o llo socero, o 'l comesario del socero, le possessione

obligade per l'enpromesse venderà; 3.30 Ma a quelle femene debia esser tanto pagade delle posseson del marito, o dello socero, le qual non è vendute. (13)

TLIO s.v. *suocero*, 1 «Padre di uno dei coniugi rispetto all'altro», con esempi a partire da *Doc. sang.*, 1235; in testi med./merid.: *St. de Troia e de Roma Amb.*, 1252/58 (rom.); testi sic.: Giovanni Campulu, 1302/37 (mess.); testi sett.: Pietro da Bescapè, 1274 (lomb.). In ☼ Venez.: *Doc. venez., Deposizione di Nicolo da Fano*, 1306 (STUSSI 1965). Si registra un ulteriore sign. in ☼ Venez. s.v. *suocero*, 2 «Plur. Entrambi i genitori di uno dei due coniugi», in Paolino Minorita, 1313/15.

■ FOLENA s.v. *socero*: «Suocero».

- lat. SŌCĒRU(M) (EVLI, DELI s.v. *suocero*).

socesión, socisión, sucesión (*successio*)

s. f. 'successione'.

4.6 Et appellemo en questo caso colloro redi li qual ven ad sucesion del morto; 4.26 En qual manera la sucesion e lla hereditade delli beni deven alli ascendenti, s'ello no serà descendenti; 4.27 Ma se 'l morto averà lagado cun li diti ascendenti frar, o fradelli, volemo che quelli fradelli, o frar, vegna cun quelli ascendenti a sucesion, e enval divison sia fata entro quelli. (15)

TLIO non ha la voce. Nel *Corpus OVI* le forme *soces(s)ion(e)* / *suces(s)ion(e)* sono documentate a partire da *Egidio Romano volg.*, 1288 (sen.); in testi med. / merid.: *Stat. perug.*, 1342; testi sett. in ☼ Venez.: *Cronica deli imperadori*, 1301.

■ BOERIO s.v. *succession*: «*Successione*, l'atto di succedere. Dicesi *Successione legittima o intestata*, quando uno entra nell'eredità d'un defunto per diritto di legge o di sangue. *Decreto o Atto di successione intestata* dicevasi nel Foro ex-Veneto ad un Atto o legge con cui si aggiudicava agli eredi legittimi l'eredità delle persone morte senza testamento. – *Successione testamentaria* o *testata*, quando si succede per testamento. *Aver sucesion, Aver titolo o diritto a succedere*. – *Aver o non aver sucesion, Avere o non avere figliuoli*, Discendenza naturale legittima. – *Morto senza sucesion, Morto senza figliuoli*. – *Grado capace de sucesion, Grado successibile*, cioè Grado di parentela che metta in capacità di succedere». REZASCO s.v. *successione*: «I. L'Atto del succedere. [...] II. Diritto di succedere. [...] III. Successione di

primogenitura. Diritto di succedere dato al solo primogenito. [...] IV. Successione del sangue. Quella che si esercita in una dinastia. [...] V. Successione ereditaria. Quella che avviene per ragione di eredità, non di elezione». BAMBI ha solo *successore* (cfr. *socedor*).

■ FERRO s.v. *succession*: «La *Successione* in generale è il modo con cui qualcheduno entra in luogo e stato di un altro, e consegue i di lui beni e diritti unitamente ai pesi. Si succede ad una persona vivente, o morta in un ufficio, o in un beneficio. Si può succedere nei beni, diritti, ed obbligazioni di una persona vivente, per donazione, per vendita, per cambio, per surrogato, o altrimenti. Ma più ordinariamente per successione s'intende il modo, con cui i beni, i diritti, e le azioni di un defunto passano ai di lui eredi o legatarii. [...] Le successioni ai beni e diritti di un defunto sono legittime, o testamentarie; si chiamano legittime, o *ab intestato*, quelle che derivano dalla sola legge, testamentarie quelle che sono fondate sopra un testamento del defunto. Si chiama erede quegli che succede in virtù della legge, o che fu istituito erede in un testamento. Si dice legatario chi succede in tutto o in parte per testamento, ma a titolo di legato, e non a titolo d'istituzione d'erede. [...] Quanto alle successioni *ab intestato*, vi sono tre ordini per succedere, cioè quello dei figliuoli ed altri discendenti, quello degli ascendenti, e quello dei collaterali; il primo di questi ordini che chiama i figliuoli e i discendenti alla successione dei padri ed ascendenti. [...] Il secondo ordine, che chiama gli ascendenti alla successione dei discendenti, non è naturale come il primo; imperciocché, siccome secondo l'ordine della natura i figliuoli sopravvivono ai loro padri, sarebbe contrario all'ordine stesso che i padri sopravvivessero ai loro figliuoli; ma quando succedesse questo caso, sarebbe contro l'equità naturale, che fossero i padri privati del miserabile sollievo di succedere ai loro figliuoli, e che avessero nel tempo stesso a soffrire la perdita della loro persona, e quella dei loro beni. La stessa ragione che lega al beneficio della vita quello dei beni temporali, onde i figliuoli ricevano l'uno e l'altro dai loro genitori, richiede anche che quando gli ascendenti sopravvivono ai discendenti morti senza figliuoli, non sieno privati dei loro beni; poiché siccome i figliuoli e gli altri discendenti riconoscono la vita dai loro genitori, i beni dei figliuoli sono naturalmente destinati pei bisogni della vita di quelli dai quali essi figliuoli riconoscono la propria. Quindi la successione degli ascendenti ai discendenti deriva sotto un certo aspetto dal diritto naturale, come quella dei discendenti agli ascendenti, e l'una e l'altra sono conseguenze del vincolo che unisce tali persone, e dei mutui loro doveri. Il terzo ordine delle successioni legittime, che è quello dei collaterali, ha il suo fondamento sopra la stessa equità naturale, che chiama alla successione gli ascendenti e i discendenti. Imperciocché i beni che devono passare dal defunto ai suoi discendenti, ed in mancanza di essi ai suoi ascendenti, passano naturalmente a quelli che rappresentano questi ascendenti, e che da essi riconoscono la loro origine comune col defunto. [...] Rispetto al quarto ordine di successione intestata, a quello cioè che ha luogo tra la moglie ed il marito, noi non abbiamo alcuna legge precisa. Soltanto a favore della vedova viene disposto, che facendo essa voto di castità entro un anno ed un giorno dalla morte del marito, lasciando esso uno o più figliuoli o propinqui, maschi o femmine, la vedova niente abbia sui beni del marito, fuorché l'abitazione in casa dello stesso durante la di lei vita, salva però sempre la proprietà della sua dote. Ma se il defunto avesse lasciato figliuoli, figliuole, o nipoti maschi, o femmine nati da figliuoli in età minore, in tal caso possono la madre, o l'ava vedova restare in casa con essi, ricevendo vitto e vestito sui beni del marito secondo le forze dell'eredità, sino a tanto che il minore di essi figliuoli arrivi all'età legittima. [...] I fratelli o sorelle uterini in concorso coi fratelli o sorelle consanguinei sono affatto esclusi dalla successione, e non sono ammessi che in preferenza del fisco, perché l'utero non dà presso di noi alcuna azione alla successione, se non ad esclusione del fisco, il quale viene in mancanza di qualunque parente. [...] I padroni anche in Venezia succedevano ai loro servi e liberti, quando per altro morivano *ab intestato* senza lasciar figliuoli o parenti. [...] Per succedere

ab intestato si deve ottenere un atto del giudice, che in Venezia è il magistrato del Proprio, col quale viene data facoltà all'erede legittimo di conseguire i beni, azioni, e ragioni del defunto. Per ottenere un tal atto si deve produrre al detto magistrato la prova della parentela, in vigor della quale si acquista il diritto di succedere all'eredità giacente del defunto, e per provare tal cosa si deve presentare un albero, in cui veggasi la genealogia delle persone, e la prerogativa del successore: indi si presentano capitoli con testimoni, per provare per pubblica voce e fama, con fede di morte, e fede giurata della cancelleria inferiore, che il defunto non abbia fatto alcun testamento; e per ultimo è necessario far seguire le stride in tre susseguenti domeniche, acciocché chi volesse opporsi, possa farlo entro detto periodo, e ciò si fa con un costituito, nel quale l'opponente espone l'invalidità della parentela di chi vuol succedere, e nel tempo stesso la parentela propria per legittimare la sua azione. Quando non vi è alcuna contraddizione, il giudice pronuncia l'atto di successione in favore di chi la domanda, e rilascia al tempo stesso il mandato possessorio dei beni del defunto».

- lat. SUCCESSIO (EVLI, DELI s.v. *succedere*).

vd. anche *socedor*.

socisión

vd. *socession*.

***sofragàneo**

sofragànei (*suffraganeorum*)

s.m. 'vescovo suffraganeo'¹.

1.4 Li metropollitani no porà alienar, se no cun lo consentimento delli sofraganei.

TLIO non ha la voce. Nel *Corpu OVI* non viene documentata alcuna forma del termine. GDLI riporta come prima att. un estratto di Giovanni delle Celle (XIV sec.).

- lat. mediev. SUFFRAGANEUS, deriv. di SUFFRAGĀRI (EVLI s.v. *suffragare*).

¹ GDLI s.v. *suffraganeo*: «Vescovo che, in quanto preposto a una certa diocesi, è subordinato a un metropolita, cioè un arcivescovo posto a capo di un'altra e più importante diocesi della stessa regione (la diocesi del metropolita e quelle dei vescovi a lui subordinati costituendo assieme una provincia ecclesiastica; tale vescovo è detto così perché ha il diritto di voto nel concilio provinciale, che è costituito da tutti i vescovi della provincia e che già verso il secolo XV decideva anche la nomina dei vescovi da proporre alle singole diocesi della provincia)».

vd. anche *metropolitan, calònego*.

soscrivere (*subscrivere*)

v. tr. ‘sottoscrivere, approvare ufficialmente un atto o un documento firmandolo (ufficializzandone l’autenticità)’.

1.24 Envero quelle persone che serà lete sì serà costrete per sagramento che tute le testimoniançe o briviarrii, li qual a coloro presentadi serà, a soscrivre en quelli discretamente et en bona fe’; 1.24 Volemo eciamdeo che li çùdisi, o do delli çùdisi almen, e· cascadun breviario o testimoniança ch’è fata per la leçe, [...] e en ll’intraditi cun propria man si soscriva; 5.12 Ancora, disemo quando algun vol donar la soa causa stabel, ch’ella no possa esser ferma donacion, se almen doi delli asaminator no soscrive en la donacion. (5)

TLIO non ha la voce. Nel *Corpus OVI soscriver(e)* è documentato a partire da Valerio Massimo, *Libro II volg. B*, a. 1326 (fior.); in testi med. / merid.: *Stat. perug.*, 1342; testi sett. in ❁ *Venez.: Stat. venez., Capitolare dei vaiai*, c. 1334 (MONTICOLO-BESTA 1914).

■ REZASCO s.v. *soscrivere*: «Scrivere di propria mano il suo nome sotto alle scritture per approvarle o dichiararle sue: Firmare». FOLENA s.v. *sottoscriver*: «Sottoscrivere, apporre la firma ad un documento».

- lat. SUBSCRIBERE (EVLI s.v. *scrivere*; DELI s.v. *sottoscrivere*).

vd. anche *suscrecion*.

sòsero

vd. *sòcero*.

sostigner

vd. *sustigner*.

*spedegar

spedegade (*expedire*)

v. tr. ‘svincolare’¹.

3.14 Ma s’elli serà entrambi en concordio, sì llo conprador, como lo vendedor, che queste envistison debia star plui, sia en volontade de colloro, ma d’elli sia spedegade le rason, secondo l’usança della terra [...] et ogni tenpo che lle rason serà spedegade, sia proceduto a far la noticia (2).

TLIO s.v. *spedicare*, 1 «Liberare da vincoli o costrizioni», con due occorrenze registrate, in Guittone, *Lettere in prosa*, a. 1294 (tosca.) e in Giovanni Campulu, c. 1315 (mess.). Vengono registrati anche sign. giuridico-economici specifici: s.v. *spedicare*, 2 [Dir.] [Econ./comm.] «Affrancare (una merce) dal blocco doganale con il pagamento di un dazio», con esempi (tutti di area tosc.) a partire da *Doc. sen.*, 1277-82. TLIO s.v. *spedicare*, 2.1 [Dir.] [Econ./comm.] «Autorizzare (qno) a lasciare la dogana», con due att. in *Doc. pis.*, 1264. Si registra anche un’occorrenza in * Venez., s.v. *spedicare*, 2.2 «Fig. Affrancare (acquistando indulgenze)», in *Doc. venez.*, *Cedula di Francesco Zulian*, 1308 (STUSSI 1965). TLIO riporta anche un sign. deriv. da *expedire*, s.v. *spedicare*, 4: «[Per trad. di lat. *expedire*:] preparare, approntare», presente in Accurso di Cremona, 1321/37 (mess.).

■ REZASCO s.v. *spedicare*: «Permettere, mediante polizza di dogana, che una merce si porti da un luogo all’altro ».

- lat. EX + PEDICA (GDLI s.v. *spedicare*).

spensarie

vd. *enspensarie*.

stàbel

¹ GDLI s.v. *spedicare*³: «Svincolare una merce dal dazio con il pagamento della relativa gabella».

vd. *beni*.

statuto (*statutum*)

s. m. 'raccolta di norme legislative e consuetudinarie regolatrici della vita politica, sociale ed economica'.

1 Scomença li capitoli delo primo libro deli Statuti e de Leçe de Venexia; 3.42 Ma lo statuto lo qual quence endredo fo fato en l'anno dello Signor melle e duçento e XXIII, lo mese de decenbrio, di VJ, entrando l'endicion XII, [...] cun necessaria rason aprovemo e comandemo ch'ello sia oservado fermamente; 5.19 De interpretason che se de' far de quì a un anno per miser lo doxe e per colloro chi fé questo Statuto. (9)

TLIO non ha la voce. Nel *Corpus OVI statuto* è documentato a partire da Brunetto Latini, *Rettorica*, c. 1260-61 (fior.); in testi med. / merid.: *Poes. an. urbin.*, XIII; testi sic.: *Stat. mess.*, 1320; testi sett.: Matteo dei Libri, XIII sm. (bologn.). In ❁ Venez.: *Cronica deli imperadori*, 1301; *Doc. venez.*, *Cedola di Biagio Bon*, 1310 (STUSSI 1965); *Doc. venez.*, *Cedola di Giovanni Viaro*, 1311 (STUSSI 1965); *Doc. venez.*, *Cedola di Marino Soranzo*, 1311 (STUSSI 1965); *Doc. venez.*, *Cedola di Pietro da Monte*, 1311 (STUSSI 1965); *Doc. venez.*, *Cedola di Marino Davanzago*, 1312 (STUSSI 1965); Paolino Minorita, 1313/15; *Doc. venez.*, *Cedola di Giovanni Basadonna*, 1315 (STUSSI 1965); *Doc. venez.*, *Cedola di Enrico Dolfìn*, 1318 (STUSSI 1965); *Doc. venez.*, *Cedola di Paolo da Mosto*, 1321 (STUSSI 1965); *Zibaldone da Canal*, 1310/30 (STUSSI 1967); *Stat. venez.*, *Capitolare dei Camarlenghi di Comun*, 1330 (TOMASIN 1997); *Stat. venez.*, *Capitolare dei vaiai*, c. 1334 (MONTICOLO-BESTA 1914); *Stat. venez.*, *Capitolare degli Ufficiali sopra Rialto*, 1366 (PRINCIVALLI-ORTALLI 1993)

■ REZASCO s.v. *statuto*: «I. Ciò che prescriveva o statuiva la Legge. [...] II. Legge o Decreto che statuiva. [...] III. Corpo di disposizioni scritte, generali e perpetue, che contenevano ragione o inducevano legge, proprie di un Comune: Statuto o Constituto di legge. Statuta, Costituzione, Stituzioni, Constituto, Breve, Ordini, Ordinamenti, Capitoli, Pandette, Modo, Assise. [Le quali leggi in principio furono le poche provvisioni, quali si richiedevano alla giornata per governare, aggiunte in iscritto alle Consuetudini da' Consoli, dai primi Podestà e dai Parlamenti popolari, chiamati *Assise* in alcuni luoghi, e quindi Assise anco le leggi che ne uscivano; e dappoi abbracciarono tutta la vita civile; ordinate un poco alla grossa per materie in libri, distinzioni, trattati, capitoli, colle loro rubriche; e concernenti il governo politico (se il

Comune si reggeva a Stato), gli Ufficiali pubblici, la giustizia civile e criminale, il culto divino, l'azienda, la milizia, la grascia, l'edilizia, le arti, il danno dato, le spese superflue o le pompe (se esse non avevano Statuto a parte) ed altre cose svariate e da meno che si comprendevano sotto il titolo di *Estraordinarj*. Nei casi civili o criminali, a cui non provvedevano gli Statuti, si procedeva da simile a simile, o si stava alla consuetudine, e finalmente si attingeva alla fonte perenne delle Leggi Romane. In tutti i luoghi gli Statuti si correggevano ogni tanto tempo; in alcuni, tutti gli anni, dietro l'esperienza che se n'era fatta, ma non mai si rifabbricavano di pianta, come facciamo noi, che rinnoviamo ogni dì, ma con ben altro successo dall'antico. [...] Quindi si ricopiavano tutti di buona lettera grossa, colle loro rimesse ed aggiunte, non che colla descrizione de' nomi degli Statutori e Correggitori e del tempo che avevano fatto la loro opera. Per altro quelle leggi, benché generali e perpetue, non isdegnavano talvolta, anzi sovente, la compagnia di alcune disposizioni specialissime e transitorie, a favore o a danno di qualche persona, o famiglia, o luogo specificato, per questo o quel lavoro pubblico, e per altro. Le quali disposizioni, quantunque la cagione che le aveva promosse non esistesse più, e gli Statuti fossero stati più volte riveduti e riformati, e più secoli trascorsi, ciò nondimeno si conservavano sempre negli antichi lor termini; perché la correzione o riforma non doveva estendersi di là dal necessario, onde quelle disposizioni restavano nella legge come ricordi storici. [...] Portavano in fine od in principio la tavola delle rubriche, ed alcuni anche un capitolo appellato *Chiave*, perché li chiudeva, stanziando il come e il quando circa alla loro osservanza ed altre cose di quel genere]. [...] VI. Statuto di Legge. [...] X. Raccolta di Leggi particolari di una parte della pubblica amministrazione». CORTELAZZO s.v. *statuto*: «Statuto».

■ FERRO s.v. *statuto*: «Chiamasi in generale *Statuto* ogni sorta di leggi e di regolamenti. Vi sono alcuni statuti generali, ed altri particolari; i primi sono leggi generali, che obbligano tutti i sudditi; gli statuti particolari sono regolamenti fatti per una sola città, per una sola chiesa, o comunità laica, ecclesiastica, secolare, o regolare, ogni corpo di arti e mestieri ha il suo statuto, e lo hanno pure gli ordini regolari, gli ospitali, ed i militari. Nasce spesso quistione quale statuto si debba seguire nella decisioni di una lite. [...] Per conoscere la forza di ciaschedun statuto, e per determinare quale tra essi debba prevalere, si devono distinguere due specie di statuti, cioè i personali, ed i reali. Gli statuti personali sono quelli che hanno principalmente per oggetto la persona, e che trattano dei beni soltanto accessoriamente, tali sono quelli riguardanti la nascita, la legittimità, la libertà, i diritti della cittadinanza, la capacità o incapacità di obbligarsi, di far testamento, di stare in giudizio ecc. Gli statuti reali sono quelli che hanno per oggetto principale i beni, e che parlano della persona soltanto relativamente ai beni; tali sono quelli riguardanti le disposizioni che si possono fare dei propri beni, o tra vivi, o per testamento. [...] Finalmente nell'ordine giudiziario si distinguono due specie di statuti, quelli cioè che riguardano gli atti preparatori, e quelli che riguardano la decisione, quanto ai primi, [...] si segue la legge del luogo ove si tratta la lite; e quanto agli altri, [...] si segue la legge che regola le persone, o i loro beni, secondo che l'una o l'altra cosa è l'oggetto principale della quistione. [...] Gli statuti particolari dei luoghi si devono attendere nella giudicatura delle quistioni civili, e ciò nonostante lo statuto della città dominante, al quale si ricorre soltanto in sussidio, quando appunto mancano

quelli delle città suddite. Ciò si osserva anche presso di noi, dove gli statuti delle città e luoghi sudditi si applicano rigorosamente, essendo l'osservanza dei medesimi e delle lodevoli consuetudini generalmente raccomandata a tutti i rettori e giudici, e particolarmente agli avvocadori di comun, ed agli auditori nuovi delle sentenze, salvo ai capi del Consiglio di X; il giudizio e mantenimento delle concessioni e privilegi accordati dalla repubblica alle suddette città e luoghi nella prima loro dedizione. [...] [♣] La parola statuto presso di noi significa anche la raccolta delle leggi particolari della nazione. Queste, dal principio della repubblica (che certamente, essendo uno stato ben regolato, doveva avere le proprie particolari ordinazioni, e sul sistema del governo, e sui giudizi civili e criminali), sino all'anno 1242 furono vaganti, sconnesse, e non ridotte in un corpo regolato dalla pubblica autorità. Sotto il ducato di Giacomo Tiepolo si pensò di compilare un nuovo corpo di leggi, per base ai giudizi, e furono scelti per formarlo quattro principali soggetti di quei tempi, uno perito di polizia o di stato, un altro dotto in giurisprudenza, un terzo pratico di foro, ed il quarto erudito nei canoni. Questi raccolsero le leggi vaganti, altre ne abolirono, altre ne riformarono e ne divisero la compilazione in cinque libri, che sono appunto i primi nel nostro vulgato statuto. Furono premesse ai medesimi tre prefazioni o prologhi, nei quali si getta la base di alcuni elementari principii, e si dà una guida generale per norma alla interpretazione. Le leggi non possono essere infinite; non provvedono per tutti i casi, né possono rappresentare tutte le circostanze, dalle quali nascono ampliamenti o limitazioni alle regole. Si dà il primo luogo alla legge scritta, che si deve osservare sopra ogni regola in ciò che contempla, in mancanza di questa si deve giudicare dai casi simili; il terzo luogo fu dato alle consuetudini, oltre le quali, non essendovi norma certa, si lasciò all'interno lume di chi giudica, moderato dall'equità, il giudizio e l'interpretazione. Coll'ultimo prologo, furono determinate le regole delle presunzioni legittime, specialmente per le materie criminali, quando il fatto pienamente non sia manifesto. Il primo dei cinque libri, giacché il sesto è un'aggiunta o correzione fatta un secolo dopo, provvede alla difesa dei beni delle chiese e dei monasterii, a quella dei figliuoli di famiglia dalle cattive arti dei seduttori, alle doti delle femmine, all'ordine dei giudizi nel foro, ed ai gradi delle prove legali. Il secondo ordina le tutele ai pupilli, ed ai mentecatti. Il terzo stabilisce la norma alla giustizia ed esecuzione dei contratti, e principalmente di quelli di compagnia o società, di locazione, di vendita, alle prelazioni, alle azioni creditorie, alle prescrizioni, ed alle doti. Il quarto ordina le solennità dei testamenti, le regole d'interpretazione dei fedecommissi e legati; prescrive i doveri dei tutori e commissarii testamentarii, e finalmente stabilisce il metodo delle successioni, intestate, aggiungendo qualche cosa sopra le doti. Finalmente il quinto ha due parti, la parte civile che tratta delle successioni dei Veneziani morti fuori, e delle donazioni, e la parte criminale che infligge pene ad alcuni delitti. Oltre a ciò si trovano sparse in essi libri alcune leggi risguardanti la patria podestà, le divisioni tra fratelli, le solennità delle donazioni, le servitù ecc. Contemporanea a questa compilazione è quella del codice criminale, detta *Promissione del Maleficio*, inserita nello statuto. I delitti, contro i quali essa provvede, sono il furto, l'omicidio, la violenza, la falsificazione delle monete, delle carte pubbliche, delle merci, il violento illecito concubito con vergine, con donna libera, o con donna maritata, le erbarie o sortilegi. Le pene sono forse troppo severe, ma necessarie in quei tempi di barbarie, ed in una nazione commerciante e marittima. Un secolo dopo questa prima compilazione, essendo cresciute le sociali faccende, e quindi la copia di altre leggi, fu in necessità il governo, fornito in allora di personaggi dotti nella giurisprudenza, di fare una correzione delle leggi, col raccogliere le nuove vaganti, e col togliere quelle che si rilevassero implicant, il che si eseguì sotto il ducato di Andrea Dandolo. Si ebbe allora il libro sesto, dal quale apparisce essersi maturate e corrette le antiche leggi, ed aggiunto alle stesse ciò che rendevasi necessario, col togliere le soverchie, e spiegare le dubbie. Questo libro è composto di tre classi di leggi, civili, criminali, e marittime; ve ne sono alcune anche di pubblico diritto, cioè leggi giurisdizionali di alcune magistrature allora già istituite. Le civili risguardano le azioni legittime private rispetto all'alienazione dei beni ecclesiastici, alle tutele, alle doti, ai testamenti e successioni, ai contratti,

specialmente di locazione e di vendita, ed all'ordine dei giudizi. Le criminali aggiungono pene ai furti, ed alle falsificazioni di monete. Le marittime finalmente tendono ad impedire le frodi dei carichi nella navigazione; ad assicurare l'osservanza ed equa interpretazione dei patti tra mercanti, marinai e ministri delle navi. [...] A questi sei libri vedesi aggiunta una compilazione di leggi, verisimilmente fatta sul finire del secolo decimo quinto, cui vedesi dato il titolo di consulti presi dagli autentici fonti decretorii dei consessi che li fecero. Queste leggi sono confusamente ammassate, e si potrebbero ridurre a metodo col dividerle in tre classi, quelle della prima classe appartengono alla polizia civile, poiché stabiliscono giudice delle giurisdizionali controversie tra magistrati ed uffici il Doge col suo consiglio minore: prescrivono la deputazione alle tutele o commissarie degli eredi assenti, e dei pupilli; vietano agli avvocatori di comun di sospender o impedire le deliberazioni dei consigli senza le dovute forme; staccano dall'avvogaria la materia dei compromessi, applicandola all'ufficio degli auditori vecchi, regolano finalmente l'ufficio notarile. La seconda classe abbraccia regolamenti relativi all'ordine del foro, cioè agli avvocati, procuratori, ministri, ed alle citazioni ecc. La terza finalmente riguarda le azioni, e gli atti di privato diritto, i contratti, le prescrizioni, i testamenti per brevuario, e le successioni intestate. A queste tre parti dello statuto trovasi aggiunta la *legge Pisana* dell'anno 1492, ed una pratica del palazzo, che però non si trova fregiata di pubblica autorizzazione, e non ha che la tacita autorizzazione di esser impressa nel corpo legale degli statuti. Succedono le correzioni proposte al Maggior Consiglio, e fatte approvare per mezzo di quella magistratura, che col nome di correttori delle leggi viene ordinariamente eletta. [...] Queste correzioni furono fatte sotto i dogadi del Barbarigo nell'anno 1487, di Leonardo Loredano nel 1501, del Grimani nel 1521, di Andrea Gritti nel 1523, di M. Antonio Trevisan nel 1553. Versano esse sopra le prove per testimonii, sopra le solennità dei contratti, sopra le doti, sopra la patria podestà, i testamenti, l'eredità, l'avvocatura, l'ordine forense nei litigii, i giuramenti in giudizio, e i compromessi. Importantissima fu la correzione fatta sotto il dogado di Pasqual Cicogna nell'anno 1586. Questa si occupa a regolare l'ordine pratico forense, versa sulla formalità dei giudizi ed atti legittimi dei privati, sopra le successioni intestate, sopra l'età della pubertà, e sull'inviolabilità della patria podestà. La correzione fatta sotto il Dogado di M. Antonio Memmo, nell'anno 1613, versa sopra le solennità dei testamenti per cedola, e per brevuario, non che sopra le doti quanto al pagamento delle medesime. Quella del Doge Giovanni Bembo dell'anno 1617 riguarda le assicurazioni delle doti, ed esclude i naturali dalle eredità testamentarie, quando non sieno espressamente chiamati. La correzione del Doge Antonio Priuli versa sopra alcuni ordini ed atti del foro; l'altra di Francesco Contarini si aggira sopra la distributiva di alcuni magistrati, e sopra l'ordine giudiziario civile e criminale. Segue la correzione fatta sotto il dogado di Francesco Erizzo, e questa regola la polizia civile dei consigli di XL, e dei capi presidi, non che i metodi giudiziari in alcune magistrature, versa sopra le pratiche dei giudizi civili, sopra le delegazioni, le assicurazioni, e i pagamenti di dote, sopra i tutori, i vitalizi ecc. Quella del Doge Carlo Contarini dell'anno 1655 regola le elezioni dei consiglieri, del Consiglio di X, le reggenze esteriori, i magistrati dei consoli, dell'Esaminador, e del Sindaco, e stabilisce alcune regole di diritto privato commutativo. Anche la correzione fatta sotto il Dogado di Domenico Contarini, nell'anno 1667, toglie alcuni disordini nelle elezioni dei consiglieri, del Consiglio di X degli Avvogadori, degli Auditori Nuovi, dei Conservatori delle leggi; stabilisce l'abito uniforme pubblico dei nobili, e toglie alcuni abusi nello stile giudiziario. L'ultima correzione inserita negli statuti è quella del Doge Alvise Contarini, fatta nell'anno 1677, che tutta si occupa nella distributiva dei reggimenti, e di alcuni magistrati. Alle correzioni succede un'aggiunta di leggi, col titolo di leggi civili, ed un'altra aggiunta di leggi criminali. Queste furono scelte dai volumi che esistono nella ducale cancelleria, i quali raccolgono le leggi del Maggior Consiglio, del Senato, e del Consiglio di X. Ne furono tratte quelle che si credettero le più utili, e di più frequente uso nel foro e nei giudizi. Di tutte le accennate parti è composto il codice statutario di Venezia. Tutte in vero esso abbraccia le materie della giurisprudenza teorica e pratica della nazione,

ma non si può negare che non abbia bisogno di una riforma. Ciò conobbe il governo, e fino dall'anno 1704, il Maggior Consiglio elesse cinque correttori delle leggi e del foro, i quali dovessero ascoltare tutti i ricordanti, anche intorno ai disordini forensi, proponessero correzioni delle leggi vecchie, e ne suggerissero di nuove, ma non se ne vide per anco l'effetto. In questi tempi, nei quali le scienze unitamente alla giurisprudenza fecero i loro maggiori progressi, anche i principi conobbero gl'interessi dell'umanità e delle nazioni, e perciò molti di essi pensarono o a riformare, o a creare di nuovo il loro codice. Il nostro certamente è disordinato, e riesce piuttosto un ammasso di leggi obsolete, oscure, tra di loro in contraddizione, e mancanti in alcuni punti i più essenziali. Sarebbe perciò a desiderarsi una nuova forma del medesimo, stabilita coi veri fondamenti della filosofia legale, esposta con un uniformità di stile, completa, ed universale».

- lat. tardo STATUTUM, deriv. di STATUĒRE (EVLI, DELI s.v. *statuto*).

***staçoner**

staçoneri (*stationarii*)

s. m. 'bottegai, commercianti al minuto'.

1.48 Li staçoneri, numularii e tavernarii, e lli altri li qual vende per menudo.

TLIO non ha la voce. Nel *Corpus OVI* si registrano esempi a partire dal ❁ Venez.: *Lett. venez., Lettera di Bonaventura alla madre, dal carcere*, 1301 (TOMASIN 2007); in testi tosc.: *Stat. sen.*, 1309-10 (Gangalandi); In ❁ Venez.: *Lett. venez., Lettera di Bonaventura alla madre, dal carcere*, 1301 (TOMASIN 2007); *Stat. venez., Capitolare degli Ufficiali sopra Rialto*, 1366 (PRINCIVALLI-ORTALLI 1993).

- lat. deriv. di STATIO (REW 8234).

stimar (*aestimare*)

v. tr. 'determinare il valore economico di un bene'.

1.55 li beni del morto de' vignir s'illi vorà per lo presio stimado; 2.2 E lli çudisi sia presenti a veder e a stimar li beni, li qual se de denotar en la carta; 3.10 presenta colloro pegno de X libre per centenaro en auro o arçento de quello che lla possession la qual se vende serà stimada. (9)

TLIO non ha la voce. Nel *Corpus OVI stimar(e)* è documentato a partire da *Doc. pist.*, 1296-97; in testi med. / merid.: *Stat. perug.*, 1342; testi sett. in * Venez.: *Doc. venez., Deposizione di Matteo a Cartis*, 1300 (STUSSI 1965); *Doc. venez., Sentenza di arbitri*, 1300 (STUSSI 1965); *Doc. venez., Cedola di Giovanni Viaro*, 1311 (STUSSI 1965); *Doc. venez., Cedola di Costanza Zen*, 1320 (STUSSI 1965); *Tariffa pesi e misure*, p. 1345.

■ BOERIO s.v. *stimar*: «Stimare, Estimare; Pregiare». REZASCO s.v. *stimare*: «I. Dar giudizio della qualità e valuta delle cose immobili e mobili e de' lavori: Apprezzare, Valutare; oggi Periziare e Peritare. [...] II. Detto del prezzo delle monete». FOLENA s.v. *stimar*: «1. a) Stimare, valutare». CORTELAZZO s.v. *stimar*: «'Stimar, estimare' (Boerio) (1)». BAMBI ha solo *stima* (cfr. *stimasón*).

■ FERRO ha solo *stima* (cfr. *stimasón*).

- lat. AESTIMARE (REW 246) (EVLI, DELI s.v. *stimare*).

vd. anche *stimasón*.

stimasón (aestimatio)

s. f. 'stima'.

1.61 stimason delle possession; 5.13 Collui lo qual farà asalto en cha' d'altri, en tal manera ch'ello ronpa la porta o lla pare' della casa, o delle cause della casa torà, una causa que vaia cotanto, o lla stimason de quella causa sia çudegado a mendar, e sia data allo signor della casa en la qual ello fé l'asalto. (2)

TLIO non ha la voce. Nel *Corpus OVI* le forme *stimason(e)* / *stimacion(e)* / *stimazion(e)* / *stima* nel sign. qui considerato sono documentate a partire da *Doc. fior.*, 1277-96; in testi med. / merid.: *Stat. perug.*, 1342; testi sett. in * Venez.: *Tariffa pesi e misure*, p. 1345.

■ BOERIO s.v. *stima*: «Stima, Pregio». REZASCO s.v. *stimagione*: «Stimatura»; s.v. *stima*: «I. Stimatura. [...] II. Prezzo dato mediante la stimatura alle cose». FOLENA s.v. *stima* riporta altri sign.: «1. Stima, buona opinione, considerazione. [...] 2. Importanza». CORTELAZZO s.v. *stima*: «'Stima, pregio' (Boerio) (1), 'valutazione della merce' (2)». BAMBI s.v. *stima*: «*Extimatio*. – 'Somma di denaro giudicata corrispondente al valore di un bene'. [...] Nello *Statuto di*

Montagutolo dell’Ardinghesca compare il diverso significato di ‘valutazione del valore di un bene’ al fine del risarcimento del danno subito [...] (1280-97); ecco invece quello della nostra formula nelle addizioni allo *Statuto dell’Università ed Arte della lana di Siena* [...] (1298-1309) [...]. Entrambi i significati già appartenevano al latino *aestimatio*».

■ FERRO s.v. *stima*: «La *Stima* di una cosa è propriamente l’atto con cui si stabilisce il valore della cosa stessa. Qualunque stima deve esser fatta secondo coscienza, e nel modo solito ad usarsi. Le stime fraudolenti, ed a prezzo vile, non sono giammai autorizzate, nondimeno non si fa sempre la stima al giusto valore: in quei paesi, per esempio, nei quali ha luogo l’accrescimento dei mobili questi mobili si stimano a basso prezzo, perché la stima è soltanto preparatoria, e perché si sa, che i mobili saranno portati a più alto prezzo nel calor degl’incanti, o perché se si prenderanno secondo la stima, vi si aggiungerà l’accrescimento. Vi sono alcuni casi, nei quali la stima equivale ad una vendita, per esempio, la dote stimata va a peso del marito, ed egli è obbligato, non pei generi ed effetti componenti la stessa, ma per la somma risultante dalla stima. Nelle assicurazioni delle doti i creditori, i parenti, e i laterani hanno la prelazione sopra i beni appresi in assicurazione, e trattandosi di mobili, devono farne fare le stime dai periti, e depositare entro un mese il risultato delle medesime; trattandosi poi di stabili, si fanno precedere le stime, e sopra il valore che ne risulta devesi pagare il sei per cento».

- lat. AESTIMATIO (EVLI, DELI s.v. *stimare*).

vd. anche *stimar*.

stridar, scridar (*stridare*)

v. tr. ‘bandire; proclamare pubblicamente ordini giuridici e contratti’; termine tipicamente veneziano.

1.23 Volemo eciamdeo que lli testimonii sia stridati se ’l parerà ali çùdisi qu’elli se sconde fraudeletrementre; 1.45 Ma se en llo termene asì statuito ello no comparerà en corte ananti li çùdisi, sia stridato en corte, et facta la stridason, s’ello non comparerà, sia proceduto en pledo, e non vaia a collui alguna scusacion che ’l fosse fora de Venesia; 3.36 enprimeramentre el farà stridar una fiada a San Marco, et una fiada en Rialto, et una fiada en la glesia in la qual possession è posta. (21)

TLIO non ha la voce. Nel *Corpus OVI stridar(e)* nel sign. qui considerato (e non nel significato di ‘urla, lamenti’) è documentato solamente in ❁ Venez.: *Stat. venez., Capitolare degli Ufficiali sopra Rialto*, 1366 (PRINCIVALLI-ORTALLI 1993).

■ BOERIO s.v. *stridar*: «*Stridare*, T. del Foro ex Veneto, e vale Pubblicare il nome di Chi viene nominato ad una Magistratura, Seguita la nomina d'un Gentiluomo ad un Ufficio, la si stridava nel Maggior Consiglio. [...] *Stridare*, dicevasi anche per Pubblicare a suon di tromba qualche ordine della giustizia e i contratti civili che si stipulavano, giacché non opposti legalmente in un dato termine, passavano in certo modo per cosa giudicata». REZASCO s.v. *stridare*: «I. Parola veneta, per Bandire. [...] II. Stridare gli ufficj o le voci. Si diceva in Venezia per Bandire nel Gran Consiglio gli officj, a cui esso era per provvedere». CORTELAZZO s.v. *stridar*: «'Annunciare pubblicamente' in una magistratura o nelle piazze».

■ FERRO ha solo *strida* (cfr. *stridasón*).

- lat. deriv. di STRIDĒRE (GDLI).

vd. anche *stridasón*.

stridasón (*stridatio*)

s. f. 'bando fatto a voce: proclama ufficiale e pubblico di ordini giudiziari, cause e contratti'; termine tipicamente veneziano per 'grida'.

3.12 En qual manera al parente, o allo laterano, no siando en Venesia lo tempo della stridason, li clamori se de' dar; 3.62 Questa stridason sia fata en li prediti logi, secondo che alli çùdisi parerà bon, enfra un mese poi que 'l propio serà metudo; 5.6 fata la stridason le carte debia esser metude en comandaria per l'aver delo morto sença testamento, lo qual aver serà fora de Venesia. (15)

TLIO non ha la voce. Nel *Corpus OVI* non sono documentate le forme *strida* / *stridason* nel sign. qui analizzato. GDLI s.v. *strida*³ riporta come prima att. del termine (con il sign. qui considerato) un passo tratto dalla *Pratica civile delle Corti del Palazzo Veneto* del 1528, e un'ulteriore occorrenza in *De origine, situ et magistratibus urbis Venetae* (1493-1530) di Marin Sanudo.

■ BOERIO s.v. *strida*: «T. Del Foro Ex Veneto, che corrisponderebbe a *Grida*; *Editto*, ma dicevasi e scrivevasi *Strida* en el plur. *Stride*, Atto di noticia ed avvertimento giuridico a suon di tromba, dato a quelle persone che potevano aver interesse nella causa o ne' pubblici contratti che si stipulavano, per opporvisi se volessero. Chiuse le stride senza opposizioni, il contratto o

la vendita erano inopponibili. *Stride*, si dicono ancora le *Pubblicazioni* che fannosi nelle Chiese per li matrimoni». REZASCO s.v. *strida*: «Nel Veneziano, Bando giuridico, fatto colla voce: Stridore, Grida». SALLACH ha solo *cria* / *grida*: «Bando». CORTELAZZO s.v. *strida*: «Grida, proclama».

■ FERRO s.v. *stride*: «Le *Stride* sono una notizia od avvertimento giuridico, dato alle persone che possono avere interesse in un atto che si è per fare, e per confermare, acciò non possano addurne ignoranza. Quindi, nelle assicurazioni e pagamenti di doti si fanno le *stride*, acciocché i creditori, i parenti, e i laterani, se pretendono la preferenza sopra i beni appresi dalla moglie, la possano proporre entro il periodo di due mesi, passato il quale, se non comparisce alcuno a contraddire, il giudice chiude le *stride*, e la donna resta quieta e pacifica nel suo possesso. Chi vuol contraddire deve ciò fare con un costituito, nel quale deve esprimersi il titolo per cui si ricerca la preferenza. [...] Il compratore di uno stabile, per esser sicuro nel suo pacifico possesso, deve far porre alle *stride* l'istromento del suo acquisto, acciocché quelli che pretendono la prelazione possano usare di questo beneficio, e ciò fanno col contraddire alle *stride* mediante costituito, che dichiara l'azione del contraddicente, la quale si riduce alle ragioni di sangue, di compagnia, di confine. Ciò fatto, deve seguire il deposito entro il termine d'un mese, e se non viene eseguito, l'acquirente fa chiudere le *stride*, né v'è più tempo ad alcuna contraddizione. [...] Generalmente si fanno le *stride* nei cambiamenti di possesso, nelle vendite, permutate, donazioni, ed affittanze ecc., per quiete dei contraenti, e per salvare l'interesse di quelli che vi possono aver parte. Non si possono sottoscrivere perciò gl'istromenti dal magistrato dell'esaminador, dove si notificano, qualora prima non sieno stati posti alle *stride*. Dal magistrato del sopra-gastaldo, cui spetta l'esecuzione delle sentenze, si devono far le *stride*, nel caso che si dovessero vendere i beni del debitore giudicato, e ciò far si deve tanto in Venezia, quanto in tutti i luoghi, nei quali sono situati gli stessi beni. Anche i *Stridori* sono una specie di *stride*, o notizie fatte e date dal giudice, col mezzo dei suoi ministri, a quelli che chiamati non compariscono, o che non si trovano».

- lat. STRIDA, deriv. di STRIDĒRE (GDLI).

vd. anche *stridar*.

sucedor

vd. *socedor*.

sucessión

vd. *socesión*.

suscreción, suscripción (*subscriptio*)

s. f. ‘sottoscrizione, atto di firmare un documento per provarne l’autenticità’.

l.26 no vaia quel breviarior sença la suscripcion d’algun delli prediti çùdisi saminatori, li qual èt en Rialto; 4.3 Ma lli breviarii delli ordenamenti de colloro che mor en Ancona, o d’Ancona en su, ancora en Polla, o da Polla en su, li qual breviarii serà fati per colloro en le dite citade, et en testimonio delli qual li morti ordena le soe cause, sença suscripcion d’algun asaminator, secondo antigamentre, nui çudegemo valler. (2)

TLIO non ha la voce. Nel *Corpus OVI* non è documentata la forma *suscrecion*; delle forme *suscritione* / *suscricione* / *suscrizione* si registrano esempi a partire da *Stat. sen.*, 1309-10 (Gangalandi); in testi med. / merid.: *Stat. perug.*, 1342; testi sett.: *Doc. padov.*, 1378.

■ REZASCO s.v. *soscrizione*: « I. Soscrivere; ed il Nome scritto sotto: Segnatura, Firma. [...] II. Obbligazione scritta di prestare alcuna somma allo Stato».

- lat. SUBSCRIPTIO (EVLI s.v. *scrivere*; DELI s.v. *sottoscrivere*).

vd. anche *soscriver*.

sustigner, sostigner, sustiner, sostener (*patire, sustinere*)

v. tr. ‘sopportare’.

locuz. s. *dano*; s. *pena*.

l.61 lla femena, o socedor, o comessario, sustignerà dampno dela soa enpromessa; Pm.5 De plusor latroni trovadi: çascadun de colloro tal pena sostegna qual sustignerave un sollo, se fosse preso en lo furto; Pm.30 quella pena sustena, la qual çùdisi ad ello dirà da enponer. (16)

TLIO non ha la voce. Nel *Corpus OVI* le forme *sustigner* / *sostigner* / *sustiner* / *sostener* sono documentate a partire da *Poes. an. ravenn.*, 1180/1210; in testi tosc.: Ruggieri d’Amici (ed. Vitale), XIII pm. (tosco.); testi med. / merid.: S. Francesco, *Laudes*, c. 1224 (assis.). In ❁ Venez.: *Proverbia que dicuntur*, XII u.q.; *Pamphilus volg.*, c. 1250; *Disticha Catonis venez.*, XIII; *Cronica deli imperadori*, 1301; Paolino Minorita, 1313/15; *Doc. venez.*, *Cedola di Michele de Manbrun*, 1315 (STUSSI 1965); *Stat. venez.*, *Capitolari per la milizia cittadina*, c. 1318

(BELLONI 1987); Fr. Grioni, *Santo Stady*, a. 1321; *Stat. venez., Capitolare dei vaiai. Addizioni 1355-1370* (MONTICOLO-BESTA 1914); *Doc. venez., Lettera del Consiglio del Duca di Candia al signore di Efeso (9 febbraio 1359)*, 1359 (VIDULICH 2007); *Stat. venez., Capitolare degli Ufficiali sopra Rialto*, 1366 (PRINCIVALLI-ORTALLI 1993).

■ BOERIO s.v. *sostegnir / sostener*: «Sostenere, reggere». REZASCO s.v. *sostenere*: «I. Tenere sopra di sé. Onde figuratamente, Sostenere l'ufficio, per Esercitarlo. [...] II. Sostenere le pene. [...] III. Sostenere le spese. [...] V. Prorogare. [...] VII. Alcuna volta, aggiungendosi a prigione, a carcere e simili, equivalse ad Imprigionare». FOLENA s.v. *sostegnir*: «2. Sopportare, reggere». BAMBI s.v. *sostenere*: «*Competere, sustinere*. – ‘Sopportare’ un danno o delle spese. [...] In latino *sustinere* trasferisce al volgare del diritto i suoi significati, basta un semplice cambio di desinenza. [...] Ed è diffuso nella legislazione statutaria [...] (1298 *Statuto dell'Università ed Arte della lana di Siena*), [...] (1309-10 *Il costituito del Comune di Siena*). Compare talora nei testi della pratica del diritto anche con il significato di ‘ritardare il pagamento o la consegna di una cosa’, in linea – anche in questo caso – con uno dei significati dell’antecedente latino».

- lat. SUSTĪNĒRE (REW 8490; EVLI, DELI s.v. *sostenere*).

I

tasaço, taseço, taxegi (*tassegiis*)

s. m. ‘tassazione’.

4.20 en cotal manera che alli colleganti sia pagado, e alli altri li qual à rason en questi beni de questo tasaço; 5.4 la leçe farà publicamente en bando stridar per lo gastaldo, lo rivero, o per lo ministrial della corte, che se algun sovra quello aver del presente taseço averà rason cun carte, o sença carte; 5.5 se collui lo qual mor fora de Venesia enfra lo termene che en quelle carte se contignerà, alle qual en quelli taxegi en quella fiada serà fati, ordenerà procuratori a dur li beni alli comesarii. (3)

TLIO s.v. *tassazione*, 1 [Dir.] «Imposizione di una tassa», con esempi a partire da *Stat. pis.*, 1321; in testi med./merid.: *Stat. perug.*, 1342. TLIO s.v. *tassazione*, 2 [Dir.] «Lo stesso che tassa», con esempi a partire dal ❁ Venez.: *Stat. venez., Capitolare degli Ufficiali sopra Rialto*, 1366 (PRINCIVALLI-ORTALLI 1993).

■ REZASCO s.v. *tassazione / tassazione*: «I. Il Tassare o lo Imporre la tassa. [...] II. La Tassa».

- lat. TAXĀTIŌ (EVLI s.v. *tassare*).

tavèllo (*tabellio*)

s. m. ‘notaio’.

4.18 Che llo tavellio, lo qual è pregado de far lo testamento, infra VIII di de’ clamar chesta causa alli comessarii. (2)

TLIO s.v. *tabellione*, [Dir.] «Notaio incaricato di redigere e conservare atti giudiziari e privati», con una occorrenza registrata in *Codice dei Servi*, XIV sm. (ferr.) (*tabellione*). Si registra un’ulteriore accezione s.v. *tabellione*, 2 «[In epoca romana:] scriba pubblico, esperto di materie

giuridiche e incaricato di porre per iscritto le stipulazioni fra privati», con una occorrenza in *Fatti di Cesare*, XIII ex. (sen.) (*tabellioni*). Nel *Corpus OVI* la forma *tavel(l)io* è ben documentata, con anche una datazione più alta: *Doc. tosc./imol.*, 1260. In * Venez.: *Doc. venez., Cedola di Caterina Loredan*, 1310 (STUSSI 1965); *Doc. venez., Cedola di Piero Donado*, 1317 (STUSSI 1965); *Doc. venez., Cedola di Andrea Memmo*, 1319 (STUSSI 1965).

- lat. tardo TABELLĪO (EVLI, DELI s.v. *tabellione*).

* tavernario

tavernarii (*tabernarii*)

s. m. ‘gestori di una taverna, osti, vinattieri’.

1.48 Li staçoneri, numularii e tavernarii, e lli altri li qual vende per menudo.

TLIO non ha la voce. Nel *Corpus OVI* si registrano esempi a partire dal * Venez.: *Proverbia que dicuntur*, XII u.q.; in testi tosc.: *Doc. tosc./imol.*, 1260; testi med./merid.: *Poes. an. urbin.*, XIII. In * Venez.: *Proverbia que dicuntur*, XII u.q.; *Lio Mazor*, 1312-14 (ELSHEIKH 1999); *Doc. venez., Convenzione con Ramadan, Signore di Crimea*, 1356 (MIGLIORINI-FOLENA 1952).

- lat. deriv. di TABĔRNA (REW 8510).

tegnuda, tenuta (*tenuta*)

s. f. ‘possesso, proprietà’.

1.64 s’ello responderà ch’ell’abia la tenuta per altri conosuda; 3.36 Che nesun possa entromentre la causa, ni altri caçar de tegnuda, s’ello no serà metudo en tegnuda per lo doxe; 3.36 no possa quella causa entrometre, ni altri caçar de tegnuda, s’emprimeramentre ello no meterà lo proprio sovra quella possession. (13).

TLIO non ha la voce. Nel *Corpus OVI* le forme *tenuta* / *tegnuda* sono documentate a partire da *Doc. montier.*, 1219; in testi med. / merid.: *Ranieri volg.*, XIII pm. (viterb.).

■ REZASCO s.v. *tenuta*: «VII. Possesso de' beni fra cittadini privati. [...] X. Possesso, de' beni dato o preso per via di giustizia: Tenere. [...] XVIII. Assegnare in tenuta. Decretare giudizialmente il passaggio de' beni dall'uno all'altro. [...] XIX. Dare la tenuta. Dare al creditore corporalmente, per la suddetta assegnazione giuridica, il possesso de' beni del debitore, o a chicchessia il possesso d'una cosa: Metterlo in tenuta od in possesso. [...] XXVIII. Rimanere in tenuta od in sulla tenuta. Restare in possesso di una casa». BAMBI s.v. *tenuta*: «*Possessio*. – 'Possesso: disposizione materiale del bene con l'animo di tenerlo come proprio'. [...] La *tenuta* dei beni del debitore poteva anche essere attribuita al creditore in caso di inadempimento, come accade a Montieri, a proposito della prima occorrenza della parola [...] (1219 *Breve di Montieri*). Come *possessione*, anche *tenuta* può indicare in concreto 'il bene (in particolare immobile)' posseduto [...] (1309-10 *Il costituito del Comune di Siena*)».

- lat. deriv. di TĒNĒRE (REW 8646; EVLI, DELI s.v. *tenere*).

*tèsera

tèsere (*sortes*)

s. f. 'scheda per l'estrazione a sorte'.

locuz. *meter le t.* 'estrarre a sorte'; *per t.* 'per sorte'.

3.6 La cal causa s'elli recusasse de far, o no se podese concordar entro sé, li çùdisi debia partir quella possession, e metre le tesere; 3.7 Ma se l'un è maçor e ll'autro non à etade, en quella fiada li çùdisi debia eser alle partesone delle possessione de colloro, le quali se de' partir per tessere, e lla leçe faça le devisa; 3.38 E meta le tesere sovra la parte la qual vignerà alla femena, meta certo proprio. (3)

TLIO non ha la voce. Nel *Corpus OVI* non si hanno occorrenze di questo termine. GDLI s.v. *tessera*⁹, «Stor. Nella Repubblica di Venezia, ciascuna delle schede che venivano usate per sorteggiare chi dovesse essere preposto a una carica o a un ufficio», registra la prima attestazione in *De origine, situ et magistratibus urbis Venetae* (1493-1530) di Marin Sanudo, in cui si trova anche la locuz. *a, in tessere* 'per estrazione, a sorte'.

■ PATRIARCHI s.v. *tessara* riporta un sign. differente: «*Tacca, taglia*. Legnetto disteso per lungo in due parti, sulle quali si fanno certi Segni per memoria o delle opere fatte, o d'altro».

MUTINELLI s.v. *tessere*: «*Butar le tessere*. Dicevasi il cavar a sorte dall'urna i nomi dei candidati proposti al Consiglio dei Dieci, per assoggettarli coll'ordine stesso della estrazione ai voti del Maggior Consiglio». REZASCO s.v. *tessara*: «I. In Venezia, Pezzetto di carta, scritto del nome di alcuno, da trarsi a sorte a qualche ufficio, incumbenza e simili. Quindi Fare od Eleggere per tessera. [...] II. Cavi o Capi di tessera. In Venezia, i dieci o cinque Sensali del Fondaco de' Tedeschi, scelti da' Visdomini dello stesso Fondaco, i quali soprintendevano alle faccende de' mercanti che loro erano toccati per tessera, cioè alle vendite e compre fatte da' loro mercanti in quel Fondaco e ne tenevano nota in un libretto». CORTELAZZO s.v. *tessera*: «'Tessera', legnetto sul quale si fanno tacche che servono a numerare qualcosa (1), 'accordo' (2); *butar le tessere* 'estrarre a sorte' (3); *per tessera* 'a sorte' (4)».

- lat. TĒSSĒRA (REW 8681; EVLI, DELI s.v. *tessera*).

testamento (*testamentum*)

s. m. 'atto giuridico con il quale una persona manifesta la propria volontà e dispone dei propri beni per il tempo susseguente alla propria morte'.

4.18 Ancora, ordenemo che llo notero, lo qual serà pregado de far lo testamento enfra VIII di nobrando dalla sepultura del morto, debia declarar al comessario, o comessarii, che lli cotal èt fati comessarii o comessario dello morto; 4.29 Se algun entra en monasterio sença testamento, e farà profession, volemo che po la profession ello no possa far testamento, e ss'ello lo farà, niente no vaia; 5.1 De quili li qual mor fora de Venesia sença testamento. (85)

TLIO non ha la voce. Nel *Corpus OVI testamento* è documentato a partire da Ugucione da Lodi, *Libro*, XIII in. (crem.); in testi tosc.: Brunetto Latini, *Rettorica*, c. 1260-61 (fior.); testi med. / merid.: Jacopone (ed. Ageno), XIII ui.di. (tod.); testi sic.: Giovanni Campulu, c. 1315 (mess.). In ❁ Venez.: *Doc. venez., Domanda di testamento di Alessandro Novello*, 1281 (STUSSI 1965); *Doc. venez., Testamento di Geremia Ghisi*, 1282 (STUSSI 1965); *Doc. venez., Testamento di Marino da Canal*, 1282 (STUSSI 1965); *Doc. venez., Capi di accusa in volgare*, 1281/84 (BELLONI-POZZA 1987); *Doc. venez., Cedola di Maria vedova di Grandonio di Troia*, 1297 (STUSSI 1965); *Doc. venez., Cedola di Marco Navagero*, 1300 (STUSSI 1965); *Cronica deli imperadori*, 1301; *Doc. venez., Cedola di Marco Granello*, 1305 (STUSSI 1965); *Doc. venez., Cedola di Giovanni Cappello*, 1307 (STUSSI 1965); *Doc. venez., Cedola di Francesco Zulian*, 1308 (STUSSI 1965); *Doc. venez., Cedola di Bonaventura Romano*, 1309 (STUSSI 1965);

Doc. venez., Cedola di Contardo Cazolo, 1309 (STUSSI 1965); Doc. venez., Cedola di Natale da Riva, 1309 (STUSSI 1965); Doc. venez., Cedola di Biagio Bon, 1310 (STUSSI 1965); Doc. venez., Cedola di Caterina Loredan, 1310 (STUSSI 1965); Doc. venez., Cedola di Tommaso Romano, 1310 (STUSSI 1965); Doc. venez., Cedola di Beriola Lugnan, 1311 (STUSSI 1965); Doc. venez., Cedola di Giovanni Viaro, 1311 (STUSSI 1965); Doc. venez., Cedola di Marino Soranzo, 1311 (STUSSI 1965); Doc. venez., Cedola di Pietro da Monte, 1311 (STUSSI 1965); Doc. venez., Cedola di Marco Zen, 1312 (STUSSI 1965); Doc. venez., Cedola di Marino Davanzago, 1312 (STUSSI 1965); Doc. venez., Cedola di Bon de Mosto, 1313 (STUSSI 1965); Doc. venez., Cedola di Caterina Capodoro, 1314 (STUSSI 1965); Doc. venez., Cedola di Marco Michel, 1314 (STUSSI 1965); Doc. venez., Cedola di Marinello Trevisan, 1314 (STUSSI 1965); Doc. venez., Cedola di Michele Zancani, 1314 (STUSSI 1965); Doc. venez., Cedola di Pietro Zen, 1314 (STUSSI 1965); Paolino Minorita, 1313/15; Doc. venez., Cedola Anonima, 1315 (STUSSI 1965); Doc. venez., Cedola di Angelo Odorigo, 1315 (STUSSI 1965); Doc. venez., Cedola di Filippa dei Prioli, 1315 (STUSSI 1965); Doc. venez., Cedola di Giovanni Basadonna, 1315 (STUSSI 1965); Doc. venez., Cedola di Nicolo Moro, 1315 (STUSSI 1965); Doc. venez., Cedola di Rezerin Zamani, 1315 (STUSSI 1965); Doc. venez., Cedola di Tataro Ruzini, 1315 (STUSSI 1965); Doc. venez., Cedola di Filippa de Bernardo, 1316 (STUSSI 1965); Doc. venez., Cedola di Tommaso Dandolo, 1316 (STUSSI 1965); Doc. venez., Cedola di Federico di Ragusa, 1317 (STUSSI 1965); Doc. venez., Cedola di Perera Grisoni, 1317 (STUSSI 1965); Doc. venez., Cedola di Piero Donado, 1317 (STUSSI 1965); Doc. venez., Cedola di Richionda Barbaro, 1317 (STUSSI 1965); Doc. venez., Cedola di Caterina Zamarin, 1318 (STUSSI 1965); Doc. venez., Cedola di Enrico Dolfin, 1318 (STUSSI 1965); Doc. venez., Cedola di Andrea Memmo, 1319 (STUSSI 1965); Doc. venez., Cedola di Nicolo Basadonna, 1319 (STUSSI 1965); Doc. venez., Cedola di Sofia da Riva, 1319 (STUSSI 1965); Doc. venez., Cedola di Costanza Zen, 1320 (STUSSI 1965); Doc. venez., Cedola di Giovanni Dandolo, 1320 (STUSSI 1965); Doc. venez., Cedola di Costanza da Fano, 1321 (STUSSI 1965); Doc. venez., Cedola di Fiordelise Zordani, 1321 (STUSSI 1965); Doc. venez., Cedola di Lorenzo de Ventura, 1321 (STUSSI 1965); Doc. venez., Cedola di Paolo da Mosto, 1321 (STUSSI 1965); Doc. venez., Testamento di Ordellafo Faliero, 1348 (LAZZARINI 1892); Doc. venez., Cedola testamentaria di Michiel Pancogolo, 1363 (LOMBARDO 1973); Doc. venez., Cedola testamentaria di Caterina de Ciara, 1365 (LOMBARDO 1973).

■ MUTINELLI ha solo *testo*: «Testamento». CORTELAZZO s.v. *testamento*: «Testamento: atto con cui si dispone dei propri averi, materiali, ma anche spirituali, dopo la morte».

■ FERRO s.v. *testamento*: «Il *Testamento* è una dichiarazione fatta da qualcheduno di ciò che egli vuole che sia eseguito dopo la di lui morte. [...] L'uso dei testamenti è antichissimo, e la loro origine deve esser attribuita al diritto naturale delle genti, e non al diritto civile; perché si facevano nel tempo, in cui gli uomini non avevano altra legge che quella della natura, appartengono soltanto al diritto civile le formalità e le regole dei testamenti. [...] È cosa giusta finalmente, che ogni persona capace di disporre dei propri beni possa soddisfare ai doveri di riconoscenza e ad altri impegni che possono obbligarla, col dare almeno una parte de' suoi beni ad altre persone, diverse dai suoi legittimi eredi. E questa libertà di disporre è soprattutto favorevole pei beni che un testatore può aver acquistati colle proprie fatiche e colla propria industria. [...] Quando il testatore non ha ecceduto ciò che poteva fare, e quando il testamento è munito delle formalità stabilite, la sua disposizione tiene luogo di legge, tanto per la scelta dell'erede o altro successore universale, quanto pei legati particolari, ed altre disposizioni che vi sono contenute. Ma il testamento non ha il suo effetto se non colla morte del testatore, e sino a quel momento è sempre revocabile. Il testatore può farne molti successivamente, ed a misura revocare i precedenti, o espressamente, o tacitamente con disposizioni posteriori contrarie alle prime. [...] La facoltà di testare appartiene in generale a tutti quelli che non ne sono incapaci. [...] Le formalità prescritte per la validità dei testamenti sono diverse secondo i paesi, e secondo la qualità del testamento che si vuol fare. [...] Le formalità degli atti sono state stabilite dalle leggi per renderli validi, cioè per fare che abbiano il loro effetto, in forza della prova che somministrano della verità dei medesimi. Se è necessario, che in qualunque sorta di atti, quali sono il prestito, l'ipoteca, la donazione ecc., vi sieno alcune formalità che ne provino la verità, acciocché possano produrre l'effetto cui tendono, tanto più sono esse necessarie in un atto serio ed importante, qual è il testamento, esso dev'essere accompagnato da prove della volontà del testatore, che non solamente escludano qualunque sospetto di supposizione di un'altra volontà, ma che diano alla disposizione il carattere di una volontà certa, la cui sicurezza ed autorità stabilisca la quiete delle famiglie. [...] In quattro modi in Venezia si può far testamento, cioè a viva voce, alla presenza del notaio e di due testimoni chiamati e pregati, e questo chiamasi testamento nuncupativo, poiché il testatore pronunzia la sua volontà, ed il notaio, presenti ed ascoltanti i testimoni, la scrive parola per parola, come la esprime il testatore ai testimonii, indi ne fa il rogito, ed i testimonii si sottoscrivono, con giuramento di taciturnità sopra quanto udirono della disposizione del testatore; dovendo il notajo stesso far due copie di simili testamenti, tutte e due rogate e sottoscritte dai testimonii, e portarne una suggellata in cancelleria inferiore, conservando l'altra presso di sé. Il secondo modo di far testamento è quello *in scriptis*, cioè con cedola scritta presentata dal testatore al notaio, alla presenza di due o tre testimonii. Questa cedola, o è scritta per mano del testatore, o è scritta da altra mano. Quando il notaio riceve la cedola, deve interrogare il testatore se quella sia scritta da lui stesso, o da altri; se il testatore risponde di averla scritta di suo pugno, il notajo la suggella, e vi fa sopra il rogito, colla sottoscrizione dei testimonii a ciò chiamati e pregati; ma se il testatore risponde che la cedola è scritta da mano altrui, allora il notaio licenzia i testimonii dalla camera o luogo ove si trova il testatore, indi legge allo stesso da solo a solo la cedola, acciocché la confermi, ovvero aggiunga o levi ciò che crede; ciò fatto, il notaio richiama i testimoni, alla presenza dei quali nuovamente il testatore consegna la cedola al notaio, che poscia la sigilla, e vi fa il rogito nella parte esterna colla sottoscrizione dei testimonii. [...] I testamenti nuncupativi devono essere scritti dai notai nel vernacolo, e colle parole stesse del testatore, e non in lingua latina, e ciò per togliere gli arbitrii dei notai stessi, e le varie interpretazioni che si possono dare ai testamenti, contrarie per lo più alla intenzione del testatore, e per togliere i litigi che facilmente ne possono derivare. [...] Queste sono le due maniere solenni di far testamento. Per le venete leggi, si può poi testare anche senza solennità, e ciò in due casi; quando cioè taluno viene colpito da un male improvviso, che non gli dia speranza di sopravvivere, può disporre dei suoi beni a viva voce alla presenza di due testimoni chiamati e pregati, e questa volontà del testatore viene rilevata ed autorizzata dal consiglio di XL civil

nuovo e vale quanto un solenne testamento, che dicesi per *Breviario*. [...] L'altro caso si verifica, quando si trova appresso il defunto una carta tutta scritta e sottoscritta di sua mano, col giorno, mese, ed anno, la quale pure, venendo autorizzata dal consiglio di XL civil vecchio, ha forza e valore di testamento, e dicesi *Cedola*. [...] Per eseguire un testamento, lo si deve sentenziare a legge, cioè si deve dal giudice ottenere un'atto, in forza del quale la disposizione del testatore possa avere il suo effetto».

- lat. TESTAMENTUM (EVLI, DELI s.v. *testamento*).

testemoniança, testimoniança (*testificatio*)

s. f. 'l'atto di testimoniare, la dichiarazione fatta da un testimone'.

1.23 Ma collui lo qual serà stato çùdese, o avogador, sopra quelle cause le qual ello sape, o conose per cason dello so officio, en nisuna manera sia costreto a far testimoniança; 1.24 Envero quelle persone che serà lete, sì serà costrete per sagramento che tute le testimoniançe o briviarii, li qual a coloro presentadi serà, a soscrivre en quelli discretamentre et en bona fe'; 1.26 En qual maniera le testimoniançe e lli breviarri valer debia o non. (9)

TLIO non ha la voce. Nel *Corpus OVI* le forme *testemoniança / testemonianza / testimoniança / testimonianza* sono documentate a partire da Brunetto Latini, *Tesoretto*, a. 1274 (fior.); in testi med. / merid.: *Stat. perug.*, 1342; testi sic.: *Sposiz. Pass. s. Matteo*, 1373 (sic.); testi sett.: Pietro da Bescapè, 1274 (lomb.). In ❁ Venez.: *Cronica deli imperadori*, 1301; *Doc. venez., Deposizione di Nicolo da Fano*, 1306 (STUSSI 1965); *Doc. venez., Deposizione di Paolo Morosini*, 1310 (STUSSI 1965); *Zibaldone da Canal*, 1310/30 (STUSSI 1967); Enrico Dandolo, *Cron. Venexia*, 1360-62 (CARILE 1969); *Vang. venez.*, XIV pm..

■ REZASCO s.v. *testimonianza*: «L'Azione del testimone: Testimonio, Testificazione. Donde la forma In testimonianza di ciò, di quest'atto e simili. Lo stesso che A chiarezza di ciò; che oggi si dice In fede». FOLENA s.v. *testimonianza*: «Testimonianza».

- lat. deriv. di TESTIMONIARE (EVLI s.v. *testimone*; DELI s.v. *testimonio*).

testemonio, testimonio (*testimonium*)

[1] s. m. 'testimonianza, quanto costituisce oggetto di dichiarazione diretta a far fede di qualcosa'.

locuz. *dar t.; en t. de boni homini.*

1.21 Sovra colloro li qual receve l'aver d'altrui in testimonio d'altri; 1.23 Che tuti li çùdisi de corte nostra posa clamar testimonii a dar testimonio ala veritade delli plaidi che serà intro li Venedisi; 1.32 quel contrato ch'è fermado per testimonio de scrittura; 5.1 En altra maniera en lo miior logo che ad elli parerà en testimonio de boni homini. (20)

[2] s.m. 'testimone, persona che può far fede di un fatto per averne diretta conoscenza'; generalemnte al plur. negli *S.V.*

1.22 Delli testimonii che se de' axaminar per li çùdisi; 1.22 enprimeramente li çùdisi farà li testimonii çurar ch'elli dirà la veritade; 1.43 Ma se sença carta e sença testimonii, algun aver d'algun tu averàs ricevudo, sença carta e sença testimonii allo to crededor tu llo poràs rendere. (60)

TLIO non ha la voce. Nel *Corpus OVI* le forme *testemonio / testimonio* sono documentate a partire dal ☼ Venez. *Proverbia que dicuntur*, XII u.q.; in testi tosc.: *Doc. sang.*, 1228; testi med. / merid.: Simone Fidati, *Ordine*, c. 1333 (perug.); testi sic.: Giovanni Campulu, c. 1315 (mess.). In ☼ Venez.: *Proverbia que dicuntur*, XII u.q.; *Pamphilus volg.*, c. 1250; *Disticha Catonis venez.*, XIII; *Doc. venez.*, *Deposizione di prete Vendramino*, 1307 (STUSSI 1965); *Lio Mazor*, 1312-14 (ELSHEIKH 1999); *Doc. venez.*, *Cedula di Pietro Zen*, 1314 (STUSSI 1965); *Vang. venez.*, XIV pm.

■ BOERIO s.v. *testimonio*: «*Testimonio* o *Testimone*, Colui ch'è presente ad un fatto o che depone in giudizio. *Far da testimonio*, *Testimoniare*; *Testificare*, Far testimonianza, deporre in giudizio. *Pitocar testimonii* che i Latini dissero *Expiscari*, Cercar quasi in elemosina de' testimonii per farli deporre in giudizio, e s'intende Testimonii falsi o almeno dubbii; e quindi *Testimonii accattati*, che un bravo nostro Legale diceva *Espiscati*, alla latina». REZASCO s.v. *testimone / testimonio*: «I. Quegli che può deporre o depone in giudizio di aver veduto o udito alcun che. Donde Testimone di fama, il Testimone che attestava della fama che correva pubblicamente circa ad un fatto. [...] II. Testimone di udito. Quello che attesta di aver udito una cosa. [...] III. Testimone di veduta o di vista. Quello che attesta di aver veduto una cosa. [...] IV. Testimone di verità. Quello che vide od udì egli stesso il fatto; che non udì solo parlarne, come il Testimone di fama. [...] V. Testimone falso. Quello che depone il falso in giudizio». FOLENA s.v. *testimonio*: «Giur. 1. Prova, argomento di prova, testimonianza. [...] 2. Testimone, teste». CORTELAZZO s.v. *testemònio*: «Testimonio».

■ FERRO s.v. *testimonio*: «Il *Testimonio* è quella persona che si trovava presente quando si è fatta o detta qualche cosa, e che l'ha veduta o sentita, e viene chiamata in giudizio per esporre ciò che sa sopra i fatti che sono in questione tra le parti. [...] La dichiarazione dei testimoni è il genere di prova il più antico, poiché prima dell'uso della scrittura non vi erano altre pruove. Per conoscere la verità, era d'uopo riportarsi ai testimonii. Un solo testimonio non fa prova: *testis unus, testis nullus*; ogni parola dev'essere confermata con la dichiarazione di due o tre testimonii: *in ore duorum vel trium stabit omne verbum*. [...] Due testimonii sono sufficienti per provare un fatto: la prova però sta nelle conformità delle loro deposizioni, e spesso avviene che le dichiarazioni di due testimoni non sieno intieramente conformi, o che le circostanze essenziali sieno note soltanto ad uno, e che l'altro le ignori, e si può anche dare che vi sia qualche eccezione contro un testimonio, ed anche contro tutti e due; è opportuno perciò di far esaminare un maggior numero di testimonii, acciocché le deposizioni degli uni suppliscano a quelle degli altri, e tutte insieme formino la piena prova della verità. [...] In generale, qualunque persona può servire di testimonio, a meno che la legge o il giudice non glielo vietino. Possono esser testimonii non solo le persone pubbliche, ma anche le private. Le prove che si deducono dalle testimonianze dipendono principalmente da due qualità necessarie nei testimoni, cioè la probità, che li obbliga a dire la sola verità, e la sicurezza nella esposizione delle circostanze, che indica l'esattezza nell'osservarle. Per la mancanza dell'una o dell'altra di queste qualità, le deposizioni divengono sospette, e sono rigettate. [...] Nessuno può esser testimonio nella propria causa. [...] La presenza dei testimoni è necessaria per la validità dei testamenti. Per diritto comune se ne ricercano sette, e per le nostre leggi almeno due».

- lat. TĒSTĪMŌNIUM (REW 8685; EVLI s.v. *testimone*; DELI s.v. *testimonio*).

todor (*tutor*)

s. m. 'in diritto, la persona a cui è affidata la tutela di un minore o di un incapace'.

2.2 En qual manera se de' far todori ali menor de XII anni; 2.3 Delli mati: et en qual manera a colloro ven costituito todor; 2.11 Qual podestade debia aver lo todor en li beni et en li fati del mato. (60)

TLIO non ha la voce. Nel *Corpus OVI todor(e)* ha esempi att. solamente di area sett., soprattutto in testi venezianeggianti: *Lett. rag., Lettera di Nicola de Crosi al conte e al Minor Consiglio di Ragusa per la nomina del fratello Teodoro a proprio procuratore*, 1313 (DOTTO 2008); *Doc. rag., Promemoria di Nicola de Crosi per la nomina del fratello Teodoro a proprio procuratore*, 1313 (DOTTO 2008). Nel *Corpus OVI tutor(e)* è documentato a partire da Giacomo da Lentini, c. 1230/50 (tosc.); testi med. / merid.: *Stat. perug.*, 1342; testi sett.: Patecchio, Splanamento, XIII pi.di. (crem.).

■ FOLENA s.v. *tutor*: «Giur. Tutore».

■ FERRO ha solo *tutela* (cfr. *todoria*).

- lat. TŪTOR (REW 9019; EVLI, DELI s.v. *tutore*).

todoria (*tutela*)

s. f. ‘attività legale del tutore: tutorato, tutela’.

2.2 Et volemo che allo todor no sia dato l’enstrumento della todoria, ma apresso li çùdisi sia tegnudo, dementre che quel todor farà carta en la qual serà scrite tute le cause mobel et stabel e lli enstrumenti de debito per singolo, le qual cause el entromete delli beni del menor; 3.61 Ma se lla rason d’alguna comessaria, o de comission, o de todoria, o per queste cause volese clamar, declara che ’l clama per comessaria, o comission, o todoria, e così vaia lo clamor a ello. (4)

TLIO non ha la voce. Nel *Corpus OVI* si ha una sola occorrenza di *todoria*, in *Doc. ravenn.*, 1361.

■ FOLENA ha solo *tutor* (cfr. *todor*).

■ FERRO ha solo *tutela*: «La *Tutela*, che deriva dal latino *tueri*, è la podestà che ha qualcheduno sopra le persona e i beni di un pupillo, sopra di un minore, o di altra persona, la quale per la debolezza della sua età, o per qualche altra infermità, o impedimento, come il furioso ed il prodigo, non è in istato di vegliare da sé medesima alla conservazione dei suoi diritti. [...] Le nostre leggi ed usi, in materia di tutele e di tutori, si uniformano in gran parte a quelle dei romani. La tutela anche presso di noi è di tre specie, cioè testamentaria, legittima e dativa. [...] Quanto alla tutela testamentaria, essendo questa materia gelosissima, che riguarda innocenti persone, fu protetta dalle leggi, le quali provvedono primieramente perché il notaio debba leggere il testamento al tutore testamentario, e questo, se è presente, abbia tempo giorni novanta per accettare, passati i quali non possa esser più tutore. [...] In mancanza del tutore testamentario, si supplisce col legittimo, cioè col più prossimo al pupillo, e si osserva sempre l’ordine della propinquità o dell’agnazione. [...] Questo può essere astretto dal giudice ad accettar la tutela che viene ad esso demandata con terminazione del magistrato del petizione, e ciò perché siccome ha egli la speranza della successione, così è ben conveniente che porti il peso della tutela. [...] La tutela dativa si conferisce in Venezia dal magistrato del petizione, il quale, in mancanza di tutore testamentario e legittimo, assegna un individuo capace per l’amministrazione dei beni del minore. Se questo tutore è ricco, deve giurare per la sicurezza della sua amministrazione, se poi non ha facoltà bastanti, ovvero non sia del tutto sicuro, deve dare pieggheria idonea *rem pupilli salvam fore*. [...] Anche il tutore legittimo deve ordinariamente giurare di amministrare fedelmente le cose del pupillo, e quando si potesse dubitare della di lui fede, lo si obbliga a dar pieggheria. Questi tutori vengono creati dal magistrato del petizione, e nella terminazione si mette sempre la clausola, *utilia facere, et inutilia praetermittere*, non potendosi inserire la facoltà di accordare, compromettere, o far atti volontarii, dovendo il tutore ad ogni singolo caso ricercare l’autorizzazione del giudice. [...] Abbiamo una quarta specie di tutela, che è

quella dei procuratori di S. Marco di sopra, dall'autorità e dignità dei quali vengono suffragati ed assistiti i pupilli mancanti di tutore: questa tutela ha luogo anche quando i tutori si trovassero lontani, e perciò non potessero assistere al governo dei pupilli medesimi e cose loro, avendo i ministri delle procuratie l'obbligo di fare diligenti inventari, direttamente amministrare, di descrivere tutto nei libri e quaderni dell'ufficio, e di rendere esatto conto del loro maneggio, come gli altri tutori. [...] Evvi anche la tutela del mentecatto e del furioso. I parenti di tali infelici si presentano al magistrato del petizione, e col mezzo di capitoli di pubblica voce e fama, di fedi dei medici, di religiosi, di quelli che hanno pratica intima del loro temperamento, con lettere ed altri fatti simili, provano la mentecattaggine, o lo stato furioso, e quindi vengono ad essi assegnati dal giudice i tutori. A qualunque persona può esser affidata la tutela, quando non sia espressamente proibito un tal carico. [...] Subito che i tutori di qualunque specie hanno accettato l'incarico, sono tenuti a fare, per mano di pubblico notaio, un distinto inventario di tutti i beni del defunto o del mentecatto, e a presentarlo nella cancelleria inferiore, dove si ripone in una cassa separata, acciocché gli eredi in ogni tempo aver possano in lume l'amministrazione di quelle cose che dal testatore sono state lasciate e disposte».

- lat. deriv. di TŪTOR (REW 9019; EVLI, DELI s.v. *tutore*).

vd. anche *todor*.

tramesso (*transmissum*)

s. m. 'trasferimento di un bene o di un diritto da un soggetto ad un altro'¹.

locuz. *per rogadia o t.*

1.47 Dell'aver lo qual per rogadia o trameso fi demandato, e en qual manera li çùdisi sovra procedere de'; 1.47 Ma se quello del qual se dise ch'el'ave rogandia o trameso morto serà, se dello rede de collui, o socedor, o comesario, questa causa vegna domandata, quella medema causa è da oservar secondo che de sovra è dicto; 1.47 Ma se collui dello qual se dise ch'ell'abia habuto la rogandia o trameso serà morto fora de Venesia cença testamento, e lli beni de collui vignerà alle mane delli çùdisi a destribuirli entro li credori. (6)

TLIO non ha la voce. Nel *Corpus OVI* non si hanno att. del sost. *trameso*. GDLI s.v. *trasmettere*¹² riporta come prima attestazione (con il sign. qui considerato) un estratto

¹ GDLI s.v. *trasmettere*¹²: «Dir. Trasferire un diritto o un'altra posizione giuridica, un bene o un patrimonio da un soggetto ad un altro. – In part.: fare pervenire un patrimonio, un bene, un diritto o per successione a causa di morte, mediante eredità legittima o testamentaria o mediante legato (anche con riferimento a una carica pubblica, a un titolo regale)».

dell'*Istituta civile divisa in quattro libri con l'ordine de' titoli di quello di Giustiniano* di Giambattista de Luca, 1733 – 1743.

■ PATRIARCHI s.v. *tramesso*: «Involto, piego, fagotto». BOERIO s.v. *tramesso*: «Voce derivata da *Trasmesso* add. di Trasmettere, Mandare. Si chiama generalmente *Trasmesso* tutto quello che si manda ad altrui da un paese all'altro o che viene spedito col mezzo della Posta, delle barche o di chi s'incarica di trasporti, come sono Involti, Fardelli, Pieghi, Balle di merci ecc.». CORTELAZZO s.v. *tramesso*: «'Tutto quello che si manda da un paese all'altro o viene spedito per mezzo della posta, delle barche o di chi s'incarica di trasporti' [...] (Boerio) (1)».

- lat. deriv. di TRANSMITTĒRE (GDLI).

translatar (*transferre, transire*)

v. tr. 'trasferire la proprietà di un bene'.

1.4 Ancora, allienacion è quando per testamento, per dimisoria e per altro modo si' lagate, si' donate, si' alienate o si' translatate per çascadun modo en strani, li qual non è della sclata o dela linea de cullu' dallo qual ell'è si' lagade, si' donade, si' alienade o translatade le cause stabel; 1.62 E conplito lo tempo dello proprio, li çudisi translaterà en collui ço ch'ell'à apresiado pro çudegato; 3.39 E questo per carta de noticia, la qual a colle' de ço farà, per la qual ello renderà colle' segura da tuti li homini de quelle cause le qual a colle' ello translaterà. (5)

TLIO s.v. *traslatate*, 2.3 [Dir.] «Trasferire la titolarità di un bene o di un diritto da un soggetto a un altro (anche temporaneamente)», con esempi a partire dal ☼ Venez.: *Doc. venez., Cedola di Piero Donado*, 1317 (STUSSI 1965); in testi tosc.: *Chiose Selmiane*, 1321/37 (sen.); testi med. / merid.: *Cost. Egid.*, 1357 (umbro-romagn.).

■ BOERIO s.v. *traslatate*: «Voce usata ne' pubblici uffizii, ove dicevasi e scrivevasi *Traslatate* o *Fare il traslato*: dal lat. *Transferre* e significa *Trasportare* tanto in italiano che in veneziano. *Traslatate* dunque o *Far el traslato d'un fondo*, significa appunto *Trasportare il dominio d'un fondo da una ditta al un'altra*, o con frase legale *Trascrivere la proprietà* o *Fare la trascrizione*. Ora dicesi *Volturar*». REZASCO s.v. *translatate*: «In Venezia detto particolarmente de' beni, per Voltarli ne' libri dell'Estimo».

- lat. TRANSFERRE (EVLI s.v. *traslato*; DELI s.v. *traslatate*).

U

umicìdio

vd. *omecìdio*.

usança (consuetudo)

s. f. ‘consuetudine, abitudine’.

1.55 la qual femena per usança ave per centenaro, facta la rason de l’enpromesa da CXXV libr. en çó della moneda de San Marco; 3.2 secondo ligitima e antiga usança; Pm.21 secondo l’usança de quella terra. (15)

TLIO non ha la voce. Nel *Corpus OVI* le forme *usança / usanza* sono documentate a partire da *Ritmo S. Alessio*, XII sm. (march.); in testi tosc.: Giacomo da Lentini, c. 1230/50 (tos.); testi sic.: Stefano Protonotaro, XIII m. (sic.); testi sett.: *Patto Aleppo*, 1207-8 (ven.). In ❁ Venez.: *Pamphilus volg.*, c. 1250; *Disticha Catonis venez.*, XIII; *Cronica deli imperadori*, 1301; *Doc. venez.*, *Cedula di Tommaso Romano*, 1310 (STUSSI 1965); *Doc. venez.*, *Cedula di Tommaso Romano*, 1310 (STUSSI 1965); *Doc. venez.*, *Cedula di Marco Michel*, 1314 (STUSSI 1965); Paolino Minorita, 1313/15; *Doc. venez.*, *Cedula di Enrico Dolfìn*, 1318 (STUSSI 1965); Fr. Grioni, *Santo Stady*, a. 1321; *Stat. venez.*, *Capitolare dei Camarlenghi di Comun*, 1330 (TOMASIN 1997); *Stat. venez.*, *Capitolare dei vaiiai*, c. 1334 (MONTICOLO-BESTA 1914); *Vang. venez.*, XIV pm.; *Libro de conservar sanitate*, XIV sq. (TOMASIN 2010); *Lett. venez.*, *Lettere di Marin Faliero*, 1355 (LAZZARINI 1894); *Stat. venez.*, *Capitolare degli Ufficiali sopra Rialto*, 1366 (PRINCIVALLI-ORTALLI 1993).

■ PATRIARCHI ha solo *uso* (cfr. *uso*). BOERIO s.v. *usanza*: «*Usanza; Uso; Usaggio; Usamento – Disusanza* è il suo contrario». REZASCO s.v. *usanza*: «Usario». FOLENA s.v. *usanza*: «1. Usanza, abitudine. [...] 2. Uso». CORTELAZZO s.v. *usanza*: «‘Uso, usanza’ (Boerio) (1), *all’usanza* ‘secondo l’uso’ (2)». BAMBI ha solo *uso* (cfr. *uso*).

■ FERRO ha solo *uso* (cfr. *uso*).

- lat. deriv. di *ŪSĀRE (REW 9093; EVLI s.v. *usare*; DELI s.v. *uso*).

vd. anche *uso*.

uso (*usus*)

s. m. ‘abitudine, norma non scritta, consuetudine’.

locuz. *u. novo* ‘nuova consuetudine’; *u. vendere* ‘consuetudine antica’.

1.5 secondo lo general uso della tera nostra; 1.51 De collui che çudegato serà en corte: che ’l paga e stia en corte secondo uso; 3.10 En qual manera le possession se pò vendere secondo l’uso novo. (43)

TLIO non ha la voce. Nel *Corpus OVI uso* è documentato a partire da *Doc. fabr.*, 1186; in testi tosc.: Giacomo da Lentini, c. 1230/50 (tos.); testi sett. in ❁ Venez.: *Proverbia que dicuntur*, XII u.q.; *Disticha Catonis venez.*, XIII; *Cronica deli imperadori*, 1301; Paolino Minorita, 1313/15; *Stat. venez., Capitolare dei vaiai*, c. 1334 (MONTICOLO-BESTA 1914); *Stat. venez., Capitolare degli Ufficiali sopra Rialto*, 1366 (PRINCIVALLI-ORTALLI 1993); *Vang. venez.*, XIV pm.; *Libro de conservar sanitate*, XIV sq. (TOMASIN 2010).

■ PATRIARCHI s.v. *uso*: «Avvezzo, accostumato». BOERIO s.v. *uso*: «*Uso; Usanza, Consuetudine*». REZASCO s.v. *uso*: «III. Consuetudine. [...] IV. Fare uso. Giudicare secondo la consuetudine; diverso da Fare ragione, che era Giudicare secondo la legge scritta. [...] V. Statuto o Constituto dell’Uso. Lo Statuto, dove dopo lungo spazio di tempo erano state scritte e raccolte le consuetudini delle Terre, affinché per altri tempi non si travisassero o perdessero; diverso da Statuto di Legge, che era quello delle leggi fatte per essere scritte». FOLENA s.v. *uso*: «Uso». CORTELAZZO s.v. *uso*: «‘Usanza, consuetudine’ (Boerio) (1), ‘diritto d’usare’ (2)». BAMBI s.v. *uso*: «*Usus*. – ‘Consuetudine: norma non scritta’. [...] Cambia la desinenza, e in volgare – proprio nella formula di Ranieri, dove si esclude che il contraente possa avvalersi di strumenti giuridici stabiliti dal diritto comune o dalle norme non scritte – compare per la prima volta l’*usus* latino con valore di ‘consuetudine’ [...] (Ulpiano). Poi seguirà [...] (1264 *Trattato di pace fra i Pisani e l’emiro di Tunisi*), per arrivare fino a oggi».

■ FERRO s.v. *uso*: «Molti sono i significati di questa parola. [...] *Uso* vuol dire anche ciò che si suol praticare in certi casi. Il lungo uso confermato dal consenso tacito dei popoli acquista insensibilmente forza di legge. Quando si parla di uso, s'intende ordinariamente un uso non scritto, cioè quello che non è ridotto a forma di legge. L'abuso è opposto all'uso, e significa uso contrario alla ragione, all'equità, al costume, o alla legge».

- lat. *ŪSUS* (REW 9099; EVLI, DELI s.v. *uso*).

vd. anche *usança*.

usufrutto (*ususfructus*)

s. m. 'diritto reale di godere di beni altrui'.

1.4 Envero alienacion s'entende cossi: se alguna causa si ven data d'alienar, no de' cosi eser data en altri que lo diminio sia transportado en collui, ni no se de' dar ad algun l'usufrutto de quella causa; 4.8 Se algune cause per dimissoria ven lagade a fiiol, o a fiioli familias da çascadune persone, volemo che quella dimissoria sia de quelli fiioli, ma en questa manera che 'l patre, domentre che 'l vive, abia l'usufrutto de quella, e llo vadano lo qual vignirà d'esa. (3)

TLIO non ha la voce. Nel *Corpus OVI* le forme *usufrut(t)o* / *usufrut(t)o* sono documentate a partire da *Bart. da San Concordio*, 1302/08 (pis.>fior.); in testi sic.: Accurso di Cremona, 1321/37 (mess.); testi sett. in 🌸 Venez.: *Doc. venez., Cedola di Lorenzo de Ventura*, 1321 (STUSSI 1965).

■ REZASCO s.v. *usufrutto*: «Facoltà di godere senza limitazione i frutti di checchessia, la cui proprietà è d'altrui: *Uso*». BAMBI s.v. *usufrutto*: «*Ususfructus*. – 'Diritto di godere di un bene altrui e di farne propri i frutti, senza alterare la destinazione economica del bene'. [...] Basta ancora oggi un passo del Digesto per definire l'istituto, il cui nome è attestato in volgare per la prima volta proprio nel volgarizzamento del formulario di Ranieri: "*Usus fructus est ius alienis rebus utendi fruendi salva rerum substantia*". Il *Codice civile* vigente si limita a "tradurre", cambiando il soggetto e adeguando il giro della frase: "L'usufruttuario ha il diritto di godere della cosa, ma deve rispettare la destinazione economica"».

■ FERRO s.v. *usufrutto*: «L'*Usufrutto* è il diritto di godere indefinitamente di una cosa appartenente ad altri, senza diminuirne la sostanza. L'usufrutto differisce dall'uso, in quanto l'usufruttuario fa suoi tutti i frutti, anche al di là del suo necessario; può egli vendere, affittare, e cedere il suo usufrutto ad un altro; al contrario chi ha il solo uso di una cosa può usarne soltanto per la sua persona e per la sua famiglia, e non può vendere, né affittare, né cedere

il suo diritto ad un altro. Si costituisce l'usufrutto con patti, contratti, cessioni ecc., con testamenti, donazioni per causa di morte, ed anche per autorità della legge. [...] L'usufrutto, come pure l'uso e l'abitazione, finiscono colla morte naturale e civile della persona che ne aveva il diritto, collo spirare del tempo fissato dal titolo, colla restituzione dell'usufrutto ad un terzo usufruttuario, col deperimento della cosa che ci era soggetta».

- lat. USUSFRUCTUS (EVLI, DELI s.v. *usufrutto*).

V

vacuación

vd. *evacuación*.

vacuo (*inanis*)

m. ‘vano; privo di valore; abolito’.

locuz. [*carte*] *case e v.* ‘documenti aboliti’.

3.17 Ma se questa vendison no vegnirà a complimento, vollemo che tute le *carte*, sì le mare, como le *semple de quelle*, se en algun tenpo elle apparse, en nesuna manera vaia, et a postuto sia *case e vacue*.

TLIO s.v. *vacuo*, 1 «Privo, senza qsa», con due esempi: Accurso di Cremona, 1321/37 (mess.); Ciampolo di Meo Ugurgieri, a. 1340 (sen.). Si registra anche un’accezione spec. giur. s.v. *vacuo*, 1.3 [Dir.] «Privato di ogni diritto nei riguardi di un det. bene», con un’unica occorrenza in *Doc. cors.*, 1365, che riporta la locuz. (*siano vachi (et) casi*) presente anche negli *S.V.* Vengono registrate anche attestazioni in *Venez., ma con sign. diversi: s.v. *vacuo*, 2.2 «Fig. [Rif. a una sfera di potere:] senza chi vi eserciti un potere, vacante», in *Cronica deli imperadori*, 1301; s.v. *vacuo*, 2 «Non occupato da nulla, vuoto, libero», in *Stat. venez., Capitolare degli Ufficiali sopra Rialto*, 1366 (PRINCIVALLI-ORTALLI 1993).

■ BOERIO s.v. *vacuo* altri sign.: «*Vacui*, in T. Forense del cessato Governo Veneto, si chiamavano le giornate nelle quali arringavansi le cause dinanzi ai Consigli di quaranta, che a motivo della grave loro importanza o diramazioni, non potevano essere definite in una giornata sola, ma in più numero di giorni; e quindi dicevansi *Vacui* perché appunto que’ giorni rimanevano vacanti per li terzi consigli ordinarii. *Causa de’ vacui*, dicevansi quindi ad una *Causa simile*». MUTINELLI s.v. *vacui* altri sign.: «Nella pratica forense si chiamavan così i giorni nei quali si trattavano le cause che per l’importanza loro e molteplicità dei capi abbisognavano per essere spedite di più giorni, i quali per ciò erano detti *vacui*, avvegnaché rimanevano vacanti

per li *terzi Consigli ordinarii*. Per ottenere il *Pender dei vacui* si presentava istanza alla *Serenissima Signoria*, e quindi nasceva *Parte* del Maggior Consiglio che accordava il *Pender*, e determinava i giorni per la discussione della causa». REZASCO s.v. *vacuo*: «Vacante, specialmente nel senso del § 4»; s.v. *vacante*: «IV. Detto di Disposizione di legge, per Privata di valore, od Abolita».

■ FERRO s.v. *vacui* altro sign.: «Nella pratica forense si chiamano così le giornate, nelle quali si trattano quelle cause, che a motivo della loro mole, e diramazione in capi, non possono essere spedite in una sola giornata, e si chiamano appunto così, perché tali giornate restano vacanti pei terzi consigli ordinarii. Per avere il pendere dei vacui non si procede nel modo stesso, che abbiamo altrove esposto parlando del pendere. Pei vacui si deve presentar supplica in Serenissima Signoria, esponendo la qualità della causa, la sua importanza, e la mole delle stampe, e quindi si fa nascer parte nel Maggior Consiglio, che concede il pendere dei vacui, nei quali vengono assegnati tanti giorni, quanti sono sufficienti per l'esame della materia. In tali giorni parlano i due primi avvocati, ciascheduno nei giorni ad esso assegnati, e nel giorno susseguente a tali giornate, che dicesi secondo consiglio, replicano tutti e due gli altri avvocati, e qualora nascesse giudizio di patta, si tratta la causa nel giorno che segue, con l'ordine stesso dei terzi consigli. Siffatte cause non si sogliono trattare che due volte all'anno al consiglio di XL civil vecchio, ed al civil nuovo, e ciò perché non abbiano a restar giacenti le altre cause che in un giorno solo si spediscono».

- lat. VĀCŪUS (EVLI, DELI s.v. *vacuo*).

vadagno (*proventus*)

s. m. 'guadagno, profitto'.

2.2 Et volemo che li çùdisi dia podestade alli todori de merchadar a nome del menor della soa pecunia, e a so perigolo solamente en Venesia, ma en questa maniera: che dello vadagno li todori habia la quarta parte; lo romagnente sia delli menor; 3.3 Delle colleganze: en qual maniera lo vadagno de quelle se de' partir, e che lle carte per un medemo viaço habia enval vigor; 3.29 Ma s'elle no vorà, podestade habia quello medemo marito tanto quanto serà le dite enpromesse dello presio della pecunia della possession venduta investir, e desvestir en auro e en arçento ad utilidade e a vadagno so. (6)

TLIO s.v. *guadagno*, 1 «Ciò che si ottiene da un'attività come profitto materiale (in partic. denaro). [Plur., in partic.:] insieme degli introiti ricavati da un'attività. *Avere o fare guadagno*: ricavare un profitto materiale (da un'attività). || Spesso in contrapposizione con *danno, perdita, spesa* e sim.», con esempi a partire da *Doc. cors.*, 1242 (*guadagni*); in testi tosc.: Mattasalà, 1233-43 (sen.) (*guadagno*); testi med. / merid.: *Stat. perug.*, 1342; testi sic.:

Accurso di Cremona, 1321/37 (mess.) (*guadagnu*); testi sett.: Guido Faba, *Parl.*, c. 1243 (bologn.) (*guadagno*). In ❁ *Venez.: Disticha Catonis venez.*, XIII (*vadagno*). Si registrano anche altre attestazioni s.v. *guadagno*, 1.5.3 [Econ./comm.] «Locuz. verb. *Dare, mettere in guadagno*: investire beni o somme di denaro affinché rendano un profitto», tutte in ❁ *Venez.* [*vadagno*]: *Doc. venez., Cedola di Bonaventura Romano*, 1309 (STUSSI 1965); *Doc. venez., Cedola di Marino Davanzago*, 1312 (STUSSI 1965); *Doc. venez., Cedola di Pietro Zen*, 1314 (STUSSI 1965).

■ REZASCO s.v. *guadagno*: «I. Quel che si trae dall'esercizio delle arti, de' traffici, degli uffizj, e simili: Lucro». FOLENA s.v. *vadagno*: «1. Guadagno, denaro guadagnato, utile. [...] 2. Il guadagnare». CORTELAZZO s.v. *vadagno*: «Guadagno». BAMBI ha solo *guadagnare*: «*Lucrari*. – 'Trarre profitto, lucrare, acquistare'».

- germ. *Waidanjan* (REW 9483; EVLI, DELI s.v. *guadagnare*).

vademonio, vadimonio (*vadimonium*)

[1] s. m. 'pegno, garanzia, malleveria; anche promessa solenne'.

1.30 Delli breviarii che se dà in li plaidi per provar lo vadimonio; 5.14 collui lo qual sença parola presomerà a far pignoracion, sia çudegado a rendere li pegni, e darà vademonio de mendar alla corte. (5)

[2] s. m. 'atto legale con lo scopo di autenticare la dote'; sign. tipicamente veneziano.

1.31 Delli breviarii delle femene per le qual provare pò lo vademonio della soa enpromessa; 1.54 Delle vedoe che quere rason, et delo vademonio chi se de' provar. (5)

TLIO non ha la voce. Nel *Corpus OVI* non si hanno att. delle forme *vadimonio* / *vademonio*. GDLI s.v. *vadimonio*² riporta come prima att. il *De origine, situ et magistratibus urbis Venetae* (1493-1530) di Marin Sanudo. ❖ Nel diritto romano classico il *vadimonium* era la promessa di comparire in giudizio in un giorno determinato e, con metonimia, il giorno stesso stabilito per comparire in giudizio (cfr. GDLI).

■ BOERIO s.v. *vadimonio*: «*Vadimonio*, T. Forense del cessato Governo Veneto, dal barbárico *Vadimonium*, che significa Pegno o Garanzia. Decreto civile, con cui ad istanza della Moglie si

autenticava il legale fondamento della sua dote sui beni del Marito vivente. Quest'atto spettava al Magistrato del Proprio». MUTINELLI s.v. *vadimonio* / *vadimonium*: «In alcuni documenti *Vadimonio*, *Vadimonium* viene usato per malleveria, e ciò nel senso degli antichi Romani i quali per *Vadimonium* intendevano l'obbligazione di comparire in giudizio nel giorno destinato, esigendo l'attore, che il reo vi si obbligasse con pieggeria, *vadimonio promittere*. Ma il *Vadimonio* appresso i Veneziani era veramente atto, col quale si autenticava il legale fondamento della dote, provandolo con carta pubblica, o privata, ovvero con testimonii, facendosi l'atto medesimo innanzi al Magistrato del Proprio, quando la moglie, essendo morto il marito, avesse voluto esercitare il pagamento della propria dote».

■ FERRO s.v. *vadimonio*: «*Vadimonio*, *vadimonium*, appresso i romani significava l'obbligazione di comparire in giudizio nel giorno destinato; si deve dunque sapere che in materia d'ingiurie l'attore domandava contro il suo avversario l'azione, o il giudizio al pretore, cioè lo pregava di perseguire il suo avversario, ed il reo domandava dal canto suo un difensore. Dopo questi preliminari, l'attore esigeva con una formula prescritta, che il reo si obbligasse con pieggeria a presentarsi in giudizio in un certo giorno, che per l'ordinario era il giorno susseguente; ciò chiamavasi per parte dell'attore *reum vadari*, cioè domandare una cauzione, un pieggio, e per parte del reo *vadimonio promittere*, promettere di comparire in giudizio, se il reo non compariva, si diceva che egli ha mancato alla citazione, il che si esprimeva colle due parole *vadimonium deserere*. [...] Il *Vadimonio* presso di noi è un atto, con cui si autentica il legale fondamento della dote, provandolo con carta pubblica, o privata, o con testimonii. Si fa questo atto al magistrato del proprio, quando la moglie essendo morto il marito voglia esercitare il suo pagamento di dote».

- lat. VADIMŌNĪUM, deriv. got. *wadi* (GDLI; EVLI s.v. *vadimonio*).

vd. anche *vadia*.

vadia (*vadia*)

s. f. 'guadia: pegno, garanzia, malleveria'.

1.11 Quella medema causa disemo per tuto de cullui lo qual per vadia èt tegnuto vegnir a Venesia allo termene a si dado; 1.30 Ancora, delli breviarri de provar lo vadimonio lo qual se dà en li pledi, cusì dicemo che llo fidensor della vadia, e lli testimoni li qual vorà testimoniar, de' andar ananti la presençia delli çùdisi; 5.15 De collui lo qual presenterà ad algun vadia de far lo pagamento: encontenente debia dar peno e man delli çùdisi. (17)

TLIO s.v. *guadia*, 1 [Dir.] «Rappresentazione formale della garanzia di assolvimento di un impegno per il quale si formula una promessa; pegno. Estens. Lo stesso che garanzia», riporta

tre occorrenze della forma *guadia*: *Doc. cors.*, 1220; *Doc. cors.*, 1260; *Chiose Selmiane*, 1321/37 (sen.). Viene registrato anche un ulteriore sign. s.v. *guadia*, 1.1 [Dir.] «Promessa di matrimonio. Fras. *Fare (la) guadia*: prendere parte alla dichiarazione di impegno correlata ad un matrimonio», con tre occorrenze in *Stat. sen.*, 1309-10 (Gangalandi) (*guaide*, *guadia*, *guaida*). Nel *Corpus OVI* non si hanno att. della forma *vadia*.

■ MUTINELLI s.v. *vadia*: «Pieggieria, sicurtà, malleveria. “Quoniam multoties ad impediendum rationes, et placita dilatanda, iniustae *vadiae* dabantur in placitis, dicimus statuentes quodammodo *vadiae* quae dabuntur in placitis, sint in discretionem iudicum utrum sint recipiendae, vel non, et sicut eis visum fuerint, ita fiat” (*Stat. Venet. Liber I. Cap. XX*)».

- lat. mediev. GUADIA, dal germ. **wađja*- per tramite long. (TLIO; GDLI).

vd. anche *vadimonio*.

varda, vardia (custodia)

s, f. ‘custodia’.

locuz. *en v.* ‘sotto la custodia’.

1.68 dati li pegni en varda dello so visdomino; 2.13 Et perçò vollemo che de tuti li beni del mato sia fata carta d’inventario, secondo ch’è dito en li menor, e sia metuda en la vardia delli procuratori den San Marco; 3.29 Ma en cotal maniera che ’l cavedal senpre sia metudo en varda e deposito delli procuratori de San Marco per segurtade de quelle enpromesse. (4)

TLIO non ha la voce. Nel *Corpus OVI* la forma *vardia* è documentata a partire da *Patto Aleppo*, 1225 (ven.). In ❁ *Venez.: Lett. venez., Lettere veneziane del 1309*, 1309 (STUSSI 1965), e in testi venezianeggianti: *Lett. rag., Lettera di Domagna de Grubessa de Scrigna al conte e ai giudici di Ragusa sulla citazione per un debito*, 1332 (DOTTO 2008).

■ BOERIO s.v. *vardia*: «*Guardia*, Custodia. *Guardia*, si dice anche al Custode, al Guardatore». REZASCO s.v. *guardia*: «I. L’Azione del tenere e conservare l’avere e le cose d’altrui, coll’obbligo di rendergliene conto: Custodia». FOLENA s.v. *vardia* rimanda a *guardia*: «*Guardia*, atto del guardare allo scopo di controllare, vigilare, custodire». CORTELAZZO s.v. *vardia*: «*Guardia*».

- lat. mediev. GUARDARE, dal germ. *Wardan* (REW 9502; EVLI s.v. *guardia*; DELI s.v. *guardare*).

vederdón (*precium*)

s. m. ‘guiderdone, ricompensa’.

4.21 senmeiantementre da nui elli receva vederdon per la fadiga.

TLIO s.v. *guiderdone*, 1 «Ricompensa materiale o morale per un servizio prestato, una buona azione, un merito individuale», con esempi a partire da Uguccone da Lodi, *Libro*, XIII in. (crem.); in testi tosc.: Giacomo da Lentini, c. 1230/50 (tos.); testi med./merid.: *St. de Troia e de Roma* Amb., 1252/58 (rom.); testi sic.: Accurso di Cremona, 1321/37 (mess.). In ☼ Venez.: *Pamphilus* volg., c. 1250; Paolino Minorita, 1313/15. TLIO s.v. *guiderdone*, 2 [Econ./Comm.] «Interesse sui prestiti», con esempi a *Doc. fior.*, 1211; in testi med./merid.: *Stat. perug.*, 1342.

■ REZASCO s.v. *guiderdone*: «Interesse del danaro, e quindi anche del Debito Pubblico».

- lat. mediev. GUIDERDONE(M), dal francone **widerlōn* (*widarlon* REW 9529) con attrazione di DŌNU(M) (ted. *wider-* e *Lohn*) (EVLI, DELI s.v. *giuderdone*).

vedoàr (*viduare*)

v. tr. ‘vedovare: essere nella condizione vedovile’.

4.34 Che lla femena, poi la morte del marito sença testamento, pò aver delli beni del marido, s’ella vorà vedoar.

TLIO s.v. *vedovare*, 4 «Rimanere nella condizione vedovile», si riportano due esempi a partire da ☼ Venez.: *Doc. venez.*, 1309, con la stessa locuz.: *vollese vedoar*.

■ BOERIO ha solo *vedoanza* (cfr. *venduitade*).

■ FERRO ha solo *vedovanza* (cfr. *venduitade*).

- lat. tardo VIDUĀRE, deriv. di VĪDUUS (REW 9321; EVLI s.v. *vedova*; DELI s.v. *vedovo*).

vd. anche *venduitade*.

véndeda (*venditio*)

s. f. ‘vendita, l’atto di vendere qualcosa a qualcuno’.

3.11 Che dati li pegni en man delli çùdesi debia eser facta carta de vendeda della possession;
3.32 Le qual tute cause en veritade habia logo quando la vendeda è fata per l’uso vendre; 3.32
Li çùdisi asaminatori faça a colloro far un enstrumento en lo qual se contegna que lla vendeda,
l’investison e llo proprio, li qual de ço serà fati, vaia a questo parente o ladragno, sì como allo
conprador. (4)

TLIO non ha la voce. Nel *Corpus OVI* le forme *vendeda / vendita* sono documentate a partire da *Doc. montier*, 1219; in testi med. / merid.: *Ranieri volg.*, XIII pm. (viterb.); testi sett. in * *Venez.: Zibaldone da Canal*, 1310/30 (STUSSI 1967); *Stat. venez., Capitolare dei Camarlenghi di Comun*, 1330 (TOMASIN 1997); *Stat. venez., Capitolare dei bottai dell’ottobre 1338*, 1338 (MONTICOLO 1905); *Tariffa pesi e misure*, p. 1345; *Stat. venez., Capitolare degli Ufficiali sopra Rialto*, 1366 (PRINCIVALLI-ORTALLI 1993); *Stat. venez., Capitolare dei vaiai. Addizioni 1335-1370* (MONTICOLO-BESTA 1914).

■ BOERIO s.v. *vendita*: «Vendita». REZASCO s.v. *vendita*: «I. Contratto, in virtù del quale si vende una cosa: Vendizione, Spaccio, Alienazione». CORTELAZZO s.v. *vendeda*: «Vendita». BAMBI s.v. *vendita*: «*Vendere, venditio*. – ‘Contratto per il quale il venditore si obbliga a trasferire una cosa o un diritto al compratore contro il pagamento di una somma di denaro (prezzo)’. [...] È il tipico contratto consensuale romano, di solito indicato come *emptio venditio*. [...] Il volgare accoglie ben presto la parola [...] (1219 *Breve di Montieri*)».

■ FERRO s.v. *vendita*: «La *Vendita* è un contratto, col quale qualcheduno cede ad un altro una data cosa per un certo prezzo, che l’acquirente paga al venditore. [...] Per costituire una vendita propriamente detta, fa d’uopo che concorrano tre cose, cioè la cosa che forma l’oggetto della vendita, il prezzo della cosa, e il consenso delle due parti contraenti. Il prezzo nella vendita è arbitrario quanto al compratore, ma v’è un prezzo reale quanto al venditore, che dipende dalla stima, quando il venditore pretende di essere stato lesa. [...] Si perfeziona pertanto la vendita col solo consenso, quantunque la cosa venduta non siasi per anco consegnata, né pagato il prezzo. Il consenso per la vendita di una cosa mobile può darsi verbalmente, e senza scritto, e si può consumare il tutto da mano a mano, ma per la vendita d’un immobile è necessario che il consenso rispettivo, e le condizioni sieno espresse con pubblico istromento. Qualunque persona in generale può vendere e comprare, a meno che non consti qualche incapacità particolare, che impedisca ad una di vendere, ed all’altra di comprare, come si verificherebbe

pei minori, che non possono vendere senza necessità, e senza certe formalità. [...] La prima obbligazione del compratore consiste nel pagare il prezzo, nel tempo, nel luogo, e nelle specie convenute, in mancanza di pagamento del prezzo, il venditore può ritenere la cosa venduta, e può anche domandare il pagamento coll'interesse sul prezzo dal giorno della mora».

- lat. deriv. VĒNDĒRE (REW 9190; EVLI, DELI s.v. *vendere*).

vd. anche *vénder*, *vendesón*.

vénder, véndre (*vendere*)

v. tr. 'trasferire ad altri la proprietà di un bene o di un diritto, contro il corrispettivo di un prezzo'.

1.48 Sovra colloro li qual per menudo vende; 3.10 En qual manera le possession se pò vendre secondo l'uso novo; 3.23 aver la possession la qual se vende. (73)

TLIO non ha la voce. Nel *Corpus OVI vender(e)* è documentato a partire dal ☼ Venez.; *Proverbia que dicuntur*, XII u.q.; in testi tosc.: *Doc. sen.*, 1235; testi med. / merid.: *Elegia giudeo-it.*, XIII in. (it. mediano). In ☼ Venez.: *Proverbia que dicuntur*, XII u.q.; *Pamphilus volg.*, c. 1250; *Doc. venez., Testamento di Marino da Canal*, 1282 (STUSSI 1965); *Doc. venez., Testamento di Geremia Ghisi*, 1282 (STUSSI 1965); *Doc. venez., Deposizione su una vendita di cuoio*, 1298 (STUSSI 1965); *Doc. venez., Deposizioni contro Leonardo Corner*, 1299 (STUSSI 1965); *Doc. venez., Cedola di Marco Navagero*, 1300 (STUSSI 1965); *Doc. venez., Lettera di Pietro Nani, console a Verona, al doge di Venezia (9 marzo 1301)*, 1301 (TOMASIN 2007); *Doc. venez., Lettera di Tomasino Staniario agli ufficiali sopra i contrabbandi (28 ottobre 1301)*, 1301 (TOMASIN 2007); *Cronica deli imperadori*, 1301; *Doc. venez., Vendita di cavo*, 1305 (STUSSI 1965); *Doc. venez., Cedola di Pangrati Barbo*, 1305 (STUSSI 1965); *Doc. venez., Cedola di Marco Granello*, 1305 (STUSSI 1965); *Doc. venez., Deposizione di Michele Zancani*, 1307 (STUSSI 1965); *Doc. venez., Cedola di Sofia Barbarigo*, 1307 (STUSSI 1965); *Doc. venez., Cedola di Tommaso Romano*, 1310 (STUSSI 1965); *Doc. venez., Cedola di Pietro da Monte*, 1311 (STUSSI 1965); *Doc. venez., Cedola di Marino Soranzo*, 1311 (STUSSI 1965); *Doc. venez., Cedola di Lorenzo Trevisan*, 1311 (STUSSI 1965); *Doc. venez., Cedola di Marino Davanzago*, 1312 (STUSSI 1965); *Doc. venez., Cedola di Marco Zen*, 1312 (STUSSI 1965); *Doc. venez., Quaderno di conti della podesteria di Lio Mazor*, 1312 (TOMASIN 2004); *Lio Mazor*, 1312-14 (ELSHEIKH 1999); *Doc. venez., Cedola di Bon de Mosto*, 1313 (STUSSI 1965); *Doc.*

venez., *Cedola di Marco Michel*, 1314; *Doc. venez., Cedola di Filippa dei Prioli*, 1315 (STUSSI 1965); *Doc. venez., Cedola anonima*, 1315 (STUSSI 1965); *Doc. venez., Cedola di Angelo Odorigo*, 1315 (STUSSI 1965); Paolino Minorita, 1313-15; *Doc. venez., Cedola di Tommaso Dandolo*, 1316 (STUSSI 1965); *Doc. venez., Cedola di Federico di Ragusa*, 1317 (STUSSI 1965); *Doc. venez., Cedola di Piero Donado*, 1317 (STUSSI 1965); *Doc. venez., Cedola di Nicolo Basadonna*, 1319 (STUSSI 1965); *Doc. venez., Cedola di Andrea Memmo*, 1319 (STUSSI 1965); *Doc. venez., Cedola di Paolo da Mosto*, 1321 (STUSSI 1965); *Doc. venez., Cedola di Costanza da Fano*, 1321 (STUSSI 1965); *Amaistramenti de Sallamon*, 1310/30 (STUSSI 1967); *Zibaldone da Canal*, 1310/30 (STUSSI 1967); *Stat. venez., Capitolare dei Camarlenghi di Comun*, 1330 (TOMASIN 1997); *Stat. venez., Capitolare dei vaiai*, c. 1334 (MONTICOLO-BESTA 1914); *Stat. venez., Aggiunta, Capitolare dei Camarlenghi di Comun. Aggiunta 1335* (TOMASIN 1997); *Stat. venez., Capitolare dei bottai dell'ottobre 1338*, 1338 (MONTICOLO 1905); *Tariffa pesi e misure*, p. 1345; *Vang. venez.*, XIV pm.; *Lett. venez., Lettere di Marin Faliero*, 1355 (LAZZARINI 1894); *Doc. venez., Convenzione con Ramadan, Signore di Crimea*, 1356 (STUSSI 1965); *Doc. venez., Lettera della cancelleria di Candia al console di Mileto (31 gennaio 1357)*, 1357 (VIDULICH 2007); *Doc. venez., Lettera al console di Efeso (1° settembre 1359)*, 1359 (VIDULICH 2007); *Doc. venez., Lettera del Consiglio del Duca di Candia al signore di Efeso (9 febbraio 1359)*, 1359 (VIDULICH 2007); *Stat. venez., Capitolare degli Ufficiali sopra Rialto*, 1366 (PRINCIVALLI-ORTALLI 1993); *Stat. venez., Capitolare dei vaiai. Addizioni 1335-1370* (MONTICOLO-BESTA 1914).

■ PATRIARCHI s.v. *vendere*: «*Vendere ala menua. Vendere a minuto, a ritaglio*». BOERIO s.v. *vender*: «*Vendere, e s'intende di Cose mobili, come Carne, frutta ecc.*». REZASCO s.v. *vendere*: «I. Dare ad altrui la proprietà d'una cosa per prezzo convenuto, da pagarsi in questo o quel modo: Spacciare, Esitare, Alienare. [...] X. Vendere a minuto. Vendere a poco per volta; contrario di vendere indigrosso». CORTELAZZO s.v. *vender*: «*Vendere*». BAMBI s.v. *vendere*: «*Vendere. – 'Trasferire ad altri un bene o un diritto dietro il corrispettivo di un prezzo'*. [...] La vendita del medioevo, come quella romana, non aveva effetto reale: il contratto non trasferiva immediatamente la proprietà del bene del venditore al compratore, ma solo sorgeva l'obbligo per il venditore di consegnare la cosa alla controparte. [...] Il volgare recepisce il lessico almeno fino dall'inizio del XIII secolo. [...] I giuristi del basso medioevo aggiungono di proprio – in volgare e in latino – le dittologie sinonimiche (o quasi), come nelle nostre formule: *dare, vendere e concedere; vendere e alienare; vendere, dare e tradere*».

■ FERRO ha solo *vendita* (cfr. *véndeda*).

- lat. VĒNDĚRE (REW 9190; EVLI, DELI s.v. *vendere*).

vd. anche *véndeda*, *vendesón*.

vendesón, vendisón, vendición (venditio)

s. f. ‘vendita’.

3.11 lo vendedor de’ far carta de vendeson alo conprador; 3.27 Volemo, ancora, che tute le carte le qual ensirà de queste vendesone, sì la carta della vendeson, come tute le altre carte insando de quella vendeson, devegna en man delli procuratori de San Marco; 3.31 Se algun no vorà en la vendison della soa possession oserver l’uso novo, venda segundo ch’è usado. (16)

TLIO non ha la voce. Nel *Corpus OVI* non si hanno att. della forma *vendeson(e)*. Le forme *vendicion(e)* / *vendition(e)* sono documentate a partire da *Doc. cors.*, 1220; in testi tosc.: *Doc. fior.*, 1274-84; testi med. / merid.: *Stat. viterb.*, 1384; testi sic.: *Sposiz. Pass. s. Matteo*, 1373 (sic.); testi sett.: *Bibbia istoriata padov.*, XIV ex.

■ BOERIO ha solo *vendita* (cfr. *véndeda*). REZACO s.v. *vendizione*: «Vendita». CORTELAZZO ha solo *vendeda* (cfr. *véndeda*). BAMBI ha solo *vendita* (cfr. *véndeda*).

■ FERRO ha solo *vendita* (cfr. *véndeda*).

- lat. VENDITĪO (GDLI s.v. *vendizione*).

vd. anche *véndeda*, *vénder*.

véndre

vd. *vénder*.

venduitade (viduitas)

s. f. ‘vedovanza, condizione vedovile’.

4.34 Se algun mor sença testamento, lagada muier, la qual farà vodo de sollene venduitade poi la morte del marido enfra l'anno e 'l dì.

TLIO s.v. *vedovità*, 1 «Condizione della persona il cui coniuge è morto; periodo di tempo trascorso in tale condizione», con esempi a partire da Giordano da Pisa, *Pred. Genesi*, 1309 (pis.) (*viduità*); testi sic.: Accurso di Cremona, 1321/37 (mess.) (*viduitati*); testi sett.: *Tratao peccai mortali*, XIII ex.-XIV m. (gen.) (*viduitae*).

■ BOERIO s.v. *vedoanza*: «Vedovanza; Vedovaggio; Vedovezza».

■ FERRO s.v. *vedovanza*: «Lo stato di *Vedovanza* è quello stato in cui trovasi uno dei coniugi dopo la morte dell'altro. [...] La condizione di rimanere in istato di vedovanza può essere apposta dal testatore, che lascia per tal motivo una eredità; ma tal condizione non impedisce già assolutamente di rimaritarsi a quello a cui fu imposta, perché egli decade soltanto dal beneficio, che gli vien fatto sotto condizione di rimanere in istato di vedovanza. L'anno della vedovanza si prende per l'anno del lutto, che le femmine devono osservare dopo la morte del marito, sotto pena di decadere dai beneficii ricevuti. [...] Presso di noi, la vedova nell'anno del lutto ha il vitto ed il vestito nella casa del marito, a meno che non venisse volontariamente o giudiziariamente pagata della sua dote in detto tempo. Quando poi la vedova fa voto di castità entro un anno ed un giorno dalla morte del marito, per le nostre leggi ella ha l'abitazione in casa del marito finché vive, quando però non vi fosse necessità di vendere questa casa in difetto di altri beni per collocar le figliuole, e le nipoti del marito defunto. Inoltre, se il marito avesse lasciato figliuoli maschi o nipoti nati dai medesimi in età minore, in tal caso la donna consegue gli alimenti condecanti nella casa del marito, sino a tanto che il minore dei figliuoli o dei nipoti arrivi all'età maggiore; concedendosi pure alle donne vedove, oltre le doti loro, anche la veste vedovile. [...] La vedova dentro un anno ed un giorno dalla morte del marito deve provare il suo vadimonio, e praticare il suo pagamento di dote, e quando dagli eredi del marito non venisse pagata, ha l'azione di esser alimentata coi beni del marito, e di rimanere in casa sino a tanto che avrà conseguito l'intero pagamento. Quando poi avrà avuto la propria dote, dovrà nel termine di mesi due uscire dalla casa del marito».

- lat. *VĪDUĪTAS* (REW 9322; EVLI s.v. *vedova*; DELI s.v. *vedovo*).

vd. anche *vedoar*.

vidato

vd. *evacuar*.

vigor (*vigor*)

s. m. 'validità legale, effetto di una legge o di un atto'.

locuz. *v. e robor; in v. e robor; per v. e robor* 'in condizione di efficacia e validità della legge'.

1.41 Sovra colloro li qual dà le carte soe cun vigor e robor; 1.42 Se ll'omo darà la carta soa ad altri cun vigor e cun robor, et vignerà cun quella carta, e plederà en corte, niente vallerà quello vigor e quello robor, lo qual de ço serà facto contra quello çudisio; 1.43 No pò algun dar documento ad altri cun vigor e robor, ni traslatar peno per segurtade, ni per noticia. (17)

TLIO non ha la voce. Nel *Corpus OVI* il termine è attestato a partire da *Stat. sen.*, 1298; in testi med. / merid.: Jacopone (ed. Contini), XIII ui.di. (tod.).

■ REZASCO s.v. *vigore*: «I. Autorità o Valore della legge, de' contratti e simili, che obbliga ad osservarli. [...] II. Per vigore o In vigore della tal legge, del tal comandamento, contratto e simili. Lo stesso che In virtù o Per virtù della tal legge e simili». FOLENA s.v. *vigor* riporta sign. differenti: «1. Vigore, forza vitale. [...] 2. Energia».

- lat. VIGOR (GDLI; EVLI, DELI s.v. *vigore*).

visdòmino (*vicedominus*)

s. m. 'magistrato, console, con il compito di regolare i rapporti tra mercanti in terra straniera'.

1.67 comanderà lo doxe quel che 'l forester, o altro de quella citade, o della villa de collui sia enpinorado, e dati li pegni en varda dello so visdomino, e manderà chel vegnedego alla podesstade o alli cònsilli; 3.57 Comandemo, se 'l forister alguna possession envistirà, che 'l venedego lo qual clamerà sovra l'investison de collui, se quello forester no troverà en Venesia, ni en lo so albergo, quella clamason sia facta manifesta alli visdomini. (2)

TLIO non ha la voce. Nel *Corpus OVI visdomino* è documentato a partire dal ☼ Venez.: *Doc. venez., Cedola di Pietro da Monte*, 1311 (STUSSI 1965); *Stat. venez., Capitolare degli Ufficiali sopra Rialto*, 1366 (PRINCIVALLI - ORTALLI 1993). [Le altre occorrenze registrate con il sign. qui analizzato sono tutte di testi sett. posteriori a quelle veneziane].

■ BOERIO s.v. *visdomino*: «Dal barb. *Vicedominus*. Questa voce in origine vale Signore o Vicario d'un Signore, era titolo ai Presidi d'una Magistratura del cessato Governo Veneto, nominati *Visdomini alla Tana*, cui era attribuita la custodia de' canapi dell'Arsenale; non meno

che a fare, occorrendo, le veci de' Patroni all'Arsenale [...], rispetto a' quali avevano appunto il titolo di Vicedomini». MUTINELLI s.v. *visdomino*: «Dal barbaro *vicedominus*, cioè signore, o vicario di un signore, titolo dato a' presidi di alcune magistrature»; s.v. *visdomini*: «*Alla Dogana da Mar*. Di antichissima istituzione, presedevano alla esazione del dazio sopra tutte le merci, che, provenienti per la via del mare, giugnevano alla dogana della città. *V. alla Tana*. [...] *V. alla Ternaria*. Si dicevano così que' patrizii che formavano le due magistrature appellate *Ternaria vecchia, Ternaria nuova*». REZASCO s.v. *vicedomino*: «I. Chi teneva le veci del Signore. [...] II. Nunzio Rappresentante stabile della Signoria di Venezia in Ferrara, e prima del secolo quattordicesimo pure in altre città, fra le quali in Pisa, in Ravenna, in Aquileja; quel di Ferrara più anticamente chiamato Podestà; poi generalmente Console. [...] III. Console di Popolo forestiero, in Venezia; almeno i Veneziani domandavano così que' Consoli dimoranti nella loro città: Vicesignore. [...] IV. Vicedomini o Visdomini. Magistrato di due Ufficiali, di Capodistria, Pola e Trieste, somigliante a quello de' Notaj del Registro di Firenze e d'altre Comunità d'Italia. [...] V. Nel Veneziano erano pure Ufficiali sopra la riscossione delle Dogane e di altri Dazj: Vicesignore. Quindi Visdomini alla Camera del Canevo». CRIFÒ s.v. *vicedomino*: «Magistrato veneziano, rappresentante della Repubblica a Ferrara e in altre città».

- lat. tardo VICEDOMĪNUS (GDLI).

vocación (citatio, vocatio)

s. f. 'convocazione davanti ad un giudice'.

1.6 Ma se a questa prima vocacion el no vignerà, o no manderà algun e· so logo, questo primo comandamento sia abuto per un comandamento; 1.8 Queste cause le qual nui avemo sovra dite delle vocacion en lo vescovado de Rialto, volemo qu'ele sia oservade e· lo vescovado de Torcello; 5.17 Adoncha per la qual vocacion se 'l no vignirà, en quella fiada çurerà collui che ll'aver, lo qual li è tolto, ello ll'avé en la casa o en la nave en la qual collui fo, e d'ella li fo tolto. (4)

TLIO non ha la voce. Nel *Corpus OVI* non si hanno att. delle forme *vocacion(e) / vocazion(e)* con il sign. qui considerato. GDLI s.v. *vocazione*⁴: «Il chiamare qualcuno, in partic. perché si presenti in un luogo; convocazione», data la prima attestazione nel XV secolo in un estratto de *Il prato spirituale de' Santi Padri recato in volgare* di Feo Belcari.

■ BOERIO s.v. *vocazion* riporta un sign. diverso ('inclinazione, predisposizione'). FOLENA s.v. *vocazion* riporta sign. diversi: «1. Vocazione religiosa. [...] 2. Inclinazione a una professione».
- lat. VOCATIŌ (EVLI, DELI s.v. *vocare*).

vodo (*votum*)

s. m. 'voto: impegno o promessa solenne di fare qualcosa'.

locuz. *solene v. de castitade / de venduitade*.

1.68 Della femena chi demanda rason dela dota, dapoi che ensembrementre cun lo marido solene vodo de castitade averà fato; 4.34 Se algun mor sença testamento, lagada muier, la qual farà vodo de sollene venduitade poi la morte del marido enfra l'anno e 'l dì. (4)

TLIO non ha la voce. Nel *Corpus OVI* le forme *vodo / voto* sono documentate a partire da *Albertano volg.*, 1275 (fior.); in testi med. / merid.: *Stat. assis.*, 1329; testi sett.: Jacopo della Lana, *Par.*, 1324-28 (bologn.). In ☼ *Venez.: Vang. venez.*, XIV pm.

■ PATRIARCHI s.v. *vodo* altro sign. da 'votare'. BOERIO s.v. *voto*: «*Voto. Far voto, Invodare. Desfar un voto, Pagare i voti; Sciogliere il voto, Adempiere l'obbligazione assunta col voto*». REZASCO s.v. *voto* riporta sign. differenti: da 'vuoto' e deriv. dal verbo 'votare'. FOLENA s.v. *voto*: «1. Promessa fatta per impetrare una grazia. 2. Obbligazione di castità, povertà e obbedienza che assume chi entra nello stato religioso»; s.v. *vodo*, invece, sign. diverso, 'vuoto'. CORTELAZZO s.v. *vodo*: «'Voto' per devozione».

- lat. VŌTUM (REW 9458; EVLI, DELI s.v. *voto*).

vuidato

vd. *evacuar*.

Z

çerman, german (*germanus*)

locuz. *çerman cosin* ‘cugino di primo grado’.

3.4 Volemo che lli fradelli, morto lo pare, remagna cun fraterna compagna, dementre ch’elli se partirà; chella medema causa volemo e li çermani cosini, fiiolli delli fradelli, entro si o cun li barbani, et no proceda oltra la fraterna compagna; 3.19 Ma quello ordene debia esser oservado en li parenti li qual vol conprar, en questa manera nui pensamo de vender, çoè che llo german cosim della sclata de collui che vol vendre habia la propietade per VIIJ libr. me· per centenero de quello ch’ella serà apresiada, ed a german cussi· en su en la linea desendente, çascadun dela sclata del vender l’abia per VIIJ libr. men per centenaro de quello ch’ella serà apresiada. (3)

TLIO s.v. *germano* (2), 1 «Legato dal vincolo di parentela proprio di chi è nato dagli stessi genitori», con esempi a partire da *Fatti di Cesare*, XIII ex. (sen.); in testi sett.: *Legg. s. Maria Egiz.*, 1384 (pav.). Si registra, inoltre, un ulteriore sign. s.v. *germano* (2), 1.1 «Estens. Legato da un vincolo di parentela di primo grado», con alcune occorrenze della locuz. *germani cugini* a partire da *Intelligenza* (ed. Berisso), XIII/XIV (tos.); testi sett. in ❁ *Venez.: Cronica deli imperadori*, 1301.

■ PATRIARCHI s.v. *zerman*: «Cugino». BOERIO s.v. *zerman*: «Cugino; e nel fem. *Cugina*. Dicesi di Coloro che sono generati da due fratelli o da due sorelle e da un fratello e da una sorella. Questi si chiamano *Cugini fratelli* o *Cugini germani*. Gli altri in grado più lontano diconsi semplicemente *Cugini* o *Cugini in terzo o quarto grado*». FOLENA s.v. *zerman*: «Cugino». SALLACH s.v. *zerman de sangue*: «Cugino germano». CORTELAZZO s.v. *zerman*: «Cugino». CRIFÒ s.v. *zerman cuxin*: «‘Cugino di primo grado’. Il significante per ‘cugino’ più comune nella storia del veneziano moderno è semplicemente *zerman* [...], con spostamento semantico dall’originario ‘fratello / sorella’, associato agli esiti di FRĀTER / SOROR sopo l’XI secolo [...]. Alle origini della documentazione veneziana volgare si trovano invece *cusin*, *cusin zerman* e *zerman cusin* [...]».

- lat. GERMANUS (REW 3742; EVLI s.v. *germano*³; DELI s.v. *germano*¹).

çudegado, çudegato (*judicatum*)

s. m. ‘sentenza’; anche il ‘documento che contiene la sentenza’¹.

locuz. *carta de ç.; far lo ç.*

1.53 Della carta de l’*enpromesa* e doni, o delo *çudegado* d’alguna femena; 1.63 Contegnasse en quello *çudegado* che se ’l *adivignise* che ’l perdesse la posesion e lla causa che lli ffosse data per debito, o per rason d’altri, per leçe che ’l abia tal podestade cun lo so *çudegado*; 3.39 Se lla femena à carte de *çudegado* pò invistir le posesion de so marito. (32)

TLIO non ha la voce. Nel *Corpus OVI çudegado / zudegado* sono documentati solo in ☼ Venez. a partire da *Stat. venez., Capitolare dei Camarlenghi di Comun*, 1330 (TOMASIN 1997); *Stat. venez., Capitolare dei Camarlenghi di Comun. Aggiunta del 1335*, 1335 (TOMASIN 1997); *Stat. venez., Capitolare degli Ufficiali sopra Rialto*, 1366 (PRINCIVALLI-ORTALLI 1993); *Stat. venez., Capitolare dei vaiai. Addizioni 1384-1407* (MONTICOLO-BESTA 1914).

■ BOERIO s.v. *zudegado*: «Voce antiq. del Foro ex-Veneto, dal latino sust. *Iudicatus*, e tale *Giudicatura*, cioè il Magistrato che giudica; ma col termine vernacolo intendevansi le Magistrature civili, e propriam. Quelle che formavano anticamente la così detta Corte del Doge, com’erano li Magistrati del Proprio, dell’Esaminatore, di Petizioni, del Procuratore, del Mobile, del Forestiere e de’ Consoli de’ mercanti». MUTINELLI s.v. *zudegado*: «Voce anticamente usata nel foro (da *iudicatus*) e valeva *giudicatura*, cioè il magistrato che giudicava; però con questo nome s’intendevano volgarmente le magistrature che formavano un tempo la così detta *Corte del doge*, cioè li *Magistrati del Proprio, dell’Esaminador, del Petizion, del Procurator, del Mobile, del Forestier, e dei Consoli de’ mercanti*». REZASCO s.v. *giudicato*: «I. Uffizio del Giudice: *Giudicatura, Giudiceria, Giudiziato*. [...] II. Tribunale. [...] IV. Giudicamento. Onde Stare al giudicato di un Tribunale o di chicchessia, [...] ed anche Eseguire quello che ha giudicato: Stare a ragione. [...] V. Mallevadore o Malleveria del giudicato. Mallevadore o Malleveria data al Tribunale per assicurarlo dell’osservanza od esecuzione del giudicato:

¹ GDLI s.v. *giudicato*²: «1. Disus. Sentenza che, a conclusione di un processo o di una sua fase, decide una controversia. [...] 2. Dir. proc. Decisione definitiva di una causa civile, penale o amministrativa mediante una sentenza non più soggetta ai mezzi ordinari di impugnazione; sentenza irrevocabile».

Mallevadore o Malleveria di stare a ragione». CORTELAZZO s.v. *zudegao*: «‘Magistratura civile, giudicatura’ (Boerio: *zudegado*)».

- lat. JUDICATUM (GDLI s.v. *giudicato*; EVLI, DELI s.v. *giudicare*).

vd. anche *çudegar*, *çùdese*, *çudisio*.

çudegar (judicare)

v. tr. ‘giudicare’.

1.6 li çùdisi çudegarà o darà podestade a colui lo qual clama ad entrometre li beni del debitor;
1.50 De collui che çudegato serà en corte: che ’l paga e stia en corte secondo uso; Pm.15 Che delli maleficii, li qual serà fati for de Venesia, lo malfator debia esser ponido e çudegado. (46)

TLIO non ha la voce. Nel *Corpus OVI çudegar(e) / zudegar(e)* sono documentati a partire da Pseudo-Uguccone, *Istoria*, XIII pm. (lomb.); in testi tosc.: Onesto da Bologna, XIII sm. (tosc.). In ❁ Venez.: *Pamphilus volg.*, c. 1250; *Doc. venez.*, *Cedula di Bon de Mosto*, 1313 (STUSSI 1965); *Disticha Catonis venez.*, XIII; Paolino Minorita, 1313/15; Fr. Grioni, *Santo Stady*, a. 1321; *Tristano Zib. da Canal*, 1310/30; *Stat. venez.*, *Capitolare dei Camarlenghi di Comun*, 1330 (TOMASIN 1997); *Stat. venez.*, *Capitolare dei Camarlenghi di Comun. Aggiunta del 1335*, 1335 (TOMASIN 1997); *Stat. venez.*, *Capitolare degli Ufficiali sopra Rialto*, 1366 (PRINCIVALLI-ORTALLI 1993); *Vang. venez.*, XIV pm.; *Stat. venez.*, *Capitolare dei vaiai. Addizioni*, 1384-1407 (MONTICOLO-BESTA 1914).

■ MUTINELLI s.v. *zudegar*: «Giudicare». REZASCO s.v. *giudicare*: «I. Determinare per via di giustizia e per sentenza la ragione delle controversie e la reità degli accusati: Render ragione, Fare ragione o giustizia. Spedire o Tenere ragione, Amministrare, Ministrare la ragione o la giustizia, Esercitare i giudizi, Fare diritto, Conoscere, Riconoscere, Vedere. [...] II. Giudicare ad una pena [...]». FOLENA s.v. *giudicar*: «I. tr. a) Formulare ed esprimere un giudizio. [...] b) Giur. Giudicare. [...] 2. Intr. Esprimere un giudizio». CORTELAZZO s.v. *zudegar*: «Giudicare».

- lat. JŪDĪCARE (REW 4600; EVLI, DELI s.v. *giudicare*).

vd. anche *çudegado*, *çùdese*, *çudisio*.

çùdese (*iudex*)

▷ V *çùdexe*.

s. m. ‘giudice’.

1.16 Che l’entradito no se de’ dar si lli çùdesi enprimamente no vega rasonevel cason; 1.24 Della examinacion delli breviani che se de’ far per li çùdisi examinatori; 1.64 Lo dose de’ complire tute le sentencie deli çùdisi; 3.11 Che dati li pegni en man delli çùdesi debia eser facta carta de vendeda della possession. (353)

TLIO non ha la voce. Nel *Corpus OVI çudese / zudese* sono documentati a partire dal ❁ *Doc. venez., Capi di accusa in volgare*, 1281/84 (BELLONI-POZZA 1987); in testi med. / merid.: Cost. Egid., 1357 (umbro-romagn.). In ❁ *Venez.: Doc. venez., Capi di accusa in volgare*, 1281/84 (BELLONI-POZZA 1987); *Disticha Catonis venez.*, XIII; *Doc. venez., Sentenza di arbitri*, 1300 (STUSSI 1965); *Doc. venez., Deposizione di Nicolo da Fano*, 1306 (STUSSI 1965); *Doc. venez., Deposizione di Marco Verardo*, 1307 (STUSSI 1965); *Doc. venez., Deposizione di prete Vendramino*, 1307 (STUSSI 1965); *Doc. venez., Cedola di Giovanni Viaro*, 1311 (STUSSI 1965); *Doc. venez., Cedola di Marino Davanzago*, 1312 (STUSSI 1965); Paolino Minorita, 1313/15; *Stat. venez., Capitolare dei Camarlenghi di Comun*, 1330 (TOMASIN 1997); *Stat. venez., Capitolare dei Camarlenghi di Comun. Aggiunta del 1335*, 1335 (TOMASIN 1997); *Stat. venez., Capitolare degli Ufficiali sopra Rialto*, 1366 (PRINCIVALLI-ORTALLI 1993).

■ BOERIO s.v. *zudese* rimanda a *giudice*: «*Giudice*. [...] *Giudici di prima istanza ordinarii*, sotto il cessato regime Veneto, erano le Magistrature civil che formavano anticamente la così detta Corte del Doge, cioè il *Forestiere*, il *Mobile*, il *Petizion*, il *Procurator*, il *Proprio*, e i *Consoli de’ mercanti* (v. *Zudegado*). – *Giudici di prima istanza straordinarii* divenivano li Magistrati amministrativi, che giudicavano le cause civil negli argomenti di loro competenza. *Giudici di appello ordinarii* erano li Consigli e Collegi che giudicavano quasi tutte le cause civili. Tali erano ancora gli *Auditori Novissimi*, che decidevano sulle sentenze della Terra ferma non eccedenti l’etimabilità di ducati duecento. – *Giudici d’appello straordinarii* erano i Collegi de’ XX Savii del corpo del Senato; li X Savii sopra le decime a Rialto sulle sentenza decise dai Magistrati delle Cazude, Sopra conti, e Sopra camere. [...] *Giudici intermediarii* erano gli Auditori Novi, che mediante intromissione portavano ai Consigli e Collegi le sentenze della Terra ferma eccedenti li ducati 200. *Giudici misti* erano gli Auditori vecchi che nelle cause decise in Venezia da Giudici di prima istanza ordinarii, univano i poteri (rispetto a quelle di

Terra ferma) che avevano gli Auditori Novi e Novissimi, giudicando in seconda istanza le sentenze non eccedenti il valore di duc. 200, come [...] intromettevano le sentenze di Venezia eccedenti la somma stessa [...]. MUTINELLI s.v. *zudese*: «Giudice». REZASCO s.v. *giudice*: «I. Quello è giudice, che è ordinato a giudicare quel che vuol la legge, e secondo quella dà la sentenza»¹. FOLENA s.v. *giudice*: «1. Chi esercita la facoltà di giudicare». CORTELAZZO s.v. *zudese*: «‘Giudice’ (Boerio: termine antico)».

▀ FERRO s.v. *giudice*: «Il *Giudice* è il magistrato stabilito dal Sovrano, per render giustizia in di lui nome a quelli che gli sono soggetti. [...] I giudici sono gli interpreti e difensori delle leggi, e non già gli arbitri. Devono dunque aver riguardo di non offender le leggi, sotto pretesto di aggiungere ad esse ciò che vi manca. [...] Esaminando pertanto gli uffizii principali del giudice, il primo si è quello di render giustizia alle persone soggette alla loro giurisdizione. Il loro potere è limitato alle materie ad essi dalla autorità suprema demandate, alle persone che sono ad essi soggette, ed al luogo in cui possono giudicare. Il ministero del giudice deve esser puramente gratuito; perciò gli viene dalle leggi proibito di ricevere alcun regalo, e così pure di mangiare e bere colle parti. [...] È principal dovere di chi è destinato a giudicare delle sostanze e della vita degli uomini di bene ascoltare, e con attenzione, gli avvocati e procuratori delle parti contendenti; deve il giudice posatamente e diligentemente esaminare le ragioni addotte, e determinarsi per quelle che gli sembrano più forti, più giuste, e più convenienti. Quel giudice che non avesse una intera informazione dell'affare, non può sopra quello pronunziare la sua sentenza. [...] I giudici si dividono in ordinari, ed in delegati. Ordinarii si dicono quelli, che dal sovrano riceverono la facoltà di esercitare la giurisdizione loro relativamente a certe persone, cose, e luoghi. Delegati poi si chiamano quelli, che vengono assegnati dal principe per la consumazione o esecuzione di una causa. [...] Per tre particolarissime ragioni non può taluno esser giudice, cioè per natura, per legge, e per costume: per natura non possono esserlo i muti e sordi, gl'impuberi, i ciechi; per legge nol può chi fosse stato privato del magistrato a motivo di qualche delitto infamatorio, o fosse scomunicato, o bandito; finalmente le donne, i servi, i monaci, e simili, che non hanno i requisiti dalle leggi voluti. [...] Il giudice di regola è tenuto a giudicare secondo le cose allegate e provate, e non secondo la propria privata coscienza. [...] Il Veneto statuto restringe i principali doveri dei giudici nei due prologhi che allo stesso sono premessi. Vuole per questo che i giudici abbiano a pronunziare le loro sentenze a norma delle leggi statutarie, e che in mancanza di queste debbono ricorrere alle consuetudini approvate, se non vi fosse consuetudine, possano giudicare secondo che ad essi parerà giusto e conveniente. Vuole che il giudice che deve giudicare e correggere, abbia la coscienza pura, e lucido l'intelletto; che prima di correggere gli altrui difetti, sé stesso corregga ed emendi; non potendosi chiamar giudice quello che non ha in sé la virtù della giustizia, che è una costante volontà di dare a tutti il suo. Vuole che il giudice non giudichi a norma di ciò che sente nella sua coscienza, ma secondo quello che verrà allegato e provato, né giudichi mai le cose occulte, né le incerte, poiché queste spettano al giudizio divino».

- lat. JŪDEX (REW 4599; EVLI, DELI s.v. *giudice*).

vd. anche *çudegado*, *çudegar*, *çudisio*.

¹ Cfr. s.v. *giudice* per i sign. precisi nelle varie locuzioni.

çudisio (*iudicium*)

▷ V *çudixio*.

s. m. ‘giudizio’.

locuz. *clamar a ç*. ‘citare qualcuno a comparire in tribunale’; *venir in ç*. ‘comparire in tribunale’; *per ç. de* ‘per sentenza di’.

1.13 Se algun serà clamado in çudisio, e proverà che ’l ebia pan e vin in nave; 1.55 lo dose farà far per çudisio delli so çùdisi carte de çudegado; 4.33 La femena partida per avolterio, per lo çudisio della glesia no sia aldita sovra l’enpromessa da scoder. (14)

TLIO non ha la voce. Nel *Corpus OVI çudisio / zudisio* sono documentati a partire dal ☼ Venez.: *Proverbia que dicuntur*, XII u.q.; *Pamphilus volg.*, c. 1250; *Disticha Catonis venez.*, XIII; *Cronica deli imperadori*, 1301; *Doc. venez.*, *Cedola di Sofia Barbarigo*, 1307 (STUSSI 1965); *Doc. venez.*, *Cedola di Marco Zen*, 1312 (STUSSI 1965); *Doc. venez.*, *Cedola di Maria Lando*, 1312 (STUSSI 1965); *Doc. venez.*, *Cedola di Marino Davanzago*, 1312 (STUSSI 1965); *Doc. venez.*, *Cedola di Marino Lando*, 1313 (STUSSI 1965); *Doc. venez.*, *Cedola di Marinello Trevisan*, 1314 (STUSSI 1965); Paolino Minorita, 1313/15; *Doc. venez.*, *Cedola di Filippa dei Prioli*, 1315 (STUSSI 1965); *Vang. venez.*, XIV pm.

■ BOERIO s.v. *giudizio*: «*Giudizio* o *Giudicio* detto ancora *Sentenza* o *Arresto*». REZASCO s.v. *giudicio / giudizio*: «I. L’Atto del giudicare ed il Giudicamento. [...] XI. Podestà di giudicare. Quindi *Giudizio* della vita e della morte, la Podestà di assolvere e di condannare fino alla morte. [...] XII. Magistrato che giudica. [...] XIV. Chiamare alcuno in *giudicio*. Citarlo a comparire dinanzi al Tribunale. [...] XV. Esercitare i *giudizj*. *Giudicare*. [...] XVI. Menare alcuno al *giudicio*. Accusarlo per essere *giudicato*». FOLENA s.v. *giudizio*: «Facoltà della mente, riflessione, discernimento, buon senso». BAMBI s.v. *giudizio / iudicio*: «*Ius*. - ‘Disposizione testamentaria a titolo particolare, legato’. [...] La prima attestazione è nel *Breve di Montieri* [...] (1219). Già la *V Crusca* lo registra come significato storico della voce. [...] Più ampia e non perfettamente corrispondente la parte latina, dove *ius* pare stare più per ‘diritto (soggettivo)’, ovvero come si sarebbe detto allora, per *ragione*. Del resto *iudicium* come ‘testamento’ è già in Valerio Massimo [...] (*Facta et dicta memorabilia*); e anche nelle fonti

giustinianee: il notaio del podestà non dovrebbe aver avuto difficoltà ad usarlo, ma forse il latino suonava troppo aulico».

■ FERRO s.v. *giudizio*: «*Giudizio* è ciò che viene ordinato da un giudice sopra una quistione portata dinanzi allo stesso. [...] Appresso i Romani i giudizi erano pubblici, o particolari. Il giudizio particolare era la discussione, l'esame e la decisione delle contestazioni, che nascevano intorno agli affari dei particolari. Il giudizio pubblico era quello, che aveva luogo pei delitti, e si chiamava così, perché ciascheduno aveva azione di promuoverlo. [...] Si divide il giudizio in criminale e civile; il primo è quello che ha in mira il bene della repubblica e del fisco, castigando con pena corporale o pecuniaria; il secondo ha in mira l'utilità delle parti contendenti. Il civile si suddivide in ordinario, e straordinario; l'ordinario è quello che si fa innanzi ai giudici di prima istanza, producendo i primi fondamenti coi quali l'attore domanda che il reo venga sentenziato; e questo può essere tanto giudice delle materie civili, che delle fiscali; lo straordinario si agita dinanzi il delegato e l'arbitro, e dicesi straordinario, perché il giudice dato servesi dell'altrui giurisdizione, e fa le veci dell'ordinario. Vi sono altre due specie di giudizi, dei quali altri si dicono misti, e spettano tanto al giudice civile, e fiscale indirettamente, quanto al misto direttamente; altri finalmente sono di appellazione, e definitivi, decidendosi con questi dal superiore le cause. [...] Ad ogni giudizio deve precedere una domanda, e dicesi giudizio in contraddittorio quello che nasce sopra le domande e difese delle parti. Vi sono i giudizi preparatori, i giudizi provvisionali, gl'interlocutori, i definitivi. Giudizio arbitrario dicesi quello che viene pronunziato dagli arbitri».

- lat. JUDĪCIUM (REW 4601; EVLI, DELI s.v. *giudizio*).

vd. anche *çudegado*, *çudegar*, *çùdese*.

ELENCO DEI TERMINI DEL GLOSSARIO GIURIDICO

acusación	avoltèrio
acusado, acusado	axaminar
acusar	axaminatór
adinplir	
afito	bando
agrevar	barba
albìtrio, arbìtrio	bello
aldir	bene
alfito	bollare
alienación, allienarción	borçese
alienar, anlienar	breviario
aministrar, ministrar	bròio
aministrasón, ministración	
apresiamiento	calognar
apresiar	calònego
apropiar, apropiar	calònia
aprovar	camarlengo
asaminar	canbio
ascendente, asendente	capìtolo
ascente, asente	carta
asòlver	caso
ator	casón
axaminar	catàr
autoridade, autoritate, otoridade, hotoridade	cavedàl
aver	censo
avocato	citación
avogadór	clamación, clamasón, clamesón

clamar	credulitate
clamasón	cresimento, encrisimento
clamor	cunlateral
collegança	cunlateranidade, conlateranidade
comandadór	cunvento
comandamento	
comandar	danno, dano
comandaria	débito, dïbito
comendaria	debitór (<i>debitor</i>)
comesario, comessario	defèndre, defènder
comesaria, comessaria	deliberación
cométer	delliberar
comessión, comissión, comisión,	dellatada
conmisión	demandar
comutación	demesòria, demessòria, demisòria,
comutar	dimissòria
concòrdio	deredano
condenar	desimo
condenasón, condonasón	desiritar
confesar	desomentir, desomenta, desomença
confessión	despresiar, desprieserà, disprisierà
consciencia, consiencia, coscienza,	desreditar
cosiencia	destreto
consèio, consèglo	desvestir
consentimento, cunsentimento	detrimento
consigèr	dïbito
cònsole	dilacración
contestación	dilatar
contradiàr	dimisoria
contrar	discreción
contrato	división, divisione, devisón, divisón
convento	documento
corte	dogàdo
credença	domandadór
crededor, credetor	domandar, demandar

domandasón	
donación, donasón	falsador, fausator
dono	falsar, fausar
dòse, dòxe, dòxie	familiar, familias
dòte	fausar
	fausator
embrewiadùra, embriviatùra, enbrewiadùra, enbriviatùra, embreviasón	fe'
emendar	fede
empromesa, empromessa, enpromesa, enpromessa	ferivolo, ferivolti
embreviasón	fermeça
encrisimento	fideiusór, fideiussór, fidensór
endùsia	fito, afito, alfito
endusiar	forço
enpedegamento	forestèr, foristèr
enpedegar	fraterna
enpedimento	fraudo
enpignorar	fraudolento
enpréstedo, préstedo	fraudolentremetre
enspensarìa, enspensarie, spensarie	furto
enstrumento, instrumento	
entradito, intradito	gastaldo
entrométer, entrométere, entrométre, introméter	german
entromesión, intromisión	grado
eventàrio	guiffa
investir	
investisón, investisón	herede
ereditade	hereditade
examinación	homecìdio
examinador, examinatór, axaminatór	
examinar, axaminar	imbrewiadura, imbreviasón
evacuación, vacuación	infeudación
evacuar, vacuar	infeudar
	inmòbel
	instrumento
	intradito

introméter	neça
intromissión	nora
investisón	notèro, nodèro, notàro, notàrio (<i>notarius</i>)
iustìsia	numulario
ladràgno, laràgno	obligar
lamentança, lementança	oferción
lateràneo, lateràno, ladràgno, laràno	oficiàl
lateranidade	omecìdio, homecìdio, omicìdio, homicìdio
lavorèr	otoridade
licència	
licito	parte
linea	partesón, partisón
livèllo	partire
	pato
maleficio, malleficio	pegno, peno, pigno
malfator, malfactor	pegnoración, pignoración, pinoración
manifestación	pena
maridar	petición
maridévelle	pignorar, enpignorar
marinareça	pisón
mason, masone	plàido
massaria	pledàr, plediàr, plaidàr
mato	plèdo
matremonio	pleçaria
mendàr	plovan
mercadandìa, merchadandìe, marcadandìe	podestade, podestate
meso, messo (<i>missum</i>)	poncella, ponçella
metropolitàn	posseder, poseder
ministràr	posesión, posesión, possession, possesón
ministración, ministrasón	prego
mòbel	preiudicio, pregiudicio
moneda	presente
mónego, mùnego	presio
	presunción

préstedo	river, rivero
probación	ròbor
procuratióne	rogadia, rogandia
procurator	
prolación	sacramento, sagramento, seramento
promessa, repromessa	satisfar
prométer	savio
promissión, promessión	scala, scalla
propinquitade	sclata
propinquo	scòder, scòdre
proprietade, proprietate, proprietate	scridar
proprio, propio	scritura
prova	scusación
provación, provasón, probación	segurtà, segurtade, segurtate, sigurtade
provar	sentencia
publicamentre	separación
pùblico	seramento
pupillo	servitùdene
	servo
quaterno	socedor, sucedor
questión	sòcero, sòsero
quietare, quieto, quieta	socessión, socisión, sucessión
quintello	sofragàneo
	soscrivere
rason	sòsero
reato	sostigner
recordasón	spedegar, spedegade
recusar, reicusar	spensarie
rede, herede	stàbel
reditade, ereditade, hereditade	statuto
reditar	staçoner
rèndeda	stimar
rènder, rèndre	stimasón
repromessa	stridar
retor	stridasón

sucedor
sucesión
suscreción, suscripción
sustigner, sostigner, sustiner, sostener

tasaço, taseço, tasegi
tavèllo
tavernario
tegnuda, tenuta
tèsera
testamento
testimoniança, testimoniança
testimonio, testimonio
todor
todoria
tramesso
translatar

umicídio
usança
uso
usofruto

vacuación
vacuo

vadagno
vademonio, vadimonio
vadia
varda, vardia
vederdón
vedoàr
véndeda
vénder, véndre
vendesón, vendisón, vendición
véndre
venduitade
vidato
vigor
visdòmino
vocación
vodo
vuidato

çerman, german
çudegado, çudegato
çudegar
çùdese
çudisio

GLOSSARIO 2

alcider v. tr. ‘uccidere’.

a postuto locuz. avv. ‘completamente’.

arcella, arçella s. f. ‘cassetta; cassone nuziale’¹.

aventura s. f., nella locuz. *per l'aventura* ‘eventualmente, forse’, detto di qualcosa che potrebbe avvenire o essere in un certo modo.

avignimento s. m. [1] ‘avvenimento’; [2] ‘arrivo, venuta’.

bina s. f. ‘doppia’.

calende, kalende s. f. ‘primo giorno del mese’.

cavar v. tr. ‘scavare’, ‘danneggiare’.

cimitòria s. m. ‘cimiteri’.

computar v. tr. ‘determinare mediante un calcolo’.

¹ *Enciclopedia Storica di Venezia* s.v. *arcella*: «Cassettina che conteneva la dote dispensata dal Comune [di Venezia] a ciascuna delle 12 fanciulle povere che si sposavano in S. Pietro di Castello: il rapimento delle spose con le arcelle nel 944 diede origine alla *Festa delle Marie*».

desponçellar v. tr. ‘sverginare’.

disignar v. tr. ‘indicare; definire’.

englastro s. m. ‘inchiostro’.

enval agg. ‘uguale’.

etade, itade s. f. locuz. *aver etade* ‘aver raggiunto la maggiore età (12 anni)’.

fermar v. tr. ‘firmare’.

fiada s. f. ‘volta’ in senso temporale.

fuçar v. tr. / intr. ‘fuggire’.

gonger v. tr. ‘congiungere’.

insperacion s. f. ‘speranza’.

lagar v. tr. ‘lasciare’.

lèger, llèger v. tr. ‘eleggere’.

laro, laron s. m. ‘ladro’.

latrocìnio, lautrocìnio s.m. ‘ladrocinio’.

manifestamentre avv. ‘pubblicamente’.

mare s.f. [1] ‘madre’; [2] ‘matrice, originale da cui si ricavano le copie’.

metre en religion locuz. ‘far entrare in monastero’.

oficina s. f. ‘fabbrica, cantiere’.

pegreça s. m. ‘pigrizia’.

peļiça s. f. ‘pelliccia’, locuz. *peļiça vedoar* ‘abito, veste vedovile’.

ponsança s. f. locuz. *ponsança dela mente* ‘condizione di una persona sana di mente, in opposizione a matto’.

preda s. f. ‘ciò che si prende con atto di violenza, saccheggio, rapina’

preponudo locuz. *essere preponudo* ‘mettere prima, porre avanti, preferire’.

prode s. m. ‘giovamento, vantaggio’.

pròximo, pròximan agg. ‘vicino’.

regovrar v. tr. ‘recuperare’.

romagnente s. m. ‘il rimanente, il resto: ciò che rimane, che avanza’.

rómper v. tr. ‘annullare’.

scaltridamente avv. ‘scaltramente, astutamente’.

semplar v. tr. [1] ‘esemplificare’; [2] ‘copiare, trascrivere da un originale’.

sempla s. m. [1] ‘esempio’; [2] ‘copia’.

staçone s. f. ‘bottega, deposito di merci, magazzino’.

stranio s. m. [1] ‘estraneo, che non appartiene alla stessa famiglia’; [2] ‘estraneo, che non appartiene allo stesso paese o luogo d’origine’.

suspicion, sospeccion s. f. ‘sospetto’.

terario, teraio s. m. locuz. *teraio de Treviso* ‘terraglio’.

utilidade s. f. [1] ‘l’essere utile, vantaggioso’; [2] ‘beneficio, profitto’.

vedre, vendre agg. ‘vecchio’.

venèdego s. m. ‘veneziano’.

vergonçosa s. f. ‘vergognosa, disonorevole’.

BIBLIOGRAFIA MANOSCRITTI E STAMPE

Codici contenenti il volgarizzamento degli *Statuta veneta* (in varie redazioni):

A2 = Venezia, Archivio di Stato, *Senato e Collegio, Miscellanea, Statuta Veneta*, b. 2 (ex *Secreta – Statuta Veneta*; ex miscellanea codici 742).

A3 = Venezia, Archivio di Stato, *Senato e Collegio, Miscellanea, Statuta Veneta*, b.3 (ex miscellanea codici 446).

B3 = Oxford, Bodleian Libraries, MS. Bowyer 3.

C1 = Venezia, Museo Correr, cod. 1506 (ex *Commissioni*, 393, ex. *Libr. A*, scaff. 6 n. 35).

C2 = Venezia, Museo Correr, cod. Cicogna 1444, classe III, n. 399 (ex *Correr* 1213).

M1 = Venezia, Biblioteca Nazionale Marciana, It. VII 373 (7688).

M2 = Venezia, Biblioteca Nazionale Marciana, It. II 93 (4841).

V = Venezia, Archivio di Stato, *Senato e Collegio, Miscellanea, Statuta Veneta*, b. 1 (ex Brera 99).

W = Wien, Österreichische Nationalbibliothek, Cod. Palatinus 2613.

Incunaboli del testo volgare:

Li Statuti et Ordeni de Venesia, Venezia, Philipo de Piero, 24/IV/1477 (IGI 10143).

Statuta Venetorum, Venezia, Dionisio Bertocchi, 31/X/1492 (IGI 10144).

Stampa di riferimento per il testo latino:

Novissimum statutorum ac Venetarum legum volumen, duabus in partibus divisum, Aloysio Mocenigo venetiarum principi dicatum, Venezia, Pinelli, 1729.

BIBLIOGRAFIA

Dizionari e repertori citati in forma abbreviata.

Corpus OVI = *Corpus OVI dell'Italiano Antico*, a cura dell'Opera del Vocabolario Italiano (OVI), Istituto del CNR (<http://gattoweb.ovi.cnr.it/>).

DEI = *Dizionario Etimologico Italiano*, a cura di Carlo Battisti – Giovanni Alessio, Firenze, Barberà, 1950-1957.

DELI = *Dizionario Etimologico della Lingua Italiana*, a cura di Manlio Cortelazzo – Paolo Zolli, Bologna, Zanichelli, 1992.

DU CANGE = Charles Du Cange, *Glossarium mediae et infimae latinitatis*, Niort, L. Favre, 1883-1887 [Bologna, Forni, 1981].

ESV = Giovanni Distefano, *Enciclopedia Storica di Venezia*, Venezia, Supernova, 2011.

EVLII = Alberto Noceranti, *L'etimologico*, Milano, Le Monnier, 2010.

FEW = *Französische etymologisches Wörterbuch*, Bonn, Klopp, [poi] Basel, Zbinden, 1928 sgg.

GAVI = Giorgio Colussi, *Glossario degli antichi volgari italiani*, Helsinki, [poi] Foligno, Editoriale umbra, 1983-2006.

GDLI = Salvatore Battaglia, *Grande Dizionario della Lingua Italiana*, Torino, UTET, 1961-2002.

IGI = *Indice generale degli incunaboli delle Biblioteche Italiane*, a cura del Centro Nazionale d'informazione bibliografica, Roma, Poligrafico dello Stato, 1972.

LEI = *Lessico Etimologico Italiano*, èdito da Max Pfister, Wiesbaden, Reichert, 1979 sgg.

REW = *Romanisches etymologisches Wörterbuch*, a cura di Wilhelm Meyer-Lübke, Heidelberg, Winter, 1911 [4^a ed. 1968; ristampa 2009].

TLFi = *Trésor de la langue Française informatisé*, a cura di Analyse et Traitement Informatique de la Langue Française (ATILF) - CNRS & Université de Lorraine (<http://www.atilf.fr/tlfi>).

TLIO = *Tesoro della Lingua Italiana delle Origini*, a cura dell'Opera del Vocabolario Italiano (OVI), Istituto del CNR (<http://tlio.ovi.cnr.it/TLIO/>).

Thesaurus = *Thesaurus linguae Latinae*, Lipsia, Teubner, [poi] Monaco-Lipsia, K. G. Saur, 1900 sgg.

Testi e studi.

ANDREOLLI - MANENTE - ORLANDO - PRINCIVALLI 1990 = Bruno Andreolli, Stefania Manente, Ermanno Orlando, Alessandra Princivalli, *Statuti di Ala e di Avio del secolo XV*, Roma, Jouvence.

ANSELMINI 1930 = Anselmo Anselmi, *Dizionario pratico del notariato*, Viterbo, Stab. Tip. Agresotti.

ANTONELLI – MOTOLESE - TOMASIN 2014 = Giuseppe Antonelli, Matteo Motolese Matteo, Lorenzo Tomasin, *Storia dell'italiano scritto*, III voll., Roma, Carocci.

ARCANGELI 1990 = Massimo Arcangeli, *Per una dislocazione tra l'antico veneto e l'antico lombardo (con uno sguardo alle aree contermini) di alcuni fenomeni fono-morfologici*, in «L'Italia dialettale», 53, pp. 1-42.

ARTALE 2003 = Elena Artale, *I volgarizzamenti del corpus TLIO*, in «Bollettino dell'Opera del Vocabolario italiano» 8, pp. 299-377.

ASCOLI 1873 = Graziadio Isaia Ascoli, *Saggi ladini*, in «Archivio glottologico italiano», 1, pp. 1-556.

AZZETTA 1994 = Luca Azzetta, *Notizia intorno ad Andrea Lancia traduttore degli Statuti per il Comune di Firenze*, in «Italia Medievale e Umanistica», XXXVII.

BACCHETTI 2002 = Enrico Bacchetti, *Statuti di Belluno del 1392 nella trascrizione di età veneziana*, Roma, Viella.

BADAS 2009 = Mauro Badas, *Franceschino Grioni. La legenda de Santo Stadi*, Roma/Padova, Antenore.

BAGLIONI 2014 = Daniele Baglioni, *Il nesso GN dal latino alle lingue romanze: questioni aperte e prospettive di ricerca*, in *Latin Vulgaire Latin Tardif X. Actes du Xe colloque*

international sur le latin vulgaire et tardif Bergamo, 5-9 septembre 2012, Bergamo, Bergamo University Press-Edizioni Sestante, 1, pp. 3-24.

BAGLIONI 2016 = Daniele Baglioni, *Sulle sorti di [ɔ] in veneziano*, in *Actes du XXVIIe Congrès International de linguistique et de philologie romanes (Nancy, 15-20 juillet 2013)*, Strasbourg, Société de linguistique romane/ÉliPhi, vol. 1, pp. 353-365.

BAGLIONI 2016a = Daniele Baglioni, *L'etimologia*, Roma, Carocci.

BAGLIONI 2016b = Daniele Baglioni, *Per una fenomenologia della commutazione di codice nei testi antichi*, in «La lingua italiana», 12, pp. 9-35.

BAGLIONI 2017 = Daniele Baglioni, *Perché scrivere un testo in più lingue: sulle dinamiche del code-switching e code-mixing nei documenti cancellereschi plurilingui*, in *Perché scrivere? Motivazioni, scelte, risultati*, Firenze, Franco Cesati, pp. 289-300.

BAMBI 1991 = Federigo Bambi, *I nomi delle 'Leggi fondamentali'*, in «Studi di lessicografia italiana», XI, pp. 153-224.

BAMBI 1999 = Federigo Bambi, *Andrea Lancia volgarizzatore di Statuti*, in «Studi di lessicografia Italiana», XVI.

BAMBI 2009 = Federigo Bambi, *Una nuova lingua per il diritto. Il lessico volgare di Andrea Lancia nelle provvisioni fiorentine del 1355-57*, Milano, Giuffrè.

BAMBI 2018 = Federigo Bambi, *Scrivere in latino, leggere in volgare. Glossario dei testi notarili bilingui tra Due e Trecento*, in «Per la storia del pensiero giuridico moderno», Milano, Giuffrè.

BARBATO 2001 = Marcello Barbato, *Plinio il Vecchio volgarizzato da Landino e da Brancati, in Le parole della scienza. Scritture tecniche e scientifiche in volgare (secoli XIII-XV). Atti del Convegno (Lecce, 16-18 aprile 1999)*, a cura di R. Gualdo, Galatina, Congedo, pp. 187-227.

BARBATO 2013 = Marcello Barbato, *Trasmissione testuale e commutazione del codice linguistico. Esempi italo-romanzi*, in Wilhelm, Raymund (ed.), *Transcrire et/ou traduire. Variation et changement linguistique dans la tradition manuscrite des textes médiévaux. Actes du congrès international (Klagenfurt, 15-16 novembre 2012)*, Heidelberg, Winter, pp. 189-211.

BARTOLI LANGELI 1997 = Attilio Bartoli Langeli, *'Littera clugiensis' e modelli veneziani. I codici legislativi medievali di Chioggia e Venezia*, in «Studi Veneziani», XXXIV, 1997, pp. 45-48.

BELLONI - POZZA 1987 = Gino Belloni, Marco Pozza, *Sei testi veneti antichi*, Roma, Jouvence.

BENINCÀ 1989 = Paola Benincà, *Friaulisch: Interne Sprachgeschichte I. Grammatik. Evoluzione della grammatica*, in LRL, vol. 3, pp. 563-585.

BENINCÀ 1994 = Paola Benincà, *Variazione sintattica. Studi di dialettologia romanza*, Bologna, Il Mulino.

BERTOLETTI 2005 = Nello Bertoletti, *Testi veronesi dell'età scaligera*, Padova, Esedra.

BESTA 1896-1897 = Enrico Besta, *Di talune glosse agli statuti civili di Venezia*, in «Atti del R. Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti», LV, pp. 404-419.

BESTA 1897 = Enrico Besta, *Jacopo Bertaldo e lo Splendor Venetorum civitatis consuetudinum*, in «Nuovo Archivio Veneto», XIII, pp. 109-133.

BESTA - PREDELLI 1901 = Enrico Besta, Riccardo Predelli, *Gli statuti civili di Venezia anteriori al 1242 editi per la prima volta*, in «Nuovo Archivio Veneto», 1, pp. 5-117; 205-300.

BIANCHI - GRANUZZO 1992 = Silvana Anna Bianchi, Rosalba Granuzzo, *Statuti di Verona del 1327*, Roma, Jouvence.

BOERIO 1829 = Giuseppe Boerio, *Dizionario del dialetto veneziano*, Venezia, Andrea Santini.

BOERIO 1856 = Giuseppe Boerio, *Dizionario del dialetto veneziano*, Venezia, Tipografi a G. Cecchini.

BOZZOLO - ORNATO 1983 = Carla Bozzolo, Ezio Ornato, *Pour une histoire du livre manuscrit au moyen age. Trois essais de codicologie quantitative*, Paris, Centre National de la Recherche Scientifique.

BURGIO 1995 = Eugenio Burgio, «*Legenda de misier Sento Alban*». *Volgarizzamento veneziano in prosa del XIV secolo*, Venezia, Marsilio.

CALASSO 1954 = Francesco Calasso, *Medioevo del diritto*, Milano, Giuffrè.

CAPPELLI 1998 = Adriano Cappelli, *Cronologia, cronografia e calendario perpetuo*, Milano, Hoepli.

CARILE 1969 = Antonio Carile, *La cronachistica veneziana (secoli XIII-XVI) di fronte alla spartizione della Romania nel 1204*, Firenze, Olschki.

CASTELLANI 1976 = Arrigo Castellani, *I più antichi testi italiani*, a cura di Arrigo Castellani, Bologna, Pàtron.

CASTELLANI 1982 = ARRIGO CASTELLANI, *La prosa italiana delle origini: I, Testi toscani di carattere pratico*, Bologna, Pàtron.

CASTELLANI 2000 = Arrigo Castellani, *Grammatica storica della lingua italiana*, Bologna, Il Mulino.

CASTELLANI 2009 = Arrigo Castellani, *Da sè a sei*, in «Nuovi saggi di linguistica e filologia italiana e romanza (1976-2004)», a cura di V. della Valle, G. Frosini, P. Manni, L. Serianni, Roma, Salerno Editrice, pp. 581-593.

CASTRO 2017 = Enrico Castro, *Le uscite sigmatiche della II persona singolare nel veneziano medievale. Indagine quantitativa ed aspetti morfo-fonologici*, tesi di laurea magistrale, Università di Padova, a.a. 2016-2017.

CELLA 2003 = Roberta Cella, *I gallicismi nei testi dell'italiano antico (dalle origini alla fine del sec. XIV)*, Firenze, Accademia della Crusca.

CESSI 1938 = Roberto Cessi, *Gli Statuti veneziani di Jacopo Tiepolo del 1242 e le loro glosse*, Venezia, Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti.

CESSI 1958 = Roberto Cessi, *Il "Parvum statutum" di Enrico Dandolo*, in «Archivio Veneto», V, 62, pp. 1-7.

CESSI 1968 = Roberto Cessi, *Storia della Repubblica di Venezia*, Milano, Casa Editrice Giuseppe Principato.

CICCARELLO 2013 = Elena Ciccarello, *Origine e sviluppo del dittongamento di ò in veneziano antico*, tesi di laurea triennale in Dialettologia italiana, Università Ca' Foscari, Venezia, a.a. 2011-2012, sessione primaverile (marzo 2013).

CICOGNA 1847 = Emmanuele Antonio Cicogna, *Saggio di bibliografia veneziana*, Venezia, Merlo.

CHIAPPA 2005 = Bruno Chiappa, *Statuti di Cologna Veneta del 1432, con le aggiunte quattrocentesche e la ristampa anastatica dell'edizione del 1593*, Roma, Viella.

COLETTI 1993 = Vittorio Coletti, *Storia dell'italiano letterario. Dalle origini al Novecento*, Torino, Einaudi.

CONTINI 1960 = Gianfranco Contini, *Poeti del Duecento*, Milano-Napoli, Ricciardi.

CONTÒ 1993 = Agostino Contò, *Stampadi in lengua: il volgare e la stampa tra Veneto e Friuli nel Quattrocento*, in *Guida ai dialetti veneti*, XV, Padova, Cleup, pp. 31-46.

CORTELAZZO 2004 = Manlio Cortelazzo, *Manuale di cultura veneta. Geografia, storia, lingua e arte Venezia*, Marsilio.

CORTELAZZO 2007 = Manlio Cortelazzo, *Dizionario Veneziano della lingua e della cultura popolare nel XVI secolo*, Limena, La Linea.

CRACCO 1976 = Giorgio Cracco, *La cultura giuridico-politica nella Venezia della "Serrata"*, in *Storia della cultura veneta. Il Trecento*, Vicenza, Neri Pozza Editore.

CRACCO 2009 = Giorgio Cracco, *Tra Venezia e Terraferma. Per la storia del Veneto regione del mondo*, Roma, Viella.

CRIFÒ 2016 = Francesco Crifò, *I «Diarii» di Marin Sanudo (1496–1533). Sondaggi filologici e linguistici*, in «Beihefte zur Zeitschrift für romanische Philologie», 393, Berlin/Boston, De Gruyter.

D'ACHILLE 1990 = Paolo D'Achille, *Sintassi del parlato e tradizione scritta della lingua parlata. Analisi di testi dalle origini al secolo XVIII*, Roma, Bonacci.

DA MOSTO 1977 = Andrea Da Mosto, *I Dogi di Venezia nella vita pubblica e privata*, Giunti Martello, Firenze.

DIRKENS 1837 = Henrico Eduardo Dirkens, *Manuale latinitatis fontium iuris civilis Romanorum*, Berlino, impensis Dunckeri et Humblotii.

D'ONGHIA 2006 = Luca D'Onghia, *Andrea Calmo. Il Saltuzza*, Padova, Esedra.

DARDANO 1969 = Maurizio Dardano, *Lingua e tecnica narrativa nel Duecento*, Roma, Bulzoni.

DOTTO 2008a = Diego Dotto, *Scriptae venezianeggianti a Ragusa nel XIV secolo. Edizione e commento di testi volgari dell'Archivio di Stato di Dubrovnik*, Roma, Viella.

DOTTO 2008b = Diego Dotto, *Nuova ricognizione di un testo veneziano del XIII secolo: Ragusa, 1284*, «Quaderni veneti», 46, dicembre 2008, pp. 9-36.

FALCIONI 1908 = Celeste Falcioni, *Formulario degli atti notarili più frequenti nella pratica*, Torino, Unione tipografica-editrice torinese.

FASOLI - SELLA 1973 = Gina Fasoli, Pietro Sella, *Statuti di Bologna dell'anno 1288*, Roma, Biblioteca Apostolica Vaticana.

FAUGERON 2013 = Fabien Faugeron, *Capitolare degli ufficiali al formento (metà del sec. XIV)*, Fonti per la Storia di Venezia, Roma, Viella.

FERGUSON 2005 = Ronnie Ferguson, *Alle origini del veneziano: una koinè lagunare?*, in «Zeitschrift für romanische Philologie», 121, pp. 476-509.

FERGUSON 2007 = Ronnie Ferguson, *A Linguistic History of Venice*, Firenze, Olschki.

FERRO 1845 = Marco Ferro, *Dizionario del diritto comune e veneto*, Venezia, Andrea Santini.

FIGLIOLI 1994 = Piero Figlioli, *La lingua del diritto e dell'amministrazione*, in *Storia della lingua italiana*, Torino, Einaudi.

FIGLIOLI 1997 = Piero Figlioli, *'Ragione' come 'diritto' tra latino e volgare*, in *Nozione, formazione e interpretazione del diritto dall'età romana alle esperienze moderne*, Napoli, Jovene Editore, vol. III, pp. 105-157.

FIGLIOLI 2008 = Piero Figlioli, *Intorno alle parole del diritto*, in «Per la storia del pensiero giuridico moderno», 69, Milano, Giuffrè.

FIUMI 1951 = Enrico Fiumi, *Statuti di Volterra (1210-1224)*, Firenze, Deputazione di Storia Patria della Toscana.

FOLENA 1991 = Gianfranco Folena, *Volgarizzare e tradurre*, Torino, Einaudi.

FOLENA 1993 = Gianfranco Folena, *Vocabolario del veneziano di Carlo Goldoni*, Roma, Istituto dell'Enciclopedia Italiana.

FORCELLINI 1940 = Aegidius Forcellini, *Lexicon totius Latinitatis*, Padova, Typis seminarii.

FORMENTIN 2004 = Vittorio Formentin, *Un esercizio ricostruttivo: veneziano antico fondi 'fondo', ladi 'lato', peti 'petto'*, in «Le sorti delle parole. Testi veneti dalle origini all'Ottocento», Padova, Esedra, pp. 99-116.

FORMENTIN 2012 = Vittorio Formentin, *La "scripta" dei mercanti veneziani del Medioevo (secoli XII e XIII)*, in «Medioevo romanzo», XXVI / 1, pp. 62-97.

FORMENTIN 2014 = Vittorio Formentin, *Rendiconti duecenteschi in volgare dall'archivio dei Procuratori di San Marco*, in «Lingua e Stile», XLIX, pp. 5-42.

FORMENTIN 2014 = Vittorio Formentin, *Note dorsali veneziane del Duecento*, in «La lingua italiana», X, pp. 17-39.

FORMENTIN 2014-2015 = Vittorio Formentin, *Scritture femminili veneziane del medioevo*, in «Atti e Memorie dell'Accademia Galileiana», CXXVII, Parte III, pp. 63-101.

FORMENTIN 2015 = Vittorio Formentin, *Il mercante veneziano del Duecento tra latino e volgare: alcuni testi esemplari*, in «Studi linguistici italiani», XLI, pp. 3-53.

FORMENTIN 2015 = Vittorio Formentin, *Estratti da libri di mercanti e banchieri veneziani del Duecento*, in «Lingua e Stile», L, pp. 25-62.

FORMENTIN 2015 = Vittorio Formentin, *Volgare o latino? Le «didascalie identificative» d'età romanica tra grammatica e storia*, in «Studi di grammatica italiana», XXXIV, Firenze, Accademia della Crusca.

FORMENTIN 2016 = Vittorio Formentin, *Il testamento di Marino Foscari*, in «Lingua, letteratura e umanità. Studi offerti dagli amici ad Antonio Daniele», Padova, Cleup, pp. 85-95.

FORMENTIN 2016 = Vittorio Formentin, *Documenti notarili dei secoli XII e XIII con parti in volgare*, in «Lingua e Stile», LI, fasc. 1, pp. 3-36.

FORMENTIN 2017 = Vittorio Formentin, *Baruffe muranesi. Una fonte giudiziaria medievale tra letteratura e storia della lingua*, Roma, Edizioni di Storia e Letteratura.

FORMENTIN 2018 = Vittorio Formentin, *Prime manifestazioni del volgare a Venezia. Dieci avventure d'archivio*, Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, pp. xxii-450.

FROSINI 2014 = Giovanna Frosini, *Volgarizzamenti*, in *Storia dell'italiano scritto*, vol. 2, *Prosa letteraria*, Roma, Carocci, pp. 17-72.

FULIN 1882 = Renato Fulin *Documenti per servire alla storia della Tipografia Veneziana*, in «Archivio Veneto», XXII, pp. 82-212,

FUSARO 2006 = Maria Diletta Fusaro, *Gli statuti di Feltre del 1393*, Roma, Viella.

GAMBINO 2007 = Francesca Gambino, *I Vangeli in antico veneziano*, Roma-Padova, Antenore.

GARTNER 1882 = Theodor Gartner, *io aus uo in Venetien*, in «Zeitschrift für romanische Philologie», 16, pp. 174-182.

GASPARRI - LEVI - MORO 1997 = Stefano Gasparri, Giovanni Levi, Pierandrea Moro, *Venezia. Itinerari per la storia della città*, il Mulino, Bologna.

GELCIC 1895 = Josephus Gelcic (a cura di), *Monumenta Ragusina. Libri Reformationum*, in «Monumenta spectantia historiam Slavorum meridionalium», XXVII, pp. 331-45.

GENTILINI 1994 = Gianni Gentilini, *Statuti di Pergine del 1516, con la traduzione del 1548*, presentazione di Gherardo Ortalli, Venezia, il Cardo.

GIOVANARDI 1994 = Claudio Giovanardi, *Il bilinguismo italiano-latino del medioevo e del Rinascimento*, in *Storia della lingua italiana*, Torino, Einaudi, vol. II, *Scritto e parlato*, pp. 435-467.

GIRARDI - ORLANDO - ORLANDO 2002 = Francesca Girardi, Ermanno Orlando, Franco Rossi, *Statuti di Portogruaro del 1300 e 1434, con le addizioni e le aggiunte fino al 1642*, Roma, Viella.

GOBESSI - ORLANDO 1998 = Anna Gobessi, Ermanno Orlando, *Costituzioni della Patria del Friuli nel volgarizzamento di Pietro Capretto del 1484 e nell'edizione latina del 1565*, Roma, Viella.

GROFF 1989 = Silvano Groff, *Statuti della Val di Ledro del 1435, con la ristampa di statuti e ordini del 1777*, introduzione di Mauro Grazioli e Gherardo Ortalli, Roma, Jouvence.

GROFF 1995 = Silvano Groff, *Statuti di Rovereto del 1570 e del 1610, con la ristampa anastatica dell'edizione del 1617*, Venezia, il Cardo.

GROSSI 2010 = Paolo Grossi, *L'ordine giuridico medievale*, Roma-Bari, Laterza.

GUTHMÜLLER 1989 = Bodo Guthmüller, *Die "volgarizzamenti"*, in «Grundriss der romanischen Literaturen des Mittelalters», vol. X/2 *Die italienische Literatur im Zeitalter Dantes und am Übergang vom Mittelalter zur Renaissance. Die Literatur bis zur Renaissance*, pp. 201-254.

INEICHEN 1962-1966 = Gustav Ineichen, *El libro agregà de Serapiom. Volgarizzamento di frate Jacobus Philippus de Padua*, Venezia/Roma, Istituto per la Collaborazione Culturale.

KNAPTON 1995 = Michael Knapton, *La finanza pubblica*, in *Storia di Venezia*, vol. II *L'età del Comune*, Istituto della Enciclopedia Italiana, Roma, pp. 371-407.

LAFFI 2001 = Umberto Laffi, *Studi di storia romana e di diritto*, Roma, Edizioni di Storia e Letteratura.

LAUSBERG 1971 = Heinrich Lausberg, *Linguistica romanza*, Milano, Feltrinelli.

LAZZARINI 1892 = Vittorio Lazzarini, *Genealogia del Doge Marino Faliero*, in «Nuovo Archivio Veneto», III, pp. 181-207.

LAZZARINI 1894 = Vittorio Lazzarini, *La battaglia di Porto Longo*, in «Nuovo Archivio Veneto», VIII, pp. 5-45.

LEONARDI - CERULLO 2017 = Lino Leonardi, Speranza Cerullo, *Tradurre dal latino nel Medioevo italiano: "translatio studii" e procedure linguistiche*, Firenze, Sismel, Impruneta.

LEPSCHY 1962 = Giulio Ciro Lepschy, *Fonematica veneziana*, in «L'Italia dialettale» 25, pp.1-22.

LEPSCHY 1983 = Giulio Ciro Lepschy, *Clitici veneziani*, in *Linguistica e dialettologia veneta. Studi offerti a Manlio Cortelazzo dai colleghi stranieri*, Tübingen, Gunter Narr Verlag, pp. 71-77.

LEVI 1904 = Ugo Levi, *I monumenti del dialetto di Lio Mazor*, Venezia, Visentini.

LOMBARDO 1973 = Antonino Lombardo, *Nicola de Boateriis notaio in Famagosta e Venezia (1355-1365)*, Venezia, Comitato per la pubblicazione delle fonti relative alla storia di Venezia.

LOPORCARO 2011 = Michele Loporcaro, *Phonological Processes*, in «The Cambridge History of the Romance Languages», Cambridge, Cambridge University Press, vol. 1, pp. 109-154.

LUBELLO 2014 = Sergio Lubello, *Il linguaggio burocratico*, Roma, Carocci Editore.

MALATO 1995 = Enrico Malato, *Storia della letteratura italiana*, Roma, Salerno Editrice, 14 voll., vol. I *Dalle Origini a Dante*; vol. II *Il Trecento*.

MANENTE 1989 = Stefania Manente, *Statuti di Aviano del 1403*, presentazione di Gherardo Ortalli, Roma, Jouvence.

MARCATO 2002 = Carla Marcato, *Il veneto*, in *I dialetti italiani. Storia, struttura, uso*, Torino, Unione Tipografico-Editrice Torinese, pp. 296-328.

MARCATO 2002b = Gianna Marcato, *La politica linguistica della Serenissima e la complessità sociale dello stato veneziano*, in *Società, economia, istituzioni. Elementi per la conoscenza della Repubblica Veneta*, vol. II, a cura di Giorgio Borelli, Gherardo Ortalli, Giorgio Zordan, Verona, Cierre Edizioni, pp. 21-83.

MARGETIĆ 1992 = Lujo Margetić, *Il diritto*, in *Storia di Venezia*, vol. I, Treccani, pp. 677-692.

MARIANI CANOVA 1995 = Giordana Mariani Canova, *La miniatura a Venezia dal Medio Evo al Rinascimento*, in *Storia di Venezia. Temi. L'arte*, vol. II, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, pp. 769-843.

MAROTTA 1987 = Giovanna Marotta, *Dittongo e iato in italiano: una difficile discriminazione*, in «Annali della Scuola Normale Superiore di Pisa», 17, pp. 847-887.

MEYER-LÜBKE 1890 = Wilhelm Meyer-Lübke, *Italienische Grammatik*, Leipzig, Reisland.

MIGLIORINI - FOLENA 1952 = Bruno Migliorini, Gianfranco Folena, *Testi non toscani del Trecento*, Modena, Soc. Tipografica Modenese.

MONTICOLO - BESTA 1914 = Giovanni Monticolo, Enrico Besta, *I capitolari delle Arti Veneziane*, vol. III, Roma, Istituto Storico Italiano, pp. 369-409.

MONTICOLO 1905 = Giovanni Monticolo, *I capitolari delle Arti Veneziane*, vol. II, Roma, Istituto Storico Italiano.

MORTARA GARAVELLI 2001 = Bice Mortara Garavelli, *Le parole e la giustizia. Divagazioni grammaticali e retoriche su testi giuridici italiani*, Torino, Einaudi.

MUSSAFIA 1868 = Adolfo Mussafia, *Trattato de regimine rectoris di Fra Paolino Minorita*, Vienna-Firenze, Tendler e Vieusseux.

MUTINELLI 1851 = Fabio Mutinelli, *Lessico Veneto compilato per agevolare la lettura della storia dell'antica Repubblica Veneta e lo studio dei documenti ad essa relativi*, Venezia, Tipografia di Giambattista Andreola.

NACCARI - BOSCOLO 1982 = Riccardo Naccari, Giorgio Boscolo, *Vocabolario del dialetto chioggiotto*, Chioggia, Editrice Charis.

ORLANDO 1994 = Ermanno Orlando, *Statuti di Riva del Garda del 1451, con le aggiunte fino al 1637*, saggio introduttivo di Mauro Grazioli, Venezia, il Cardo.

OROFINO 1989 = Giulia Orofino, *Decorazione e miniatura del libro comunale: Siena e Pisa*, in «Atti della Società ligure di storia patria», XXIX, fasc. II, pp. 463-505.

ORTALLI - PAROLIN - POZZA 1984 = Gherardo Ortalli, Giuseppe Parolin, Marco Pozza, *Gli statuti di Cittadella del secolo XIV*, Roma, Viella.

ORTALLI - PASQUA 1989 = Gherardo Ortalli e Monica Pasqua, *Statuti della laguna veneta dei secoli XIV-XVI: Mazzorbo (1316), Malamocco (1351-1360), Torcello (1462-1465), Murano (1502)*, Roma, Jouvence.

ORTALLI 1996 = Gherardo Ortalli, *Scuole e maestri tra Medioevo e Rinascimento. Il caso veneziano*, Bologna, il Mulino.

OSCURO 1986 = Giorgio Oscuro, *Statuti di Pordenone del 1438*, Roma, Jouvence.

PADOVANI 1989 = Andrea Padovani, *Venezia e Romagna nel medioevo. Studi di storia giuridica*, Imola, Galeati, 1989.

PADOVANI 1993 = Andrea Padovani, *Introduzione ad uno studio storico giuridico degli statuti di Chioggia*, in *Statuti e capitolari di Chioggia del 1272-1279 con le aggiunte fino al 1327*, a cura di G. Penzo Doria e S. Perini. Con saggi introduttivi di J.C. Hocquet, G. Ortalli, A. Padovani, Il Cardo, Venezia, 1993, pp. 47-56.

PADOVANI 1995 = Andrea Padovani, *La politica del diritto*, in *Storia di Venezia dalle origini alla caduta della Serenissima*, II, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, Roma, pp. 303-329.

PADOVANI 1995a = Andrea Padovani, *Curie ed uffici*, in *Storia di Venezia dalle origini alla caduta della Serenissima*, II, Istituto della Enciclopedia Italiana, Roma, pp. 331-347.

PARCIANELLO 1991 = Federica Parcianello, *Statuti di Rovereto del 1425, con le aggiunte dal 1434 al 1538*, introduzione di Marco Bellabarba, Gherardo Ortalli, Diego Quaglioni, Venezia, il Cardo.

PATRIARCHI 1775 = Gasparo Patriarchi, *Vocabolario veneziano e padovano co' termini e modi corrispondenti toscani*, Padova, Stamperia Gonzatti.

PAVANELLO 1990 = Roberto Pavanello, *Il codice perduto – La formazione dello Stato assoluto in Austria tra Quattro e Cinquecento nelle vicende degli Statuti di Trieste*, Trieste, Lint.

PEDANI 2007 = Maria Pia Pedani, *Consoli veneziani nei porti del Mediterraneo in età moderna*, in *Mediterraneo in armi (secc. XV-XVIII)*, vol. I, Palermo, Associazione Mediterranea, pp. 175-205.

PELLEGRINI 1956 = Giovan Battista Pellegrini, *Appunti di fonetica italiana. I monosillabi in –i da –s*, in «Studi mediolatini e volgari», IV, pp. 225 -240.

PELLEGRINI - STUSSI 1976 = Giambattista Pellegrini, Alfredo Stussi, *Dialetti veneti nel Medioevo*, in *Storia della cultura veneta. Dalle origini al Trecento*, Neri Pozza Editore, Vicenza.

PELLEGRINI 1977 = Giovan Battista Pellegrini, *Dialetti veneti antichi*, in «Id.», Pisa, Pacini, pp. 32-88.

PELLEGRINI 1990 = Giovan Battista Pellegrini, *Breve storia linguistica di Venezia e del Veneto*, in «Atti dell'Istituto Veneto di Scienze, Lettere e Arti», CXLVIII, pp. 219-235.

PELLEGRINI 1990 = Giovan Battista Pellegrini, *Toponomastica italiana*, Milano, Hoepli.

PENZO - PERINI 1993 = Gianni Penzo Doria, Sergio Perini, *Statuti e capitolari di Chioggia del 1272-1279, con le aggiunte fino al 1327*, Venezia, il Cardo.

PFISTER 1978 = Max Pfister, *Die Bedeutung der "volgarizzamenti" lateinischer Texte für die Herausbildung der literarischen Prosasprache*, in *Studien zu den "volgarizzamenti" römischer Autoren in der italienischen Literatur des 13. und 14. Jahrhunderts*, München, Fink, pp. 45-86.

PINTO - SALVESTRINI - ZORZI 1999 = Giuliano Pinto, Francesco Salvestrini, Andrea Zorzi, *Statuti della Repubblica Fiorentina, I Statuto del Capitano del Popolo degli anni 1322-25, II Statuto del Podestà dell'anno 1325*, Firenze, Olschki.

PITTARELLO 2005 = Ornella Pittarello, *Statuti di Cavarzere del 1401-1402*, con saggi introduttivi di Alessandra Casamassima e Ermanno Orlando, Roma, Viella.

PORTA 1995 = Giuseppe Porta, *Volgarizzamenti dal latino*, in MALATO 1995, vol. II, pp. 581-600.

POZZA 1984 = Marco Pozza, *Statuti di Lendinara del 1321*, Roma Jouvence.

POZZA 1986 = Marco Pozza, *Protostatuto asburgico del 1291*, in OSCURO 1986, Roma, Jouvence.

POZZA 1995 = Marco Pozza, *La cancelleria*, in *Storia di Venezia. Dalle origini alla caduta della Serenissima*, vol. II. *L'età del Comune*, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, pp. 349-370.

PRATI 1968 = Angelico Prati, *Etimologie venete*, Venezia-Roma, Istituto per la collaborazione culturale.

PRINCIVALLI - ORTALLI 1993 = Alessandra Princivalli, Gherardo Ortalli, *Capitolare degli Ufficiali sopra Rialto. Nei luoghi al centro del sistema economico veneziano (secoli XIII-XIV)*, Milano, Editrice La Storia.

RAVEGGI - TANZINI 2001 = Leonardo Raveggi, Lorenzo Tanzini, *Bibliografia delle edizioni di statuti toscani. Secoli XII – metà XVI*, Firenze, Olschki.

RENZI 1993 = Lorenzo Renzi, *Da dove viene l'articolo «il»*, in *Verbum romanicum. Festschrift für Maria Iliescu*, Hamburg, Buske, pp. 215-230.

REZASCO 1881 = Giulio Rezasco, *Dizionario del linguaggio italiano storico ed amministrativo*, Firenze, Le Monnier.

ROHLFS 1966-1969 = Gerhard Rohlfs, *Grammatica storica della lingua italiana e dei suoi dialetti*, 3 vol., Torino, Einaudi.

RUSI 2002 = Michela Rusi, *Le satire veneziane e toscane*, Padova, Editoriale Programma.

SALLACH 1993 = Elke Sallach, *Studien zum venezianischen Wortschatz des 15. und 16. Jahrhunderts*, Tübingen, Niemeyer.

SÁNCHEZ MIRET 1998 = Fernando Sánchez Miret, *La diptongación en las lenguas románicas*, München-Newcastle, LINCOM Europa.

SATTIN 1986 = Antonella Sattin, *Ricerche sul veneziano del sec. XV (con edizione di testi)*, in «L'Italia dialettale», 49, pp. 1-172.

SCHIRRU 2007 = Giancarlo Schirru, *Sull'influsso del contesto vocalico nel dileguo di consonante*, in *Studi linguistici per Luca Serianni*, Roma, Salerno Editrice, pp. 179-191.

SCHÜRR 1980 = Friedrich Schürr, *La dittongazione romanza e la riorganizzazione dei sistemi vocalici*, Ravenna, Edizioni del Girasole.

SEGRE 1963 = Cesare Segre, *I volgarizzamenti del Due e Trecento*, in Id., *Lingua, stile e società. Studi sulla storia della prosa italiana*, Milano, Feltrinelli, pp. 49-78.

SEGRE 1979 = Cesare Segre, *Semiotica filologica. Testo e modelli culturali*, Torino, Einaudi.

SELLA 1944 = Pietro Sella, *Glossario latino italiano*, Città del Vaticano, Biblioteca apostolica vaticana.

SERIANNI 1977 = Luca Serianni, *Testi pratesi della fine del Duecento e dei primi del Trecento*, Firenze, Accademia della Crusca.

STORCHI 2007 = Claudia Storti Storchi, *Scritti sugli Statuti Lombardi*, Università degli Studi dell'Insubria, Milano, Giuffrè.

STUSSI 1962 = Alfredo Stussi, *Un testamento volgare scritto in Persia nel 1263*, in «L'Italia dialettale», XXV.

STUSSI 1965 = Alfredo Stussi, *Testi veneziani del Duecento e dei primi del Trecento*, Pisa, Nistri-Lischi.

STUSSI 1967 = Alfredo Stussi, *Zibaldone da Canal Manoscritto mercantile del sec XVI*, Venezia, Comitato per la pubblicazione delle fonti relative alla storia di Venezia.

STUSSI 1992 = Alfredo Stussi, *Testi in volgare veronese del Duecento*, in «Italianistica», XXI, 2-3.

STUSSI 1993 = Alfredo Stussi, *Il mercante veneziano*, in Id., *Lingua, dialetto, letteratura*, Torino, Einaudi.

STUSSI 1996 = Alfredo Stussi, *Venezia 1309*, in *Italiano e dialetti nel tempo. Saggi di grammatica per G. C. Lepschy*, Roma, Bulzoni, pp. 341-49.

STUSSI 1997 = Alfredo Stussi, *Epigrafi medievali in volgare dell'Italia settentrionale e della Toscana*, in *Visibile parlare. Le scritture esposte nei volgari italiani dal Medioevo al Rinascimento*, Napoli, ESI.

STUSSI 1997a = Alfredo Stussi, *La lingua*, in *Storia di Venezia dalle origini alla caduta della Serenissima*, vol. III, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, pp. 911-932.

STUSSI 2005 = Alfredo Stussi, *Medioevo volgare veneziano*, in Id., *Storia linguistica e storia letteraria*, Bologna, il Mulino, pp. 23-80.

STUSSI 2005 = Alfredo Stussi, *Storia linguistica e storia letteraria*, Bologna, il Mulino.

TALAMANCA 1990 = Mario Talamanca, *Istituzioni di diritto romano*, Milano, Giuffrè.

TANZINI 2004 = Lorenzo Tanzini, *Statuti e legislazione a Firenze dal 1355 al 1415. Lo Statuto cittadino del 1409*, Firenze, Olschki.

TANZINI 2007 = Lorenzo Tanzini, *Alle origini della Toscana moderna. Firenze e gli statuti delle comunità soggette tra XIV e XVI secolo*, Firenze, Olschki.

TAVONI 1992 = Mirko Tavoni, *Storia della lingua italiana. Il Quattrocento*, Bologna, Il Mulino.

TEKAVČIĆ 1972 = Pavao Tekavčić, *Grammatica storica dell'italiano*, Bologna, il Mulino.

TEZA 1863 = Emilio Teza, *Carta Di Promissione del Doge Orio Mastropiero*, Bologna, Tipografia Fava e Garagnini.

TOMASIN 1997-1999 = Lorenzo Tomasin, *Il Capitolare dei Camarlenghi di Comun (Venezia, circa il 1330)*, in «L'Italia dialettale», LX, pp. 25-103.

TOMASIN 2000 = Lorenzo Tomasin, *Note di antroponimia veneziana medievale (con un testo inedito del primo Trecento)*, in «Studi linguistici italiani», XXVI, pp. 130-48.

TOMASIN 2000a = Lorenzo Tomasin, *Un testo del Duecento relativo a Chioggia*, in «Studi mediolatini e volgari», LXIV, pp. 221-230.

TOMASIN 2001 = Lorenzo Tomasin, *Il volgare e la legge. Storia linguistica del diritto veneziano (secoli XIII-XVIII)*, Padova, Esedra.

TOMASIN 2002 = Lorenzo Tomasin, *Schede di lessico marinaresco militare medievale*, in «Studi di lessicografia italiana», XIX, pp. 11-33.

TOMASIN 2004 = Lorenzo Tomasin, *Un quaderno di conti primotrecentesco della podesteria di Lio Mazor*, in *Le sorte delle parole – Vocabolario storico dei dialetti veneti*, a cura di R. Drusi, D. Perocco, Padova, Esera, pp. 35-44.

TOMASIN 2004a = Lorenzo Tomasin, *Testi padovani del Trecento: edizione e commento linguistico*, Padova, Esedra.

TOMASIN 2007 = Lorenzo Tomasin, *Il volgare nella cancelleria veneziana fra Tre e Quattrocento*, in «Medioevo Letterario d'Italia», IV, 2007, pp. 69-89.

TOMASIN 2010 = Lorenzo Tomasin, *Storia linguistica di Venezia*, Roma, Carocci.

TOMASIN 2010a = Lorenzo Tomasin, *Libro de conservar sanitate. Volgarizzamento veneto trecentesco*, Bologna, Commissione per i testi di lingua.

TOMASIN 2012 = Lorenzo Tomasin, *Conti di Cato Cavopei (Chioggia, entro il 1275)*, in «Lingua e Stile» XLVII/1, pp. 185-220.

TOMASIN 2013 = Lorenzo Tomasin, *Quindici testi veneziani 1300-1310*, in «Lingua e Stile», XLVIII, pp. 3-48.

TOMASIN 2013a = Lorenzo Tomasin, *Sulla tradizione grafica dei dialetti veneti*, in «Die geheimen Maechten hinter der Rechtschreibung. Erfahrungen in Vergleich», Frankfurt a.M., Peter Lang Edition, pp. 145-158.

TOMASIN 2013b = Lorenzo Tomasin, *Il Vocabolario degli Accademici della Crusca (1612) e la storia della lessicografia italiana*, Firenze, Cesati.

TOMASIN 2016 = Lorenzo Tomasin, *Documenti occitanici e balearici trecenteschi in un registro della cancelleria veneziana*, in «Cultura neolatina», 76, pp. 321-342.

TOMASIN 2017 = Lorenzo Tomasin, *Les langues romanes sur les côtes de la Mer Noire au Moyen Age*, in «Cahiers de l'ILSL», n° 51, pp. 125-139.

TOMASIN - LOPORCARO 2016 = Lorenzo Tomasin, Michele Loporcaro, *Il marcamento di genere iperdifferenziato sui numerali e i residui del neutro nei volgari settentrionali antichi*, in «Lingua e stile», LI, giugno 2016, pp. 37-64.

TROMBETTI BUDRIESI 2008 = Anna Laura Trombetti Budriesi, *Lo Statuto del Comune di Bologna dell'anno 1335*, Roma, Istituto Storico Italiano per il Medio Evo, Roma.

TUTTLE 1991 = Edward Tuttle, *Stratigrafia sociale degli esiti di AU e AL + alveo-dentale nell'Altitalia*, in *Actes du XVIIIe Congrès International de linguistique et de philologie romanes (Trier)*, Tübingen, Niemeyer, vol. 3, pp. 571-83.

VALSECCHI 1871-1872 = Antonio Valsecchi, *Bibliografia analitica della legislazione veneziana*, in «Archivio Veneto», II, pp. 50-62 392-418; III, pp. 16-37; 258-88.

VANELLI 1998 = Laura Vanelli, *I dialetti italiani settentrionali nel panorama romanzo. Studi di sintassi e morfologia*, Roma, Bulzoni.

VANELLI – RENZI - BENINCÀ 1985-1986 = Laura Vanelli, Lorenzo Renzi, Paola Benincà, *Tipologia dei pronomi soggetto nelle lingue romanze medievali*, in «Quaderni Patavini di Linguistica», 5, pp. 49-66.

VESCOVO 1994 = Piermario Vescovo, *Andrea Calmo. Il Travaglia*, Padova, Antenore.

VIDESOTT 2009 = Paul Videsott, *Padania scrittologica. Analisi scrittologiche e scrittometriche di testi in italiano settentrionale antico dalle origini al 1525*, Tübingen, Niemeyer.

VIDULICH 2007 = Paola Ratti Vidulich, *Duca di Candia. Quaternus consiliorum (1350-1363)*, Venezia, Comitato per la pubblicazione delle Fonti relative alla storia di Venezia.

VITALE 1953 = Maurizio Vitale, *La lingua volgare della cancelleria visconteo-sforzesca nel Quattrocento*, Milano, Cisalpino.

VITALE 1983 = Maurizio Vitale, *La lingua volgare della cancelleria sforzesca nell'età di Ludovico il Moro*, in *L'età di Ludovico il Moro. Atti del Convegno internazionale*, Milano, 28

febbraio-4 marzo 1983, Milano, Biblioteca Trivulziana, ora in Id., *La veneranda favella. Studi di storia della lingua italiana*, Napoli, Morano, 1988, pp. 167-239.

ZAMBONI 1974 = Alberto Zamboni, *Veneto*, in *Profilo dei dialetti italiani*, a cura di Manlio Cortelazzo, vol. 5, Pisa, Pacini.

ZAMBONI 1979 = Alberto Zamboni, *Le caratteristiche essenziali dei dialetti veneti*, in «Guida ai dialetti veneti», vol. 1, a cura di Manlio Cortelazzo, Padova, Cleup, pp. 9-43.

ZANELLI 2000-2001 = Francesca Zanelli, *Lo statuto della confraternita di San Giovanni Battista in Santa Sofia a Venezia (1344-1370)*, in «Atti dell'Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti», CLIX, fasc. II.

ZORDAN 1980 = Giorgio Zordan, *L'ordinamento giuridico veneziano. Lezioni di storia del diritto veneziano, con una nota bibliografica*, Padova, Cleup.

APPENDICE I

Edizione del testo di V dal cap. XXXIV del quarto libro alla fine della *Promission*.

[Libro Quarto]

XXXIV – Che la feme(n)a po la mo(r)te del marido se(n)ça tes(tamen)to po' av(er) deli be(n)i del marito s'ella vorà etc.

Se algun mor sença testam(en)to lasaa la muier, que voe de sole(m)pne vedoetae p(ro)ponerà poi la mo(r)te delo mario enfra l'ano e 'l dì, lasai fiiolli, o p(ro)pinqui, uno o pluxor mascoli, o femene, volemo che quela femena neguna chosa habia delli beni del marito, se no stallo en la casa del morto domentre tanto qu'ella viverà, sego(n)do che convegnivelm(en)tre parerà, en cotal mainera che se 'l serà mester che quella ka' per l'e(m)promesse dele fiiole, o dele neçe de un fiiol, o de pluxori, sia dae, o vendue, dela casa esca. Questo digemo se d'altronde li beni no serà p(er) le dote delle p(re)dite a dar nesuna causa, nosa q(ue)sto en la enp(ro)messa dele vedoante. Ma e se lli fiioli, o le fiiole, nevodi, o neçe del fiiolo uno, o pluxor, che sia en menor etae (con)stitui del morto lasserà, e quella vedoa cu(n) illi stare vorà, se(m)p(re) certo quella mare, o ava de lor serà, abia de sovra victo e vistito deli beni del morto, secondo la facultade lor, dome(n)tre ke plu menemo de lor, o d'elle, ad etade p(er)vegnirà.

XXXV - Che la reditade deli beni deli lib(ert)i vegna en li signori, se elli murirà se(n)ça test(amen)to, o fiolli, o p(ro)pinqui.

Se algun die lib(er)tae a s(er)vo so, e quello che ave la lib(er)tae serà morto sença testam(en)to, s'ello no à fiioli o p(ro)pinqui, la ereditade lui vegna en lo signo(r), o en li heredi de signor.

XXXVI - Nesun no pò desreditar so fiiol.

Per c(er)to dishereditare lo so fiiolo nesu(n) lo pò de tuto, ch'ello faça a lui alguna p(ar)te dela hereditae soa, e a lui en testam(en)to lasse. E questa p(ar)tìcula i(n)terp(re)temo e digemo semp(re) da es(er) entesa la terça p(ar)te dele soe cause enmobel, le qual p(er) raxo(n) hereditaria ello avesse dal pare, se no(n) fosse ke deoguarde ke fosse stao quel fiiolo p(er) anemo de ençuriar avesse metuo man en ello, la qual chosa p(er) certo è oribelle fellonia.

Explicit lib(er) quartus

Incipiu(n)t capitula libri qui(n)ti.

I - De quelli che mor fora de Venexia sença testam(en)to.

II - De quellor che à entromesso li beni e av(er) d'algu(n) venetico morto for de Venexia sença test(amen)to.

III - Se algun li beni o l'aver d'algun morto sença tes(tamen)to for de Venexia averà entromesso.

IV - Che la leçe stridar faça p(er) lo menesterial corte ke quelor ke à raxon en lo av(er) del morto sença test(amen)to vegna ala leçe.

V - De quelui che li beni d'algun morto av(er)à entromesso, che quelli alli comessarii a Venexia restituissa.

VI - Che facta la stridaxon la carta sia messa en come(n)daxon p(er) av(er) del morto sença tes(tamen)to che serà for de Venexia.

VII - Del debitor che a t(er)mene vegn(er)àse, la carta cu(n) segu(r)tà dal creditor no porà recoverar, p(re)sente la pecu(n)ia del debito a mes(er) lo doxe e ali çùdexi.

VIII - De quelor che for de Venexia è tegnudi algun debito pagar.

IX - Se 'l debito in tal logo de' fir pagà, over no sia logo de comendaxon.

X - Que lla possession del so debito p(er) so debito vorà, se p(ro)pinquo o lateraneo debito vorà pagar, darà la carta del so debito a quelui cu(n) vigor (e) robor.

XI - Se p(er) pegno e segurtade algun darà la possession ad un altro.

XII - La donaxo(n) no vaia se no almen do deli çùdexi examinador soscriva en la carta dela donaxo(n).

XIII - Dello forço.

XIV - De quellui lo qual sença lice(n)çia pegni far presomerà.

XV - De quellui che av(er)à p(re)sentado ad algun vadia, fare pagam(en)to i(n)(con)tenente lo pegno dar debia in man delli çùdexi.

XVI - Della pecu(n)ia o dele altre chose le qual de' fir pagade.

XVII - A quagnù(n)chana fi calu(n)pnado delo av(er) delo co(n)pagnon, serà clamado una sola avocation.

XVIII - De un comandam(en)to solame(n)tre far de rabaria, p(re)da, furto, fforço e tute le altre chose in lo cap(ito)lo.

XIX - De ent(er)pretaxon far enfin ad un a(n)no p(er) mes(er) lo doxe e p(er) li conditori.

Expliciu(n)t capitula libri qui(n)ti.

Incipiu(n)t lib(er) q(ui)nt(um).

I - De illis foris Venet(ia) i(n)testati.

Mandemo deli homini che sença tes(amen)to for de Venexia more, che tuti quelli che in div(er)se p(ar)te del mo(n)do p(er) mess(er) lo doxe, et p(er) li ho(min)i de Venexia ch'è tegnudi del pro e del honor de Venexia, p(er) sagram(en)to for de Venexia debia entrometre li beni e llo aver del morto sença testam(en)to. E se a lor parerà che se sbrige ala utilidade deli succedenti, o deli creditori, e quelì beni, o aver, vender faça, o vendeda, o i(n)ca(m)bia de q(ue)lo aver, o deli beni, li qual beni, (et) aver, o i(n) cambio, o p(re)sio mande, o envesta, o faça envestir, segundo co' a si meio parerà che sia a far.

Le qual tute afate cose en Venesia duga o mande p(er) un c(re)dente h(om)o en testimo(n)io de boni ho(min)i darla, ove mes(ser) lo doxe co(n) la maçor p(ar)te delo so (con)seio dirà enfra XX dì dapoì ka ello en Venexia entrerà, o a leçe, reçeva(n)do tanto solamente segurtae da ende da mes(ser) lo doxe o dal so (con)seio, o dala leçe dal qual o p(er) lo qual habia deliberao. Quello o quelli ke queste sovrascripte cause, se co' è dito, dalli rector o baili sovrascripti riceverà, e entregam(en)tre sì co' è dito en Venexia reporterà, e darà quatro p(er) centenero o me(n), segundo ke al bello o alo rector parerà p(er) quello a guardar, o a vender, o a envestir e a mantegnir q(ue)lle tute fedelmente sia tegnudo. Se no el bailo, e 'l rector, tute quele chose en come(n)daxon metra, seu vie loga serà statuìo logo de (com)me(n)daxo(n); se no en meior logo che a lor parerà en testemo(n)io de bo(n)i ho(min)i, en cotal ordene che quelli beni e aver tuto affato entregame(n)tre dare debia, sego(n)do che mes(ser) lo doxe p(er) le soe let(r)e (con)teгна(n)te col (con)seio, o dela maor p(ar)te de lui, comanderà, o p(er) la leçe. Ma e tuti q(ue)lli beni (e) aver in p(er)icol sì li creditori, co' lli socedenti, de' esser.

II - De quelli li qual entrometerà li be(n)i e ll'aver d'algo(n) venedego morto for d(e) Venexia.

Affermemo che çascadun ke entrometerà beni (e) av(er) for de Venexia de ho(min)i, o de algo(n) morto sença tes(amen)to, poestae habia quelli dur en Venexia, daa e refua ala leçe entregame(n)tre p(er) sagram(en)to o a mes(ser) lo doxe, o alo so (con)seio, enfra XX dì dapoì k'ello en Venexia enterà, e abia da ende II p(er) centenero. Ma e veram(en)tre se quelli beni, o aver, tal firà ke sia veçudo a sbrigar alla utilità delli creditori o delli succede(n)ti, habia podestae

de ca(n)biar q(ue)llo, o de envestir, e ttuto q(ue)llo da dur en Venexia, o darlo enfra XX dì, sì como è dito p(er) sagram(en)to, e debia av(er) da ende IIIJ p(er) centenero. E da la leçe, o dal doxe, e dalo so (con)seio, e da ende sì com'è dito reçeua segurtade. Ma e tuti questi sovrascritti beni e av(er) del morto sia en p(er)icolo sì deli creditori, cu' deli succedenti, sì come è dito.

III - Se algu(n) entrometerà li be(n)i o l'av(er) d'algu(n) morto sença testam(en)to for de Venexia.

Digemo che se algun h(om)o beni (e) aver de morto sença testam(en)to da mo enanti for de Venexia entrometerà, e l'ordene de sovra (con)p(re)so no abs(er)verà, çoè no rep(re)sentando enfra lo d(i)c(t)o tempo, o no res(er)vado tanto en doplo quanto elli averà entromesso. Né no dementege quel ben e l'aver rep(re)sente, (e) refue, sì como è dito, p(er) caxon d'algu(n) ent(ra)deto. Ma lo entradito, e tuti li beni, e aver vegna in man dela leçe. E la leçe meta lo entradito, e li beni, e l'aver app(re)sso li p(ro)curatori de Sam Marcho. E lo entradito vaa dava(n)ti li çùdexi, sì cu' devena valer co(n)tra quello a cu fo fato lo entradito.

IV - Ke la leçe faça stridar p(er) lo comandator dalla corte che quelli li qual à raxo(n) en l'av(er) del morto se(n)ça tes(tamen)to vada etc.

Ma la leçe farà publicam(en)tre en bando striar p(er) lo castoldo, e p(er) lo rivero, e p(er) lo menesterial dela corte, ke se algun sov(r)a quello av(er) del p(re)sente taseço raxon avrà cu(n) carta, o sença carte, a quello no demore ad andar lo so cavedale entregame(n)te a receiver, se tanta serà la qu(n)titade ke à 'l caveal pagando a tuti baste covegnivelme(n)tre. Ma e veram(en)tre se lla qua(n)titae serà menor, e q(ue)lor che en quela raxo(n) averà quella minorità tor vorà apresta ala segurtade de quello tollto, quella abia. E se de quel ke se m(an)ce deli ree del morto, cu(m) ala plena etae p(er)vignirà, delo di dela enquisicio(n) facta p(er) la leçe enfra el messe, la rep(re)sentacio(n) debita fia co(n)segua, la qual ke cotale serà. Ma çurerà quello ree ke, sì como ello cre', migliore rason a lui fare no(n) pote, tragando de livre IIIJ de veneciani, o men, de IJ p(er) cent(enero), le qual che la leçe a lor (con)stituisse a dare ke quello av(er) entromesse, e poi reçevrà plena segurtae. E se quel creditor recuserà a receiver de quello aver, li çùdexi della co(r)te alla utilitae delli succedenti, enfra lo termene delo so çudixio, en man delli p(ro)curatori de Sam Ma(r)cho dispona. E se 'l morto sença testam(en)to debito no averà, semiantementre questo av(er) en man deli p(ro)curatori enfra lo termene delo so çudisio ala

utilità deli succedenti dispona, alli quali cu(n) illi p(er)vignirà ad etae, sì co(me) iusto serà, alli creditori recora. Ma e no volemo que llo debito de quelle ca(r)te, en tanto quanto en lor p(re)sentae serà, lavorare debia. Ma e se maior serà la qua(n)tità del caveal deli creditori, enq(ui)ra li çùdexi como li guadagni d'altri p(er)vegnirà. Cossi cu(m) cercando elli achaterà, e a lor destretam(en)te aparerà, la qual remage(n)te che serà, entre lor quello che serà covegnivel fia p(er)donao. Anchora, volemo ke tuto quello ke li çùesi en lo te(n)po del so çuisio en comendaxo(n) reçeверà, quelli çùisi enfra lo termene del so çuisio tuto quello en comandaxo(n) dar debia alli p(ro)curatori de Sam Marcho, secondo com'elli el reçeверà.

V - De collui lo q(ua)l entromete li beni d'algu(n) morto, açoché en Venexia q(ue)lli be(n)i restituir.

Ma se quelli che for de Venexia more enfra el termine k'è en quelle carte, le qual e quelli tasaçi poi facte serà, se (con)tegnirà, e p(ro)curador(i) ordenerà ali beni delli comessarii ke en Venexia serà, e a dur ello p(ro)curaor en Venexia li (con)messarii atroverà, quello p(ro)curaor enfra el te(n)po ke ali beni deli comessarii asignar en testam(en)to firà denotao, e se te(n)po statuio no(n) serà, enfra III mesi, quelli ala leçe entregamentre pagar debia, e plenisima segurtà debia recevre della leçe. La qual causa, se 'l no farà, em(en)dar debia a creditor(i) o ali succede(n)ti en quelì beni e aver, tanto en doplo, q(uan)to q(ue) ello entromesse e ave, e né no se desmentege ke lli beni e llo av(er) rep(re)sente e refue, sì cu(m) è dito, p(er) caxo(n) d'algu(n) entradito, del qual, secondo la leçe ke delli morti se(n)ça tes(tamen)to fi parlao, li savii çùissi dispona.

VI - Ke f(a)c(t)a la stridaxo(n) le carte debia ess(er) metude en coma(n)daria p(er) aver del morto se(n)ça testam(en)to, lo q(ua)l av(er) serà fora de Venexia.

Ordenemo ke qua(n)do lo doxe, o lli çùissi, fasse stridar ke çaschaun che carta, o carte, o altra rason sovra li beni d'algu(n) che sia morto se(n)ça testamento for de Venet(ia), quelle o quella meta en come(n)darie; volemo che, se algun no la demeterà, e lle cause dello morto vegna en Venexia sì en p(er)icolo de quellor ke l'averà messo, co(mo) de quellor ke no l'averà messo. E nesuna causa vegna a quellor ke no averà mesa la carta, quanto a quelli beni ke en Venexia serà mandadi, se p(er)icolo en quelli se co(n)tignerà.

VII - Del debitor lo qual vegnirà allo termene s'ello no porà recovrar dal crededor la car(ta) cu(n) la segurtade.

Cum algun c(re)ditor, enanti lo t(er)mene, e dapoi, quello debito al creditor p(re)senterà legitti(m)amente e racionabelmente, se la carta cu(n) segurtae dal so creditor no porà recovrar, rep(re)sente la pecu(n)ia del debito al doxe e ali çùdexi, p(er) si o p(er) so messo, enanço che sia (con)plido el termene, lo qual keli çùisi toiendo darà al mi(ni)strial ke p(re)sente quella al creditor, se 'l serà en Venet(ia), et se 'l serà abse(n)te, alla muier, o a casa soa; e diga el menestrial ke el debitor è apresentao de render lo debito, se lla carta cu(n) segurtae a lui rendua serà. Ma e la carta, s'ella no(n) serà a lui lo ordenao meo re(n)dua, d'altro cavo el debitor quella enanti lo doxe e lli çùissi rep(re)sente la pecu(n)ia, la qual quel doxe p(er) lo çùisio deli çùisi farà en un sacadelo ligar, e darà quela seçillaa alli p(ro)curatori de Sam Marcho, soto el p(er)icol de quello ke quella tor no vorà, cu(n) tal ordine ke quella no renderà al creditor, se no el creditor renderà la carta alo debitor, o alo p(ro)curato(r) de Sam Marcho, e segurtà a llui farà de quello debito. E tolta la segurtae e la carta dalo p(ro)curato(r) de Sam Marcho, o dalo creditore, quello p(ro)curator de Sam Marcho sia tegnudo de render la pecunia al creditor, o a quellui k'è en logo de lui. E q(ue)sto se 'l debitor, o q(ue)lui k'è en logo de lui, çurerà ke el no pò a lui fare meior rason, en tal mainera ke quelui k'è en logo dello debitor çure secondo la soa (con)sciencia. Ma poi questa deposition, la ca(r)ta plu non cora en pena. Ma se enanti la p(re)sentacion serà rota la carta, da quello tempo ke la ca(r)ta fo rota, de quì al te(m)po dela p(re)sentacio(n), comessa la pe(n)a a scoer no schivemo. Ma se p(ar)te del debito p(re)senterà, e 'l creditor receiver no vorà quello ch'è d(i)c(t)o de tuto lo debito, quanto a quella p(ar)te ke no è p(re)sentada, remagna quella carta en so vigore.

VIII - De quelli ch'è tegnudi de pagar algu(n) debito for de Venexia.

Ma se de for Venet(ia) cu(m) algun è tegnudo d'algun debito a pagar, se ive loga serà corte p(er) Venet(ia,) là ove quel serà acatao enanti que 'l t(er)mene sia finio, e dapoi p(re)senterà la pecunia el debitor alo credito(r), se 'l è p(re)sente, e s'ello receiver no vorà, p(re)senterà allo legato. Ma e se 'l creditor p(re)sente no serà, presenteràlo en cotal modo alo legato, la qual causa ell legato, se legitimamente serà, o dretame(n)tre presentaa, co(n) lo so siçello de plonbo en testimonio de boni ho(min)i la seçellerà, e firà ponua en vardia, se comendaria ive loga serà, en testimonio de bo(n)i homini. E se no firà renduo al debitor la secellaa chosa, e poi la carta no lavorerà en pena, ma se enanti fo rota la carta, obs(er)vao o en p(ar)te o en tuto, secondo co'

lo dissemo de sov(r)a de quel ke en Venet(ia) la p(re)senta. E questo volemo obs(er)var se 'l debitor no la seçella. Ma e se lla desseçela cora la carta chosì cu(m) la pecu(n)ia no fosse p(re)sentaa. E se 'l debitor en tal logo serà trovaò là o(ve) non sia corte de Venexia, poi se 'l p(re)senta legitti(m)ame(n)tre e dretam(en)te al creditor, s'ell'è p(re)sente, e no la volle reçever, seçellerà la pecunia en testimonio de boni ho(min)i, e soto el testimonio de quelli metterà quella en guar(dia) en algu(n) o sia com(an)daria.

IX - Se llo debito se de' pagar en tal logo là ove che logo no sia de come(n)daxon.

Ma se debito en tal logo è tegnuo de pagar là o(ve) no sia comanda(r)ia, manderà quello av(er) en Venet(ia) en testimonio de boni ho(min)i p(er) c(re)dente h(om)o. La qual chosa ke se là no nave, né lo h(om)o vegnirà de quello en Venet(ia), manderà quello al creditor en Costantinopoli, e farà quello ive loga meter en algu(n)a (con)mandaria en testimo(n)io de bo(n)i ho(min)i. Ke se né lo h(om)o, né la nave, acaterà ke vegna en Venet(ia), o ke vaa en Costantinopoli, porterà la pecu(n)ia al debitor en algu(n)a p(ar)te ove sia (con)mandaria, e meterà qualla en (con)mandaria.

X - Chi vorà la possessio(n) del so debitor, se llo p(ro)pinquo, o laterano, vorà (con)pragar lo debito a collui, ello li darà la carta dello so debito a collui con vigor etc.

Cum la possession del so debitor algu(n) vorà tor p(er) lo debito so, se 'l p(ro)pinquo o lateraneo del debitor el debito al creditor pagare vorà, la carta darà del so debito cu(n) vigor e robor al p(ro)pinquo o a laterano del debitor que llo debito a llui pagar vorà. E se 'l creditor investixon, o p(ro)prio, av(r)à, ananti ke XXX dì p(ro)prii sea (con)plii, tuto questo çoe a p(ro)pinquo o al laterano.

XI - Se algu(n) darà la soa possessio(n) p(er) pen(no) e segurdade.

Se p(er) pegno, o p(er) securtae, dia algu(n)a possession ad altri, e 'l p(re)fato modo la de' aver lo p(ro)pinquo o laterano, ma se restitue(r)à lo signor del pegno q(ue)l ke en lo pegno se (con)tegnrà, e se 'l p(ro)verà que llo signor del pegno men da ende darà cu(n) en lo pegno fia tegnudo, çurerà el signor del pegno de dir la veritade, quanto lo p(re)sio da ende paga, e q(uan)to

el dirà, tanto a lui tol, p(ro) en doplo pagerà. Ma se 'l çurar no vorà, no(n) plu lui tanto pagerà, q(uan)to ello proverà aver pegno cu(n) lo pro(de), emp(er)mordecò e col doplo. Ma se 'l p(ro)pinquo, o llaterano, voiando quella possession, p(re)sentarà li pegni a quellui ke fé lo pegno enfra XXX dì del pegno facto, e da ende enanti no lavorerà el pegno del pro(de). E volemo, qua(n)do algun ke e 'l d(i)c(t)o modo la possession soa in pegno, ke due delli exami(n)ador alme(n) soscriva, se a lor pare ke no sia fata la soa pignoraxo(n) en fraude del p(ro)pinquo, né de laterano; e se no no(n) de' scriver. Altrame(n)tre f(a)c(t)a la pignoraxo(n) della possession no valerà.

XII - No vaia la donaxo(n) se do almen deli examinadori no scrive en la carta dela donaxo(n).

Enp(er)çó digemo quando algun vol donar soa causa enmobel, qu'ella no possa esser ferma donaxon, se no alme(n) dui delli examinadori soscriva en quella donaxon. E questi examinaor guarderà ke lla donaxon sia fata en fraudo, così com'è dito de sov(r)a, açoch'eli possa saver, o ke illi debia soscriver en la donaxon o no.

XIII - Del forço.

Se p(er) força entrometerà algu(n) la possesio(n), o la chosa d'un altro, tuta la rason k'elo ha en la cossa, o en quella possession p(er)da, e dea vadia alla co(r)te de me(n)dar. E così sia fato a quelli ke a si p(er) fo(r)ça fa iustixia. E quellui ke asalto farà en la casa de un altro, en tale mainera ke la porta, o la pare' dela casa speçerà, o dele cause dela ca' torà, tanto ke vaia la ka', o la stimaxon de quela casa, sia çuegaa a mendarla, e sia daa allo signor dela ca' en la qual kel asalto farà. Q(ue) se ensegua(n)do algu(n), asalto en la ca' d'algu(n) fesse, e m(en)de allo signor dela ka' en pecu(n)ia, seco(n)do ke ali çùisi parerà, e dia vadimonia de mendar ala co(r)te.

XIV - De collui lo qual p(re)sumerà sença liçencia enpignorar altri.

Ma quelli che sença parola pegni p(re)sumerà a far, firà çuegao a rende(r) li pegni, e darà vadimonia de mendar alla corte.

XV - De collui lo qual p(re)senterà vadia ad algu(n) de far lo pagam(en)to: e(n)(con)tene(n)te debia dar pegno en man delli çùdexi.

Comandemo da mo enanti enviolabelme(n)te da obs(er)var ke çaschaun che p(re)senterà vadia dana(n)ti li çùisi ad algun far pagamento, debia lo pegno en man delli çùissi dare de XII denari p(er) libr. e' quanto monterà el cavedale, se ali çùisi parerà reçe(v)er) vaia. La qual causa ke se elli no(n) obs(er)ve(r)à, li çùdexi debia asignar quelli pegni p(er) le p(re)d(i)c(t)e chose en man deli camerlengi del comun de Venexia.

XVI - Ke la pecu(n)ia o altre cose le qual se de' paga(r) ogno anno, e no serà pagade plusor anni, esembreme(n)tre debia esser pagade.

Se 'l no fi veçuo a demeter lo debito lo qual ke no è al t(er)mene satiffato, ordenemo ke se algun ognù(n)chan a(n)no d'alguna qua(n)tità de den(e)r, o altra causa pagare, o pluxor anni no à pagao, tuto emsembrementre quello ke en quisti anni deverà pagar, possa fir domandai.

XVII - Çaschadu(n) lo quel ve(n) calognado de l'av(er) del (con)pagno(n), serà clamado cu(n) una sola cla(ma)tio(n).

Se pluxor serà en una casa, o en una nave, e algu(n) de lor p(er)derà algun av(er) a si tolto, porà kalognar çaschaun de quelli ke 'l vorà. E q(ue)lui lo qual kel calognerà çurerà de dir la verità, la qual ello sa, e a questo far firà clamao ad una sola clamason. Adoncha p(er) la qual clamaxon se 'l no vegnirà, poi çurerà ke quello aver k'a lui è tolto avrà abiù en casa o en nave, en la quale ke quel serà, e da ende a lui fo tolto; né crede se poder quello recovrar, se no p(er) Deo e p(er) li ho(min)i ke fo (con) lui. Ma quelui che serà clamao, e desp(re)sierà a vegnir, firà çuegao a rendre quello.

XVIII - De un comandam(en)to sollame(n)tre che se de' far de robaria, p(re)da, fu(r)to e de alt(r)e (con)se che se (con)te(n) (et)c.

Ivi statuimo ordenando ke de robaria, e prea, fu(r)to, forço, clamor, entraditi, (et) p(re)sentacion, solam(en)tre habia un comandam(en)to sença enduxia d'avogador.

XIX - De entrep(re)tar che se de' far de chî a un an(n)o p(er) mes(ser) lo doxe p(er) collor etc.

Ke a nesun de' esser dubio ke do leçe se debia entrep(re)tar, e le scuritaie de quelle, e en vera luse de' eçar lo entelecto che quelle (con) lo p(ro)prio lavorer à componue, volemo che se algun dubio oscuro en li d(i)c(t)i n(ost)ri statuti enfina ad un a(n)no vegnirà, tuti, o dui de quelor, ke quelli k'à (con)ponui una causa cu(n) nui, enfina al dito te(n)po da enterpretar e da delucidar abia libera facultae, ala qual ent(re)pretation o delucidacio(n) così fata en ogna modo aparissa.

Explicit lib(er) qui(n)tus.

Incipiu(n)t capitula libri sexti.

Finito libro referamus gra(tiam) Cr(ist)o.

I - Dele nave che se speçerà.

II - Capitolo deli laroni: de furto da soldi XX in çó, e da soldi XX infina cento.

III - Capitolo de furto da lbr. X infina V, e da XX infina X, e da XXX infina XX, e da LX infina XXX.

IV - Per furto fato da lbr. LX in su, sia apeso.

V - De pluxor laroni acatadi: çaschaun de quelli tal pena sostegna quale un solo, se 'l fosse p(re)sso i(n) lo furto.

VI - Delo laron che serà acatado i(n) casa d'un altro.

VII - De quelui ke serà trovado i(n) ca' d'algun, e serà en (con)sciencia delli çùdexi ke 'l sia intrado p(er) furto.

VIII - Sovra quellui lo qual trovado serà cavare la casa d'un altro e rompere.

IX - Capitolo de robaria e de p(re)da.

X - Capitolo sopra quelli che robaria, o preda, o fu(r)to, saverà reçeve'.

XI - Capitolo sopra quelli ke violente man en altri mette.

XII - Keli accusadi de homicidio, se elli no (con)fensserà, o p(ro)bare no se porà, sia (con)de(n)nadi secondo la discretion delli çùdexi.

XIII - En que modo valere debia li testimonii (con)t(r)a malfatori.

XIV - Ke (con)tra li accusadi (et) clamadi testimonii li entrod(i)c(t)i sia ricevudi.

XV - Ke delli maleficii for de Venet(ia) (com)messi, li malfatori de' fir ponidi (et) vendegadi.

XVI - Ke la signification dele letere deli rectori ke serà p(er) mess(er) lo doxe, e p(er) lo cumu(n) de Venet(ia), sov(r)a li maleficii comessi valer debia (con)tra li malfatori.

XVII - Sov(r)a quellor ke fasse algun maleficio o hebaria.

XVIII - Ke nesun pegno sov(r)a forester p(re)suma a fare, se(n)ça lice(n)cia de mes(er) lo doxe.

XIX - Capitolo de debito facto de algun forester: ke la p(er)so(n)a iudicada sia dada al forester, se quella ello domanderà.

XX - Sovra quellor ke lo sigelo de mes(er) lo doxe, o sal falserà, o falsadori de moneta serà stadi.

XXI - Capitolo sopra q(ue)lli k'è clamadi se no a dir la veritade sopra maleficii.

XXII - Capitolo sopra quelli che roga o marinaricia toie.

XXIII - Capitolo de quelli ke cu(n) galea, o cu(n) altro legno, exe e amici de Venexia offende.

XXIV - Capitolo de aventatico.

XXV - Capitolo sov(r)a quelli ke falsa le marchada(n)tie.

XXVI - Capitolo sov(r)a quelli ke nave vende nave (con)tra statuto.

XXVII - Ke nesun s'entrometa della possession de Tyro, d(e) Carone, dela Tore Nove (e) de Baibe.

XXVIII - Ke lo exemplo de plubica p(ro)misson, la mare dela qual no aparerà, debia fir audida se alli çùdexi parerà.

XXIX - Capitolo sov(r)a quelli ke vergene p(er) força desu(n)generà, cu(n) femena maritata, o cu(n) altra femena serà.

XXX - Delli maleficii varii (et) div(er)si no spacificati: la se(n)tencia sia in la discrecion deli çùdexi sego(n)do la qualitate delo malificio.

XXXI - Statuto sov(r)a le peticio(n) e querimonie ke de' fir fate dananti tre Savi.

XXXII - Capitolo sov(r)a quelor li qual serà aggravadi p(er) encargo de debito.

Explicit libr(i) Statuti Venetor(um) que e(n) totus corectus (et) emendatus sed(e)m Statutu(m) curie.

Incipit lib(er) sextus de malificiis puniendis.

Incipiu(n)t p(ro)missio(n)es de maleficiis puniendis.

In lo nome de messer Domene Deo e delo Salvador n(ost)ro Ih(es)u C(rist)o, en l'a(n)no delo Signor corando mille duce(n)to trentadoi, di VII exando lo messe de jullio, indicion quinta in Riolto.

Cumçosiaké del rigore dela iustixia li excelsi emendare, e li maleficii punire meretevelmentre dela vi(n)cta a nui sollicitudine sia tegnudi a co(n)plire ço, tanto plui studiosame(n)tre intendre volemo quanto dela cor(r)ection deli vitii tuta la Patria plui laudabel fi laudada, adoncha nui, Giacomo Teupolo, p(er) la Deo Gra(tia) de Venexia, e de Dalmacia, e de Croacia doxe, cu(n) li n(ost)ri e Savi del (con)seio, cu(n) laude del povol de Venet(ia) p(er) questa n(ost)ra publica cartula de p(ro)mission.

I - Dele nave le qual ro(n)pe.

Ordenando statuimo ke se da mo enanço alguna nave, sì de veniciani, co' de extranei, in tuto il destreto de Venexia se speçerà, quagnù(n)chana a quella nave anderà, e alguna delli beni, o dello aver, o delle chose de quella nave p(er) caxon de autorio, ov(er) p(er) força torà, redd(r)e infra 'l t(er)ço dì debia alo h(om)o delo qual fo, over ala soa maxon, o in comendaxo(n) a logar a provoli p(ro)curatori de Sam Marcho a nome de quelui del qual serà, dele qual tal p(ar)te avrà qual nui, ov(er) li sucessor(i) n(ost)ri, cu(n) lo n(ost)ro (con)seio, aver lui assegneremo. E ss'ello cossì no farà, tuto q(ue)llo ke ello tollse ala p(er)sona de cui fo, en doplo debia emendar, e a nuy lo n(ost)ro bando; voiando ke quellui del q(ua)l la causa fo balia habia de (con)provar a lui, lo q(ua)l tolse la causa, quanto porà se dele chose tolte calu(m)pniare lui. Ite(m) se dela chosa plu ave, debia manifestare p(er) sagram(en)to la veritade, e quanto etiamdeo tuti li homini li qual deli beni de q(ue)la nave saverà av(er). E tuto quello che serà a lui p(ro)vado, o p(er) sagram(en)to (con)fesserà k'ello abia abudo, en doplo renda alla p(er)so(n)a de cui la co(n)fessa fo, e a nui lo nostro bando. E se no averà o(n)de 'l renda, la casa de colui sia messa in terra; e quelui in p(re)son debiamo av(er) infin che 'l dia quello ke 'l ave, e lo n(ost)ro bando. E simele leçe sovra q(ue)lor ke alo fogo va, e p(er) caxo(n) de autorio, o alguna bra(n)chera, volemo p(er) tuto fir observado.

II - Capitolo deli laroni: d(e) furto da sol. XX e(n) çóso, e da sol. XX en chì a C.

Delli laroni statuimo ke se algun farà furto da sol. XX en çó, la p(ri)ma volta sia frustato. E se furto farà dal sol. XX infina C, sia frustado e bolado. Ma se dapoi la bolatio(n) e frustacio(n) i(n) fu(r)to serà anchamo p(re)sso da sol. C in çó, uno oglo p(er)da, se in (con)sciencia deli çùdexi serà ke p(er) furto sia stado frustado e bolado.

III - Capitolo d(e) furto da lbr. X de chì a V, da XX de chì a X, e da XX de chì a XXX, e da XL de chì a XXX.

Se algun averà fato furto la p(ri)ma volta da livre de dener(i) venit(ian) X infina V, sia p(ri)vado de uno oglo; ma de XX libre infina a X, p(er)da lo oglo e la man; ma de XXX libre infina a XX, sia privado de entranbi li ogli; ma da lbr. XL infina XXX, p(er)da li ogli (e) una man. Ma se

una altra fiada i(n) quella medema qua(n)titade de furto serà trovado, sia penduto, se in (con)scie(n)cia deli çùdexi serà ke per furto li ogli e la man abia p(er)duto.

IV - Per furto f(a)c(t)o da lbr. LX en su, sia apeso lo laro(n).

Se lla p(ri)ma volta algun furto farà da XL lbr. en su, sia apesso. In quagnù(n)quana logo en q(ue)sta carta de promission disse che lo malfactor debia fir apesso p(er) maleficio comesso, e s'ello serà p(er) femena comesso lo maleficio, no(n) sia apesa la femena, ma sia (con)de(n)pnada a morte sego(n)do la discrecion delli çùdexi.

V - Ke pluxor laro(n)i trovadi: çaschadu(n) de colloro tal pe(n)a sostegna, q(ua)l sostignerave uno solo etc.

Se pluxor latroni atrovadi serà a furto fare, tal pena sostegna çaschun de quelli, q(ua)l sostegnerave uno solo, se 'l fosse p(re)so i(n) lo furto.

VI - Delo laro lo q(ua)l serà trovado en casa d'altri.

Anchora, se laron algun serà trovado i(n) cha' de un altro, (et) i(n) algu(n)a chosa cu(n) cortello da defè(n)dre, e serà defèndre, (et) là fuçando ferirà algun co(n) cortello, a llui sia taiada la soa man dextra.

VII - De collui lo q(u)al serà trovado en casa d'algu(n), e serà en (con)scie(n)cia delli çùdexi q(ue)llo dendro (et)c.

Anchora, se algun serà trovado in ca' de algu(n) de note, e serà in (con)scie(n)cia delli çùdexi che p(er) furto far in quella casa sia intrado, sia frustado e bollado. E se p(er) quella medema caxo(n) serà anchora da cavo p(re)so, e serà in (con)scie(n)cia deli çùdexi ke p(er) quella medema cason sia stado frustado (et) bollado, p(er)da lo oglo. E se alguna chosa della casa torà, secondo la forma de questa p(ro)mission sia ponido.

VIII - Sovra collui lo quale serà trovado cavando o ronpando (et)c.

Anchora, se algun serà trovado a cavar o speçar la ca' d'un altro, perda uno oglo. E se algu(n)a cosa della casa torà, in sovra ço sia ponido sego(n)do la forma dela p(ro)mission.

IX - Capitolo de robaria o de preda.

Anchora, robaria o p(re)da quagnù(n)chana en lo destreto de Venet(ia), da Grado infina Cavodàrçere, dentro e de fora, coè in mare da mille L, usq(ue) descorando a Grado a Lauredo porto antiquo, ke fo anançi questo k'è mo, sup(er) algu(n) vegna(n)te a Venexia, o de Venet(ia) exante, farà da XX (et) in çó, la p(ri)ma fiada debia fir frustado e bolado. E se ancora da cavo in quello medemo maleficio serà p(re)sso, p(er)de(r) debia uno oglo; ke se robaria, over p(re)da, prima serà, coè a sol. C, siali taiada la soa man dextra. Ma s'ello serà da livre XX infina C sol., p(er)da li ogli; s'ello serà da XX lbr. in su, sia apesso. E se ello fuçe fata robaria ov(er) p(re)da, e serà in (con)sciencia delli çùdexi ke robaria ov(er) p(re)da habia fato, e atoverasse deli beni soi, tanto delli beni soi debia intrometere fo la robaria o la p(re)da la qual fesse, e lo ba(n)do n(ost)ro, ke divignirà in nui, e tute le altre chose intromesse debia fir dade a quelli k'è robado. E se el fuçerà sença la man taiada, qualora ello serà trovado, siali taiada la man dext(ra). E se 'l ferirà algu(n) cu(n) man av(er)ta, o cu(n) pugno, faça(n)do algun roba(r)ia o p(re)da, sia apesso. Ma se elli serà pluxor trovadi a far robaria o p(re)da, çaschaun de quelli tal pena sostegna, qual sostignirave uno, se solo fosse p(re)so in la robaria o p(re)da. Queste chose in ogra logo k'è dite, e de robaria, de p(re)da (et) latrocinio, et in quisti volemo fir observade, li qual (con)fesserà, o ke p(er) p(ro)vaxo(n) de vare(n)ti serà (con)ve(n)ti, e se (con)fessar no volesse, nè p(ro)var se podese a q(ue)lli, a quelli nè no serà manifesto, sia in descricion delli çùdexi, e tal pena a quelli dare, qual elli vorà.

X - Sovra quelor li qual receive scientem(en)tre robaria, o preda (et)c.

Ma se quellui ke furto, ov(er) robaria, ov(er) p(re)da scie(n)tem(en)tre riceverà, e questo serà manifesto, ov(er) ch'elli lo (con)fesserà, o (con)ve(n)ti serà p(er) vare(n)ti, debia fir punido, sì come quelli latroni, o robaria, o p(re)don(i).

XI - Sov(r)a colloro li qual mente viole(n)te mane etc.

Anchora, statuemo ke quagnù(n)quana i(n) uno alt(r)o, le man p(er) força getando, ferrirà, quello do bandi paga: uno p(er) le parole, e l'autro p(er) la p(er)cussion. E s'ello firirà cu(n) cortello, e farà sangue, kaça del n(ost)ro bando, (et) allo feruto lbr. XXV debia emendare. E s'ello altrame(n)te lo ferirà, e farà sangue, sia iudicato p(er) discrecion delli çùdexi. Ma s'ello ferando occiderà quello, se no fosse p(er) ave(n)tura defendàndose, sia apesso. E tuti questi simel pena sostegna, li qual fo feridori, e se elli ferri quello.

XII - Colloro che serà acusadi de homicidio: s'elli no co(n)fesserà, o p(ro)var no se porà, sia (con)de(n)pnati secondo la descricion delli çùdexi.

Insovràçò statuimo ke se algu(n) serà p(re)ssò e menado danançi de nui e delli n(ost)ri çùdexi p(er) maleficio de homicidio, et s'ello no (con)fesserà delo homicidio, o no(n) se porà p(ro)var p(er) vare(n)ti, o no(n) serà manifesto q(ue)lo aver fato homicidio, sia in (con)scie(n)cia delli çùdexi, (et) discrecion, de (con)de(n)pnar e de punir quello homicidio aver fato de membro o de membri, sì come alla discrecio(n) de lor parerà.

XIII - En qual mainera li testimonii debia valer (con)tra li malf(a)ctori.

Anchora, se algun s(er)à p(re)so p(er) algu(n) maleficio, li testimonii li qual ana(n)çi de nui e delo maleficio p(er) sacramento de v(er)itade testimonio p(er) hybera sovra quello vaia, tanto q(uan)to ana(n)çi li çùdexi, deli qual varenti li d(i)c(t)i sia scripti.

XIV - Che (con)tra li acusadi e clamadi, li testimonii introduti sia.

Anchora, se algun serà stridado k'e' tal e tal di sia anançi de nui e deli n(ost)ri iùdici, li vare(n)ti introduti p(er) sagram(e)n(to) devemo audir. Et ta(n)to vaia in ogna tempo li d(i)c(t)i de q(ue)lli vare(n)ti, q(uanto) se p(re)sente fosse lo acusado, deli quali vare(n)ti li d(i)c(t)i sia metudi i(n)scripti.

XV - Che deli maleficii li qual se(r)à f(a)c(t)i for de Venexia lo malf(a)ctor debia eser punido e çudegado.

Delli malleficii ke for de Venet(ia) in algu(n)a p(ar)te de questo mo(n)do venet(ian) cont(ra) venet(ian), e in veneci(an), sia comesso, se del maleficio (com)messo for de Venec(ia) no serà punido lo malfactor, volemo e statuimo ke se quello malfator davanti li n(ost)ri çùdexi serà menado p(er) li dicti maleficii for de Venet(ia) (com)mesi, ke p(er) quelli çùdexi sia punidi (et) çudegadi, sego(n)do la forma de questa p(ro)mission, secondo la qualitate dello maleficio.

XVI - Ke la sig(ni)ficatio(n) dele let(er)e deli rectori, li q(ua)l se(r)à p(er) mess(er) lo doxe e' lo cumu(n) d(e) Venexia, sov(r)a li maleficii f(a)c(t)i debia valer.

Anchora, volemo (et) statuimo ke se algu(n) veneçian algun maleficio (con)t(ra) algun veniçia(n) for de Venexia, e da ende no serà punido, chosì sovra ço la podestade, e bailo, o rectori delli n(o)s(t)ri logi, le soe lettere a nuy manderà, accusando lo malfactor del maleficio (com)messo, et significando maleficio ke p(ro)vado fo p(er) varenti, o co(n)fessa anançi de lui, vaia tanto quella accusation, e lla significat(i)on de quelle let(er)e, se, sì com'è dito, p(ro)vado serà per varenti, o ke ello (con)fessa a quela podestade, o bailo, over rector(i), se av(er)à fato questo maleficio, q(uan)to se danançi de nui e deli n(o)s(t)ri çùdexi fosse p(er) vare(n)ti q(ue)lo maleficio p(ro)vado. Et sia punido (et) iudicato lo malfactor, se atrovado serà, e menado dananti li n(o)s(t)ri çùdexi, secondo la forma dela s(ovra)s(cri)ta promission, secondo la qualitate del maleficio.

XVII - Contra colloro li qual fa algu(n) maleficio o robaria.

Ordenemo ke se algu(n) ho(mo), o femena, ad algu(n) maleficio algu(n), ov(er) herbaria darà a mançar o a bere, o farà algu(n)a chosa ke perire debia, sia frustado e bollado, se in (con)scie(n)cia delli çùdexi serà quello maleficio av(er) (com)messo. La qual chosa se p(ro)vado sarà p(er) vare(n)ti, ov(er) ke ello habia (con)fessado se av(er) f(a)c(t)o quello, o che 'l serà publico e manifesto, p(er)da li ogli e la man, sego(n)do la discrecio(n) delli çùdexi; ke sia caxon de questo maleficio si' arso, o se ello (con)fesserà, o (con)vincto p(er) testimonii, o publico e manifesto serà. E simel pena volemo ke sosteg(na) quello, o quelli li qual averà dado (con)seio a far ço, en q(ue)llo modo (et) ordene, sì com'è dicto de sovra in q(ue)sto capitol(o):

se algu(n) maleficii farà, o ho(mo), o femena, li qual in volgar(e) fi dicti amatoria, ov(er) algun alt(ri) maleficii p(er) li qual homo algu(n), o ffemena sia habiuda in odio, sia frustado e bolado. E quelli ke dà (con)seio simel pena sostegna.

XVIII - Ke nesu(n) p(re)suma a far sença licencia de mes(er) lo doxe pig(no)racio(n) sov(r)a forester.

Anchora, ordenemo ke nessun pignoraxon sovra algun forestiro far p(re)suma sença n(ost)ra parola et deli n(ost)ri successori, contra la qual cosa se algun p(er) audacia de soa p(re)sumptio(n) far p(re)sumerà, vollemo ke quelli habia balia, lo quale fo pignorado, de tenersi dela pignoraxo(n) assi f(a)c(t)a a quellui ke 'l pignora', o a chi ello vorà de quelli che fo cu(n) quelui, lo qual volemo ke restituissa tuti li pegni, e a nui page lo n(ost)ro bando, e un altro alo comun, e la mitade dela chosa p(er) la qual el pignora' devegna en la n(ost)ra balia, (et) delo n(ost)ro comun, e l'otra metade in quellui. E se 'l fuge(r)à, e serà in (con)scie(n)cia deli çùdexi ke li pegni la raxo(n) avrà fato, debia fir stridato a casa soa, e se al termene asignado no vegnirà, e achatarasse dele soe chose, tanto deli soi beni debia fir entrometudi, qua(n)to serà la pignoraxo(n) facta, e lo n(ost)ro bando, lo qual debia vegnir in nui, et tute le altre chose entromesse debia fir dade a quellui lo qual fo pignorado. E se delli beni de quellui no se porà atrovare, in quella fiada la p(er)sona de quellui, o delli soi heredi mascoli, dare dobbiamo a quellui lo qual fo pignorado, si quella demanderà, et insovràçò lo n(ost)ro ba(n)do a nui debia fir emendato.

XIX - Capitolo de d(e)bito f(a)c(t)o ad algu(n) forester: que la p(er)so(n)a la q(ua)l çudegada sia dada allo forester.

Ordenemo, ancor(a), ke quagnù(n)quana de debito f(a)c(t)o d'algu(n) forester in la n(ost)ra corte iudicado s(er)à, debia rend(r)e. Lo qual, se 'l no renderà, la p(er)so(n)a de quellui sia dada al forester, se quella demanderà. Ma se ello no serà p(re)sente, e dapoì lo mandato lo n(ost)ro debito no avrà pagado, simelmente la p(er)sona de quellui sia dada allo forester, se q(ue)lla doma(n)derà.

XX - Sovra colloro li q(ua)l falserà lo siçello dello doxe, o dela sal, o serà falsatori.

Anchora, ordenemo ke se algu(n) lo n(ost)ro sigello, ov(er) sal, averà falsado, ov(er) serà stado falsator della n(ost)ra moneta, ke 'l debia p(er)dere la man, se ello lo (con)fesserà, o ke ello serà convi(n)cto p(er) vare(n)ti.

XXI - Capitolo sovra collor li qual è clamadi a dir la veritade sovra maleficii.

Inp(er)çò ordenemo ke se algun serà clamado a dire la veritade sovra fato de furto, sovra f(a)c(t)o de p(re)da e de robaria, sovra f(a)c(t)o de batitura e de homicidio, o sovra f(a)c(t)o d(e) maleficio, p(er) nui, o p(er) li n(ost)ri successori, o p(er) quella p(er)sona cu(n) n(ost)ra voluntade ala qual lo f(a)c(t)o se p(er)tegnerà, e recuserà de dir la veritade p(er) sacramento, emende marche d'argento L al n(ost)ro comu(n), le qual se a quellui no serà atrovade, cart(a) de disiudicato secondo la usança della t(e)ra debia fir facta sovra lui infin marche L. E de tute queste chose, çoè de fu(r)to, de p(re)da, robaria e de batitura, e de homicidio e maleficio, se algu(n) anançi de nui, o delli n(ost)ri successori, co(n)fesserà, la parola la q(ua)l (con)fesserà aver audito dela bocha d(e) q(ue)llor bassti a çud(e)gar q(ue)lli.

XXII - Capitolo sovra quellor li qual receve soldo o marinareça.

Ancora, ordenemo ke çaschaun ke roga del nostro comun torà, ov(er) de algu(na) nave marinaria, se ello fugia, o se no fugia, lo s(er)vixio no farà, p(er) lo qual ello à tolto la roga o marinaria, en og(no) tempo ke 'l serà trovado, tanto sia tegnudo en p(re)son, dome(n)tre que lla roga o marinaria renda in doplo, e a nui el n(ost)ro bando, se ello iustame(n)tre no avesse habudo inpedim(en)to, sollam(en)tre q(ue)lla roga o marinaria renda, la q(ua)l chosa se enfra octo no farà, sia frustado e bolado.

XXIII - Capitolo de quelloro li qual cu(n) gallea o altro legno esse, ofende alli amissi etc.

Ordenemo de quisti ke cu(n) galea, ov(er) cu(n) altro legno, exando da Venet(ia), offende amici de Venet(ia), quelli tuti, li qual de quella p(re)da o robaria avrà abudo p(ar)te, render debia tute quele chose. Et quellui ke serà stado robado habia balia de tegnirse a ki elo vorà, a uno o a

pluxor de quelli li qual averà habiando p(ar)de del da(n)pno a si f(a)c(t)o, ma se elli, o ello, no si porà defend(r)e p(er) sagramento, ke elli no(n) sa ke quelli sia amici de Venet(ia).

XXIV - Capitolo d'enprestedo.

Insovràçò ordenemo sì com'ello serà stado ordenado ke li ho(min)i de Venet(ia) faça avetatico, et algu(n) serà ke no(n) lo farà, quando ello serà trovado, o secondo ke atrovado fo al tempo eser stado ordenado lo avetatico, serà ferma chosa, sì come plaserà al n(ost)ro comu(n).

XXV - Capitolo sov(r)a quellor li q(ua)l fassa mercada(n)tie.

Anchora, ordenemo ke algu(n) da 'ndo enançi p(re)sume(r)à falserà mercadantie, e serà atrovado, quelle mercadantie p(er)da; et in quellui lo qual quelle (con)p(r)a devegna, e altrettanto eme(n)de al n(ost)ro comu(n), né i(n) algu(n) te(n)po habia legalitade, e ke ello debia fir stridato in scala ke in algu(n) te(n)po sia habiù lealle. Se questo no se porà prova(r), habia lo (con)p(r)ador balia a (con)dur lui a sacram(en)to de veritade sovra ço. Ma de quellor ke quelle averà co(n)p(r)ande, ordenemo ke de ende nessuna (con)cordia faça, la qual queli av(r)à facto, se atrov(ar)à, al n(ost)ro comu(n) eme(n)de tanto qua(n)to fo lo me(r)cado.

XXVI - Capitolo sov(r)a coloro che ve(n)de nave (con)t(ra) statuto.

Anchora, ordenemo ke çaschun de q(ue)llor ke à iurado no(n) vende(re) la soa nave contra lo statuto n(ost)ro quella venderà, p(er)da tuto ço ke ello ha in lo mondo, e quello tuto vegna in lo n(ost)ro comu(n), (et) p(er)iurio fia stridato in scalla.

XXVII - Ke nessun se debia entrometre della possession de Suro da Caro, dela Tore Nova.

Ordenemo ke nessun se entrometa d'algu(n)a possession aver, le qual nui avemo a Tyro e a Carone, o ala Tore Nova, o della Torre de Baiba, dapoi lo tenpo ke a ssi serà stade co(n)cedute, se no altra p(er)so(n)a prima, poy quello, quelle p(er) n(ost)re co(m)mission averà intromesso.

XXVIII - Che ell esemplo de plubica p(ro)missio(n) la mare dela qual non aparesse, debia esser (et)c.

Inp(er)çoché in una ca(r)ta de p(ro)mission, la qual fesse mess(er) Henrigo Dandolo, p(rede)cessor n(ost)ra bona memoria, cu(n) li soi iudisi (et) savi delo con(n)seio, cu(n) laude de povol de Venet(ia), anno Do(mini) millesimo CC nonagessimo V del messe d'avril(e), di octo, intra(n)do in quello medemo mese, atrova ordenado ke se ello appare da ende f(a)c(t)o exemplo d'algu(n)a plubica p(ro)mission, del qual de bona mare esser stado, chosì sença sagram(en)to dovesse fir audito, sì come lla mare de quello fosse p(re)sente. Questo e nui volemo fir obs(er)vado e fir tegnudo da quello modo e t(en)po ke la d(i)c(t)a p(ro)mission fo f(a)c(t)a, e da mo enanço semiantementre.

XXIX - Capitolo sovra colloro li q(ua)l le poncele desponcellerà p(er) força, o cu(n) maritata, o cu(n) altra femena serà.

Anchora, ordenemo che se algun algu(n)a v(er)gene p(er) força desvergenerà, ov(er) cu(n) maritata p(er) força serà stado, o cu(n) femena no(n) v(er)gene, ov(er) q(ue)sto (con)fesse(r)à, o co(n)vento serà p(er) testimonii, ad esso sia messo en p(re)xon; lo qual enfra octo di dalle rep(ro)messa alla d(i)c(t)a desverginada, ov(er) femena corropta, e no ala maritada no averà peccado, quale, (con)siderade le p(er)so(n)e, de quelle li n(ost)ri iudexi dirà, ov(er) tanto no darà alla maritada, q(uan)to fo lla soa enp(ro)messa, p(er)da entranbi li ogli. E se queste no serà ma(n)ifeste, e no porà fir p(ro)vade, sia in discricio(n) delli çùdexi a quelli tal pena i(n)pone(re), li qual no serà lasadi questo aver f(a)c(t)o, quale, (con)siderate le p(er)so(n)e de q(ue)lle femene, vederà ke si' da fir inponuda.

XXX - Kelli maleficii varii, div(er)si no spacificadi: la se(n)te(n)cia sia en descricio(n) delli çùdexi.

Ma delli autri maleficii li quali e(n)p(er)çoché i(n) vario e div(er)so modo occurre porà, a çaschaun no podemo specificar iudicio per singollo, atrovàssemo ordene da fir obs(er)vado: ke se i(n) algu(n) maleficio, tracto quisti ke son d(i)c(t)i, a nui o ali n(ost)ri successori serà fata querella, e (con)fesserallo, o (con)vi(n)to serà p(er) testimonio, i(n) lo qual serà inpedito i(n) lo

maleficio, sia la sente(n)ça i(n) discretio(n)e deli çùdexi secondo li maleficii la qualitate. E s'ello no(n) (con)fesserà del maleficio, né p(ro)var a llui se porà, la p(er)sona, o lle p(er)sone, ke p(er) nui, o p(er) quellui ke se reclamerà a dir testimoniança de veritade sovra q(ue)ste chose ke adevegnerà, serà clamade e no vegnirà, e avrà iuràdo de dir la veritade, quella pena sostegna, la qual a lui li çùdexi dirà de fir inponuda, et la sen(tent)ia sia in discricion del çùdexi de malef(a)c(t)i. E questa cartula de n(ost)ra p(ro)mission romagna in soa fermeça. Ma a maçor fermeça e c(er)teça deli riguarda(n)ti (com)m(en)dasseon questa cartula dela n(ost)ra p(ro)mission del sigello fir munida, data p(er) man de Gabriel not(ero) (et) scriva(n) de ducale corte n(ost)re d(e) Venet(ia) in lo n(ost)ro palaço, in p(re)se(n)cia (et) testimoniança de Domenecho Delfin, de Piero Barbo, de Jacomo Acotanto, de Stephano Badoer consilieri, e de Pangrati Dauro, de Romeo Quirino iudexi, Theofili Jenò, Bartolamei de Canali, de Çane Dauro, de Matheo Mariioni, e de altri pluxor in assumam(en)to publico.¹

¹ V continua con il cap. XXXI *Statuto sovra peticion e querimonie ke se de' fir f(a)c(t)e ananti li tre Savii*, e con vari altri paragrafi senza rubrica.

APPENDICE II

Si riportano di seguito i (frequentissimi) casi in cui il copista di W risulta essere poco accurato o disattento.

1. Errori corretti tramite espunzione.

Capitolo de presumptione: ~~addita~~ corr. *aldita*; ~~apelame~~ corr. *apelamo*.

Libro I: 30 ~~chiause~~ corr. *chose* (a.m.); 38 ~~che~~ corr. *se*; 43 ~~perigoollo~~ con *go* aggiunto marg. dx.; 47 ~~vara~~ corr. *varo* (per *vero*); 56 ~~data~~ corr. *dita*; 58 ~~dirà~~ corr. *darà*; 66 ~~podessatade~~ corr. *podestade*.

Libro III: 11 ~~conplador~~ corr. *conprador*.

Libro IV: 1 ~~deradana~~ corr. *deredana*; 8 ~~domadi~~ corr. *donadi*; 29 ~~legitima~~ corr. *legitimo*.

Libro V: 8 ~~sigellarà~~ corr. *sigellerà*.

Promession: 29 ~~co(n)siderada~~ corr. *co(n)siderade*; 30 ~~testimonii~~ corr. *testimonio*.

2. Errori corretti tramite cancellazione.

Capitolo de presumptione: ~~sagra çudese; e cotal e l'altro la nega se 'l se tro/va altra scrittura fata de çolui; ni a altri.~~

Prologo II: ~~lo qual loee le cause.~~

Libro I: 6 ~~ensu~~ *endusia*; 6 ~~Ha~~ *sollamentre*; 10 ~~discrioncion~~; 16 ~~asetencia~~; 19 ~~plediear~~; 21 ~~etst~~ *en*; 23 ~~elea~~ *clamar*; 25 ~~ali~~ *dali*; 25 ~~e pa(r)te~~; 33 ~~ui~~ *vaia*; 34 ~~ui~~ *valer*; 39 ~~soi~~ *vegnude*; 45 ~~gondo uso~~ *en*; 48 ~~eason~~ *causa*; 51 ~~vo~~ *per*; 55 ~~CXXV~~; 56 ~~maritotrimonio~~; 56 ~~segon-do~~; 62 ~~si Hel~~ *se*; 63 ~~an~~ *l'otra*.

Libro II: 1 ~~da~~; 2 ~~peresencia~~; 2 ~~morto~~ *menor ca*; 4 ~~de~~ *anni*; 6 ~~debia~~ *dia*, con *dia* aggiunto interr. sup.; 8 ~~si~~ *causa*; 11 ~~debia~~ *podestade*; 13 ~~noen~~; 11 ~~sego(n)do~~ *se*; 13 ancora ~~torna~~.

Libro III: 4 ~~no façese di/vison. Ma se 'l pare o algu(n) delli / asendenti algune divison. Ma se 'l pare~~; 7 ~~ternemene~~; 8 ~~abiatador~~; 8 ~~doma(n)dar della casa~~ *e*; 9 ~~casasa~~; 9 ~~o~~ *no tene*; 9 ~~possa~~; 19 ~~linea~~; 20 ~~a ensembre no senbre vorà~~ *no*; 20 ~~envistia/lm(en)tre~~; 21 ~~ve(n)dre s le so isse possession~~; 21 ~~ordenemando~~; 23 ~~fiada f sia~~; 23 ~~aal~~; 24 ~~a questo plui p(ro)xima a questo parente~~; 36 ~~gra(n)de~~; 37 ~~possioesione~~; 43 ~~dapoi en pò~~; 44 ~~or~~ *carta*; 44 ~~doma(n)dadador~~; 49 ~~emprimærame(n)tre~~; 51 ~~dadar~~; 52 ~~d'altutru~~; 55 ~~o en segundo~~; 59 ~~soa et no~~; 61 ~~Ma Hi se~~; 62 ~~stridase~~ *enfra*.

Libro IV: 1 ~~çureria~~; 5 ~~possdsiona~~; 5 ~~ladagada~~; 7 ~~o(r)ndene~~; 8 ~~papre~~; 13 ~~lo nor-or~~ *morto*; 17 ~~manenera~~; 17 ~~entraometa~~; 19 ~~medema aut~~ *causa*; 19 ~~etal~~; 19 ~~ordeneadi~~; 19 ~~(e)tuta~~ *aministrar*; 20 ~~fiadae~~; 20 ~~et alsenti~~ *alqua(n)ti alsenti*; 24 ~~partea~~; 24 ~~fofesse~~; 25 ~~alla femena de quell~~ *alla dote*; 25 ~~determenear~~; 26 ~~seucession~~; 27 ~~mea~~; 29 ~~redae~~; 31 ~~mugne/gna~~; 34 ~~lagadæa~~ *muiet*; 34 ~~p(er) sei l'enp(ro)messe~~.

Libro V: 1 ~~en diverpase~~ *parte*; 1 ~~quellai~~; 1 ~~beni aver~~ *li qual*; 1 ~~dæ~~; 1 ~~sit~~; 4 ~~Ocartæ~~; 4 ~~dal di da dela~~; 4 ~~çudisioegado~~; 4 ~~procueuratori~~; 6 ~~altra la rason~~; 6 ~~pereolororico~~; 7 ~~la ea~~ *segurtade*; 7 ~~Ma sia fate~~ *p(er)*; 8 ~~tetestimonio~~; 16 ~~Que llæ~~; 17 ~~ch'ello aver~~ *possa*; 18 ~~del~~.

Promession: incipit ~~de de Venesia~~; 1 ~~oredenemo~~; 2 ~~fada sol. XXrà~~; 9 ~~delli beni soi tanto~~; 18 ~~dar~~ *mascollo*; 21 ~~dellea~~; 23 ~~hi qual~~ *legno*; 28 ~~alli çusi~~ *çudisi*.

3. Errori corretti tramite aggiunta di lettere.

Capitolo de presumptione: *contrario* con *t* agg. i. s.; *presumemo* con *-o* agg. marg. dx.; *secondo* con *o* agg. i. s.; *ni* con *i* agg. i. s.

Prologo II: *non* con *o* agg. i. s.; *exe(m)plo* e agg. i. s.; *cause* con *a* agg. i. s.; *enfamado* con *fa-* agg. i. s.; *sagrame(n)to* con *sa-* agg. i. s.; *scrivimo* con *vi* agg. i. s.

Libro I: 14 *ala* con *-a* agg. i. s.; 20 *descrecion* con *e* agg. i. s.; 29 *corando* con *-do* agg. i. s.; 35 *Ma* con *a* agg. i. s.; 36 *cercordar* con *c* agg. i. s.; 36 *comutacione* con *u* agg. i. s.; 40 *Quando* con *a* agg. i. s.; 43 *poras* con *a* agg. i. s.; 44 *venedego* con *e* agg. i. s.; 48 *si* con *-i* agg. i. s.; 54 *çurará* con *-a* agg. i. s.; 55 *enpromesa* con *e* agg. i. s.; 56 *segurtade* con *se-* agg. i. s.; 56 *Ordenemo* con *e* agg. i. s.; 56 *cresimento* con *e* agg. i. s.; 63 *semel* con *e* agg. i. s.; 66 *ordenemo* con *e* agg. i. s.; 68 *cause* con *a* agg. i. s.; 69 *dananti* con *-ti* agg. i. s.

Libro II: 2 *co(n)venevelle* con *e* agg. i. s.

Libro III: 4 *inferiorib(us)* con *a* agg. i. s.; 7 *partirà* con *r* agg. i. s.; 8 *soa* con *a* agg. i. s.; 8 *hotoritade* con *h* agg. i. s.; 9 *dela* con *de* agg. i. s.; 9 *vignirà* con *i* agg. i. s.; 14 *causa* con *a-* agg. i. s.; 15 *quieto* con *i* agg. i. s.; 19 *ap(re)siada* con *a-* agg. i. s.; 22 *possession* con *o* agg. i. s.; 22 *apresiada* con *a-* agg. i. s.; 23 *causa* con *u* agg. i. s.; 24 *manera* con *e* agg. i. s.; 29 *segondo* con *o* agg. i. s.; 35 *vignirà* con *i* agg. i. s.; 36 *algu(n)a* con *-a* agg. i. s.; 55 *recevudo* con *c* agg. i. s.; 60 *plaidar* con *a* agg. i. s.

Libro IV: 5 *p(re)geça* con *p(re)* agg. marg. dx.; 6 *despo(n)duta* con *s* agg. i. s.; 19 *comessaria* con *e* agg. i. s.; 19 *no* con *o* agg. i. s.; 19 *comessaria* con *co-* agg. i. s.; 19 *entrometre* con *e-* agg. i. s.; 19 *entrometre* con *e* agg. i. s.; 21 *enganevelementre* con *a* agg. i. s.; 32 *monega* con *e* agg. i. s.; 36 *cause* con *u* agg. i. s.

Libro V: 1 *serà* con *e* agg. i. s.; 6 *vaia* con *a* agg. i. s.; 7 *vorà* con *o* agg. i. s.; 7 *recevre* con *ce* agg. i. s.; 10 *vorà* con *o* agg. i. s.

Promession: incipit *Signor* con *n* agg. i. s.; 4 *oglo* con *o-* agg. i. s.; 9 *raubarìa* con *a* agg. i. s.; 12 *omecidio* con *e* agg. i. s.; 15 *malleficii* con *alle* agg. marg. sx.; 25 *sovra* con *o* agg. i. s.; 18 *vorà* con *o* agg. i. s.; 22 *soldo* con *l* agg. marg. sx.; 23 *vorà* con *o* agg. i. s.; 27 *nesun* con *e* agg. marg. sx.

4. Frasi o parole aggiunte a margine.

Capitolo de presumptione: *de çascaduna p(er) ordene spacificado esempli nui diremo* agg. marg. dx.

Prologo II: *-nifestam(en)tre ello no cognosese q(ue)le cause ke se* agg. marg. sup.; *le cause* agg. marg. dx.; *deli cor* agg. marg. dx.; *fiade le* agg. marg. sx.; *p(er)* agg. i. s.

Libro I: 23 *plaido* agg. marg. dx.; 24 *(e) a propio* agg. marg. a. m.; 29 *è fati* agg. marg. sx.; 31 *che se dà i(n) li plaidi p(er) prova(r) lo vadimonio* agg. marg. inf.; 31 *sagrame(n)to* con *sa-* agg. marg. dx. a. m.; 32 *sol.* agg. marg. dx.; 32 *fato* agg. marg. dx.; 35 *de'* agg. marg. dx.; 35 *lo nodero posa far q(ue)lle ca(r)te spacificade* agg. marg. sx.; 45 *debito(r)* agg. marg. dx.; 45 *de* agg. marg. dx.; 48 *p(er) çascu(n)* con *çascu(n)* agg. marg. inf.; 55 *ma i(n)fra VIII di* agg. marg. dx.; 55 *se de' dar* agg. marg. dx.; 55 *sovra* agg. marg. dx.; 56 *Ma p(er) q(ue)sta segu(r)tade* agg. marg. dx.; 59 *se* agg. i. s.; 60 *-mentre da ende i(n) ana(n)ti no viverà* agg. marg. inf.

Libro II: 2 *todor* agg. marg.; 4 *ca(r)ta* agg. marg. dx.; 5 *dapò k'elo saverà, i(n)fra XXX dia, abia podestade de cla* agg. marg. sx.; 6 *dia* agg. i. s.; 6 *la posesio(n)* agg. marg. sx.; 6 *uso e lege* agg. marg. dx.; 11 *debia* agg. marg. dx. a. m.

Libro III: 11 *ale calende d'avosto, e dale kale(n)de d'avosto da kà a J ano. E se ana(n)ti la d(i)c(t)a festa de S. Pero* agg. marg. dx.; 15 *o* agg. i. s.; 24 *de novo envestir la posesio(n) la qual se ve(n)de, volemo che* agg. marg.; 51 *ad* agg. marg. sx.; 61 *volese* agg. marg. sx.; 62 *p(ro)prietade* agg. marg. sx.

Libro IV: 2 *e llà começa là ch(e) se serà mester* agg. marg. dx.; 12 *o* agg. i. s.; 24 *li* agg. marg.; 26 *che* agg. marg. sx.; 34 *o fiie* agg. marg. sx.

Libro V: 6 *à* agg. marg. sx.; 12 *o no* agg. marg. sx.; 16 *ch'ello* agg. marg. sx.

Promession: 2 *o* agg. i. s.; 16 *(e) ordenemo* agg. marg. sx.; 16 *se* agg. i. s.

5. Errori evidenti non corretti. Da questa lista vengono esclusi i frequenti casi di ripetizione di lettere o gruppi di lettere su confine di riga e numerosi casi di *an* per *a*, *den* per *de*, *en* per *e*, *lan* per *la*, *sen* per *se*. Frequente in W anche la presenza di *debia* per *de chî a*.

Prologo II: *çudisia* per *çudisia*; *porovade* per *provade*; *ongno* per *ogno*.

Libro I: 5 *possesseion*, *poseseion* per *possession*; 6 *prodecet* per *proceder*; 6 *cartar* per *catar*; 6 *diseemo* per *disemo*; 10 *termena*, *tremene* per *termene*; 10 *çascadun* per *çascadun*; 13 *porvva* per *prova*; 21 *homoo* per *homo*; 25 *congtena* per *contegna*; 26 *perditi* per *prediti*; 29 *So* per *Lo*; 30 *persençia* per *presençia*; 31 *veridiate* per *veritate*; 35 *quehl* per *quel*; 43 *enllo* per *ello*; 45 *lem(en)ta(n)taça* per *lem(en)ta(n)ça*; 45 *orservade* per *oservade*; 46 *mo* per *no*; 48 *çudidisi* per *çudisi*; 51 *quhela* per *quela*; 54 *çugrar* per *çurar*; 56 *parera* per *pare*; 62 *clhe llo* per *che llo*; 63 *proçuratori* *procuratori*; 63 *causaa* per *causa*; 68 *popodestade* per *podestade*; 68 *veritada* per *veritade*; 68 *clhelli* per *chelli*; 70 *volesse* per *volesse*.

Libro II: 2 *apereso* per *appresso*; 6 *clhello* per *ch'ello*; 8 *stadel* per *stabel*; 11 *aibibia* per *abia*; 13 *dedescende(n)ti* per *descende(n)ti*.

Libro III: 5 *enn* per *en*; 15 *oavera* per *overa*; 24 *p(ro)peinquo* per *p(ro)pinquo*; 41 *p(re)dedecossor* per *p(re)decessor*; 49 *çudisisi* per *çudisi*; 51 *gvigor* per *vigor*; 54 *l'investisonne* per *l'investison*; 60 *vovorà* per *vorà*; 62 *çudisisi* per *çudisi*; 62 *p(re)diditi* per *p(re)diti*.

Libro IV: 6 *para* per *pare*; 6 *algada* per *lagada*; 8 *glagada* per *lagada*; 12 *oso* per *uso*; 20 *asentr* per *asenti*; 22 *fememena* per *femena*; 22 *sagadi* per *lagadi*; 26 *nnevodi*; 26 *secode* per *soceda*; 34 *nocha* per *nosa*.

Libro V: 3 *oscasion* per *ocasion*; 4 *enquequisicion* per *enquisicion*; 4 *lego(n)do* per *sego(n)do*; 6 *mera* per *meta*; 7 *allili* per *li*; 8 *testaemonio* per *testemonio*; 11 *çuraerà* per *çurerà*; 13 *quen* per *que*; 14 *ne(n)dar* per *me(n)dar*; 15 *vadiam* per *vadia*; 16 *davea* per *devea*.

Promession: 18 *sa* per *la*; 20 *falfator* per *falsator*; 28 *foraça* per *força*.

6. Ripetizioni di parole o frasi.

Libro I: 1 *de de*; 6 *no sia no sia*; 14 *che che*; 29 *de de*; 31 *lo lo breviarario*; 49 *qual qual*; 55 *la la qual*.

Libro II: 2 rip. *li qual li qual*; 5 *sora sopra*; 10 *la la rason*; 10 rip. *descendente en quella fiada de(n)sende(n)te en quella fiada*; 11 rip. *en li beni (e) en li beni et en li fati*.

Libro III: 9 *a a*; 54 *delle femene delle femene*.

Libro IV: 12 rip. *ad algu(n) ad algu(n)*; 19 rip. *poi poi*; 22 rip. *cu(n) novo ordename(n)to che çascadu(n) che entrometerà la comesaria d'altri*; 25 rip. *o lli parenti o lli çudisi averà dito que lla parte no basta*.

Libro V: 4 *(e) e se*; 4 rip. *fiada fiada*; 8 rip. *de de*.

Estratto per riassunto della tesi di dottorato.

Studente: Greta Verzi

Matricola: 820884

Dottorato: Italianistica

Ciclo: 30

Titolo della tesi:

Edizione critica e studio lessicale del più antico volgarizzamento degli *Statuta Veneta*.

Abstract.

La tesi si incentra sull'edizione critica del più antico volgarizzamento degli *Statuta Veneta*, la principale norma statutaria e legislativa del medioevo veneziano, mantenuti in vigore fino alla caduta della Serenissima (1797).

Essi vennero promulgati in latino dal doge Iacopo Tiepolo nel 1242, e ben presto volgarizzati, intorno al primo trentennio nel Trecento. Il caso di studio rappresenta, dunque, uno dei più antichi esperimenti di traduzione in volgare di una fonte normativa dell'Italia comunale.

Dal momento che gli *Statuta Veneta* risultano essere l'atto di fondazione di un registro linguistico, quello del veneziano d'uso giuridico, destinato ad evolversi, ma anche a restare riconoscibile e di fatto riconosciuto come un *unicum* nel panorama culturale italiano, l'edizione critica è corredata da un approfondito studio lessicale dei termini giuridici, modello per un futuro vocabolario storico-etimologico del veneziano.

The thesis focuses on the critical edition of the oldest vulgarization of the *Statuta Veneta*, the main statute and legislative provision of the Venetian Middle Ages, maintained in force until the fall of the *Serenissima* (1797).

Promulgated in Latin by the *doge* Iacopo Tiepolo in 1242, they were soon vulgarized around the first three decades in the fourteenth century. Therefore, the case study represents one of the oldest experiments in the vernacular translation of a normative source of municipal Italy. The *Statuta Veneta* represent the act of foundation of a linguistic register, that of Venetian in juridical use, which was bound to evolve, but also to remain recognizable as unique in the Italian cultural scene. The critical edition is accompanied by an in-depth lexical study of legal terms, a model for a future Venetian historical vocabulary.

La thèse porte sur l'édition critique de la plus ancienne vulgarisation du *Statuta Veneta*, principal texte et disposition législative du moyen-âge vénitien, maintenu en vigueur jusqu'à la chute de la *Serenissima* (1797).

Les *Statuta* ont été promulgués en latin par le *doge* Iacopo Tiepolo en 1242 et bientôt vulgarisés, autour des trois premières décennies du XIV^e siècle. L'étude de cas représente donc l'une des plus anciennes expériences de traduction vernaculaire d'une source normative de l'Italie municipale.

Les *Statuta Veneta* constituent l'acte de fondation d'un registre linguistique, celui du vénitien au sens juridique, destiné à évoluer, mais aussi à rester reconnaissable comme unique sur la scène culturelle italienne. L'édition critique s'accompagne d'une étude lexicale approfondie des termes juridiques, qui servira de modèle pour un futur vocabulaire historique du vénitien.

Greta Vozzi